Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACC

10000/141/133

DEBATE IN
FEB. 1945 -

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

10000/141/133 DEBATE IN THE CONSULTA ON THE POLITICAL ELECTORAL LAW
FEB. 1945 - FEB. 1947

CONSULTA NAZIONALE N. 56-*A*

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE

COMPOSTA DAI CONSULTORI:

MICHELI, *Presidente e Relatore*, RIZZO, *Segretario*, BATTAGLIA, CASATI, DE NICOLA, FACCHINETTI, FUSCHINI, LUCIFERO, LUZZATTO, MALAGUGINI, MANES ANTONIO, MANCINI AUGUSTO, MONTALBANO, REALE ORONZO, TERRACINI

SULLA

LEGGE ELETTORALE PER L'ASSEMBLEA COSTITUENTE

(Assemblea plenaria dell' 11 febbraio 1946)

4063

COLLEGHI CONSULTORI,

Lo schema della legge elettorale che, elaborato dal Governo con scrupolosa obiettività, e dalla nostra Commissione speciale accuratamente analizzato, e in alcune parti emendato e integrato, viene ora sottoposto al parere della vostra riunione plenaria, determinerà i metodi per la formazione di quella prima Assemblea, liberamente e democraticamente eletta, che dovrà dare al popolo italiano, temprato durissimamente dalla sventura, ma fermamente deciso a risorgere, la sua futura Costituzione politica.

Preannunziata sin dall'inizio della libera-

Il Governo, di fronte al problema così enunciato, istituiva col decreto Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 435, fra l'altro, una Commissione per la elaborazione della legge elettorale politica relativa, i cui componenti venivano successivamente nominati con decreto del Ministro per la Costituente, sentito il Consiglio dei Ministri.

Scopo di essa era la formulazione di una legge elettorale, la quale è stata resa forse meno agile ed agevole dalla urgenza della convocazione dei comizi elettorali, che se ha giustamente preoccupato il Governo, ha pure d'altra parte limitato il tempo per gli studi della Commissione predetta, ed ha particolarmente ab-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COMPOSTA DAI CONSULTORI:

MICHELI, *Presidente e Relatore*, RIZZO, *Segretario*, BATTAGLIA, CASATI, DE NICOLA, FACCHINETTI, FUSCHINI, LUCIFERO, LUZZATTO, MALAGUGINI, MANES ANTONIO, MANCINI AUGUSTO, MONTALBANO, REALE ORONZO, TERRACINI

SULLA

LEGGE ELETTORALE PER L'ASSEMBLEA COSTITUENTE

(Assemblea plenaria dell' 11 febbraio 1946)

4063

COLLEGHI CONSULTORI,

Lo schema della legge elettorale che, elaborato dal Governo con scrupolosa obiettività, e dalla nostra Commissione speciale accuratamente analizzato, e in alcune parti emendato e integrato, viene ora sottoposto al parere della vostra riunione plenaria, determinerà i metodi per la formazione di quella prima Assemblea, liberamente e democraticamente eletta, che dovrà dare al popolo italiano, temprato durissimamente dalla sventura, ma fermamente deciso a risorgere, la sua futura Costituzione politica.

Preannunziata sin dall'inizio della liberazione, nel Congresso di Bari, l'esigenza dell'Assemblea Costituente fu impostata dal decreto-legge Luogotenenziale dato a Napoli il 25 giugno 1944, n. 151, che all'art. 1 così ne precisava la finalità:

« Dopo la liberazione del territorio nazionale, le forme istituzionali saranno scelte dal popolo italiano che a tal fine eleggerà, a suffragio universale, diretto e segreto, una Assemblea Costituente per deliberare la nuova Costituzione dello Stato ».

Il Governo, di fronte al problema così enunciato, istituiva col decreto Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 435, fra l'altro, una Commissione per la elaborazione della legge elettorale politica relativa, i cui componenti venivano successivamente nominati con decreto del Ministro per la Costituente, sentito il Consiglio dei Ministri.

Scopo di essa era la formulazione di una legge elettorale, la quale è stata resa forse meno agile ed agevole dalla urgenza della convocazione dei comizi elettorali, che se ha giustamente preoccupato il Governo, ha pure d'altra parte limitato il tempo per gli studi della Commissione predetta, ed ha particolarmente abbreviato i termini consentiti ora per un nuovo esame del problema.

Forse il Governo avrebbe potuto stabilire alla Commissione un compito più ristretto richiamando la legge elettorale del 1919, ultima espressione in materia del nostro Parlamento libero, che la discusse con passione e diligenza per parecchi mesi: e invitarla a studiare le modificazioni che le mutate necessità, nei 25 anni decorsi, e le nuove esigenze nel frattempo manifestatesi, avevano rese necessarie.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1[illegible]

Ma, dato il più vasto intento di redigere un nuovo testo, la Commissione, dopo mature e sagge discussioni, raccolte nei verbali che restano a stampa (1), a rappresentare il travaglio che si rinnova tutte le volte che un certo numero di volenterosi si mettono assieme per formare una legge elettorale, seguendo in buona parte le direttive della vecchia legge, che aveva fatto buona prova nelle elezioni generali del 1919 e del 1921, ha presentato al Governo un progetto completo, accompagnato da relazioni dettate con particolare competenza da illustri cultori delle discipline pubblicistiche chiamati a farne parte.

Il Governo ha presentato lo schema alla Consulta, e a norma dell'articolo 10 del regolamento ne è stato deferito l'esame alla Commissione speciale, scelta dal Presidente della Consulta stessa.

L'esame è stato compiuto dalla nostra Commissione speciale, con particolare sollecitudine data l'urgenza della situazione, in 27 sedute, dal 9 al 31 gennaio 1946, nel corso delle quali i complessi problemi d'indole generale vennero alternati con i più minuti e spesso non meno importanti dettagli di tecnica elettorale.

La Commissione, per la sua composizione paritetica e rappresentativa delle varie correnti, si è trovata spesso di fronte a notevoli divergenze sui problemi principali, anche se i singoli componenti hanno spesso voluto superare i vincoli di parte. Perciò, nelle questioni fondamentali, difficilmente si è potuto raggiungere un consenso unanime.

I più aperti dissensi risulteranno dalle relazioni di minoranza (agli estensori delle quali si è doverosamente lasciata ogni maggiore ampiezza) e dagli accenni particolari, esposti a suo luogo, i quali agevoleranno l'eventuale espressione di diversi avvisi anche nell'Assemblea plenaria.

Fatte queste premesse d'indole generale, e salva l'esplicazione, con relazioni a parte, delle ragioni di maggior divergenza di vedute su taluni punti, la Commissione speciale ha creduto opportuno di affidare le sue spiegazioni e delucidazioni a una relazione sistematicamente limitata alle modificazioni introdotte, per brevità della discussione, nella quale si esprimerà il pensiero della Consulta Nazionale sopra i vari problemi che la legge proposta al parere di essa fa sorgere continuamente: problemi già prospettati nel libero Parlamento più e più volte con la maggiore ampiezza (1), e in questi ultimi tempi ripresi in esame dai più dotti e competenti nostri concittadini.

Così la Commissione si limita a dichiarare che, pur apprezzando le ragioni che militano a favore del collegio uninominale maggioritario, esposte da alcuni colleghi, ha ritenuto, a maggioranza, di mantener fede alla rappresentanza proporzionale, che al di sopra di tutte le discussioni teoriche, senza dubbio appare assai più adatta alla votazione per la Costituente, attraverso la quale si dovrà creare la nuova Costituzione che dovrà certo durare per molti anni. Ora in seguito ad una votazione di tal genere gli eletti dovranno rappresentare in modo equo e proporzionale tutte le correnti politiche e sociali del nostro popolo.

IL NUMERO DEI DEPUTATI

Una delle prime questioni che la Commissione ha esaminato è la determinazione del numero dei deputati.

---

(1) Atti *della Commissione per la elaborazione della legge elettorale politica per l'Assemblea Costituente*, Roma, 1946, a cura del Ministero per la Costituente.

La pubblicazione comprende quattro parti. Nella parte prima è contenuta la relazione della Commissione ministeriale, la quale, dopo una introduzione, illustra sinteticamente in sette capi le questioni concernenti l'elettorato attivo, l'eleggibilità, il procedimento di elezione, la circoscrizione elettorale, le

(1) Basterà ricordare la relazione per la riforma della legge elettorale politica del 1919 (Camera dei deputati doc. n. 1065-A-*bis* della XXIV Legislatura, relatore Michelì), con allegati documenti concer-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

aveva fatto buona prova nelle elezioni generali del 1919 e del 1921, ha presentato al Governo un progetto completo, accompagnato da relazioni dettate con particolare competenza da illustri cultori delle discipline pubblicistiche chiamati a farne parte.

Il Governo ha presentato lo schema alla Consulta, e a norma dell'articolo 10 del regolamento ne è stato deferito l'esame alla Commissione speciale, scelta dal Presidente della Consulta stessa.

L'esame è stato compiuto dalla nostra Commissione speciale, con particolare sollecitudine data l'urgenza della situazione, in 27 sedute, dal 9 al 31 gennaio 1946, nel corso delle quali i complessi problemi d'indole generale vennero alternati con i più minuti e spesso non meno importanti dettagli di tecnica elettorale.

La Commissione, per la sua composizione paritetica e rappresentativa delle varie correnti, si è trovata spesso di fronte a notevoli divergenze sui problemi principali, anche se i singoli componenti hanno spesso voluto superare i vincoli di parte. Perciò, nelle questioni fondamentali, difficilmente si è potuto raggiungere un consenso unanime.

---

(1) Atti *della Commissione per la elaborazione della legge elettorale politica per l'Assemblea Costituente*, Roma, 1946, a cura del Ministero per la Costituente.

La pubblicazione comprende quattro parti. Nella parte prima è contenuta la relazione della Commissione ministeriale, la quale, dopo una introduzione, illustra sinteticamente in sette capi le questioni concernenti l'elettorato attivo, l'eleggibilità, il procedimento di elezione, la circoscrizione elettorale, le norme di procedura, quelle speciali per il collegio di Val d'Aosta e le disposizioni penali.

La parte seconda reca una relazione di minoranza sulle circoscrizioni elettorali e sulla facoltà di scelta con designazione preferenziale o con graduazione da parte degli elettori.

La parte terza contiene i verbali e relativi allegati, che illustrano i lavori della Commissione, svoltisi dal 1° settembre al 27 ottobre 1945.

La parte quarta pubblica lo schema di legge elettorale con i relativi allegati.

salva l'esposizione, le ragioni di maggior divergenza di vedute su taluni punti, la Commissione speciale ha creduto opportuno di affidare le sue spiegazioni e delucidazioni a una relazione sistematicamente limitata alle modificazioni introdotte, per brevità della discussione, nella quale si esprimerà il pensiero della Consulta Nazionale sopra i vari problemi che la legge proposta al parere di essa fa sorgere continuamente: problemi già prospettati nel libero Parlamento più e più volte con la maggiore ampiezza (1), e in questi ultimi tempi ripresi in esame dai più dotti e competenti nostri concittadini.

Così la Commissione si limita a dichiarare che, pur apprezzando le ragioni che militano a favore del collegio uninominale maggioritario, esposte da alcuni colleghi, ha ritenuto, a maggioranza, di mantener fede alla rappresentanza proporzionale, che al di sopra di tutte le discussioni teoriche, senza dubbio appare assai più adatta alla votazione per la Costituente, attraverso la quale si dovrà creare la nuova Costituzione che dovrà certo durare per molti anni. Ora in seguito ad una votazione di tal genere gli eletti dovranno rappresentare in modo equo e proporzionale tutte le correnti politiche e sociali del nostro popolo.

IL NUMERO DEI DEPUTATI

Una delle prime questioni che la Commissione ha esaminato è la determinazione del numero dei deputati.

---

(1) Basterà ricordare la relazione per la riforma della legge elettorale politica del 1919 (Camera dei deputati doc. n. 1065-A-*bis* della XXIV Legislatura, relatore Micheli), con allegati documenti concernenti studi e disposizioni per l'attuazione della rappresentanza proporzionale in diversi Paesi europei ed extra-europei (N. 1065-A-*bis*); osservazioni e chiarimenti circa i metodi per la ripartizione dei seggi (N. 1065-A-*ter*); disposizioni aggiuntive circa l'ineleggibilità dei contraenti con lo Stato, l'eleggibilità degli impiegati, l'indennità ai deputati, la riduzione del limite di età per la elezione a deputato, il voto degli assenti, il voto dei soldati e dei sottufficiali, la presentazione della scheda tipo, ecc. (N. 1065-A-*quater*).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1851021

Secondo la proposta governativa, i deputati sarebbero 537, sulla base di 80.000 abitanti per collegio, tenute presenti le risultanze del censimento del 1936.

La Commissione ha ritenuto di diminuire a 75.000 abitanti la cifra della popolazione media del collegio, portando il numero dei deputati a 573.

E giova qui far breve cenno di tutti i precedenti storici.

La prima legge elettorale subalpina — emanata con l'Editto Albertino 17 marzo 1848 in base all'art. 83 dello Statuto — stabiliva 204 collegi uninominali. Tale numero veniva elevato a 260 dopo l'annessione della Lombardia (Legge 20 novembre 1859, n. 3778).

Successivamente, con le annessioni del 1859-1860, all'atto della estensione della legge elettorale, il numero dei deputati veniva aumentato di 70 per l'Emilia e di 57 per la Toscana, giungendo così a 387.

Nuove variazioni si resero necessarie in dipendenza della cessione di Nizza e Savoia alla Francia, e dell'annessione di Napoli e della Sicilia, delle Marche e dell'Umbria. Per determinare il nuovo numero dei collegi fu data apposita delega al Governo: la relazione Pashi del 10 ottobre 1860 (*Atti*, legisl. VII: p. 366) dichiarava essere intendimento del Parlamento che i deputati dell'Italia unificata fossero approssimativamente 500; ma nella legge di delega (31 ottobre 1860, n. 4385) si segnava la sola limitazione che il numero dei deputati non fosse minore di 400, e la cifra media della popolazione presa a norma per stabilire la circoscrizione non eccedesse i 50.000 abitanti per ciascun collegio. E col Regio decreto 17 dicembre 1860, n. 4513, che promulgava in tutto il Regno la legge elettorale del 1859, si modificava la tabella delle circoscrizioni, determinando in 443 il numero dei collegi.

Nel 1866, annesse le provincie di Venezia e Mantova, venivano ad essere assegnati 50 de- [illegible] Luogotenenziale 13 ottobre

il numero complessivo dei deputati, a partire dalla XXVI Legislatura, veniva elevato a 535.

Riguardo al numero di abitanti per ogni collegio, la cifra media non è stata costante, movendo dai 50.000 abitanti previsti nella ricordata delega del 1860, che divennero effettivamente 56.000, raffrontati al primo censimento del Regno eseguito nel 1861, mentre si giungeva dopo un cinquantennio a una media di circa 70.000 abitanti.

Nel seguente prospetto vengono riepilogate, accanto alle cifre complessive della popolazione per ciascun censimento, le indicazioni del numero dei deputati secondo le leggi elettorali vigenti nei singoli periodi, e le correlative medie di abitanti per ciascun collegio.

Censimento	Popolazione	Numero dei Deputati	Media per collegio Abitanti
1861	25.017.000	443 (1860)	56.433
1871	26.801.000	508 (1870)	52.754
1881	28.953.000	508	56.994
1901	32.965.000	508	64.893
1911	35.845.000	508	70.561
1921	38.449.000	508 (1921)	70.185
1936	42.994.000	537 (1945)	80.063
		(Schema ministeriale)	
		573	75.030
		(Proposta della Commissione)	

Come si vede, la cifra media per collegio proposta dalla nostra Commissione, pur implicando un aumento rispetto alle medie del passato, si inserisce meglio nella progressione e implica uno sbalzo meno accentuato di quello che risulterebbe dallo schema della Commissione governativa.

Non si può considerare come un serio inconveniente il fatto che si tenga conto di dati del censimento del 1936, stante che mancano rilevazioni ulteriori generali per tutto il territorio. D'altronde, ciò è avvenuto anche in passato: nelle elezioni generali del 1919 e del 1921, le circoscrizioni vennero costituite sulla base

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

della storia.

La prima legge elettorale subalpina — emanata con l'Editto Albertino 17 marzo 1848 in base all'art. 81 dello Statuto — stabiliva 204 collegi uninominali. Tale numero veniva elevato a 260 dopo l'annessione della Lombardia (Legge 20 novembre 1859, n. 3778).

Successivamente, con le annessioni del 1859-1860, all'atto della estensione della legge elettorale, il numero dei deputati veniva aumentato di 70 per l'Emilia e di 57 per la Toscana, giungendo così a 387.

Nuove variazioni si resero necessarie in dipendenza della cessione di Nizza e Savoia alla Francia, e dell'annessione di Napoli e della Sicilia, delle Marche e dell'Umbria. Per determinare il nuovo numero dei collegi fu data apposita delega al Governo: la relazione Pasini del 10 ottobre 1860 (*Atti*, legisl. VII: p. 366) dichiarava essere intendimento del Parlamento che i deputati dell'Italia unificata fossero approssimativamente 500; ma nella legge di delega (31 ottobre 1860, n. 4385) si segnava la sola limitazione che il numero dei deputati non fosse minore di 400, e la cifra media della popolazione presa a norma per stabilire la circoscrizione non eccedesse i 50.000 abitanti per ciascun collegio. E col Regio decreto 17 dicembre 1860, n. 4513, che promulgava in tutto il Regno la legge elettorale del 1859, si modificava la tabella delle circoscrizioni, determinando in 443 il numero dei collegi.

Nel 1866, annesse le province di Venezia e Mantova, venivano ad essere assegnati 50 deputati con decreto Luogotenenziale 13 ottobre 1866, n. 3282; mentre con Regio decreto 15 ottobre 1870, n. 5932, venivano assegnati alla provincia di Roma 14 deputati, elevati poco appresso a 15 con Regio decreto 6 novembre 1870, n. 5985. Così il numero dei deputati veniva determinato in 508, e tale rimase sino a tutto il 1921.

Dopo le annessioni della Venezia Tridentina, della Venezia Giulia, di Zara e Lagosta, il Regio decreto 20 marzo 1931, n. 330 assegnava per le nuove province altri 27 deputati: sicchè

Nel seguente prospetto vengono riepilogate, accanto alle cifre complessive della popolazione per ciascun censimento, le indicazioni del numero dei deputati secondo le leggi elettorali vigenti nei singoli periodi, e le correlative medie di abitanti per ciascun collegio.

Censimento	Popolazione	Numero dei Deputati	Media per collegio Abitanti
1861	25.017.000	443 (1860)	56.433
1871	26.801.000	508 (1870)	52.754
1881	28.953.000	508	56.994
1901	32.966.000	508	64.893
1911	35.845.000	508	70.561
1921	38.449.000	508 (1921)	70.185
1936	42.994.000	537 (1945) (Schema ministeriale)	80.063
		573 (Proposta della Commissione)	75.030

Come si vede, la cifra media per collegio proposta dalla nostra Commissione, pur implicando un aumento rispetto alle medie del passato, si inserisce meglio nella progressione e implica uno sbalzo meno accentuato di quello che risulterebbe dallo schema della Commissione governativa.

Non si può considerare come un serio inconveniente il fatto che si tenga conto di dati del censimento del 1936, stante che mancano rilevazioni ulteriori generali per tutto il territorio. D'altronde, ciò è avvenuto anche in passato: nelle elezioni generali del 1919 e del 1921, le circoscrizioni vennero costituite sulla base del censimento del 1911; così come quelle del 1892 avevano tenuto presenti i dati del censimento del 1881.

Nè si può dimenticare che le circoscrizioni elettorali erano generalmente basate sopra una geografia tradizionalista, che oggi difficilmente si riuscirebbe a giustificare.

E' certo poi che alcune regioni d'Italia, benemerite sotto tanti riguardi, per l'emigrazione continuata alla quale zone intere si trovavano costrette, e pei minori aggruppamenti ur-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

bani, hanno di fatto avuto uno scarso sviluppo demografico, mentre l'incremento della popolazione si è potuto svolgere con maggiore ampiezza e intensità in altre parti d'Italia. Sarebbe stato doloroso che alcune zone del nostro Paese, le quali avvertono ancora la necessità di una più vigile cura dei loro rappresentanti, ne avessero visto diminuire il numero — in dipendenza dei risultati del censimento del 1936 — proprio nel momento di formazione della Costituente, nei cui dibattiti ogni regione d'Italia vorrà avere la propria voce nella maniera più efficace.

Ora l'aumento del numero dei deputati darà modo a queste province di mantenere l'efficienza numerica della loro rappresentanza come nel passato. Ove fosse diversamente avvenuto, si sarebbe potuto produrre l'impressione di una situazione di minorità, inesistente certo, ma che affiorata in occasione di queste elezioni, avrebbe dato origine ad una sfavorevole ripercussione, contribuendo ad alimentare il dubbio della prevalenza dei più abili e fortunati.

LE CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

Può riuscire doloroso per uomini politici che per tanti anni hanno proclamato un principio, trovandosi di nuovo alla vigilia di poterlo realizzare, dover rinunciare a qualche punto anche fondamentale di esso, per ottenere quella affermazione di massima che ritengono abbia a superare ogni manchevolezza della pratica attuazione.

Questo senza dubbio succede nel caso attuale per un duplice ordine di fattori, ai quali non sembra possibile sottrarsi se si vuole che la teoria auspicata cominci ad avere un principio di applicazione.

E prima di tutto emerge la situazione poli- [illegible] la collaborazione del-

Ma insieme è da constatare come si mantenga viva in una parte del popolo nostro una mentalità aborrente da ogni inquadramento, ritenuto soverchiamente limitatore della libertà dei singoli, fedele ancora al passato democratico più lontano, meno disposto ad aprirsi alle necessità del futuro ancora incerto; più facilmente polarizzata verso gli uomini che emergono per virtù propria ed ancor più spesso in quelli che sembrano essere al di sopra dei Partiti, che ancora molti non comprendono e troppo spesso spregiano attribuendo loro, come già in altri tempi al parlamentarismo, i guai e le difficoltà, non sempre superabili da coloro che hanno la responsabilità del potere e lo tengono in nome dei Partiti al Governo. E quindi il determinarsi di fenomeni, qualche volta di notevole interesse perchè basati sulla tradizione, che esercita sempre qualche fascino anche in chi meno lo si crederebbe.

Inoltre la pariteticità dei Comitati di Liberazione Nazionale che hanno saputo così efficacemente organizzare la resistenza ed ogni attività popolare dopo la liberazione, si è trasfusa nel Governo e successivamente nella formazione stessa della Consulta Nazionale, affinchè alcune delle parti sempre più emergenti, man mano che la concordia del fronte clandestino si allontana nel tempo, potesse prevalere. E la stessa situazione di fatto si è venuta a determinare conseguentemente nei dibattiti delle Commissioni e particolarmente della nostra nella quale, come si è detto, si sono dovute con maggior precisione equilibrare le forze divergenti.

E nell'Assemblea plenaria, nonostante tutte le doverose affermazioni di principio, alle quali la legge elettorale singolarmente si presta, noi pensiamo — salvo sempre riservato il pensiero particolare di ciascuno, al quale non abbiamo mai inteso di rinunciare — è a ritenersi abbia a prevalere quello stesso criterio di equilibrio, che in definitiva ha inspirato l'opera nostra, [illegible] è presentata qui collettivamente, con

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1936 — proprio nel momento [illegible] della Costituente, nei cui dibattiti ogni regione d'Italia vorrà avere la propria voce nella maniera più efficace.

Ora l'aumento del numero dei deputati darà modo a queste province di mantenere l'efficienza numerica della loro rappresentanza come nel passato. Ove fosse diversamente avvenuto, si sarebbe potuto produrre l'impressione di una situazione di minorità, inesistente certo, ma che affiorata in occasione di queste elezioni, avrebbe dato origine ad una sfavorevole ripercussione, contribuendo ad alimentare il dubbio della prevalenza dei più abili e fortunati.

LE CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

Può riuscire doloroso per uomini politici che per tanti anni hanno proclamato un principio, trovandosi di nuovo alla vigilia di poterlo realizzare, dover rinunciare a qualche punto anche fondamentale di esso, per ottenere quella affermazione di massima che ritengono abbia a superare ogni manchevolezza della pratica attuazione.

Questo senza dubbio succede nel caso attuale per un duplice ordine di fattori, ai quali non sembra possibile sottrarsi se si vuole che la teoria auspicata cominci ad avere un principio di applicazione.

E prima di tutto emerge la situazione politica formatasi attraverso la collaborazione delle varie correnti, che dividono quella parte del popolo nostro che ha più efficacemente cooperato alla resistenza contro il nemico, inquadrandosi man mano in particolari formazioni politiche e sociali incombenti oggi, anche se alcuni Partiti ne sono volontariamente rimasti esclusi. Tale situazione ci ha portato a forme di collaborazione obbligata per tutto il periodo in cui la più ampia attuazione della rinascita e la gravità dei problemi determinati da essa, impone ancora per qualche tempo un percorso comune.

[illegible] Partiti, che [illegible] troppo spesso spregiano attribuendo loro, come già in altri tempi al parlamentarismo, i guai e le difficoltà, non sempre superabili da coloro che hanno la responsabilità del potere e lo tengono in nome dei Partiti al Governo. E quindi il determinarsi di fenomeni, qualche volta di notevole interesse perchè basati sulla tradizione, che esercita sempre qualche fascino anche in chi meno lo si crederebbe.

Inoltre la pariteticità dei Comitati di Liberazione Nazionale che hanno saputo così efficacemente organizzare la resistenza ed ogni attività popolare dopo la liberazione, si è trasfusa nel Governo e successivamente nella formazione stessa della Consulta Nazionale, affinchè alcune delle parti sempre più emergenti, man mano che la concordia del fronte clandestino si allontana nel tempo, potesse prevalere. E la stessa situazione di fatto si è venuta a determinare conseguentemente nei dibattiti delle Commissioni e particolarmente della nostra nella quale, come si è detto, si sono dovute con maggior precisione equilibrare le forze divergenti.

E nell'Assemblea plenaria, nonostante tutte le doverose affermazioni di principio, alle quali la legge elettorale singolarmente si presta, noi pensiamo — salvo sempre riservato il pensiero particolare di ciascuno, al quale non abbiamo mai inteso di rinunciare — è a ritenersi abbia a prevalere quello stesso criterio di equilibrio, che in definitiva ha inspirato l'opera nostra, la quale è presentata qui collettivamente, con un accordo generico, basato sopra una preminente solidarietà di lavoro, anche se in essa si è qualche volta determinato un contrasto di principio.

Tutto questo abbiamo creduto opportuno ripetere a spiegazione dell'opera della Commissione che non potendo nei suoi studi provvedere alla presentazione di un nuovo progetto, nel qual caso ciascuna parte avrebbe potuto attenersi ai rigidi criteri della propria teoria, ha voluto necessariamente limitarsi a modifiche,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795121

la cui efficienza sostanziale trova unica ragion d'essere nella necessità di transazione e di equilibrio sopra accennati, i quali del resto sia pure in modo minore si erano tenuti presenti nelle proposte della Commissione governativa, come risulta dalla relazione dell'avv. Selvaggi ed ancor più dall'altra di minoranza del professore Astuti.

Con questi criteri di opportunità, discutibili certamente, ma dai quali non abbiamo potuto prescindere, si è affrontato il problema delle circoscrizioni, sempre difficile e qualche volta tormentoso, come lo dimostrano le discussioni fatte per la legge del 1919 e le molteplici allegazioni inviate a tutte le Commissioni allora ed oggi in proposito. E lo stesso contrasto delle varie tendenze di allora, con poche modificazioni, si è riprodotto oggi.

Certo è che il sistema proporzionale tanto meglio si applica quanto più estese sono le circoscrizioni; meglio quindi il collegio nazionale, sostenuto dai teorici, che le circoscrizioni regionali proposte nella relazione di maggioranza della Commissione governativa.

Quindi per la maggior parte di noi che hanno avuto sempre entusiasta fede nella rappresentanza proporzionale, non vi poteva essere teoricamente alcun dubbio, ma nella pratica non si poteva dimenticare che per fare entrare il nuovo sistema nelle consuetudini politiche del nostro popolo, si doveva graduarne l'applicazione, particolarmente ora in cui veniva ad essere congegnato un esperimento elettorale, che per le sue conseguenze istituzionali e costituzionali sarà quello di maggiore importanza. Era consigliabile così che il congegno elettorale avesse a presentarsi nel modo più accettabile, nelle parti specialmente che possono essere più facilmente discutibili per la maggioranza del pubblico.

E' indubbio che per riuscire a penetrare più agevolmente nella psicologia popolare si è dovuto mantenere il contatto maggiore possibile che il sistema consente tra elettore e l'eletto, la necessità di stabilire l'ambito delle circoscrizioni in modo tale che le preferenze potessero essere esercitate con la maggiore conoscenza di causa.

Questa è stata la ragione principale pratica che ha indotto la Commissione, sia pure a maggioranza ad abbandonare i collegi regionali proposti dalla Commissione governativa, ai quali peraltro è da augurarsi si possa arrivare in un secondo tempo.

E non diversamente è accaduto nella discussione della legge del 1919, che determinava il primo esperimento del sistema basato sulla proporzione in Italia. Anche allora la Commissione ed il Governo si sono trovati nella necessità di mantenere i collegi minori per il primo esperimento, formulando l'articolo 127 che consentiva la formazione di collegi provinciali con non meno di cinque deputati.

Per il secondo esperimento invece, che ebbe luogo nel 1921, parecchi collegi vennero riuniti con notevole ampliamento delle circoscrizioni, alcune delle quali corrispondenti alle regioni minori. Non è il caso di dare alcun rilievo alla legge fascista del 1923, applicata nelle elezioni del 1924, giacchè il premio di maggioranza venne ad adulterarne i risultati.

Non mancherà forse qualcuno di obiettare come l'applicazione del principio proporzionalista delle elezioni del 1919 e del 1921 lo abbiano già fatto sufficientemente conoscere in Italia e ne abbiano già iniziato quella consuetudine destinata, almeno nel concetto dei promotori, al miglioramento del costume politico. Non è però difficile rispondere come il ventennio del prepotere fascista, coonestato attraverso le forme elettorali le più lontane dal principio democratico, abbiano spento ogni traccia dell'influsso benefico del sistema proporzionalista, applicato per troppo breve tempo. Aggiungesi inoltre che questo riesce completamente nuovo alla più giovane generazione e particolarmente all'altra parte del corpo elettorale, chiamata solo ora ad esercitarne il diritto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

tormentoso, come lo dimostrano le discussioni fatte per la legge del 1919 e le molteplici allegazioni inviate a tutte le Commissioni allora ed oggi in proposito. E lo stesso contrasto delle varie tendenze di allora, con poche modificazioni, si è riprodotto oggi.

Certo è che il sistema proporzionale tanto meglio si applica quanto più estese sono le circoscrizioni; meglio quindi il collegio nazionale, sostenuto dai teorici, che le circoscrizioni regionali proposte nella relazione di maggioranza della Commissione governativa.

Quindi per la maggior parte di noi che hanno avuto sempre entusiasta fede nella rappresentanza proporzionale, non vi poteva essere teoricamente alcun dubbio, ma nella pratica non si poteva dimenticare che per fare entrare il nuovo sistema nelle consuetudini politiche del nostro popolo, si doveva graduarne l'applicazione, particolarmente ora in cui veniva ad essere congegnato un esperimento elettorale, che per le sue conseguenze istituzionali e costituzionali sarà quello di maggiore importanza. Era consigliabile così che il congegno elettorale avesse a presentarsi nel modo più accettabile, nelle parti specialmente che possono essere più facilmente discutibili per la maggioranza del pubblico.

E' indubbio che per riuscire a penetrare più agevolmente nella psicologia popolare si è dovuto mantenere il contatto maggiore possibile che il sistema consente tra elettore e l'eletto, che evidentemente era completo e preminente nel sistema a collegio uninominale.

E come già nel 1919 si è consentita la indicazione da parte dell'elettore dei candidati da lui preferiti, si è creduto conveniente di ridurre al minimo, e cioè al dieci per cento del quoziente, la possibilità di modificare l'ordine di lista dato dai presentatori. Ammessa questa influenza preponderante delle preferenze — ed in questo non vi è stato nè ora nè allora sensibile dissenso — ne è venuta di conseguenza primo esperimento del sistema basato sulla proporzione in Italia. Anche allora la Commissione ed il Governo si sono trovati nella necessità di mantenere i collegi minori per il primo esperimento, formulando l'articolo 127 che consentiva la formazione di collegi provinciali con non meno di cinque deputati.

Per il secondo esperimento invece, che ebbe luogo nel 1921, parecchi collegi vennero riuniti con notevole ampliamento delle circoscrizioni, alcune delle quali corrispondenti alle regioni minori. Non è il caso di dare alcun rilievo alla legge fascista del 1923, applicata nelle elezioni del 1924, giacchè il premio di maggioranza venne ad adulterarne i risultati.

Non mancherà forse qualcuno di obiettare come l'applicazione del principio proporzionalista delle elezioni del 1919 e del 1921 lo abbiano già fatto sufficientemente conoscere in Italia e ne abbiano già iniziato quella consuetudine destinata, almeno nel concetto dei promotori, al miglioramento del costume politico. Non è però difficile rispondere come il ventennio del prepotere fascista, coonestato attraverso le forme elettorali le più lontane dal principio democratico, abbiano spento ogni traccia dell'influsso benefico del sistema proporzionalista, applicato per troppo breve tempo. Aggiungesi inoltre che questo riesce completamente nuovo alla più giovane generazione e particolarmente all'altra parte del corpo elettorale, chiamata solo ora ad esercitarne il diritto.

Occorre quindi persuaderci di dover riprendere faticosamente la via interrotta di propaganda e di persuasione, e spianarla attraverso i primi esperimenti limitati e più adatti alla consuetudine, che ancora nel nostro popolo si addimostra tenace e forte, tanto da consentire quella polarizzazione dei partiti, per eliminare la quale occorrerà che lo spirito proporzionalista si affermi più e più volte e conquisti quota gradatamente attraverso applicazioni sempre più perfette.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 959621

Dovendoci conseguentemente adattare alle formazioni di circoscrizioni limitate, anche i più convinti regionalisti tra noi hanno dovuto, se pur non seguiti da tutti ma in modo da formarne la corrente prevalente e con più marcato contrasto da parte dei colleghi Reale e Battaglia, riconoscere che la regione, che si esplicherà attraverso le decisioni della Costituente nelle forme migliori atte a salvaguardarne il funzionamento preminente nello Stato unitario, oggi non esiste che in un sentimento generico non ovunque tradizionale, e come ricordo storico non sempre estensibile a tutti gli aggregati cui si è voluto dare apparente formazione.

Comunque è indiscutibile che il concetto regionalista non è ancora penetrato nel nostro popolo, e come ad esso riesca più difficile fare ai nostri effetti un efficace riferimento.

Dall'unità d'Italia ad oggi il nostro Paese è stato costantemente diviso in provincie, nel capoluogo delle quali si era formato e si assomma tuttora l'intero organismo statale periferico.

Sarà stato bene, sarà stato un male: non è questo il luogo per discuterne. Ma la situazione oggi è questa e da essa sembra difficile prescindere. Almeno non lo si è ritenuto opportuno, e così siamo giunti ad accettare in massima i collegi a base provinciale ed interprovinciale, mantenendo il criterio della continuità territoriale per ragioni evidenti. Una eccezione sola abbiamo fatto, seguendo l'antico adagio che essa possa confermare la regola, che venne determinata dalla particolare difficoltà di riunire le provincie del Lazio dopo che la Commissione aveva a maggioranza respinto la formazione del collegio unico della Capitale.

Certo è che dopo aver stabilito nel nostro lavoro le riunioni di provincie — che alcune volte hanno coinciso, senza nostro rammarico, con le minori circoscrizioni regionali già [illegible] Marche Liguria,

Questi due ordini di considerazioni — dai quali in alterne votazioni la Commissione a maggioranza non ha creduto di prescindere — hanno portato a modificare il testo dell'articolo 3. Dapprima si era ritenuto di commisurare il numero dei deputati da dieci a non troppo più di venti, ma per rispetto alle circoscrizioni regionali minori si sono dovuti limitare a sette e per la mancata possibilità di aggregare Pavia ad altre circoscrizioni non contigue ed estranee ad essa si è dovuta unire alla provincia di Milano estendendo così il numero dei deputati ad un massimo eccezionale di 36.

Le ragioni già esposte per la eliminazione dei maggiori collegi regionali, hanno trovato un notevole contrasto nella proposta del Commissario Rizzo per il collegio unico regionale siciliano alla quale aderirono il Commissario Montalbano ed altri, tenendo conto particolarmente delle condizioni di autonomia, già consentite alla Sicilia ed alla Sardegna, che vedeva mantenuta, invece, la regionalità del suo collegio.

Non pareva peraltro alla maggioranza della Commissione di poter giungere a consentire una eccezione così grave (dato il numero di 54 deputati) alla regola stabilita, la quale non si era creduta di superare nemmeno per il Lazio, che presentava da altro lato esso pure condizioni particolarmente caratteristiche.

D'altra parte l'aver accettato circoscrizioni limitate portava senza dubbio ad un inconveniente notevole, quello cioè di una maggiore dispersione dei resti, già dai proporzionalisti giustamente lamentata in occasione delle elezioni ultime. La cosa sarebbe riuscita tanto più grave pel fatto che la votazione per la Costituente rendeva più necessario che nessun numero notevole di voti restasse senza rappresentanza. Ed allora la Commissione, per le stesse ragioni di equilibrio già adottate e per evitare l'inconveniente accennato, che poteva [illegible] sensibili,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787021

come ricordo storico non sempre [illegible] tutti gli aggregati cui si è voluto dare apparente formazione.

Comunque è indiscutibile che il concetto regionalista non è ancora penetrato nel nostro popolo, e come ad esso riesca più difficile fare ai nostri effetti un efficace riferimento.

Dall'unità d'Italia ad oggi il nostro Paese è stato costantemente diviso in provincie, nel capoluogo delle quali si era formato e si assomma tuttora l'intero organismo statale periferico.

Sarà stato bene, sarà stato un male: non è questo il luogo per discuterne. Ma la situazione oggi è questa e da essa sembra difficile prescindere. Almeno non lo si è ritenuto opportuno, e così siamo giunti ad accettare in massima i collegi a base provinciale ed interprovinciale, mantenendo il criterio della continuità territoriale per ragioni evidenti. Una eccezione sola abbiamo fatto, seguendo l'antico adagio che essa possa confermare la regola, che venne determinata dalla particolare difficoltà di riunire le provincie del Lazio dopo che la Commissione aveva a maggioranza respinto la formazione del collegio unico della Capitale.

Certo è che dopo aver stabilito nel nostro lavoro le riunioni di provincie — che alcune volte hanno coinciso, senza nostro rammarico, con le minori circoscrizioni regionali già proposte (Sardegna, Umbria, Marche, Liguria, Abruzzi e Lucania) — ci siamo trovati di fronte:

a) a particolari necessità che ci hanno consigliato a formazioni di minori collegi semplicemente provinciali (Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Caserta e Salerno) nonostante l'aperto dissenso del collega Luzzatto e di altri;

b) all'opportunità di mantenere le grandi città unite alle loro provincie, con le quali hanno evidentemente tutti i rapporti, il che ha determinato la formazione di circoscrizioni con un numero anche cospicuo di deputati.

di 36.

Le ragioni già esposte per la eliminazione dei maggiori collegi regionali, hanno trovato un notevole contrasto nella proposta del Commissario Rizzo per il collegio unico regionale siciliano alla quale aderirono il Commissario Montalbano ed altri, tenendo conto particolarmente delle condizioni di autonomia, già consentite alla Sicilia ed alla Sardegna, che vedeva mantenuta, invece, la regionalità del suo collegio.

Non pareva peraltro alla maggioranza della Commissione di poter giungere a consentire una eccezione così grave (dato il numero di 54 deputati) alla regola stabilita, la quale non si era creduta di superare nemmeno per il Lazio, che presentava da altro lato esso pure condizioni particolarmente caratteristiche.

D'altra parte l'aver accettato circoscrizioni limitate portava senza dubbio ad un inconveniente notevole, quello cioè di una maggiore dispersione dei resti, già dai proporzionalisti giustamente lamentata in occasione delle elezioni ultime. La cosa sarebbe riuscita tanto più grave pel fatto che la votazione per la Costituente rendeva più necessario che nessun numero notevole di voti restasse senza rappresentanza. Ed allora la Commissione, per le stesse ragioni di equilibrio già adottate e per evitare l'inconveniente accennato, che poteva assumere proporzioni maggiormente sensibili, aderì a maggioranza al criterio della utilizzazione dei resti, non nuovo nei dibattiti relativi alle discipline elettorali e già presentato innanzi alla Commissione governativa, senza successo, dai colleghi Fuschini, Battaglia e Terracini, il primo dei quali accettò di particolarmente curarne la pratica attuazione in questo progetto di legge. Gli emendamenti proposti al riguardo riescono di tanto maggior rilievo, non solo per la novità nella cosa della nostra consuetudine parlamentare, quanto per la conse-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783021

guente sostituzione del sistema D'Hondt sin qui seguito nella legge elettorale del 1919, con il sistema del quoziente, come più innanzi sarà spiegato, e che fu adottato per i seggi di minoranza nel 1923. Così la Commissione ritiene di avere assolto il difficile compito di equilibrare le diverse tendenze addimostratesi nelle discussioni attuali ed in quelle più o meno recenti del passato, espressioni tutte di tesi degne di ogni maggior considerazione, ma spesso divergenti e qualche volta in aperto contrasto fra di loro.

Ha ritenuto peraltro che la volontà dell'elettore debba essere ancora preminente e tale da superare ogni altra, per quanto opportuna, considerazione. Ciò particolarmente in questa situazione di libertà democratica rinascente.

Così ha lasciato ogni ragionevole efficacia alle preferenze limitando al minimo l'influenza dei presentatori, che rappresentano quasi sempre i partiti. Salvo casi eccezionali ha consentito alla formazione di circoscrizioni meno estese, perchè più facile e cosciente fosse la possibilità dell'elettore di adoperarle. E per evitare la conseguente dispersione di una parte dei suffragi ha riunito le *fronde sparte* in collegio nazionale come primo esperimento di esso, e del quale riescirà più efficace l'opera dei partiti, che nella vita politica attuale non è sembrato più lecito ignorare.

Può darsi che non sempre la nostra contrastata fatica sia riuscita la più adatta alle condizioni che pure abbiamo cercato di approfondire. Provvederanno con maggiore saggezza i colleghi della Consulta col contributo della loro esperienza e della loro dottrina.

UTILIZZAZIONE DEI RESTI

Tra i metodi di applicazione della proporzionale il metodo del quoziente è certamente quello che favorisce maggiormente le minoranze, specie nelle minori circoscrizioni, in

Le conclusioni oggettive — così si esprimeva quella relazione — cui giunge un sereno confronto fra i due metodi sono le seguenti:

1°) i due metodi, quello del quoziente come quello del D'Hondt, sono, come tutti i metodi proporzionalisti, metodi di approssimazione;

2°) l'approssimazione resta però sempre contenuta dentro i limiti di un numero frazionario (riuscendo sempre ad aggiungere o togliere a ciascun partito, per così dire *frazioni di deputato*, tali che sommando insieme quelle così attribuite alle varie liste in una data circoscrizione non si viene *mai* a superare l'unità);

3°) l'uno e l'altro dei due metodi in collegi plurinominali a *larghissima base* rendono meno sensibile il peso del loro carattere di approssimazione e finiscono quindi col dare praticamente gli stessi risultati;

4°) in collegi plurinominali a *piccola base*, il metodo del quoziente è generalmente più favorevole alle minoranze, il metodo D'Hondt è in massima più favorevole al partito dominante, specie poi quando questo abbia grande prevalenza sugli altri partiti concorrenti.

Ciò premesso, avendo la Commissione, per le ragioni sopra esposte, ritenuto di abbandonare le circoscrizioni regionali e desiderando utilizzare in maniera uniforme i voti residuali di ogni lista attraverso il collegio unico, è apparso necessario sostituire al metodo D'Hondt, adottato dalla legge del 1919 e dal progetto governativo in esame, il metodo del quoziente.

Non si è affatto ritenuto tecnicamente corretto associare il metodo D'Hondt al principio cui si ispira la utilizzazione dei resti. I resti che si possono ricavare — fu osservato dal prof. Schepis in sede di Commissione governativa — dal metodo del divisore comune sono per quanto riguarda le liste che hanno conquistato almeno un seggio, mere differenze aritmetiche la cui entità è in funzione di fat-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

tore debba essere ancora preminente e tale da superare ogni altra, per quanto opportuna, considerazione. Ciò particolarmente in questa situazione di libertà democratica rinascente.

Così ha lasciato ogni ragionevole efficacia alle preferenze limitando al minimo l'influenza dei presentatori, che rappresentano quasi sempre i partiti. Salvo casi eccezionali ha consentito alla formazione di circoscrizioni meno estese, perchè più facile e cosciente fosse la possibilità dell'elettore di adoperarle. E per evitare la conseguente dispersione di una parte dei suffragi ha riunito le *frazioni sparte* in collegio nazionale come primo esperimento di esso, e del quale riescirà più efficace l'opera dei partiti, che nella vita politica attuale non è sembrato più lecito ignorare.

Può darsi che non sempre la nostra contrastata fatica sia riuscita la più adatta alle condizioni che pure abbiamo cercato di approfondire. Provvederanno con maggiore saggezza i colleghi della Consulta col contributo della loro esperienza e della loro dottrina.

UTILIZZAZIONE DEI RESTI

Tra i metodi di applicazione della proporzionale il metodo del quoziente è certamente quello che favorisce maggiormente le minoranze, specie nelle minori circoscrizioni, in contrasto col metodo D'Hondt, che valorizza il partito dominante a danno delle minoranze.

Ciò fu già dimostrato nella relazione della Commissione per il disegno di legge che modificò la legge elettorale politica, discussa nel 1919 (Legisl. XXIV, doc. n. 1065-A *ter*) e sarebbe superfluo insistervi.

Basterà riferire le conclusioni cui arrivava la detta relazione dopo un esame approfondito dei due metodi.

2°) l'uno e l'altro dei due metodi in collegi plurinominali a *larghissima base* rendono meno sensibile il peso del loro carattere di approssimazione e finiscono quindi col dare praticamente gli stessi risultati;

3°) l'uno e l'altro dei due metodi in collegi plurinominali a *larghissima base* rendono meno sensibile il peso del loro carattere di approssimazione e finiscono quindi col dare praticamente gli stessi risultati;

4°) in collegi plurinominali a *piccola base*, il metodo del quoziente è generalmente più favorevole alle minoranze, il metodo D'Hondt è in massima più favorevole al partito dominante, specie poi quando questo abbia grande prevalenza sugli altri partiti concorrenti.

Ciò premesso, avendo la Commissione, per le ragioni sopra esposte, ritenuto di abbandonare le circoscrizioni regionali e desiderando utilizzare in maniera uniforme i voti residuali di ogni lista attraverso il collegio unico, è apparso necessario sostituire al metodo D'Hondt, adottato dalla legge del 1919 e dal progetto governativo in esame, il metodo del quoziente.

Non si è affatto ritenuto tecnicamente corretto associare il metodo D'Hondt al principio cui si ispira la utilizzazione dei resti. I resti che si possono ricavare — fu osservato dal prof. Schepis in sede di Commissione governativa — dal metodo del divisore comune sono per quanto riguarda le liste che hanno conquistato almeno un seggio, mere differenze aritmetiche la cui entità è in funzione di fattori affatto normali: questi resti non hanno alcun significato nella tecnica elettorale, a differenza dei resti che provengono dal sistema del quoziente.

La Commissione nella sua maggioranza, accogliendo il principio della utilizzazione dei voti residuali, ha ritenuto di completare l'applicazione del sistema proporzionale, in riguardo specialmente del fatto che questa legge non è già destinata a formare una qualsiasi ordi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

naria Camera dei deputati, ma ha come suo scopo precipuo quello di nominare la prima Assemblea Costituente del nostro paese, nella quale Assemblea non si discuteranno interessi particolaristici, ma si dovranno fissare i principi sommi e generali, cui dovrà ispirarsi la nuova costituzione dello Stato.

Il problema della utilizzazione dei resti è sempre stato presente ai propugnatori del sistema proporzionale e si è studiato di risolverlo in diversi modi, che hanno dato luogo a vari inconvenienti. Lo stesso sistema D'Hondt è stato appunto determinato dal fatto di ridurre i voti residuali inutilizzati al minimo possibile. Ma è stato dimostrato che anche questo sistema dà resti di una notevole entità, che diventa più alta quanto più alta è la popolazione elettorale di un determinato paese. Anche ammesso che i voti residuali inutilizzati, che si hanno col sistema D'Hondt, possano variare da circa il cinque per cento a circa il dieci per cento, è evidente che in un complesso elettorale di vasta portata ed estensione, come il nostro, che supera i 25 milioni di inscritti, si avrebbe un insieme di voti residuali inutilizzati che, partendo da meno di un milione, potrebbe salire sino alla cospicua cifra di oltre un milione e mezzo di voti, che non otterrebbero alcuna rappresentanza.

La Commissione, fermandosi ad esaminare la utilizzazione dei resti, non è stata mossa da alcun capriccioso proposito di introdurre nella legge un congegno macchinoso e sconosciuto nella legislazione estera.

Senza riferirci ai sistemi adottati in paesi di limitata popolazione, ci pare opportuno ricordare il sistema dell'utilizzazione dei resti adottato in Germania, paese di popolazione molto più alta della nostra.

Il sistema tedesco della legge 27 aprile 1920 col relativo regolamento del 21 dicembre 1920 può riassumersi in brevi termini. L'elettorato attivo e passivo compete a tutti i cittadini di

renza, le cancellature ed i voti aggiunti. Ogni lista ha attribuiti tanti posti di deputato per quante volte contiene il numero di 60.000 voti. I posti conquistati da una lista vengono assegnati ai candidati di essa secondo l'ordine della loro iscrizione nella lista.

Oltre ai 35 collegi la legge istituiva la unione di due o tre collegi ed un collegio unico per tutto il Reich, che erano creati allo scopo di utilizzare i voti residuali. Entro i limiti della circoscrizione elettorale più vasta formata dalla unione di più collegi potevano allearsi più partiti dei singoli collegi allo scopo di utilizzare eventualmente i loro voti residuali. Però i voti residuali non erano presi in considerazione, se una delle liste alleate non avesse avuto almeno un minimo di 30.000 voti. Questa restrizione fu dettata perchè non si ritenne equo assegnare un altro deputato ad una lista che non aveva raggiunto un minimo di voti residuali determinato in 30.000, cioè la metà dei voti per ottenere un posto.

Ma ciò non parve sufficiente per esaurire la utilizzazione dei resti. E pertanto la legge tedesca creava la lista del Reich e implicitamente il collegio unico nazionale. Ogni partito poteva presentare una propria lista per il Reich.

La lista doveva essere sottoscritta da almeno 20 elettori e presentata al Presidente del collegio unico nazionale almeno 16 giorni prima delle elezioni. Era necessaria la accettazione della candidatura. Le liste presentate per il collegio unico del Reich non erano votate dagli elettori, ma si alimentavano dei voti residuali delle liste aderenti dei singoli collegi. Questi voti residuali potevano essere: quelli residuali inutilizzati di ogni collegio intercircoscrizionale, oppure i voti residuali diretti delle liste dei singoli collegi, nel caso che tali liste non si fossero collegate con liste di collegi vicini compresi nella stessa intercircoscrizione e che avessero dichiarato di riversare direttamente i propri voti residuali ad un lista del Reich. Il fatto che la lista del singolo collegio avesse

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935021

sistema proporzionale e si è studiato di risolverlo in diversi modi, che hanno dato luogo a vari inconvenienti. Lo stesso sistema D'Hondt è stato appunto determinato dal fatto di ridurre i voti residuali inutilizzati al minimo possibile. Ma è stato dimostrato che anche questo sistema dà resti di una notevole entità, che diventa più alta quanto più alta è la popolazione elettorale di un determinato paese. Anche ammesso che i voti residuali inutilizzati, che si hanno col sistema D'Hondt, possano variare da circa il cinque per cento a circa il dieci per cento, è evidente che in un complesso elettorale di vasta portata ed estensione, come il nostro, che supera i 25 milioni di inscritti, si avrebbe un insieme di voti residuali inutilizzati che, partendo da meno di un milione, potrebbe salire sino alla cospicua cifra di oltre un milione e mezzo di voti, che non otterrebbero alcuna rappresentanza.

La Commissione, fermandosi ad esaminare la utilizzazione dei resti, non è stata mossa da alcun capriccioso proposito di introdurre nella legge un congegno macchinoso e sconosciuto nella legislazione estera.

Senza riferirci ai sistemi adottati in paesi di limitata popolazione, ci pare opportuno ricordare il sistema dell'utilizzazione dei resti adottato in Germania, paese di popolazione molto più alta della nostra.

Il sistema tedesco della legge 27 aprile 1920 col relativo regolamento del 21 dicembre 1920 può riassumersi in brevi termini. L'elettorato attivo e passivo compete a tutti i cittadini di ambo i sessi. E' elettore chi ha compiuto il 20° anno ed eleggibile chi ha compiuto il 25° nel giorno dell'elezione. Il numero dei deputati non è fisso, ma si determina volta per volta automaticamente secondo il numero dei votanti, in base alla proporzione di un deputato per ogni 60 mila voti conseguiti da ogni partito. In ciascuno dei 35 collegi del Reich i singoli partiti possono presentare le rispettive liste firmate da almeno 50 elettori. L'elettore non può apportare alla lista che vota alcuna modificazione, essendo esclusi i voti di preferenza. Il numero dei deputati da eleggersi in ogni collegio è determinato dal numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali. Ogni 60 mila elettori hanno diritto a un deputato. Ogni collegio ha diritto a un numero di deputati proporzionale al

30 mila voti si considerava eccezionalmente come fosse di 60 mila e dava diritto ad un altro posto.

Per una particolare disposizione, le liste del Reich non potevano conquistare un numero di seggi superiore a quello che nei singoli collegi aderenti avessero conquistato le rispettive liste ad esse aderenti.

Esempio: ci siano le liste del partito X nei vari collegi che abbiano aderito a riversare i loro voti residuali alla lista X per il Reich. Nei vari collegi le liste del partito X abbiano conquistato complessivamente 8 posti di deputati, ed abbiano avuto complessivamente un numero di voti residuali ammontanti a 600.000.

La lista X del Reich, secondo il principio generale, avrebbe conquistato 10 posti. Ma in base alla disposizione che abbiamo sopra ricordato non poteva avere assegnato un numero maggiore dei posti conquistati complessivamente dalle liste aderenti nei singoli collegi. Quindi la lista X del Reich non poteva conquistare che 8 seggi, cioè un numero di seggi uguali a quello conquistato nei singoli collegi dalle liste ad essa aderenti. Si volle, con questa restrizione, stabilire che per avere dei propri candidati eletti nella lista del Reich, i partiti non potevano contare soltanto sui rimasugli di voti residuali avuti nei singoli collegi, ma dovevano dimostrare di avere un minimo di forza sufficiente ad assicurarsi nei singoli collegi la conquista di almeno un numero di seggi uguale a quello che sarebbe spettato alla lista del Reich, alla quale avevano aderito.

In relazione a questo serio precedente, la Commissione nella sua maggioranza ha approvato di inserire nel disegno di legge il sistema della utilizzazione dei resti mediante il collegio unico nazionale.

* * *

Prima di ogni cosa conviene rilevare che debbono considerarsi voti residuali quelli che una lista non può utilizzare per conquistare un posto di deputato. Questo partito, pur avendo raccolto nella totalità delle circoscrizioni una somma notevole di voti, non è riuscito ad ottenere il seggio. Appare chiara la ingiustizia di questo risultato, che soltanto il sistema della utilizzazione dei voti residuali potrà eliminare.

Con la utilizzazione dei resti non si toglie soltanto questa ingiustizia, ma si raggiunge una più esatta applicazione della proporzionale, rendendo più equilibrato e armonico il rapporto tra il numero dei voti e l'assegnazione del seggio.

Il sistema di attribuire i posti residui, dopo avere applicato il sistema del quoziente, ai resti maggiori risultanti dalle varie liste, altera gravemente questo equilibrio tra il numero dei voti e l'assegnazione del seggio. Basterà considerare, per esempio, quanto è avvenuto nel 1924 per le liste di minoranza alle quali venne applicato il sistema del quoziente con l'attribuzione ai resti maggiori dei posti non assegnati per ogni singolo collegio.

Si ha infatti che, mentre in alcuni collegi, p. e. della lista dello scudo crociato, i resti salirono a oltre 17 mila voti, in altri scesero a poco più di 7000 voti, ottenendo però nell'un caso e nell'altro l'assegnazione di un posto. Un così notevole squilibrio e una così evidente disarmonia nella utilizzazione dei resti potranno eliminarsi soltanto col collegio unico nazionale.

Le obiezioni che si oppongono dal punto di vista giuridico e politico al principio della utilizzazione dei resti possono riassumersi nelle seguenti. Secondo gli oppositori, si avrebbero in primo luogo delle liste nazionali di candidati rispetto ai quali gli elettori non avrebbero alcuna possibilità di esprimere un giudizio e di fare cioè, con il voto di preferenza, una qualsiasi scelta.

In secondo luogo ogni partito potrebbe contare su un certo numero di deputati la cui elezione sarebbe automaticamente sicura e del tutto sottratta alla volontà del corpo elettorale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789021

Esempio: ci siano le liste del partito X nei vari collegi che abbiano aderito a riversare i loro voti residuali alla lista X per il Reich. Nei vari collegi le liste del partito X abbiano conquistato complessivamente 8 posti di deputati, ed abbiano avuto complessivamente un numero di voti residuali ammontanti a 600.000.

La lista X del Reich, secondo il principio generale, avrebbe conquistato 10 posti. Ma in base alla disposizione che abbiamo sopra ricordato non poteva avere assegnato un numero maggiore dei posti conquistati complessivamente dalle liste aderenti nei singoli collegi. Quindi la lista X del Reich non poteva conquistare che 8 seggi, cioè un numero di seggi uguali a quello conquistato nei singoli collegi dalle liste ad essa aderenti. Si volle, con questa restrizione, stabilire che per avere dei propri candidati eletti nella lista del Reich, i partiti non potevano contare soltanto sui rimasugli di voti residuali avuti nei singoli collegi, ma dovevano dimostrare di avere un minimo di forza sufficiente ad assicurarsi nei singoli collegi la conquista di almeno un numero di seggi uguale a quello che sarebbe spettato alla lista del Reich, alla quale avevano aderito.

In relazione a questo serio precedente, la Commissione nella sua maggioranza ha approvato di inserire nel disegno di legge il sistema della utilizzazione dei resti mediante il collegio unico nazionale.

* * *

Prima di ogni cosa conviene rilevare che debbono considerarsi voti residuali quelli che una lista non può utilizzare perchè non raggiungono il numero di voti che costituisce il quoziente elettorale.

Se ad esempio una lista ha avuto 15.000 voti e il quoziente — cioè il numero dei votanti diviso per il numero dei seggi — della circoscrizione è di voti 10.000, contiene una volta il quoziente elettorale e conquista un seggio, ma ha 5000 voti che restano inutilizzati. L'esempio limite è ancora più calzante. Un partito raccoglie in tutte le circoscrizioni un numero di voti inferiore ai singoli quozienti elettorali per un

una più esatta applicazione della proporzionale, rendendo più equilibrato e armonico il rapporto tra il numero dei voti e l'assegnazione del seggio.

Il sistema di attribuire i posti residui, dopo avere applicato il sistema del quoziente, ai resti maggiori risultanti dalle varie liste, altera gravemente questo equilibrio tra il numero dei voti e l'assegnazione del seggio. Basterà considerare, per esempio, quanto è avvenuto nel 1924 per le liste di minoranza alle quali venne applicato il sistema del quoziente con l'attribuzione ai resti maggiori dei posti non assegnati per ogni singolo collegio.

Si ha infatti che, mentre in alcuni collegi, p. e. della lista dello scudo crociato, i resti salirono a oltre 17 mila voti, in altri scesero a poco più di 7000 voti, ottenendo però nell'un caso e nell'altro l'assegnazione di un posto. Un così notevole squilibrio e una così evidente disarmonia nella utilizzazione dei resti potranno eliminarsi soltanto col collegio unico nazionale.

Le obiezioni che si oppongono dal punto di vista giuridico e politico al principio della utilizzazione dei resti possono riassumersi nelle seguenti. Secondo gli oppositori, si avrebbero in primo luogo delle liste nazionali di candidati rispetto ai quali gli elettori non avrebbero alcuna possibilità di esprimere un giudizio e di fare cioè, con il voto di preferenza, una qualsiasi scelta.

In secondo luogo ogni partito potrebbe contare su un certo numero di deputati la cui elezione sarebbe automaticamente sicura e del tutto sottratta alla volontà del corpo elettorale. Infine si prospetta il pericolo che il sistema, anzichè giovare alle minoranze, possa al contrario favorire i grandi partiti di maggioranza.

Contro tali obiezioni si osserva che la formazione delle liste per il collegio unico nazionale verrà proposta dai delegati delle liste circoscrizionali, per cui non si può dire che gli elettori siano del tutto estranei alla formazione di esse. Non è poi per alcun verso nocivo che i partiti possano contare su un certo numero di candidati che siano pressochè sicuri

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di venire eletti. Nè è esatta la affermazione che questi eletti siano sottratti alla volontà del corpo elettorale. Prima che avvenga la votazione, l'elettore sarà ampiamente e legalmente informato della esistenza di ogni lista nazionale, come è informato di ogni lista della sua circoscrizione, e quindi, nell'esprimere il proprio voto, sa che con esso concorrerà alla nomina dei candidati della sua circoscrizione, ma anche eventualmente alla nomina di candidati esistenti nella lista nazionale, nella quale può anche essere rappresentata con qualche nome la sua circoscrizione.

D'altra parte è da rilevare che le liste nazionali saranno costituite sull'esempio di quanto è avvenuto nei paesi dove è stata applicata la utilizzazione dei resti, attraverso i più noti uomini dei partiti e quindi con persone conosciute da tutti, che potranno essere contemporaneamente candidati in tre circoscrizioni. E' stato al riguardo osservato, giustamente, che se le personalità più rappresentative dei vari partiti potessero essere messe in tutte le liste circoscrizionali riceverebbero in tutte probabilmente l'approvazione di quella parte degli elettori che è disposta a votare per i partiti che tali uomini rappresentano.

Nè del pari può ritenersi sostenibile la preoccupazione che l'utilizzazione dei resti possa giovare più alla maggioranza che alle minoranze, quando è stato dimostrato, dal punto di vista tecnico, che il sistema del quoziente è quello che meglio assicura la rappresentanza delle minoranze. Se ciò è vero per le circoscrizioni, ugualmente vero rimane, ed a più ragione, per il collegio unico nazionale.

* * *

Venendo all'esame degli articoli riguardanti la utilizzazione dei resti, è da tener presente che nell'articolo 3 viene disposto che il complesso delle circoscrizioni elettorali costituisce, ai fini della utilizzazione dei resti, il collegio

che un resto al disotto del quoziente. Per quanto ogni lista non possa presumere di riconquistare coi resti che un limitato numero di posti, si è ammesso che nella lista nazionale si possano portare tanti candidati quante sono le circoscrizioni (38).

Per la presentazione delle liste, i cui candidati saranno graduati con numero progressivo, che costituisce l'ordine di precedenza nell'attribuzione dei seggi, non si è seguito il sistema adottato per le liste circoscrizionali, e cioè la sottoscrizione da 500 a 1000 elettori: ma si è ritenuto più logico attribuire il compito della presentazione ai delegati di lista che per effetto dell'articolo 15 hanno il compito di rappresentare, durante tutto il corso delle operazioni elettorali, gli elettori presentatori delle liste dei candidati.

Data l'importanza della lista per il collegio unico nazionale, si è ritenuto indispensabile che questa lista fosse l'espressione di almeno tre circoscrizioni, per cui la presentazione della lista stessa dovrà essere sottoscritta almeno da sei delegati effettivi di lista.

La lista dovrà presentarsi all'ufficio centrale nazionale, che verrà costituito presso la Corte di Cassazione del Regno, entro un termine di trenta giorni precedenti la data di votazione, e cioè dieci giorni dopo che saranno già state presentate le liste circoscrizionali, avendo inteso con ciò di lasciare ai presentatori un maggior tempo disponibile per valutare nel loro complesso le liste predette, studiarne la efficenza e le previsioni, ed in correlazione ad esse procedere alla formazione della lista che potrà contenere anche candidati che siano già stati posti nelle liste circoscrizionali.

Allo scopo poi che tali liste per il collegio unico nazionale vengano a conoscenza di tutti gli elettori si è prescritto che esse siano, appena presentate, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*: e tale pubblicità deve ritenersi sufficente ai fini legali, mentre sembra superfluo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

didati esistenti nella lista nazionale, nella quale può anche essere rappresentata con qualche nome la sua circoscrizione.

D'altra parte è da rilevare che le liste nazionali saranno costituite sull'esempio di quanto è avvenuto nei paesi dove è stata applicata la utilizzazione dei resti, attraverso i più noti uomini dei partiti e quindi con persone conosciute da tutti, che potranno essere contemporaneamente candidati in tre circoscrizioni. E' stato al riguardo osservato, giustamente, che se le personalità più rappresentative dei vari partiti potessero essere messe in tutte le liste circoscrizionali riceverebbero in tutte probabilmente l'approvazione di quella parte degli elettori che è disposta a votare per i partiti che tali uomini rappresentano.

Nè del pari può ritenersi sostenibile la preoccupazione che l'utilizzazione dei resti possa giovare più alla maggioranza che alle minoranze, quando è stato dimostrato, dal punto di vista tecnico, che il sistema del quoziente è quello che meglio assicura la rappresentanza delle minoranze. Se ciò è vero per le circoscrizioni, ugualmente vero rimane, ed a più ragione, per il collegio unico nazionale.

* * *

Venendo all'esame degli articoli riguardanti la utilizzazione dei resti, è da tener presente che nell'articolo 3 viene disposto che il complesso delle circoscrizioni elettorali costituisce, ai fini della utilizzazione dei resti, il collegio unico nazionale. Si sarebbe desiderato da qualcuno che l'utilizzazione dei resti fosse avvenuta su base regionale, ma siccome le regioni non sono ancora ben stabilite e sono fra loro di disparata efficienza elettorale, la utilizzazione dei resti sarebbe riuscita disuguale ed avrebbe riprodotto un'altra serie di resti di non lieve entità.

Circa la formazione delle liste e la loro presentazione, si è stabilito che ogni lista di candidati non possa essere superiore al numero delle circoscrizioni per la evidente ragione che ogni lista in ogni circoscrizione non può avere un adottato per le liste circoscrizionali, e cioè la sottoscrizione da 500 a 1000 elettori; ma si è ritenuto più logico attribuire il compito della presentazione ai delegati di lista che per effetto dell'articolo 15 hanno il compito di rappresentare, durante tutto il corso delle operazioni elettorali, gli elettori presentatori delle liste dei candidati.

Data l'importanza della lista per il collegio unico nazionale, si è ritenuto indispensabile che questa lista fosse l'espressione di almeno tre circoscrizioni, per cui la presentazione della lista stessa dovrà essere sottoscritta almeno da sei delegati effettivi di lista.

La lista dovrà presentarsi all'ufficio centrale nazionale, che verrà costituito presso la Corte di Cassazione del Regno, entro un termine di trenta giorni precedenti la data di votazione, e cioè dieci giorni dopo che saranno già state presentate le liste circoscrizionali, avendo inteso con ciò di lasciare ai presentatori un maggior tempo disponibile per valutare nel loro complesso le liste predette, studiarne la efficenza e le previsioni, ed in correlazione ad esse procedere alla formazione della lista che potrà contenere anche candidati che siano già stati posti nelle liste circoscrizionali.

Allo scopo poi che tali liste per il collegio unico nazionale vengano a conoscenza di tutti gli elettori si è prescritto che esse siano, appena presentate, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*: e tale pubblicità deve ritenersi sufficente ai fini legali, mentre sembra superfluo rilevare che sarà cura dei partiti interessati renderle note a mezzo della stampa e di qualsiasi altra forma propagandistica al corpo elettorale.

A proposito della unificazione o collegamento delle liste circoscrizionali con le liste del collegio unico nazionale, da alcuni commissari si sarebbe desiderato che fosse stato ammesso il cosidetto « imparentamento » delle liste affini, nel senso cioè che una lista con un determinato contrassegno avesse potuto dichiarare, antecedentemente sempre alla votazione,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di riversare i propri voti residuali su una lista nazionale di diverso contrassegno.

La maggioranza, però, della Commissione ha stabilito che tale imparentamento non deve essere ammesso per evitare confusione nella mente degli elettori e per impedire facili compromessi fra partiti che in sede circoscrizionale abbiano preferito presentarsi distinti e lottanti fra di loro. Questa rigida disposizione potrebbe avere, a nostro avviso, l'effetto di indurre specialmente i piccoli partiti locali a riunirsi, a fondersi prima di presentarsi al corpo elettorale, e così accordarsi per utilizzare anch'essi i voti residuali delle loro liste circoscrizionali, assumendo, come espressione esteriore, un identico contrassegno.

Venendo allo scrutinio è da rilevare che, dato che il proposito della utilizzazione dei resti è quello di raggiungere una più esatta e armonica distribuzione proporzionale dei votanti a favore dei vari partiti e di lasciare inutilizzato il minimo dei voti, si procederà ad una prima ripartizione dei seggi nell'ambito dei singoli collegi circoscrizionali (articolo 54) con il sistema del quoziente e ad una seconda ripartizione su lista nazionale con lo stesso sistema.

Al quale proposito il Commissario Luzzatto ha sostenuto la tesi che il dividendo dato dalla somma dei voti validi espressi risulterebbe più esatto di quello dato dalla somma dei votanti.

Ma si è osservato che la somma dei votanti è un dato che non può subire che minime trascurabili oscillazioni per effetto di eventuali contestazioni o reclami; mentre la somma dei voti validi di lista è per se stessa più soggetta ad eventuali variazioni; le quali, se possono spostare la cifra elettorale di lista, non potrebbero mai influire sulla formazione del quoziente, che è affidato a due dati pressochè assoluti e fermi: il numero dei votanti e il numero dei posti assegnati ad ogni collegio.

In conclusione il sistema nel suo complesso porta a queste conseguenze:

ziente, questi voti sono voti residuali che vanno attribuiti al collegio unico nazionale;

d) che se non si coprono tutti i seggi assegnati al collegio circoscrizionale, i seggi non assegnati vanno attribuiti al collegio unico nazionale.

A sua volta il collegio unico nazionale, raccolti da tutte le circoscrizioni i dati riferentisi ai voti residuali di ogni lista, e il numero dei seggi non coperti nelle circoscrizioni, procede a stabilire la somma totale dei voti residuali di tutte le liste circoscrizionali e la somma dei seggi non coperti; dividendo la prima per la seconda, si ha il quoziente del collegio unico nazionale.

Quante volte questo quoziente sarà contenuto nei voti residuali di ogni lista, tanti seggi spetteranno alla lista stessa. Può verificarsi il caso che alla fine di dette operazioni non tutti i seggi siano stati assegnati; e allora si è fatto ricorso al sistema già adottato in altre legislazioni, di attribuire cioè i seggi rimanenti ai resti più alti di ogni lista.

Naturalmente, siccome l'elettore non esercita alcuna influenza sulla scelta dei candidati delle liste del collegio nazionale, i seggi saranno attribuiti secondo l'ordine di graduatoria che i candidati stessi hanno in ogni lista.

Una disposizione va infine qui ricordata, ed è quella riguardante l'opzione degli eletti in una o più circoscrizioni e nel collegio unico nazionale. E' apparso conveniente alla Commissione stabilire che, in questo caso, l'eletto debba considerarsi tale nel collegio unico nazionale e che il posto che lascia vacante nel collegio circoscrizionale sia attribuito al primo dei candidati della stessa lista che viene dopo l'ultimo eletto della lista stessa. In tal modo si è inteso reintegrare in qualche modo la perdita dei seggi che si verificherà nei collegi circoscrizionali a causa della utilizzazione dei resti.

* * *

Non ci rimane ora, per terminare il nostro

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

potrebbe avere, a nostro avviso, l'effetto di indurre specialmente i piccoli partiti locali a riunirsi, a fondersi prima di presentarsi al corpo elettorale, e così accordarsi per utilizzare anch'essi i voti residuali delle loro liste circoscrizionali, assumendo, come espressione esteriore, un identico contrassegno.

Venendo allo scrutinio è da rilevare che, dato che il proposito della utilizzazione dei resti è quello di raggiungere una più esatta e armonica distribuzione proporzionale dei votanti a favore dei vari partiti e di lasciare inutilizzato il minimo dei voti, si procederà ad una prima ripartizione dei seggi nell'ambito dei singoli collegi circoscrizionali (articolo 54) con il sistema del quoziente e ad una seconda ripartizione su lista nazionale con lo stesso sistema.

Al quale proposito il Commissario Luzzatto ha sostenuto la tesi che il dividendo dato dalla somma dei voti validi espressi risulterebbe più esatto di quello dato dalla somma dei votanti.

Ma si è osservato che la somma dei votanti è un dato che non può subire che minime trascurabili oscillazioni per effetto di eventuali contestazioni o reclami; mentre la somma dei voti validi di lista è per se stessa più soggetta ad eventuali variazioni; le quali, se possono spostare la cifra elettorale di lista, non potrebbero mai influire sulla formazione del quoziente, che è affidato a due dati pressochè assoluti e fermi: il numero dei votanti e il numero dei posti assegnati ad ogni collegio.

In conclusione il sistema nel suo complesso porta a queste conseguenze:

a) che in ogni singola circoscrizione si dovrà accertare il quoziente elettorale dividendo tutti i votanti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa;

b) che si dovrà dividere la cifra elettorale dei voti di ogni lista per il quoziente elettorale onde ottenere il numero dei seggi spettanti ad ogni lista;

c) che se da questa seconda operazione rimangono dei voti che non raggiungono il quoziente, si dovrà procedere ad una terza operazione a stabilire la somma totale dei voti residuali di tutte le liste circoscrizionali e la somma dei seggi non coperti; dividendo la prima per la seconda, si ha il quoziente del collegio unico nazionale.

Quante volte questo quoziente sarà contenuto nei voti residuali di ogni lista, tanti seggi spetteranno alla lista stessa. Può verificarsi il caso che alla fine di dette operazioni non tutti i seggi siano stati assegnati: e allora si è fatto ricorso al sistema già adottato in altre legislazioni, di attribuire cioè i seggi rimanenti ai resti più alti di ogni lista.

Naturalmente, siccome l'elettore non esercita alcuna influenza sulla scelta dei candidati delle liste del collegio nazionale, i seggi saranno attribuiti secondo l'ordine di graduatoria che i candidati stessi hanno in ogni lista.

Una disposizione va infine qui ricordata, ed è quella riguardante l'opzione degli eletti in una o più circoscrizioni e nel collegio unico nazionale. E' apparso conveniente alla Commissione stabilire che, in questo caso, l'eletto debba considerarsi tale nel collegio unico nazionale e che il posto che lascia vacante nel collegio circoscrizionale sia attribuito al primo dei candidati della stessa lista che viene dopo l'ultimo eletto della lista stessa. In tal modo si è inteso reintegrare in qualche modo la perdita dei seggi che si verificherà nei collegi circoscrizionali a causa della utilizzazione dei resti.

* * *

Non ci rimane ora, per terminare il nostro compito, che accennare, con la maggiore brevità possibile, alle modificazioni che la Commissione ha ritenuto opportuno introdurre nel testo ministeriale.

In questa parte sono trascurate le modificazioni di minor conto e quelle che, per la loro evidenza, non hanno bisogno di essere messe in rilievo.

Il Consultore Casati, all'inizio dei nostri lavori, ha posto una questione preliminare che

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ha sollevato consensi e dissensi nella Commissione e che venne poi decisa successivamente per comodità di lavoro.

La presente legge elettorale è, a suo giudizio, una delle procedure, ma non la sola necessaria per la convocazione della Assemblea Costituente, richiede pertanto gli altri modi atti a rendere pienamente efficiente la consultazione popolare: modi e procedure dei quali parla l'articolo 1 del decreto-legge 25 giugno 1944. Occorre in particolare che il corpo elettorale, nel momento in cui elegge i propri rappresentanti, sappia quali siano i compiti e i limiti di materia e di tempo della Costituente. Egli ritiene inoltre che la stessa scelta dell'uno o dell'altro sistema elettorale è, a stretto rigore, legata alla competenza che le sarà attribuita, o esclusivamente costituzionale o anche di carattere legislativo normale.

Nella discussione determinatasi, il Consultore Terracini ha fatto osservare che la Commissione è del tutto incompetente, non solo ad entrare nel merito della questione, ma anche a richiamarlo. Non è sostenibile infatti che essa non sia ben presente al Governo e che questo, nei modi e nel momento opportuni, non provveda legislativamente a darle soluzione. Dato ciò, il suo solo richiamo sarebbe di per se stesso un gesto politico, il cui significato non potrebbe non essere riferito a quelle parti che elevarono in tempi recenti il quesito nel senso apertamente limitativo. Egli ritiene quindi che la Commissione non deve esorbitare dal suo preciso mandato, ma dichiararsi incompetente ad ogni problema non compreso nel procedimento elettorale.

I Consultori Rizzo e Lucifero si sono associati alle dichiarazioni Casati.

Il Consultore Luzzatto ha sostenuto che la questione sollevata da Casati non gli sembra possa essere discussa, nè in questa Commissione, nè in Assemblea plenaria della Consulta, in sede di esame della legge elettorale, che è per sua natura meramente strumentale; il problema sollevato da Casati, specialmente per i compiti della Costituente, ma ritengono che la Commissione sia incompetente.

La Commissione si è infine trovata unanime nel ritenere di non poter discutere la proposta presentata, dati i limiti delle funzioni ad essa assegnate.

Art. 1.

E' parso più rispondente alle esigenze della definizione iniziale sostituire alla *universalità dei cittadini* una frase maggiormente comprensiva e di uso più comune.

Sull'ultimo capoverso, che proclama essere un dovere l'esercizio del voto, si è acceso il dibattito fra i sostenitori e gli oppositori della obbligatorietà di esso. La Commissione si è trovata, essendo assente uno dei componenti, divisa a perfetta metà.

Così i Commissari favorevoli alla introduzione nel progetto di legge delle norme per sancire l'obbligatorietà del voto hanno stabilito di presentare una relazione e proposta al riguardo, la quale è stampata di seguito alla presente.

Art. 3.

Le modificazioni di notevole rilievo introdotte in questo articolo, sia per quanto si riferisce all'aumentato numero dei deputati, sia per la diversa natura delle circoscrizioni, sono già state ampiamente spiegate in altre parti di questa relazione.

Articoli 4-6.

Elettorato attivo. — La Commissione ha ritenuto di fare alcune osservazioni sulle categorie proposte, per l'ipotesi in cui le variazioni non fossero tali da ritardare la convocazione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

l'articolo 1 del decreto-legge 2[illegible]
Occorre in particolare che il corpo elettorale, nel momento in cui elegge i propri rappresentanti, sappia quali siano i compiti e i limiti di materia e di tempo della Costituente. Egli ritiene inoltre che la stessa scelta dell'uno o dell'altro sistema elettorale è, a stretto rigore, legata alla competenza che le sarà attribuita, o esclusivamente costituzionale o anche di carattere legislativo normale.

Nella discussione determinatasi, il Consultore Terracini ha fatto osservare che la Commissione è del tutto incompetente, non solo ad entrare nel merito della questione, ma anche a richiamarlo. Non è sostenibile infatti che essa non sia ben presente al Governo e che questo, nei modi e nel momento opportuni, non provveda legislativamente a darle soluzione. Dato ciò, il suo solo richiamo sarebbe di per se stesso un gesto politico, il cui significato non potrebbe non essere riferito a quelle parti che elevarono in tempi recenti il quesito nel senso apertamente limitativo. Egli ritiene quindi che la Commissione non deve esorbitare dal suo preciso mandato, ma dichiararsi incompetente ad ogni problema non compreso nel procedimento elettorale.

I Consultori Rizzo e Lucifero si sono associati alle dichiarazioni Casati.

Il Consultore Luzzatto ha sostenuto che la questione sollevata da Casati non gli sembra possa essere discussa, nè in questa Commissione, nè in Assemblea plenaria della Consulta, in sede di esame della legge elettorale, che è per sua natura meramente strumentale; il proporla, potrebbe avere apparenza dilatoria, il che certo non è nelle intenzioni del proponente, mentre è necessario evitare tutto ciò che possa ritardare l'approvazione della legge elettorale; premesso perciò che chi la voglia proporre ne faccia dichiarazione e riserva, confida che anche in Assemblea si potrà procedere senza interferenze alla discussione del testo della legge elettorale.

I Consultori Mancini e Manes riconoscono l'importanza della questione sollevata dal collega Casati, ma ritengono che la Commissione non abbia competenza a discuterla.

E' parso più rispondente alle esigenze della definizione iniziale sostituire alla *universalità dei cittadini* una frase maggiormente comprensiva e di uso più comune.

Sull'ultimo capoverso, che proclama essere un dovere l'esercizio del voto, si è acceso il dibattito fra i sostenitori e gli oppositori della obbligatorietà di esso. La Commissione si è trovata, essendo assente uno dei componenti, divisa a perfetta metà.

Così i Commissari favorevoli alla introduzione nel progetto di legge delle norme per sancire l'obbligatorietà del voto hanno stabilito di presentare una relazione e proposta al riguardo, la quale è stampata di seguito alla presente.

ART. 3.

Le modificazioni di notevole rilievo introdotte in questo articolo, sia per quanto si riferisce all'aumentato numero dei deputati, sia per la diversa natura delle circoscrizioni, sono già state ampiamente spiegate in altre parti di questa relazione.

ARTICOLI 4-6.

Elettorato attivo. — La Commissione ha ritenuto di fare alcune osservazioni sulle categorie proposte, per l'ipotesi in cui le variazioni non fossero tali da ritardare la convocazione dei comizi elettorali.

E' stato in proposito votato il seguente ordine del giorno, presentato dal Consultore onorevole De Nicola:

« La Commissione è unanime nel constatare che l'aggiunta di altre categorie a quelle che furono tenute presenti per la compilazione delle liste elettorali amministrative richiederebbe molto tempo, sì da ritardare la convocazione dei comizi elettorali. Qualora la Con-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sulta credesse di mantenere le categorie proposte dal Governo, su dette categorie la Commissione formula le seguenti osservazioni ».

Esse risultano delle nuove proposte fatte, in aggiunta al testo ministeriale.

A vivo contrasto ha dato luogo, nell'articolo 6, la esclusione dal diritto di voto per cause politiche. La proposta di non escludere dal voto per categorie fu respinta, perchè si è tenuto conto che anche in altri campi (avocazione dei profitti di regime) è stato accolto il criterio delle categorie. Si è quindi passato all'esame di esse. Lieve modificazione quella dell'articolo 6, lettera *f*), per cui mentre sono compresi coloro, fra gli ispettori e le ispettrici, che esercitarono funzioni amministrative, si escludono solamente coloro che abbiano avuto funzioni assistenziali, data la particolarità della loro opera.

Per la lettera *l*) fu fatta notare la disparità che il progetto sanciva fra deputati e senatori, ed il fatto che di regola nessuna incapacità viene stabilita per coloro che siano stati soltanto inscritti al P.N.F.

Diversa è l'ipotesi del deputato che, dopo il 3 gennaio 1925, abbia votato leggi fondamentali intese a mantenere in vigore il regime fascista, incorrendo così in una speciale responsabilità. Uguale è la responsabilità del senatore che sia stato dichiarato decaduto. Per gli altri deputati e senatori rimane salvo l'elettorato attivo e l'eleggibilità.

Si è voluto poi contemplare il caso dei componenti delle brigate nere, legioni autonome e brigate speciali, come la Muti, nonostante la tendenza di alcuni commissari a non restringere troppo il diritto di voto di coloro che appartenevano ai gradi inferiori. Si è creduto quindi ammettere una norma generale di discriminazione per tutti coloro, compresi in qualsiasi categoria, che dopo il 3 gennaio 1925 abbiano assunto un deciso atteggiamento contro il fascismo. Spetta ad essi la prova di tale atteggiamento.

ARTICOLI 7-11.

Eleggibilità. — E' stata soppressa all'articolo 8 la lettera *c*) perchè già contemplata nell'articolo 6, lettera *l*) in relazione all'articolo 7.

Con una notevole opposizione è stato approvato il principio che le cariche amministrative fasciste non debbano influire sulla eleggibilità, tenuto anche conto, per i presidi delle province, della limitatezza delle funzioni di quell'Ente. Spesso infatti a tali cariche venivano chiamati, senza particolare loro gradimento, impiegati e dipendenti di Enti pubblici.

All'articolo 9, lettera *d*), si è estesa a tutti i magistrati, nella circoscrizione di competenza, la ineleggibilità, che lo schema ministeriale limitava agli addetti all'ufficio del pubblico ministero.

Numerose obiezioni ha sollevato il testo dell'articolo 11, nel tenore proposto dalla Commissione ministeriale. Malgrado il parere espresso da una minoranza per l'abolizione di una parte della disposizione, è prevalsa la considerazione che non convenga abolire una norma tradizionale, e ancor più opportuna nelle condizioni attuali, e nel clima politico e sociale nel quale ci si avvia alla Costituente.

Così, prendendo a base le disposizioni delle leggi elettorali del 1913 e del 1919, e tenendo conto peraltro delle mutate condizioni dell'economia pubblica nella quale più ampiamente, e con diverso profilo, interviene ora lo Stato, si è cercato innanzi tutto di ben definire la natura delle imprese sovvenzionate e dei sussidi che loro presti lo Stato, e la specie dei rapporti che si stabiliscono tra esse ed i professionisti, nel campo legale e amministrativo, tenendo conto solamente delle prestazioni a carattere continuativo. Si è creduto invece di accogliere l'obiezione che i tecnici, per il fatto di prestare la opera loro in imprese particolari, si vengono a trovare nel maggior numero

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

citarono funzioni amministrative, si escludono solamente coloro che abbiano avuto funzioni assistenziali, data la particolarità della loro opera.

Per la lettera *l*) fu fatta notare la disparità che il progetto sanciva fra deputati e senatori, ed il fatto che di regola nessuna incapacità viene stabilita per coloro che siano stati soltanto iscritti al P.N.F.

Diversa è l'ipotesi del deputato che, dopo il 3 gennaio 1925, abbia votato leggi fondamentali intese a mantenere in vigore il regime fascista, incorrendo così in una speciale responsabilità. Uguale è la responsabilità del senatore che sia stato dichiarato decaduto. Per gli altri deputati e senatori rimane salvo l'elettorato attivo e l'eleggibilità.

Si è voluto poi contemplare il caso dei componenti delle brigate nere, legioni autonome e brigate speciali, come la Muti, nonostante la tendenza di alcuni commissari a non restringere troppo il diritto di voto di coloro che appartenevano ai gradi inferiori. Si è creduto quindi ammettere una norma generale di discriminazione per tutti coloro, compresi in qualsiasi categoria, che dopo il 3 gennaio 1925 abbiano assunto un deciso atteggiamento contro il fascismo. Spetta ad essi la prova di tale atteggiamento.

Nella discussione di questo articolo è stato approvato con voto unanime l'ordine del giorno seguente, proposto dal Commissario Terracini:

« La Commissione esprime l'avviso ed il desiderio che venga dal Governo esaminato immediatamente il problema dell'ammissione al voto ed all'eleggibilità di coloro che, in conseguenza di condanne riportate per attività di opposizione al fascismo, furono privati dei diritti politici, problema di fatto non risolto dalle misure legislative fino ad oggi emanate ».

tenza, la ineleggibilità, che lo schema ministeriale limitava agli addetti all'ufficio del pubblico ministero.

Numerose obiezioni ha sollevato il testo dell'articolo 11, nel tenore proposto dalla Commissione ministeriale. Malgrado il parere espresso da una minoranza per l'abolizione di una parte della disposizione, è prevalsa la considerazione che non convenga abolire una norma tradizionale, e ancor più opportuna nelle condizioni attuali, e nel clima politico e sociale nel quale ci si avvia alla Costituente.

Così, prendendo a base le disposizioni delle leggi elettorali del 1913 e del 1919, e tenendo conto peraltro delle mutate condizioni dell'economia pubblica nella quale più ampiamente, e con diverso profilo, interviene ora lo Stato, si è cercato innanzi tutto di ben definire la natura delle imprese sovvenzionate e dei sussidi che loro presti lo Stato, e la specie dei rapporti che si stabiliscono tra esse ed i professionisti, nel campo legale e amministrativo, tenendo conto solamente delle prestazioni a carattere continuativo. Si è creduto invece di accogliere l'obiezione che i tecnici, per il fatto di prestare la opera loro in imprese particolari, si vengono a trovare, nel maggior numero dei casi, in una situazione diversa.

La Commissione ha esaminato accuratamente se dovesse parlarsi in questo caso di ineleggibilità o di incompatibilità; è prevalsa, a lieve maggioranza, la prima tesi. La norma, così come è stata dalla Commissione delineata, rappresenta un minimo oltre il quale parrebbe inopportuno allargare i criteri di eleggibilità, e d'altra parte sembra offrire piena garanzia di equità.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 14.

Riguardo alla determinazione di un numero minimo di candidati per ogni lista, il Commissario Lucifero ha sostenuto l'ammissibilità di candidature *isolate*. La Commissione per altro ha approvato la proposta del Commissario Luzzatto, di elevare da 2 a 3 il numero *minimo* dei candidati di ciascuna lista.

Si sono poi soppressi i due ultimi commi dell'articolo, in relazione alle disposizioni aggiuntive sul collegio nazionale, introdotte col nuovo articolo 14-*bis*.

ART. 15.

La Commissione ha creduto di ammettere — ai fini della presentazione delle candidature — documenti equipollenti alla fede di nascita, il cui rilascio può essere ostacolato dalla distanza del comune di origine. S'intende particolarmente alludere ai documenti di identità personale e similari, nei quali risulti la età, ed al certificato della Segreteria del Senato, della Camera dei deputati e della Consulta Nazionale, per coloro che avessero appartenuto a tali Assemblee.

ARTICOLI 15-17.

Nelle disposizioni relative alla *presentazione delle liste* si è aggiunta, alla indicazione della « Corte d'appello », quella del « Tribunale », quale Ufficio centrale circoscrizionale, in considerazione che in molte circoscrizioni non vi è sede di Corte d'appello.

All'articolo 16, n. 2°) si è coordinata la disposizione relativa alla ricusa dei contrassegni da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale con quella che prescrive il deposito dei contrassegni presso il Ministero dell'interno, come si vedrà più innanzi.

ART. 20.

Nell'ultimo capoverso, si è sostituita la ma-

una generica e compresiva enunciazione che consenta una più estesa possibilità di scelta, con una formula analoga a quella contenuta nella precedente legge elettorale del 1919 (articolo 48).

ARTICOLI 25-26.

La Commissione ha ritenuto meno adeguata al momento presente la misura di lire 200 per l'*indennità* da corrispondere agli scrutatori ed al segretario del seggio elettorale, ed ha proposto di elevarla a 300.

ART. 31.

Si è ritoccato il penultimo comma per assicurare una più opportuna sistemazione delle cabine o dei tavoli, ai fini della assoluta segretezza del voto.

ART. 32.

Per meglio prevenire l'eventualità di complicazioni nel giorno delle elezioni, si è aggiunto alla proibizione di « propaganda elettorale » nell'ambito dei 200 metri dall'ingresso di ogni sezione, il più generale divieto di comizi e riunioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico, analogamente a quanto è disposto nell'articolo 36 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, per le elezioni amministrative. Questo articolo è stato approvato a maggioranza.

ART. 33.

Si è redatta una nuova formulazione del 3° comma nel duplice intento di escludere la possibilità che siano eseguiti mandati di cattura nell'interno della sala delle votazioni e che ufficiali di polizia giudiziaria possano accedervi, anche senza richiesta del presidente, contro la sua opposizione.

ART. 38.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ha approvato la proposta del Commissario Buizatto, di elevare da 2 a 3 il numero *minimo* dei candidati di ciascuna lista.

Si sono poi soppressi i due ultimi commi dell'articolo, in relazione alle disposizioni aggiuntive sul collegio nazionale, introdotte col nuovo articolo 14-*bis*.

ART. 15.

La Commissione ha creduto di ammettere — ai fini della presentazione delle candidature — documenti equipollenti alla fede di nascita, il cui rilascio può essere ostacolato dalla distanza del comune di origine. S'intende particolarmente alludere ai documenti di identità personale e similari, nei quali risulti la età, ed al certificato della Segreteria del Senato, della Camera dei deputati e della Consulta Nazionale, per coloro che avessero appartenuto a tali Assemblee.

ARTICOLI 15-17.

Nelle disposizioni relative alla *presentazione delle liste* si è aggiunta, alla indicazione della « Corte d'appello », quella del « Tribunale », quale Ufficio centrale circoscrizionale, in considerazione che in molte circoscrizioni non vi è sede di Corte d'appello.

All'articolo 16, n. 2°) si è coordinata la disposizione relativa alla ricusa dei contrassegni da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale con quella che prescrive il deposito dei contrassegni presso il Ministero dell'interno, come si vedrà più innanzi.

ART. 20.

Nell'ultimo capoverso, si è sostituita la matita *copiativa* a quella nera, per l'ovvia opportunità di prevenire possibili alterazioni della manifestazione di volontà dell'elettore. Tale matita è già stata adottata anche nelle elezioni amministrative.

ART. 24.

Per la designazione del *presidente del seggio*, si è sostituita alla enumerazione particolareggiata, e non completa, del testo ministeriale

La Commissione ha ritenuto meno adeguata al momento presente la misura di lire 200 per l'*indennità* da corrispondere agli scrutatori ed al segretario del seggio elettorale, ed ha proposto di elevarla a 300.

ART. 31.

Si è ritoccato il penultimo comma per assicurare una più opportuna sistemazione delle cabine o dei tavoli, ai fini della assoluta segretezza del voto.

ART. 32.

Per meglio prevenire l'eventualità di complicazioni nel giorno delle elezioni, si è aggiunto alla proibizione di « propaganda elettorale » nell'ambito dei 200 metri dall'ingresso di ogni sezione, il più generale divieto di comizi e riunioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico, analogamente a quanto è disposto nell'articolo 36 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, per le elezioni amministrative. Questo articolo è stato approvato a maggioranza.

ART. 33.

Si è redatta una nuova formulazione del 3° comma nel duplice intento di escludere la possibilità che siano eseguiti mandati di cattura nell'interno della sala delle votazioni e che ufficiali di polizia giudiziaria possano accedervi, anche senza richiesta del presidente, contro la sua opposizione.

ART. 38.

La Commissione ha approvato in massima gli articoli che disciplinano il voto degli appartenenti alle Forze Armate, pur non nascondendosi le difficoltà di eliminare ogni inconveniente che può essere determinato anche dalla novità della cosa, per la prima volta disciplinata.

Nei riguardi dei militari, il divieto di entrare inquadrati nella sala elettorale viene integrato coll'altro di entrarvi armati.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 52.

Per le « *preferenze* » la Commissione ha ritenuto di dover sostituire, alla proposta del progetto, una propria che fissa a due le preferenze per le circoscrizioni fino a quindici seggi, e a tre per quelle che ne hanno un numero maggiore.

Una tale modificazione è parsa necessaria in conseguenza dell'aumentato numero di circoscrizioni e del diminuito numero di seggi per ciascuna di esse. Infatti nessuna circoscrizione verrà ad avere più di 36 seggi, mentre quelle inferiori a quindici sarebbero aumentate notevolmente di numero. E' parso quindi opportuno che anche agli elettori di queste ultime fosse riconosciuto un diritto di scelta maggiore di quello che consentirebbe l'esercizio di una unica preferenza e anche per evitare che le grandi province abbiano a sovrechiare quelle minori, nell'ambito della stessa circoscrizione. Non sono mancati peraltro i sostenitori della preferenza unica.

Si è poi inserito un nuovo comma, per dichiarare nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

Il 9° comma è stato pure ritoccato, togliendo la nullità della scheda nel caso di preferenza per candidati di lista diversa da quella indicata col contrassegno e ritenendola invece valida per il solo voto di lista. A questo cambiamento fu contrario il Commissario Lucifero.

Anche nell'ultimo comma si è sostituita una nuova dizione, per limitare la nullità delle preferenze espresse in numeri ai soli casi in cui sussista incertezza sulla designazione.

ART. 45.

Nelle sezioni con meno di 500 inscritti viene la evidente incompatibilità delle ipotesi previste con le esigenze di regolarità della votazione.

ART. 48.

Sul n. 4°) il Commissario Luzzatto, appoggiato da alcuni altri consultori, ha avanzato il dubbio che il *rinvio dello scrutinio* al giorno successivo, lasciando per l'intera notte nella sala della votazione, sia pur custodite, le urne con le schede non ancora scrutinate, possa determinare seri inconvenienti. Condividendo in parte tale preoccupazione, la Commissione ha votato un comma aggiuntivo, col quale si consente al presidente ed alla maggioranza degli scrutatori la possibilità di continuare lo scrutinio.

ART. 54.

Come si è già detto, la introduzione del collegio nazionale, per la utilizzazione dei resti, ha determinato la sostituzione del metodo di Hondt del « comune divisore », previsto dallo schema ministeriale, con quello del « *quoziente* ». Si è quindi emendato il 4° comma, e conseguentemente anche altri successivi.

La Commissione poi non ha ritenuto opportuno mantenere la limitazione all'efficacia dei *voti preferenziali* come viene stabilito nel testo ministeriale. Mentre l'imposizione di un alto limite ha per conseguenza di renderne in pratica più rara l'applicazione, e di determinare ingiustificate dispersioni di preferenze, il criterio di proporzionarlo ai voti di lista può determinare qualche incongruenza e disparità tra piccole e grandi liste. Volendo per altro impedire che esigui gruppi di elettori possano invertire l'ordine di lista dato dai presentatori, è sembrato opportuno mantenere un limite minimo, nella misura del decimo del quoziente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

verrà ad avere più di 36 seggi, mentre quelle inferiori a quindici sarebbero aumentate notevolmente di numero. E' parso quindi opportuno che anche agli elettori di queste ultime fosse riconosciuto un diritto di scelta maggiore di quello che consentirebbe l'esercizio di una unica preferenza e anche per evitare che le grandi province abbiano a soverchiare quelle minori, nell'àmbito della stessa circoscrizione. Non sono mancati peraltro i sostenitori della preferenza unica.

Si è poi inserito un nuovo comma, per dichiarare nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

Il 9° comma è stato pure ritoccato, togliendo la nullità della scheda nel caso di preferenza per candidati di lista diversa da quella indicata col contrassegno e ritenendola invece valida per il solo voto di lista. A questo cambiamento fu contrario il Commissario Lucifero.

Anche nell'ultimo comma si è sostituita una nuova dizione, per limitare la nullità delle preferenze espresse in numeri ai soli casi in cui sussista incertezza sulla designazione.

ART. 45.

Nelle sezioni con meno di 500 inscritti viene anticipata alle ore 19 l'ora della chiusura della votazione, che rimane alle 23 per le altre sezioni.

In occasione di questo articolo la Commissione ha votato una proposta del Commissario Mancini perchè il Governo agevoli la votazione, aumentando il numero delle sezioni.

ART. 46.

La soppressione dell'intero articolo è stata unanimemente decisa dalla Commissione, per

terminare seri inconvenienti. Per parte tale preoccupazione, la Commissione ha votato un comma aggiuntivo, col quale si consente al presidente ed alla maggioranza degli scrutatori la possibilità di continuare lo scrutinio.

ART. 54.

Come si è già detto, la introduzione del collegio nazionale, per la utilizzazione dei resti, ha determinato la sostituzione del metodo di Hondt del « comune divisore », previsto dallo schema ministeriale, con quello del « *quoziente* ». Si è quindi emendato il 4° comma, e conseguentemente anche altri successivi.

La Commissione poi non ha ritenuto opportuno mantenere la limitazione all'efficacia dei *voti preferenziali* come viene stabilito nel testo ministeriale. Mentre l'imposizione di un alto limite ha per conseguenza di renderne in pratica più rara l'applicazione, e di determinare ingiustificate dispersioni di preferenze, il criterio di proporzionarlo ai voti di lista può determinare qualche incongruenza e disparità tra piccole e grandi liste. Volendo per altro impedire che esigui gruppi di elettori possano invertire l'ordine di lista dato dai presentatori, è sembrato opportuno mantenere un limite minimo, nella misura del decimo del quoziente elettorale, cifra sempre assai limitata.

ART. 61.

La Commissione non ha introdotto modificazioni a questo articolo, relativo alla *verifica dei poteri*. Essa, secondo le regole parlamentari, spetta alla stessa Assemblea Costituente e si esplica coi modi e le procedure che saranno stabilite nel regolamento interno dell'Assemblea medesima.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 63.

Fra le disposizioni concernenti la elezione uninominale nel collegio di *Val d'Aosta*, la Commissione ha ritenuto di esigere che il candidato, per essere eletto, consegua la metà più uno dei voti. Nel caso che tale numero non sia raggiunto, si è previsto il « ballottaggio », in conformità della consuetudine parlamentare.

ART. 73-*bis*.

Per eliminare eventuali contestazioni circa la priorità nell'uso dei *contrassegni di lista*, la Commissione ha ritenuto opportuno ammetterne e regolarne il deposito presso il Ministero dell'interno.

Non è sembrato possibile continuare ad ignorare l'esistenza dei partiti, tanto più che essa è già stata contemplata dalla legislazione relativa alla Consulta Nazionale.

ART. 73-*ter*.

Si è ritenuto opportuno inserire nella legge elettorale le sommarie disposizioni relative all'*indennità parlamentare*. Questa fu introdotta la prima volta in occasione della riforma elettorale del 1911-12 (legge 30 giugno 1912, numero 365, modificata con la legge 5 aprile 1920, n. 395), ed è stata sempre compresa nelle successive leggi elettorali. La misura dell'indennità sarà stabilita dalla stessa Assemblea Costituente, nell'atto in cui provvederà alla formazione del proprio bilancio interno.

Dato il numero notevole delle leggi richiamate nel testo del provvedimento legislativo esaminato, si è creduto introdurre l'innovazione di riprodurre tutti gli articoli citati, per maggiore comodità di coloro che debbono esaminare il provvedimento stesso.

MICHELI, *relatore*.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TESTO DEL PROGETTO	EMENDAMENTI DELLA COMMISSIONE
TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**	
ART. 1. L'Assemblea Costituente è eletta dalla universalità dei cittadini con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati liberamente concorrenti. La rappresentanza è proporzionale. L'esercizio del diritto di voto è un dovere.	*Alle parole*: « dalla universalità dei cittadini » *sostituire*: « a suffragio universale ». *Sopprimere la parola*: « liberamente ».
ART. 2. Ogni elettore dispone di un voto di lista. Egli ha facoltà di attribuire preferenze, per modificare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata, nei limiti, con le modalità e gli effetti stabiliti dalla presente legge.	
ART. 3. I deputati all'Assemblea Costituente sono 537. I collegi hanno circoscrizione regionale, secondo la tabella *A* allegata alla presente legge. L'assegnazione dei deputati ai singoli collegi è stabilita nella tabella stessa. La elezione nel collegio « Val d'Aosta » è regolata da norme speciali.	*Sostituire col seguente articolo*: « I deputati all'Assemblea Costituente sono 573 suddivisi in collegi. Ogni collegio è costituito da una provincia o da più provincie contigue, in guisa da eleggere un minimo di 7 e un massimo di 36 deputati, secondo le circoscrizioni risultanti dalla tabella *A*, allegata alla presente legge. Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico nazionale, ai soli fini della utilizzazione dei voti residuali. La elezione nel collegio « Val d'Aosta » è regolata da norme speciali ».
TITOLO II **ELETTORATO**	
CAPO I ELETTORATO ATTIVO	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La rappresentanza è proporzionale.

L'esercizio del diritto di voto è un dovere.

ART. 2.

Ogni elettore dispone di un voto di lista.

Egli ha facoltà di attribuire preferenze, per modificare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata, nei limiti, con le modalità e gli effetti stabiliti dalla presente legge.

ART. 3.

I deputati all'Assemblea Costituente sono 537.

I collegi hanno circoscrizione regionale, secondo la tabella A allegata alla presente legge. L'assegnazione dei deputati ai singoli collegi è stabilita nella tabella stessa. La elezione nel collegio « Val d'Aosta » è regolata da norme speciali.

Sostituire col seguente articolo: « I deputati all'Assemblea Costituente sono 573 suddivisi in collegi.

Ogni collegio è costituito da una provincia o da più provincie contigue, in guisa da eleggere un minimo di 7 e un massimo di 36 deputati, secondo le circoscrizioni risultanti dalla tabella A, allegata alla presente legge.

Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico nazionale, ai soli fini della utilizzazione dei voti residuali.

La elezione nel collegio « Val d'Aosta » è regolata da norme speciali ».

TITOLO II

ELETTORATO

CAPO I

ELETTORATO ATTIVO

ART. 4.

Sono elettori tutti i cittadini e cittadine italiani maggiorenni, eccettuati i casi di incapacità previsti dai successivi articoli 5 e 6.

ART. 5.

Non sono elettori:

1°) gli interdetti e gli inabilitati, per infermità di mente;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2°) i commercianti falliti, sinchè dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;

3°) coloro che, per motivi non politici, sono stati sottoposti ai provvedimenti di polizia previsti dagli articoli 164 e 181 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, numero 773, sino ad un anno dopo la data in cui la misura di sicurezza è stata eseguita o in altro modo estinta;

Sopprimere le parole: « per motivi non politici ».

Aggiungere alla fine del n. 3°) *le parole*: « purchè i provvedimenti stessi non siano stati determinati da motivi politici ».

4°) coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza detentive o a libertà vigilata, sino ad un anno dopo la cessazione degli effetti dei provvedimenti;

5°) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

6°) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata;

7°) i condannati per i reati previsti dall'articolo 2, n. 10, del decreto ministeriale 24 ottobre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 gennaio 1945, n. 9;

8°) coloro che, in una sentenza di condanna, sono stati dichiarati ubriachi abituali, fino a cinque anni dopo la data in cui la pena è stata eseguita o si è in altro modo estinta.

Le disposizioni dei numeri 5, 6, 7, 8 non si applicano se la sentenza di condanna è stata annullata o dichiarata priva di effetti giuridici, in base a disposizioni legislative di carattere generale, o se il reato è estinto per effetto dell'amnistia concessa dal Regio decreto 5 aprile 1944, n. 96, o i condannati siano stati riabilitati;

9°) coloro che esercitano i locali indicati nel titolo 7° del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

10°) le donne indicate nell'articolo 354 del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

altro modo estinta:

4°) coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza detentive e a libertà vigilata, sino ad un anno dopo la cessazione degli effetti dei provvedimenti;

5°) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

6°) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata;

7°) i condannati per i reati previsti dall'articolo 2, n. 10, del decreto ministeriale 24 ottobre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 gennaio 1945, n. 9;

8°) coloro che, in una sentenza di condanna, sono stati dichiarati ubriachi abituali, fino a cinque anni dopo la data in cui la pena è stata eseguita o si è in altro modo estinta.

Le disposizioni dei numeri 5, 6, 7, 8 non si applicano se la sentenza di condanna è stata annullata o dichiarata priva di effetti giuridici, in base a disposizioni legislative di carattere generale, o se il reato è estinto per effetto dell'amnistia concessa dal Regio decreto 5 aprile 1944, n. 96, o i condannati siano stati riabilitati;

9°) coloro che esercitano i locali indicati nel titolo 7° del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

10°) le donne indicate nell'articolo 354 del regolamento per la esecuzione del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

11°) i condannati per reati previsti nel titolo I del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo;

12°) coloro che, in base alle pronuncie delle Commissioni provinciali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, od all'articolo 8 del

Aggiungere alla fine del n. 8°) le parole:

« purchè i provvedimenti stessi non siano stati determinati da motivi politici ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sono privati dei diritti elettorali attivi e passivi.

ART. 6.

Sono altresì esclusi dal diritto di voto coloro che hanno ricoperto le seguenti cariche:

a) segretario e vicesegretario del partito fascista;

b) membro del gran consiglio del fascismo;

c) componenti del direttorio nazionale e del consiglio nazionale del partito fascista;

d) ispettore nazionale e ispettrice nazionale delle organizzazioni femminili del partito fascista;

e) segretario e vicesegretario federale; fiduciaria e vicefiduciaria delle federazioni dei fasci femminili;

f) ispettore e ispettrice federale, eccettuati coloro che abbiano esercitato funzioni esclusivamente amministrative;

Sostituire la parola: « amministrative » *con l'altra*: « assistenziali ».

g) segretario politico e segretaria del fascio femminile di comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti (censimento 1936);

h) qualsiasi carica del partito fascista repubblicano;

i) consigliere nazionale;

l) deputato fascista che, dopo il 3 gennaio 1925, abbia mantenuto l'iscrizione al partito fascista o a questo si sia iscritto durante l'esercizio del suo mandato, o abbia comunque votato, dopo tale data, leggi intese a mantenere in vigore il regime fascista;

Sostituire alla lettera l) la seguente: « *l*) deputato che, dopo il 3 gennaio 1925, abbia votato leggi fondamentali intese a mantenere in vigore il regime fascista; senatore dichiarato decaduto ».

m) ministro o sottosegretario di Stato dei governi fascisti in carica o nominati dal 6 gennaio 1925;

n) membro del tribunale speciale e dei tribunali straordinari della pseudo repubblica sociale italiana;

Dopo le parole « tribunale speciale » *aggiungere*: « per la difesa dello Stato e membro ».

Sopprimere la parola: « italiana ».

o) capo della provincia e questore nominati dal governo della pseudo repubblica so-

Alla parola « capo » *premettere le parole*: « Prefetto e questore nominati per titoli fa-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

loro che hanno ricoperto le seguenti cariche:

a) segretario e vicesegretario del partito fascista;

b) membro del gran consiglio del fascismo;

c) componenti del direttorio nazionale e del consiglio nazionale del partito fascista;

d) ispettore nazionale e ispettrice nazionale delle organizzazioni femminili del partito fascista;

e) segretario e vicesegretario federale; fiduciaria e vicefiduciaria delle federazioni dei fasci femminili;

f) ispettore e ispettrice federale, eccettuati coloro che abbiano esercitato funzioni esclusivamente amministrative;

Sostituire la parola: « amministrative » *con l'altra*: « assistenziali ».

g) segretario politico e segretaria del fascio femminile di comuni con popolazione superiore ai 10,000 abitanti (censimento 1936);

h) qualsiasi carica del partito fascista repubblicano;

i) consigliere nazionale;

l) deputato fascista che, dopo il 3 gennaio 1925, abbia mantenuto l'iscrizione al partito fascista o a questo si sia iscritto durante l'esercizio del suo mandato, o abbia comunque votato, dopo tale data, leggi intese a mantenere in vigore il regime fascista;

Sostituire alla lettera l) *la seguente*: « *l*) deputato che, dopo il 3 gennaio 1925, abbia votato leggi fondamentali intese a mantenere in vigore il regime fascista; senatore dichiarato decaduto ».

m) ministro o sottosegretario di Stato dei governi fascisti in carica o nominati dal 6 gennaio 1925;

n) membro del tribunale speciale e dei tribunali straordinari della pseudo repubblica sociale italiana;

Dopo le parole « tribunale speciale » *aggiungere*: « per la difesa dello Stato e membro ».

Sopprimere la parola: « italiana ».

o) capo della provincia e questore nominati dal governo della pseudo repubblica sociale italiana;

Alla parola « capo » *premettere le parole*: « Prefetto e questore nominati per titoli fascisti ».

Sopprimere la parola: « italiana ».

p) « moschettieri del duce », ufficiali della milizia volontaria sicurezza nazionale, in servizio permanente retribuito, di grado superiore a quello di centurione, eccettuati gli addetti ai servizi religiosi, sanitari, assistenziali e gli appartenenti alle legioni libiche, alle milizie ferroviarie, post-telegrafonica, universitaria, alla G.I.L., alla D.I.C.A.T. e Da. cos., nonchè alle milizie forestale, stradale e portuaria;

Alla lettera p) *usare il singolare*: « moschettiere del duce », ufficiale ».

Sopprimere le parole: « di grado superiore a quello di centurione ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

q) ufficiali generali e ufficiali superiori che abbiano prestato effettivo servizio nelle forze armate della pseudo repubblica sociale; ufficiali della guardia nazionale repubblicana e componenti delle brigate nere.

Sono eccettuati dalla privazione del diritto elettorale coloro che siano dichiarati non punibili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Sostituire la lettera q) *con la seguente*: « *q)* ufficiale che abbia prestato effettivo servizio nelle forze armate della pseudo repubblica sociale; ufficiale della guardia nazionale repubblicana, e componenti delle brigate nere, delle legioni autonome e dei reparti speciali di polizia politica della pseudo repubblica sociale »;

Aggiungere alla fine del comma: « e coloro che prima del 10 giugno 1940 abbiano assunto un deciso atteggiamento contro il fascismo ».

Gli appartenenti alla categoria *g)* del presente articolo sono ammessi all'esercizio del diritto elettorale se, a giudizio delle commissioni provinciali previste dall'articolo 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, o dall'articolo 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 159, nell'esercizio della loro funzione, non abbiano dato prova di faziosità, intemperanza o malcostume fascista.

Soppresso.

CAPO II

ELEGGIBILITA'

ART. 7.

Sono eleggibili all'Assemblea Costituente i cittadini e cittadine italiani che, nel giorno delle elezioni, abbiano compiuto il 25° anno di età, eccettuati i casi previsti dagli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11 della presente legge.

ART. 8.

Non sono eleggibili:

a) i senatori dichiarati decaduti;

b) i presidi delle provincie e i podestà dei comuni capoluoghi di provincia, eccettuati i presidi ed i podestà nominati, dopo il 25 luglio 1943, dal Governo legittimo italiano;

c) gli ufficiali superiori e ufficiali gene-

Sopprimere le categorie di cui alle lettere a) *e* b).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Gli appartenenti alla categoria *g*) del presente articolo sono ammessi all'esercizio del diritto elettorale se, a giudizio delle commissioni provinciali previste dall'articolo 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, o dall'articolo 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 159, nell'esercizio della loro funzione, non abbiano dato prova di faziosità, intemperanza o malcostume fascista.

Aggiungere alla fine del comma: « e coloro che prima del 10 giugno 1940 abbiano assunto un deciso atteggiamento contro il fascismo ».

Soppresso.

CAPO II

ELEGGIBILITA'

ART. 7.

Sono eleggibili all'Assemblea Costituente i cittadini e cittadine italiani che, nel giorno delle elezioni, abbiano compiuto il 25° anno di età, eccettuati i casi previsti dagli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11 della presente legge.

ART. 8.

Non sono eleggibili:

a) i senatori dichiarati decaduti;

b) i presidi delle provincie e i podestà dei comuni capoluoghi di provincia, eccettuati i presidi ed i podestà nominati, dopo il 25 luglio 1943, dal Governo legittimo italiano;

c) gli ufficiali superiori e ufficiali generali delle Forze armate dello Stato che, per giudizio di epurazione, siano stati dispensati dal servizio con o senza perdita del diritto a pensione e gli ufficiali di qualunque grado, che, per aver cooperato, dal 13 ottobre 1943, con le Forze armate che combattevano contro l'Italia, siano stai cancellati dai ruoli con perdita del grado;

d) gli impiegati di pubbliche amministrazioni di grado superiore al IX dell'ordinamento gerarchico dello Stato o equiparati che, per giudizio di epurazione, siano stati dispensati

Sopprimere le categorie di cui alle lettere a) *e* b).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dal servizio con o senza perdita del diritto a pensione;

e) coloro che siano stati definitivamente cancellati dagli albi professionali per giudizio di epurazione;

f) coloro che si siano iscritti al partito fascista repubblicano o che abbiano comunque collaborato con esso.

Sopprimere la parola: « comunque ».

ART. 9.

Non sono eleggibili:

a) il capo e vicecapo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;

b) i capi di gabinetto dei ministri;

c) gli alti commissari per la Sardegna e la Sicilia, i prefetti e chi ne fa le veci, nella circoscrizione di loro competenza;

d) i magistrati addetti all'ufficio del pubblico ministero, i vice prefetti, i questori, i vicequestori e i commissari di pubblica sicurezza, nella circoscrizione di competenza di ciascuno di essi;

e) gli ufficiali generali, gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale.

Le cause di ineleggibilità stabilite in questo articolo non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro venti giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Sopprimere le parole: « addetti all'ufficio del pubblico ministero ».

ART. 10.

I diplomatici, i consoli, i viceconsoli ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere eletti all'Assemblea Costituente, sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano accettato l'impiego da governi

Dopo le parole: « i viceconsoli » *aggiungere*: « eccettuati gli onorari ».

Alle parole: « che abbiano accettato l'im-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 9.

Non sono eleggibili:

a) il capo e vicecapo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;

b) i capi di gabinetto dei ministri;

c) gli alti commissari per la Sardegna e la Sicilia, i prefetti e chi ne fa le veci, nella circoscrizione di loro competenza;

d) i magistrati addetti all'ufficio del pubblico ministero, i vice prefetti, i questori, i vicequestori e i commissari di pubblica sicurezza, nella circoscrizione di competenza di ciascuno di essi;

e) gli ufficiali generali, gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale.

Le cause di ineleggibilità stabilite in questo articolo non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro venti giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Sopprimere le parole: « addetti all'ufficio del pubblico ministero ».

ART. 10.

I diplomatici, i consoli, i viceconsoli ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere eletti all'Assemblea Costituente, sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano accettato l'impiego da governi esteri.

Dopo le parole: « i viceconsoli » *aggiungere*: « eccettuati gli onorari ».

Alle parole: « che abbiano accettato l'impiego » *sostituire*: « che abbiano impiego ».

ART. 11.

Non sono eleggibili i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese comunque sussidiate dallo Stato; i consulenti legali, amministrativi e tecnici che esercitino abitualmente funzioni nell'interesse delle stesse società ed imprese; coloro che siano direttamente vincolati con lo Stato per concessioni o per contratti di opere o somministrazioni.

Sostituire col seguente articolo: « Non sono eleggibili i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzione continuativa o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato; i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle società e imprese suddette ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TITOLO III

DELLE LISTE ELETTORALI

ART. 12.

La formazione delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali, e la scelta dei luoghi di riunione per la elezione, sono regolate dalle disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, del decreto del Ministro dell'interno 24 ottobre 1944 e successive modificazioni ed aggiunte, nonchè del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, numero 214.

Aggiungere alla fine le parole: « e della presente legge ».

TITOLO IV

DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

ART. 13.

I comizi elettorali sono convocati con decreto Luogotenenziale, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del decreto di convocazione al giorno stabilito per le elezioni devono decorrere almeno settanta giorni.

I sindaci di tutti i comuni del Regno daranno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi.

ART. 14.

Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate da non meno di 500 e non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio.

I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

zione nei comuni in sezioni elettorali, e la scelta dei luoghi di riunione per la elezione, sono regolate dalle disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, del decreto del Ministro dell'interno 24 ottobre 1944 e successive modificazioni ed aggiunte, nonchè del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, numero 214.

Aggiungere alla fine le parole: « e della presente legge ».

TITOLO IV

DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

ART. 13.

I comizi elettorali sono convocati con decreto Luogotenenziale, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del decreto di convocazione al giorno stabilito per le elezioni devono decorrere almeno settanta giorni.

I sindaci di tutti i comuni del Regno daranno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi.

ART. 14.

Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate da non meno di 500 e non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio.

I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza, agli effetti della assegnazione dei seggi.

La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata dal sindaco di un comune della circoscrizione o da un notaio.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di due e non maggiore del numero dei deputati da eleggere nel collegio e deve indicare cognome, nome, paternità e luogo di nascita dei singoli candidati.

Dopo la parola « autenticata » *sostituire*: « da un notaio o dal sindaco di un comune della circoscrizione ».

Al numero: « due » *sostituire il numero*: « tre ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Nessun candidato può essere iscritto in più di una lista dello stesso collegio; le accettazioni di candidatura, posteriori a quella che fu prima presentata in ordine di tempo, sono nulle.

Nessuno può accettare la candidatura in più di due collegi, a pena di nullità della sua elezione.

Soppresso il comma.

Soppresso il comma.

ART. 14-*bis*

Le liste dei candidati per il collegio unico nazionale devono essere presentate da non meno di sei delegati effettivi di liste aventi lo stesso contrassegno che assumerà la lista per il collegio unico nazionale.

Ciascuna lista per il collegio unico nazionale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero delle circoscrizioni (38).

Si può accettare la candidatura per il collegio unico nazionale ed in non più di tre collegi circoscrizionali.

Nessun candidato può essere compreso in liste del collegio unico nazionale e circoscrizionali portanti contrassegni diversi, pena la nullità della sua elezione.

ART. 15.

Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della Corte di appello indicata nella tabella A, non più tardi delle ore 16 del 40° giorno anteriore a quello della votazione, insieme con gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di nascita dei candidati e la dichiarazione firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.

La dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni (ai quali appartengono i sottoscrittori) che ne attestino l'iscrizione nella lista elettorale della circoscrizione.

I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattr'ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati. Il sindaco inadempiente è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno. Se l'inadempimento non sia doloso la pena

Dopo le parole: « Corte di appello » *aggiungere*: « o del Tribunale ».

Alla parola: « indicata » *sostituire*: « indicati ».

Dopo le parole: « di nascita » *aggiungere*: « o documento equipollente ».

Alle parole: « La dichiarazione » *sostituire le altre*: « Tale dichiarazione ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Le liste dei candidati per il collegio unico nazionale devono essere presentate da non meno di sei delegati effettivi di liste aventi lo stesso contrassegno che assumerà la lista per il collegio unico nazionale.

Ciascuna lista per il collegio unico nazionale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero delle circoscrizioni (38).

Si può accettare la candidatura per il collegio unico nazionale ed in non più di tre collegi circoscrizionali.

Nessun candidato può essere compreso in liste del collegio unico nazionale e circoscrizionali portanti contrassegni diversi, pena la nullità della sua elezione.

ART. 15.

Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della Corte di appello indicata nella tabella A, non più tardi delle ore 16 del 40° giorno anteriore a quello della votazione, insieme con gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di nascita dei candidati e la dichiarazione firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.

La dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni (ai quali appartengono i sottoscrittori) che ne attestino l'iscrizione nella lista elettorale della circoscrizione.

I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattr'ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati. Il sindaco inadempiente è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno. Se l'inadempimento non sia doloso la pena è diminuita della metà. Il procuratore del Regno procede a giudizio direttissimo.

La firma degli elettori, indicante nome, cognome e paternità del sottoscrittore, deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura, con l'indicazione del comune, nelle cui liste l'elettore dichiara di essere inscritto. Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 1 per ogni sottoscrizione autenticata, ma non meno di lire 100.

Dopo le parole: « Corte di appello » *aggiungere*: « o del Tribunale ».

Alla parola: « indicata » *sostituire*: « indicati ».

Dopo le parole: « di nascita » *aggiungere*: « o documento equipollente ».

Alle parole: « La dichiarazione » *sostituire le altre*: « Tale dichiarazione ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista di candidati; il colpevole è punito con la multa sino a lire 10.000 o con la reclusione sino a tre mesi.

Insieme con la lista deve essere presentato un modello di contrassegno anche figurato.

Aggiungere alla fine del comma le seguenti parole: « o deve essere dichiarato con quale contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno la lista intenda distinguersi e collegarsi con il collegio unico nazionale ».

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere anche l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 17.

Aggiungere alla fine del comma le seguenti parole: « e a presentare eventualmente la lista dei candidati al collegio unico nazionale per la utilizzazione dei voti residuali ».

La cancelleria della Corte d'appello circoscrizionale deve rilasciare immediatamente ricevuta delle liste dei candidati presentate, delle designazioni dei delegati e, secondo l'ordine di presentazione, attribuisce a ciascuna lista un numero progressivo, facendone cenno nella ricevuta.

ART. 15-*bis*.

Le liste dei candidati al collegio unico nazionale devono essere presentate alla cancelleria, che è costituita in ufficio centrale nazionale, della Corte di Cassazione non più tardi delle ore 16 del 30° giorno anteriore a quello della votazione con gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di nascita o documento equipollente dei candidati e le dichiarazioni di presentazione dei delegati di lista.

La cancelleria della Corte di Cassazione deve rilasciare immediata ricevuta delle liste dei candidati presentate e, secondo l'ordine di presentazione, attribuisce a ciascuna lista un numero progressivo, facendone cenno nella ricevuta.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere anche l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 17.

Aggiungere alla fine del comma le seguenti parole: « e a presentare eventualmente la lista dei candidati al collegio unico nazionale per la utilizzazione dei voti residuali ».

La cancelleria della Corte d'appello circoscrizionale deve rilasciare immediatamente ricevuta delle liste dei candidati presentate, delle designazioni dei delegati e, secondo l'ordine di presentazione, attribuisce a ciascuna lista un numero progressivo, facendone cenno nella ricevuta.

ART. 15-*bis*.

Le liste dei candidati al collegio unico nazionale devono essere presentate alla cancelleria, che è costituita in ufficio centrale nazionale, della Corte di Cassazione non più tardi delle ore 16 del 30° giorno anteriore a quello della votazione con gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di nascita o documento equipollente dei candidati e le dichiarazioni di presentazione dei delegati di lista.

La cancelleria della Corte di Cassazione deve rilasciare immediata ricevuta delle liste dei candidati presentate e, secondo l'ordine di presentazione, attribuisce a ciascuna lista un numero progressivo, facendone cenno nella ricevuta.

ART. 16.

La Corte d'appello, composta dal primo presidente e dai consiglieri della 1ª sezione, entro 10 giorni dalla scadenza del termine stabilito nel primo comma dell'articolo precedente:

1°) verifica se le liste presentate siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, non tenendo conto di quelli che eccedono il limite massimo, e se le liste comprendano il numero minimo dei candidati indicato nell'articolo 14;

Dopo le parole: « Corte di appello » *aggiungere*: « o il Tribunale ».

Sopprimere le parole: « composta dal primo presidente e dai consiglieri della 1ª sezione ».

Sopprimere le parole: « non tenendo conto di quelli che eccedono il limite massimo ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dichiara invalide le liste che non corrispondano alle condizioni stabilite e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero eccedente di candidati, cancellando gli ultimi nomi;

2°) ricusa i contrassegni identici o facilmente confondibili con contrassegni di altre liste precedentemente presentate e stabilisce, nei limiti di tempo prescritti dal precedente articolo, un termine per la presentazione di un nuovo contrassegno;

3°) cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manchi la prescritta accettazione, e di quelli che non abbiano compiuto 25 anni dal giorno della elezione;

4°) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata;

5°) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;

6°) provvede, per mezzo della prefettura, alla stampa delle liste con relativo contrassegno e numero d'ordine in unico manifesto, ed alla trasmissione di esso ai sindaci dei comuni del collegio, i quali provvedono alla pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il ventesimo giorno anteriore alla data delle elezioni. Cinque copie di ciascun manifesto devono essere consegnate al presidente dei singoli uffici elettorali: una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione, a norma dell'articolo 36;

7°) trasmette immediatamente all'autorità designata dal ministero dell'interno le liste definitive e i contrassegni relativi, perchè siano stampati nelle schede.

Alle parole: « corrispondano alle condizioni stabilite » *sostituire le altre*: « corrispondano a queste condizioni ».

Sostituire il n. 2° col seguente: « 2°) ricusa i contrassegni identici o facilmente confondibili con contrassegni di altre liste presentate, dando la preferenza ai contrassegni che fossero stati precedentemente depositati presso il Ministero dell'interno; invita i rappresentanti delle liste interessate a presentare entro 48 ore il nuovo contrassegno ».

Dopo le parole: « della prefettura » *aggiungere le altre*: « del capoluogo del collegio ».

ART. 16-*bis*.

La Corte di Cassazione, composta da un presidente di sezione e da quattro consiglieri

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

articolo, un termine per la presentazione di un nuovo contrassegno:

3°) cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manchi la prescritta accettazione, e di quelli che non abbiano compiuto 25 anni dal giorno della elezione;

4°) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata;

5°) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;

6°) provvede, per mezzo della prefettura, alla stampa delle liste con relativo contrassegno e numero d'ordine in unico manifesto, ed alla trasmissione di esso ai sindaci dei comuni del collegio, i quali provvedono alla pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il ventesimo giorno anteriore alla data delle elezioni. Cinque copie di ciascun manifesto devono essere consegnate al presidente dei singoli uffici elettorali: una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione, a norma dell'articolo 36;

7°) trasmette immediatamente all'autorità designata dal ministero dell'interno le liste definitive e i contrassegni relativi, perchè siano stampati nelle schede.

stati precedentemente depositati presso il ministero dell'interno; invita i rappresentanti delle liste interessate a presentare entro 48 ore il nuovo contrassegno ».

Dopo le parole: « della prefettura » *aggiungere le altre*: « del capoluogo del collegio ».

ART. 16-*bis*.

La Corte di Cassazione, composta da un presidente di sezione e da quattro consiglieri, entro cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito nel 1° comma dell'art. 15-*bis*:

1°) verifica se le liste presentate siano sottoscritte dal numero di delegati di lista prescritto, e riduce al limite stabilito quelle contenenti un numero eccedente di candidati cancellando gli ultimi nomi;

2°) cancella dalle liste i nomi dei candidati pei quali manchi la prescritta accettazione e di quelli che non abbiano compiuto 25 anni nel giorno della elezione;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3°) provvede per mezzo del Ministero dell'interno a pubblicare le liste con il relativo contrassegno sulla *Gazzetta Ufficiale* e a comunicarle alle prefetture dei capoluoghi dei collegi circoscrizionali, perchè ne diano notizia all'ufficio centrale circoscrizionale.

ART. 17.

Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un sindaco della circoscrizione o da un notaio, i delegati di cui all'articolo 15, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare all'ufficio di ciascuna sezione e alla Corte d'appello circoscrizionale, due rappresentanti della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti è presentato alla cancelleria della pretura nella cui circoscrizione ha sede la sezione elettorale, entro il 7° giorno antecedente a quello delle elezioni.

La cancelleria ne rilascerà ricevuta e provvederà all'invio delle singole designazioni alla segreteria delle sezioni.

L'atto di designazione dei rappresentanti presso la Corte d'appello circoscrizionale, è presentato, entro le ore dodici del giorno in cui avviene l'elezione, alla cancelleria della Corte, la quale ne rilascia ricevuta.

Alle parole: « da un sindaco della circoscrizione o da un notaio » *sostituire*: « da un notaio o da un sindaco della circoscrizione ».

Alle parole: « alla Corte d'appello circoscrizionale » *sostituire*: « alla Corte d'appello o tribunale circoscrizionali ».

Sostituire il comma con il seguente: « L'atto di designazione dei rappresentanti presso la Corte di appello o il tribunale circoscrizionali è presentato, entro le ore dodici del giorno in cui avviene l'elezione, alla cancelleria della Corte o del tribunale circoscrizionali, la quale ne rilascia ricevuta ».

Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e potrà fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

Però il presidente, uditi gli scrutatori, potrà con ordinanza motivata fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un sindaco della circoscrizione o da un notaio, i delegati di cui all'articolo 15, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare all'ufficio di ciascuna sezione e alla Corte d'appello circoscrizionale, due rappresentanti della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti è presentato alla cancelleria della pretura nella cui circoscrizione ha sede la sezione elettorale, entro il 7° giorno antecedente a quello delle elezioni.

La cancelleria ne rilascerà ricevuta e provvederà all'invio delle singole designazioni alla segreteria delle sezioni.

L'atto di designazione dei rappresentanti presso la Corte d'appello circoscrizionale, è presentato, entro le ore dodici del giorno in cui avviene l'elezione, alla cancelleria della Corte, la quale ne rilascia ricevuta.

Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e potrà fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

Però il presidente, uditi gli scrutatori, potrà con ordinanza motivata fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

ART. 18.

Entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei collegi elettorali, a cura del sindaco saranno preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, che devono essere consegnati agli elettori entro il trentesimo giorno da quello della pubblicazione del decreto stesso. Il certificato indica la circoscrizione, la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riu-

Alle parole: « da un sindaco della circoscrizione o da un notaio » *sostituire*: « da un notaio o da un sindaco della circoscrizione ».

Alle parole: « alla Corte d'appello circoscrizionale » *sostituire*: « alla Corte d'appello o tribunale circoscrizionali ».

Sostituire il comma con il seguente: « L'atto di designazione dei rappresentanti presso la Corte di appello o il tribunale circoscrizionali è presentato, entro le ore dodici del giorno in cui avviene l'elezione, alla cancelleria della Corte o del tribunale circoscrizionali, la quale ne rilascia ricevuta ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

nione, il giorno e l'ora della votazione e reca un tagliando che sarà staccato dal presidente dell'ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto.

Per gli elettori residenti nel comune, la consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia.

Aggiungere alla fine del comma le parole: « o addetta al suo servizio ».

Quando la persona, alla quale fu fatta la consegna, non possa rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con sua dichiarazione.

Dopo le parole: « non possa » *aggiungere*: « o non voglia ».

Per gli elettori residenti fuori del comune, i certificati sono rimessi dall'ufficio comunale, per mezzo del sindaco del comune di loro residenza, se questa sia conosciuta.

Per i militari delle Forze armate e gli appartenenti a corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato, i quali prestino servizio fuori del comune nelle cui liste sono iscritti, i comandanti dei reparti, entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, devono richiedere al sindaco competente la trasmissione dei certificati elettorali, per eseguirne poi, immediatamente, la consegna agli interessati.

Gli elettori, dal trentunesimo giorno sino al giorno antecedente a quello delle elezioni, possono personalmente ritirare il certificato di iscrizione nella lista elettorale se non lo abbiano ricevuto: della consegna si fa annotazione in apposito registro.

Sostituire le parole: « al giorno antecedente a quello delle elezioni » *con le altre*: « a quello delle elezioni compreso ».

Se un certificato sia smarrito o divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente anche nel giorno stesso delle elezioni, e contro annotazione in apposito registro, di ottenerne dal sindaco un altro, munito di speciale contrassegno, sul quale deve dichiarare che è un duplicato.

Sostituire le parole: « anche nel giorno » *con le altre*: « fino al ».

Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti o siano distribuiti irregolarmente, il presidente della Commissione elettorale, previ sommari accertamenti, può nominare un commissario che intervenga presso il comune per la distribuzione dei certificati.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

migna.

« o addetta al suo servizio ».

Quando la persona, alla quale fu fatta la consegna, non possa rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con sua dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori del comune, i certificati sono rimessi dall'ufficio comunale, per mezzo del sindaco del comune di loro residenza, se questa sia conosciuta.

Dopo le parole: « non possa » *aggiungere*: « o non voglia ».

Per i militari delle Forze armate e gli appartenenti a corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato, i quali prestino servizio fuori del comune nelle cui liste sono iscritti, i comandanti dei reparti, entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, devono richiedere al sindaco competente la trasmissione dei certificati elettorali, per eseguirne poi, immediatamente, la consegna agli interessati.

Gli elettori, dal trentunesimo giorno sino al giorno antecedente a quello delle elezioni, possono personalmente ritirare il certificato di iscrizione nella lista elettorale se non lo abbiano ricevuto: della consegna si fa annotazione in apposito registro.

Sostituire le parole: « al giorno antecedente a quello delle elezioni » *con le altre*: « a quello delle elezioni compreso ».

Se un certificato sia smarrito o divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente anche nel giorno stesso delle elezioni, e contro annotazione in apposito registro, di ottenerne dal sindaco un altro, munito di speciale contrassegno, sul quale deve dichiarare che è un duplicato.

Sostituire le parole: « anche nel giorno » *con le altre*: « fino al ».

Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti o siano distribuiti irregolarmente, il presidente della Commissione elettorale, previ sommari accertamenti, può nominare un commissario che intervenga presso il comune per la distribuzione dei certificati.

Ai fini del presente articolo, l'ufficio comunale rimarrà aperto quotidianamente, anche nei giorni festivi, dal trentunesimo giorno antecedente le elezioni, almeno dalle ore nove alle diciannove.

Dopo le parole: « antecedente le elezioni » *aggiungere le altre*: « e nel giorno stesso ».

I comandanti di reparti militari, il sindaco, il segretario comunale e gli impiegati comunali addetti all'ufficio della distribuzione dei certificati, che violino le presenti disposizioni,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sono puniti con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 3,000 a lire 10,000. Il procuratore del Regno deve procedere a giudizio direttissimo.

ART. 19.

La Commissione elettorale trasmette al sindaco le liste elettorali di cui all'articolo 12 almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi.

ART. 20.

Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il sindaco deve fare consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale:

1°) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

2°) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale, e una copia di tale lista autenticata in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione;

3°) cinque copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione; una copia rimane a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;

4°) i verbali di nomina degli scrutatori;

5°) il pacco delle schede che al sindaco sarà stato trasmesso sigillato dalla Prefettura, con indicazione nell'involucro esterno del numero delle schede contenute;

6°) due urne del tipo descritto nell'articolo 22, destinate a contenere: la prima, le schede da consegnarsi agli elettori; la seconda, quelle restituite da essi dopo espresso il voto;

7°) congruo numero di matite nere per il voto.

ART. 21.

Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni collegio; sono formate, a cura del Ministero dell'interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nella tabella *B* allegata alla pre-

Sostituire le parole: « fino a sei mesi o con la multa » *con le altre*: « fino a sei mesi e con la multa ».

Sostituire alle parole: « deve fare consegnare » *le altre*: « provvede a far consegnare ».

Sostituire la parola: « nere » *con l'altra*: « copiative ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

numero delle preferenze per la successiva convocazione dei comizi.

ART. 20.

Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il sindaco deve fare consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale:

1°) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

2°) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale, e una copia di tale lista autenticata in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione;

3°) cinque copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione; una copia rimane a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;

4°) i verbali di nomina degli scrutatori;

5°) il pacco delle schede che al sindaco sarà stato trasmesso sigillato dalla Prefettura, con indicazione nell'involucro esterno del numero delle schede contenute;

6°) due urne del tipo descritto nell'articolo 22, destinate a contenere: la prima, le schede da consegnarsi agli elettori; la seconda, quelle restituite da essi dopo espresso il voto;

7°) congruo numero di matite nere per il voto.

Sostituire alle parole: « deve fare consegnare » *le altre*: « provvede a far consegnare ».

Sostituire la parola: « nere » *con l'altra*: « copiative ».

ART. 21.

Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni collegio; sono formate, a cura del Ministero dell'interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nella tabella *B* allegata alla presente legge e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo il numero progressivo di cui all'ultimo comma dell'articolo 15.

Le schede dovranno pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

Nella parte centrale saranno tracciate le linee orizzontali sufficienti a contenere i voti di preferenza. Sono vietati altri segni o indicazioni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 22.

I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva conforme al modello — descritto nella tabella *C* allegata alla presente legge — sono forniti dal Ministero dell'interno.

Le urne, fornite dal ministero stesso, devono avere le caratteristiche essenziali di uno dei modelli descritti nelle tabelle *D* ed *E* allegate alla presente legge.

In ogni sezione devono essere usate urne di un solo modello.

ART. 23.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, la giunta municipale accerta la esistenza dei plichi sigillati contenenti i bolli e la integrità dei relativi sigilli e l'esistenza e il buono stato delle urne e dei tavoli occorrenti alle varie sezioni. Ciascuno dei suoi membri può ricorrere al prefetto perchè, ove ne sia il caso, provveda a far eseguire queste operazioni.

ART. 24.

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale, composto di un presidente, di cinque scrutatori, dei quali il più anziano assume le funzioni di vice-presidente, e di un segretario. Il presidente è designato dal primo presidente della Corte d'appello competente per territorio fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa, e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai, i giudici conciliatori e vicepretori, gli avvocati, i procuratori, gli ingegneri e ragionieri e sanitari regolarmente iscritti nei relativi albi, gli impiegati civili dello Stato, esclusi quelli dipendenti dai ministeri dell'interno, delle co-

Dopo le parole: « i notai » *sostituire la fine del comma con le seguenti parole*: « e vicepretori e quei cittadini che, a giudizio del presidente, siano idonei all'ufficio, esclusi i dipendenti dai ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti, ed altresì gli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

avere le caratteristiche essenziali di uno dei modelli descritti nelle tabelle *D* ed *E* allegate alla presente legge.

In ogni sezione devono essere usate urne di un solo modello.

ART. 23.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, la giunta municipale accerta la esistenza dei plichi sigillati contenenti i bolli e la integrità dei relativi sigilli e l'esistenza e il buono stato delle urne e dei tavoli occorrenti alle varie sezioni. Ciascuno dei suoi membri può ricorrere al prefetto perchè, ove ne sia il caso, provveda a far eseguire queste operazioni.

ART. 24.

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale, composto di un presidente, di cinque scrutatori, dei quali il più anziano assume le funzioni di vice-presidente, e di un segretario. Il presidente è designato dal primo presidente della Corte d'appello competente per territorio fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa, e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai, i giudici conciliatori e vicepretori, gli avvocati, i procuratori, gli ingegneri e ragionieri e sanitari regolarmente iscritti nei relativi albi, gli impiegati civili dello Stato, esclusi quelli dipendenti dai ministeri dell'interno, delle comunicazioni, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti.

Presso la cancelleria di ciascuna Corte di appello, sarà tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco di persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale. In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato.

Dopo le parole: « i notai » *sostituire la fine del comma con le seguenti parole*: « e vicepretori e quei cittadini che, a giudizio del presidente, siano idonei all'ufficio, esclusi i dipendenti dai ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti, ed altresì gli appartenenti a Forze armate in servizio ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

Delle designazioni è data notizia ai magistrati ed ai cancellieri e vicecancellieri e segretari degli uffici giudiziari, per mezzo dei rispettivi capi gerarchici: agli altri designati, mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali gindiziari di pretura o dagli uscieri degli uffici di conciliazione.

Al presidente dell'ufficio elettorale deve essere anticipato dal comune nel quale l'ufficio stesso ha sede l'indennità di viaggio e di soggiorno dovuta agli impiegati dello Stato di grado V, a norma del decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 320.

Alla parola « anticipato » *sostituire*: « corrisposto ».

Alle parole: « l'indennità di viaggio e di soggiorno dovuta » *sostituire*: « il trattamento di missione dovuto ».

ART. 25.

Fra l'ottavo e il quarto giorno precedenti le elezioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto nell'albo pretorio del comune, la Giunta comunale procede alla nomina degli scrutatori tra gli elettori del comune, che siano idonei alle funzioni di scrutatore.

Dopo le parole: « Giunta comunale » *aggiungere*: « sentiti i rappresentanti di lista ».

Alla fine del 1° comma aggiungere: « esclusi sempre i candidati ».

Se il comune sia retto da un commissario, questi procede alla nomina degli scrutatori con l'assistenza del segretario comunale; ai nominati il sindaco notifica nel più breve termine, e al più tardi non oltre il quarto giorno precedente le elezioni, l'avvenuta designazione per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.

Dopo le parole: « questi procede » *aggiungere*: « sentiti i rappresentanti di lista ».

Alle parole: « il sindaco » *aggiungere*: « o il commissario ».

A ciascuno degli scrutatori il comune, nel quale ha sede l'ufficio elettorale, deve anticipare una indennità di lire 200.

Alle parole: « anticipare una indennità di lire 200 » *sostituire*: « corrispondere una indennità giornaliera di lire 300 ».

ART. 26.

Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, dal presidente di esso tra gli elettori residenti nel comune, che sappiano leggere e scrivere, preferi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

uffici di conciliazione.

Al presidente dell'ufficio elettorale deve essere anticipato dal comune nel quale l'ufficio stesso ha sede l'indennità di viaggio e di soggiorno dovuta agli impiegati dello Stato di grado V, a norma del decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 320.

ART. 25.

Fra l'ottavo e il quarto giorno precedenti le elezioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto nell'albo pretorio del comune, la Giunta comunale procede alla nomina degli scrutatori tra gli elettori del comune, che siano idonei alle funzioni di scrutatore.

Se il comune sia retto da un commissario, questi procede alla nomina degli scrutatori con l'assistenza del segretario comunale; ai nominati il sindaco notifica nel più breve termine, e al più tardi non oltre il quarto giorno precedente le elezioni, l'avvenuta designazione per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.

A ciascuno degli scrutatori il comune, nel quale ha sede l'ufficio elettorale, deve anticipare una indennità di lire 200.

ART. 26.

Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, dal presidente di esso tra gli elettori residenti nel comune, che sappiano leggere e scrivere, preferibilmente nelle categorie seguenti:

1°) funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e degli uffici giudiziari;

2°) notai;

3°) impiegati dello Stato o degli enti locali;

4°) ufficiali giudiziari.

Al segretario deve essere anticipato dal comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, l'onorario di lire duecento, se vi abita, e, in caso

Alla parola «anticipato» *sostituire*: «corrisposto».

Alle parole: «l'indennità di viaggio e di soggiorno dovuta» *sostituire*: «il trattamento di missione dovuto».

Dopo le parole: «Giunta comunale» *aggiungere*: «sentiti i rappresentanti di lista».

Alla fine del 1° comma aggiungere: «esclusi sempre i candidati».

Dopo le parole: «questi procede» *aggiungere*: «sentiti i rappresentanti di lista».

Alle parole: «il sindaco» *aggiungere*: «o il commissario».

Alle parole: «anticipare una indennità di lire 200» *sostituire*: «corrispondere una indennità giornaliera di lire 300».

Dopo la parola: «impiegati» *aggiungere*: «o pensionati».

Alla parola: «anticipato» *sostituire*: «corrisposto».

Alle parole: «l'onorario di lire duecento» *sostituire*: «l'onorario giornaliero di lire trecento».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

diverso, le indennità di viaggio e di soggiorno spettanti agli impiegati dello Stato, a norma del decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 320.

Il processo verbale è redatto dal segretario in due esemplari e in esso deve essere tenuto conto di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge. Il processo verbale è atto pubblico.

ART. 27.

Le spese per le indennità e l'onorario anticipati dal comune ai presidenti dei seggi, agli scrutatori ed ai segretari, saranno rimborsate dallo Stato.

ART. 28.

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Lo scrutatore più anziano che assume le funzioni di vicepresidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento.

Tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Per i reati commessi in danno dei membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, si procede a giudizio direttissimo.

ART. 29.

Salvo le maggiori pene stabilite dall'articolo 70 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da lire 3,000 a lire 5,000; alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'ufficio che, senza giustificati motivi, si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti dal presente articolo si procede a giudizio direttissimo.

ART. 30.

Alle parole: « le indennità di viaggio e di soggiorno spettanti » *sostituire*: « il trattamento di missione spettante ».

Alla parola: « anticipati » *sostituire*: « corrisposti ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

legge. Il processo verbale è atto pubblico.

ART. 27.

Le spese per le indennità e l'onorario anticipati dal comune ai presidenti dei seggi, agli scrutatori ed ai segretari, saranno rimborsate dallo Stato.

Alla parola: « anticipati » *sostituire*: « corrisposti ».

ART. 28.

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Lo scrutatore più anziano che assume le funzioni di vicepresidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento.

Tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Per i reati commessi in danno dei membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, si procede a giudizio direttissimo.

ART. 29.

Salvo le maggiori pene stabilite dall'articolo 70 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da lire 3,000 a lire 5,000; alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'ufficio che, senza giustificati motivi, si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti dal presente articolo si procede a giudizio direttissimo.

ART. 30.

Alle ore sedici del giorno che precede, le elezioni, il presidente costituisce l'ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati.

Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane fra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

TITOLO V

DELLA VOTAZIO

Art. 31.

La sala delle elezioni deve avere una sola porta di ingresso aperta al pubblico, salva la possibilità di assicurare un accesso separato alle donne.

La sala deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con una apertura centrale per il passaggio.

Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.

Il tavolo dell'ufficio deve essere collocato in modo che i rappresentanti possano girarvi attorno, dopo chiusa la votazione. Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso nei punti indicati nelle tabelle *D* ed *E* allegate alla presente legge, sempre visibili a tutti.

Ogni sala deve avere da due a quattro tavoli destinati alla votazione (cabina), separati l'uno dall'altro, a conveniente distanza anche dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo, e muniti di un riparo che assicuri la segretezza del voto.

Sostituire il comma col seguente: « Ogni sala deve avere da due a quattro cabine destinate alla votazione o quanto meno da due a quattro tavoli separati l'uno dall'alto, addossati a una parete, a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo e muniti da ogni parte di ripari, in modo che sia assicurata l'assoluta segretezza del voto ».

Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

Art. 32.

Ogni propaganda elettorale è vietata entro il raggio di duecento metri dall'ingresso della

Premettere il seguente comma: « Nel giorno delle elezioni sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

menti da un solido tramezzo, con una apertura centrale per il passaggio.

Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.

Il tavolo dell'ufficio deve essere collocato in modo che i rappresentanti possano girarvi attorno, dopo chiusa la votazione. Le urne devono essere fissate su tavolo stesso nei punti indicati nelle tabelle *D* ed *E* allegate alla presente legge, sempre visibili a tutti.

Ogni sala deve avere da due a quattro tavoli destinati alla votazione (cabina), separati l'uno dall'altro, a conveniente distanza anche dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo, e muniti di un riparo che assicuri la segretezza del voto.

Sostituire il comma col seguente: « Ogni sala deve avere da due a quattro cabine destinate alla votazione o quanto meno da due a quattro tavoli separati l'uno dall'alto, addossati a una parete, a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo e muniti da ogni parte di ripari, in modo che sia assicurata l'assoluta segretezza del voto ».

Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

ART. 32.

Ogni propaganda elettorale è vietata entro il raggio di duecento metri dall'ingresso della sezione elettorale.

Le infrazioni sono punite con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa da lire 2.000 a lire 10.000.

Possono entrare nella sala della elezione soltanto gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva.

E' assolutamente vietato portare armi. Il contravventore a questo divieto è tratto in arresto, ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata. Si procede a giudizio direttissimo.

Premettere il seguente comma: « Nel giorno delle elezioni sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico ».

Dopo le parole: « armi » *aggiungere*: « o strumenti atti a offendere ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 33.

Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti della forza pubblica e delle Forze armate per far espellere ed arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione.

Però, in caso di tumulti o di disordini o per procedere alla esecuzione di mandati di cattura, gli ufficiali di polizia giudiziaria, possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri e resti nella sala della elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella votazione o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò sarà dato atto nel processo verbale.

Sostituire il comma col seguente: « Però, in casi di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla forza ».

Dopo la parola: « può » *aggiungere*: « in via eccezionale ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

procedere alla esecuzione di mandati di cattura, gli ufficiali di polizia giudiziaria, possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri e resti nella sala della elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella votazione o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò sarà dato atto nel processo verbale.

ART. 34.

Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente estrae a sorte il numero (progressivo) di ogni gruppo di cento schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede

in caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla forza ».

Dopo la parola: « può » *aggiungere*: « in via eccezionale ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

corrispondenti a quelle degli elettori iscritti nella sezione.

Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma sul lato destro della faccia posteriore della scheda stessa.

E' in facoltà di ciascun rappresentante di lista di apporre la sua firma sotto quella dello scrutatore.

Se uno scrutatore si allontana dalla sala, non può più firmare le schede ed è sostituito dal vicepresidente.

Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore.

Il presidente depone le schede nella prima urna e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 5° dell'articolo 20.

Compiute queste operazioni, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore sette del giorno seguente, affidando la custodia delle urne e dei documenti alla forza pubblica.

ART. 35.

Alle ore sette antimeridiane del giorno fissato per la votazione, il presidente riprende le operazioni elettorali, e, previa constatazione della integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo.

Imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda, riponendole tutte nella stessa urna.

Tali operazioni devono essere esaurite non oltre le nove antimeridiane. Successivamente il presidente dichiara aperta la votazione.

ART. 36.

Ha diritto di votare chi è iscritto nelle liste degli elettori della sezione, salve le eccezioni previste dagli articoli 37 e 38.

Una copia delle liste degli elettori e quattro copie del manifesto contenente le liste dei can-

Sopprimere il comma.

Sostituire il comma col seguente: « Durante le operazioni di cui al presente articolo nessuno può allontanarsi dalla sala ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

È in facoltà di ciascun rappresentante di lista di apporre la sua firma sotto quella dello scrutatore.

Se uno scrutatore si allontana dalla sala, non può più firmare le schede ed è sostituito dal vicepresidente.

Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore.

Il presidente depone le schede nella prima urna e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 5° dell'articolo 20.

Compiute queste operazioni, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore sette del giorno seguente, affidando la custodia delle urne e dei documenti alla forza pubblica.

ART. 35.

Alle ore sette antimeridiane del giorno fissato per la votazione, il presidente riprende le operazioni elettorali, e, previa constatazione della integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo.

Imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda, riponendole tutte nella stessa urna.

Tali operazioni devono essere esaurite non oltre le nove antimeridiane. Successivamente il presidente dichiara aperta la votazione.

ART. 36.

Ha diritto di votare chi è iscritto nelle liste degli elettori della sezione, salve le eccezioni previste dagli articoli 37 e 38.

Una copia delle liste degli elettori e quattro copie del manifesto contenente le liste dei candidati devono essere visibilmente affisse nella sala delle elezioni, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere lette dagli intervenuti.

Ha inoltre diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiara elettore nella circoscrizione.

ART. 37.

Il presidente, gli scrutatori e i rappresentanti delle liste dei candidati, e il segretario

Sostituire il comma col seguente: « Durante le operazioni di cui al presente articolo nessuno può allontanarsi dalla sala ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

del seggio votano nella sezione nella quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altre sezioni o in altre circoscrizioni.

ART. 38.

I militari delle Forze armate e gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio.

Essi potranno esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista, e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e saranno iscritti in una lista aggiunta.

Nei comuni nei quali normalmente hanno sede rilevanti contingenti di Forze armate o di corpi militarmente organizzati per servizio dello Stato, potranno essere costituite, se necessario, speciali sezioni elettorali, con le stesse modalità prescritte per le normali sezioni, ma fuori degli edifici militari. E' vietato ai militari di recarsi inquadrati nelle sezioni elettorali.

L'iscrizione dei militari nelle relative liste sarà fatta a cura del presidente.

Alla parola: « inquadrati » *aggiungere*: « armati ».

Alla parola: « nelle » *sostituire*: « alle ».

ART. 39.

Gli elettori non possono farsi rappresentare né inviare il voto per iscritto.

Tuttavia gli elettori che, per impedimento fisico evidente o validamente dimostrato all'ufficio, siano nell'impossibilità di votare, sono ammessi dal presidente a fare esprimere il voto da un elettore di loro fiducia.

Aggiungere alla fine del comma le parole: « in loro presenza ».

Il segretario indica nel verbale il motivo specifico dell'impedimento e il nome dell'elettore delegato; il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

Alla parola: « delegato » *sostituire*: « che lo ha assistito ».

ART. 40.

Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Il delegato esibisce la carta d'identità

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

comune in cui si trovano per causa di servizio.

Essi potranno esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista, e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e saranno iscritti in una lista aggiunta.

Nei comuni nei quali normalmente hanno sede rilevanti contingenti di Forze armate o di corpi militarmente organizzati per servizio dello Stato, potranno essere costituite, se necessario, speciali sezioni elettorali, con le stesse modalità prescritte per le normali sezioni, ma fuori degli edifici militari. E' vietato ai militari di recarsi inquadrati nelle sezioni elettorali.

L'iscrizione dei militari nelle relative liste sarà fatta a cura del presidente.

ART. 39.

Gli elettori non possono farsi rappresentare nè inviare il voto per iscritto.

Tuttavia gli elettori che, per impedimento fisico evidente o validamente dimostrato all'ufficio, siano nell'impossibilità di votare, sono ammessi dal presidente a fare esprimere il voto da un elettore di loro fiducia.

Il segretario indica nel verbale il motivo specifico dell'impedimento e il nome dell'elettore delegato; il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

ART. 40.

Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta d'identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica Amministrazione, purchè munito di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione, sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale, saranno indicati gli estremi del documento.

In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'ufficio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta la

Alla parola: « inquadrati » *aggiungere*: « armati ».

Alla parola: « nelle » *sostituire*: « alle ».

Aggiungere alla fine del comma le parole: « in loro presenza ».

Alla parola: « delegato » *sostituire*: « che lo ha assistito ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

identità, apponendo la propria firma sulla colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che ne attesti la identità. Il presidente avverte l'elettore che se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'articolo 70.

Si deve presumere noto all'ufficio l'elettore già ammesso a votare.

L'elettore che attesta l'identità deve apporre la sua firma nella colonna di identificazione.

In caso di dubbi sulla identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'articolo 47.

ART. 41.

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente stacca il tagliando dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico; estrae dalla prima urna una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata, leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice che uno degli scrutatori o il segretario segna sulla lista elettorale autenticata dalla commissione elettorale, nell'apposita colonna accanto al nome dell'elettore. Questi può accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello della scheda.

L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e votare tracciando nella scheda, con la matita che gli darà il presidente, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta. Con la stessa matita indicherà il voto di preferenza previsto dall'articolo 3 con le modalità stabilite dall'articolo 44. L'elettore dovrà poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni il presidente gli darà preventive informazioni, aste-

Dopo la parola: « piegata » *aggiungere*: « insieme alla matita copiativa ».

Dopo le parole: « tavoli e » *aggiungere*: « senza che sia avvicinato da alcuno ».

Sopprimere le parole: « che gli darà il presidente ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Si deve presumere non [illegible]
già ammesso a votare.

L'elettore che attesta l'identità deve apporre la sua firma nella colonna di identificazione.

In caso di dubbi sulla identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'articolo 47.

ART. 41.

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente stacca il tagliando dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico; estrae dalla prima urna una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata, leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice che uno degli scrutatori o il segretario segna sulla lista elettorale autenticata dalla commissione elettorale, nell'apposita colonna accanto al nome dell'elettore. Questi può accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello della scheda.

L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e votare tracciando nella scheda, con la matita che gli darà il presidente, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta. Con la stessa matita indicherà il voto di preferenza previsto dall'articolo 3 con le modalità stabilite dall'articolo 44. L'elettore dovrà poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni il presidente gli darà preventive informazioni, astenendosi da ogni esemplificazione, e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere.

Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda, e, ove non sia chiusa, invita l'elettore a rientrare in cabina perchè la chiuda; ne verifica l'identità esaminando la firma ed il bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea perforata e pone la scheda stessa nella seconda urna.

Dopo la parola: « piegata » *aggiungere*: « insieme alla matita copiativa ».

Dopo le parole: « tavoli e » *aggiungere*: « senza che sia avvicinato da alcuno ».

Sopprimere le parole: « che gli darà il presidente ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopra indicata.

Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale farà anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non la riconsegnino. La mancata riconsegna della scheda e della matita è punita con l'ammenda da lire 1,000 a lire 3,000.

Sostituire alle parole: « della scheda e della matita » *le altre*: « della scheda o della matita ».

Aggiungere alla fine del comma: « Con uguale ammenda viene punito il presidente che non distacchi l'appendice ».

ART. 42.

Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Il numero delle preferenze non può essere maggiore di uno, se i deputati da eleggere sono fino a 15; di due, se sono da 16 a 30; di tre, se sono oltre 30.

Sostituire la seconda parte del comma con la seguente: « Il numero delle preferenze è di due se i deputati da eleggere sono fino a 15; di tre da 16 in poi ».

Il voto di preferenza si esprime scrivendo a matita nera nelle apposite righe, tracciate nella parte centrale della scheda, il nome e cognome o il solo cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista votata. In caso di identità di cognome tra candidati della stessa lista, dovrà scriversi anche il nome e cognome, e, ove occorra, la paternità.

Sostituire alle parole: « a matita nera » *le altre*: « con la matita copiativa ».

Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

L'indicazione delle preferenze può essere fat-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

processo verbale, il quale farà anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non la riconsegnino. La mancata riconsegna della scheda e della matita è punita con l'ammenda da lire 1,000 a lire 3,000.

Sostituire alle parole: « della scheda e della matita » *le altre*: « della scheda o della matita ».

Aggiungere alla fine del comma: « Con uguale ammenda viene punito il presidente che non distacchi l'appendice ».

ART. 42.

Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Il numero delle preferenze non può essere maggiore di uno, se i deputati da eleggere sono fino a 15; di due, se sono da 16 a 30; di tre, se sono oltre 30.

Sostituire la seconda parte del comma con la seguente: « Il numero delle preferenze è di due se i deputati da eleggere sono fino a 15; di tre da 16 in poi ».

Il voto di preferenza si esprime scrivendo a matita nera nelle apposite righe, tracciate nella parte centrale della scheda, il nome e cognome o il solo cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista votata. In caso di identità di cognome tra candidati della stessa lista, dovrà scriversi anche il nome e cognome, e, ove occorra, la paternità.

Sostituire alle parole: « a matita nera » *le altre*: « con la matita copiativa ».

Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece del cognome, il numero dal quale è contrassegnato nella lista il candidato preferito.

Sono vietati altri segni o indicazioni.

Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il collegio sono nulle; rimangono valide le prime.

Fra il 7° e l'8° comma inserire il seguente: « Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Le preferenze per candidati compresi in liste di altri collegi, aventi lo stesso contrassegno della lista votata, sono inefficaci.

Le preferenze per candidati compresi in una lista diversa, sono causa di nullità della scheda.

Il voto di preferenza deve essere espresso anche quando l'elettore intenda attribuirlo ai candidati che, per effetto dell'ordine di precedenza indicato al n. 5° dell'articolo 16, stanno in testa alla lista votata.

Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenza della medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.

Se più siano le preferenze espresse in numeri, queste devono essere segnate su righe separate; le preferenze scritte sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza.

ART. 43.

Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'ufficio deve ritirare la scheda dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto.

Il presidente dell'ufficio che trascura di far entrare l'elettore nella cabina o chiunque altro ne lo impedisca è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno. Si procede a giudizio direttissimo.

ART. 44.

Se un elettore riscontra che è deteriorata la scheda consegnatagli, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, la deteriora, può richiederne al presidente una seconda, restituen-

Sostituire il comma con il seguente: « Le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella indicata col contrassegno sono inefficaci ».

Sostituire il comma con il seguente: « Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

anche quando l'elettore intenda attribuirlo ai candidati che, per effetto dell'ordine di precedenza indicato al n. 5 dell'articolo 16, stanno in testa alla lista votata.

Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia scritto uno o più preferenza della medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.

Se più siano le preferenze espresse in numeri, queste devono essere segnate su righe separate; le preferenze scritte sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza.

Sostituire il comma con il seguente: « Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza ».

ART. 43.

Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'ufficio deve ritirare la scheda dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto.

Il presidente dell'ufficio che trascura di far entrare l'elettore nella cabina o chiunque altro ne lo impedisca è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno. Si procede a giudizio direttissimo.

ART. 44.

Se un elettore riscontra che è deteriorata la scheda consegnatagli, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, la deteriora, può richiederne al presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in piego, dopo che il presidente vi abbia scritto « scheda deteriorata », aggiungendo la sua firma.

Il presidente deve immediatamente sostituire nella prima urna la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata con lo stesso numero di quella deteriorata, nonchè col bollo e con la firma dello scrutatore. Nella colonna della lista indicata nel primo comma dell'articolo 41, è annotata la consegna della nuova scheda.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2°) presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni, i quali debbano ritenersi fatti artificiosamente;

3°) non esprimano il voto per alcuna delle liste o lo esprimano per più di una lista o non possa identificarsi la lista prescelta.

ART. 52.

Se per cause di forza maggiore l'ufficio non possa ultimare le operazioni rinviate alle ore 8 del giorno successivo a quello delle elezioni a norma del penultimo comma dell'articolo 49, ovvero non possa procedere allo scrutinio o non lo compia nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore ventiquattro del giorno successivo a quello delle elezioni, chiudere l'urna contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'altra urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un piego le schede residue, quelle che si trovassero fuori dalle urne, e tutti gli altri documenti indicati nell'articolo 49.

Alla chiusura delle urne ed alla formazione del piego si applicano le prescrizioni degli articoli precedenti.

Le urne ed il piego, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito portate nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione, e consegnate al cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.

In caso di inadempimento si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 53.

ART. 53.

Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, il quale deve essere redatto in doppio esem-

Aggiungere dopo le parole: « delle liste » *le altre*: « o per alcuno dei candidati ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 45.

La votazione deve proseguire fino alle ore ventitrè. Tuttavia gli elettori che siano ancora nella sala sono ammessi a votare.

Sostituire la prima proposizione dell'articolo con la seguente: « La votazione deve proseguire fino alle ore 19 nelle sezioni che abbiano meno di 500 iscritti e fino alle ore 23 nelle altre ».

ART 46.

Qualora si verifichi la materiale impossibilità di usare del bollo, delle urne e dei tavoli per l'ufficio e per la votazione quali sono prescritti dagli articoli 20 e 31, il presidente, udito il parere degli scrutatori, può, con ordinanza motivata, ammettere l'uso di quel bollo, di quelle urne e di quei tavoli che meglio rispondono alla sincerità e segretezza del voto, nonchè al buon ordine delle operazioni elettorali, rimanendo però riservata all'Assemblea Costituente la eventuale dichiarazione di nullità di questo.

Sopprimere l'articolo.

ART. 47.

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, salvo il disposto dell'articolo 61, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

Sostituire il 1° comma con il seguente: « Il presidente, udito il parere degli scrutatori pronunzia in via provvisoria facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'articolo 61, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti ».

Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente o il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

TITOLO VI

DELLO SCRUTINIO

ART. 48.

Eseguite le operazioni prescritte dall'arti-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART 46.

Qualora si verifichi la materiale impossibilità di usare del bollo, delle urne e dei tavoli per l'ufficio e per la votazione quali sono prescritti dagli articoli 20 e 31, il presidente, udito il parere degli scrutatori, può, con ordinanza motivata, ammettere l'uso di quel bollo, di quelle urne e di quei tavoli che meglio rispondono alla sincerità e segretezza del voto, nonchè al buon ordine delle operazioni elettorali, rimanendo però riservata all'Assemblea Costituente la eventuale dichiarazione di nullità di questo.

Sopprimere l'articolo.

ART. 47.

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, salvo il disposto dell'articolo 61, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

Sostituire il 1° comma con il seguente: « Il presidente, udito il parere degli scrutatori pronunzia in via provvisoria facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'articolo 61, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti ».

Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente o il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

TITOLO VI

DELLO SCRUTINIO

ART. 48.

Eseguite le operazioni prescritte dall'articolo 45 e sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

1°) dichiara chiusa la votazione;

2°) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla commissione elettorale, dalla lista di cui all'articolo 38 e dai tagliandi dei certificati elettorali; le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonchè dal presidente, e devono essere chiuse in un piego sigillato con lo stesso bollo dell'ufficio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Sul piego appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonchè i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano ed il piego stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al pretore del mandamento, il quale ne rilascia ricevuta;

3°) estrae e conta le schede rimaste nella prima urna e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonchè quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2°, consegnate o trasmesse al pretore del mandamento;

4°) provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede non spogliate ed alla formazione di un piego, nel quale debbono essere riposte le carte relative alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo. All'urna od al piego devono apporsi le indicazioni del collegio e della sezione, il sigillo col bollo di cui all'articolo 35 e quello dei rappresentanti di lista che vogliano aggiungere il proprio, nonchè le firme del presidente e di almeno due scrutatori. Indi il presidente rinvia lo scrutinio al giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio la votazione e provvede alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi.

Sostituire le parole: « All'urna od al piego » *le altre*: « All'urna e al piego ».

Aggiungere alla fine del n. 4° le parole: « salvo che il presidente e la maggioranza degli scrutatori siano d'accordo per iniziare le operazioni di cui all'art. 30 e continuarle senza interruzione sino al compimento dello scrutinio ».

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato; di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, delle decisioni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

tanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonchè quelle rimaste sul tavolo consegnato al presidente dal sindaco, ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2°, consegnate o trasmesse al pretore del mandamento;

4°) provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede non spogliate ed alla formazione di un piego, nel quale debbono essere riposte le carte relative alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo. All'urna od al piego devono apporsi le indicazioni del collegio e della sezione, il sigillo col bollo di cui all'articolo 35 e quello dei rappresentanti di lista che vogliano aggiungere il proprio, nonchè le firme del presidente e di almeno due scrutatori. Indi il presidente rinvia lo scrutinio al giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio la votazione e provvede alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi.

Sostituire le parole: « All'urna od al piego » *le altre*: « All'urna e al piego ».

Aggiungere alla fine del n. 4° le parole: « salvo che il presidente e la maggioranza degli scrutatori siano d'accordo per iniziare le operazioni di cui all'art. 50 e continuarle senza interruzione sino al compimento dello scrutinio ».

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato; di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, delle decisioni del presidente, nonchè delle firme e dei sigilli.

ART. 49.

Trascorse due ore dalla chiusura della votazione, se, per contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa, non abbiano potuto compiersi le operazioni indicate ai numeri 1°, 2°, 3° del precedente articolo, il presidente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

chiude l'urna contenente le schede non spogliate e quella contenente le schede non distribuite, e ripone in un piego, secondo i casi, le liste indicate al n. 2° dell'articolo precedente, le schede rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, quelle eventualmente fuori delle urne e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali.

Alla chiusura delle urne e alla formazione del piego si procede con le norme stabilite al n. 4° dell'articolo precedente, facendone menzione nel processo verbale. Poi il presidente rinvia le operazioni alle ore otto e provvede alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi.

Il verbale deve essere redatto in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.

ART. 50.

All'ora indicata nel penultimo comma dell'articolo precedente, il presidente ricostituisce l'ufficio e chiama ad assistere alle operazioni i rappresentanti delle liste dei candidati; constatata la integrità delle urne e dei sigilli:

1°) procede al compimento delle operazioni che non fossero state condotte a termine nell'adunanza precedente;

2°) procede allo spoglio dei voti. Uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae successivamente dalla seconda urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali è attribuita la preferenza o il numero del candidato stesso nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

zione nel processo verbale. Poi il presidente rinvia le operazioni alle ore otto e provvede alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi.

Il verbale deve essere redatto in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.

ART. 50.

All'ora indicata nel penultimo comma dell'articolo precedente, il presidente ricostituisce l'ufficio e chiama ad assistere alle operazioni i rappresentanti delle liste dei candidati; constatata la integrità delle urne e dei sigilli:

1°) procede al compimento delle operazioni che non fossero state condotte a termine nell'adunanza precedente:

2°) procede allo spoglio dei voti. Uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae successivamente dalla seconda urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali è attribuita la preferenza o il numero del candidato stesso nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella prima urna, dalla quale furono tolte le schede non usate. È vietato estrarre dalla seconda urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella prima urna, dopo spogliato il voto. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3°) conta il numero delle schede spogliate e riscontra se corrisponda tanto al numero dei votanti quanto al numero dei voti riportati complessivamente dalle liste dei candidati, sommato a quello dei voti di lista nulli e dei voti di lista contestati, che non siano stati assegnati ad alcuna lista;

4°) accerta la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del prospetto del verbale col numero dei votanti e degli iscritti e, in caso di discordanza, ne indica la ragione.

Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto, e per qualsiasi causa, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori, ed alla fine delle operazioni di scrutinio devono essere riposte in un piego che, insieme con quello delle schede deteriorate e delle schede consegnate senza appendice o numero o bollo o firma dello scrutatore, deve essere a sua volta chiuso in un altro piego portante l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo, di cui all'articolo 35 e quello dei rappresentanti delle liste dei candidati presenti, le firme del presidente e di almeno due scrutatori; il piego deve essere annesso all'esemplare del verbale prescritto dall'articolo 53, secondo comma.

Tutte le altre schede spogliate vengono chiuse in un piego con le indicazioni, le firme e i sigilli prescritti nel precedente comma, da depositarsi nella cancelleria della pretura a termini dell'articolo 53.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti alle liste o ai candidati) e delle decisioni del presidente.

Tutte queste operazioni devono essere pro

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

voti di [illegible] assegnati ad alcuna lista;

4°) accerta la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del prospetto del verbale col numero dei votanti e degli iscritti e, in caso di discordanza, ne indica la ragione.

Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto, e per qualsiasi causa, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori, ed alla fine delle operazioni di scrutinio devono essere riposte in un piego che, insieme con quello delle schede deteriorate e delle schede consegnate senza appendice o numero o bollo o firma dello scrutatore, deve essere a sua volta chiuso in un altro piego portante l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo, di cui all'articolo 35 e quello dei rappresentanti delle liste dei candidati presenti, le firme del presidente e di almeno due scrutatori; il piego deve essere annesso all'esemplare del verbale prescritto dall'articolo 53, secondo comma.

Tutte le altre schede spogliate vengono chiuse in un piego con le indicazioni, le firme e i sigilli prescritti nel precedente comma, da depositarsi nella cancelleria della pretura a termini dell'articolo 53.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti alle liste o ai candidati) e delle decisioni del presidente.

Tutte queste operazioni devono essere proseguite senza interruzione e ultimate entro le ore ventiquattro.

ART. 51.

Salve le disposizioni degli articoli 41, 42 e 43, sono nulli i voti quando le schede:

1°) non siano quelle prescritte dall'articolo 21, non portino il bollo o la firma richiesti dagli articoli 34 e 35, o non ne sia stata prima staccata l'appendice;

Sopprimere le parole: « o non ne sia stata prima staccata l'appendice ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2°) presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni, i quali debbano ritenersi fatti artificiosamente;

3°) non esprimano il voto per alcuna delle liste o lo esprimano per più di una lista o non possa identificarsi la lista prescelta.

ART. 52.

Se per cause di forza maggiore l'ufficio non possa ultimare le operazioni rinviate alle ore 8 del giorno successivo a quello delle elezioni a norma del penultimo comma dell'articolo 49, ovvero non possa procedere allo scrutinio o non lo compia nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore ventiquattro del giorno successivo a quello delle elezioni, chiudere l'urna contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'altra urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un piego le schede residue, quelle che si trovassero fuori dalle urne, e tutti gli altri documenti indicati nell'articolo 49.

Alla chiusura delle urne ed alla formazione del piego si applicano le prescrizioni degli articoli precedenti.

Le urne ed il piego, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito portate nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione, e consegnate al cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.

In caso di inadempimento si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 53.

ART. 53.

Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, il quale deve essere redatto in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio presenti, e dai rappresentanti delle liste pre-

Aggiungere dopo le parole: « delle liste » *le altre*: « o per alcuno dei candidati ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Se per cause di forza maggiore l'ufficio non possa ultimare le operazioni rinviate alle ore 8 del giorno successivo a quello delle elezioni a norma del penultimo comma dell'articolo 49, ovvero non possa procedere allo scrutinio o non lo compia nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore ventiquattro del giorno successivo a quello delle elezioni, chiudere l'urna contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'altra urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un piego le schede residue, quelle che si trovassero fuori delle urne, e tutti gli altri documenti indicati nell'articolo 49.

Alla chiusura delle urne ed alla formazione del piego si applicano le prescrizioni degli articoli precedenti.

Le urne ed il piego, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito portate nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione, e consegnate al cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.

In caso di inadempimento si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 53.

ART. 53.

Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, il quale deve essere redatto in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio presenti, e dai rappresentanti delle liste presenti. Il verbale è poi immediatamente chiuso in un piego che deve essere sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.

Il presidente, o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il piego chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i documenti di cui al 5° comma dell'articolo 50 alla

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione.

La cancelleria del tribunale provvede all'immediato inoltro alla cancelleria della Corte d'appello circoscrizionale del piego previsto dal comma precedente, nonchè delle urne e dei pieghi e degli altri documenti di cui agli articoli 50 e 52.

L'altro esemplare del suddetto verbale e di quello redatto a norma dell'articolo 49, è depositato, entro il secondo giorno susseguente a quello delle elezioni, nella segreteria del comune, dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

Il piego delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo precedente, viene subito portato, da due membri almeno dell'ufficio della sezione, al pretore, il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo della pretura e la sua firma e redige verbale della consegna.

Il pretore invita gli scrutatori ed i rappresentanti delle liste ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del piego contenente le liste indicato nell'articolo 48, n. 2°, ed alla compilazione, a cura del cancelliere, di un estratto delle liste, da lui vistato in ciascun foglio.

Gli scrutatori ed i rappresentanti delle liste intervenuti possono apporre in ciascun foglio la loro firma.

L'estratto viene immediatamente rimesso al sindaco del comune, dove ha avuto sede la sezione, il quale ne cura il deposito per quindici giorni nella segreteria; ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

Qualora non siasi adempiuto a quanto prescritto nel 2°, 3° e 4° comma del presente articolo, il presidente della Corte d'appello può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino.

Aggiungere dopo le parole: « Corte d'appello » *le altre*: « o del tribunale del capoluogo della circoscrizione ».

Sopprimere la parola: « circoscrizionale ».

Dopo le parole: « Corte d'appello » *aggiungere*: « o del tribunale ».

Aggiungere alla fine dell'articolo il comma

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L'altro esemplare del suddetto verbale e di quello redatto a norma dell'articolo 49, è depositato, entro il secondo giorno susseguente a quello delle elezioni, nella segreteria del comune, dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

Il piego delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo precedente, viene subito portato, da due membri almeno dell'ufficio della sezione, al pretore, il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo della pretura e la sua firma e redige verbale della consegna.

Il pretore invita gli scrutatori ed i rappresentanti delle liste ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del piego contenente le liste indicato nell'articolo 48, n. 2°, ed alla compilazione, a cura del cancelliere, di un estratto delle liste, da lui vistato in ciascun foglio.

Gli scrutatori ed i rappresentanti delle liste intervenuti possono apporre in ciascun foglio la loro firma.

L'estratto viene immediatamente rimesso al sindaco del comune, dove ha avuto sede la sezione, il quale ne cura il deposito per quindici giorni nella segreteria; ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

Qualora non siasi adempiuto a quanto prescritto nel 2°, 3° e 4° comma del presente articolo, il presidente della Corte d'appello può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino.

Dopo le parole: « Corte d'appello » *aggiungere*: « o del tribunale ».

Aggiungere alla fine dell'articolo il comma seguente: « Le spese tutte per le operazioni indicate in questo e negli articoli precedenti sono corrisposte dal comune e rimborsate dallo Stato ».

ART. 54.

La Corte d'appello, nella cui giurisdizione è il comune capoluogo del collegio o la sezione della Corte stessa designata dal primo pre-

Dopo le parole: « La Corte d'appello » *aggiungere*: « o il tribunale ».

Sopprimere le parole: « o la sezione della Corte stessa designata dal primo presidente ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sidente, esercita le funzioni di ufficio centrale con l'intervento di tre magistrati, e procede, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

1°) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dell'articolo 52, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 48, 49, 50, 51 e 53;

2°) facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente, determina la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ogni candidato.

La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni del collegio.

La cifra individuale è data dalla somma dei voti validi di preferenza, riportati da ciascun candidato.

La cifra elettorale serve di base all'assegnazione del numero dei deputati a ciascuna lista. Per questo effetto si procede così:

si divide ciascuna cifra elettorale, successivamente, per 1, 2, 3, 4 . . . sino a concorrenza del numero dei deputati da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale: a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.

Se ad una lista spettano posti in numero maggiore dei suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

Stabilito il numero dei deputati assegnati a ciascuna lista, l'ufficio centrale determina:

a) la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, secondo le rispettive cifre indivi-

Dopo le parole: « ufficio centrale » *aggiungere*: « circoscrizionale ».

Sostituire il comma 4° col seguente: «La cifra elettorale serve di base all'assegnazione del numero dei deputati a ciascuna lista. Per questo effetto si divide il totale dei votanti per il numero dei deputati da eleggere ottenendo così il quoziente elettorale. Si attribuiranno quindi ad ogni lista tanti rappresentanti quante volte il quoziente elettorale risulterà contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi che rimangono non assegnati verranno attribuiti al collegio unico nazionale ».

Sopprimere il comma.

Alle parole: « ufficio centrale » *aggiungere*: « circoscrizionale ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

[illegible] dovendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente, determina la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ogni candidato.

La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni del collegio.

La cifra individuale è data dalla somma dei voti validi di preferenza, riportati da ciascun candidato.

La cifra elettorale serve di base all'assegnazione del numero dei deputati a ciascuna lista. Per questo effetto si procede così:

si divide ciascuna cifra elettorale, successivamente, per 1, 2, 3, 4 . . . sino a concorrenza del numero dei deputati da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.

Se ad una lista spettano posti in numero maggiore dei suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

Stabilito il numero dei deputati assegnati a ciascuna lista, l'ufficio centrale determina:

a) la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali; *b*) il limite di efficacia (quorum) dei voti di preferenza delle singole liste, dividendo per cinque le rispettive cifre elettorali.

Sostituire il comma 4° col seguente: «La cifra elettorale serve di base all'assegnazione del numero dei deputati a ciascuna lista. Per questo effetto si divide il totale dei votanti per il numero dei deputati da eleggere ottenendo così il quoziente elettorale. Si attribuiranno quindi ad ogni lista tanti rappresentanti quante volte il quoziente elettorale risulterà contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi che rimangono non assegnati verranno attribuiti al collegio unico nazionale».

Sopprimere il comma.

Alle parole: « ufficio centrale » *aggiungere*: « circoscrizionale ».

Sopprimere la parola: « quorum ».

Alle parole: « cinque le rispettive cifre elettorali » *sostituire*: « dieci il quoziente elettorale ».

Aggiungere alla fine dell'art. 54 i seguenti commi: « L'ufficio centrale di ogni collegio circoscrizionale dovrà inoltre stabilire la somma esatta dei voti residuali di ogni lista, che dovrà comunicare insieme al numero dei seggi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quoziente o di candidati, all'ufficio centrale nazionale, presso la Corte di cassazione, secondo quanto dispone l'art. 58.

« Si considerano voti residuali anche quelli di liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangono insufficienti per mancanza di candidati ».

ART. 55.

Il presidente, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio centrale, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista alla lettera *a*) dell'ultimo comma del precedente articolo, quei candidati che hanno ottenuto cifre individuali non inferiori al limite di efficacia (quorum) determinato in base alla successiva lettera *b*) del medesimo comma.

Quando il numero dei candidati, con cifra individuale maggiore od eguale al quorum, sia inferiore al numero totale dei posti attribuiti alla lista, il presidente proclama eletti, fino alla concorrenza di questo numero, gli altri candidati della lista, in base all'ordine di precedenza risultante da essa.

Alle parole: « ufficio centrale » *aggiungere*: « circoscrizionale ».

Sopprimere la parola: « (quorum) ».

Sostituire la parola: « quorum » *con le parole*: « limite di efficacia di cui sopra ».

ART. 56.

L'ufficio centrale pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri.

E' vietato all'ufficio centrale di deliberare o anche di discutere sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste, gli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali, e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.

Non può essere ammesso nell'aula, dove [illegible] elettore che non pre-

Alle parole: « ufficio centrale » *aggiungere*: « circoscrizionale ».

Alle parole: « ufficio centrale » *aggiungere*: « circoscrizionale ».

Alle parole: « ufficio centrale » *aggiungere*:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

candidati ».

ART. 55.

Il presidente, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio centrale, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista alla lettera *a*) dell'ultimo comma del precedente articolo, quei candidati che hanno ottenuto cifre individuali non inferiori al limite di efficacia (quorum) determinato in base alla successiva lettera *b*) del medesimo comma.

Quando il numero dei candidati, con cifra individuale maggiore od eguale al quorum, sia inferiore al numero totale dei posti attribuiti alla lista, il presidente proclama eletti, fino alla concorrenza di questo numero, gli altri candidati della lista, in base all'ordine di precedenza risultante da essa.

Alle parole: « ufficio centrale » *aggiungere*: « circoscrizionale ».

Sopprimere la parola: « (quorum) ».

Sostituire la parola: « quorum » *con le parole*: « limite di efficacia di cui sopra ».

ART. 56.

L'ufficio centrale pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri.

E' vietato all'ufficio centrale di deliberare o anche di discutere sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste, gli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali, e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.

Non può essere ammesso nell'aula, dove siede l'ufficio centrale, l'elettore che non presenti ogni volta il certificato di iscrizione nelle liste del collegio. Nessun elettore può entrare armato: si applica la disposizione dell'articolo 32, secondo comma.

L'aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo; il compartimento in comunicazione immediata con la porta d'ingresso è riservato agli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'ufficio centrale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati.

Alle parole: « ufficio centrale » *aggiungere*: « circoscrizionale ».

Alle parole: « ufficio centrale » *aggiungere*: « circoscrizionale ».

Alle parole: « ufficio centrale » *aggiungere*: « circoscrizionale ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli può, inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse; anche in tal caso, salve le disposizioni del secondo comma dell'articolo 17, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti delle liste dei candidati.

ART. 57.

Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio centrale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla segreteria provvisoria dell'Assemblea Costituente nonchè alle singole prefetture, che la portano a conoscenza del pubblico.

ART. 58.

Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale si deve redigere in doppio esemplare il processo verbale che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.

Nel verbale devono essere indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, nell'ordine determinato in conformità dell'art. 54.

Uno degli esemplari del verbale con i documenti annessi, nonchè tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'ufficio centrale alla segreteria

Alla parola: « salve » *sostituire*: « ferme » *e alla parola*: « secondo » *la parola*: « ultimo ».

Alle parole: « ufficio centrale » *aggiungere*: « circoscrizionale ».

Alla parola: « doppio » *sostituire*: « triplice ».

Alla fine del comma 1° *aggiungere il seguente*:

Nel verbale dovrà specificarsi il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quoziente, nonchè il numero dei voti residuali di ciascuna lista e la indicazione della lista del collegio unico nazionale alla quale ogni singola lista ha dichiarato di collegarsi per la utilizzazione dei voti residuali.

Dopo la parola: « devono » *aggiungere*: inoltre ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio centrale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla segreteria provvisoria dell'Assemblea Costituente nonchè alle singole prefetture, che la portano a conoscenza del pubblico.

ART. 58.

Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale si deve redigere in doppio esemplare il processo verbale che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.

Nel verbale devono essere indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, nell'ordine determinato in conformità dell'art. 54.

Uno degli esemplari del verbale con i documenti annessi, nonchè tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'ufficio centrale alla segreteria provvisoria dell'Assemblea Costituente, la quale deve rilasciarne ricevuta.

L'organo di verifica dei poteri accerta anche, agli effetti dell'articolo 60, l'ordine di precedenza dei candidati non eletti e pronuncia sui relativi reclami.

L'altro esemplare del verbale è depositato nella cancelleria della Corte d'appello.

Alle parole: « ufficio centrale » *aggiungere*: « circoscrizionale ».

Alla parola: « doppio » *sostituire*: « triplice ».

Alla fine del comma 1° *aggiungere il seguente*:

Nel verbale dovrà specificarsi il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quoziente, nonchè il numero dei voti residuali di ciascuna lista e la indicazione della lista del collegio unico nazionale alla quale ogni singola lista ha dichiarato di collegarsi per la utilizzazione dei voti residuali.

Dopo la parola: « devono » *aggiungere*: inoltre ».

Alla fine dell'art. 58 aggiungere: « il terzo sarà trasmesso in plico suggellato raccomandato espresso all'ufficio centrale nazionale presso la Corte di Cassazione ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 38-bis.

L'ufficio centrale nazionale, costituito presso la Corte di Cassazione, composto secondo l'articolo 16-*bis*, appena saranno pervenuti i verbali di tutti gli uffici centrali circoscrizionali, procede alla somma dei seggi non attribuiti in tutte le circoscrizioni elettorali e alla somma di tutti i voti residuali delle singole liste di tutti i collegi circoscrizionali. Divide la somma dei voti residuali di tutte le liste per il numero dei seggi rimasti da attribuire. Il risultato costituisce il quoziente elettorale per il collegio unico nazionale.

Divide poi la somma dei voti residuali riversati ad ogni lista del collegio unico nazionale per tale quoziente e il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnarsi a ciascuna lista del collegio unico nazionale.

I posti rimanenti verranno rispettivamente attribuiti alle liste per le quali queste ultime divisioni avranno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quella lista che abbia avuto attribuiti maggiori voti nel collegio unico nazionale.

Proclama quindi eletti, in corrispondenza del numero dei seggi attribuiti nel collegio unico nazionale a ciascuna lista, i candidati secondo l'ordine che hanno nella lista stessa.

Si applica infine anche per questi eletti il disposto dell'art. 57.

ART. 39.

Il deputato eletto in due collegi deve dichiarare alla presidenza dell'Assemblea Costituente, entro otto giorni dalla convalidia delle due elezioni, quale collegio prescelga. Mancando la opzione, si procede a sorteggio.

Alle parole: « due collegi » *sostituire*: « più collegi ».

Sopprimere la parola « due ».

Aggiungere alla fine il seguente comma: « Il deputato che sia eletto nel collegio unico nazionale od in uno o più collegi circoscrizionali, appena convalidato, si intenderà eletto nel collegio unico nazionale e nella sua lista circoscrizionale prenderà il suo posto il primo dei non eletti ».

ART. 60.

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Divide poi la somma dei voti resi[illegible] sati ad ogni lista del collegio unico nazionale per tale quoziente e il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnarsi a ciascuna lista del collegio unico nazionale.

I posti rimanenti verranno rispettivamente attribuiti alle liste per le quali queste ultime divisioni avranno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quella lista che abbia avuto attribuiti maggiori voti nel collegio unico nazionale.

Proclama quindi eletti, in corrispondenza del numero dei seggi attribuiti nel collegio unico nazionale a ciascuna lista, i candidati secondo l'ordine che hanno nella lista stessa.

Si applica infine anche per questi eletti il disposto dell'art. 57.

ART. 59.

Il deputato eletto in due collegi deve dichiarare alla presidenza dell'Assemblea Costituente, entro otto giorni dalla convalidia delle due elezioni, quale collegio prescelga. Mancando la opzione, si procede a sorteggio.

Alle parole: « due collegi » *sostituire*: « più collegi ».

Sopprimere la parola « due ».

Aggiungere alla fine il seguente comma: « Il deputato che sia eletto nel collegio unico nazionale od in uno o più collegi circoscrizionali, appena convalidato, si intenderà eletto nel collegio unico nazionale e nella sua lista circoscrizionale prenderà il suo posto il primo dei non eletti ».

ART. 60.

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, sarà attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri.

ART. 61.

L'Assemblea Costituente pronunzierà giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1985 [illegible]

uffici delle singole sezioni elettorali o all'ufficio centrale o posteriormente.

I voti delle sezioni le cui operazioni siano annullate non hanno effetto.

Le proteste, i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'ufficio centrale, devono essere trasmessi alla segreteria provvisoria dell'Assemblea Costituente entro il termine di venti giorni dalla proclamazione fatta dall'ufficio centrale. La segreteria ne rilascerà ricevuta.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI SPECIALI
PER IL COLLEGIO « VAL D'AOSTA »

ART. 62.

La elezione uninominale nel collegio « Val d'Aosta », agli effetti dell'articolo 22 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e con le modificazioni seguenti:

1°) alla « Val d'Aosta » spetta un solo deputato, secondo il riparto stabilito nella tabella *A*, allegata alla presente legge;

2°) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 100 e non più di 300 elettori del collegio;

Sostituire al numero: « 300 » *il numero*: « 200 ».

3°) la dichiarazione di candidatura deve essere depositata non più tardi delle ore sedici del quarantesimo giorno anteriore a quello del[illegible] insieme con il contrassegno di cia-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TITOLO VII

DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL COLLEGIO « VAL D'AOSTA »

ART. 62.

La elezione uninominale nel collegio « Val d'Aosta », agli effetti dell'articolo 22 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e con le modificazioni seguenti:

1°) alla « Val d'Aosta » spetta un solo deputato, secondo il riparto stabilito nella tabella A, allegata alla presente legge;

2°) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 100 e non più di 300 elettori del collegio;

Sostituire al numero: « 300 » *il numero*: « 200 ».

3°) la dichiarazione di candidatura deve essere depositata non più tardi delle ore sedici del quarantesimo giorno anteriore a quello della elezione, insieme con il contrassegno di ciascun candidato, presso la cancelleria del tribunale di Aosta;

4°) la votazione avverrà con scheda stampata a cura del ministero dell'interno, la quale conterrà il solo contrassegno di ciascun candidato, secondo il modello risultante dalla tabella *F*, allegata alla presente legge.

L'elettore, per la scelta del candidato, traccerà un segno con la matita nera sul contrassegno corrispondente.

Sostituire la parola: « nera » *con l'altra*: « copiativa ».

Una scheda valida rappresenta un voto individuale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 63.

Il tribunale di Aosta, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di ufficio centrale elettorale.

E' proclamato eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

In caso di parità, è eletto il candidato più anziano.

Sostituire il secondo comma con il seguente: « E' proclamato eletto il candidato che ottiene la metà più uno dei voti validi espressi. Nel caso in cui nessun candidato abbia raggiunto tale numero avrà luogo l'elezione di ballottaggio la domenica seguente fra i due candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti ».

Alla parola: « eletto » *sostituire*: « preferito ».

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI PENALI

ART. 64.

Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura e il voto elettorale o l'astensione, offre, promette, o somministra denaro, o valori, o promette impieghi pubblici o privati, o qualsiasi altra utilità ad uno o più elettori o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 3,000 a lire 20,000, anche quando l'utilità promessa o conseguita sia stata dissimulata, sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o rimunerazioni sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

La stessa pena si applica all'elettore che, per apporre la firma ad una dichiarazione di presentazione di candidatura o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare

Alle parole: « candidatura e il voto » *sostituire*: « candidatura o il voto ».

Sostituire alle parole: « cibi e bevande » *le altre*: « cibi o bevande ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

In caso di parità, è eletto il candidato più anziano.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI PENALI

ART. 64.

Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura e il voto elettorale o l'astensione, offre, promette, o somministra denaro, o valori, o promette impieghi pubblici o privati, o qualsiasi altra utilità ad uno o più elettori o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 3,000 a lire 20,000, anche quando l'utilità promessa o conseguita sia stata dissimulata, sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o rimunerazioni sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

La stessa pena si applica all'elettore che, per apporre la firma ad una dichiarazione di presentazione di candidatura o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

ART. 65.

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o ad un suo prossimo congiunto, per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto elettorale o, con no-

voti ».

Alla parola: « eletto » *sostituire*: « preferito ».

Alle parole: « candidatura e il voto » *sostituire*: « candidatura o il voto ».

Sostituire alle parole: « cibi e bevande » *le altre*: « cibi o bevande ».

Sopprimere la parola: « prossimo ».

Sostituire alla parola: « costringerlo » *le altre*: « costringere l'elettore ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

tizie da lui conosciute false, con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di determinate liste e di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire 3,000 a lire 20,000.

La pena è aumentata — e in ogni caso non sarà inferiore a tre anni — se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di classi, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a lire 20,000.

Sostituire alla parola: « classi » *l'altra*: « categorie ».

ART. 66.

I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio e gli esercenti un servizio di pubblica necessità i quali, abusando delle loro funzioni, direttamente o col mezzo di istruzioni date alle persone loro dipendenti, si adoperino a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli alla astensione, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 3,000 a lire 20,000.

Sostituire alle parole: « gli esercenti » *la parola*: « di ».

Le stesse pene si applicano ai ministri di un culto che, con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto o in riunioni di carattere religioso o con promesse o minacce spirituali, si adoperano a costringere gli elettori a firmare

Sopprimere le parole: « allocuzioni o » *e le parole*: « promesse o ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di classi, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a lire 20,000.

Sostituire alla parola: « classi » *l'altra*: « categorie ».

ART. 66.

I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio e gli esercenti un servizio di pubblica necessità i quali, abusando delle loro funzioni, direttamente o col mezzo di istruzioni date alle persone loro dipendenti, si adoperino a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli alla astensione, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 3.000 a lire 20,000.

Sostituire alle parole: « gli esercenti » *la parola*: « di ».

Le stesse pene si applicano ai ministri di un culto che, con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto o in riunioni di carattere religioso o con promesse o minacce spirituali, si adoperano a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a vincolare i voti degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione.

Sopprimere le parole: « allocuzioni o » *e le parole*: « promesse o ».

ART. 67.

Chiunque, con minacce o con atti di violenza turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del di-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni o con la multa da lire 3,000 a lire 20,000.

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, schede od altri atti dalla presente legge destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi, è punito con la reclusione da uno a sei anni. E' punito con la stessa pena chiunque fa uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non abbia concorso alla consumazione del fatto.

Se il fatto sia commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da lire 10,000 a lire 20,000.

Dopo le parole: « chiunque fa » *aggiungere*: « scientemente ».

ART. 68.

Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'ufficio di sezione o nell'aula dell'ufficio centrale, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 2,000.

Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione od altrimenti cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 2,000.

Sostituire la parola: « altrimenti » *con le parole*: « in qualunque modo ».

ART. 69.

Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto di elettore o essendone sospeso o assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale ovvero chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso collegio o di collegi diversi, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 20,000.

Dopo le parole: « di collegi diversi » *aggiungere*: « o incaricato di esprimere il voto per un elettore, che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diverso da quella o da quello indicatigli ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

od altri atti dalla presente legge destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi, è punito con la reclusione da uno a sei anni. E' punito con la stessa pena chiunque fa uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non abbia concorso alla consumazione del fatto.

Se il fatto sia commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da lire 10,000 a lire 20,000.

ART. 68.

Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'ufficio di sezione o nell'aula dell'ufficio centrale, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 2,000.

Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione od altrimenti cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 2,000.

Dopo le parole: « chiunque fa » *aggiungere*: « scientemente ».

Sostituire la parola: « altrimenti » *con le parole*: « in qualunque modo ».

ART. 69.

Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto di elettore o essendone sospeso o assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale ovvero chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso collegio o di collegi diversi, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 20,000.

Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli della lista o del candidato per cui fu espresso il voto, o incaricato di esprimere il voto per un elettore, che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diverso da quella o da quello indicatigli, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 5,000 a lire 20,000.

Dopo le parole: « di collegi diversi » *aggiungere*: « o incaricato di esprimere il voto per un elettore, che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diverso da quella o da quello indicatigli ».

Sopprimere le parole: « o incaricato di esprimere il voto per un elettore, che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diverso da quella o da quello indicatigli ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 70.

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito, di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 10,000. Se il reato è commesso da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con multa fino a lire 20,000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali o cagiona la nullità delle elezioni o ne altera il risultato o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 10,000 a lire 20,000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, pieghi, schede od urne, rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 10,000 a lire 20,000.

Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere o allegare nel processo verbale, proteste o reclami di elettori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 20,000.

I rappresentanti delle liste dei candidati, che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 10,000 a lire 20,000.

Chiunque, al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, faccia indebito uso del certificato elettorale, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a lire 20,000.

Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, faccia incetta di

Alla parola: « procedimento » *sostituire:* « compimento ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

forme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 10.000. Se il reato è commesso da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con multa fino a lire 20,000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali o cagiona la nullità delle elezioni o ne altera il risultato o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 10,000 a lire 20,000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, pieghi, schede od urne, rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 10,000 a lire 20,000.

Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere o allegare nel processo verbale, proteste o reclami di elettori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 20,000.

I rappresentanti delle liste dei candidati, che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 10,000 a lire 20,000.

Chiunque, al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, faccia indebito uso del certificato elettorale, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a lire 20,000.

Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, faccia incetta di certificati elettorali, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire 20.000.

ART. 71.

Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge non sono applicabili le disposizioni degli articoli 22, 51, 121 del Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, testo unico della legge comunale e provinciale.

Alla parola: « procedimento » *sostituire*: « compimento ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 72.

Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici.

Se la condanna colpisca il candidato, la privazione del diritto elettorale e di eleggibilità è pronunziata per un tempo non minore di cinque anni, e non superiore a dieci.

Il giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale e in altre leggi per i reati non previsti dalla presente legge.

Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175 del Codice penale e dell'articolo 487 del Codice di procedura penale, relative alla sospensione della esecuzione della condanna, e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario.

ART. 73.

L'autorità giudiziaria, alla quale siano stati rimessi per deliberazione dell'Assemblea Costituente atti di elezioni contestate, dovrà ogni tre mesi informare la Presidenza dell'Assemblea stessa delle sue pronunzie definitive o indicare sommariamente i motivi per i quali i giudizi non sono ancora definiti.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 73-*bis*.

I partiti o i gruppi politici organizzati, appena sia emanato il decreto di convocazione dei comizi elettorali di cui all'art. 13, possono de-

[illegible] Ministero dell'interno il con-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 735021

Se la condanna colpisca il candidato, la privazione del diritto elettorale e di eleggibilità è pronunziata per un tempo non minore di cinque anni, e non superiore a dieci.

Il giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale e in altre leggi per i reati non previsti dalla presente legge.

Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175 del Codice penale e dell'articolo 487 del Codice di procedura penale, relative alla sospensione della esecuzione della condanna, e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario.

ART. 73.

L'autorità giudiziaria, alla quale siano stati rimessi per deliberazione dell'Assemblea Costituente atti di elezioni contestate, dovrà ogni tre mesi informare la Presidenza dell'Assemblea stessa delle sue pronunzie definitive o indicare sommariamente i motivi per i quali i giudizi non sono ancora definiti.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 73-*bis*.

I partiti o i gruppi politici organizzati, appena sia emanato il decreto di convocazione dei comizi elettorali di cui all'art. 13, possono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiareranno di voler distinguere le loro liste di candidati sia nei collegi circoscrizionali, che nel collegio unico nazionale.

Tale deposito dovrà essere fatto da persona munita di regolare mandato da parte di uno o più dei dirigenti centrali del partito o del gruppo.

Il contrassegno dovrà essere depositato in duplice esemplare. Il Ministero dell'interno nel

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Se la condanna colpisca il candidato, la privazione del diritto elettorale e di eleggibilità è pronunziata per un tempo non minore di cinque anni, e non superiore a dieci.

Il giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale e in altre leggi per i reati non previsti dalla presente legge.

Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175 del Codice penale e dell'articolo 487 del Codice di procedura penale, relative alla sospensione della esecuzione della condanna, e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario.

ART. 73.

L'autorità giudiziaria, alla quale siano stati rimessi per deliberazione dell'Assemblea Costituente atti di elezioni contestate, dovrà ogni tre mesi informare la Presidenza dell'Assemblea stessa delle sue pronunzie definitive o indicare sommariamente i motivi per i quali i giudizi non sono ancora definiti.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 73-*bis*.

I partiti o i gruppi politici organizzati, appena sia emanato il decreto di convocazione dei comizi elettorali di cui all'art. 13, possono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiareranno di voler distinguere le loro liste di candidati sia nei collegi circoscrizionali, che nel collegio unico nazionale.

Tale deposito dovrà essere fatto da persona munita di regolare mandato da parte di uno o più dei dirigenti centrali del partito o del gruppo.

Il contrassegno dovrà essere depositato in duplice esemplare. Il Ministero dell'interno nel

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

termine di cinque giorni dovrà restituirne un esemplare al depositante con l'attestazione dell'avvenuto deposito e della sua regolarità. Qualora il contrassegno risulti identico o facilmente confondibile con altri, il Ministero inviterà il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore.

ART. 73-*ter*.

A ciascun deputato viene corrisposta, a decorrere dal giorno in cui entra in funzione, una somma mensile a titolo di indennità.

E' inscritto nel bilancio dell'Assemblea Costituente il fondo corrispondente.

Non è ammessa rinunzia o cessione della indennità, e non ne è consentito il sequestro.

ART. 74.

La presente legge entra in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA *A*.

TABELLA DEI COLLEGI ELETTORALI ED ASSEGNAZIONE DEI SEGGI

	Popolazione	Quozienti	Resti	Seggi assegnati	Sedi degli uffici centrali elettorali
PIEMONTE					
Torino, Aosta (tranne Val d'Aosta)	1.311.191	17	36.191	17	Torino
Novara, Vercelli	761.876	10	11.876	10	Novara
Alessandria, Cuneo, Asti	1.348.374	17	73.374	18	Alessandria
LIGURIA					
Genova, Savona, Imperia, La Spezia	1.466.915	19	41.915	20	Genova
LOMBARDIA					
Milano, Pavia	2.667.934	36	5.434	36	Milano
Brescia, Bergamo	1.350.381	18	381	18	Brescia
Como, Varese, Sondrio	1.040.577	13	65.567	14	Como
Mantova, Cremona	777.460	10	27.460	10	Mantova
VENETO					
Trento, Bolzano, Verona	1.254.922	16	54.922	17	Trento
Padova, Vicenza, Rovigo	1.564.207	20	64.207	21	Padova
Venezia, Treviso, Belluno	1.415.036	19	27.036	19	Venezia
Udine	721.670	9	46.670	10	Udine

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PIEMONTE					
Torino, Aosta (tranne Val d'Aosta)	1.311.191	17	36.191	17	Torino
Novara, Vercelli	761.876	10	11.876	10	Novara
Alessandria, Cuneo, Asti	1.348.374	17	73.374	18	Alessandria
LIGURIA					
Genova, Savona, Imperia, La Spezia	1.406.915	19	41.915	20	Genova
LOMBARDIA					
Milano, Pavia	2.667.934	36	5.434	36	Milano
Brescia, Bergamo	1.350.381	18	381	18	Brescia
Como, Varese, Sondrio	1.040.577	13	65.567	14	Como
Mantova, Cremona	777.460	10	27.460	10	Mantova
VENETO					
Trento, Bolzano, Verona	1.254.922	16	54.922	17	Trento
Padova, Vicenza, Rovigo	1.564.207	20	64.207	21	Padova
Venezia, Treviso, Belluno	1.415.036	19	27.036	19	Venezia
Udine	721.670	9	46.670	10	Udine
VENEZIA GIULIA	977.257	13	2.257	13	Trieste
EMILIA					
Parma, Modena, Piacenza, Reggio Emilia	1.519.399	20	19.399	20	Parma
Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì	1.819.659	24	19.659	24	Bologna

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Popolazione	Quozienti	Resti	Seggi assegnati	Sedi degli uffici centrali elettorali
TOSCANA					
Firenze, Pistoia	1.003.982	14	13.982	14	Firenze
Pisa, Livorno, Lucca, Apuania	1.139.817	15	14.817	15	Pisa
Siena, Arezzo, Grosseto	770.640	10	20.640	10	Siena
MARCHE					
Ancona, Pesaro, Macerata, Ascoli Piceno	1.278.071	17	3.071	17	Ancona
UMBRIA					
Perugia, Terni	725.918	9	50.918	10	Perugia
LAZIO					
Roma e provincia	1.532.580	20	62.580	21	Roma (Corte d'Appello)
Frosinone, Latina, Viterbo, Rieti	1.084.508	14	34.508	14	Roma (Tribunale)
ABRUZZI					
Aquila, Teramo, Pescara, Chieti	1.201.536	16	1.536	16	Aquila

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Firenze, Pistoia	1.063.982	14	13.982	14	Firenze
Pisa, Livorno, Lucca, Apuania	1.139.817	15	14.817	15	Pisa
Siena, Arezzo, Grosseto	770.640	10	20.640	10	Siena
MARCHE					
Ancona, Pesaro, Macerata, Ascoli Piceno	1.278.071	17	3.071	17	Ancona
UMBRIA					
Perugia, Terni	725.918	9	50.918	10	Perugia
LAZIO					
Roma e provincia	1.532.580	20	62.580	21	Roma (Corte d'Appello)
Frosinone, Latina, Viterbo, Rieti	1.084.508	14	34.508	14	Roma (Tribunale)
ABRUZZI					
Aquila, Teramo, Pescara, Chieti	1.201.536	16	1.536	16	Aquila
CAMPANIA					
Benevento, Avellino, Campobasso	1.142.969	15	24.969	15	Benevento
Caserta	506.870	6	56.870	7	Caserta
Napoli	1.742.674	23	17.674	23	Napoli
Salerno	105.277	9	30.277	9	Salerno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Popolazione	Quozienti	Resti	Seggi assegnati	Sedi degli uffici centrali elettorali
PUGLIE					
Bari, Foggia	1.534.519	20	34.519	20	Bari
Lecce, Brindisi, Taranto	1.102.503	14	52.503	15	Lecce
LUCANIA					
Potenza, Matera	543.262	7	18.262	7	Potenza
CALABRIA					
Cosenza	587.025	7	62.025	8	Cosenza
Catanzaro	606.364	8	6.364	8	Catanzaro
Reggio Calabria	578.262	7	53.262	8	Reggio Calabria
SICILIA					
Palermo	890.752	11	65.752	12	Palermo
Agrigento, Trapani	793.434	10	43.434	11	Agrigento
Siracusa, Caltanissetta, Enna, Ragusa	975.639	12	70.639	13	Siracusa
Catania, Messina	1.340.253	17	65.253	18	Catania

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PUGLIE					
Bari, Foggia	1.534.519	20	34.519	20	Bari
Lecce, Brindisi, Taranto	1.102.503	14	52.503	15	Lecce
LUCANIA					
Potenza, Matera	543.262	7	18.262	7	Potenza
CALABRIA					
Cosenza	587.025	7	62.025	8	Cosenza
Catanzaro	606.364	8	6.364	8	Catanzaro
Reggio Calabria	578.262	7	53.262	8	Reggio Calabria
SICILIA					
Palermo	890.752	11	65.752	12	Palermo
Agrigento, Trapani	793.434	10	43.434	11	Agrigento
Siracusa, Caltanissetta, Enna, Ragusa	975.639	12	70.639	13	Siracusa
Catania, Messina	1.340.253	17	65.253	18	Catania
SARDEGNA					
Cagliari, Sassari, Nuoro	1.034.206	13	59.206	14	Cagliari
COLLEGIO UNINOMINALE					
Val d'Aosta	84.793	1	9.793	1	Aosta

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA *B*.

MODELLO DELLA SCHEDA DI STATO

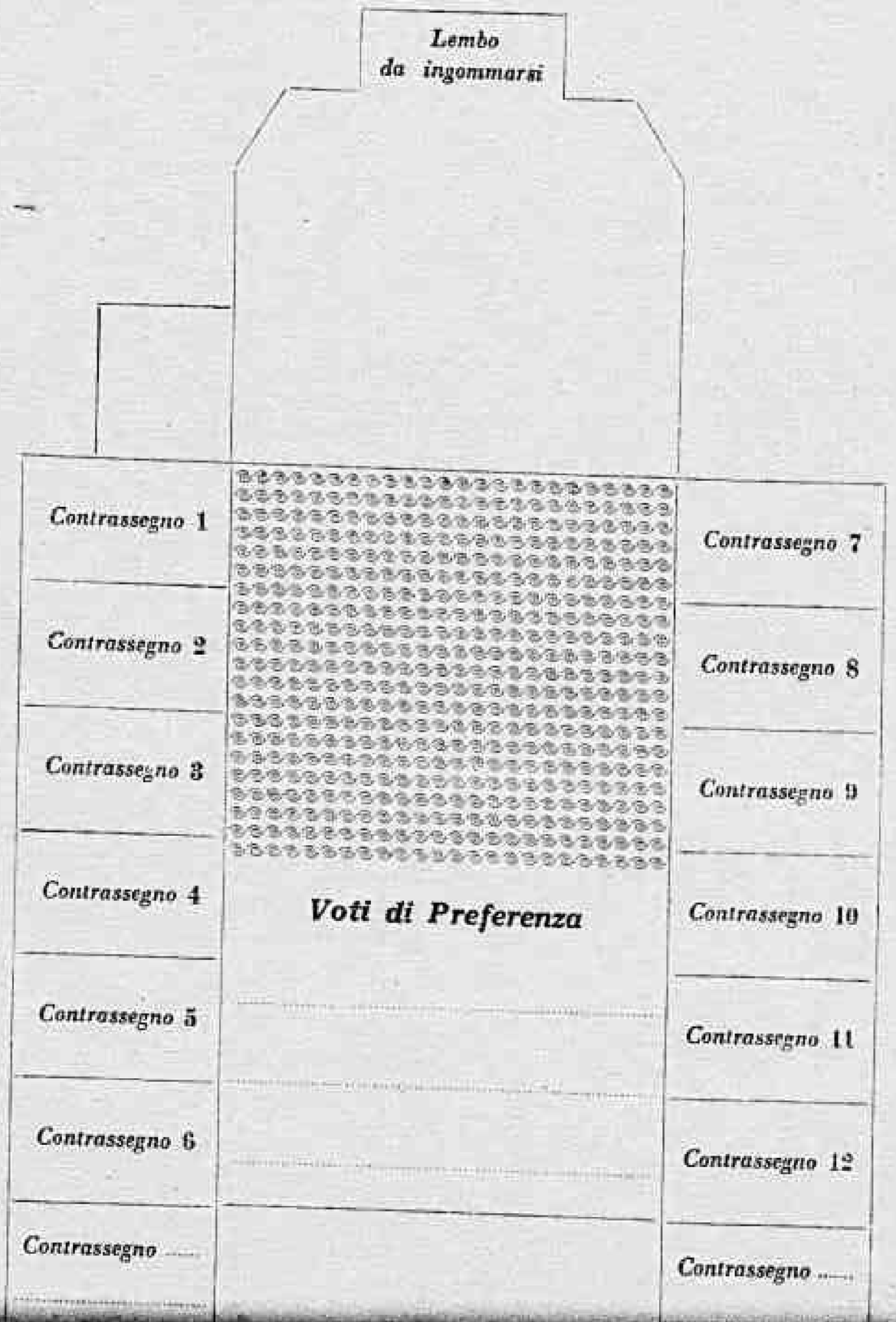

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Contrassegno 1		*Contrassegno* 7
Contrassegno 2		*Contrassegno* 8
Contrassegno 3		*Contrassegno* 9
Contrassegno 4	***Voti di Preferenza***	*Contrassegno* 10
Contrassegno 5		*Contrassegno* 11
Contrassegno 6		*Contrassegno* 12
Contrassegno		*Contrassegno* .....

Primo lembo da piegare

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA *C*.

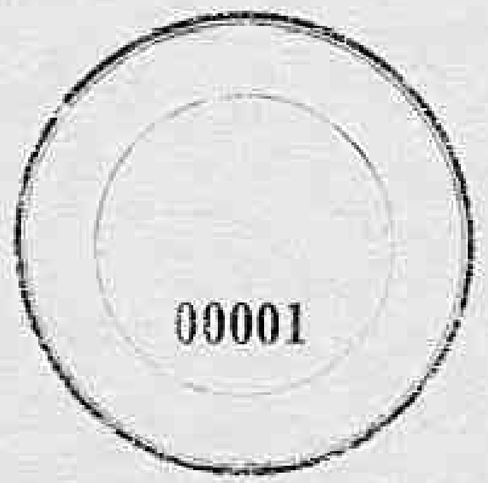

Il bollo, di forma circolare, del diametro di mm. 31, costruito in duralluminio a cura del Ministero dell'interno, reca nella parte centrale l'effige dell'Italia ed un numero composto di cinque cifre (da 00001 a 99999), secondo una numerazione progressiva unica per tutte le sezioni del Regno; nella parte esterna reca la dizione: « Ministero dell'interno - Servizio elettorale ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA *D.*

MODELLO DI URNA N. 1

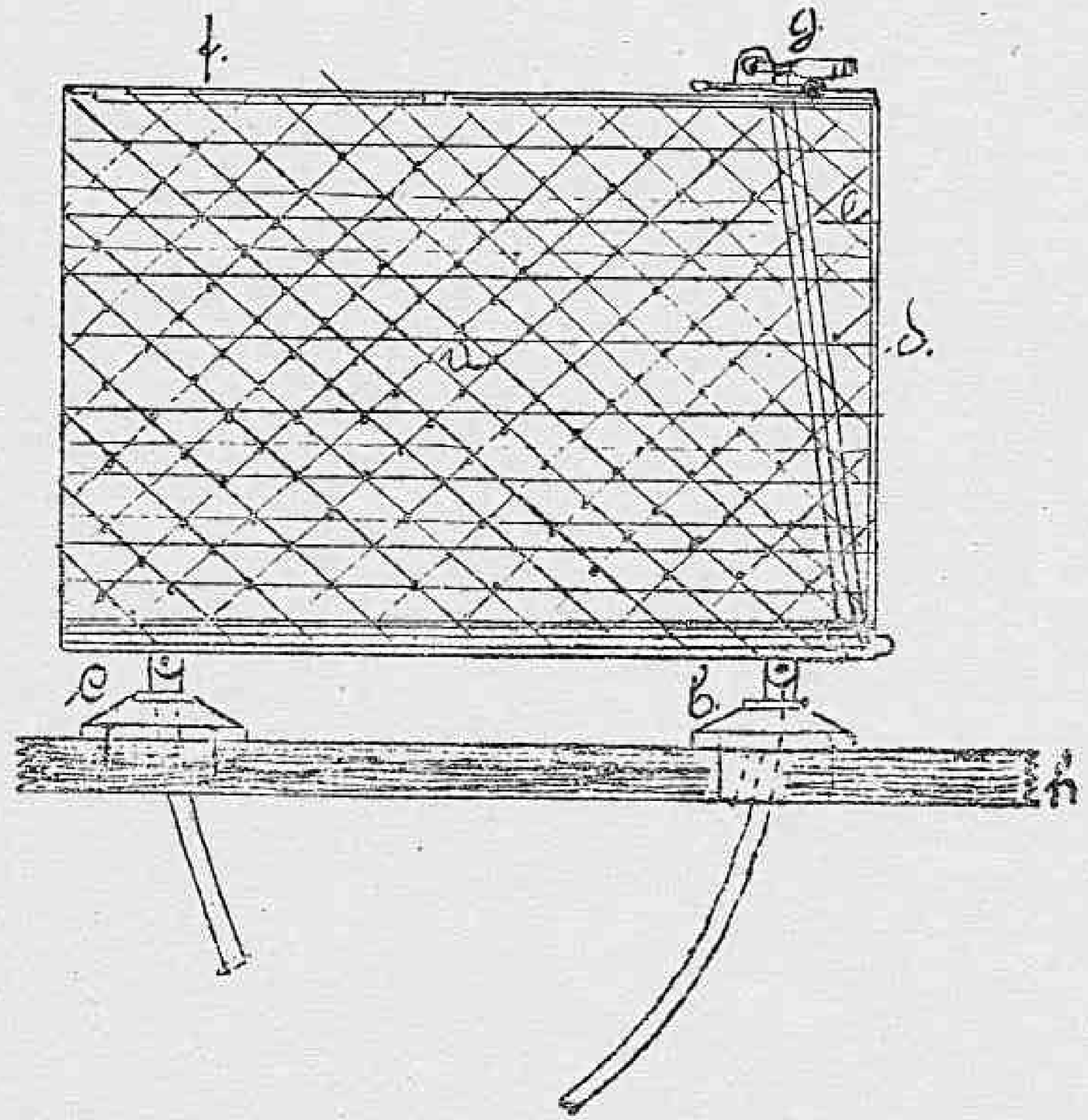

a) Corpo dell'urna in vetro trasparente, armato di filo metallico ovvero circondato di [illegible] che vanno fissati al tavolo; il supporto *b)* consente di sol-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

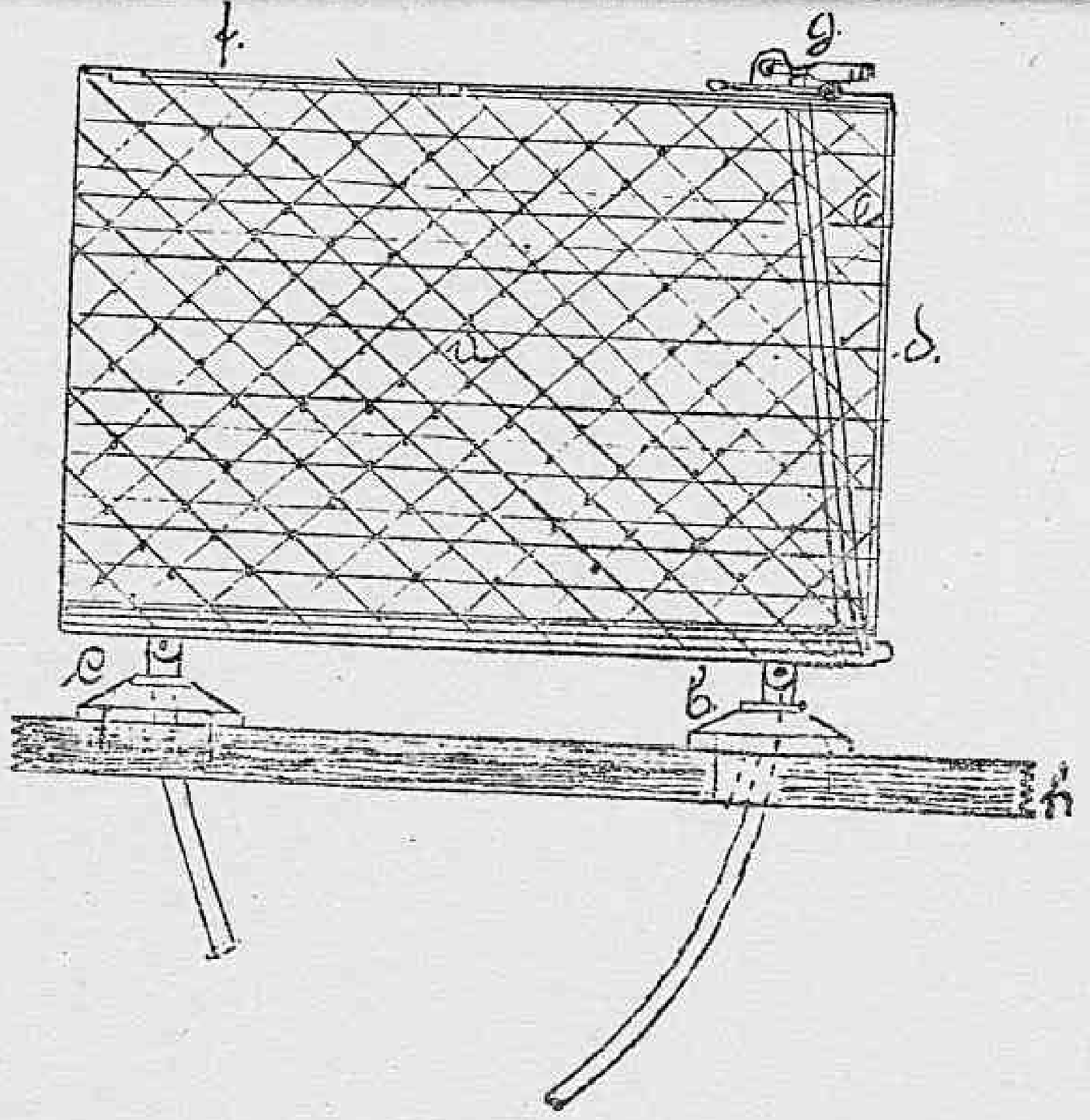

a) Corpo dell'urna in vetro trasparente, armato di filo metallico ovvero circondato di rete metallica - *b)* e *c)* Supporti, che vanno fissati nel tavolo: il supporto *b)* consente di sollevare, da un lato, il corpo dell'urna, che sia adibita come prima urna, a contenere le schede da consegnarsi agli elettori allo scopo di agevolare al presidente l'estrazione graduale della scheda; il supporto acconsente di sollevare dall'altro lato il corpo dell'urna per assicurare una uniforme collocazione delle schede nell'interno dell'urna, che sia adibita, come seconda urna, a contenere le schede restituite dagli elettori. L'urna è di tipo unico di costruzione in modo da servire tanto come prima quanto come seconda urna, e pertanto, in caso di difetto o guasto di una di esse, è assicurato l'uso di un'urna allo scopo sostanziale stabilito dalla legge per la seconda urna - *d)* Lato apribile dell'urna - *e)* Fondo per la chiusura del lato *d)* dell'urna - *f)* Fessura per la introduzione delle schede - *g)* Punto di chiusura dell'urna con lucchetto - *h)* Piano del tavolo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA *E.*

MODELLO DI URNA N. 2

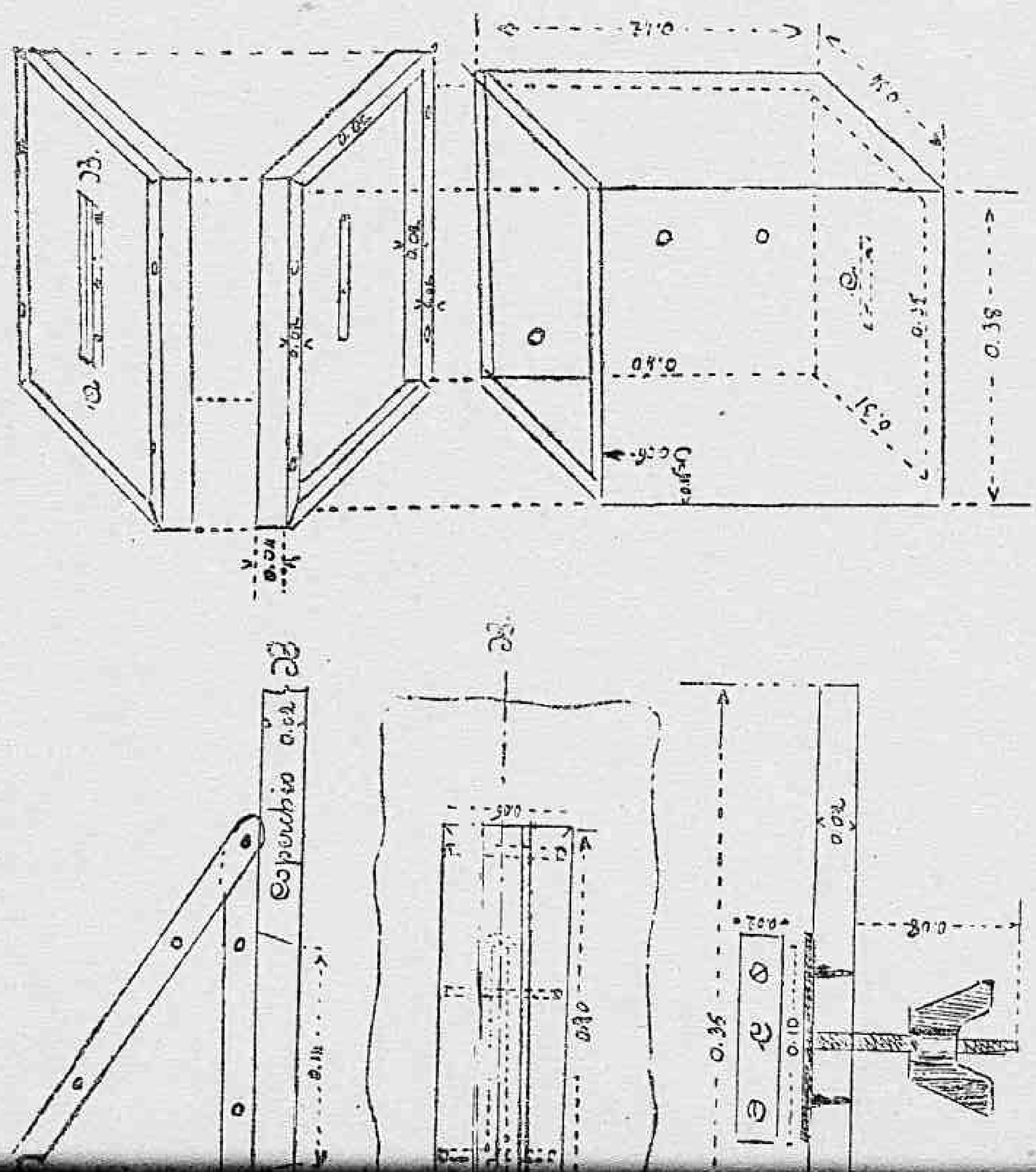

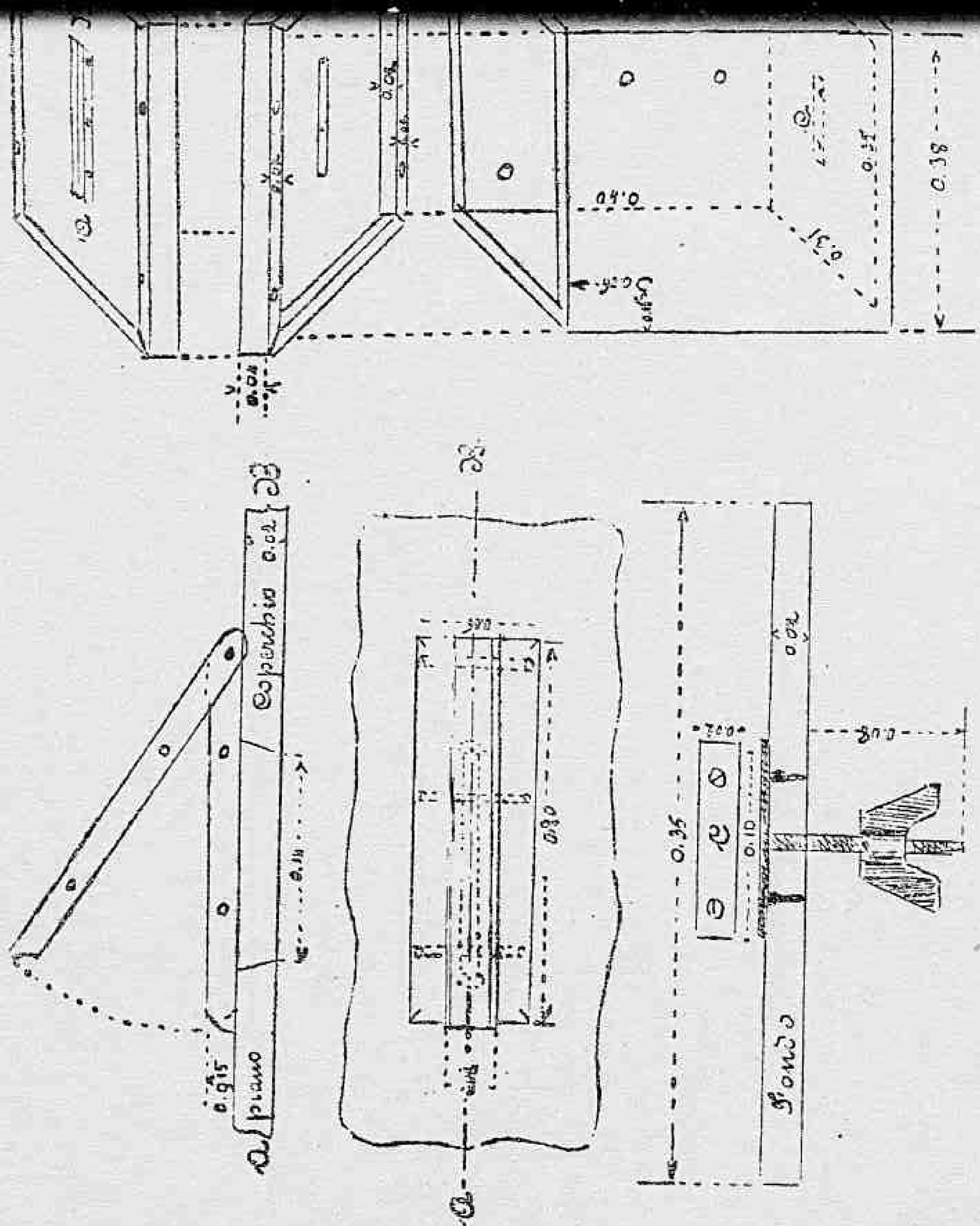

Urna per votazioni - Costruzione in legno di faggio oppure con altro legno forte - Chiusura assicurata con robusti spaghi da sigillare a cura dei componenti la Commissione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ISTRUZIONE PER L'USO DELL'URNA IN LEGNO COSTRUITA SECONDO IL MODELLO MINISTERIALE

1. — Il presidente dell'ufficio elettorale della sezione, prima dell'inizio della votazione, esamina l'urna, assicurandosi e facendo constatare ai componenti del seggio ed agli elettori presenti nella sala:

a) che l'urna è in perfetto stato e che non presenta alcuna anomalia nelle sue parti: corpo e coperchio;

b) che il regoletto del coperchio destinato a chiudere la fessura è agevolmente ribaltabile ed ha due fori corrispondenti a quelli delle guide;

c) che l'urna è completamente vuota.

2. — Provvede poi a fissare l'urna al tavolo di votazione mediante l'apposito vitone a galletto di cui è munito il fondo, e successivamente:

a) inserisce una robusta cordicella, di conveniente lunghezza, nei due fori praticati nella medesima parete dell'urna in modo che da essi fuoriescano, dalla parte esterna, le estremità di detta cordicella; identica operazione esegue per i due fori praticati nella parete opposta;

b) colloca il coperchio sulla testa dell'urna, inserisce le due estremità di una cordicella rispettivamente nei fori corrispondenti praticati nella cornice del coperchio e le annoda al centro; altrettanto esegue con le estremità dell'altra cordicella;

c) sui due nodi risultanti provvede ad incollare — in sostituzione di altri suggelli — una striscia di carta, che dovrà essere firmata dal presidente e da due scrutatori.

Quanto sopra deve constare dal verbale nel quale occorrerà pure indicare le persone che hanno firmato le strisce di garanzia incollate.

3. — Terminata la votazione, il presidente, prima di iniziare le operazioni di scrutinio, fa constatare ai componenti del seggio ed agli elettori presenti nella sala la integrità dei suggelli apposti per assicurare il coperchio all'urna curando che apposita dichiarazione sia inserita in verbale; ciò fatto procede all'apertura dell'urna.

4. — Qualora le operazioni di scrutinio debbano essere rinviate al giorno seguente, il presidente provvede a suggellare la fessura del coperchio operando nella seguente maniera:

a) abbassa il regoletto che copre la fessura facendolo aderire alle guide;

b) inserisce l'estremità di uno spago nei fori praticati nello spessore delle guide — procurando di farla passare nel corrispondente foro di cui è munito il regoletto, — e l'annoda con l'altra estremità sulla parte superiore del regoletto medesimo;

c) sul nodo così risultante provvede ad incollare una striscia di carta, come indicato alla precedente lettera *c*). Anche di queste operazioni si prende nota nel verbale compresa l'indicazione delle persone che hanno firmato la striscia di garanzia.

5. — Nel giorno successivo all'elezione il presidente, prima di iniziare o riprendere le

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1. — Il presidente dell'ufficio elettorale della sezione, prima dell'inizio della votazione, esamina l'urna, assicurandosi e facendo constatare ai componenti del seggio ed agli elettori presenti nella sala:

a) che l'urna è in perfetto stato e che non presenta alcuna anomalia nelle sue parti: corpo e coperchio;

b) che il regoletto del coperchio destinato a chiudere la fessura è agevolmente ribaltabile ed ha due fori corrispondenti a quelli delle guide;

c) che l'urna è completamente vuota.

2. — Provvede poi a fissare l'urna al tavolo di votazione mediante l'apposito vitone a galletto di cui è munito il fondo, e successivamente:

a) inserisce una robusta cordicella, di conveniente lunghezza, nei due fori praticati nella medesima parete dell'urna in modo che da essi fuoriescano, dalla parte esterna, le estremità di detta cordicella; identica operazione esegue per i due fori praticati nella parete opposta;

b) colloca il coperchio sulla testa dell'urna, inserisce le due estremità di una cordicella rispettivamente nei fori corrispondenti praticati nella cornice del coperchio e le annoda al centro; altrettanto esegue con le estremità dell'altra cordicella;

c) sui due nodi risultanti provvede ad incollare — in sostituzione di altri suggelli — due strisce di carta recanti, oltre al bollo della sezione, le firme di tutti i componenti del seggio, apposte con matita copiativa od a penna. Gli elettori presenti nella sala, qualora lo richiedano, possono aggiungere le loro firme.

Quanto sopra deve constare dal verbale nel quale occorrerà pure indicare le persone che hanno firmato le strisce di garanzia incollate.

3. — Terminata la votazione, il presidente, prima di iniziare le operazioni di scrutinio, fa constatare ai componenti del seggio ed agli elettori presenti nella sala la integrità dei suggelli appositi per assicurare il coperchio all'urna curando che apposita dichiarazione sia inserita in verbale; ciò fatto procede all'apertura dell'urna.

4. — Qualora le operazioni di scrutinio debbano essere rinviate al giorno seguente, il presidente provvede a suggellare la fessura del coperchio operando nella seguente maniera:

a) abbassa il regoletto che copre la fessura facendolo aderire alle guide;

b) inserisce l'estremità di uno spago nei fori praticati nello spessore delle guide — procurando di farla passare nel corrispondente foro di cui è munito il regoletto, — e l'annoda con l'altra estremità sulla parte superiore del regoletto medesimo;

c) sul nodo così risultante provvede ad incollare una striscia di carta, come indicato alla precedente lettera *c*). Anche di queste operazioni si prende nota nel verbale compresa l'indicazione delle persone che hanno firmato la striscia di garanzia.

5. — Nel giorno successivo all'elezione il presidente, prima di iniziare o riprendere le operazioni di scrutinio, fa constatare ai componenti del seggio ed agli elettori presenti nella sala la integrità delle chiusure apposte alla urna, curando che apposita dichiarazione sia inserita nel verbale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA *F*.

MODELLO DELLA SCHEDA DI STATO
PER IL COLLEGIO UNINOMINALE DELLA VAL D'AOSTA

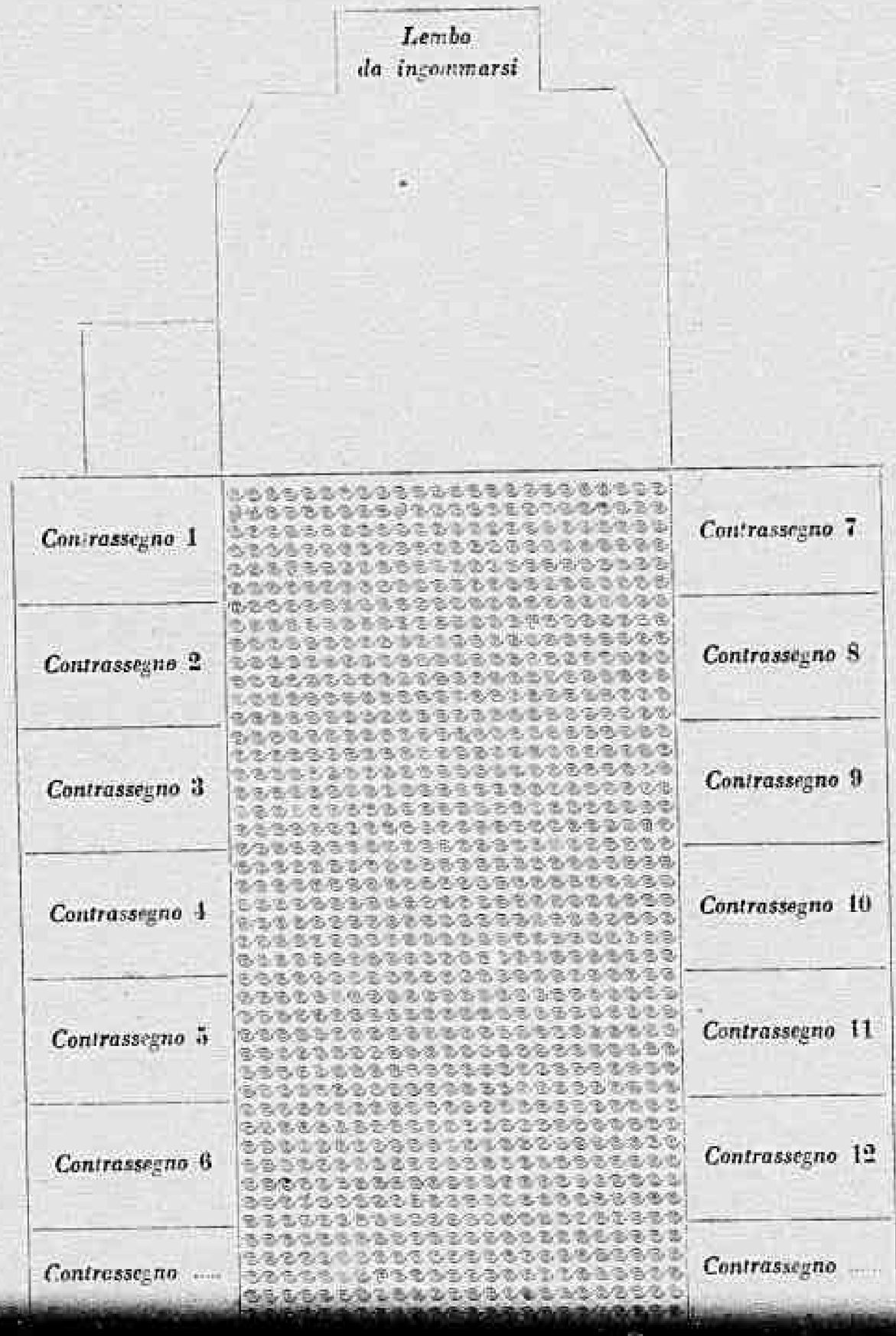

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Lembo da ingommarsi

Contrassegno 1		*Contrassegno* 7
Contrassegno 2		*Contrassegno* 8
Contrassegno 3		*Contrassegno* 9
Contrassegno 4		*Contrassegno* 10
Contrassegno 5		*Contrassegno* 11
Contrassegno 6		*Contrassegno* 12
Contrassegno		*Contrassegno* ...

Primo lembo da piegare

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RETRO DELLE SCHEDE DESCRITTE NELLE TABELLE *B* ED *F*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ELEZIONI POLITICHE

PER

L'ASSEMBLEA COSTITUENTE

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

Timbro

Firma dello Scrutatore

.....

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RELAZIONE E PROPOSTA DEL CONSULTORE LUCIFERO

I

LA RISERVA CASATI

All'apertura dei lavori della Commissione speciale per l'esame della legge elettorale il senatore Casati avanzava una riserva, cui si associarono parecchi dei componenti della Commissione stessa.

Riserva tendente ad affermare anzitutto che la legge elettorale, di per sè presa, non può considerarsi l'attuazione *in toto* di quei « modi » e di quelle « procedure » di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 giugno 1944, il quale stabilisce la convocazione di un'Assemblea Costituente « per deliberare la nuova Costituzione dello Stato ».

In secondo luogo la riserva Casati tendeva a precisare come la Commissione fosse chiamata a discutere una legge elettorale volta alla convocazione di un'Assemblea di cui si ignorano con esattezza i poteri e le funzioni.

Riserve entrambe fondate, in quanto non sembra che da tutti, ed anche da autorevoli membri del Governo nelle cui mani è deposto oggi in Italia il potere legislativo, sia accettato il concetto che l'Assemblea, per come è sancito nel succitato articolo 1, debba avere soltanto il potere di deliberare sulla nuova Costituzione dello Stato; ma si pensa che ad essa debbano devolversi anche altri poteri, come quello legislativo e quello di Governo, i quali la trasformerebbero in un vero e proprio Parlamento.

E' pertanto evidente che, da una parte la Donde deriva che così come si trova in imbarazzo il legislatore chiamato a dare il suo giudizio su di una legge che non sa con precisione a quale scopo debba servire, altrettanto in imbarazzo finirebbe con il trovarsi il corpo elettorale, chiamato a dare il suo voto per una Assemblea di cui non conoscerebbe con precisione i compiti ed i poteri.

Compiti e poteri la cui determinazione non può essere sottratta alla manifestazione della volontà popolare che sola è competente, per il contenuto stesso del mandato, a definire e a precisare le funzioni del mandatario.

Concetto questo che è la premessa logica e giuridica dell'istituto della rappresentanza, e la cui violazione annullerebbe l'autorità e la capacità vincolativa delle decisioni della stessa Assemblea.

La Commissione si è dichiarata incompetente a decidere o a fare proposte in merito. Nè vi poteva essere dubbio su tale incompetenza. Ma la riserva preliminare doveva essere fatta per delimitare le responsabilità stesse della Commissione, chiamata a dare un giudizio su di una legge che dovrà servire per una Assemblea Costituente e non per una Camera avente altre funzioni. E doveva altresì richiamare, da parte del massimo Organo Consultivo del Paese, l'attenzione del legislatore su problemi che, preliminarmente alla convocazione della Costituente, dovranno essere risolti.

Iniziando l'esame di una legge strumentale, e pertanto puramente tecnico, la Commissione si è trovata di fronte a problemi politici preliminari che non sono stati ancora affrontati,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I

LA RISERVA CASATI

All'apertura dei lavori della Commissione speciale per l'esame della legge elettorale il senatore Casati avanzava una riserva, cui si associarono parecchi dei componenti della Commissione stessa.

Riserva tendente ad affermare anzitutto che la legge elettorale, di per sè presa, non può considerarsi l'attuazione *in toto* di quei « modi » e di quelle « procedure » di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 giugno 1944, il quale stabilisce la convocazione di un'Assemblea Costituente « per deliberare la nuova Costituzione dello Stato ».

In secondo luogo la riserva Casati tendeva a precisare come la Commissione fosse chiamata a discutere una legge elettorale volta alla convocazione di un'Assemblea di cui si ignorano con esattezza i poteri e le funzioni.

Riserve entrambe fondate, in quanto non sembra che da tutti, ed anche da autorevoli membri del Governo nelle cui mani è deposto oggi in Italia il potere legislativo, sia accettato il concetto che l'Assemblea, per come è sancito nel succitato articolo 1, debba avere soltanto il potere di deliberare sulla nuova Costituzione dello Stato; ma si pensa che ad essa debbano devolversi anche altri poteri, come quello legislativo e quello di Governo, i quali la trasformerebbero in un vero e proprio Parlamento.

E' pertanto evidente che, da una parte la legge elettorale non costituisca altro che una delle « procedure » accennate nel detto decreto 25 giugno 1944, e precisamente una procedura tecnica, una delle macchine cioè per far parlare il popolo; e che, d'altra parte, una legge fatta per la Costituente potrebbe non essere adatta per un'Assemblea che avesse anche altre funzioni, come quella legislativa o quella di Governo.

Donde deriva che così come si trova in imbarazzo il legislatore chiamato a dare il suo giudizio su di una legge che non sa con precisione a quale scopo debba servire, altrettanto in imbarazzo finirebbe con il trovarsi il corpo elettorale, chiamato a dare il suo voto per una Assemblea di cui non conoscerebbe con precisione i compiti ed i poteri.

Compiti e poteri la cui determinazione non può essere sottratta alla manifestazione della volontà popolare che sola è competente, per il contenuto stesso del mandato, a definire e a precisare le funzioni del mandatario.

Concetto questo che è la premessa logica e giuridica dell'istituto della rappresentanza, e la cui violazione annullerebbe l'autorità e la capacità vincolativa delle decisioni della stessa Assemblea.

La Commissione si è dichiarata incompetente a decidere o a fare proposte in merito. Nè vi poteva essere dubbio su tale incompetenza. Ma la riserva preliminare doveva essere fatta per delimitare le responsabilità stesse della Commissione, chiamata a dare un giudizio su di una legge che dovrà servire per una Assemblea Costituente e non per una Camera avente altre funzioni. E doveva altresì richiamare, da parte del massimo Organo Consultivo del Paese, l'attenzione del legislatore su problemi che, preliminarmente alla convocazione della Costituente, dovranno essere risolti.

Iniziando l'esame di una legge strumentale, e pertanto puramente tecnico, la Commissione si è trovata di fronte a problemi politici preliminari che non sono stati ancora affrontati. Il che la ha posta in un'incertezza che doveva necessariamente influire su tutti i suoi lavori.

Pertanto la riserva Casati è qualche cosa di più di una riserva: è una richiesta di schiarimento che interpreta un senso di perplessità diffuso in tutto il Paese, il quale da venti mesi sente parlare di Costituente, sa di dover essere consultato in proposito, e tuttora ignora di che cosa esattamente si tratti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

II

FUNZIONE DELLA LEGGE ELETTORALE

Senza entrare in disquisizioni teoriche è chiaro che, nello Stato democratico (e in questo sta l'essenza stessa della democrazia), la legge elettorale sia uno strumento messo a disposizione dei cittadini per nominare dei rappresentanti i quali riflettano il pensiero e gli intendimenti dei loro elettori e li attuino ed armonizzino nelle discussioni e nelle deliberazioni dell'Assemblea.

Sicchè è evidente come nella scelta che l'elettore fa del suo rappresentante concorrano due motivi fondamentali: il programma che il candidato si ripromette di attuare; la idoneità del prescelto a sostenere tale programma e ad identificarlo con l'interesse generale della Nazione.

Pertanto l'elettore è condotto alle urne da due valutazioni: una valutazione ideologica ed una valutazione personale; le quali si integrano a vicenda perchè da una parte le idee trovano negli uomini migliori i loro portavoce più adatti, dall'altra coloro che non siano certi di quello che possa essere il programma migliore affidano la decisione a colui che loro sembra più capace di prenderla.

Potrebbe quindi sembrare che ci si trovi di fronte a due mandati di natura diversa: un mandato imperativo per quel che concerne il suo contenuto ideologico (programma), un mandato fiduciario per quel che concerne la scelta del mandatario (candidato). L'armonia delle due esigenze è invece stabilita dal fatto che l'elettore sceglie una persona delle sue stesse idee, ma in cui ha sufficiente fiducia per consentirle quelle modifiche programmatiche che il generale interesse possa suggerire.

Onde l'elettore possa adempiere a questo, che non è soltanto un suo diritto, ma anche una sua funzione nello Stato di cui è cittadino (e pertanto evidente è l'interesse dei suoi concittadini a che egli adempia a questa funzione), occorre che egli possa effettivamente conoscere i candidati e fare responsabilmente la sua scelta; ma altresì sufficientemente vaste per assorbire e compensare le influenze di clientele locali o personali.

Solo con il verificarsi di queste due condizioni l'armonia di giudizio dell'elettore tra fattore ideologico e fattore personale può conservare il suo giusto equilibrio.

Il conflitto fra sostenitori dello scrutinio di lista ed uninominalisti rappresenta l'esasperazione dell'una o dell'altra esigenza ai danni di tale armonia.

Gli uni sminuzzano nelle persone, e talora nei piccoli personalismi, quel complesso di idee che può essere patrimonio di correnti più vaste: gli altri annientano la persona, annientando con essa anche l'idea, perchè le idee hanno sempre bisogno di uomini che le sappiano sostenere, e da questi uomini acquistano propulsione ed autorità. E' quindi evidente che i secondi turbino d'equilibrio maggiormente dei primi.

Non è in questi termini di antitesi senza sintesi che si deve porre la questione. Il problema consiste nella ricerca di un *optimum* che esprima quella che è una convergenza e non una divergenza di principii. E' necessario cioè far sì che l'elettore possa votare per le idee che professa nella persona di colui che le dovrà sostenere.

D'altra parte a queste due esigenze fondamentali una terza se ne aggiunge: e cioè quella che tutte le correnti di opinione pubblica che abbiano verace seguito nel Paese possano giungere ad una loro operante espressione.

Ma bisogna bene intendersi su questo: e cioè che anche le minoranze debbano essere in un certo qual senso maggioranze: e pertanto gruppi veramente consistenti. Altrimenti lo sminuzzamento giungerebbe a tal punto, (*tot capita, tot sententiae*), che le Assemblee perderebbero ogni carattere ed ogni capacità

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

elettorale sia uno strumento messo a disposizione dei cittadini per nominare dei rappresentanti i quali riflettano il pensiero e gli intendimenti dei loro elettori e li attuino ed armonizzino nelle discussioni e nelle deliberazioni dell'Assemblea.

Sicchè è evidente come nella scelta che l'elettore fa del suo rappresentante concorrano due motivi fondamentali: il programma che il candidato si ripromette di attuare; la idoneità del prescelto a sostenere tale programma e ad identificarlo con l'interesse generale della Nazione.

Pertanto l'elettore è condotto alle urne da due valutazioni: una valutazione ideologica ed una valutazione personale: le quali si integrano a vicenda perchè da una parte le idee trovano negli uomini migliori i loro portavoce più adatti, dall'altra coloro che non siano certi di quello che possa essere il programma migliore affidano la decisione a colui che loro sembra più capace di prenderla.

Potrebbe quindi sembrare che ci si trovi di fronte a due mandati di natura diversa: un mandato imperativo per quel che concerne il suo contenuto ideologico (programma), un mandato fiduciario per quel che concerne la scelta del mandatario (candidato). L'armonia delle due esigenze è invece stabilita dal fatto che l'elettore sceglie una persona delle sue stesse idee, ma in cui ha sufficiente fiducia per consentirle quelle modifiche programmatiche che il generale interesse possa suggerire.

Onde l'elettore possa adempiere a questo, che non è soltanto un suo diritto, ma anche una sua funzione nello Stato di cui è cittadino e pertanto evidente è l'interesse dei suoi concittadini a che egli la eserciti, è necessario che gli siano assicurate due condizioni fondamentali:

1°) che egli sia libero e sovrano nella sua volontà, senza che interventi statali, o extrastatali, o apparati legislativi possano comunque di questa volontà alterare o limitare la espressione o l'interpretazione;

2°) che le circoscrizioni territoriali siano sufficientemente ristrette perchè egli possa co-

Il conflitto fra sostenitori dello scrutinio di lista ed uninominalisti rappresenta l'esasperazione dell'una o dell'altra esigenza ai danni di tale armonia.

Gli uni sminuzzano nelle persone, e talora nei piccoli personalismi, quel complesso di idee che può essere patrimonio di correnti più vaste; gli altri annientano la persona, annientando con essa anche l'idea, perchè le idee hanno sempre bisogno di uomini che le sappiano sostenere, e da questi uomini acquistano propulsione ed autorità. E' quindi evidente che i secondi turbino l'equilibrio maggiormente dei primi.

Non è in questi termini di antitesi senza sintesi che si deve porre la questione. Il problema consiste nella ricerca di un *optimum* che esprima quella che è una convergenza e non una divergenza di principii. E' necessario cioè far sì che l'elettore possa votare per le idee che professa nella persona di colui che le dovrà sostenere.

D'altra parte a queste due esigenze fondamentali una terza se ne aggiunge: e cioè quella che tutte le correnti di opinione pubblica che abbiano verace seguito nel Paese possano giungere ad una loro operante espressione.

Ma bisogna bene intendersi su questo: e cioè che anche le minoranze debbano essere in un certo qual senso maggioranze: e pertanto gruppi veramente consistenti. Altrimenti lo sminuzzamento giungerebbe a tal punto, (*tot capita, tot sententiae*), che le Assemblee perderebbero ogni carattere ed ogni capacità costruttiva, trasformandosi in una caotica riproduzione della torre di Babele.

Quelle che, con un bisticcio, potrebbero chiamarsi le *minoranze minori*, hanno pieno diritto di cittadinanza in uno Stato sinceramente democratico. Ma nel senso della libertà di propagandarsi, di diventare minoranze maggiori o maggioranze del tutto, e non in quello di costituire una paralisi permanente nella vita della nazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ottima quindi è la legge elettorale la quale tenga conto di questa triplice esigenza, onde renderne possibile la proiezione nella pratica e mantenerne inalterato l'equilibrio.

III

IL PROGETTO MINISTERIALE

Si tratta ora di vedere se il progetto presentato all'esame della Commissione risponda alle esigenze precedentemente indicate, e ne preveda la pratica attuazione.

L'articolo 1 dello schema di provvedimento legislativo afferma: « *L'Assemblea Costituente è eletta con voto..... attribuito a liste di candidati concorrenti. La rappresentanza è proporzionale* ».

In questo primo comma è chiaramente espresso quale sia lo spirito della legge e quali gli intendimenti del legislatore.

Si tratta, anzitutto, di *liste concorrenti*. Il testo originale diceva: « liberamente concorrenti ». La Commissione ha proposto la soppressione della parola « *liberamente* ». E' stata una mossa istintiva: perchè la Commissione ha sentito, per un impulso del subcosciente, che il sistema della lista è di per se stesso una limitazione di libertà.

Con la lista infatti che, così come è prospettata nel progetto, non consente cancellazioni ed aggiunte, la libertà dell'elettore è già notevolmente circoscritta. In quanto egli è costretto a scegliere non più fra i candidati, ma fra le liste, così come esse sono, gli piacciano o non gli piacciano; quali cioè gli vengono presentate da altri cittadini che, per il solo fatto di essersene resi promotori, hanno costituito una specie di corpo elettorale privilegiato che impone le sue condizioni al corpo vera democrazia. Perchè se l'opera dei partiti politici, quali catalizzatori ed organizzatori di tendenze e di interessi comuni, è essenziale al concetto moderno della democrazia, questa opera non deve però giungere al punto di sostituire i partiti al cittadino che voglia mantenere la propria indipendenza. Perchè anche i cittadini indipendenti hanno una loro funzione democratica di mediazione fra i partiti e di correttivo al conformismo ed alla tendenza allo strapotere che ne sono spesso le caratteristiche. Delle quali appunto la libertà individuale è il maggiore freno, e forse l'unico freno efficace.

La concezione fondamentale partitocratica del progetto governativo, che trae origine dalla stessa natura partitocratica di una coalizione che spera di trovare nelle elezioni un mezzo per mantenersi al potere, e di cui la nostra stessa Assemblea è una manifestazione, è confermata dall'ostilità che tale progetto dimostra verso ogni atto di indipendenza del singolo.

Del singolo come elettore: e lo vediamo dal modo con il quale la sola possibilità che la legge consente al cittadino per esprimere la propria opinione sulla persona dei candidati, e cioè l'attribuzione delle preferenze, sia da essa circoscritta e limitata. Istituto, questo della preferenza, che, come risulta anche dai lavori preparatori della Commissione ministeriale per la compilazione della legge elettorale, non si voleva neppure ammettere, e che è stato introdotto *obtorto collo*, in fondo soltanto per timore delle reazioni della pubblica opinione; ma che è stato limitato e paralizzato in mille modi: e con lo stabilimento del *quorum*, con il quale la volontà dei cinquecento o mille promotori si impone a quella di un numero ben maggiore di elettori: e con la facilità con la quale il voto preferenziale viene annullato a favore del voto di lista, mentre è per troppo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

III

IL PROGETTO MINISTERIALE

Si tratta ora di vedere se il progetto presentato all'esame della Commissione risponda alle esigenze precedentemente indicate, e ne preveda la pratica attuazione.

L'articolo 1 dello schema di provvedimento legislativo afferma: « *L'Assemblea Costituente è eletta con voto..... attribuito a liste di candidati concorrenti. La rappresentanza è proporzionale* ».

In questo primo comma è chiaramente espresso quale sia lo spirito della legge e quali gli intendimenti del legislatore.

Si tratta, anzitutto, di *liste concorrenti*. Il testo originale diceva: « liberamente concorrenti ». La Commissione ha proposto la soppressione della parola « *liberamente* ». E' stata una mossa istintiva: perchè la Commissione ha sentito, per un impulso del subcosciente, che il sistema della lista è di per se stesso una limitazione di libertà.

Con la lista infatti che, così come è prospettata nel progetto, non consente cancellazioni ed aggiunte, la libertà dell'elettore è già notevolmente circoscritta. In quanto egli è costretto a scegliere non più fra i candidati, ma fra le liste, così come esse sono, gli piacciano o non gli piacciano; quali cioè gli vengono presentate da altri cittadini che, per il solo fatto di essersene resi promotori, hanno costituito una specie di corpo elettorale privilegiato che impone le sue condizioni al corpo elettorale vero e proprio.

Ed in una posizione di seconda istanza, così come il corpo elettorale, sono posti i candidati stessi: in quanto, essendo le liste e non loro a concorrere al voto, essi pure vengono a cadere nella dipendenza da quel gruppo promotore, del quale rimarranno dipendenti anche dopo l'elezione, se non vorranno rischiare di essere esclusi dalle liste, e pertanto dalla vita pubblica, in una elezione successiva.

Si presenta quindi nella legge quel principio partitocratico che non è conciliabile con una tutire i partiti al cittadino che voglia mantenere la propria indipendenza. Perchè anche i cittadini indipendenti hanno una loro funzione democratica di mediazione fra i partiti e di correttivo al conformismo ed alla tendenza allo strapotere che ne sono spesso le caratteristiche. Delle quali appunto la libertà individuale è il maggiore freno, e forse l'unico freno efficace.

La concezione fondamentale partitocratica del progetto governativo, che trae origine dalla stessa natura partitocratica di una coalizione che spera di trovare nelle elezioni un mezzo per mantenersi al potere, e di cui la nostra stessa Assemblea è una manifestazione, è confermata dall'ostilità che tale progetto dimostra verso ogni atto di indipendenza del singolo.

Del singolo come elettore: e lo vediamo dal modo con il quale la sola possibilità che la legge consente al cittadino per esprimere la propria opinione sulla persona dei candidati, e cioè l'attribuzione delle preferenze, sia da essa circoscritta e limitata. Istituto, questo della preferenza, che, come risulta anche dai lavori preparatori della Commissione ministeriale per la compilazione della legge elettorale, non si voleva neppure ammettere, e che è stato introdotto *obtorto collo*, in fondo soltanto per timore delle reazioni della pubblica opinione; ma che è stato limitato e paralizzato in mille modi: e con lo stabilimento del *quorum*, con il quale la volontà dei cinquecento o mille promotori si impone a quella di un numero ben maggiore di elettori: e con la facilità con la quale il voto preferenziale viene annullato a favore del voto di lista, mentre è per troppo evidente che può accadere che un elettore possa sbagliarsi nel cancellare un contrassegno di lista, ma che è inconcepibile che egli sbagli nello scrivere in tutte lettere un nome.

Del singolo come cittadino: e noi abbiamo la gravissima disposizione dell'articolo 66, che consente a tutti il diritto di propaganda: al professore dalla cattedra, al dirigente fra i suoi dipendenti, al pubblicista sulla stampa: e poi nega al Ministro del Culto, a colui cioè che ha la missione di illuminare gli uomini sul valore morale delle ideologie che si combattono nel mondo e delle azioni che gli uo-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

mini stessi compiono nella vita, il diritto di esercitare quello che per lui è un preciso dovere, nascente dal suo stesso ministero, e cioè di mettere in guardia i suoi fedeli contro quelle persone o contro quei programmi che sono in aperto contrasto con la Fede che essi professano. E ciò indifferenti al fatto che simile disposizione potrebbe anche costituire violazione di un accordo internazionale.

Del singolo come candidato: e noi abbiamo il divieto, per chi voglia correrne l'alea, di presentarsi da solo, obbligandolo ad associarsi due persone qualunque se vuole presentare la sua candidatura (articolo 14): ed abbiamo la esclusione dei candidati indipendenti dalla partecipazione al collegio unico nazionale, sicchè i resti della loro lista dovranno avere trattamento diverso da quello destinato ai resti delle altre.

Disposizioni tutte che, se da una parte limitano le facoltà sovrane dell'elettore, costringendolo in determinati schemi rigidi o semirigidi, dall'altra precostituiscono la limitazione delle facoltà dell'eletto il quale, essendo stato nominato in primo grado dal partito o dal gruppo, di questi resterà schiavo nell'Assemblea. Sicchè, come parte delle prerogative del corpo elettorale è stata assorbita dai partiti o gruppi promotori, così parte delle prerogative del deputato viene ipotecata in partenza dai gruppi o partiti che prendono l'iniziativa della sua candidatura: il che si tradnce in una sottrazione di poteri alla futura Assemblea, le cui deliberazioni saranno precostituite da poche persone, e spesso al di fuori di essa.

E, come già detto, l'attribuzione di preferenze, che costituisce il solo correttivo ammesso al carattere partitocratico della legge, è talmente limitata nella sua efficacia a fronte dello strapotere trionfante del voto di lista da non avere nessuna possibilità di alterare tale nota fondamentale. La quale, pertanto, rimane invariata, e non sembra conciliabile con quei

Utilizzazione dei resti che, come la introduzione del *quorum* per l'efficacia dei voti di preferenza, costituisce una radicale riforma nei confronti della legge del 1919, che fu l'ultima legge elettorale votata da un libero Parlamento italiano.

E' già gravissima responsabilità, da parte di un governo autoeletto e privo di ogni investitura popolare, il disporre la legge elettorale per un'Assemblea Costituente senza avere consultato su di essa la pubblica opinione. E le innovazioni introdotte si potrebbero soltanto giustificare ove fossero volte ad accrescere la indipendenza e la libertà degli elettori. Ma esse sono assolutamente ingiustificabili quando tendono invece a circoscriverne maggiormente le possibilità di espressione.

Praticamente, con il pretesto di evitare una dispersione di voti, si sottrae all'elezione diretta da parte del corpo elettorale, (attenendoci alle statistiche delle scorse elezioni), un buon quinto dei candidati all'Assemblea Costituente, per riversarne la *nomina* su liste rigide nazionali predisposte dai partiti, sull'ordine e sulla composizione delle quali il corpo elettorale non ha nessuna possibilità di influenza.

Fenomeno tanto più grave ove si consideri che, data la grande disparità delle circoscrizioni stabilite tanto dalla tabella annessa al progetto di legge, quanto da quella predisposta dalla Commissione, i resti saranno distribuiti con impressionante sperequazione, sì che proprio i collegi più piccoli si vedrebbero maggiormente mutilare nella loro rappresentanza diretta a favore dei *deputati per chiara fama* del collegio unico nazionale.

Disparità questa fra le circoscrizioni cui si deve in ogni caso porre un riparo, perchè la sperequazione fra di esse si farà fortemente sentire anche nel gioco della rappresentanza proporzionale.

Relegati così gli eletti al secondo cardine fon-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di un accordo internazionale.

Del singolo come candidato: e noi abbiamo il divieto, per chi voglia correrne l'alea, di presentarsi da solo, obbligandolo ad associarsi due persone qualunque se vuole presentare la sua candidatura (articolo 14); ed abbiamo la esclusione dei candidati indipendenti dalla partecipazione al collegio unico nazionale, sicchè i resti della loro lista dovranno avere trattamento diverso da quello destinato ai resti delle altre.

Disposizioni tutte che, se da una parte limitano le facoltà sovrane dell'elettore, costringendolo in determinati schemi rigidi o semirigidi, dall'altra precostituiscono la limitazione delle facoltà dell'eletto il quale, essendo stato nominato in primo grado dal partito o dal gruppo, di questi resterà schiavo nell'Assemblea. Sicchè, come parte delle prerogative del corpo elettorale è stata assorbita dai partiti o gruppi promotori, così parte delle prerogative del deputato viene ipotecata in partenza dai gruppi o partiti che prendono l'iniziativa della sua candidatura; il che si traduce in una sottrazione di poteri alla futura Assemblea, le cui deliberazioni saranno precostituite da poche persone, e spesso al di fuori di essa.

E, come già detto, l'attribuzione di preferenze, che costituisce il solo correttivo ammesso al carattere partitocratico della legge, è talmente limitata nella sua efficacia a fronte dello strapotere trionfante del voto di lista da non avere nessuna possibilità di alterare tale nota fondamentale. La quale, pertanto, rimane invariata, e non sembra conciliabile con quei principii che debbono presiedere alla formazione e conseguentemente all'attività di una libera Assemblea di uomini liberi.

E forse non sarà inopportuno fare cenno, in questa sede, ad una modifica sostanziale che la maggioranza della Commissione ha ritenuto di dover introdurre nel progetto di legge, e che esaspera vieppiù il carattere partitocratico della legge stessa: e cioè l'utilizzazione dei resti in un collegio unico nazionale.

per un'Assemblea Costituente senza avere consultato su di essa la pubblica opinione. E le innovazioni introdotte si potrebbero soltanto giustificare ove fossero volte ad accrescere la indipendenza e la libertà degli elettori. Ma esse sono assolutamente ingiustificabili quando tendono invece a circoscriverne maggiormente le possibilità di espressione.

Praticamente, con il pretesto di evitare una dispersione di voti, si sottrae all'elezione diretta da parte del corpo elettorale, (attenendoci alle statistiche delle scorse elezioni), un buon quinto dei candidati all'Assemblea Costituente, per riversarne la *nomina* su liste rigide nazionali predisposte dai partiti, sull'ordine e sulla composizione delle quali il corpo elettorale non ha nessuna possibilità di influenza.

Fenomeno tanto più grave ove si consideri che, data la grande disparità delle circoscrizioni stabilite tanto dalla tabella annessa al progetto di legge, quanto da quella predisposta dalla Commissione, i resti saranno distribuiti con impressionante sperequazione, sì che proprio i collegi più piccoli si vedrebbero maggiormente mutilare nella loro rappresentanza diretta a favore dei *deputati per chiara fama* del collegio unico nazionale.

Disparità questa fra le circoscrizioni cui si deve in ogni caso porre un riparo, perchè la sperequazione fra di esse si farà fortemente sentire anche nel gioco della rappresentanza proporzionale.

E siamo così giunti al secondo cardine fondamentale posto a base del progetto governativo nello stesso suo articolo 1. E cioè: « La rappresentanza è proporzionale ».

E qui bisogna intendersi: la rappresentanza proporzionale è una concezione che non contraddice ai principii di una sana democrazia; anzi con essi si concilia e, bene intesa, ne può anche essere un modo di applicazione. Ma quando essa si combina con lo scrutinio di li-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sta, allora la cosa cambia aspetto, e deve essere esaminata con particolare diffidenza.

Ove le elezioni dovessero servire per una Assemblea i cui compiti si limitassero alla sola elaborazione della nuova Costituzione dello Stato, a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 25 giugno 1944, non vi è dubbio che la concezione dello scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale potrebbe anche essere accettabile, come quella che assicura la rappresentanza di ogni corrente di pensiero, anche se di scarso seguito e quindi politicamente irrilevante.

Ma se, come è convinzione di molti, (nè si saprebbe con quale autorità un governo autoelettosi potrebbe legiferare a fianco di un'Assemblea eletta dal popolo), la Costituente dovesse avere funzioni legislative e di Governo, tale concezione non sarebbe più da prendere in considerazione.

Passate e recenti esperienze (Weimar, Italia 1919-21, Francia anche oggi) dimostrano come in Paesi a molteplici correnti politiche lo scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale, rendendo instabili i Governi, screditi la democrazia, e finisca con il diventare l'anticamera delle dittature.

Si è scritto da molti ed autorevoli autori che alle premesse che hanno condotto alla tragedia del nostro Paese la rappresentanza proporzionale con scrutinio di lista non sia stata estranea. E la polemica continua tuttora tra fautori e denigratori del sistema.

Non pare quindi illegittima la preoccupazione politica che consiglia di non fare altri esperimenti pericolosi fino a quando il sistema incontri tante diffidenze; ancor più ove si consideri che quei paesi nei quali più solidamente e da secoli si è costituito il metodo democratico non hanno ritenuto di adottare tale forma di elettorato.

Ad ogni modo la rappresentanza proporzio- [illegible] scrutinio di lista, costi-

IV

CONCLUSIONE

Giunti a questo punto è evidente che non sia necessario l'addentrarsi nell'esame degli articoli per esprimere un parere nettamente sfavorevole al progetto che è stato sottoposto all'esame della Commissione e che dovrà essere responsabilmente vagliato dall'Assemblea plenaria.

Esso è da rigettare perchè i principi che lo ispirano non traggono da una sana concezione democratica e precludono la strada all'avvento di quella Costituzione libera ed umana che è nei voti di tutti gli italiani.

Grave responsabilità si assumerebbe l'Assemblea se dovesse accettare il progetto. Perchè se è vero che la legge elettorale non è che la macchina per far parlare il popolo, è altrettanto vero però che una legge elettorale mal fatta può diventare la macchina per far dire al popolo quello che si vuole o per farlo tacere del tutto (vedi prima e seconda esperienza fascista). E l'avvenire dei popoli che tacciono grondà solamente lagrime e sangue.

Bene opererà invece l'Assemblea se, respinto il progetto, suggerirà al Governo di approntare una legge elettorale che si ispiri a quei principi della rappresentanza che scaturiscono dal diritto naturale insito in ogni uomo di governare se stesso e la collettività di cui fa parte. Legge elettorale che potrebbe ispirarsi al sistema di Hare con i correttivi proposti, per ovviare alla particolare situazione italiana, dal prof. Ambrosini, e con quegli altri che a tal fine possano essere escogitati.

Si alligano perciò a questa relazione sette articoli con i quali, pur mantenendo integro il rimanente corpo della legge proposta dal Governo, si potrebbe introdurre il sistema Hare-Ambrosini, con alcune varianti, nella nostra

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

25 giugno 1944, non vi è dubbio che la concezione dello scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale potrebbe anche essere accettabile, come quella che assicura la rappresentanza di ogni corrente di pensiero, anche se di scarso seguito e quindi politicamente irrilevante.

Ma se, come è convinzione di molti, (nè si saprebbe con quale autorità un governo autoelettosi potrebbe legiferare a fianco di un'Assemblea eletta dal popolo), la Costituente dovesse avere funzioni legislative e di Governo, tale concezione non sarebbe più da prendere in considerazione.

Passate e recenti esperienze (Weimar, Italia 1919-21, Francia anche oggi) dimostrano come in Paesi a molteplici correnti politiche lo scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale, rendendo instabili i Governi, screditi la democrazia, e finisca con il diventare l'anticamera delle dittature.

Si è scritto da molti ed autorevoli autori che alle premesse che hanno condotto alla tragedia del nostro Paese la rappresentanza proporzionale con scrutinio di lista non sia stata estranea. E la polemica continua tuttora tra fautori e denigratori del sistema.

Non pare quindi illegittima la preoccupazione politica che consiglia di non fare altri esperimenti pericolosi fino a quando il sistema incontri tante diffidenze; ancor più ove si consideri che quei paesi nei quali più solidamente e da secoli si è costituito il metodo democratico non hanno ritenuto di adottare tale forma di elettorato.

Ad ogni modo la rappresentanza proporzionale, innestata sullo scrutinio di lista, costituisce una ulteriore esasperazione dei difetti che a questo appartengono e che giustamente si potrebbero chiamare liberticidi. I quali tanto più pericolosi diventerebbero in un Paese come il nostro, tuttavia convalescente se non ammalato di tirannide, e nel quale, fra mille ostacoli, la democrazia cerca di muovere i primi timidi passi, mentre ancora l'uomo di parte sostituisce il cittadino, ed il partito la Patria.

ticoli per esprimere un parere nettamente sfavorevole al progetto che è stato sottoposto all'esame della Commissione e che dovrà essere responsabilmente vagliato dall'Assemblea plenaria.

Esso è da rigettare perchè i principi che lo ispirano non traggono da una sana concezione democratica e precludono la strada all'avvento di quella Costituzione libera ed umana che è nei voti di tutti gli italiani.

Grave responsabilità si assumerebbe l'Assemblea se dovesse accettare il progetto. Perchè se è vero che la legge elettorale non è che la macchina per far parlare il popolo, è altrettanto vero però che una legge elettorale mal fatta può diventare la macchina per far dire al popolo quello che si vuole o per farlo tacere del tutto (vedi prima e seconda esperienza fascista). E l'avvenire dei popoli che tacciono gronda solamente lagrime e sangue.

Bene opererà invece l'Assemblea se, respinto il progetto, suggerirà al Governo di approntare una legge elettorale che si ispiri a quei principi della rappresentanza che scaturiscono dal diritto naturale insito in ogni uomo di governare se stesso e la collettività di cui fa parte. Legge elettorale che potrebbe ispirarsi al sistema di Hare con i correttivi proposti, per ovviare alla particolare situazione italiana, dal prof. Ambrosini, e con quegli altri che a tal fine possano essere escogitati.

Si alligano perciò a questa relazione sette articoli con i quali, pur mantenendo integro il rimanente corpo della legge proposta dal Governo, si potrebbe introdurre il sistema Hare-Ambrosini, con alcune varianti, nella nostra legislazione elettorale, raggiungendo così la realizzazione di quei principi che ad essa dovrebbero presiedere.

Il concetto ispiratore di questa modifica varrebbe a conciliare le esigenze del collegio uninominale (personali) con quelle dello scrutinio di lista (ideologiche).

Infatti l'elettore vota per il candidato di sua fiducia (voto personale): ma, qualora costui abbia già raggiunto il quoziente, il suo voto vie-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ne attribuito al candidato che gli succede nella stessa lista (voto ideologico ed automatica utilizzazione dei resti). Il sistema del quoziente assicura infine la proporzionalità della rappresentanza fra le tendenze che concorrono alla elezione.

Come si vede non si potrà obiettare neppure che un cambiamento siffatto possa ritardare la convocazione dei comizi; infatti in ventiquattro ore si potrebbe agevolmente coordinare l'intiero sistema con la legge esistente, mentre tutto il materiale approntato (timbri, urne, schede, matite), e tutte le procedure avviate non subirebbero alcuna modificazione.

Tutti siamo convinti che l'Assemblea Costituente debba convocarsi e debba convocarsi al più presto, onde togliere il nostro Paese da uno stato di incertezza e di difficoltà che ne paralizza ogni volontà di ripresa; ma siamo altrettanto convinti che tutto questo si potrà soltanto ottenere se l'Assemblea rappresenterà veramente la volontà degli italiani; se cioè sarà l'Assemblea del popolo italiano e non un'Assemblea qualunque.

Ed espressione verace del nostro popolo dovrà essere, onde l'avvenire della Patria scaturisca dalle sue energie migliori, e non dalla turbolenza faziosa, dai compromessi che tutto compromettono senza nulla risolvere, e dalle infinite miserie dell'intrigo politico e della sopraffazione, legalitaria o rivoluzionaria che essa sia.

ROBERTO LUCIFERO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Allegato alla relazione del Consultore LUCIFERO.

PROPOSTA DI MODIFICA DELLA LEGGE ELETTORALE CON CANDIDATURE INDIVIDUALI, RAGGRUPPAMENTO DEI CANDIDATI DELLA STESSA TENDENZA E PROPORZIONALE

ART. I.

La presentazione di ciascun candidato deve essere appoggiata dalla firma di 100 elettori, ed accettata dal candidato.

Nell'atto di accettazione il candidato deve dichiarare a quale partito o raggruppamento politico intenda aderire.

I candidati che non aderiscono a nessun partito o gruppo costituiranno una lista a parte di « indipendenti ».

ART. II.

La scheda di votazione è unica per ciascun collegio ed è stampata a cura dello Stato (*secondo il modello allegato al progetto ministeriale*).

Essa porterà in fac-simile i contrassegni di tutte le liste, più quello fisso stabilito per le liste di indipendenti, e il relativo numero progressivo.

Nella parte centrale saranno tracciati tanti quadrati numerati progressivamente da 1 a x... per quanti sono i seggi del collegio.

ART. III.

ART. IV.

Il quoziente elettorale è dato dalla divisione del numero dei votanti per il numero dei seggi.

Il candidato che raggiunge il quoziente viene proclamato eletto.

I voti che il candidato proclamato eletto ottenga in più del quoziente vengono attribuiti alla lista cui egli ha aderito a norma degli articoli V e VI.

ART. V.

Se al termine dello scrutinio rimangono dei seggi vacanti per non essersi raggiunto un numero di quozienti eguale al numero dei seggi si procede alla somma complessiva dei voti ottenuti dai candidati di ogni singola lista.

Ogni lista concorrerà all'attribuzione dei seggi rimasti vacanti in proporzione della somma di voti da essa così raggiunta e quindi del quoziente o dei quozienti che con tale somma di voti riuscirà a raggiungere.

Tali seggi saranno assegnati, per ogni lista, al candidato o ai candidati che avranno raggiunto il maggior numero di voti individuali.

ART. VI.

Nel caso che rimanessero ancora uno o più seggi vacanti, questi vengono attribuiti alla lista o alle liste che abbiano raggiunto il maggior numero di voti al di sotto del quoziente,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

STESSA TENDENZA E PROPORZIONALE

ART. I.

La presentazione di ciascun candidato deve essere appoggiata dalla firma di 100 elettori, ed accettata dal candidato.

Nell'atto di accettazione il candidato deve dichiarare a quale partito o raggruppamento politico intenda aderire.

I candidati che non aderiscono a nessun partito o gruppo costituiranno una lista a parte di « indipendenti ».

ART. II.

La scheda di votazione è unica per ciascun collegio ed è stampata a cura dello Stato (*secondo il modello alligato al progetto ministeriale*).

Essa porterà in fac-simile i contrassegni di tutte le liste, più quello fisso stabilito per le liste di indipendenti, e il relativo numero progressivo.

Nella parte centrale saranno tracciati tanti quadrati numerati progressivamente da 1 a x... per quanti sono i seggi del collegio.

ART. III.

L'elettore dispone di un solo voto che eprime cancellando il contrassegno della lista prescelta, ed, al centro, il quadrato con il numero corrispondente, nell'ordine di lista, al candidato cui egli intende attribuirlo. La scheda è nulla ove non siano cancellati tanto il contrassegno quanto il numero individuale.

ART. IV.

Il quoziente elettorale è dato dalla divisione del numero dei votanti per il numero dei seggi.

Il candidato che raggiunge il quoziente viene proclamato eletto.

I voti che il candidato proclamato eletto ottenga in più del quoziente vengono attribuiti alla lista cui egli ha aderito a norma degli articoli V e VI.

ART. V.

Se al termine dello scrutinio rimangono dei seggi vacanti per non essersi raggiunto un numero di quozienti eguale al numero dei seggi si procede alla somma complessiva dei voti ottenuti dai candidati di ogni singola lista.

Ogni lista concorrerà all'attribuzione dei seggi rimasti vacanti in proporzione della somma di voti da essa così raggiunta e quindi del quoziente o dei quozienti che con tale somma di voti riuscirà a raggiungere.

Tali seggi saranno assegnati, per ogni lista, al candidato o ai candidati che avranno raggiunto il maggior numero di voti individuali.

ART. VI.

Nel caso che rimanessero ancora uno o più seggi vacanti, questi vengono attribuiti alla lista o alle liste che abbiano raggiunto il maggior numero di voti al di sotto del quoziente, nelle persone di quei candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di voti individuali.

ART. VII.

Le disposizioni di cui all'ultimo capoverso dell'articolo IV e di cui agli articoli V e VI non si applicano agli « indipendenti ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RELAZIONE DEI CONSULTORI CASATI E RIZZO, *Relatore*, CONTRO LA FORMAZIONE DI UN COLLEGIO UNICO NAZIONALE PER LA UTILIZZAZIONE DEI VOTI RESIDUI

Il progetto della Commissione ministeriale per la legge elettorale politica, sottoposto all'esame della Commissione della Consulta Nazionale, pure rappresentando rispetto alla legge elettorale politica del 1919 una evoluzione verso il sistema della proporzionale integrale — soprattutto per le proposte di una maggiore ampiezza delle circoscrizioni e di un ordine di precedenza dei candidati prestabilito dai gruppi presentatori delle liste e modificabile dagli elettori con certe rigorose condizioni — non intendeva tuttavia attuare alcuno di quei tipi estremi di rappresentanza proporzionale, i quali, riconoscendo una particolare funzione ai partiti politici, limitano, con il sistema delle liste rigide o bloccate, la facoltà dell'elettore alla mera scelta di un partito e vogliono utilizzare sino ai limiti più stretti e matematici qualsiasi voto perchè la rappresentanza dei gruppi politici sia esattamente proporzionale a quella del numero dei loro aderenti, stabilendo quindi collegi unici nazionali o utilizzazione di residui nel campo nazionale. E tuttavia, sotto un certo fondamentale aspetto, la nostra Commissione, pure avendo confermato l'adozione della « proporzionale » per l'Assemblea Costituente, ha concordemente ritenuto che le condizioni politiche e psicologiche del nostro Paese non fossero ancora concretamente favorevoli nemmeno a quel sistema di rappresentanza proporzionale non integrale proposto sposti gli opportuni ordinamenti e congegni democratici per la adozione dei programmi e per la designazione alle cariche pubbliche dei candidati che debbono attuarli, garantendo sotto questo aspetto la formazione di liste che rispondano alla precisa volontà della maggioranza degli appartenenti ad una determinata formazione politica e non soltanto a quella di un ristretto gruppo di dirigenti del partito.

La nostra Commissione ha ammesso che, nello stadio attuale di educazione politica del nostro popolo e di formazione dei nostri partiti, fosse necessario, per evitare dannosi fenomeni di reazione e di astensionismo, assicurare una ampia sfera di autonomia e di libertà degli elettori, cui viene quindi riservato un doppio voto simultaneo, di lista e di persona, e quest'ultimo in modo tale da valere nella maggiore ampiezza possibile contro qualsiasi ordine di graduazione di candidati prestabilito dai partiti e, per essi, dai gruppi presentatori della lista; e ciò nonostante l'indubbio inconveniente che la lotta per le preferenze possa condurre alla lotta fra candidati di uno stesso partito che pure dovrebbero disinteressatamente lottare per il trionfo della lista comune.

Da tale stato di animo della Commissione sono sorte in concreto le proposte, ora sottoposte all'Assemblea plenaria, di ridurre l'ampiezza delle circoscrizioni elettorali, qualche

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

PER LA UTILIZZAZIONE DEI VOTI RESIDUI

Il progetto della Commissione ministeriale per la legge elettorale politica, sottoposto all'esame della Commissione della Consulta Nazionale, pure rappresentando rispetto alla legge elettorale politica del 1919 una evoluzione verso il sistema della proporzionale integrale — soprattutto per le proposte di una maggiore ampiezza delle circoscrizioni e di un ordine di precedenza dei candidati prestabilito dai gruppi presentatori delle liste e modificabile dagli elettori con certe rigorose condizioni — non intendeva tuttavia attuare alcuno di quei tipi estremi di rappresentanza proporzionale, i quali, riconoscendo una particolare funzione ai partiti politici, limitano, con il sistema delle liste rigide o bloccate, la facoltà dell'elettore alla mera scelta di un partito e vogliono utilizzare sino ai limiti più stretti e matematici qualsiasi voto perchè la rappresentanza dei gruppi politici sia esattamente proporzionale a quella del numero dei loro aderenti, stabilendo quindi collegi unici nazionali o utilizzazione di residui nel campo nazionale. E tuttavia, sotto un certo fondamentale aspetto, la nostra Commissione, pure avendo confermato l'adozione della « proporzionale » per l'Assemblea Costituente, ha concordemente ritenuto che le condizioni politiche e psicologiche del nostro Paese non fossero ancora concretamente favorevoli nemmeno a quel sistema di rappresentanza proporzionale non integrale proposto dalla Commissione ministeriale. Fra l'altro, nel breve e contrastato periodo della rinnovata libertà, non è stato possibile fare sorgere e maturare organizzazioni politiche veramente solide e profondamente democratiche, alle quali sia assicurata la più attiva e completa partecipazione dei cittadini. E quindi i partiti non hanno ancora potuto assumere quel carattere di istituzioni pubbliche dirette alla disciplina del suffragio universale, che hanno assunto in alcuni Paesi democratici, nei quali sono predisposti gli opportuni ordinamenti e congegni democratici per la adozione dei programmi e per la designazione alle cariche pubbliche dei candidati che debbono attuarli, garantendo sotto questo aspetto la formazione di liste che rispondano alla precisa volontà della maggioranza degli appartenenti ad una determinata formazione politica e non soltanto a quella di un ristretto gruppo di dirigenti del partito.

La nostra Commissione ha ammesso che, nello stadio attuale di educazione politica del nostro popolo e di formazione dei nostri partiti, fosse necessario, per evitare dannosi fenomeni di reazione e di astensionismo, assicurare una ampia sfera di autonomia e di libertà degli elettori, cui viene quindi riservato un doppio voto simultaneo, di lista e di persona, e quest'ultimo in modo tale da valere nella maggiore ampiezza possibile contro qualsiasi ordine di graduazione di candidati prestabilito dai partiti e, per essi, dai gruppi presentatori della lista; e ciò nonostante l'indubbio inconveniente che la lotta per le preferenze possa condurre alla lotta fra candidati di uno stesso partito che pure dovrebbero disinteressatamente lottare per il trionfo della lista comune.

Da tale stato di animo della Commissione sono sorte in concreto le proposte, ora sottoposte all'Assemblea plenaria, di ridurre l'ampiezza delle circoscrizioni elettorali, qualche volta persino al di sotto di quel limite che i proporzionalisti assegnano alla piena efficacia del sistema (dal collegio regionale si è passati spesso al collegio interprovinciale e, in alcuni casi, a quello provinciale) e di abbassare il *quorum*, che pure risponde a certi principii razionali, ad una proporzione tale da rendere, nella stragrande maggioranza dei casi, pienamente efficace la scelta dei candidati nell'interno delle liste attuate dall'elettore con i suoi voti di preferenza.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Con ciò il problema del *quorum* può dirsi praticamente annullato, ed è da prevedersi che, fissato in limiti così ridotti, non solleverà gravi controversie davanti all'Assemblea plenaria, che potrà meglio apprezzare quelle ragioni che possono consigliarne il mantenimento (1).

* * *

Purtroppo, dopo avere così realisticamente considerata la situazione italiana presente che consiglia di lasciare ancora una ampia facoltà di scelta all'elettore e un diretto contatto fra l'elettore e l'eletto e di ridurre quindi il potere dei partiti, la maggioranza della nostra Commissione, eccessivamente impressionata dal problema dei cosiddetti residui inutilizzati, ha infine introdotto una evidente disarmonia nel sistema sino allora proposto, consigliando l'adozione di un macchinoso congegno per utilizzare i voti residui con la formazione di liste nazionali di candidati assolutamente rigide, in cui cioè varrebbe esclusivamente l'ordine di precedenza dei candidati prefisso dai gruppi presentatori, ossia dai partiti. E per tale fine ha suggerito anche l'abbandono di quel sistema di scrutinio che aveva fatto buona prova in Italia e che è stato già adottato per le elezioni comunali, cioè del sistema D'Hondt, del « comun divisore », che consente la integrale assegnazione dei seggi assegnati ad una data circoscrizione e non pone quindi in luce un problema di voti residui inutilizzati.

* * *

Se le innovazioni proposte avessero scarsa importanza pratica, non penseremmo davvero di farne oggetto di controversia, giacchè una Assemblea politica, come la Consulta Nazionale, non è chiamata certamente a risolvere questioni teoriche, ma a considerare il valore di qualsiasi congegno elettorale in rapporto con i suoi effetti concreti.

Non è certo possibile stabilire con precisione quanti dei 573 deputati alla Costituente sarebbero, con il sistema proposto dalla maggioranza della Commissione, eletti nei trentotto collegi circoscrizionali e quanti, attraverso la utilizzazione dei residui, nel collegio unico nazionale, poichè si sconoscono le *variabili* del problema, ed in particolare quella del numero delle liste che saranno presentate nelle trentotto circoscrizioni locali. Ma gli altri colleghi della Commissione sono stati con noi concordi nel ritenere che la proporzione di deputati eletti sulle liste nazionali sarebbe considerevole.

Del resto, l'applicazione ipotetica di un cosiffatto sistema ai risultati effettivi delle elezioni italiane del 1919, 1921 e 1924, porta a risultati veramente impressionanti, per cui sembra quasi che possa rivivere in pieno, e non soltanto per la utilizzazione dei voti residui, quel collegio unico nazionale, che suscita così tristi ricordi (1).

---

(1) Il limite di efficacia dei voti di preferenza per vincere il contrario ordine di precedenza prefisso dai partiti (*quorum*), già stabilito, con eccessiva limitazione del potere di scelta degli elettori, nella misura di un quinto della somma dei voti validi ottenuti dalla lista cui appartengono i candidati, è stato dalla nostra Commissione proposto nel decimo del quo-

(1) Se per le elezioni del 6 aprile 1924, in cui, rispetto alle liste di minoranza (un terzo dei seggi complessivi) fu adottato il sistema proporzionale con lo scrutinio secondo il metodo del quoziente e con utilizzazione dei residui nell'ambito delle singole circoscrizioni elettorali regionali in favore delle liste di minoranza che avevano avuto residui maggiori, fosse stato stabilito di utilizzare i residui nel campo nazionale — secondo il sistema ora proposto, che, com'è noto, non prevede la elezione dei deputati del collegio nazionale *in soprannumero* dei deputati

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

* * *

Purtroppo, dopo avere così realisticamente considerata la situazione italiana presente che consiglia di lasciare ancora una ampia facoltà di scelta all'elettore e un diretto contatto fra l'elettore e l'eletto e di ridurre quindi il potere dei partiti, la maggioranza della nostra Commissione, eccessivamente impressionata dal problema dei cosiddetti residui inutilizzati, ha infine introdotto una evidente disarmonia nel sistema sino allora proposto, consigliando l'adozione di un macchinoso congegno per utilizzare i voti residui con la formazione di liste nazionali di candidati assolutamente rigide, in cui cioè varrebbe esclusivamente l'ordine di precedenza dei candidati prefisso dai gruppi presentatori, ossia dai partiti. E per tale fine ha suggerito anche l'abbandono di quel sistema di scrutinio che aveva fatto buona prova in Italia e che è stato già adottato per le elezioni comunali, cioè del sistema D'Hondt, del « comun divisore », che consente la integrale assegnazione dei seggi assegnati ad una data circoscrizione e non pone quindi in luce un problema di voti residui inutilizzati.

---

1) Il limite di efficacia dei voti di preferenza per vincere il contrario ordine di precedenza prefisso dai partiti (*quorum*), già stabilito, con eccessiva limitazione del potere di scelta degli elettori, nella misura di un quinto della somma dei voti validi ottenuti dalla lista cui appartengono i candidati, è stato dalla nostra Commissione proposto nel decimo del quoziente elettorale. Ora, se si tiene conto che, nelle elezioni del 1919 e 1921, il quoziente elettorale (formato, come è noto, dalla divisione del totale dei votanti per il numero dei deputati da eleggere) variò da un minimo di poco più di sette mila voti a un massimo di poco meno di diciottomila voti, si scorge facilmente — anche tenendo conto che nelle prossime elezioni il quoziente sarà più alto per il voto alle donne e per l'augurata riduzione dell'astensionismo — come sia reso agevole agli elettori di spostare, attraverso i loro voti di preferenza, l'ordine di graduazione dei candidati indicato nella lista.

questioni teoriche, ma è considerato [illegible] di qualsiasi congegno elettorale in rapporto con i suoi effetti concreti.

Non è certo possibile stabilire con precisione quanti dei 573 deputati alla Costituente sarebbero, con il sistema proposto dalla maggioranza della Commissione, eletti nei trentotto collegi circoscrizionali e quanti, attraverso la utilizzazione dei residui, nel collegio unico nazionale, poichè si sconoscono le *variabili* del problema, ed in particolare quella del numero delle liste che saranno presentate nelle trentotto circoscrizioni locali. Ma gli altri colleghi della Commissione sono stati con noi concordi nel ritenere che la proporzione di deputati eletti sulle liste nazionali sarebbe considerevole.

Del resto, l'applicazione ipotetica di un cosiffatto sistema ai risultati effettivi delle elezioni italiane del 1919, 1921 e 1924, porta a risultati veramente impressionanti, per cui sembra quasi che possa rivivere in pieno, e non soltanto per la utilizzazione dei voti residui, quel collegio unico nazionale, che suscita così tristi ricordi (1).

---

(1) Se per le elezioni del 6 aprile 1924, in cui, rispetto alle liste di minoranza (un terzo dei seggi complessivi) fu adottato il sistema proporzionale con lo scrutinio secondo il metodo del quoziente e con utilizzazione dei residui nell'ambito delle singole circoscrizioni elettorali regionali in favore delle liste di minoranza che avevano avuto residui maggiori, fosse stato stabilito di utilizzare i residui nel campo nazionale — secondo il sistema ora proposto, che, com'è noto, non prevede la elezione dei deputati del collegio nazionale *in soprannumero* dei deputati dei singoli collegi — avremmo avuto che, su 180 seggi assegnati alle liste di minoranza, ben 76 sarebbero stati sottratti alle singole circoscrizioni per distribuirli attraverso il Collegio unico nazionale (ad esempio, la Liguria, sempre rispetto alle liste di minoranza, avrebbe avuto soltanto tre deputati su sei, la Calabria e Basilicata cinque su dieci; ed ancora peggio sarebbe avvenuto per la Sardegna — un deputato su quattro — e per le Marche — due su cinque). I risultati sono impressionanti, anche tenendo conto che nelle regioni sopra indicate la minoranza eleggeva un limitato numero di deputati, il che accre-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1985021

Tutto ciò potrebbe avere una certa giustificazione se, con il sistema D'Hondt attuato nel 1919 e 1921, o eventualmente con quello del quoziente con utilizzazione dei residui nella stessa circoscrizione o in un ambito regionale, la proporzione nella rappresentanza dei partiti nella Assemblea Costituente fosse talmente alterata, da distruggere le basi stesse della proporzionale. Ma, invero, come è avvenuto in passato in Italia e come avviene in quei numerosi Paesi « proporzionalisti » che non prevedono utilizzazione di resti nell'ambito nazionale (ultimo fra essi la Francia per le recenti elezioni alla Costituente), attraverso la compensazione fra guadagni e perdite nelle varie circoscrizioni, i partiti sarebbero rappresentati in modo soddisfacentemente proporzionale; e del resto una rappresentanza matematicamente proporzionale non è possibile con qualsiasi sistema (1).

* * *

Si osserva però che potrebbe esserci una certa proporzione di votanti che non otterrebbe alcuna rappresentanza propria. Ma anche sotto tale aspetto, il problema è meno grave di quanto potrebbe apparire a prima vista: in Italia, nelle elezioni del 1921, il numero degli elettori che non ottennero propri rappresentanti diretti, avendo votato per liste che non conseguirono alcun seggio, fu appena il 4,5 % dei votanti.

Del resto, anche a chi, come a noi, non appare conveniente per il momento limitare troppo il potere di scelta dell'elettore, non sembra affatto desiderabile che ad ogni più piccolo gruppo di elettori corrisponda un proprio partito ed una propria lista di candidati. Non sembra necessario, anche per una Assemblea Costituente, che le più piccole frazioni di opinione siano rappresentate, attuandosi così quella dispersione di voti e quel conseguente « polverizzamento » della rappresentanza che sarebbe nocivo anche se si trattasse soltanto di creare nuove forme istituzionali, che debbono essere sempre espressione delle più importanti e fondamentali correnti politiche.

Si noti che una tale esigenza è così viva che persino alcune leggi elettorali che hanno attuato un sistema di proporzionale *integrale* e previsto la utilizzazione dei residui in un ambito diverso dalla circoscrizione, hanno alterato il rigido criterio della proporzionalità proprio in danno delle più piccole frazioni di opinione pubblica, dei più esigui raggruppamenti politici (1).

---

sce l'importanza del problema. Rispetto alle elezioni del 1919, consideriamo il collegio di Catanzaro che mandava alla Camera otto deputati quanti dovrebbe mandarne domani secondo la tabella proposta dalla nostra Commissione. Orbene, se nel 1919 si fosse adottato il sistema, ora proposto, della utilizzazione dei residui con liste nazionali, Catanzaro avrebbe mandato *direttamente* alla Camera soltanto quattro deputati! A nostro avviso, se si mantenesse ferma questa parte del progetto della maggioranza della Commissione, il numero dei deputati scelti nel collegio unico nazionale per la utilizzazione dei voti residui potrebbe superare i 150!

(1) Ad esempio, nel 1920, in Cecoslovacchia, dove pure era stata attuata una prima forma di utilizzazione dei residui in un ambito diverso dalla circoscrizione, ci furono sempre dei voti inutilizzati nella

(1) La legge elettorale cecoslovacca del 29 febbraio 1920 escludeva dal secondo scrutinio per la utilizzazione dei residui i partiti che non avessero ottenuto almeno un seggio con il primo scrutinio; ed anche quando successivamente fu ammesso un terzo scrutinio per ottenere una ancora più rigorosa utilizzazione dei residui, furono sempre esclusi dal secondo scrutinio i partiti che non avessero conseguito un *quorum* circoscrizionale di almeno venti mila voti, ed un *quorum* nazionale di almeno centoventi mila voti. Anche la legge belga del 22 ottobre 1919 tendeva a limitare la rappresentanza dei più piccoli raggruppamenti, in ciò seguita dalle due leggi tedesche del 27 aprile 1920 e 6 marzo 1924 che esigevano che ciascuna lista raggiungesse un *quorum* per concorrere alla ripartizione dei residui nelle Unioni di Distretti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

sato in Italia e come avviene in quei numerosi Paesi « proporzionalisti » che non prevedono utilizzazione di resti nell'ambito nazionale (ultimo fra essi la Francia per le recenti elezioni alla Costituente), attraverso la compensazione fra guadagni e perdite nelle varie circoscrizioni, i partiti sarebbero rappresentati in modo soddisfacentemente proporzionale; e del resto una rappresentanza matematicamente proporzionale non è possibile con qualsiasi sistema (1).

* * *

Si osserva però che potrebbe esserci una certa proporzione di votanti che non otterrebbe alcuna rappresentanza propria. Ma anche sotto tale aspetto, il problema è meno grave di quanto potrebbe apparire a prima vista: in Italia,

---

sce l'importanza del problema. Rispetto alle elezioni del 1919, consideriamo il collegio di Catanzaro che mandava alla Camera otto deputati quanti dovrebbe mandarne domani secondo la tabella proposta dalla nostra Commissione. Orbene, se nel 1919 si fosse adottato il sistema, ora proposto, della utilizzazione dei residui con liste nazionali, Catanzaro avrebbe mandato *direttamente* alla Camera soltanto quattro deputati! A nostro avviso, se si mantenesse ferma questa parte del progetto della maggioranza della Commissione, il numero dei deputati scelti nel collegio unico nazionale per la utilizzazione dei voti residui potrebbe superare i 150.

(1) Ad esempio, nel 1920, in Cecoslovacchia, dove pure era stata attuata una prima forma di utilizzazione dei residui in un ambito diverso dalla circoscrizione, ci furono sempre dei voti inutilizzati nella misura dell'1%. Giova altresì ricordare che, proprio con riferimento al sistema elettorale italiano del 1919, uno straniero, il *De Menthon*, dopo avere giustamente osservato che più le circoscrizioni elettorali sono grandi, più la ripartizione generale dei seggi tra i partiti si avvicina alla proporzionale integrale, aggiungeva che, in Italia, dove le circoscrizioni erano di più di dieci deputati, le deviazioni erano poco considerevoli e potevano essere concretamente trascurate.

gruppo di elettori corrisponda un proprio partito ed una propria lista di candidati. Non sembra necessario, anche per una Assemblea Costituente, che le più piccole frazioni di opinione siano rappresentate, attuandosi così quella dispersione di voti e quel conseguente « polverizzamento » della rappresentanza che sarebbe nocivo anche se si trattasse soltanto di creare nuove forme istituzionali, che debbono essere sempre espressione delle più importanti e fondamentali correnti politiche.

Si noti che una tale esigenza è così viva che persino alcune leggi elettorali che hanno attuato un sistema di proporzionale *integrale* e previsto la utilizzazione dei residui in un ambito diverso dalla circoscrizione, hanno alterato il rigido criterio della proporzionalità proprio in danno delle più piccole frazioni di opinione pubblica, dei più esigui raggruppamenti politici (1).

---

(1) La legge elettorale cecoslovacca del 29 febbraio 1920 escludeva dal secondo scrutinio per la utilizzazione dei residui i partiti che non avessero ottenuto almeno un seggio con il primo scrutinio; ed anche quando successivamente fu ammesso un terzo scrutinio per ottenere una ancora più rigorosa utilizzazione dei residui, furono sempre esclusi dal secondo scrutinio i partiti che non avessero conseguito un *quorum* circoscrizionale di almeno venti mila voti, ed un *quorum* nazionale di almeno centoventi mila voti. Anche la legge belga del 22 ottobre 1919 rendeva a limitare la rappresentanza dei più piccoli raggruppamenti, in ciò seguita dalle due leggi tedesche del 27 aprile 1920 e 6 marzo 1924 che esigevano che ciascuna lista raggiungesse un *quorum* per concorrere alla ripartizione dei residui nelle Unioni di Distretti e disponevano che le liste nazionali non potessero conquistare un numero di seggi superiore a quello che avessero complessivamente conquistato nei singoli collegi le rispettive liste ad esse aderenti. Persino nella democratissima Svizzera non si esitò, in alcuni Cantoni, come Ginevra e Neuchâtel, a stabilire un *quorum* addirittura per concorrere al primo scrutinio, escludendo quelle liste che non avessero ottenuto una certa percentuale di voti validi (dal 7 al 10%).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ma ripetiamo che, in realtà, anche i piccoli raggruppamenti, se non veramente trascurabili, potrebbero trovare la loro giusta rappresentanza, sia con il metodo D'Hondt, che nelle medie e grandi circoscrizioni è pienamente aderente alla realtà elettorale, sia con quello del quoziente, che per le circoscrizioni con meno di quindici deputati è più vantaggioso del precedente per le liste che abbiano ottenuto minori voti e nel quale del resto i seggi residui possono essere attribuiti a quella lista *della circoscrizione* che abbia ottenuto i maggiori voti residui, sia con quello del « quoziente rettificato », o « del più uno » (metodo Hagenbach-Bischoff), in cui la somma dei voti ottenuti da tutte le liste viene divisa per il numero dei deputati da eleggere aumentato di uno e quindi si abbassa il quoziente elettorale e si permette l'assegnazione di un maggiore numero di seggi, riducendo così l'importanza del problema della utilizzazione dei residui.

Infine, coloro i quali sostengono che con la utilizzazione dei residui attraverso la formazione di un collegio unico nazionale, le minoranze saranno maggiormente avvantaggiate, non tengono conto che della utilizzazione dei residui possono avvantaggiarsi tutti e non meno quei grandi partiti che possono presentare le loro liste nelle trentotto circoscrizioni. D'altra parte, la complicazione e la rigidità del sistema è tale che risultano piuttosto favoriti i partiti nazionali, i quali hanno una organizzazione centrale e possono sostenere le spese correlative, anche per adempiere le prescrizioni della legge. Si noti infine che la stessa rapida formazione di una lista nazionale bloccata, in cui cioè l'ordine di precedenza dei candidati non può essere variato dagli elettori, presuppone quella forte disciplina di partito, che spesso i medi e, ancora più, i piccoli e sparsi raggruppamenti politici non hanno e che gli indipendenti non sono tenuti ad avere.

Invero, la previsione sugli uomini che potrebbero essere inclusi nelle liste nazionali, ha dato luogo a contrastanti giudizi dei colleghi della Commissione che sostenevano la utilizzazione dei residui con il collegio nazionale, in quanto alcuni ritenevano che nelle superliste sarebbero stati inclusi gli uomini più popolari e più cospicui dei vari partiti, mentre altri, osservando che i *leaders* avrebbero certamente un collegio circoscrizionale in cui sarebbero eletti direttamente dal corpo elettorale, opinavano che le superliste sarebbero state composte da quegli « esperti » senza alcuna base elettorale ma particolarmente utili per i lavori della Costituente.

Noi non vogliamo asserire scetticamente che nelle liste nazionali saranno inclusi soltanto gli uomini più graditi alle direzioni dei partiti, indipendentemente da ogni altra loro qualità. Ci basta soltanto rilevare che, fossero essi gli uomini politici più popolari o i puri tecnici o esclusivamente uomini di partito, la loro posizione nell'Assemblea Costituente sarebbe singolarmente debole, ove essi si fossero sottratti alla diretta scelta degli elettori o, essendosi presentati in una o più circoscrizioni elettorali, fossero stati battuti.

In un sistema che disconosca il voto di preferenza, si può presumere che l'elettore, votando la lista bloccata, abbia inteso esprimere uniformemente la sua approvazione per tutti i candidati proposti dal partito; e quindi se successivamente essi, dopo essere stati soccombenti nel primo scrutinio soltanto perchè il partito li aveva collocati in un certo posto della lista, sono dallo stesso partito inclusi in altra lista diversa da quella originaria e sottoposti ad altro scrutinio diretto alla utilizzazione dei residui, non vengono a mancare della stessa rappresentatività degli altri eletti.

Ma il progetto, su cui la Consulta Nazionale è chiamata ad esprimere il suo parere, ammette largamente il voto di preferenza ed assicura concretamente la libertà di scelta dell'elettore; e quindi quale autorità potrebbero avere nel-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

meno di quindici deputati è più vantaggioso del precedente per le liste che abbiano ottenuto minori voti e nel quale del resto i seggi residui possono essere attribuiti a quella lista *della circoscrizione* che abbia ottenuto i maggiori voti residui, sia con quello del « quoziente rettificato », o « del più uno » (metodo Hagenbach-Bischoff), in cui la somma dei voti ottenuti da tutte le liste viene divisa per il numero dei deputati da eleggere aumentato di uno e quindi si abbassa il quoziente elettorale e si permette l'assegnazione di un maggiore numero di seggi, riducendo così l'importanza del problema della utilizzazione dei residui.

Infine, coloro i quali sostengono che con la utilizzazione dei residui attraverso la formazione di un collegio unico nazionale, le minoranze saranno maggiormente avvantaggiate, non tengono conto che della utilizzazione dei residui possono avvantaggiarsi tutti e non meno quei grandi partiti che possono presentare le loro liste nelle trentotto circoscrizioni. D'altra parte, la complicazione e la rigidità del sistema è tale che risultano piuttosto favoriti i partiti nazionali, i quali hanno una organizzazione centrale e possono sostenere le spese correlative, anche per adempiere le prescrizioni della legge. Si noti infine che la stessa rapida formazione di una lista nazionale bloccata, in cui cioè l'ordine di precedenza dei candidati non può essere variato dagli elettori, presuppone quella forte disciplina di partito, che spesso i medi e, ancora più, i piccoli e sparsi raggruppamenti politici non hanno e che gli indipendenti non sono tenuti ad avere.

* * *

Un altro motivo viene insistentemente indicato per giustificare il collegio nazionale per la utilizzazione dei residui, cioè che, con tale sistema di utilizzazione dei residui, si permetterebbe la presenza nell'Assemblea Costituente di un gruppo di uomini eminenti non vincolati con un determinato collegio locale e quindi in grado di occuparsi più efficacemente e disinteressatamente degli interessi generali.

e più cospicui dei vari partiti, mentre, osservando che i *leaders* avrebbero certamente un collegio circoscrizionale in cui sarebbero eletti direttamente dal corpo elettorale, opinavano che le superliste sarebbero state composte da quegli « esperti » senza alcuna base elettorale ma particolarmente utili per i lavori della Costituente.

Noi non vogliamo asserire scetticamente che nelle liste nazionali saranno inclusi soltanto gli uomini più graditi alle direzioni dei partiti, indipendentemente da ogni altra loro qualità. Ci basta soltanto rilevare che, fossero essi gli uomini politici più popolari o i puri tecnici o esclusivamente uomini di partito, la loro posizione nell'Assemblea Costituente sarebbe singolarmente debole, ove essi si fossero sottratti alla diretta scelta degli elettori o, essendosi presentati in una o più circoscrizioni elettorali, fossero stati battuti.

In un sistema che disconosca il voto di preferenza, si può presumere che l'elettore, votando la lista bloccata, abbia inteso esprimere uniformemente la sua approvazione per tutti i candidati proposti dal partito: e quindi se successivamente essi, dopo essere stati soccombenti nel primo scrutinio soltanto perchè il partito li aveva collocati in un certo posto della lista, sono dallo stesso partito inclusi in altra lista diversa da quella originaria e sottoposti ad altro scrutinio diretto alla utilizzazione dei residui, non vengono a mancare della stessa rappresentatività degli altri eletti.

Ma il progetto, su cui la Consulta Nazionale è chiamata ad esprimere il suo parere, ammette largamente il voto di preferenza ed assicura concretamente la libertà di scelta dell'elettore: e quindi quale autorità potrebbero avere nell'Assemblea Costituente i candidati battuti, *di chiara fama* per tutti... salvo che per gli elettori che avrebbero dovuto eleggerli? E peraltro, in un sistema così congeguato, come potrebbe accettarsi la finzione giuridica che gli elettori, nell'esprimere il loro voto per l'elezione dei candidati della loro circoscrizione, abbiano inteso anche approvare i candidati della corrispondente lista nazionale, i quali pertanto non sarebbero sottratti alla volontà del corpo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 838021

elettorale, se, da un canto, il singolo elettore non ha esercitato alcuna diretta influenza sulla scelta dei candidati delle liste del collegio nazionale e se, dall'altro, fra tali candidati, poscia eletti, vi possono persino essere coloro che il corpo elettorale di una o più circoscrizioni abbia espressamente rifiutato? Nè vale che la lista nazionale sia stata proposta dai delegati delle liste circoscrizionali, poichè una cosa è la designazione, altra la elezione dei candidati.

Ed infine quale autorità avrebbe quell'altro candidato della lista nazionale automaticamente eletto perchè collocato nei primi posti, il quale avesse preferito di non sottoporsi in alcuna circoscrizione al giudizio degli elettori? Si tratterebbe di una specie di Senatore scelto dalle direzioni dei partiti o da alcuni delegati di liste circoscrizionali: e come tale mancherebbe di quel prestigio che, a qualsiasi uomo politico, anche se ritenuto popolare, deriva da una effettiva consacrazione popolare. E' da credere, addirittura, che gli uomini più eminenti vedranno con poco favore la loro inclusione in una lista nazionale, proprio per il pericolo, se eletti soltanto in quel modo, di perdere autorità e prestigio.

* * *

Gli argomenti a favore delle superliste del collegio unico nazionale non appaiono pertanto validi. Ma altri ostacoli di ordine giuridico e politico si oppongono alla innovazione proposta dalla maggioranza della Commissione.

Il decreto-legge sulla Costituente del 25 giugno 1944 ha promesso un voto *diretto* per la elezione dei deputati alla Costituente, mentre la utilizzazione dei residui in un ambito diverso da quello della circoscrizione, tende, come è stato autorevolmente osservato, « a creare un sistema di elezione indiretta ».

E se anche ciò non avesse valore, dovremmo preoccuparci, da un punto di vista giuridico e

Ma che dire di un sistema che non soltanto consente che, nell'Assemblea Costituente, segga il deputato di un partito che non sia riuscito a conquistare un seggio in nessuna delle trentotto circoscrizioni elettorali, ma addirittura incita a moltiplicare i partiti... dei residui, cioè i partiti che sorgeranno artificiosamente soltanto per la speranza di utilizzare un po' di voti raccolti qua e là e di permettere quindi al « Capo » di tale partito di essere deputato alla Costituente e possibilmente di costituire un gruppo parlamentare... formato da lui solo!

La moltiplicazione dei partiti diretta alla utilizzazione dei residui accrescerà, con disorientamento degli elettori, il numero delle liste circoscrizionali e quindi la quantità dei voti residui che dovranno essere utilizzati con le superliste nazionali. Ed accrescerà nello stesso tempo il numero di queste ultime, anche perchè, nel progetto della maggioranza della Commissione, è stato vietato l'« apparentamento », cioè la possibilità di riversare i voti residui di una lista circoscrizionale ad una lista nazionale che abbia diverso contrassegno.

Non è invece nell'interesse di tutti che, attraverso le elezioni, si delineino alcune larghe e ben definite correnti politiche, che diano alla carta costituzionale possibilmente uno spirito unitario o almeno la rendano il punto di convergenza e di incontro di esigenze veramente apprezzabili?

* * *

Infine, non si è considerato che, attraverso il proposto sistema del collegio unico nazionale per la utilizzazione dei residui, si altera la ripartizione territoriale dei seggi, si vulnera il principio della localizzazione dei suffragi.

Invero, il progetto della maggioranza, imponendo, nell'ipotesi in cui un candidato sia stato eletto in una o più circoscrizioni e nel collegio nazionale, l'opzione per quest'ultimo col-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

lista nazionale sia stata proposta dai delegati delle liste circoscrizionali, poichè una cosa è la designazione, altra la elezione dei candidati.

Ed infine quale autorità avrebbe quell'altro candidato della lista nazionale automaticamente eletto perchè collocato nei primi posti, il quale avesse preferito di non sottoporsi in alcuna circoscrizione al giudizio degli elettori? Si tratterebbe di una specie di Senatore scelto dalle direzioni dei partiti o da alcuni delegati di liste circoscrizionali; e come tale mancherebbe di quel prestigio che, a qualsiasi uomo politico, anche se ritenuto popolare, deriva da una effettiva consacrazione popolare. E' da credere, addirittura, che gli uomini più eminenti vedranno con poco favore la loro inclusione in una lista nazionale, proprio per il pericolo, se eletti soltanto in quel modo, di perdere autorità e prestigio.

* * *

Gli argomenti a favore delle superliste del collegio unico nazionale non appaiono pertanto validi. Ma altri ostacoli di ordine giuridico e politico si oppongono alla innovazione proposta dalla maggioranza della Commissione.

Il decreto-legge sulla Costituente del 25 giugno 1944 ha promesso un voto *diretto* per la elezione dei deputati alla Costituente, mentre la utilizzazione dei residui in un ambito diverso da quello della circoscrizione, tende, come è stato autorevolmente osservato, « a creare un sistema di elezione indiretta ».

E se anche ciò non avesse valore, dovremmo preoccuparci, da un punto di vista giuridico e politico, del fatto che verrebbero a sedere nella stessa Assemblea due categorie di deputati eletti in modi del tutto diversi.

* * *

Ma è ancora necessario mettere in rilievo altri inconvenienti ed incongruenze. Abbiamo già detto che non è assolutamente necessario che nell'Assemblea Costituente siano rappresentate le più piccole correnti di opinione pubblica.

mente soltanto per la speranza di utilizzare un po' di voti raccolti qua e là e di permettere quindi al « Capo » di tale partito di essere deputato alla Costituente e possibilmente di costituire un gruppo parlamentare... formato da lui solo!

La moltiplicazione dei partiti diretta alla utilizzazione dei residui accrescerà, con disorientamento degli elettori, il numero delle liste circoscrizionali e quindi la quantità dei voti residui che dovranno essere utilizzati con le superliste nazionali. Ed accrescerà nello stesso tempo il numero di queste ultime, anche perchè, nel progetto della maggioranza della Commissione, è stato vietato l'« apparentamento », cioè la possibilità di riversare i voti residui di una lista circoscrizionale ad una lista nazionale che abbia diverso contrassegno.

Non è invece nell'interesse di tutti che, attraverso le elezioni, si delineino alcune larghe e ben definite correnti politiche, che diano alla carta costituzionale possibilmente uno spirito unitario o almeno la rendano il punto di convergenza e di incontro di esigenze veramente apprezzabili?

* * *

Infine, non si è considerato che, attraverso il proposto sistema del collegio unico nazionale per la utilizzazione dei residui, si altera la ripartizione territoriale dei seggi, si vulnera il principio della localizzazione dei suffragi.

Invero, il progetto della maggioranza, imponendo, nell'ipotesi in cui un candidato sia stato eletto in una o più circoscrizioni e nel collegio nazionale, l'opzione per quest'ultimo collegio (nel qual caso il posto lasciato vacante nella circoscrizione sarebbe assegnato ad altro candidato della medesima lista), ha inteso reintegrare la perdita dei seggi che si verificherà nelle trentotto circoscrizioni a causa della utilizzazione dei residui con il collegio nazionale.

Ma il problema resta sempre molto grave, perchè non è davvero escluso che ci siano circoscrizioni in cui la molteplicità delle liste, comprendenti candidati che non siano inclusi anche nelle liste nazionali, porti al dimezzamento della rappresentanza locale, con conse-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 735021

guenze dannose per quanto riguarda l'espressione di determinati sentimenti, aspirazioni e interessi da cui la Costituente non può prescindere.

E' vero che nella Assemblea Costituente dovranno essere espressi prevalentemente interessi generali e non quelli particolari, ma l'apprezzamento di tali interessi generali è ben diverso nell'una o nell'altra parte del territorio dello Stato. Si faccia, ad esempio, il caso di una regione in cui le tendenze di autonomia regionale nell'ambito dello Stato siano particolarmente vive. Se una percentuale notevole dei suoi diretti deputati non fosse eletta alla Costituente ed in loro vece, attraverso la utilizzazione dei residui, fossero scelti nel collegio nazionale altri deputati di differenti tendenze, non soltanto quella regione non sarebbe posta in grado di fare valere integralmente le sue aspirazioni, ma anche lo stesso criterio generale di ripartizione territoriale dei poteri potrebbe essere pregiudicato.

Per tale motivo qualche legislazione straniera aveva ammesso che i voti residui potessero essere anzitutto utilizzati nel più ristretto ambito delle Unioni di distretti elettorali e che soltanto i voti residui non adoperati e non considerati per le Unioni di distretti venissero assegnati alle rispettive liste nazionali (1).

Anche in Italia, se si insistesse in una innovazione che non ha oggi alcuna ragione di essere, apparirebbe conveniente studiare l'utilizzazione dei voti residui nell'ambito di una maggiore circoscrizione elettorale che non sia tanto vasta quanto tutto il territorio dello Stato, ma comprenda soltanto tutti i collegi di una o eventualmente di più regioni limitrofe, ammettendo nello stesso tempo la possibilità di unioni di più liste allo scopo della utilizzazione dei residui. Ma, per alcune regioni, come per la Sicilia, il problema di una tale utilizzazione dei voti residui deve essere superato dalla formazione, più conveniente, di un collegio unico regionale, come è stato da noi richiesto e si continua a richiedere, tenendo presente che, sia in Sicilia che in Sardegna (per la quale, nella tabella alligata, è stato il collegio regionale), l'avviamento verso forme di autonomia regionale è stato già consacrato in particolari istituti giuridici (1).

Certa cosa è che, da un punto di vista di opportunità politica, bisognerà tenere conto di sentimenti attualmente troppo radicati nell'animo delle nostre popolazioni per potere essere ignorati e considerare assai seriamente il profondo malcontento che, in qualsiasi circoscrizione o regione italiana, sia essa del Nord, del Centro o del Sud, deriverebbe dalla constatazione che, attraverso il meccanismo della utilizzazione dei residui e della scelta di candidati di liste nazionali, il numero dei diretti rappresentanti della circoscrizione o della regione è stato sensibilmente ridotto rispetto a quello che la tabella sembra garantire in base alla popolazione. Bisognerà insomma assicurare una rappresentanza costante alle singole circoscrizioni o almeno alle singole regioni.

* * *

La migliore soluzione sarà sempre quella di tornare allo scrutinio secondo il metodo D'Hondt, che consente la ripartizione di tutti i seggi di una data circoscrizione, abbandonando così ogni complicato congegno per la risoluzione di un problema di utilizzazione di residui che può essere senza inconvenienti ignorato.

Noi, che pure abbiamo firmato la relazione di maggioranza per segnare la nostra adesione alla più grade parte delle proposte in essa contenute, chiediamo quindi all'Assemblea plenaria di non dare parere favorevole a quella parte del progetto nel quale viene proposta la formazione di un collegio unico nazionale per

(1) [illegible] italiana del 27 aprile 1923 e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935021

una regione in cui le tendenze di autonomia regionale nell'ambito dello Stato siano particolarmente vive. Se una percentuale notevole dei suoi diretti deputati non fosse eletta alla Costituente ed in loro vece, attraverso la utilizzazione dei residui, fossero scelti nel collegio nazionale altri deputati di differenti tendenze, non soltanto quella regione non sarebbe posta in grado di fare valere integralmente le sue aspirazioni, ma anche lo stesso criterio generale di ripartizione territoriale dei poteri potrebbe essere pregiudicato.

Per tale motivo qualche legislazione straniera aveva ammesso che i voti residui potessero essere anzitutto utilizzati nel più ristretto ambito delle Unioni di distretti elettorali e che soltanto i voti residui non adoperati e non considerati per le Unioni di distretti venissero assegnati alle rispettive liste nazionali (1).

Anche in Italia, se si insistesse in una innovazione che non ha oggi alcuna ragione di essere, apparirebbe conveniente studiare l'utilizzazione dei voti residui nell'ambito di una maggiore circoscrizione elettorale che non sia tanto vasta quanto tutto il territorio dello Stato, ma comprenda soltanto tutti i collegi di una o eventualmente di più regioni limitrofe, ammettendo nello stesso tempo la possibilità di unioni di più liste allo scopo della utilizzazione dei residui. Ma, per alcune regioni, come per la Sicilia, il problema di una

(1) La legge elettorale tedesca del 27 aprile 1920 e quella del 6 marzo 1924, oltre ai trentacinque distretti elettorali, prevedeva sedici Unioni di distretti elettorali ed infine un collegio unico per tutto il Reich, sempre al fine di utilizzare i voti residui. Nella Unione di distretti era ammesso l'« apparentamento » di più liste di candidati dei singoli distretti, semprechè esse avessero aderito alla stessa lista del Reich o a nessuna lista nazionale. Allo stesso modo la legge elettorale belga del 22 ottobre 1919 prevedeva un solo scrutinio supplementare di tipo regionale (cioè in un collegio meno vasto di quello nazionale) per il quale era ammessa l'alleanza delle liste.

portunità politica, bisognerà tenere conto di sentimenti attualmente troppo radicati nell'animo delle nostre popolazioni per potere essere ignorati e considerare assai seriamente il profondo malcontento che, in qualsiasi circoscrizione o regione italiana, sia essa del Nord, del Centro o del Sud, deriverebbe dalla costatazione che, attraverso il meccanismo della utilizzazione dei residui e della scelta di candidati di liste nazionali, il numero dei diretti rappresentanti della circoscrizione o della regione è stato sensibilmente ridotto rispetto a quello che la tabella sembra garantire in base alla popolazione. Bisognerà insomma assicurare una rappresentanza costante alle singole circoscrizioni o almeno alle singole regioni.

* * *

La migliore soluzione sarà sempre quella di tornare allo scrutinio secondo il metodo D'Hondt, che consente la ripartizione di tutti i seggi di una data circoscrizione, abbandonando così ogni complicato congegno per la risoluzione di un problema di utilizzazione di residui che può essere senza inconvenienti ignorato.

Noi, che pure abbiamo firmato la relazione di maggioranza per segnare la nostra adesione alla più grade parte delle proposte in essa contenute, chiediamo quindi all'Assemblea plenaria di non dare parere favorevole a quella parte del progetto nel quale viene proposta la formazione di un collegio unico nazionale per la utilizzazione dei voti residui.

ALESSANDRO CASATI

GIAMBATTISTA RIZZO, *relatore*.

(1) La proposta di creare, in ogni caso, in Sicilia un unico collegio regionale ebbe, nella nostra Commissione, cinque voti favorevoli, cinque contrari e un astenuto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RELAZIONE E PROPOSTA, SUL VOTO OBBLIGATORIO, DEI CONSULTORI CASATI, LUCIFERO, MANES ANTONIO, MANCINI, MICHELI, RIZZO E FUSCHINI, *Relatore*

Colleghi Consultori! Nell'articolo primo del disegno di legge è esplicitamente affermato che « l'esercizio del diritto di voto è un dovere ». Questa affermazione ha un valore semplicemente morale, in quanto nessuna sanzione viene stabilita a carico di coloro che non sentendo tale dovere, si astengono dall'esercitare il diritto di voto. Pur convenendo tutti oramai nel principio che l'esercizio del voto sia un dovere al quale nessun cittadino deve sottrarsi, alcuni partiti non vogliono che si trasformi tale dovere morale e politico in un dovere legale, non vogliono cioè che il voto diventi obbligatorio e che la sua inosservanza venga colpita da una sanzione; mentre altri partiti sono invece convinti che occorre colpire con una sanzione, sia pur lieve, coloro che senza giustificato motivo sfuggono alla osservanza dell'esercizio del voto.

Questo diverso e opposto orientamento da parte dei partiti facenti parte della presente coalizione governativa si è verificato anche in seno alla Commissione che ha esaminato il disegno di legge elettorale politico, e si è verificato in maniera paritetica per cui non si è ritenuto di venire sulla questione del voto obbligatorio ad una qualsiasi votazione, lasciando alle due parti la libertà di esprimere per proprio conto il loro punto di vista all'Assemblea plenaria della Consulta.

Pertanto i sottoscritti, favorevoli alla obbligatorietà del voto, ritengono opportuno sottoporre [illegible] sottoposta al parere della Consulta Nazionale deve servire per nominare la Costituente, cioè una Assemblea che dovrà radicalmente modificare le istituzioni fondamentali dello Stato.

In Italia, come è noto, si sono sempre avute votazioni scarse che sono state al disotto del 60 per cento degli elettori inscritti.

L'immissione nel corpo elettorale di nuove categorie di cittadini e specialmente delle donne (nuove completamente all'esercizio del diritto elettorale) farà ribassare ancora più tale percentuale se non si corre preventivamente ai ripari. Inoltre non bisogna affatto dimenticare che 20 e più anni di dissuetudine elettorale, possono esercitare una loro infausta influenza sulla psicologia dell'elettore il quale può erroneamente ritenere che non sia necessario e indispensabile esercitare il diritto di voto.

Ma se l'esercizio del diritto di voto è un dovere è solo un dovere morale o anche un dovere giuridico? Può in altri termini lo Stato imporre l'adempimento di un tale dovere? Rispondiamo alle due domande: ogni diritto è anche un dovere specie nel campo del diritto pubblico e lo Stato può, per la sua esistenza, imporre l'osservanza di tutti i doveri. Come lo Stato ha il diritto di chiamare i cittadini alle armi ed ha il diritto di chiamarli a fungere da giurati, così ha il diritto di obbligarli a contribuire alla formazione delle istituzioni democratiche senza le quali lo Stato cambierebbe natura e non sarebbe più uno Stato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Colleghi Consultori! Nell'articolo primo del disegno di legge è esplicitamente affermato che « l'esercizio del diritto di voto è un dovere ». Questa affermazione ha un valore semplicemente morale, in quanto nessuna sanzione viene stabilita a carico di coloro che non sentendo tale dovere, si astengono dall'esercitare il diritto di voto. Pur convenendo tutti oramai nel principio che l'esercizio del voto sia un dovere al quale nessun cittadino deve sottrarsi, alcuni partiti non vogliono che si trasformi tale dovere morale e politico in un dovere legale, non vogliono cioè che il voto diventi obbligatorio e che la sua inosservanza venga colpita da una sanzione; mentre altri partiti sono invece convinti che occorre colpire con una sanzione, sia pur lieve, coloro che senza giustificato motivo sfuggono alla osservanza dell'esercizio del voto.

Questo diverso e opposto orientamento da parte dei partiti facenti parte della presente coalizione governativa si è verificato anche in seno alla Commissione che ha esaminato il disegno di legge elettorale politico, e si è verificato in maniera paritetica per cui non si è ritenuto di venire sulla questione del voto obbligatorio ad una qualsiasi votazione, lasciando alle due parti la libertà di esprimere per proprio conto il loro punto di vista all'Assemblea plenaria della Consulta.

Pertanto i sottoscritti, favorevoli alla obbligatorietà del voto, ritengono opportuno sottoporre alla Assemblea, con ogni brevità, le ragioni che assistono la loro convinzione.

Non vi ha dubbio alcuno che ogni eletto trae maggiore autorità e maggior prestigio quanto maggiore è il numero degli elettori che lo hanno prescelto.

Tendere dunque con netta intenzione a far si che i votanti raggiungano la più alta percentuale possibile è dimostrazione onesta di voler giovare alla democrazia ed ai suoi fondamentali istituti. Se ciò può essere detto per ogni elezione, tanto maggiore ed urgente deve essere questa aspirazione, dato che la legge sottoposta al parere della Consulta Nazionale deve servire per nominare la Costituente, cioè una Assemblea che dovrà radicalmente modificare le istituzioni fondamentali dello Stato.

In Italia, come è noto, si sono sempre avute votazioni scarse che sono state al disotto del 60 per cento degli elettori inscritti.

L'immissione nel corpo elettorale di nuove categorie di cittadini e specialmente delle donne (nuove completamente all'esercizio del diritto elettorale) farà ribassare ancora più tale percentuale se non si corre preventivamente ai ripari. Inoltre non bisogna affatto dimenticare che 20 e più anni di dissuetudine elettorale, possono esercitare una loro infausta influenza sulla psicologia dell'elettore il quale può erroneamente ritenere che non sia necessario e indispensabile esercitare il diritto di voto.

Ma se l'esercizio del diritto di voto è un dovere è solo un dovere morale o anche un dovere giuridico? Può in altri termini lo Stato imporre l'adempimento di un tale dovere? Rispondiamo alle due domande: ogni diritto è anche un dovere specie nel campo del diritto pubblico e lo Stato può, per la sua esistenza, imporre l'osservanza di tutti i doveri. Come lo Stato ha il diritto di chiamare i cittadini alle armi ed ha il diritto di chiamarli a fungere da giurati, così ha il diritto di obbligarli a contribuire alla formazione delle istituzioni democratiche senza le quali lo Stato cambierebbe natura e non sarebbe più uno Stato democratico.

Senza ricordare antichi tempi ed antichi istituti, basta dire che lo Stato, quando è in giuoco la sua esistenza, può anche limitare la libertà dei cittadini. Ma qui nè la sopprime nè la limita, perchè l'elettore resta libero di votare come vuole ed anche di votare scheda bianca. In fondo lo Stato non impone nulla col voto obbligatorio, ma vuole eliminare soltanto una pigrizia e una apatia del cittadino che è nociva agli interessi generali della collettività.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L'obbligatorietà del voto diventa così il mezzo per educare il cittadino ad interessarsi della cosa pubblica e degli istituti democratici, e prima ancora che all'efficacia delle sanzioni noi crediamo all'efficacia del comandamento morale che parte dalla legge.

Nè si può a nostro avviso seriamente sostenere che l'obbligatorietà del voto sia contraria ai principii di libertà e di democrazia ai quali deve ispirarsi la vita dello Stato moderno.

A parte le ragioni teoriche che potrebbero essere qui riprodotte da numerose pubblicazioni nelle quali è trattato ampiamente il problema della obbligatorietà del voto, la arbitrarietà e la inconsistenza di una simile obiezione, possono risultare dal semplice richiamo che tanto in passato che al presente vi sono stati uomini e partiti di indubbia tendenza democratica che si fecero assertori del voto obbligatorio da definirlo persino strumento « moralizzatore » della vita pubblica come disse l'on. Ettore Ciccotti alla Camera dei Deputati nel 1919 discutendosi la prima legge proporzionalista. E a conforto di questa nostra tesi è recente la notizia venuta dalla Francia che le Commissioni dell'Assemblea Costituente avrebbero all'unanimità approvato di introdurre nella nuova Costituzione francese il principio del voto obbligatorio.

Gli avversari del voto obbligatorio ritengono di avere in loro favore anche un argomento pratico e decisivo, quando avanzano e ingigantiscono le difficoltà di trovare sanzioni che siano di facile e rapida applicazione.

Per quanto questo argomento sia capzioso, abbiamo ritenuto opportuno affrontarlo e dimostrarne la inconsistenza, approntando alcuni articoli che dovrebbero a nostro avviso integrare l'articolo 1 del disegno di legge.

Da tali articoli, che più sotto riproduciamo, si evince in modo chiaro che una lieve ma efficace sanzione può essere applicata e tornabbienti, da inscriversi a ruolo dell'agente delle imposte sulla base degli elenchi dei non votanti, che gli saranno trasmessi dal sindaco di ogni comune. Per i recidivi potrà infliggersi anche l'ammenda e il cittadino iscritto nei ruoli annuali di questa tassa potrà esserne cancellato soltanto quando dimostri di avere votato in una successiva votazione.

Le esenzioni da tale tassa specificatamente indicate nell'articolo 2 sono obiettive e sufficienti per segnare all'agente dell'imposte la via che dovrà percorrere per applicare la tassa, tenendo conto delle giustificazioni che potrà produrre, secondo l'articolo 3, l'interessato entro un breve termine. I reclami contro l'operato dell'agente delle imposte dovranno seguire le norme già in vigore per gli accertamenti dei redditi di ricchezza mobile.

Ci sembra che questo sistema di sanzione contro i trasgressori dell'obbligo del voto sia semplice, e di facile applicazione, oltre che vantaggioso, sia pure, come speriamo, in forma limitata per l'erario dello Stato.

Concludendo ci sia consentito di ripetere qui quello che un illustre giurista — il prof. Livio Minguzzi — benchè contrario al voto obbligatorio ebbe a scrivere nel 1901 : « Il fine del voto obbligatorio è per se stesso tale che non può non avere l'assentimento di tutti. Chè se il contrasto tra la pura idealità del suffragio e la materialità della coazione, o se, a dir meglio, la necessità di ricorrere a tali armi per ottenere per forza quello che dovrebbe essere atto spontaneo e ambizione di un libero cittadino, conferisce al voto obbligatorio qualche cosa di antipatico, questo senso naturale viene di gran lunga superato e vinto non solo dalla considerazione dello scopo, ma eziandio dal desiderio di tale idea che non può non sorridere a molti di infliggere un castigo, più umiliante ancora per la qualità della pena, alla grossa schiera degli apatici che godono i vantaggi di [illegible] adempierne i doveri ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

prima ancora che all'efficacia delle sanzioni noi crediamo all'efficacia del comandamento morale che parte dalla legge.

Nè si può a nostro avviso seriamente sostenere che l'obbligatorietà del voto sia contraria ai principii di libertà e di democrazia ai quali deve ispirarsi la vita dello Stato moderno.

A parte le ragioni teoriche che potrebbero essere qui riprodotte da numerose pubblicazioni nelle quali è trattato ampiamente il problema della obbligatorietà del voto, la arbitrarietà e la inconsistenza di una simile obiezione, possono risultare dal semplice richiamo che tanto in passato che al presente vi sono stati uomini e partiti di indubbia tendenza democratica che si fecero assertori del voto obbligatorio da definirlo persino strumento « moralizzatore » della vita pubblica come disse l'on. Ettore Ciccotti alla Camera dei Deputati nel 1919 discutendosi la prima legge proporzionalista. E a conforto di questa nostra tesi è recente la notizia venuta dalla Francia che le Commissioni dell'Assemblea Costituente avrebbero all'unanimità approvato di introdurre nella nuova Costituzione francese il principio del voto obbligatorio.

Gli avversari del voto obbligatorio ritengono di avere in loro favore anche un argomento pratico e decisivo, quando avanzano e ingigantiscono le difficoltà di trovare sanzioni che siano di facile e rapida applicazione.

Per quanto questo argomento sia capzioso, abbiamo ritenuto opportuno affrontarlo e dimostrarne la inconsistenza, approntando alcuni articoli che dovrebbero a nostro avviso integrare l'articolo 1 del disegno di legge.

Da tali articoli, che più sotto riproduciamo, si evince in modo chiaro che una lieve ma toccante sanzione può essere applicata e tornare efficace, imponendo a carico di chiunque si astenga dal voto una tassa annua di L. 500, che può essere elevata sino al doppio per i più anche l'ammenda e il cittadino [illegible] ruoli annuali di questa tassa potrà esserne cancellato soltanto quando dimostri di avere votato in una successiva votazione.

Le esenzioni da tale tassa specificatamente indicate nell'articolo 2 sono obiettive e sufficienti per segnare all'agente dell'imposte la via che dovrà percorrere per applicare la tassa, tenendo conto delle giustificazioni che potrà produrre, secondo l'articolo 3, l'interessato entro un breve termine. I reclami contro l'operato dell'agente delle imposte dovranno seguire le norme già in vigore per gli accertamenti dei redditi di ricchezza mobile.

Ci sembra che questo sistema di sanzione contro i trasgressori dell'obbligo del voto sia semplice, e di facile applicazione, oltre che vantaggioso, sia pure, come speriamo, in forma limitata per l'erario dello Stato.

Concludendo ci sia consentito di ripetere qui quello che un illustre giurista — il prof. Livio Minguzzi — benchè contrario al voto obbligatorio ebbe a scrivere nel 1901: « Il fine del voto obbligatorio è per se stesso tale che non può non avere l'assentimento di tutti. Chè se il contrasto tra la pura idealità del suffragio e la materialità della coazione, o se, a dir meglio, la necessità di ricorrere a tali armi per ottenere per forza quello che dovrebbe essere atto spontaneo e ambizione di un libero cittadino, conferisce al voto obbligatorio qualche cosa di antipatico, questo senso naturale viene di gran lunga superato e vinto non solo dalla considerazione dello scopo, ma eziandio dal desiderio di tale idea che non può non sorridere a molti di infliggere un castigo, più umiliante ancora per la qualità della pena, alla grossa schiera degli apatici che godono i vantaggi di un regime libero senza adempierne i doveri ».

FUSCHINI, *relatore*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785012

PROPOSTA RELATIVA AL "VOTO OBBLIGATORIO,,

ART. 1.

A carico degli elettori che non eserciteranno il diritto di voto, sarà applicata una tassa annua di L. 500 aumentabili al doppio per coloro che risultino iscritti nel ruolo dell'imposta complementare per un reddito superiore a L. 50.000. Tale tassa sarà cancellata quando risulti che l'elettore tassato abbia in una successiva votazione esercitato il diritto di voto.

A coloro che risulteranno recidivi potrà applicarsi anche la pena dell'ammenda, che non potrà però essere convertita nell'arresto a termini dell'articolo 136 del Codice penale.

ART. 2.

Non saranno soggetti alla tassa coloro che:

a) siano ministri di qualsiasi culto;

b) siano stati impediti per una malattia legalmente accertata;

c) siano stati impediti da obblighi professionali incompatibili con l'esercizio del voto;

d) siano residenti in località distanti più di 30 chilometri dal luogo di votazione;

e) non abbiano potuto accedere al luogo di votazione per sospensione dei mezzi di comunicazione.

ART. 3.

Ogni ufficio elettorale, al termine delle operazioni di scrutinio deve compilare l'elenco degli elettori iscritti in esso i quali non hanno partecipato alla votazione ed inviarlo subito al Sindaco del comune ove risultano elettori. Tale elenco dovrà essere sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'ufficio elettorale.

Il Sindaco esporrà senza ritardo tale elenco nell'albo del comune dove rimarrà esposto per 15 giorni durante i quali coloro che sono compresi nell'elenco potranno presentare le loro giustificazioni alla segreteria del comune sia in iscritto o verbalmente.

Decorso detto termine il Sindaco trasmetterà copia dell'elenco degli assenti, le giustificazioni scritte pervenute dai medesimi e i processi verbali di quelle rese oralmente, all'ufficio delle imposte competente per l'applicazione della tassa relativa.

Per i reclami relativi alla tassazione si applicheranno le norme relative agli accertamenti dei redditi di ricchezza mobile.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 1.

A carico degli elettori che non eserciteranno il diritto di voto, sarà applicata una tassa annua di L. 500 aumentabili al doppio per coloro che risultino iscritti nel ruolo dell'imposta complementare per un reddito superiore a L. 50.000. Tale tassa sarà cancellata quando risulti che l'elettore tassato abbia in una successiva votazione esercitato il diritto di voto.

A coloro che risulteranno recidivi potrà applicarsi anche la pena dell'ammenda, che non potrà però essere convertita nell'arresto a termini dell'articolo 136 del Codice penale.

ART. 2.

Non saranno soggetti alla tassa coloro che:

a) siano ministri di qualsiasi culto;

b) siano stati impediti per una malattia legalmente accertata;

c) siano stati impediti da obblighi professionali incompatibili con l'esercizio del voto;

d) siano residenti in località distanti più di 30 chilometri dal luogo di votazione;

e) non abbiano potuto accedere al luogo di votazione per sospensione dei mezzi di comunicazione.

ART. 3.

Ogni ufficio elettorale, al termine delle operazioni di scrutinio deve compilare l'elenco degli elettori iscritti in esso i quali non hanno partecipato alla votazione ed inviarlo subito al Sindaco del comune ove risultano elettori. Tale elenco dovrà essere sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'ufficio elettorale.

Il Sindaco esporrà senza ritardo tale elenco nell'albo del comune dove rimarrà esposto per 15 giorni durante i quali coloro che sono compresi nell'elenco potranno presentare le loro giustificazioni alla segreteria del comune sia in iscritto o verbalmente.

Decorso detto termine il Sindaco trasmetterà copia dell'elenco degli assenti, le giustificazioni scritte pervenute dai medesimi e i processi verbali di quelle rese oralmente, all'ufficio delle imposte competente per l'applicazione della tassa relativa.

Per i reclami relativi alla tassazione si applicheranno le norme relative agli accertamenti dei redditi di ricchezza mobile.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO

TESTI DEGLI ARTICOLI DI LEGGI E DECRETI RICHIAMATI NELLO SCHEMA DI PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO

ARTICOLO 5.

REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N. 773: Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Articolo 164.

Il Questore, con rapporto scritto, motivato e documentato, denunzia al Prefetto, per l'ammonizione, gli oziosi, i vagabondi abituali validi al lavoro non provveduti di mezzi di sussistenza o sospetti di vivere col ricavato di azioni delittuose e le persone designate dalla pubblica voce come pericolose socialmente o per gli ordinamenti politici dello Stato.

Sono altresì denunziati per l'ammonizione i diffamati per delitti di cui all'articolo seguente.

La denunzia può essere preceduta da una diffida alle persone suindicate, da parte del Questore.

Articolo 165.

E' diffamata la persona la quale è designata dalla voce pubblica come abitualmente colpevole:

1°) dei delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico e di minaccia, violenza o resistenza alla pubblica autorità;

2°) del delitto di strage;

3°) dei delitti di commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti e di agevolazione dolosa dell'uso di stupefacenti;

4°) dei delitti di falsità in monete e in carte di pubblico credito;

5°) dei delitti di sfruttamento di prostitute o di tratta di donne o di minori, di istigazione alla prostituzione o favoreggiamento, di corruzione di minorenni;

6°) dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe commessi da persone esercenti l'arte sanitaria;

7°) dei delitti non colposi di omicidio, incendio lesione personale;

8°) dei delitti di furto, rapina, estorsione, sequestro di persone a scopo di estorsione o rapina, truffa, circonvenzione di persone incapaci, usura;

9°) della contravvenzione di abuso di sostanze stupefacenti;

quando per tali reati sia stata sottoposta a procedimento penale terminato con sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove.

Articolo 181.

Possono essere assegnati al confino di polizia, qualora siano pericolosi alla sicurezza pubblica:

1°) gli ammoniti;

2°) le persone diffamate a' termini dell'articolo 165;

3°) coloro che svolgono o abbiano manifestato il proposito di svolgere un'attività rivolta a sovvertire violentemente gli ordinamenti politici, economici o sociali costituiti nello Stato o a contrastare o a ostacolare l'azione dei poteri dello Stato o un'attività comunque tale da recare nocumento agli interessi nazionali.

L'assegnazione al confino fa cessare l'ammonizione.

L'assegnazione al confino di polizia non può essere ordinata quando, per lo stesso fatto, sia stato iniziato procedimento penale e, se sia stata disposta l'assegnazione al confino, questa è sospesa.

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N. 773: Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Articolo 164.

Il Questore, con rapporto scritto, motivato e documentato, denunzia al Prefetto, per l'ammonizione, gli oziosi, i vagabondi abituali validi al lavoro non provveduti di mezzi di sussistenza o sospetti di vivere col ricavato di azioni delittuose e le persone designate dalla pubblica voce come pericolose socialmente o per gli ordinamenti politici dello Stato.

Sono altresì denunziati per l'ammonizione i diffamati per delitti di cui all'articolo seguente.

La denunzia può essere preceduta da una diffida alle persone suindicate, da parte del Questore.

Articolo 165.

E' diffamata la persona la quale è designata dalla voce pubblica come abitualmente colpevole:

1°) dei delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico e di minaccia, violenza o resistenza alla pubblica autorità;

2°) del delitto di strage;

3°) dei delitti di commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti e di agevolazione dolosa dell'uso di stupefacenti;

4°) dei delitti di falsità in monete e in carte di pubblico credito;

5°) dei delitti di sfruttamento di prostitute o di tratta di donne o di minori, di istigazione alla prostituzione o favoreggiamento, di corruzione di minorenni;

6°) dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe commessi da persone esercenti l'arte sanitaria;

7°) dei delitti non colposi di omicidio, incendio lesione personale;

8°) dei delitti di furto, rapina, estorsione, sequestro di persone a scopo di estorsione o rapina, truffa, circonvenzione di persone incapaci, usura;

9°) della contravvenzione di abuso di sostanze stupefacenti;

quando per tali reati sia stata sottoposta a procedimento penale terminato con sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove.

Articolo 181.

Possono essere assegnati al confino di polizia, qualora siano pericolosi alla sicurezza pubblica:

1°) gli ammoniti;

2°) le persone diffamate a' termini dell'articolo 165;

3°) coloro che svolgono o abbiano manifestato il proposito di svolgere un'attività rivolta a sovvertire violentemente gli ordinamenti politici, economici o sociali costituiti nello Stato o a contrastare o a ostacolare l'azione dei poteri dello Stato o un'attività comunque tale da recare nocumento agli interessi nazionali.

L'assegnazione al confino fa cessare l'ammonizione.

L'assegnazione al confino di polizia non può essere ordinata quando, per lo stesso fatto, sia stato iniziato procedimento penale e, se sia stata disposta l'assegnazione al confino, questa è sospesa.

DECRETO MINISTERIALE 24 OTTOBRE 1944: Norme di attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, relativo alla formazione delle liste elettorali.

Articolo 2.

Non possono essere iscritti nelle liste elettorali:

. . . . . .

10°) i condannati per peculato, malversazione a danno di privati, concussione, corruzione, turbata libertà degli incanti, calunnia, falsa testimonianza, falso giuramento, falsa perizia o interpretazione, frode processuale, subornazione, patrocinio o consulenza infedele o altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico, millantato credito del pa-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

trocinatore, associazione per delinquere, devastazione e saccheggio, per delitti contro l'incolumità pubblica, esclusi i colposi, per falsità in moneta, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, falsità in atti, per delitti contro la libertà sessuale, esclusi quelli preveduti dagli articoli 522 e 526 del Codice penale, per offese al pudore e all'onore sessuale escluso quello preveduto dall'articolo 528, per omicidio, lesioni personali non colpose gravi o gravissime, furto, eccettuati i casi previsti dall'articolo 626, primo comma del Codice penale, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, per danneggiamento o appropriazione indebita nei casi per i quali si procede d'ufficio, truffa, fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona, circonvenzione di persone incapaci, frode in emigrazione, ricettazione e bancarotta fraudolenta.

REGIO DECRETO 5 APRILE 1944, N. 96: Amnistia e indulto per reati comuni, militari ed annonari.

Articolo 1.

E' concessa amnistia per tutti i reati, quando il fine che li ha determinati sia stato quello di liberare la Patria dall'occupazione tedesca, ovvero quello di ridare al popolo italiano le libertà soppresse e conculcate dal regime fascista.

Ove sia stata pronunziata condanna e dalla sentenza e dagli atti del procedimento non apparisca sufficientemente stabilito se il fatto sia compreso nell'amnistia, il giudice competente ad emettere la declaratoria dispone gli opportuni accertamenti.

Gli stessi accertamenti disporrà la Suprema Corte di Cassazione, ove penda ricorso.

Articolo 2.

E' pure concessa amnistia per i reati punibili con pena detentiva non superiore nel minimo a 5 anni o con pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, a favore:

a) di chi, dopo l'8 settembre 1943 e dopo la data del commesso reato, ha partecipato, con reparti militari, regolari od irregolari, o in occasione di moti popolari, a fatti di armi per scacciare le truppe tedesche dal sacro suolo della Patria o dal territorio di altri Stati, ovvero ha, anche isolatamente come militare o come civile, compiuto atti diretti a frustrare l'attività bellica delle truppe tedesche, o di chi ad esse prestava aiuto;

b) di chi, alla data del presente decreto, presta ininterrotto servizio militare, da non meno di tre mesi, in reparti mobilitati delle Regie forze armate ed in zona di operazione;

c) di chi, per fatti di armi o per servizio di guerra, successivi alla data del commesso reato è stato decorato al valor militare o promosso per merito di guerra o riconosciuto dalle competenti autorità militari affetto da mutilazione o da invalidità comprese nelle 8 categorie della tabella *A*) allegata al Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Sono esclusi dalla amnistia di cui al presente articolo:

1°) i reati commessi abusando di cariche fasciste o sfruttando motivi o situazioni fasciste, anche indipendentemente dalla formale appartenenza ad organizzazioni fasciste;

2°) i reati commessi con un fine in contrasto con quello di cui all'articolo 1.

Articolo 3.

E', altresì, concessa amnistia per i reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni o con pena pecuniaria, sola o congiunta alla detta pena a favore di chi non ha, alla data del presente decreto, riportata una o più condanne per delitto non colposo a pena detentiva superiore nel complesso ad un anno.

Sono esclusi dall'amnistia del presente articolo:

1°) i reati di cui ai numeri 1 e 2 del secondo

2°) i reati preveduti dal Codice penale comune nel capo III, titolo VII, libro secondo, anche nei confronti di coloro che sono concorsi nel reato, ove siano stati commessi da un pubblico ufficiale o da un pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni; negli articoli 482, 490, 491 in relazione all'articolo 476, se commessi da un privato o da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, negli articoli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

quello preveduto dall'articolo 528, per omicidio, lesione, ricettazione e bancarotta fraudolenta.

REGIO DECRETO 5 APRILE 1944, N. 96: Amnistia e indulto per reati comuni, militari ed annonari.

Articolo 1.

E' concessa amnistia per tutti i reati, quando il fine che li ha determinati sia stato quello di liberare la Patria dall'occupazione tedesca, ovvero quello di ridare al popolo italiano le libertà soppresse e conculcate dal regime fascista.

Ove sia stata pronunziata condanna e dalla sentenza e dagli atti del procedimento non apparisca sufficientemente stabilito se il fatto sia compreso nell'amnistia, il giudice competente ad emettere la declaratoria dispone gli opportuni accertamenti.

Gli stessi accertamenti disporrà la Suprema Corte di Cassazione, ove penda ricorso.

Articolo 2.

E' pure concessa amnistia per i reati punibili con pena detentiva non superiore nel minimo a 5 anni o con pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, a favore:

a) di chi, dopo l'8 settembre 1943 e dopo la data del commesso reato, ha partecipato, con reparti militari, regolari od irregolari, o in occasione di moti popolari, a fatti di armi per scacciare le truppe tedesche dal sacro suolo della Patria o dal territorio di altri Stati, ovvero ha, anche isolatamente come militare o come civile, compiuto atti diretti a frustrare l'attività bellica delle truppe tedesche, o di chi ad esse prestava aiuto;

b) di chi, alla data del presente decreto, presta ininterrotto servizio militare, da non meno di tre mesi, in reparti mobilitati delle Regie forze armate ed in zona di operazione;

c) di chi, per fatti di armi o per servizio di guerra, successivi alla data del commesso reato è stato decorato al valor militare o promosso per merito di guerra o riconosciuto dalle competenti autorità militari affetto da mutilazione o da invalidità comprese nelle 8 categorie della tabella *A*) allegata al Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Sono esclusi dalla amnistia di cui al presente articolo:

1°) i reati commessi abusando di cariche fasciste o sfruttando motivi o situazioni fasciste, anche indipendentemente dalla formale appartenenza ad organizzazioni fasciste;

2°) i reati commessi con un fine in contrasto con quello di cui all'articolo 1.

Articolo 3.

E', altresì, concessa amnistia per i reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni o con pena pecuniaria, sola o congiunta alla detta pena a favore di chi non ha, alla data del presente decreto, riportata una o più condanne per delitto non colposo a pena detentiva superiore nel complesso ad un anno.

Sono esclusi dall'amnistia del presente articolo:

1°) i reati di cui ai numeri 1 e 2 del secondo comma dell'articolo 2;

2°) i reati preveduti dal Codice penale comune nel capo III, titolo VII, libro secondo, anche nei confronti di coloro che sono concorsi nel reato, ove siano stati commessi da un pubblico ufficiale o da un pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni; negli articoli 482, 490, 491 in relazione all'articolo 476, se commessi da un privato o da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, negli articoli 319, 346, 351, 416, 441, 442, 443, 564.

Articolo 4.

Agli effetti dell'applicazione dell'amnistia si seguono per il computo della pena e per ogni altra determinazione di legge, le regole dell'articolo 32 del Codice di procedura penale.

Dei precedenti penali si tiene conto solo nei casi e nei limiti stabiliti dal presente decreto. Nell'esame dei detti precedenti non si tiene conto delle condanne estinte per precedenti amnistie, nè dei reati estinti, alla data del presente decreto, per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del Codice penale nè delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Articolo 5.

Fuori dei casi degli articoli 1, 2, 3, sono condonate le pene detentive non superiori a 3 anni e le pene pecuniari non superiori a L. 3000 e di altrettanto sono ridotte quelle maggiori inflitte o da infliggere.

Il condono non si applica:

1°) nei confronti di coloro che hanno riportato alla data del presente decreto una o più condanne, per delitto non colposo, a pena detentiva superiore nel complesso a 3 anni. Nella valutazione dei precedenti penali si seguono le disposizioni del capoverso dell'articolo precedente;

2°) nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto si trovano in istato di latitanza, salvo che si costituiscano in carcere entro 4 mesi dalla data stessa. Questa disposizione, tuttavia, non si applica nel caso in cui la pena sia completamente condonata;

3°) per i reati di cui ai numeri 1 e 2 del secondo comma dell'articolo 2;

4°) per i reati previsti dal Codice penale comune negli articoli 317, 416, 422, 453, 455, 519, 575, 628, 629, 930, nonchè nell'articolo 625 ultima parte, ove, per la detta ultima ipotesi delittuosa ricorra la circostanza aggravante dell'articolo 61, n. 5, in relazione alla legge 16 giugno 1940, n. 582 ed al Regio decreto-legge 30 novembre 1942, n. 1365.

Articolo 6.

Il condono è revocato di diritto se nel termine di 5 anni dalla data del presente decreto il condannato commette un delitto non colposo punibile con pena detentiva.

Articolo 7.

In ogni caso sono esclusi dall'amnistia e dall'indulto i reati commessi in danno delle Forze armate o degli appartenenti a dette Forze ovvero giudicati dai Tribunali Militari Alleati o in corso di giudizio presso tali Tribunali, nonchè i reati commessi durante tutto il periodo della Amministrazione Militare Alleata nei territori alla stessa già sottoposti.

Articolo 8.

Il presente decreto non concerne i reati finanziari.

Articolo 9.

Ove il giudice competente ad emettere la declaratoria di amnistia o d'indulto si trovi in territorio non ancora liberato dal nemico, il Procuratore del Re civile o militare o il Pretore del luogo della detenzione del condannato, osservate le norme della rispettiva competenza per materia, emetteranno i provvedimenti provvisori di cui all'articolo 593 del Codice di procedura penale.

I detti provvedimenti, non appena possibile, saranno rimessi al giudice competente per la declaratoria dell'amnistia o dell'indulto.

Articolo 10.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha efficacia per i reati commessi a tutto il giorno precedente alla data del decreto stesso.

Regio Decreto 18 Giugno 1931, n. 773: Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Titolo VII. — *Del meretricio.*

Articolo 190.

Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso dove si esercita abitualmente la prostituzione sono dell'esercente o d'ufficio, dichiarati locali di meretricio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

nel complesso a 3 anni. Nella valutazione dei precedenti penali si seguono le disposizioni del capoverso dell'articolo precedente;

2°) nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto si trovano in istato di latitanza, salvo che commettano un delitto non colposo punibile con pena detentiva.

Articolo 6.

Il condono è revocato di diritto se nel termine di 5 anni dalla data del presente decreto il condannato commette un delitto non colposo punibile con pena detentiva.

Articolo 7.

In ogni caso sono esclusi dall'amnistia e dall'indulto i reati commessi in danno delle Forze armate o degli appartenenti a dette Forze ovvero giudicati dai Tribunali Militari Alleati o in corso di giudizio presso tali Tribunali, nonchè i reati commessi durante tutto il periodo della Amministrazione Militare Alleata nei territori alla stessa già sottoposti.

Articolo 8.

Il presente decreto non concerne i reati finanziari.

Articolo 9.

Ove il giudice competente ad emettere la declaratoria di amnistia o d'indulto si trovi in territorio non ancora liberato dal nemico, il Procuratore del Re civile o militare o il Pretore del luogo della detenzione del condannato, osservate le norme della rispettiva competenza per materia, emetteranno i provvedimenti provvisori di cui all'articolo 593 del Codice di procedura penale.

I detti provvedimenti, non appena possibile, saranno rimessi al giudice competente per la declaratoria dell'amnistia o dell'indulto.

Articolo 10.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha efficacia per i reati commessi a tutto il giorno precedente alla data del decreto stesso.

Regio Decreto 18 Giugno 1931, n. 773: Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Titolo VII. — *Del meretricio.*

Articolo 190.

Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso dove si esercita abitualmente la prostituzione sono dall'autorità locale di pubblica sicurezza, a richiesta dell'esercente o d'ufficio, dichiarati locali di meretricio.

Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635: Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza.

Articolo 354.

Le meretrici in possesso del libretto sanitario regolarmente tenuto, ai sensi dell'articolo 20 del Regio decreto 25 marzo 1923, n. 846, non possono essere considerate sospette di malattie contagiose, quando anche si rifiutino di sottoporsi a visita medica, nel caso previsto dall'articolo 205 della legge, nè, qualora sieno dichiarate in contravvenzione al disposto del successivo articolo 208 possono essere trattenute per la loro identificazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159: Sanzioni contro il fascismo.

Titolo I. — *Punizione di delitti.*

Articolo 1.

Sono abrogate tutte le disposizioni penali emanate a tutela delle istituzioni e degli organi politici creati dal fascismo.

Le sentenze già pronunciate in base a tali disposizioni sono annullate.

Articolo 2.

I membri del governo fascista e i gerarchi del fascismo colpevoli di aver annullate le garanzie costituzionali, distrutte le libertà popolari, creato il regime fascista, compromesse e tradite le sorti del Paese condotto alla attuale catastrofe, sono puniti con l'ergastolo e, nei casi di più grave responsabilità, con la morte.

Essi saranno giudicati da un'Alta Corte di giustizia composta di un presidente e di otto membri, nominati dal Consiglio dei Ministri fra alti magistrati in servizio o a riposo, e fra altre personalità di rettitudine intemerata.

Articolo 3.

Coloro che hanno organizzato squadre fasciste, le quali hanno compiuto atti di violenza o di devastazione, e coloro che hanno promosso o diretto l'insurrezione del 28 ottobre 1922 sono puniti secondo l'articolo 120 del Codice penale del 1889.

Coloro che hanno promosso o diretto il colpo di Stato del 3 gennaio 1925 e coloro che hanno in seguito contribuito con atti rilevanti a mantenere in vigore il regime fascista sono puniti secondo l'articolo 118 del Codice stesso.

Chiunque ha commesso altri delitti per motivi fascisti o valendosi della situazione politica creata dal fascismo è punito secondo le leggi del tempo.

Articolo 4.

I delitti preveduti dall'articolo precedente sono giudicati, a seconda della rispettiva competenza, dalle Corti d'assise, dai Tribunali e dai Pretori.

Le Corti d'assise sono costituite dai due magistrati, previsti dal testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento delle Corti di assise, e da cinque giudici popolari estratti a sorte da appositi elenchi di cittadini di condotta morale e politica illibata.

Articolo 5.

Chiunque, posteriormente all'8 settembre 1943, abbia commesso o commetta delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato, con qualunque forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col tedesco invasore, di aiuto o di assistenza ad esso prestata, è punito a norma delle disposizioni del Codice penale militare di guerra.

Le pene stabilite per i militari sono applicate anche ai non militari.

I militari saranno giudicati dai Tribunali militari, i non militari dai giudici ordinari.

Articolo 6.

Non può essere invocata la prescrizione del reato e della pena a favore di coloro che, pur essendo colpevoli dei delitti di cui al presente decreto, sono rimasti finora impuniti per l'esistenza stessa del regime fascista.

Per lo stesso motivo le amnistie e gli indulti concessi dopo il 28 ottobre 1922 sono inapplicabili ai delitti di cui al presente decreto e, se sono già stati applicati, le relative declaratorie sono revocate.

Le sentenze pronunziate per gli stessi delitti possono essere dichiarate giuridicamente inesistenti quando sulla decisione abbia influito lo stato di morale coercizione determinato dal fascismo. La pronuncia al riguardo è affidata ad una Sezione della Suprema Corte di Cassazione, designata dal Ministro Guardasigilli.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai delitti punibili con pena detentiva non superiore nel massimo ai tre anni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Articolo 2.

I membri del governo fascista e i gerarchi del fascismo colpevoli di aver annullate le garanzie costituzionali, distrutte le libertà popolari, creato il regime fascista, compromesse e tradite le sorti del Paese condotto alla attuale catastrofe, sono puniti con l'ergastolo e, nei casi di più grave responsabilità, con la morte.

Essi saranno giudicati da un'Alta Corte di giustizia composta di un presidente e di otto membri, nominati dal Consiglio dei Ministri fra alti magistrati in servizio o a riposo, e fra altre personalità di rettitudine intemerata.

Articolo 3.

Coloro che hanno organizzato squadre fasciste, le quali hanno compiuto atti di violenza o di devastazione, e coloro che hanno promosso o diretto l'insurrezione del 28 ottobre 1922 sono puniti secondo l'articolo 120 del Codice penale del 1889.

Coloro che hanno promosso o diretto il colpo di Stato del 3 gennaio 1925 e coloro che hanno in seguito contribuito con atti rilevanti a mantenere in vigore il regime fascista sono puniti secondo l'articolo 118 del Codice stesso.

Chiunque ha commesso altri delitti per motivi fascisti o valendosi della situazione politica creata dal fascismo è punito secondo le leggi del tempo.

Articolo 4.

I delitti preveduti dall'articolo precedente sono giudicati, a seconda della rispettiva competenza, dalle Corti d'assise, dai Tribunali e dai Pretori.

Le Corti d'assise sono costituite dai due magistrati, previsti dal testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento delle Corti di assise, e da cinque giudici popolari estratti a sorte da appositi elenchi di cittadini di condotta morale e politica illibata.

Articolo 5.

Chiunque, posteriormente all'8 settembre 1943, abbia commesso o commetta delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato, con qualunque forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col tedesco invasore, di aiuto o di assistenza ad esso prestata, è punito a norma delle disposizioni del Codice penale militare di guerra.

Le pene stabilite per i militari sono applicate anche ai non militari.

I militari saranno giudicati dai Tribunali militari, i non militari dai giudici ordinari.

Articolo 6.

Non può essere invocata la prescrizione del reato e della pena a favore di coloro che, pur essendo colpevoli dei delitti di cui al presente decreto, sono rimasti finora impuniti per l'esistenza stessa del regime fascista.

Per lo stesso motivo le amnistie e gli indulti concessi dopo il 28 ottobre 1922 sono inapplicabili ai delitti di cui al presente decreto e, se sono già stati applicati, le relative declaratorie sono revocate.

L'Alto Commissario potrà proporre la revoca di grazie sovrane già concesse.

Le sentenze pronunziate per gli stessi delitti possono essere dichiarate giuridicamente inesistenti quando sulla decisione abbia influito lo stato di morale coercizione determinato dal fascismo. La pronuncia al riguardo è affidata ad una Sezione della Suprema Corte di Cassazione, designata dal Ministro Guardasigilli.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai delitti punibili con pena detentiva non superiore nel massimo ai tre anni.

Articolo 7.

Per i reati previsti nel presente titolo, la pena può essere ridotta fino ad un quarto, e alla pena di morte e dell'ergastolo può essere sostituita la reclusione non inferiore ai cinque anni:

a) se il colpevole, prima dell'inizio della presente guerra, ha preso posizione ostile al fascismo;

b) se ha partecipato attivamente alla lotta contro i tedeschi.

Se ricorrono le circostanze attenuanti generiche, previste dal Codice penale del 1889, alla pena di morte o all'ergastolo è sostituita la reclusione per trent'anni e le altre pene sono diminuite di un sesto.

Il colpevole potrà essere dichiarato non punibile se nella lotta contro i tedeschi si sia particolarmente distinto con atti di valore.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

Articolo 8.

Chi, per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, abbia compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato, siano contrari a norme di rettitudine o di probità politica, è soggetto alla interdizione temporanea dai pubblici uffici ovvero alla privazione dei diritti politici per una durata non superiore a dieci anni.

Qualora l'agente risulti socialmente pericoloso può esserne disposta l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno nè superiore a dieci.

I provvedimenti previsti dal presente articolo sono applicati da Commissioni provinciali presiedute da un magistrato e composte di due altri membri estratti a sorte, fra i giudici popolari di cui all'articolo 4.

Quanto ai membri di Assemblee legislative o di enti ed istituti che con i loro voti o atti contribuirono al mantenimento del regime fascista ed a rendere possibile la guerra, la decadenza dalla loro carica sarà decisa dall'Alta Corte di cui all'articolo 2; ciò senza pregiudizio delle sanzioni di cui al presente decreto in quanto siano applicabili.

Articolo 9.

Senza pregiudizio dell'azione penale, i beni dei cittadini i quali hanno tradito la Patria ponendosi spontaneamente ed attivamente al servizio degli invasori tedeschi sono confiscati a vantaggio dello Stato.

Nel caso di azione penale la confisca è pronunciata dall'autorità giudiziaria che pronuncia la condanna. In caso diverso dal Tribunale competente per territorio, su richiesta dell'Alto Commissario.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 APRILE 1945, N. 149: **Applicazione di sanzioni a carico di fascisti politicamente pericolosi.**

Articolo 1.

Chi, per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, abbia compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato, siano contrari a norme di rettitudine o di probità politica, è soggetto alla sospensione dai diritti elettorali, attivi e passivi, per una durata non superiore a dieci anni, o all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ovvero alla privazione dei diritti politici, per una durata non superiore ai dieci anni.

In ogni caso incorrono nella sospensione del diritto elettorale coloro che hanno ricoperto le cariche direttive nel partito fascista indicate in applicazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 gennaio 1945, n. 2.

Articolo 2.

Le sanzioni previste dal precedente articolo sono applicate da Commissioni provinciali presiedute da un magistrato e composte da due altri membri scelti dal Primo presidente della Corte di appello fra i giudici popolari di cui all'articolo 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

La competenza a provvedere spetta alla Commissione della provincia nella cui circoscrizione l'incolpato contro il quale si procede ha la residenza o la dimora; nei casi in cui l'incolpato non abbia la residenza o la dimora nel Regno, ovvero l'una e l'altra non siano conosciute, la competenza è determinata dall'ultimo luogo di residenza o di dimora conosciuto.

Per il procedimento avanti la Commissione si osservano le disposizioni del terzo e quarto comma dell'articolo 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 13 settembre 1944, n. 198.

Contro le decisioni della Commissione provinciale è ammesso appello nel termine di cinque giorni dalla notifica del provvedimento ad una Commissione centrale, presieduta da un magistrato di grado non inferiore al quarto e composta da quattro membri l'uno e gli altri nominati a norma dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2.

L'appello non ha effetto sospensivo.

Contro i provvedimenti della Commissione centrale non è ammesso alcun gravame.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 LUGLIO 1944, N. 159: **Sanzioni contro il fascismo**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Qualora l'agente risulti socialmente pericoloso può esserne disposta l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno nè superiore a dieci.

Nel caso di azione penale la confisca è pronunciata dall'autorità giudiziaria che pronuncia la condanna. In caso diverso dal Tribunale competente per territorio, su richiesta dell'Alto Commissario.

Articolo 9.

Senza pregiudizio dell'azione penale, i beni dei cittadini i quali hanno tradito la Patria ponendosi spontaneamente ed attivamente al servizio degli invasori tedeschi sono confiscati a vantaggio dello Stato.

rica sarà decisa dall'Alta Corte di cui all'articolo 2, ciò senza pregiudizio delle sanzioni di cui al presente decreto in quanto siano applicabili.

Decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149: Applicazione di sanzioni a carico di fascisti politicamente pericolosi.

Articolo 1.

Chi, per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, abbia compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato, siano contrari a norme di rettitudine o di probità politica, è soggetto alla sospensione dai diritti elettorali, attivi e passivi, per una durata non superiore a dieci anni, o all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ovvero alla privazione dei diritti politici, per una durata non superiore ai dieci anni.

In ogni caso incorrono nella sospensione del diritto elettorale coloro che hanno ricoperto le cariche direttive nel partito fascista indicate in applicazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 gennaio 1945, n. 2.

Articolo 2.

Le sanzioni previste dal precedente articolo sono applicate da Commissioni provinciali presiedute da un magistrato e composte da due altri membri scelti dal Primo presidente della Corte di appello fra i giudici popolari di cui all'articolo 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

La competenza a provvedere spetta alla Commissione della provincia nella cui circoscrizione l'incolpato contro il quale si procede ha la residenza o la dimora; nei casi in cui l'incolpato non abbia la residenza o la dimora nel Regno, ovvero l'una e l'altra non siano conosciute, la competenza è determinata dall'ultimo luogo di residenza o di dimora conosciuto.

Per il procedimento avanti la Commissione si osservano le disposizioni del terzo e quarto comma dell'articolo 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 13 settembre 1944, n. 198.

Contro le decisioni della Commissione provinciale è ammesso appello nel termine di cinque giorni dalla notifica del provvedimento ad una Commissione centrale, presieduta da un magistrato di grado non inferiore al quarto e composta da quattro membri l'uno e gli altri nominati a norma dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2.

L'appello non ha effetto sospensivo.

Contro i provvedimenti della Commissione centrale non è ammesso alcun gravame.

Decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159: Sanzioni contro il fascismo

Articolo 8.

Chi, per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo abbia compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato, siano contrari a norme di rettitudine o di probità politica, è soggetto alla interdizione temporanea dai pubblici uffici ovvero alla privazione dei diritti politici per una durata non superiore a dieci anni.

Qualora l'agente risulti socialmente pericoloso può esserne disposta l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno nè superiore a dieci.

I provvedimenti previsti dal presente articolo sono applicati da Commissioni provinciali presiedute da un magistrato e composte di due altri membri estratti a sorte, fra i giudici popolari di cui all'articolo 4.

Quanto ai membri di Assemblee legislative o di enti ed istituti che con i loro voti o atti contribuirono al mantenimento del regime fascista ed a rendere possibile la guerra, la decadenza dalla loro carica sarà decisa dall'Alta Corte di cui all'articolo 2; ciò senza pregiudizio delle sanzioni di cui al presente decreto in quanto siano applicabili.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ARTICOLO 6.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 LUGLIO 1944, N. 159: Sanzioni contro il fascismo.

Articolo 7.

Per i reati previsti nel presente titolo (1), la pena può essere ridotta fino ad un quarto, e alla pena di morte o dell'ergastolo può essere sostituita la reclusione non inferiore ai cinque anni:

a) se il colpevole, prima dell'inizio della presente guerra, ha preso posizione ostile al fascismo;

b) se ha partecipato attivamente alla lotta contro i tedeschi.

Se ricorrono le circostanze attenuanti generiche, previste dal Codice penale del 1889, alla pena di morte o all'ergastolo è sostituita la reclusione per trent'anni e le altre pene sono diminuite di un sesto.

Il colpevole potrà essere dichiarato non punibile, se nella lotta contro i tedeschi si sia particolarmente distinto con atti di valore.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 APRILE 1945, N. 149: Applicazione di sanzioni a carico di fascisti politicamente pericolosi.

Articolo 2.

Le sanzioni previste dal precedente articolo sono applicate da Commissioni provinciali presiedute da un magistrato e composte da due altri membri scelti dal Primo presidente della Corte di appello fra i giudici popolari di cui all'articolo 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

La competenza a provvedere spetta alla Commissione della provincia nella cui circoscrizione l'incolpato contro il quale si procede ha la residenza o la dimora, nei casi in cui l'incolpato non abbia la residenza o la dimora nel Regno, ovvero l'una e l'altra non siano conosciute, la competenza è determinata dall'ultimo luogo di residenza o di dimora nel Regno o dall'ultimo luogo di residenza o di dimora conosciuto.

Per il procedimento avanti la Commissione si osservano le disposizioni del terzo e del quarto comma dell'articolo 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 13 settembre 1944, n. 198.

Contro le decisioni della Commissione provinciale è ammesso appello nel termine di cinque giorni dalla notifica del provvedimento ad una Commissione centrale, presieduta da un magistrato di grado non inferiore al quarto e composta da quattro membri l'uno e gli altri nominati a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2.

L'appello non ha effetto sospensivo.

Contro i provvedimenti della Commissione centrale non è ammesso alcun gravame.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 LUGLIO 1944, N. 159: Sanzioni contro il fascismo

Articolo 8.

Chi, per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, abbia compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato siano contrari a norme di rettitudine o di probità politica è soggetto all'interdizione temporanea dai pubblici uffici ovvero alla privazione dei diritti politici per una durata non superiore ai dieci anni.

Qualora l'agente risulti socialmente pericoloso può esserne disposta l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno nè superiore a dieci.

I provvedimenti previsti dal presente articolo sono applicati da Commissioni provinciali presiedute da un magistrato e composte di due altri membri estratti a sorte, fra i giudici popolari di cui all'articolo 4.

Quanto ai membri di Assemblee legislative o di enti ed istituti che con i loro voti o atti contribuirono al mantenimento del regime fascista ed a rendere possibile la guerra, la decadenza dalla loro carica sarà decisa dall'Alta Corte di cui all'articolo 2; ciò senza pregiudizio delle sanzioni di cui al presente decreto in quanto siano applicabili.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

b) se ha partecipato attivamente alla lotta contro [illegible] i tedeschi.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 APRILE 1945, N. 149: **Applicazione di sanzioni a carico di fascisti politicamente pericolosi.**

Articolo 2.

Le sanzioni previste dal precedente articolo sono applicate da Commissioni provinciali presiedute da un magistrato e composte da due altri membri scelti dal Primo presidente della Corte di appello fra i giudici popolari di cui all'articolo 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

La competenza a provvedere spetta alla Commissione della provincia nella cui circoscrizione l'incolpato contro il quale si procede ha la residenza o la dimora, nei casi in cui l'incolpato non abbia la residenza o la dimora nel Regno, ovvero l'una e l'altra non siano conosciute, la competenza è determinata dall'ultimo luogo di residenza o di dimora nel Regno o dall'ultimo luogo di residenza o di dimora conosciuto.

Per il procedimento avanti la Commissione si osservano le disposizioni del terzo e del quarto comma dell'articolo 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 13 settembre 1944, n. 198.

Contro le decisioni della Commissione provinciale è ammesso appello nel termine di cinque giorni dalla notifica del provvedimento ad una Commissione centrale, presieduta da un magistrato di grado non inferiore al quarto e composta da quattro membri l'uno e gli altri nominati a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2.

L'appello non ha effetto sospensivo.

Contro i provvedimenti della Commissione centrale non è ammesso alcun gravame.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 LUGLIO 1944, N. 159: **Sanzioni contro il fascismo**

Articolo 8.

Chi, per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, abbia compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato siano contrari a norme di rettitudine o di probità politica è soggetto all'interdizione temporanea dai pubblici uffici ovvero alla privazione dei diritti politici per una durata non superiore ai dieci anni.

Qualora l'agente risulti socialmente pericoloso può esserne disposta l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno nè superiore a dieci.

I provvedimenti previsti dal presente articolo sono applicati da Commissioni provinciali presiedute da un magistrato e composte di due altri membri estratti a sorte, fra i giudici popolari di cui all'articolo 4.

Quanto ai membri di Assemblee legislative o di enti ed istituti che con i loro voti o atti contribuirono al mantenimento del regime fascista ed a rendere possibile la guerra, la decadenza dalla loro carica sarà decisa dall'Alta Corte di cui all'articolo 2; ciò senza pregiudizio delle sanzioni di cui al presente decreto in quanto siano applicabili.

ARTICOLO **12.**

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 SETTEMBRE 1944, N. 247: **Compilazione delle liste elettorali.**

Articolo 1.

E' ordinata la compilazione delle liste elettorali in tutti i comuni.

---

(1) Vedere il testo sotto l'ARTICOLO **5.**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Articolo 2.

Per la compilazione delle liste elettorali si applicano le disposizioni del titolo I e del titolo II del testo unico della legge elettorale politica, approvato con Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1495, nonchè degli articoli 106, 107, 108, 109, 110, 111 e 112 dello stesso testo unico.

E' tuttavia, data facoltà al Ministro per l'interno di emanare, con proprio decreto, le norme occorrenti per adeguare l'applicazione delle disposizioni richiamate nel comma precedente alle esigenze della prima compilazione delle liste elettorali, tenute anche presenti le difficoltà derivanti da causa di guerra, per coordinare le disposizioni stesse con la legislazione vigente, e per semplificare il procedimento.

DECRETO MINISTERIALE 24 OTTOBRE 1944: Norme di attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, relativo alla formazione delle liste elettorali.

Articolo 1.

Articoli 1, 2, 3, 4 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495).

Nella prima formazione delle liste elettorali, di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, vi sono iscritti coloro che si trovano nelle condizioni previste dal titolo I del testo unico della legge elettorale politica approvato con Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1495, e che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età o lo compiano entro il 31 dicembre 1944.

Articolo 2.

(*Art. 106 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495*).

Non possono essere iscritti nelle liste elettorali:

1°) Coloro che sono in istato di interdizione o di inabilitazione per infermità di mente.

2°) I commercianti falliti, finchè dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento, ovvero dalla data, in cui sono considerati falliti a norma dell'articolo 39 della legge 24 maggio 1903, n. 197.

3°) Coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità, nonchè coloro che sono abitualmente a carico delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o degli Enti comunali di assistenza.

4°) Coloro che, per motivi di carattere non politico, sono stati sottoposti ai provvedimenti di polizia previsti dagli articoli 164 e 181 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fino ad uno anno dopo la cessazione degli effetti dei provvedimenti.

5°) Coloro che siano sottoposti a misure di sicurezza detentive o a libertà vigilata, fino a un anno dopo la cessazione degli effetti dei provvedimenti.

6°) Coloro che sono stati sottoposti alle sanzioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo, finché durano gli effetti dei provvedimenti.

7°) I condannati per mendicità o per impiego di minori nell'accattonaggio (articoli 670, 671 Codice penale).

frode processuale, subornazione, patrocinio o consulenza infedele o altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico, millantato credito del patrocinatore, associazione per delinquere, devastazione e saccheggio, per delitti contro la incolumità pubblica, esclusi i colposi, per falsità in moneta, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, falsità in atti, per delitti contro la libertà sessuale, esclusi quelli preveduti dagli articoli 522 e 526 del Codice penale, per offese al pudore e all'onore sessuale escluso quello preveduto dall'articolo 528, per omicidio, lesioni personali non colpose gravi o gravissime, furto, ecettuati i casi previsti dall'articolo 626, primo comma del Codice penale, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, per danneggiamento o appropriazione indebita nei casi per i quali si procede d'ufficio, truffa, fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona, circonvenzione di persone incapaci, frode in emigrazione, ricettazione e bancarotta fraudolenta.

11°) I condannati per i reati preveduti nel titolo I del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo.

12°) I condannati per delitti che, secondo le cessate legislazioni penali, corrispondono ai delitti contemplati nel numero precedente.

13°) Coloro che, in una sentenza di condanna, siano stati dichiarati ubriachi abituali, fino a cinque

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Decreto Ministeriale 24 ottobre 1944: Norme di attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, relativo alla formazione delle liste elettorali.

Articolo 1.

(*Articoli 1, 2, 3, 4 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495*).

Nella prima formazione delle liste elettorali, di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, vi sono iscritti coloro che si trovano nelle condizioni previste dal titolo I del testo unico della legge elettorale politica approvato con Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1495, e che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età o lo compiano entro il 31 dicembre 1944.

Articolo 2.

(*Art. 106 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495*).

Non possono essere iscritti nelle liste elettorali:

1°) Coloro che sono in istato di interdizione o di inabilitazione per infermità di mente.

2°) I commercianti falliti, finchè dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento, ovvero dalla data, in cui sono considerati falliti a norma dell'articolo 39 della legge 24 maggio 1903, n. 197.

3°) Coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità, nonchè coloro che sono abitualmente a carico delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o degli Enti comunali di assistenza.

4°) Coloro che, per motivi di carattere non politico, sono stati sottoposti ai provvedimenti di polizia previsti dagli articoli 164 e 181 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fino ad uno anno dopo la cessazione degli effetti dei provvedimenti.

5°) Coloro che siano sottoposti a misure di sicurezza detentive o a libertà vigilata, fino a un anno dopo la cessazione degli effetti dei provvedimenti.

6°) Coloro che sono stati sottoposti alle sanzioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo, finchè durano gli effetti dei provvedimenti.

7°) I condannati per mendicità o per impiego di minori nell'accattonaggio (articoli 670, 671 Codice penale).

8°) I condannati a pena che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici o, secondo la cessata legislazione penale, a pene restrittive della libertà personale per un tempo maggiore di cinque anni.

9°) I condannati all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata.

10°) I condannati per peculato, malversazione a danno di privati, concussione, corruzione, turbata libertà degli incanti, calunnia, falsa testimonianza, falso giuramento, falsa perizia o interpretazione, frode processuale, subornazione, patrocinio o consulenza infedele o altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico, millantato credito del patrocinatore, associazione per delinquere, devastazione e saccheggio, per delitti contro la incolumità pubblica, esclusi i colposi, per falsità in moneta, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, falsità in atti, per delitti contro la libertà sessuale, esclusi quelli preveduti dagli articoli 522 e 526 del Codice penale, per offese al pudore e all'onore sessuale escluso quello preveduto dall'articolo 528, per omicidio, lesioni personali non colpose gravi o gravissime, furto, eccettuati i casi previsti dall'articolo 626, primo comma del Codice penale, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, per danneggiamento o appropriazione indebita nei casi per i quali si procede d'ufficio, truffa, fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona, circonvenzione di persone incapaci, frode in emigrazione, ricettazione e bancarotta fraudolenta.

11°) I condannati per i reati preveduti nel titolo I del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo.

12°) I condannati per delitti che, secondo le cessate legislazioni penali, corrispondono ai delitti contemplati nel numero precedente.

13°) Coloro che, in una sentenza di condanna, siano stati dichiarati ubriachi abituali, fino a cinque anni dopo la cessazione degli effetti della sentenza.

14°) Gli esercenti i locali di cui al titolo VII del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Sono eccettuati dalle disposizioni del comma precedente coloro la cui condanna sia stata annullata o dichiarata priva di effetti giuridici in base a disposizioni legislative di carattere generale, i condannati ai quali sia stata applicata l'amnistia prevista dal Regio decreto 5 aprile 1944, n. 96, ed i condannati riabilitati.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 836121

Articolo 3.

(Articoli 7 e 8 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495)

Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Comune provvede alla compilazione di un elenco di coloro che si trovano nelle condizioni per essere iscritti nella lista elettorale, sono compresi nel registro della popolazione stabile del Comune stesso e vi hanno la residenza.

In difetto di registro della popolazione stabile regolarmente tenuto, vi suppliscono le indicazioni fornite dagli atti di stato civile, da quelli dei censimenti ordinari e straordinari della popolazione, dalle liste di leva, dai ruoli matricolari depositati nell'archivio comunale. Ove manchino anche tali indicazioni, può farsi ricorso a registri, atti e documenti in possesso di altri enti od uffici.

Articolo 4.

(Art. 9 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495).

Entro cinque giorni dalla compilazione dell'elenco di cui all'articolo precedente, il Comune trasmette un estratto di esso, comprendente i nati nella circoscrizione di ciascun tribunale, al rispettivo Ufficio del casellario giudiziale e, ove non sia possibile, all'Ufficio del casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia.

L'Ufficio del casellario, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, restituisce al Comune lo estratto dell'elenco, previa apposizione dell'annotazione « Nulla » a fianco di ciascun nominativo per il quale non sussista alcuna iscrizione per reati che comportino la perdita della qualità di elettore ed allega, per gli altri nominativi, il certificato delle iscrizioni esistenti, osservato il disposto dell'articolo 609 del Codice di procedura penale.

Articolo 5.

(Art. 9 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495).

Entro il termine previsto dall'articolo 3, primo comma, del presente decreto, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e gli Enti comunali di assistenza trasmettono alla segreteria del Comune cui appartengono l'elenco dei cittadini italiani maggiori degli anni ventuno, o che li compiano entro il 31 dicembre 1944, ricoverati negli ospizi di carità o che sono abitualmente a carico delle Istituzioni ed Enti predetti.

Entro lo stesso termine, i presidenti delle Commissioni provinciali prevedute dall'articolo 8, terzo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, danno notizia al sindaco dei provvedimenti applicati ai sensi del primo e secondo comma dello stesso articolo nei confronti dei cittadini residenti nel Comune.

Lo stesso obbligo incombe all'autorità provinciale o locale di pubblica sicurezza nei riguardi dei confinati e ammoniti comuni, allorchè gli effetti dei relativi provvedimenti durino tuttora o siano cessati da meno di un anno anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto, nonchè nei riguardi degli esercenti i locali di cui al titolo VII del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Articolo 6.

(Articoli 10, 11 e 12 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495).

Entro il termine previsto nell'articolo 3 coloro che sono in possesso dei requisiti per l'iscrizione nella lista elettorale del Comune possono presentare all'Ufficio comunale la domanda d'iscrizione.

Di tale facoltà il sindaco è tenuto a dare immediata notizia al pubblico, mediante avvisi affissi all'albo comunale e in altri luoghi pubblici.

Le domande devono essere redatte in conformità dell'articolo 11 del testo unico 2 settembre 1919, numero 1495.

Alle domande devono essere uniti i documenti necessari a comprovare, nei richiedenti, il possesso dei requisiti voluti dalla legge.

Il richiedente che non sia nato nel Comune nella cui lista domanda di essere iscritto, deve allegare copia dell'atto di nascita, o, qualora ciò non sia possibile, altro documento idoneo.

Il Comune provvede a richiedere, per coloro che hanno presentato domanda d'iscrizione e che non siano compresi nell'elenco previsto dal primo comma dell'articolo 3 del presente decreto, il certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 4, nel termine e con le modalità ivi previsti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1850021

Entro cinque giorni dalla compilazione dell'elenco di cui all'articolo precedente, il Comune trasmette un estratto di esso, comprendente i nati nella circoscrizione di ciascun tribunale, al rispettivo Ufficio del casellario giudiziale e, ove non sia possibile, all'Ufficio del casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia.

L'Ufficio del casellario, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, restituisce al Comune lo estratto dell'elenco, previa apposizione dell'annotazione « Nulla » a fianco di ciascun nominativo per il quale non sussista alcuna iscrizione per reati che comportino la perdita della qualità di elettore ed allega, per gli altri nominativi, il certificato delle iscrizioni esistenti, osservato il disposto dell'articolo 609 del Codice di procedura penale.

Articolo 5.

(*Art. 9 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495*).

Entro il termine previsto dall'articolo 3, primo comma, del presente decreto, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e gli Enti comunali di assistenza trasmettono alla segreteria del Comune cui appartengono l'elenco dei cittadini italiani maggiori degli anni ventuno, o che li compiano entro il 31 dicembre 1944, ricoverati negli ospizi di carità o che sono abitualmente a carico delle Istituzioni ed Enti predetti.

Entro lo stesso termine, i presidenti delle Commissioni provinciali prevedute dall'articolo 8, terzo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, danno notizia al sindaco dei provvedimenti applicati ai sensi del primo e secondo comma dello stesso articolo nei confronti dei cittadini residenti nel Comune.

Lo stesso obbligo incombe all'autorità provinciale o locale di pubblica sicurezza nei riguardi dei confinati e ammoniti comuni, allorchè gli effetti dei relativi provvedimenti durino tuttora o siano cessati da meno di un anno anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto, nonchè nei riguardi degli esercenti i locali di cui al titolo VII del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Articolo 6.

(*Articoli 10, 11 e 12 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495*).

Entro il termine previsto nell'articolo 3 coloro che sono in possesso dei requisiti per l'iscrizione nella lista elettorale del Comune possono presentare all'Ufficio comunale la domanda d'iscrizione.

Di tale facoltà il sindaco è tenuto a dare immediata notizia al pubblico, mediante avvisi affissi all'albo comunale e in altri luoghi pubblici.

Le domande devono essere redatte in conformità dell'articolo 11 del testo unico 2 settembre 1919, numero 1495.

Alle domande devono essere uniti i documenti necessari a comprovare, nei richiedenti, il possesso dei requisiti voluti dalla legge.

Il richiedente che non sia nato nel Comune nella cui lista domanda di essere iscritto, deve allegare copia dell'atto di nascita, o, qualora ciò non sia possibile, altro documento idoneo.

Il Comune provvede a richiedere, per coloro che hanno presentato domanda d'iscrizione e che non siano compresi nell'elenco previsto dal primo comma dell'articolo 3 del presente decreto, il certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 4, nel termine e con le modalità ivi previsti.

Articolo 7.

(*Articoli 7, 16, 17 e 23 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495*).

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il sindaco, assistito dal segretario comunale, in base agli accertamenti compiuti dall'ufficio, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6, procede alla formazione della lista elettorale, nella quale sono iscritti coloro che, essendo stati compresi nell'elenco di cui all'articolo 3 del presente decreto o avendo presentato domanda documentata a' termini dell'articolo 6, risultino in possesso dei requisiti voluti dalla legge.

A coloro la cui domanda d'iscrizione non sia stata accolta, il sindaco notifica il provvedimento entro il termine di cui al precedente comma, con le modalità previste dall'articolo 23, secondo comma, del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495.

Di tutte le operazioni effettuate per la compilazione della lista e delle decisioni adottate sulle domande di iscrizione devono essere redatti verbali, sottoscritti dal sindaco e dal segretario comunale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Articolo 8.

(*Art. 5 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495*).

La lista elettorale deve essere compilata in doppio esemplare, autenticata, mediante sottoscrizione, dal sindaco e dal segretario comunale e deve contenere, in ordine alfabetico, il cognome e nome, la paternità, il luogo e la data di nascita e l'abitazione degli elettori.

Per coloro che si trovano nella condizione di cui all'articolo 3 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495, si deve apporre apposita annotazione nella lista.

Articolo 9.

(*Art. 20 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495*).

Entro tre giorni dalla compilazione e, comunque, non oltre la scadenza del termine stabilito dall'articolo 7 del presente decreto, la lista è pubblicata mediante deposito di un esemplare di essa presso la segreteria del Comune, insieme con i titoli e documenti relativi a ciascun nominativo, ed affissione all'albo comunale e in altri luoghi pubblici di apposito manifesto, col quale il sindaco rende noto l'avvenuto deposito.

Dell'eseguita pubblicazione è data immediata notizia al prefetto.

Contro le iscrizioni o le omissioni nella lista ciascun cittadino può reclamare nel termine di dieci giorni dalla pubblicazione della lista medesima con le modalità previste dall'articolo 24 del testo unico del 2 settembre 1919, n. 1495.

Di tale facoltà è dato avviso nel manifesto di cui al primo comma.

Durante il termine stabilito nel terzo comma, ogni cittadino ha diritto di prendere visione della lista e dei documenti relativi.

Articolo 10.

(*Art. 21 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495*).

In caso di ritardo, da parte degli organi comunali, nell'adempimento dei compiti prescritti dal presente decreto, il prefetto provvede in conformità dell'articolo 21 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495.

Articolo 11.

(*Art. 23 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495*).

E' istituita in ogni Comune capoluogo di mandamento giudiziario una Commissione elettorale, presieduta dal presidente del Tribunale, ove esista, o dal pretore e composta di quattro commissari, di cui uno designato dal prefetto e tre nominati dalla Deputazione provinciale e scelti fra i cittadini dei Comuni interessati che abbiano i requisiti per essere iscritti nella lista elettorale, appartengano ad una delle categorie previste dall'articolo 13 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495 o, in mancanza, abbiano adempiuto all'obbligo dell'istruzione elementare, e non siano nè impiegati civili o militari dello Stato, nè impiegati della Provincia, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in attività di servizio.

La Deputazione provinciale procede, altresì, alla nomina di tre commissari supplenti, i quali prendono parte ai lavori della Commissione soltanto se mancano i commissari effettivi.

Quando la situazione dei luoghi e la difficoltà delle comunicazioni lo consiglino, il prefetto, con provvedimento da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ha facoltà di determinare la competenza di ciascuna Commissione in difformità della circoscrizione giudiziaria.

Il segretario del Comune in cui ha sede la Commissione ne esercita le funzioni di segretario.

Articolo 12.

(*Art. 19 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495*).

La Commissione elettorale compie le sue operazioni con la presenza del presidente e di due almeno dei commissari.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Di tutte le operazioni il segretario redige processi verbali, sottoscritti da lui e da ciascuno dei membri presenti.

Copia dei verbali è trasmessa, a cura del presidente, al prefetto ed al procuratore del Regno presso il Tribunale del capoluogo della Provincia.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Entro tre giorni dalla compilazione e, comunque, non oltre la scadenza del termine stabilito dall'articolo 7 del presente decreto, la lista è pubblicata mediante deposito di un esemplare di essa presso la segreteria del Comune, insieme con i titoli e documenti relativi a ciascun nominativo, ed affissione all'albo comunale e in altri luoghi pubblici di apposito manifesto, col quale il sindaco rende noto l'avvenuto deposito.

Dell'eseguita pubblicazione è data immediata notizia al prefetto.

Contro le iscrizioni o le omissioni nella lista ciascun cittadino può reclamare nel termine di dieci giorni dalla pubblicazione della lista medesima con le modalità previste dall'articolo 24 del testo unico del 2 settembre 1919, n. 1495.

Di tale facoltà è dato avviso nel manifesto di cui al primo comma.

Durante il termine stabilito nel terzo comma, ogni cittadino ha diritto di prendere visione della lista e dei documenti relativi.

Articolo 10.

(*Art. 21 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495*).

In caso di ritardo, da parte degli organi comunali, nell'adempimento dei compiti prescritti dal presente decreto, il prefetto provvede in conformità dell'articolo 21 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495.

Articolo 11.

(*Art. 25 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495*).

E' istituita in ogni Comune capoluogo di mandamento giudiziario una Commissione elettorale, presieduta dal presidente del Tribunale, ove esista, o dal pretore e composta di quattro commissari, di cui uno designato dal prefetto e tre nominati dalla Deputazione provinciale e scelti fra i cittadini dei Comuni interessati che abbiano i requisiti per essere iscritti nella lista elettorale, appartengano ad una delle categorie previste dall'articolo 13 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495 o, in mancanza, abbiano adempiuto all'obbligo dell'istruzione elementare, e non siano nè impiegati civili o militari dello Stato, nè impiegati della Provincia, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in attività di servizio.

La Deputazione provinciale procede, altresì, alla nomina di tre commissari supplenti, i quali prendono parte ai lavori della Commissione soltanto se mancano i commissari effettivi.

Quando la situazione dei luoghi e la difficoltà delle comunicazioni lo consiglino, il prefetto, con provvedimento da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ha facoltà di determinare la competenza di ciascuna Commissione in difformità della circoscrizione giudiziaria.

Il segretario del Comune in cui ha sede la Commissione ne esercita le funzioni di segretario.

Articolo 12.

(*Art. 19 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495*).

La Commissione elettorale compie le sue operazioni con la presenza del presidente e di due almeno dei commissari.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Di tutte le operazioni il segretario redige processi verbali, sottoscritti da lui e da ciascuno dei membri presenti.

Copia dei verbali è trasmessa, a cura del presidente, al prefetto ed al procuratore del Regno presso il Tribunale del capoluogo della Provincia.

Articolo 13.

(*Art. 26 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495*).

Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine per ricorrere contro la lista, previsto dal terzo comma dell'articolo 9 del presente decreto, il sindaco deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale:

1°) l'elenco di cui all'articolo 3 del presente decreto;

2°) i verbali delle operazioni effettuate e delle decisioni adottate per la formazione della lista;

3°) un esemplare della lista elettorale;

4°) i reclami, con tutti i documenti che vi si riferiscono.

L'altro esemplare della lista è conservato nella segreteria del Comune.

Della lista e dei documenti pervenuti alla Commissione elettorale è rilasciata ricevuta al Comune ed è presa nota in un registro speciale, firmato in ciascun foglio dal presidente.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

Articolo 14.

(*Art. 27 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495*).

La Commissione elettorale:

1°) Esamina le operazioni compiute dal Comune e decide sui reclami presentati contro di esse.

2°) Decide sulle nuove domande d'iscrizione, che possono esserle direttamente pervenute.

3°) Cancella dalla lista formata dal Comune i cittadini indebitamente iscritti, anche quando non vi sia reclamo.

La Commissione elettorale pronunzia fondandosi esclusivamente sugli atti e documenti prodotti, entro il termine di cui all'articolo 13 del presente decreto, dalle parti e dal Comune; ma può anche iscrivere, su domanda o d'ufficio, coloro pei quali risulti da nuovi documenti il possesso dei requisiti necessari, dopo aver ottenuto il certificato di cui all'ultimo comma dell'articolo 6.

Essa deve radunarsi entro i cinque giorni successivi a quello nel quale ha ricevuto gli atti e documenti.

Qualora il Comune, entro il termine prescritto, non abbia fatto pervenire alla Commissione elettorale gli atti di cui al primo comma del precedente articolo, il presidente ne dà immediato avviso al prefetto, agli effetti dell'articolo 10 del presente decreto.

Articolo 15.

(*Art. 28 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495*).

La Commissione elettorale provvede all'approvazione delle liste entro quindici giorni dal ricevimento degli atti.

Le decisioni adottate devono essere, entro lo stesso termine, notificate al Comune, al quale sono, altresì, restituiti tutti i documenti.

Il segretario comunale deve inviarne immediatamente ricevuta al presidente della Commissione.

Nei dieci giorni successivi, il sindaco, assistito dal segretario, deve, in conformità delle decisioni della Commissione, apportare le occorrenti variazioni all'esemplare della lista depositata presso il Comune, aggiungendo ad essa i nomi dei nuovi elettori inscritti e togliendone i nomi di quelli cancellati.

Entro lo stesso termine, le decisioni della Commissione sono notificate agli interessati, a cura del sindaco, con le modalità di cui all'articolo 23 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495.

La lista, rettificata ai termini del quarto comma del presente articolo, diviene definitiva.

Delle rettificazioni eseguite, il segretario comunale redige verbale che, firmato dal sindaco e dal segretario medesimo, viene trasmesso al prefetto, al procuratore del Regno presso il Tribunale del capoluogo della Provincia ed al presidente della Commissione elettorale.

La lista definitiva è depositata nella segreteria comunale per dieci giorni ed ogni cittadino ha diritto di prenderne cognizione. Dell'avvenuto deposito è dato pubblico avviso.

Articolo 16.

(*Art. 31 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495*).

Sino alla revisione periodica delle liste elettorali, alla lista definitiva formata in conformità degli articoli precedenti non possono farsi altre variazioni se non in conseguenza:

1°) della morte di elettori;

2°) della perdita della cittadinanza italiana;

3°) di sentenza passata in giudicato, nonchè delle sentenze di cui all'articolo 33 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495.

Tali variazioni devono essere fatte dal sindaco, assistito dal segretario comunale, che allega alla lista copia dei suindicati documenti e trasmette il verbale al prefetto, al procuratore del Regno presso il Tribunale del capoluogo della Provincia e al presidente della Commissione elettorale.

Alle operazioni indicate nel presente articolo il sindaco è tenuto a provvedere almeno ogni tre mesi, a decorrere dalla data in cui la lista formata a' termini del presente decreto è divenuta definitiva.

Articolo 17.

(*Art. 18 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495*).

A richiesta dei Comuni e delle Commissioni elettorali, i pubblici uffici devono fornire i documenti necessari per gli accertamenti relativi alla formazione delle liste.

Articolo 18.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Articolo 15.

(*Art. 28 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495*).

La Commissione elettorale provvede all'approvazione delle liste entro quindici giorni dal ricevimento degli atti.

Le decisioni adottate devono essere, entro lo stesso termine, notificate al Comune, al quale sono, altresì, restituiti tutti i documenti.

Il segretario comunale deve inviarne immediatamente ricevuta al presidente della Commissione.

Nei dieci giorni successivi, il sindaco, assistito dal segretario, deve, in conformità delle decisioni della Commissione, apportare le occorrenti variazioni all'esemplare della lista depositata presso il Comune, aggiungendo ad essa i nomi dei nuovi elettori inscritti e togliendone i nomi di quelli cancellati.

Entro lo stesso termine, le decisioni della Commissione sono notificate agli interessati, a cura del sindaco, con le modalità di cui all'articolo 23 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495.

La lista, rettificata ai termini del quarto comma del presente articolo, diviene definitiva.

Delle rettificazioni eseguite, il segretario comunale redige verbale che, firmato dal sindaco e dal segretario medesimo, viene trasmesso al prefetto, al procuratore del Regno presso il Tribunale del capoluogo della Provincia ed al presidente della Commissione elettorale.

La lista definitiva è depositata nella segreteria comunale per dieci giorni ed ogni cittadino ha diritto di prenderne cognizione. Dell'avvenuto deposito è dato pubblico avviso.

Articolo 16.

(*Art. 31 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495*).

Sino alla revisione periodica delle liste elettorali, alla lista definitiva formata in conformità degli articoli precedenti non possono farsi altre variazioni se non in conseguenza:

1°) della morte di elettori;

2°) della perdita della cittadinanza italiana;

3°) di sentenza passata in giudicato, nonchè delle sentenze di cui all'articolo 33 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495.

Tali variazioni devono essere fatte dal sindaco, assistito dal segretario comunale, che allega alla lista copia dei suindicati documenti e trasmette il verbale al prefetto, al procuratore del Regno presso il Tribunale del capoluogo della Provincia e al presidente della Commissione elettorale.

Alle operazioni indicate nel presente articolo il sindaco è tenuto a provvedere almeno ogni tre mesi, a decorrere dalla data in cui la lista formata a' termini del presente decreto è divenuta definitiva.

Articolo 17.

(*Art. 18 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495*).

A richiesta dei Comuni e delle Commissioni elettorali, i pubblici uffici devono fornire i documenti necessari per gli accertamenti relativi alla formazione delle liste.

Articolo 18.

(*Art. 15 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495*).

Il sindaco o chi ne esercita le funzioni, i componenti le Commissioni elettorali ed i rispettivi segretari sono personalmente responsabili della regolarità delle operazioni loro assegnate dal presente decreto.

Articolo 19.

Il prefetto vigila sulle operazioni relative alla prima formazione delle liste elettorali per mezzo dell'ispettore provinciale e di funzionari espressamente incaricati.

I sindaci sono tenuti a riferire ogni quindici giorni al prefetto sullo stato dei lavori.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Articolo 20.

(*Articoli* 25, 32, 33, 34 *del testo unico* 2 *settembre* 1919, *n.* 1495).

Qualsiasi cittadino può esperire i ricorsi giudiziari previsti dagli articoli 32 e 34, secondo comma, del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495, con le modalità risultanti dagli articoli 32, 33 e 34 del testo unico predetto.

Contro le deliberazioni delle Commissioni elettorali, il procuratore del Regno presso il Tribunale del capoluogo della Provincia ha diritto di ricorrere, entro dieci giorni dalla data di ricevimento dei verbali, alla Corte d'appello.

Nel detto termine, egli notifica il ricorso alle parti interessate ed entro i cinque giorni successivi lo trasmette al cancelliere della Corte d'appello con le prove dell'avvenuta notificazione.

Nel medesimo termine di dieci giorni inizia, ove ne sia il caso, l'azione penale.

I ricorsi giudiziari non hanno effetto sospensivo dei provvedimenti o delle decisioni contro i quali sono proposti.

Articolo 21.

(*Art.* 35 *del testo unico* 2 *settembre* 1919, *n.* 1495).

Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale, tanto relativi al procedimento amministrativo quanto al giudiziario, si fanno in carta libera e sono esenti dalla tassa di registro, dal deposito in caso di soccombenza per il ricorso in Cassazione e dalle spese di cancelleria.

Articolo 22.

(*Art.* 37 *del testo unico* 2 *settembre* 1919, *n.* 1495).

Tutti gli atti e documenti concernenti la formazione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque.

La copia della lista di ciascun Comune, autenticata dalla Commissione elettorale, con le rettificazioni ed aggiunte conseguenti ai deliberati di essa, è trasmessa al prefetto per essere conservata negli archivi della Prefettura.

La lista definitiva del Comune deve essere riunita in uno o più registri debitamente numerati e conservata nell'archivio comunale.

La lista deve recare l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dell'incartamento relativo alla iscrizione di ciascun elettore.

Chiunque può copiare, stampare o mettere in vendita le liste elettorali del Comune.

Articolo 23.

(*Articoli* 107, 108, 109, 110, 111, 112 *del testo unico* 2 *settembre* 1919, *n.* 1495).

Le disposizioni penali di cui agli articoli 107 a 112 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495, sono applicabili ai reati ivi previsti, riferiti alla prima formazione delle liste elettorali.

Alla pena della detenzione è sostituita quella della reclusione.

Articolo 24.

Su motivata proposta dei prefetti, da effettuarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, può essere disposta con decreto del Ministro per l'interno la sospensione dei termini per la formazione delle liste elettorali nei riguardi dei Comuni che, per circostanze dipendenti da cause di guerra, siano nell'assoluta impossibilità di provvedervi.

La nuova decorrenza dei termini predetti sarà determinata con le stesse modalità.

Tali provvedimenti sono pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Articolo 25.

I profughi e gli sfollati della presente guerra sono

sito registro ai fini della esclusione del richiedente dalla lista.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

risultano degli elementi predetti.

Contro le deliberazioni delle Commissioni elettorali, il procuratore del Regno presso il Tribunale del capoluogo della Provincia ha diritto di ricorrere, entro dieci giorni dalla data di ricevimento dei verbali, alla Corte d'appello.

Nel medesimo termine anche il Ministro dell'interno può promuovere, ove ne sia il caso, l'azione penale.

I ricorsi giudiziari non hanno effetto sospensivo dei provvedimenti o delle decisioni contro i quali sono proposti.

Articolo 21.

(*Art. 36 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495*).

Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale, tanto relativi al procedimento amministrativo quanto al giudiziario, si fanno in carta libera e sono esenti dalla tassa di registro, dal deposito in caso di soccombenza per il ricorso in Cassazione e dalle spese di cancelleria.

Articolo 22.

(*Art. 37 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495*).

Tutti gli atti e documenti concernenti la formazione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque.

La copia della lista di ciascun Comune, autenticata dalla Commissione elettorale, con le rettificazioni ed aggiunte conseguenti ai deliberati di essa, è trasmessa al prefetto per essere conservata negli archivi della Prefettura.

La lista definitiva del Comune deve essere riunita in uno o più registri debitamente numerati e conservata nell'archivio comunale.

La lista deve recare l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dell'incartamento relativo alla iscrizione di ciascun elettore.

Chiunque può copiare, stampare o mettere in vendita le liste elettorali del Comune.

Articolo 23.

(*Articoli 107, 108, 109, 110, 111, 112 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495*).

Le disposizioni penali di cui agli articoli 107 a 112 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495, sono applicabili ai reati ivi previsti, riferiti alla prima formazione delle liste elettorali.

Alla pena della detenzione è sostituita quella della reclusione.

Articolo 24.

Su motivata proposta dei prefetti, da effettuarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, può essere disposta con decreto del Ministro per l'interno la sospensione dei termini per la formazione delle liste elettorali nei riguardi dei Comuni che, per circostanze dipendenti da cause di guerra, siano nell'assoluta impossibilità di provvedervi.

La nuova decorrenza dei termini predetti sarà determinata con le stesse modalità.

Tali provvedimenti sono pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Articolo 25.

I profughi e gli sfollati della presente guerra sono iscritti nella lista elettorale del Comune di temporanea dimora, salva la facoltà di richiedere il mantenimento dell'iscrizione nella lista del Comune di residenza mediante domanda da proporsi ai termini dell'articolo 6 del presente decreto. La domanda è presentata al sindaco del Comune di temporanea dimora il quale provvede a trasmetterla al sindaco dell'altro Comune, dopo averne preso nota in apposito registro ai fini della esclusione del richiedente dalla lista.

Il sindaco provvede, altresì, a notificare ai Comuni di residenza le iscrizioni effettuate ai sensi del primo comma, ai fini della esclusione dei profughi e degli sfollati dalla lista dei Comuni medesimi.

Della qualità di profugo o di sfollato deve esser fatta apposita annotazione nella lista.

Articolo 26.

I termini per la formazione delle liste elettorali nei Comuni compresi nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana decorrono dal decimo giorno successivo alla data della riassunzione dei poteri da parte del Governo italiano.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

« *Modificazioni e aggiunte* » *al decreto Ministeriale* 24 *ottobre* 1944:

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 APRILE 1945, N. 201: **Disposizioni integrative per la formazione delle liste elettorali.**

Articolo 1.

Chi, trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 12 terzo comma, del testo unico della legge elettorale politica approvato con Regio decreto 2 settembre 1919, numero 1495, intende essere iscritto nelle liste elettorali di un Comune diverso da quello nel cui registro della popolazione stabile trovasi compreso, deve chiedere la cancellazione dalle liste di quest'ultimo Comune non oltre il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione delle liste definitive a' termini dell'articolo 15, ultimo comma, del decreto del Ministro per l'interno 24 ottobre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 20 gennaio 1945.

Il sindaco provvede immediatamente alla cancellazione e rilascia al richiedente apposita dichiarazione.

Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma, il sindaco forma un elenco delle cancellazioni effettuate e lo trasmette alla Commissione elettorale insieme con i documenti relativi per le conseguenti variazioni alla lista.

Per ottenere la nuova iscrizione l'interessato deve presentare, entro quindici giorni dalla scadenza del termine stabilito per la richiesta di cancellazione, la domanda al sindaco unitamente alla dichiarazione rilasciatagli ai termini del secondo comma, osservate le modalità stabilite nell'articolo 6 del decreto anzidetto del Ministro per l'interno. Se nel Comune al quale l'iscrizione è chiesta non siano stati ancora iniziati i lavori per la formazione delle liste, la domanda è presentata entro venti giorni dalla pubblicazione del manifesto di cui al secondo comma del citato articolo 6.

Se le liste elettorali sono state già compilate, la nuova iscrizione è fatta in liste aggiunte, che mensilmente vengono pubblicate e sottoposte all'approvazione della Commissione elettorale con le modalità vigenti per le liste principali.

Articolo 2.

All'art. 16 del decreto del Ministro per l'interno 24 ottobre 1944 sono apportate le seguenti modificazioni:

Nel primo comma, dopo il numero 3°, è aggiunto il seguente:

« 4°) Della sospensione dai diritti elettorali, derivante da provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, numero 159, e successive modificazioni ».

Il 3° comma è sostituito dal seguente:

« Alle operazioni indicate nel presente articolo il sindaco è tenuto a provvedere almeno ogni tre mesi, a decorrere dalla data in cui la lista formata a' termini del presente decreto è divenuta definitiva e, in ogni caso, dieci giorni prima della data fissata per le elezioni ».

Articolo 3.

In relazione all'andamento delle operazioni elettorali, i Comuni sono autorizzati a procedere alla compilazione delle liste femminili, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro per l'interno in data 24 ottobre 1944, in base all'istruttoria prescritta dall'articolo 5 del decreto medesimo e dall'articolo 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23, ancorchè non siano stati restituiti dagli uffici del casellario giudiziale tutti gli estratti dell'elenco elettorale con le prescritte annotazioni.

Quando i Comuni si avvalgono della predetta facoltà, la Commissione elettorale non potrà procedere all'approvazione della lista se non quando il Comune abbia rimesso gli estratti anzidetti e gli eventuali certificati penali in base ai quali la Commissione stessa apporterà alla lista le occorrenti variazioni, da notificarsi ai termini dell'articolo 15, quinto comma, del citato decreto del Ministro per l'interno.

Per l'adempimento dei compiti previsti dal precedente comma, la Commissione può avvalersi del personale del Comune in cui ha sede.

Articolo 4.

Nei mandamenti che abbiano una popolazione superiore a 50.000 abitanti, sono costituite sottocom-

Il presidente della Commissione ripartisce i com-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

colo 12 terzo comma, del testo unico della legge elettorale politica approvato con Regio decreto 2 settembre 1919, numero 1495, intende essere iscritto nelle liste elettorali di un Comune diverso da quello nel cui registro della popolazione stabile trovasi compreso, deve chiedere la cancellazione dalle liste di quest'ultimo Comune non oltre il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione delle liste definitive a' termini dell'articolo 15, ultimo comma, del decreto del Ministro per l'interno 24 ottobre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 20 gennaio 1945.

Il sindaco provvede immediatamente alla cancellazione e rilascia al richiedente apposita dichiarazione.

Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma, il sindaco forma un elenco delle cancellazioni effettuate e lo trasmette alla Commissione per le conseguenti variazioni alla lista.

Per ottenere la nuova iscrizione l'interessato deve presentare, entro quindici giorni dalla scadenza del termine stabilito per la richiesta di cancellazione, la domanda al sindaco unitamente alla dichiarazione rilasciatagli ai termini del secondo comma, osservate le modalità stabilite nell'articolo 6 del decreto anzidetto del Ministro per l'interno. Se nel Comune al quale l'iscrizione è chiesta non siano stati ancora iniziati i lavori per la formazione delle liste, la domanda è presentata entro venti giorni dalla pubblicazione del manifesto di cui al secondo comma del citato articolo 6.

Se le liste elettorali sono state già compilate, la nuova iscrizione è fatta in liste aggiunte, che mensilmente vengono pubblicate e sottoposte all'approvazione della Commissione elettorale con le modalità vigenti per le liste principali.

Articolo 2.

All'art. 16 del decreto del Ministro per l'interno 24 ottobre 1944 sono apportate le seguenti modificazioni:

Nel primo comma, dopo il numero 3°, è aggiunto il seguente:

« 4°) Della sospensione dai diritti elettorali, derivante da provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, numero 159, e successive modificazioni ».

Il 3° comma è sostituito dal seguente:

« Alle operazioni indicate nel presente articolo il sindaco è tenuto a provvedere almeno ogni tre mesi, a decorrere dalla data in cui la lista formata a' termini del presente decreto è divenuta definitiva e, in ogni caso, dieci giorni prima della data fissata per le elezioni ».

Articolo 3.

In relazione all'andamento delle operazioni elettorali, i Comuni sono autorizzati a procedere alla compilazione delle liste femminili, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro per l'interno in data 24 ottobre 1944, in base all'istruttoria prescritta dall'articolo 5 del decreto medesimo e dall'articolo 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23, ancorchè non siano stati restituiti dagli uffici del casellario giudiziale tutti gli estratti dell'elenco elettorale con le prescritte annotazioni.

Quando i Comuni si avvalgono della predetta facoltà, la Commissione elettorale non potrà procedere all'approvazione della lista se non quando il Comune abbia rimesso gli estratti anzidetti e gli eventuali certificati penali in base ai quali la Commissione stessa apporterà alla lista le occorrenti variazioni, da notificarsi ai termini dell'articolo 15, quinto comma, del citato decreto del Ministro per l'interno.

Per l'adempimento dei compiti previsti dal precedente comma, la Commissione può avvalersi del personale del Comune in cui ha sede.

Articolo 4.

Nei mandamenti che abbiano una popolazione superiore a 50.000 abitanti, sono costituite sottocommissioni elettorali in proporzione di una ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000. Le sottocommissioni sono presiedute da magistrati in attività di servizio, a riposo, od onorari designati dal presidente del Tribunale ed hanno la stessa composizione prevista per la Commissione dall'articolo 11 del decreto del Ministro per l'interno in data 24 ottobre 1944.

Il presidente della Commissione ripartisce i compiti fra questa e le sottocommissioni e ne coordina e vigila l'attività.

Le funzioni di segretario delle sottocommissioni sono assolte da impiegati del Comune, designati dal sindaco.

Articolo 5.

I termini per la formazione delle liste elettorali nei Comuni compresi nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana decorrono dal giorno che sarà determinato, per le singole Provincie, dal Governo Militare Alleato o, in mancanza di tale determinazione, dal decimo giorno successivo alla data di riassunzione dei poteri da parte del Governo italiano.

L'articolo 26 del decreto Ministeriale 24 ottobre 1944 è abrogato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 APRILE 1945, N. 214: **Ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e formazione delle liste di sezione.**

Articolo 1.

Ogni comune è diviso in sezioni elettorali.

La divisione in sezioni è fatta indistintamente per elettori di sesso maschile e femminile ed in guisa che il numero di elettori in ogni sezione non sia di regola superiore a 1000 nè inferiore a 100 iscritti.

Quando condizioni speciali di lontananza o circostanze comunque connesse con l'attuale situazione, rendano difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni con un numero minore di 100 iscritti, ma mai inferiore a 50.

Articolo 2.

Entro quindici giorni dalla formazione delle liste elettorali maschili e femminili da parte del comune, il sindaco provvede, con unica deliberazione, alla ripartizione del comune in sezioni, alla determinazione della circoscrizione delle singole sezioni e del luogo di riunione di ciascuna di esse e compila la lista degli elettori di ciascuna sezione in triplice esemplare.

L'elettore è assegnato alla sezione nella cui circoscrizione ha, secondo l'indicazione della lista, la sua abitazione.

I profughi e gli sfollati della presente guerra, che hanno fatto domanda ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Ministro per l'interno 24 ottobre 1944, sono assegnati alla sezione nella cui circoscrizione avevano l'ultima abitazione.

Gli elettori che non hanno l'abitazione nel comune, nel caso previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 201, sono ripartiti nelle liste delle singole sezioni, seguendo l'ordine alfabetico.

La lista di sezione deve contenere due colonne per ricevere rispettivamente le firme di identificazione degli elettori e quelle di riscontro per l'accertamento dei votanti, deve essere sottoscritta dal sindaco e dal segretario comunale e recare il bollo dell'ufficio comunale.

Articolo 3.

Nello stesso termine di cui all'articolo 2, primo comma, il sindaco, con avviso da affiggersi all'albo comunale e in altri luoghi pubblici, invita chiunque intenda proporre reclami contro la deliberazione ivi prevista o contro l'assegnazione degli elettori alle singole sezioni a presentarli entro dieci giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, alla Commissione elettorale competente per territorio, anche per tramite dell'ufficio comunale, che ne rilascia regolare ricevuta. Durante questo tempo, il testo della deliberazione e un esemplare della lista di sezione devono rimanere depositati nella segreteria del comune perchè ogni cittadino possa prenderne cognizione.

Dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso è data immediata notizia al prefetto, al quale deve essere trasmessa, altresì, una copia della deliberazione. Il prefetto segnala alla Commissione elettorale le proprie eventuali osservazioni.

Il sindaco, entro il quinto giorno dalla scadenza del termine per ricorrere, previsto dal primo comma, trasmette al presidente della Commissione elettorale il testo della deliberazione e due esemplari delle liste di sezione coi documenti ed i reclami relativi.

La Commissione decide inappellabilmente sui reclami, approva la lista degli elettori di ciascuna sezione tenendo conto delle proprie decisioni adottate ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro per l'interno 24 ottobre 1944, e ne autentica entrambi gli esemplari nel termine di quindici giorni dal ricevimento degli atti, attestando in calce a ciascuno di essi il numero degli elettori che vi sono compresi.

Il presidente deve vidimare ciascun foglio con la propria firma e il bollo della Commissione.

Gli esemplari delle liste di sezione restano depositati nell'ufficio della Commissione elettorale fino a quando non saranno indette le elezioni.

Le decisioni adottate dalla Commissione sono immediatamente notificate al sindaco, che apporta al terzo esemplare delle liste di sezione le conseguenti variazioni.

Articolo 4.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di regola superiore a 1000 ne inferiore a 100

Articolo 2.

Entro quindici giorni dalla formazione delle liste elettorali maschili e femminili da parte del comune, il sindaco provvede, con unica deliberazione, alla ripartizione del comune in sezioni, alla determinazione della circoscrizione delle singole sezioni e del luogo di riunione di ciascuna di esse e compila la lista degli elettori di ciascuna sezione in triplice esemplare.

L'elettore è assegnato alla sezione nella cui circoscrizione ha, secondo l'indicazione della lista, la sua abitazione.

I profughi e gli sfollati della presente guerra, che hanno fatto domanda ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Ministro per l'interno 24 ottobre 1944, sono assegnati alla sezione nella cui circoscrizione avevano l'ultima abitazione.

Gli elettori che non hanno l'abitazione nel comune, nel caso previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 201, sono ripartiti nelle liste delle singole sezioni, seguendo l'ordine alfabetico.

La lista di sezione deve contenere due colonne per ricevere rispettivamente le firme di identificazione degli elettori e quelle di riscontro per l'accertamento dei votanti, deve essere sottoscritta dal sindaco e dal segretario comunale e recare il bollo dell'ufficio comunale.

Articolo 3.

Nello stesso termine di cui all'articolo 2, primo comma, il sindaco, con avviso da affiggersi all'albo comunale e in altri luoghi pubblici, invita chiunque intenda proporre reclami contro la deliberazione ivi prevista o contro l'assegnazione degli elettori alle singole sezioni a presentarli entro dieci giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, alla Commissione elettorale competente per territorio, anche per tramite dell'ufficio comunale, che ne rilascia regolare ricevuta. Durante questo tempo, il testo della deliberazione e un esemplare della lista di sezione devono rimanere depositati nella segreteria del comune perchè ogni cittadino possa prenderne cognizione.

Dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso è data immediata notizia al prefetto, al quale deve essere trasmessa, altresì, una copia della deliberazione. Il prefetto segnala alla Commissione elettorale le proprie eventuali osservazioni.

Il sindaco, entro il quinto giorno dalla scadenza del termine per ricorrere, previsto dal primo comma, trasmette al presidente della Commissione elettorale il testo della deliberazione e due esemplari delle liste di sezione coi documenti ed i reclami relativi.

La Commissione decide inappellabilmente sui reclami, approva la lista degli elettori di ciascuna sezione tenendo conto delle proprie decisioni adottate ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro per l'interno 24 ottobre 1944, e ne autentica entrambi gli esemplari nel termine di quindici giorni dal ricevimento degli atti, attestando in calce a ciascuno di essi il numero degli elettori che vi sono compresi.

Il presidente deve vidimare ciascun foglio con la propria firma e il bollo della Commissione.

Gli esemplari delle liste di sezione restano depositati nell'ufficio della Commissione elettorale fino a quando non saranno indette le elezioni.

Le decisioni adottate dalla Commissione sono immediatamente notificate al sindaco, che apporta al terzo esemplare delle liste di sezione le conseguenti variazioni.

Articolo 4.

In dipendenza della formazione delle liste aggiunte, di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, numero 201, il sindaco provvede contemporaneamente alla ripartizione degli elettori ivi compresi nelle liste delle singole sezioni, seguendo l'ordine alfabetico. Se le liste di sezione sono già compilate, tale ripartizione è fatta mediante liste sezionali aggiunte; si applica, in tale ipotesi, il disposto dell'articolo 3.

Articolo 5.

Il sindaco provvede, entro tre giorni dalla data del verbale di cui all'articolo 16, secondo comma, del decreto del Ministro per l'interno in data 24 ottobre 1944, ad eliminare dalle liste di sezione le persone nei cui riguardi ricorra taluna delle ipotesi previste dal primo comma del predetto articolo 16, modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 201.

La Commissione elettorale, entro tre giorni dal ricevimento del verbale, apporta le anzidette variazioni ai due esemplari delle liste di sezione depositate nel suo ufficio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Articolo 6.

Si possono riunire nello stesso fabbricato fino a quattro sezioni, ma l'accesso dalla strada alla sala deve condurre solo a due sezioni e non più di due sezioni possono avere l'accesso dalla medesima strada.

Tuttavia, per comprovate esigenze connesse con l'attuale situazione, i comuni possono essere, caso per caso, autorizzati dal prefetto a riunire nello stesso fabbricato un numero di sezioni superiore a quattro, ma mai maggiore di otto, ed a prescindere dalle limitazioni, previste dal comma precedente, circa il numero di sezioni che possono avere il medesimo accesso, o l'accesso dalla medesima strada.

Quando ve ne sia la possibilità, dovrà essere assicurato un accesso dalla strada alla sala riservato alle donne che non intendano servirsi dell'ingresso comune.

Quando, per sopravvenute gravi circostanze, sorga la necessità di variare i luoghi di riunione degli elettori, il sindaco deve farne proposta alla Commissione elettorale non oltre il decimo giorno antecedente alla data di convocazione degli elettori, informando contemporaneamente il prefetto. La Commissione, premesse le indagini che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via d'urgenza e non più tardi del terzo giorno antecedente alla data predetta.

Qualora la variazione sia approvata, il presidente della Commissione ne dà immediato avviso al prefetto e al sindaco, il quale deve portarla a conoscenza del pubblico con manifesto da affiggersi nelle ore antimeridiane del giorno precedente le elezioni.

Decreto legislativo Luogotenenziale 24 luglio 1945, n. 436: Iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini di ambo i sessi che, successivamente al 31 dicembre 1944, hanno compiuto il 21° anno di età o lo compiano entro il 31 dicembre 1945.

Articolo 1.

L'iscrizione nelle liste elettorali di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro per l'interno, in data 24 ottobre 1944, è estesa ai cittadini che, successivamente al 31 dicembre 1944, abbiano compiuto il 21° anno di età o lo compiano entro il 31 dicembre 1945.

Articolo 2.

Nei Comuni che hanno già provveduto alla formazione delle liste, i cittadini che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo precedente, sono iscritti in liste suppletive da compilarsi distintamente per uomini e donne, tenendo presenti le disposizioni del decreto del Ministro per l'interno in data 24 ottobre 1944, del decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 201, nonchè per le liste femminili, quelle del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23.

Decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 643: Norme per l'accertamento dei precedenti penali nei riguardi delle donne da iscriversi nelle liste elettorali.

Articolo 1.

Ai fini della iscrizione nelle liste elettorali delle donne nate nei circondari, i cui casellari giudiziari sono impossibilitati a funzionare in seguito ad eventi bellici, possono tener luogo delle attestazioni del Casellario centrale, preveduto nell'articolo 4 del decreto Ministeriale 24 ottobre 1944, analoghe attestazioni da rilasciarsi dalle Questure o dai Comandi dei carabinieri Reali in conformità delle disposizioni seguenti.

Articolo 2.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946021

l'attuale situazione, i comuni possono essere, caso per caso, autorizzati dal prefetto a riunire nello stesso fabbricato un numero di sezioni superiore a quattro, ma mai maggiore di otto, ed a prescindere dalle limitazioni, previste dal comma precedente, circa il numero di sezioni che possono avere il medesimo accesso, o l'accesso dalla medesima strada.

Quando ve ne sia la possibilità, dovrà essere assicurato un accesso dalla strada alla sala riservato alle donne che non intendano servirsi dell'ingresso comune.

Commissione, premesse le indagini che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via d'urgenza e non più tardi del terzo giorno antecedente alla data predetta.

Qualora la variazione sia approvata, il presidente della Commissione ne dà immediato avviso al prefetto e al sindaco, il quale deve portarla a conoscenza del pubblico con manifesto da affiggersi nelle ore antimeridiane del giorno precedente le elezioni.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 LUGLIO 1945, N. 436: Iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini di ambo i sessi che, successivamente al 31 dicembre 1944, hanno compiuto il 21° anno di età o lo compiano entro il 31 dicembre 1945.

Articolo 1.

L'iscrizione nelle liste elettorali di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro per l'interno, in data 24 ottobre 1944, è estesa ai cittadini che, successivamente al 31 dicembre 1944, abbiano compiuto il 21° anno di età o lo compiano entro il 31 dicembre 1945.

Articolo 2.

Nei Comuni che hanno già provveduto alla formazione delle liste, i cittadini che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo precedente, sono iscritti in liste suppletive da compilarsi distintamente per uomini e donne, tenendo presenti le disposizioni del decreto del Ministro per l'interno in data 24 ottobre 1944, del decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 201, nonchè per le liste femminili, quelle del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 SETTEMBRE 1945, N. 643: Norme per l'accertamento dei precedenti penali nei riguardi delle donne da iscriversi nelle liste elettorali.

Articolo 1.

Ai fini della iscrizione nelle liste elettorali delle donne nate nei circondari, i cui casellari giudiziari sono impossibilitati a funzionare in seguito ad eventi bellici, possono tener luogo delle attestazioni del Casellario centrale, preveduto nell'articolo 4 del decreto Ministeriale 24 ottobre 1944, analoghe attestazioni da rilasciarsi dalle Questure o dai Comandi dei carabinieri Reali in conformità delle disposizioni seguenti.

Articolo 2.

Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, ciascun Comune trasmette un estratto dell'elenco di cui all'articolo 3 del decreto Ministeriale 24 ottobre 1944, comprendente le donne indicate nell'articolo precedente:

a) alla Questura del luogo di residenza, per le donne residenti nei Comuni capoluogo di Provincia;

b) al Comando della stazione dei carabinieri Reali competente territorialmente per le donne residenti negli altri Comuni.

Articolo 3.

Le Questure e i carabinieri Reali, fatte le opportune ricerche negli atti esistenti presso i rispettivi uffici, inviano alle Commissioni elettorali competenti, entro quindici giorni dalla ricezione, l'estratto dell'elenco, previa apposizione della annotazione « Nulla » a fianco di ciascun nominativo per il quale non risulti alcuna precedente condanna per delitto ed allegano, per gli altri nominativi, una attestazione contenente la indicazione dei delitti risultanti.

4662

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ARTICOLI 24 E 26.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 GIUGNO 1945, N. 320: **Trattamento di missione e di trasferimento a favore del personale statale.**

Articolo 1.

Al personale delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che sia inviato in missione con pernottazione fuori dell'ordinaria residenza oppure sia trasferito da una sede permanente di servizio ad altra sede permanente di servizio, in luogo delle indennità previste dalle vigenti disposizioni, sono rimborsate le spese di trasporto con i mezzi disponibili e più economici, le spese per il vitto e l'alloggio e le spese accessorie effettivamente sostenute per l'espletamento della missione o per effettuare il trasferimento.

Le spese per il vitto e l'alloggio possono anche essere rimborsate, anzichè a piè di lista, mediante un compenso globale — di cui è ammessa l'opzione anche per singole giornate — in ragione di tre volte l'importo della diaria di missione spettante per ogni giornata, sia per il dipendente sia per ogni persona di famiglia, da ridursi a due volte l'importo della diaria per le persone di famiglia che eccedono il numero di quattro.

Limitatamente alle missioni che si svolgono in comuni con popolazione non inferiore a 500 mila abitanti, il compenso globale di cui al precedente comma è elevato a quattro volte l'importo della diaria di missione.

Il compenso globale relativo alle frazioni di giorno per le missioni di durata superiore ad una giornata, nonchè quello per le missioni di durata inferiore, con pernottazione, saranno regolati coi decreti di cui al successivo articolo 10.

Articolo 2.

Oltre i rimborsi previsti dal precedente articolo 1 al personale trasferito è dovuta una indennità di prima sistemazione nella misura:

di L. 15.000 al personale dei gradi 4° e superiori;
di L. 12.000 al personale dei gradi dal 5° al 7°;
di L. 10.000 al personale dei gradi dall'8° all'11°;
di L. 8.000 al personale dei gradi inferiori all'11° e a quello subalterno, salariato e non di ruolo.

La suddetta indennità è ridotta alla metà per il personale senza persone di famiglia conviventi ed a carico oppure che non abbia trasferito il mobilio e la famiglia, salvo per questo ultimo la corresponsione della rimanente metà dopo il trasferimento del mobilio e delle persone di famiglia.

L'indennità medesima è ridotta ad un terzo per il personale che sia in godimento di indennità di alloggio oppure nella sede ove è stato trasferito fruisca comunque di alloggio gratuito.

Con la predetta indennità s'intendono altresì assorbite le otto giornate di diaria previste per il personale militare e relative famiglie dal Regio decreto 18 maggio 1929, n. 394.

Articolo 3.

Le missioni cui si applica il trattamento previsto dal presente decreto sono quelle con almeno una pernottazione e non più di 60 pernottazioni fuori dell'ordinaria residenza, ivi incluso il tempo occorrente per il viaggio di andata e ritorno.

Nulla è innovato per quanto concerne le gite nell'ambito di piccole distanze nel comune di residenza, le gite fuori del comune di residenza senza pernottazione, le indennità fisse mensili in luogo di indennità di trasferta, salvo per quanto concerne l'uso dei mezzi di trasporto e i relativi rimborsi di spese per i quali sono applicabili le norme del precedente articolo 1.

Articolo 4.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

anche con ordinamento autonomo, che per ragioni di missione con pernottazione fuori dell'ordinaria residenza oppure sia trasferito da una sede permanente di servizio ad altra sede permanente di servizio, in luogo delle indennità previste dalle vigenti disposizioni, sono rimborsate le spese di trasporto con i mezzi disponibili e più economici, le spese per il vitto e l'alloggio e le spese accessorie effettivamente sostenute per l'espletamento della missione o per effettuare il trasferimento.

Le spese per il vitto e l'alloggio possono anche essere rimborsate, anzichè a piè di lista, mediante un compenso globale — di cui è ammessa l'opzione anche per singole giornate — in ragione di tre volte di famiglia, da ridursi a due volte l'importo della diaria per le persone di famiglia che eccedono il numero di quattro.

Limitatamente alle missioni che si svolgono in comuni con popolazione non inferiore a 500 mila abitanti, il compenso globale di cui al precedente comma è elevato a quattro volte l'importo della diaria di missione.

Il compenso globale relativo alle frazioni di giorno per le missioni di durata superiore ad una giornata, nonchè quello per le missioni di durata inferiore, con pernottazione, saranno regolati coi decreti di cui al successivo articolo 10.

Articolo 2.

Oltre i rimborsi previsti dal precedente articolo 1 al personale trasferito è dovuta una indennità di prima sistemazione nella misura:

di L. 15.000 al personale dei gradi 4° e superiori;
di L. 12.000 al personale dei gradi dal 5° al 7°;
di L. 10.000 al personale dei gradi dall'8° all'11°;
di L. 8.000 al personale dei gradi inferiori all'11° e a quello subalterno, salariato e non di ruolo.

La suddetta indennità è ridotta alla metà per il personale senza persone di famiglia conviventi ed a carico oppure che non abbia trasferito il mobilio e la famiglia, salvo per questo ultimo la corresponsione della rimanente metà dopo il trasferimento del mobilio e delle persone di famiglia.

L'indennità medesima è ridotta ad un terzo per il personale che sia in godimento di indennità di alloggio oppure nella sede ove è stato trasferito fruisca comunque di alloggio gratuito.

Con la predetta indennità s'intendono altresì assorbite le otto giornate di diaria previste per il personale militare e relative famiglie dal Regio decreto 18 maggio 1929, n. 394.

Articolo 3.

Le missioni cui si applica il trattamento previsto dal presente decreto sono quelle con almeno una pernottazione e non più di 60 pernottazioni fuori dell'ordinaria residenza, ivi incluso il tempo occorrente per il viaggio di andata e ritorno.

Nulla è innovato per quanto concerne le gite nell'ambito di piccole distanze nel comune di residenza, le gite fuori del comune di residenza senza pernottazione, le indennità fisse mensili in luogo di indennità di trasferta, salvo per quanto concerne l'uso dei mezzi di trasporto e i relativi rimborsi di spese per i quali sono applicabili le norme del precedente articolo 1.

Articolo 4.

Il compenso chilometrico per le percorrenze con mezzi propri su via ordinaria è fissato in lire tre.

ARTICOLO 62.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 SETTEMBRE 1945, N. 545: **Ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta.**

Articolo 22.

Qualunque sia il futuro sistema elettorale italiano, la « Valle d'Aosta » avrà diritto ad una rappresentanza di almeno un deputato nell'Assemblea Costituente.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ARTICOLO **71.**

REGIO DECRETO 3 MARZO 1934, N. 383: Testo unico della legge comunale e provinciale.

Articolo 22.

Il prefetto e chi ne fa le veci non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio delle loro funzioni, fuorchè dalla superiore autorità governativa, nè sottoposti a procedimento, per alcun atto del loro ufficio senza autorizzazione del Re, previo parere del Consiglio di Stato tranne il caso di imputazione di reati elettorali.

Articolo 51.

La disposizione di cui all'articolo 22 è applicabile al podestà ed a chi ne fa le veci.

Articolo 121.

Si applica al preside e al vice preside la disposizione di cui all'articolo 22.

ARTICOLO **72.**

REGIO DECRETO 19 OTTOBRE 1930, N. 1398: Testo definitivo del Codice penale.

Articolo 163.

(*Sospensione condizionale della pena*).

Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore ad un anno, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, ad un anno, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto, e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si debba infliggere una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni.

Articolo 164.

(*Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena*).

La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

La sospensione condizionale della pena non può essere conceduta:

1°) a chi ha riportato una precedente condanna [illegible] dichiarato l'abitualità [illegible]

2°) allorchè alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale, perchè il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa.

La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza tranne che si tratti della confisca.

La sospensione condizionale della pena non può [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il prefetto e chi ne fa le veci non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio delle loro funzioni, fuorchè dalla superiore autorità governativa, nè sottoposti a procedimento, per alcun atto del loro ufficio senza autorizzazione del Re, previo parere del Consiglio di Stato tranne il caso di imputazione di reati elettorali.

Articolo 51.

La disposizione di cui all'articolo 22 è applicabile al podestà ed a chi ne fa le veci.

Articolo 121.

Si applica al preside e al vice preside la disposizione di cui all'articolo 22.

ARTICOLO 72.

REGIO DECRETO 19 OTTOBRE 1930, N. 1398: Testo definitivo del Codice penale.

Articolo 163.

(Sospensione condizionale della pena).

Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore ad un anno, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, ad un anno, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto, e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si debba infliggere una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni.

Articolo 164.

(Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena).

La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

La sospensione condizionale della pena non può essere conceduta:

1°) a chi ha riportato una precedente condanna per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, nè al delinquente o contravventore abituale o professionale, e al delinquente per tendenza;

2°) allorchè alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale, perchè il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa.

La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza tranne che si tratti della confisca.

La sospensione condizionale della pena non può essere conceduta più di una volta.

Articolo 165.

(Obblighi del condannato).

La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso, e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno.

Il giudice, nella sentenza, stabilisce il termine entro cui gli obblighi devono essere adempiuti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Articolo 166.

(Effetti della sospensione).

La sospensione condizionale della pena non si estende alle pene accessorie e agli altri effetti penali della condanna, nè alle obbligazioni civili derivanti dal reato.

Articolo 167.

(Estinzione del reato).

Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto.

In tal caso non ha luogo l'esecuzione della pena e cessa l'esecuzione delle pene accessorie.

Articolo 175.

(Non menzione della condanna nel certificato del casellario).

Se, con una prima condanna, è inflitta una pena pecuniaria non superiore a lire ventimila, ovvero una pena detentiva non superiore a due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria non eccedente la misura anzidetta, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, può nella sentenza ordinare che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale.

Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non fare menzione della condanna precedente è revocato.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando alla condanna conseguono pene accessorie.

REGIO DECRETO 19 OTTOBRE 1930, N. 1399: Testo definitivo del Codice di procedura penale.

Articolo 487.

(Provvedimenti relativi alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione della condanna nel certificato penale).

Quando la legge consente il beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena, il giudice, se ritiene di concederlo, provvede con la sentenza di condanna a norma degli articoli 163, 164 e 165 del Codice penale.

Quando il giudice, nei casi preveduti dall'articolo 175 del Codice penale intende disporre che non sia fatta menzione della condanna nel certificato penale rilasciato a richiesta di privati, provvede con la sentenza in conformità dell'articolo stesso.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

INDICE

I — *Relazione* della Commissione (MICHELI, *relatore*) . . . . . *Pag.* 1

Testo del Progetto con gli *Emendamenti* della Commissione . . . . . » 17

Tabella dei collegi elettorali . . . . . » 56

Modelli (scheda, urne, ecc.) . . . . . » 59

II. — *Relazione* e *Proposta* del Consultore LUCIFERO. . . . . » 66

III. — *Relazione* dei Consultori CASATI e RIZZO, *relatore*, contro la formazione di un « Collegio unico nazionale » per la utilizzazione dei voti residui . . . . . » 73

IV. — *Relazione* e *Proposta*, sul « Voto obbligatorio », dei Consultori CASATI, LUCIFERO, MANES ANTONIO, MANCINI, MICHELI, RIZZO e FUSCHINI, *relatore* . . . . . » 79

V. — *Allegato*. — Testi degli articoli di leggi e decreti richiamati nel Testo del Progetto . » 82

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I. — *Relazione* della Commissione (MICHELI, *relatore*) . . . . . *Pag.* 1

Testo del Progetto con gli *Emendamenti* della Commissione . . . . . » 17

Tabella dei collegi elettorali . . . . . » 56

Modelli (scheda, urne, ecc.) . . . . . » 59

II. — *Relazione* e *Proposta* del Consultore LUCIFERO. . . . . » 66

III. — *Relazione* dei Consultori CASATI e RIZZO, *relatore*, contro la formazione di un « Collegio unico nazionale » per la utilizzazione dei voti residui . . . . . » 73

IV. — *Relazione* e *Proposta*, sul « Voto obbligatorio », dei Consultori CASATI, LUCIFERO, MANES ANTONIO, MANCINI, MICHELI, RIZZO e FUSCHINI, *relatore* . . . . . » 79

V. — *Allegato*. — Testi degli articoli di leggi e decreti richiamati nel Testo del Progetto . » 82

4060

(2102697) Roma, 1946 - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

29-30

RESOCONTO SOMMARIO

ASSEMBLEA PLENARIA

Mercoledì 20 febbraio 1946

SEDUTA ANTIMERIDIANA

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SFORZA

La seduta comincia alle 9.30.

ALLARA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana del 23 gennaio 1946, che è approvato.

Seguito della discussione sulla legge elettorale politica per l'Assemblea Costituente.

PRESIDENTE avverte che sui due primi comma dell'articolo 14-*bis* non sono stati presentati emendamenti. Li mette ai voti.

(*Sono approvati*).

Ricorda che il Consultore Cicerone, unitamente ai Consultori Lucifero, Sansoni, Marazzini, Annunziata, Tedeschi, Bergamini, Cassandro, De Pietro, Caramia, Allara, Bruni, ha presentato all'articolo 14-*bis* il seguente emendamento:

Dopo il secondo comma, aggiungere il comma seguente:

I candidati al Collegio unico nazionale devono essere compresi in almeno una lista circoscrizionale.

LUCIFERO, a nome del Consultore Cicerone, dà atto dell'emendamento, che ritiene costituisca un atto di moralizzazione di una [illegible] elettorale.

sere messo in rapporto con l'altro emendamento da lui presentato all'articolo 58-*bis* per ridurre il numero dei posti sottratti alle circoscrizioni.

MANCINI AUGUSTO osserva che la lista nazionale mira anche a questo, che quando un parlamentare di valore sia escluso dall'elezione, esso possa entrare in Parlamento con la lista nazionale, che non riflette interessi locali. Insiste perché l'emendamento sia respinto.

DE PIETRO rileva che quello che interessa è che non vi sia un candidato al Collegio unico nazionale che non sia stato designato dal corpo elettorale.

Si preoccupa della possibilità di deviazioni della volontà del corpo elettorale e questo avverrebbe se non venissero eletti coloro che hanno raccolto un certo numero di suffragi.

I liberali non possono ammettere la soppressione assoluta del pensiero individuale e pertanto respingono il concetto informatore della legge. (*Approvazioni al Centro*).

FUSCHINI al Consultore De Pietro dichiara che non si intende affatto deviare la volontà dell'elettore, perché questo saprà che la lista del partito non è limitata alla sua circoscrizione, in quanto si ha pure una lista nazionale con la quale si utilizzano i resti di tutti i partiti, e quindi anche del suo.

Insiste perché l'emendamento Cicerone sia respinto.

(*L'emendamento Cicerone non è approvato — Si approva anche il terzo comma*).

MANCINI AUGUSTO dà ragione del seguente emendamento da lui proposto unitamente al Consultore Manes Antonio:

Dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

I delegati di lista circoscrizionale, che non abbia contrassegno uguale ad una lista nazionale, otto giorni prima delle elezioni possono dichiarare a quale lista nazionale intendano fare affluire i resti della propria lista.

Sopprimere l'ultimo comma.

Precisa che l'emendamento tende ad ovviare al pericolo che liste elettorali variamente [illegible] più) di una

4059

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SFORZA

La seduta comincia alle 9.30.

ALLARA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana del 23 gennaio 1946, che è approvato.

Seguito della discussione sulla legge elettorale politica per l'Assemblea Costituente.

PRESIDENTE avverte che sui due primi comma dell'articolo 14-*bis* non sono stati presentati emendamenti. Li mette ai voti.

(*Sono approvati*).

Ricorda che il Consultore Cicerone, unitamente ai Consultori Lucifero, Sansoni, Marazzini, Annunziata, Tedeschi, Bergamini, Cassandro, De Pietro, Caramia, Allara, Bruni, ha presentato all'articolo 14-*bis* il seguente emendamento:

Dopo il secondo comma, aggiungere il comma seguente:

I candidati al Collegio unico nazionale devono essere compresi in almeno una lista circoscrizionale.

LUCIFERO, a nome del Consultore Cicerone, dà atto dell'emendamento, che ritiene costituisca un atto di moralizzazione di una parte della legge elettorale.

FUSCHINI, a nome della Commissione, dichiara che questa non accetta l'emendamento, poiché con esso si verrebbe a fuorviare lo scopo della costituzione del Collegio unico nazionale per l'utilizzazione dei resti.

Fa presente, del resto, che è stato dichiarato che quando il candidato riesce in una lista circoscrizionale ed in quella nazionale, deve ritenersi eletto in quest'ultima.

CICERONE risponde al Consultore Fuschini precisando che l'emendamento deve essere [illegible]

Si preoccupa della possibilità di deviazioni della volontà del corpo elettorale e questo avverrebbe se non venissero eletti coloro che hanno raccolto un certo numero di suffragi.

I liberali non possono ammettere la soppressione assoluta del pensiero individuale e pertanto respingono il concetto informatore della legge. (*Approvazioni al Centro*).

FUSCHINI al Consultore De Pietro dichiara che non si intende affatto deviare la volontà dell'elettore, perché questo saprà che la lista del partito non è limitata alla sua circoscrizione, in quanto si ha pure una lista nazionale con la quale si utilizzano i resti di tutti i partiti, e quindi anche del suo.

Insiste perché l'emendamento Cicerone sia respinto.

(*L'emendamento Cicerone non è approvato — Si approva anche il terzo comma*).

MANCINI AUGUSTO dà ragione del seguente emendamento da lui proposto unitamente al Consultore Manes Antonio:

Dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

I delegati di lista circoscrizionale, che non abbia contrassegno uguale ad una lista nazionale, otto giorni prima delle elezioni possono dichiarare a quale lista nazionale intendano fare affluire i resti della propria lista.

Sopprimere l'ultimo comma.

Precisa che l'emendamento tende ad ovviare al pericolo che liste elettorali variamente formate e che hanno seguito in più di una circoscrizione, ma non una rispondenza nella lista nazionale, vengano a rimanere senza rappresentanti. Afferma invece la necessità di valorizzare tutte le correnti e tutti i resti, evitando inconvenienti notevoli di carattere pratico e politico e rendendo quanto più rappresentativa possibile l'Assemblea Costituente.

Fa presente che vari Stati, tra cui la Germania e la Svizzera, accolsero il principio.

4039

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

cosiddetto dell'imparentamento, da lui proposto, che è giustificato da particolari considerazioni di carattere politico.

È d'avviso che, cercando di impedire il frazionamento delle persone e degli interessi, si debba consentire, per la valorizzazione di tutte le forze del Paese, che gli inizialmente autonomi possano in un secondo tempo convogliarsi nelle grandi correnti politiche del Paese.

MANES ANTONIO insiste nell'emendamento affermando che, a suo avviso, dopo avere fondato il Collegio nazionale per l'utilizzazione dei resti sul concetto di giustizia elettorale che debbano valorizzarsi tutte le forze concorrenti, non si può respingere senza incoerenza l'emendamento, che tende appunto a realizzare questo concetto di giustizia facendo valere, sul piano delle grandi correnti politiche, forze attive limitate nell'ambito circoscrizionale.

TERRACINI si dichiara contrario all'emendamento, interpretando il pensiero della maggioranza, sia pure lieve, della Commissione. Rileva che la proposta si preoccupa della situazione dei partiti cosiddetti indipendenti, formati da persone che non si ricollegano a gruppi politici di carattere nazionale.

Rileva che la Commissione ha ritenuto validi i resti che si affermano in almeno tre circoscrizioni: un raggruppamento compiuto soltanto otto giorni prima delle elezioni, come proposto dall'emendamento, costituirebbe soltanto una manovra elettorale, che prescinderebbe dalla volontà degli elettori.

Occorre valorizzare tutte le correnti, ma non fino al punto che non si riesca più a distinguere le une dalle altre: i dissidenti che non sono riusciti durante un anno e mezzo a inserirsi in una grande corrente politica, non possono certo riuscirvi nel corso di pochi giorni.

Inoltre attraverso l'emendamento si verrebbe ad accettare il principio del voto aggiunto, non più individuale ma di massa, che la stessa Commissione ha creduto di respin-

MANES ANTONIO non ha difficoltà ad accettare che il termine della adesione sia anticipato alla data di presentazione delle liste. Accetta pure l'aggiunta proposta dal Consultore Boeri.

Contesta poi l'affermazione del Consultore Terracini che l'emendamento possa determinare il pericolo di dover accettare il principio del voto aggiunto, ed afferma che il testo della legge cade in sostanza nell'ipocrisia di ignorare i partiti.

MICHELI, *Relatore*, afferma che la Commissione, a maggioranza, ha creduto opportuno favorire, per il rinnovamento del costume politico, la riunione di piccoli gruppi dispersi.

Di fronte alle critiche mosse alla legge dal collega Manes, afferma che questa non ha voluto trascurare i piccoli aggruppamenti.

MANES ANTONIO precisa che egli ha inteso affermare che la legge commette una piccola ipocrisia quando ignora i partiti; con questo non aveva l'intenzione di svalutare tutta la legge.

PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento Mancini-Manes così modificato dai proponenti, in accoglimento del suggerimento Boeri:

Dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

I delegati di lista circoscrizionale, che non abbia contrassegno uguale ad una lista nazionale, al momento della presentazione della lista possono dichiarare a quale lista nazionale intendano fare affluire i resti della propria lista, dimostrando che i presentatori della lista nazionale predetta vi abbiano consentito.

LUCIFERO dichiara che voterà a favore dell'emendamento.

DE PIETRO, per la moralità delle elezioni, dichiara di essere contrario all'emendamento.

MANCINI AUGUSTO dichiara che lo sforzo comune deve tendere a che le intese siano pregiudiziali, chiare e fondate su basi politiche.

L'emendamento non è approvato — L'in-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

avere fondato il Collegio nazionale per l'utilizzazione dei resti sul concetto di giustizia elettorale che debbano valorizzarsi tutte le forze concorrenti, non si può respingere senza incoerenza l'emendamento, che tende appunto a realizzare questo concetto di giustizia facendo valere, sul piano delle grandi correnti politiche, forze attive limitate nell'ambito circoscrizionale.

TERRACINI si dichiara contrario all'emendamento, interpretando il pensiero della maggioranza, sia pure lieve, della Commissione. Rileva che la proposta si preoccupa della situazione dei partiti cosiddetti indipendenti, formati da persone che non si ricollegano a gruppi politici di carattere nazionale.

Rileva che la Commissione ha ritenuto validi i resti che si affermano in almeno tre circoscrizioni: un raggruppamento compiuto soltanto otto giorni prima delle elezioni, come proposto dall'emendamento, costituirebbe soltanto una manovra elettorale, che prescinderebbe dalla volontà degli elettori.

Occorre valorizzare tutte le correnti, ma non fino al punto che non si riesca più a distinguere le une dalle altre: i dissidenti che non sono riusciti durante un anno e mezzo a inserirsi in una grande corrente politica, non possono certo riuscirvi nel corso di pochi giorni.

Inoltre attraverso l'emendamento si verrebbe ad accettare il principio del voto aggiunto, non più individuale ma di massa, che la stessa Commissione ha creduto di respingere.

BOERI non vede il motivo per cui determinati aggruppamenti, che possono rispondere a necessità di carattere ristretto o locale, debbano essere privati della possibilità di far affluire i propri resti ad una lista nazionale. Propone che il termine sia portato, anziché ad 8 giorni prima delle elezioni, al momento della presentazione della lista, e che si richieda il consenso da parte dei presentatori della lista nazionale.

[illegible] tuno favorire, per il rinnovamento del costume politico, la riunione di piccoli gruppi dispersi.

Di fronte alle critiche mosse alla legge dal collega Manes, afferma che questa non ha voluto trascurare i piccoli aggruppamenti.

MANES ANTONIO precisa che egli ha inteso affermare che la legge commette una piccola ipocrisia quando ignora i partiti: con questo non aveva l'intenzione di svalutare tutta la legge.

PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento Mancini-Manes così modificato dai proponenti, in accoglimento del suggerimento Boeri:

Dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

I delegati di lista circoscrizionale, che non abbia contrassegno uguale ad una lista nazionale, al momento della presentazione della lista possono dichiarare a quale lista nazionale intendano fare affluire i resti della propria lista, dimostrando che i presentatori della lista nazionale predetta vi abbiano consentito.

LUCIFERO dichiara che voterà a favore dell'emendamento.

DE PIETRO, per la moralità delle elezioni, dichiara di essere contrario all'emendamento.

MANCINI AUGUSTO dichiara che lo sforzo comune deve tendere a che le intese siano pregiudiziali, chiare e fondate su basi politiche.

(*L'emendamento non è approvato — L'intero articolo 14-bis è approvato*).

BOERI, all'articolo 15, ritiene necessario ammettere la funzione di autenticazione anche da parte dei Sindaci.

MICHELI, *Relatore*, la ritiene ammissibile solo in casi eccezionali.

BOERI non insiste.

(*I primi cinque comma dell'articolo 15 sono approvati*).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

AMATUCCI dà ragione del seguente emendamento:

Dopo il quinto comma aggiungere il seguente:

Contro il colpevole il Procuratore del Re procederà per citazione direttissima.

MICHELI, *Relatore*, accetta l'emendamento.

(*L'articolo 15 è approvato con l'emendamento Amatucci — Si approvano anche l'articolo 15-bis e la prima parte dell'articolo 16 fino al n. 1° incluso*).

BOERI dà ragione del seguente emendamento all'articolo 16, firmato anche dai Consultori Ferri, Apponi, Calogero, Albasini Scrosati, Bianco, Manfredini, Andreis, Baldazzi, Cassiani Ingoni:

Al numero 2, aggiungere, in fine: assegnando in difetto un contrassegno di propria scelta.

LUZZATTO, a nome della Commissione, si dichiara contrario, affermando che costringere gli elettori a votare su un contrassegno che non è il proprio può dar luogo ad abusi.

AMATUCCI amplierebbe il termine per la presentazione del nuovo contrassegno fino a quattro o cinque giorni.

MICHELI, *Relatore*, si dichiara contrario alla proposta che, a suo avviso, potrebbe dare luogo a inconvenienti più gravi di quelli cui intenderebbe ovviare.

ROMITA, *Ministro dell'interno*, dichiara che non può accettare l'emendamento che implicherebbe una complicazione.

BOERI contesta l'esistenza del pericolo prospettato dal Consultore Luzzatto, affermando la necessità di dare la possibilità che tutti i componenti del corpo elettorale facciano sentire la propria voce.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento Boeri.

(*Non è approvato — Si approvano i numeri da 2 a 7 dell'articolo 16 — Si approvano pure gli articoli da 16-bis a 22*).

BOERI, all'articolo 25, dà ragione del seguente emendamento, firmato anche dai Consultori Ferri, Apponi, Calogero, Albasini Scrosati, Bianco, Manfredini, Andreis, Baldazzi, Cassiani Ingoni:

Al primo comma, aggiungere: Qualora la nomina non sia fatta ad unanimità, ciascun membro della Giunta voterà per due nomi e si proclameranno eletti coloro che avranno ottenuto un maggior numero di voti. A parità di voti sarà proclamato eletto l'anziano di età.

MICHELI, *Relatore*, accetta l'emendamento.

(*L'emendamento Boeri è approvato — Si approva l'intero articolo 25 — Si approvano anche gli articoli da 26 a 32 e i primi tre comma dell'articolo 33*).

AMATUCCI, al quarto comma dell'articolo 33, propone il seguente emendamento:

Dopo la parola sezione, *aggiungere:* ed il candidato del Collegio.

MICHELI, *Relatore*, accetta l'emendamento, modificandone tuttavia la dizione in « i candidati della circoscrizione ».

AMATUCCI accetta.

(*Si approva il 4° comma con questo emendamento — Si approvano gli altri comma dell'articolo 33 e gli articoli 34 e 35*).

PRESIDENTE annuncia che il Consultore Solgiu, all'articolo 36, ha proposto il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

L'elettore potrà anche votare nel luogo di nascita o dove abbia avuta la residenza nell'ultimo quinquennio, previa esibizione del certificato elettorale e di una attestazione del Sindaco dalla quale risulti una di tali sue qualità.

AMATUCCI, in assenza del Consultore Solgiu, fa propria la sua proposta e ne dà ragione.

MICHELI, *Relatore*, non può accettare [illegible] rilevando che il criterio della

4058

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

fino al n. 1° incluso).

BOERI dà ragione del seguente emendamento all'articolo 16, firmato anche dai Consultori Ferri, Apponi, Calogero, Albasini Scrosati, Bianco, Manfredini, Andreis, Baldazzi, Cassiani Ingoni:

Al numero 2, aggiungere, in fine: assegnando in difetto un contrassegno di propria scelta.

LUZZATTO, a nome della Commissione, si dichiara contrario, affermando che costringere gli elettori a votare su un contrassegno che non è il proprio può dar luogo ad abusi.

AMATUCCI amplierebbe il termine per la presentazione del nuovo contrassegno fino a quattro o cinque giorni.

MICHELI, *Relatore*, si dichiara contrario alla proposta che, a suo avviso, potrebbe dare luogo a inconvenienti più gravi di quelli cui intenderebbe ovviare.

ROMITA, *Ministro dell'interno*, dichiara che non può accettare l'emendamento che implicherebbe una complicazione.

BOERI contesta l'esistenza del pericolo prospettato dal Consultore Luzzatto, affermando la necessità di dare la possibilità che tutti i componenti del corpo elettorale facciano sentire la propria voce.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento Boeri.

(*Non è approvato — Si approvano i numeri da 2 a 7 dell'articolo 16 — Si approvano pure gli articoli da 16-bis a 22*).

MICHELI, *Relatore*, osserva che nell'articolo 22 si cita la tabella *D*, nella quale è detto: « corpo dell'urna in vetro trasparente ».

Poiché non è possibile provvedere a queste urne in vetro, propone di sostituire le parole: « corpo dell'urna in vetro trasparente » con le altre: « corpo dell'urna armato di filo metallico ».

(*Con questo emendamento si approva l'articolo 22 — Si approvano anche gli articoli 23 e 24*).

mento.

(*L'emendamento Boeri è approvato — Si approva l'intero articolo 25 — Si approvano anche gli articoli da 26 a 32 e i primi tre comma dell'articolo 33*).

AMATUCCI, al quarto comma dell'articolo 33, propone il seguente emendamento:

Dopo la parola sezione, *aggiungere:* ed il candidato del Collegio.

MICHELI, *Relatore*, accetta l'emendamento, modificandone tuttavia la dizione in « i candidati della circoscrizione ».

AMATUCCI accetta.

(*Si approva il 4° comma con questo emendamento — Si approvano gli altri comma dell'articolo 33 e gli articoli 34 e 35*).

PRESIDENTE annuncia che il Consultore Sotgiu, all'articolo 36, ha proposto il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

L'elettore potrà anche votare nel luogo di nascita o dove abbia avuta la residenza nell'ultimo quinquennio, previa esibizione del certificato elettorale e di una attestazione del Sindaco dalla quale risulti una di tali sue qualità.

AMATUCCI, in assenza del Consultore Sotgiu, fa propria la sua proposta e ne dà ragione.

MICHELI, *Relatore*, non può accettare l'emendamento, rilevando che il criterio della votazione deve basarsi sulla iscrizione nelle liste, e non si può scardinare il principio base della legge elettorale ammettendo l'esistenza di elettori per dir così vaganti. Sarebbe questa una esasperazione del principio della libertà dell'elettore.

FABBRI LUIGI raccomanda di tenere in considerazione il fenomeno della emigrazione delle mondine che si verifica tra provincia e provincia dell'Alta Italia, escogitando un si-

4058

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

stenga per consentire anche ad esse l'espressione del voto.

MICHELI, *Relatore*, fa presente che le difficoltà derivanti dalla saturazione delle sezioni potrebbero essere ulteriormente aggravate: comunque dichiara che la Commissione accetta la raccomandazione.

ROMITA, *Ministro dell'interno*, accetta la raccomandazione impegnandosi a studiare la questione con la speranza di poterla risolvere.

AMATUCCI non insiste nel suo emendamento.

(*L'articolo 36 è approvato*).

LONGO, sull'articolo 37, propone di aggiungere alla fine dell'articolo: « i candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove sono presentati ».

MICHELI, *Relatore*, avverte che la Commissione non può accogliere l'emendamento che verrebbe a creare un titolo elettorale nuovo per i candidati.

LONGO insiste nel suo emendamento.

(*L'articolo 37 è approvato con l'emendamento Longo — Si approva anche l'articolo 38*).

DEL MONTE, sull'articolo 39, propone che sia escogitato un sistema per far votare anche gli analfabeti, che altrimenti, a suo avviso, non ne avrebbero la possibilità.

MICHELI, *Relatore*, osserva che l'analfabeta può dare il voto di lista, poichè sarà sempre capace di apporre un contrassegno al simbolo della lista prescelta. Ma potrà dare anche il voto di preferenza, in quanto si tratterà solo di segnare un numero, ed oggi anche gli analfabeti conoscono i numeri. Non può quindi accettare la proposta Del Monte che snaturerebbe lo spirito della legge.

DEL MONTE non insiste.

(*L'articolo 39 è approvato — Si approvano anche gli articoli 40 e 41 e il primo comma dell'articolo 42*).

AMATUCCI dà ragione del seguente emendamento per consentire anche ad esse l'espressione del voto.

MICHELI, *Relatore*, non può accettare l'emendamento che aumenterebbe troppo il gioco delle preferenze.

AMATUCCI trasforma l'emendamento in raccomandazione.

RICCI chiede sia specificato, se sia vietato che si concentrino più voti di preferenza su uno stesso candidato.

MICHELI, *Relatore*, ritiene che la dizione dell'articolo escluda senza possibilità di dubbio una simile concentrazione di voti di preferenza: è una questione che non è mai stata nemmeno discussa.

PRESIDENTE osserva che il dubbio prospettato dal Consultore Ricci è così chiarito.

(*L'intero articolo 42 è approvato nel testo proposto dalla Commissione — Si approvano anche gli articoli da 43 a 45*).

Avverte che la Commissione ha proposto di sopprimere l'articolo 46 presentato dal Governo.

(*La soppressione è approvata — Si approva anche l'articolo 47*).

LUZZATTO, all'articolo 48, dà ragione del seguente emendamento, presentato unitamente al Consultore Schiavi:

Sopprimere il n. 4° e l'ultimo comma, e sostituirli con i numeri 2°, 3° e 4° dell'articolo 50.

Ritiene pericolosa per l'ordine pubblico la sospensione, durante la notte, delle operazioni elettorali e quindi propone che lo scrutinio sia continuato sino a completamento delle operazioni. La facoltà di procedere o di rinviare, proposta dalla Commissione, non gli sembra sufficiente garanzia di regolarità.

D'altra parte ritiene che, appunto per le esigenze di ordine pubblico, si possa richiedere agli scrutatori un sacrificio che non crede, in fondo, eccessivo, dato anche il fatto che il seggio è composto di sette persone ed è sufficiente che ne siano presenti tre, il che dà la possibilità di un avvicendamento.

MICHELI, *Relatore*, riconosce l'importanza delle ragioni addotte dal Consultore Luzzatto, delle quali la Commissione ha tenuto conto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

raccomandazione [illegible] questione con la speranza di poterla risolvere.

AMATUCCI non insiste nel suo emendamento.

(*L'articolo 36 è approvato*).

LONGO, sull'articolo 37, propone di aggiungere alla fine dell'articolo: « i candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove sono presentati ».

MICHELI, *Relatore*, avverte che la Commissione non può accogliere l'emendamento che verrebbe a creare un titolo elettorale nuovo per i candidati.

LONGO insiste nel suo emendamento.

(*L'articolo 37 è approvato con l'emendamento Longo — Si approva anche l'articolo 38*).

DEL MONTE, sull'articolo 39, propone che sia escogitato un sistema per far votare anche gli analfabeti, che altrimenti, a suo avviso, non ne avrebbero la possibilità.

MICHELI, *Relatore*, osserva che l'analfabeta può dare il voto di lista, poichè sarà sempre capace di apporre un contrassegno al simbolo della lista prescelta. Ma potrà dare anche il voto di preferenza, in quanto si tratterà solo di segnare un numero, ed oggi anche gli analfabeti conoscono i numeri. Non può quindi accettare la proposta Del Monte che snaturerebbe lo spirito della legge.

DEL MONTE non insiste.

(*L'articolo 39 è approvato — Si approvano anche gli articoli 40 e 41 e il primo comma dell'articolo 42*).

AMATUCCI dà ragione del seguente emendamento all'articolo 42:

Nel secondo comma, sostituire il secondo periodo col seguente:

Il numero delle preferenze non può essere maggiore di quattro, se i deputati da eleggere sono fino a 15; di otto, se sono da 16 a 30; di dodici, se sono oltre 30.

Rileva la necessità di stabilire una migliore proporzione tra numero dei candidati da eleggere e numero delle preferenze ammesse. dell'articolo escluda senza possibilità di dubbio una simile concentrazione di voti di preferenza: è una questione che non è mai stata nemmeno discussa.

PRESIDENTE osserva che il dubbio prospettato dal Consultore Ricci è così chiarito.

(*L'intero articolo 42 è approvato nel testo proposto dalla Commissione — Si approvano anche gli articoli da 43 a 45*).

Avverte che la Commissione ha proposto di sopprimere l'articolo 46 presentato dal Governo.

(*La soppressione è approvata — Si approva anche l'articolo 47*).

LUZZATTO, all'articolo 48, dà ragione del seguente emendamento, presentato unitamente al Consultore Schiavi:

Sopprimere il n. 4° e l'ultimo comma, e sostituirli con i numeri 2°, 3° e 4° dell'articolo 50.

Ritiene pericolosa per l'ordine pubblico la sospensione, durante la notte, delle operazioni elettorali e quindi propone che lo scrutinio sia continuato sino a completamento delle operazioni. La facoltà di procedere o di rinviare, proposta dalla Commissione, non gli sembra sufficiente garanzia di regolarità.

D'altra parte ritiene che, appunto per le esigenze di ordine pubblico, si possa richiedere agli scrutatori un sacrificio che non crede, in fondo, eccessivo, dato anche il fatto che il seggio è composto di sette persone ed è sufficiente che ne siano presenti tre, il che dà la possibilità di un avvicendamento.

MICHELI, *Relatore*, riconosce l'importanza delle ragioni addotte dal Consultore Luzzatto, delle quali la Commissione ha tenuto conto concedendo la facoltà della continuazione delle operazioni fino all'esaurimento. Non può tuttavia consentire nell'obbligatorietà, in considerazione della resistenza fisica degli scrutatori, i quali, specialmente nelle sezioni numerose, saranno sottoposti ad un lavoro notevolmente gravoso.

La Commissione, in maggioranza, si è pronunciata pertanto d'avviso contrario ad un prolungamento obbligatorio delle operazioni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

LONGO comprende le difficoltà che presenta l'attuazione dell'emendamento Luzzatto, ma non può neppure accogliere il testo della Commissione che porterebbe praticamente all'abbandono delle urne durante la notte in condizioni che non dànno sufficiente garanzia.

I Consultori comunisti potranno accettare il testo della Commissione, se sarà consentito che nella sala rimangano i rappresentanti di lista; altrimenti voteranno l'emendamento.

MICHELI, *Relatore*, osserva che così la sala elettorale sarebbe trasformata in un dormitorio.

Demandando al Presidente di provvedere alla custodia della sala, gli si attribuisce una responsabilità che egli può bene assolvere, date le garanzie che offre la sua persona.

Comunque propone che la Commissione cerchi col collega Longo una formula di comune gradimento, da presentare nella seduta pomeridiana.

PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione alle 16.

La seduta termina alle 12.10.

SEDUTA POMERIDIANA

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SFORZA

La seduta comincia alle 16.

ALLARA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE comunica di aver concesso congedo ai Consultori Mazzoni, Pizzoni e Simonini.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE comunica che, a norma dell'articolo 80 del Regolamento, il Consultore Sotgiu ha presentato una proposta di legge di sua iniziativa, contenente norme sulla convocazione, il funzionamento e i poteri della Ca[illegible] Costituente.

nunciato nella seduta antimeridiana all'ultimo periodo del punto 4°:

Sostituire all'ultimo periodo del punto 4° il seguente:

Indi il presidente, se la maggioranza degli scrutatori non è d'accordo per iniziare le operazioni di cui all'articolo 50 e continuarle senza interruzione sino al compimento dello scrutinio, rinvia lo scrutinio al giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio la votazione e provvede alla custodia della sala, permettendo di rimanere nell'interno di essa a un rappresentante delle liste presentate.

LUZZATTO non ritiene che l'emendamento Longo risponda alle esigenze che hanno consigliato a lui e al collega Schiavi la presentazione dell'emendamento, che mantiene.

MICHELI, *Relatore*, per quanto tema che qualche inconveniente possa derivare anche dal nuovo testo dell'emendamento Longo, comunica che la Commissione lo accetta.

PRESIDENTE deve mettere ai voti prima, perché più generale, l'emendamento Luzzatto-Schiavi.

(*È approvato*).

Comunica che i Consultori Luzzatto e Schiavi hanno presentato i seguenti emendamenti agli articoli 49 e 50, in correlazione all'emendamento testé approvato all'articolo 48:

All'articolo 49:

Sostituirlo con i comma 3°, 4° e 5° dell'articolo 50.

All'articolo 50:

Sopprimere il 1° comma fino al n. 1° compreso.

Trasferire all'articolo 48 i numeri 2°, 3° e 4°.

Sopprimere il 2° comma.

Trasferire all'articolo 49 i comma 3°, 4° e 5°.

Sostituire l'ultimo comma col seguente:

Tutte le operazioni menzionate nell'articolo 48 debbono essere compiute nell'ordine indicato, senza interruzioni. Del compimento

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

[illegible], *Relatore*, osserva che così la sala elettorale sarebbe trasformata in un dormitorio.

Demandando al Presidente di provvedere alla custodia della sala, gli si attribuisce una responsabilità che egli può bene assolvere, date le garanzie che offre la sua persona.

Comunque propone che la Commissione cerchi col collega Longo una formula di comune gradimento, da presentare nella seduta pomeridiana.

PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione alle 16.

La seduta termina alle 12.10.

SEDUTA POMERIDIANA

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SFORZA

La seduta comincia alle 16.

ALLARA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE comunica di aver concesso congedo ai Consultori Mazzoni, Pizzoni e Simonini.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE comunica che, a norma dell'articolo 80 del Regolamento, il Consultore Sotgiu ha presentato una proposta di legge di sua iniziativa, contenente norme sulla convocazione, il funzionamento e i poteri della Camera Costituente.

Sarà trasmessa al Governo, perché comunichi se intende prenderla in considerazione o meno.

Seguito della discussione sulla legge elettorale politica per l'Assemblea Costituente.

PRESIDENTE avverte che il Consultore Longo ha formulato nei seguenti termini, d'intesa con la Commissione, l'emendamento anzione e provvede alla custodia della sala, permettendo di rimanere nell'interno di essa a un rappresentante delle liste presentate.

LUZZATTO non ritiene che l'emendamento Longo risponda alle esigenze che hanno consigliato a lui e al collega Schiavi la presentazione dell'emendamento, che mantiene.

MICHELI, *Relatore*, per quanto tema che qualche inconveniente possa derivare anche dal nuovo testo dell'emendamento Longo, comunica che la Commissione lo accetta.

PRESIDENTE deve mettere ai voti prima, perché più generale, l'emendamento Luzzatto-Schiavi.

(*È approvato*).

Comunica che i Consultori Luzzatto e Schiavi hanno presentato i seguenti emendamenti agli articoli 49 e 50, in correlazione all'emendamento testé approvato all'articolo 48:

All'articolo 49:

Sostituirlo con i comma 3°, 4° e 5° dell'articolo 50.

All'articolo 50:

Sopprimere il 1° comma fino al n. 1° compreso.

Trasferire all'articolo 48 i numeri 2°, 3° e 4°.

Sopprimere il 2° comma.

Trasferire all'articolo 49 i comma 3°, 4° e 5°.

Sostituire l'ultimo comma col seguente:

Tutte le operazioni menzionate nell'articolo 48 debbono essere compiute nell'ordine indicato e senza interruzioni. Del compimento e del risultato di ciascuna di esse, nonché degli eventuali incidenti e delle relative decisioni, deve farsi menzione nel verbale.

Li mette ai voti.

(*Sono approvati — Si approvano quindi gli articoli 48, 49 e 50 con gli emendamenti proposti — Si approva anche l'articolo 51 nel testo della Commissione*).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Avverte che all'articolo 52 i Consultori Luzzatto e Schiavi hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le seguenti parole: rinviate alle ore 8 del giorno successivo a quello delle elezioni a norma del penultimo comma dell'articolo 49, *e le altre:* o non lo compia nel termine prescritto.

Osserva che tale emendamento è conseguente a quello approvato per gli articoli da 48 a 50.

(*La Commissione approva l'articolo 52 con l'emendamento Luzzatto-Schiavi — Si approvano anche l'articolo 53 ed i primi tre comma dell'articolo 54*).

AMATUCCI, all'articolo 54, quarto comma, propone il seguente emendamento:

Al comma 4° del testo ministeriale alle parole: a parità di quest'ultima si procede a sorteggio, *sostituire le altre:* a parità di quest'ultima, il posto è attribuito al più anziano di età.

PRESIDENTE fa osservare che l'emendamento si riferisce al testo ministeriale. Il proponente potrà perciò parlare ove il testo della Commissione non sia adottato.

AMATUCCI prende atto.

ZOLI dà ragione del seguente emendamento presentato unitamente al Consultore Braschi:

Al 4° comma proposto dalla Commissione, dopo le parole: il numero dei deputati da eleggere, *aggiungere le altre:* più uno.

Rileva che con il suo emendamento verrebbero riguadagnati alla lista circoscrizionale 37 posti; esso rappresenta pertanto una concessione fatta a coloro che erano contrari al Collegio unico e varrà a ridurre gli inconvenienti da questo lamentati.

FAZIO con altri Consultori presenta il seguente emendamento:

All'articolo 54 aggiungere al 4° comma:

Zoli, in quanto restituisce una notevole quantità di seggi alle liste circoscrizionali.

Non accetta invece l'emendamento Fazio la cui conseguenza sarebbe la distruzione del sistema del Collegio unico.

LUZZATTO, per quanto il sistema adottato dalla Commissione gli appaia migliore, aderisce all'emendamento Zoli.

FAZIO insiste nel suo emendamento.

(*Non è approvato — Si approva l'articolo 54 con l'emendamento Zoli*).

DONATI dà ragione del seguente emendamento, proposto all'articolo 54 unitamente ai Consultori Cipollone, Della Torre, Lordi, Biga:

Modificare la prima parte dell'ultimo comma del testo ministeriale nel modo seguente:

Stabilito il numero dei Deputati assegnati a ciascuna lista, l'ufficio centrale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali.

Sopprimere la lettera b).

Avverte, comunque, che, per il caso che il suo emendamento non sia accolto, propone di sostituire la lettera *b*) con la seguente:

b) la cifra individuale di ciascun candidato modificherà l'ordine di lista solo se avrà superato il numero dei presentatori della lista stessa.

REALE ORONZO dichiara che voterà a favore dell'emendamento Donati.

TERRACINI si dichiara contrario — a nome della maggioranza della Commissione — all'emendamento proposto, affermando la necessità che sul piano nazionale vi sia una relativa parità di influenza di tutti gli elementi che partecipano al gioco dell'elezione. Senza voler determinare una graduatoria dei voti degli elettori, è da supporsi che coloro che partecipano direttamente ai lavori preparatori delle elezioni debbano quanto meno essere considerati su un grado differente dagli elet-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

mine prescritto.

Osserva che tale emendamento è conseguente a quello approvato per gli articoli da 48 a 50.

(*La Commissione approva l'articolo 52 con l'emendamento Luzzatto-Schiavi — Si approvano anche l'articolo 53 ed i primi tre comma dell'articolo 54*).

AMATUCCI, all'articolo 54, quarto comma, propone il seguente emendamento:

Al comma 4° del testo ministeriale alle parole: a parità di quest'ultima si procede a sorteggio, *sostituire le altre:* a parità di quest'ultima, il posto è attribuito al più anziano di età.

PRESIDENTE fa osservare che l'emendamento si riferisce al testo ministeriale. Il proponente potrà perciò parlare ove il testo della Commissione non sia adottato.

AMATUCCI prende atto.

ZOLI dà ragione del seguente emendamento presentato unitamente al Consultore Braschi:

Al 4° comma proposto dalla Commissione, dopo le parole: il numero dei deputati da eleggere, *aggiungere le altre:* più uno.

Rileva che con il suo emendamento verrebbero riguadagnati alla lista circoscrizionale 37 posti: esso rappresenta pertanto una concessione fatta a coloro che erano contrari al Collegio unico e varrà a ridurre gli inconvenienti da questo lamentati.

FAZIO con altri Consultori presenta il seguente emendamento:

All'articolo 54 aggiungere al 4° comma:

Quegli eventuali resti però che abbiano raggiunto almeno la metà del quoziente elettorale delle circoscrizioni, concorreranno alla graduale attribuzione dei mandati disponibili nelle circoscrizioni elettorali.

Ritiene che, con questo, si giungerebbe alle stesse conclusioni del Consultore Zoli, per quanto con una modificazione del sistema da questi proposto.

FUSCHINI accetta, a nome della maggioranza della Commissione, l'emendamento

FAZIO insiste nel suo [illegible]

(*Non è approvato — Si approva l'articolo 54 con l'emendamento Zoli*).

DONATI dà ragione del seguente emendamento, proposto all'articolo 54 unitamente ai Consultori Cipollone, Della Torre, Lordi, Biga:

Modificare la prima parte dell'ultimo comma del testo ministeriale nel modo seguente:

Stabilito il numero dei Deputati assegnati a ciascuna lista, l'ufficio centrale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali.

Sopprimere la lettera b).

Avverte, comunque, che, per il caso che il suo emendamento non sia accolto, propone di sostituire la lettera *b*) con la seguente:

b) la cifra individuale di ciascun candidato modificherà l'ordine di lista solo se avrà superato il numero dei presentatori della lista stessa.

REALE ORONZO dichiara che voterà a favore dell'emendamento Donati.

TERRACINI si dichiara contrario — a nome della maggioranza della Commissione — all'emendamento proposto, affermando la necessità che sul piano nazionale vi sia una relativa parità di influenza di tutti gli elementi che partecipano al gioco dell'elezione. Senza voler determinare una graduatoria dei voti degli elettori, è da supporsi che coloro che partecipano direttamente ai lavori preparatori delle elezioni debbano quanto meno essere considerati su un grado differente dagli elettori che si limitano ad affluire alle urne.

DONATI non insiste sul primo emendamento, ma insiste sul secondo. Non avrebbe difficoltà ad accettare che il *quorum* fosse stabilito nella cifra di 1000: ma non può consentire a considerare gli elettori in modo diverso, a seconda che siano o non siano presentatori di una lista.

PRESIDENTE pone ai voti il secondo emendamento Donati.

(*Non è approvato*).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 859021

Avverte che il Consultore Lucatello ha proposto il seguente emendamento:

Al quinto comma, lettera b) *sostituire la parola* dieci *con la parola* venti.

Fa presente che su questo emendamento è stata chiesta dal proponente la votazione a scrutinio segreto.

SCHIAVI chiede che la votazione avvenga per appello nominale.

PRESIDENTE invita il Consultore Schiavi a presentare la domanda con le forme prescritte.

FOSSOMBRONI, richiamandosi all'articolo 54 del Regolamento, rileva che la richiesta di appello nominale è stata fatta tardivamente.

PRESIDENTE avverte che la domanda di appello nominale è stata presentata alla Presidenza dal Consultore Schiavi con le firme prescritte prima che egli avesse indetto la votazione. (*Commenti*).

MICHELI, *Relatore*, ritiene che la richiesta di appello nominale non possa avvenire se non dopo che il Presidente ha dato notizia della richiesta di votazione segreta. (*Commenti*).

CERABONA crede inutile discutere sul sistema di votazione, rilevando d'altra parte che non dovrà avanzarsi da parte dei vari gruppi un sospetto di sfiducia se il voto si abbia nel segreto dell'urna.

(*La seduta, sospesa alle 17.30 è ripresa alle 17.45*).

SCHIAVI, a nome del gruppo socialista, dichiara che voterà contro l'emendamento Lucatello.

AMATUCCI, a nome del gruppo democratico del lavoro, insiste perché la votazione avvenga per appello nominale.

PRESIDENTE ritiene che, per economia di tempo, si potrebbe procedere ad una votazione per divisione. (*Commenti*).

OMODEO rilevando i risultati delle precedenti votazioni per alzata e seduta o per divisione, che hanno dato sempre maggioranze di

SCHIAVI precisa che egli mantiene la domanda di appello nominale se viene mantenuta la richiesta di votazione segreta.

LUCATELLO mantiene la sua richiesta ma si rimette alla coscienza del Presidente per la decisione. (*Commenti*).

MAFFI ritiene che la richiesta di scrutinio segreto sia dettata ai proponenti dalla convinzione di essere in minoranza.

OMODEO insiste per la votazione a scrutinio segreto che sola, a suo avviso, può dare al Governo un risultato che corrisponda ai veri sentimenti dei Consultori.

PRESIDENTE indice la votazione per appello nominale sull'emendamento Lucatello.

ALLARA, *Segretario*, fa la chiama.

Rispondono sì:

Albasini Scrosati — Allara — Amatucci — Amoroso — Andreis — Angeletti — Annunziata — Antonelli — Antoni — Arangio Ruiz — Argenton — Armino — Artom.

Battaglia — Bauer — Bavaro — Bencivenga — Bergamini — Bergmann — Berlinguer — Bianco Dante Livio — Birondi — Boeri — Boneschi — Bonomi Ivanoe — Bonucci — Bozzi — Bresciani Turroni — Bruni.

Caramia — Casati Alessandro — Cassandro — Cassiani Ingoni — Cerabona — Chiazzese — Ciaffi — Cicerone — Cipollone.

De Caro — De Cataldo — De Grecis — Della Torre — Del Monte — De Pietro — De Ruggiero — De Stefano — Donati — Ducos. Einaudi.

Fabbri Gustavo — Fancello — Faranda — Fazio — Fenoaltea — Ferrara Mario — Ferrari Oreste — Ferri — Finocchiaro Aprile — Florio — Fossombroni — Friggeri — Fusco.

Gabriele Cesare — Gazzoni — Gentile — Gerardi — Giovannini — Granello — Guarino Amella — Guindani.

Innocenzi.

La Loggia — La Volpe — Libonati — Lodi Melchiade — Lordi — Lucatello — Lucifero — Ludovici.

Mancini Augusto — Manes Antonio — Manes Carlo — Manfredini — Marazzini — Marinelli — Martini Enrico — Mazzotti — Medici Tornaquinci — Meneghetti — Mino- — Mondovì — Monte-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

FOSSOMBRONI, richiamandosi all'articolo 54 del Regolamento, rileva che la richiesta di appello nominale è stata fatta tardivamente.

PRESIDENTE avverte che la domanda di appello nominale è stata presentata alla Presidenza dal Consultore Schiavi con le firme prescritte prima che egli avesse indetto la votazione. (*Commenti*).

MICHELI, *Relatore*, ritiene che la richiesta di appello nominale non possa avvenire se non dopo che il Presidente ha dato notizia della richiesta di votazione segreta. (*Commenti*).

CERABONA crede inutile discutere sul sistema di votazione, rilevando d'altra parte che non dovrà avanzarsi da parte dei vari gruppi un sospetto di sfiducia se il voto si abbia nel segreto dell'urna.

(*La seduta, sospesa alle 17.30 è ripresa alle 17.45*).

SCHIAVI, a nome del gruppo socialista, dichiara che voterà contro l'emendamento Lucatello.

AMATUCCI, a nome del gruppo democratico del lavoro, insiste perché la votazione avvenga per appello nominale.

PRESIDENTE ritiene che, per economia di tempo, si potrebbe procedere ad una votazione per divisione. (*Commenti*).

OMODEO rilevando i risultati delle precedenti votazioni per alzata e seduta o per divisione, che hanno dato sempre maggioranze di lieve entità, ritiene opportuno un collaudo delle posizioni di pensiero dei varî Consultori ricorrendo anche ad uno scrutinio segreto. (*Commenti*).

SCHIAVI insiste nella domanda di appello nominale.

PRESIDENTE domanda al Consultore Schiavi se aderirebbe a che si facesse una votazione per divisione.

PRESIDENTE mette ai voti per appello nominale sull'emendamento Lucatello.

ALLARA, *Segretario*, fa la chiama.

Rispondono sì:

Albasini Scrosati — Allara — Amatucci — Amoroso — Andreis — Angeletti — Annunziata — Antonelli — Antoni — Arangio Ruiz — Argenton — Armino — Artom.

Battaglia — Bauer — Bavaro — Bencivenga — Bergamini — Bergmann — Berlinguer — Bianco Dante Livio — Birondi — Boeri — Boneschi — Bonomi Ivanoe — Bonucci — Bozzi — Bresciani Turroni — Bruni.

Caramia — Casati Alessandro — Cassandro — Cassiani Ingoni — Cerabona — Chiazzese — Ciaffi — Cicerone — Cipollone.

De Caro — De Cataldo — De Grecis — Della Torre — Del Monte — De Pietro — De Ruggiero — De Stefano — Donati — Ducos.

Einaudi.

Fabbri Gustavo — Fancello — Faranda — Fazio — Fenoaltea — Ferrara Mario — Ferrari Oreste — Ferri — Finocchiaro Aprile — Florio — Fossombroni — Friggeri — Fusco.

Gabriele Cesare — Gazzoni — Gentile — Gerardi — Giovannini — Granello — Guarino Amella — Guindani.

Innocenzi.

La Loggia — La Volpe — Libonati — Lodi Melchiade — Lordi — Lucatello — Lucifero — Ludovici.

Mancini Augusto — Manes Antonio — Manes Carlo — Manfredini — Marazzini — Marinelli — Martini Enrico — Mazzotti — Medici Tornaquinci — Meneghetti — Minoletti Quarello — Molle — Mondovi — Monteforte — Moscati.

Nasi.

Omodeo.

Paggi — Paladin — Pannunzio — Paoletti — Pasqualino-Vassallo Rosario fu Gaetano — Patrono — Pepe — Pesteilini — Philipson — Pietriboni — Pivano — Polese — Porta — Preziosi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 485021

Raggbianti — Ramirez — Reale Oronzo — Reale Vito — Repetto — Ricci — Rizzo — Rosasco — Rosati — Rubilli.

Salivetto — Salvatorelli — Savoretti — Schiavello — Scialoja — Siglienti — Sogno — Solari — Sotgiu — Starabba.

Tedeschi — Tomasi della Torretta.

Villabruna — Villarà — Volterra.

Zappia — Zuccalà.

Rispondono no:

Agnello — Albergo — Alberti — Allegato — Amerio — Andreotti — Arecco — Avanzini Ennio.

Bacci — Bardini — Baroncini Fernando — Barontini Ilio — Bei — Bellotti — Bettiol — Bianchini — Bocconi — Boggiano Pico — Bonomi Paolo — Borin — Braschi — Brenci — Bresciani — Brusasca — Buschi.

Calarco — Caligaris — Camarra — Camia — Campilli — Canevari — Capellaro — Cappa — Capra — Carignani — Carmagnola — Catenacci — Cavina — Chiari — Chiri — Cingolani Mario — Cingolani Guidi — Ciufoli — Coccia — Coceanis — Colasanto — Colombi — — Colonnetti — Conca — Corazzin — Corsanego — Cosattini — Costa Mariano — Costa Remo.

Damo — Del Bello — Delitala — Della Giusta — Della Porta — De Palma — Di Napoli — D'Onofrio — Dossetti.

Fabbri Luigi — Fantoni — Fedeli — Ferrari Enrico — Fiore — Fioritto — Fortichiari — Frizzi Fosco — Fuschini.

Gabrieli Antonio — Garoia — Germano — Giannitelli — Giavi — Gilardoni — Giua — Gonella — Gracceva — Graziadei Antonio — Graziadei Corrado — Grieco — Guarienti — Guglielminetti.

Jacini — Jervolino.

Laricchiuta — Leone — Li Causi — Lizzero — Lombardo Giuseppe — Longo — Lo Presti — Lupis — Luzzatto.

Maffi — Maffioli — Malagugini — Malgeri — Mancini Pietro — Mancino Michele — Mancuso — Marchioro — Mariani — Mariotti — Mattarella — Mattei — Mauro — Maxia — Merlin — Micheli — Minio — Molinari — [illegible] — Montagnana — Montalbano — Saccani — Salerno — Santoro — Schiavi — Scoca — Secchia — Sereni — Siccardi — Spallone — Spano Velio — Stampacchia.

Tamagnini — Taviani — Terracini — Togni — Torrio — Traina — Tupini.

Urbinati.

Vanoni — Ventavoli — Vicentini Rodolfo.

Virdis — Vischia.

Zannerini — Zini — Zoli.

PRESIDENTE comunica l'esito della votazione:

Presenti e votanti	307
Maggioranza	154
Voti favorevoli	137
Voti contrari	170

(*L'emendamento Lucatello non è approvato — Il quinto comma dell'articolo 54 e i comma successivi sono approvati nel testo proposto dalla Commissione*).

Avverte che, all'articolo 55, il Consultore Lucatello, unitamente ai Consultori Fossombroni, Fusco e Fazio, ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, premettere la parola: gli, *alla parola:* eletti, *e sopprimere l'ultima parte cominciando dalle parole:* quei candidati.

Sopprimere il secondo comma.

Rileva che tale emendamento è assorbito.

(*Si approva l'articolo 55 nel testo proposto dalla Commissione — Si approvano anche gli articoli da 56 a 58 e i primi tre comma dell'articolo 58*-bis).

Avverte che all'articolo 58-*bis*, 4° comma, il Consultore Cicerone, unitamente ai Consultori Caramia, Lucifero, Sansoni, Marazzini, Annunziata, Tedeschi, Cassandro, De Pietro, Allara, Bergmann, ha presentato il seguente emendamento:

Al 4° comma aggiungere, in fine, le parole: e che siano risultati eletti in una lista circoscrizionale.

Ritiene l'emendamento assorbito dalla votazione effettuata sul precedente emenda- [illegible] del Consultore Cicerone

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

— Amerio — Andreotti — Arecco — Avanzini Ennio.

Bacci — Bardini — Baroncini Fernando — Barontini Ilio — Bei — Bellotti — Bettiol — Bianchini — Bocconi — Boggiano Pico — Bonomi Paolo — Borin — Braschi — Brenci — Bresciani — Brusasca — Buschi.

Calarco — Caligaris — Camarra — Camia — Campilli — Canevari — Capellaro — Cappa — Capra — Carignani — Carmagnola — Catenacci — Cavina — Chiari — Chiri — Cingolani Mario — Cingolani Guidi — Ciufoli — Coccia — Coceanis — Colasanto — Colombi — — Colonnetti — Conca — Corazzin — Corsanego — Cosattini — Costa Mariano — Costa Remo.

Damo — Del Bello — Delitala — Della Giusta — Della Porta — De Palma — Di Napoli — D'Onofrio — Dossetti.

Fabbri Luigi — Fantoni — Fedeli — Ferrari Enrico — Fiore — Fioritto — Fortichiari — Frizzi Fosco — Fuschini.

Gabrieli Antonio — Garoia — Germano — Giannitelli — Giavi — Gilardoni — Giua — Gonella — Gracceva — Graziadei Antonio — Graziadei Corrado — Grieco — Guarienti — Guglielminetti.

Jacini — Jervolino.

Laricchiuta — Leone — Li Causi — Lizzero — Lombardo Giuseppe — Longo — Lo Presti — Lupis — Luzzatto.

Maffi — Maffioli — Malagugini — Malgeri — Mancini Pietro — Mancino Michele — Mancuso — Marchioro — Mariani — Mariotti — Mattarella — Mattei — Mauro — Maxia — Merlin — Micheli — Minio — Molinari — Momigliano — Montagnana — Montalbano — Morandi — Moscatelli — Musotto.

Nobili Oro.

Pajetta — Palermo — Pallastrelli — Parodi — Pastore Giulio — Pastore Raffaele — Pecorari — Pertini — Pesenti — Petrone — Petti — Piacentini — Picardi — Piccioni — Picolato — Pollastrini — Pratolongo.

Rapelli — Repossi — Restagno — Rossi Luigi.

Presenti e votanti	307
Maggioranza	154
Voti favorevoli	137
Voti contrari	170

(*L'emendamento Lucatello non è approvato — Il quinto comma dell'articolo 54 e i comma successivi sono approvati nel testo proposto dalla Commissione*).

Avverte che, all'articolo 55, il Consultore Lucatello, unitamente ai Consultori Fossombroni, Fusco e Fazio, ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, premettere la parola: gli, *alla parola:* eletti, *e sopprimere l'ultima parte cominciando dalle parole:* quei candidati.

Sopprimere il secondo comma.

Rileva che tale emendamento è assorbito.

(*Si approva l'articolo 55 nel testo proposto dalla Commissione — Si approvano anche gli articoli da 56 a 58 e i primi tre comma dell'articolo 58-bis*).

Avverte che all'articolo 58-*bis*, 4° comma, il Consultore Cicerone, unitamente ai Consultori Caramia, Lucifero, Sansoni, Marazzini, Annunziata, Tedeschi, Cassandro, De Pietro, Allara, Bergmann, ha presentato il seguente emendamento:

Al 4° comma aggiungere, in fine, le parole: e che siano risultati eletti in una lista circoscrizionale.

Ritiene l'emendamento assorbito dalla votazione effettuata sul precedente emendamento presentato dal Consultore Cicerone nella seduta antimeridiana all'articolo 14-*bis*.

CICERONE insiste nel suo emendamento affermando che esso, del resto, mantiene intatta la costituzione proporzionalistica della legge, assicurando però una auspicabile rotazione di uomini nei partiti, la quale è invece impedita dal sistema proposto dalla Commissione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MICHELI, *Relatore*, osserva che la votazione già avvenuta sul precedente emendamento Cicerone non consente che la questione sia riproposta.

CICERONE ritiene che il suo emendamento possa ancora sostenersi e vi insiste.

PRESIDENTE annuncia che è pervenuta richiesta di votazione segreta sull'emendamento Cicerone. Poiché molti dei firmatari della richiesta non sono presenti, a termini di Regolamento la loro firma si deve intendere ritirata. Mette quindi ai voti l'emendamento Cicerone per alzata e seduta.

(*Non è approvato — Si approva l'articolo 58-bis nel testo della Commissione. — Si approvano anche gli articoli da 59 a 63*).

Rinvia il seguito della discussione a domani alle 15.30.

Interrogazioni e interpellanze.

ALLARA, *Segretario*, dà lettura delle interrogazioni ed interpellanze pervenute alla Presidenza:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle finanze, circa l'opportunità di estendere — ove occorra con speciale provvedimento legislativo — le agevolazioni di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, agli acquirenti degli immobili distrutti o danneggiati anteriormente alla data del decreto, ma che abbiano proceduto all'atto di compravendita alle condizioni dell'articolo 2 del citato decreto.

« Lo spirito evidente della legge è quello di facilitare i passaggi di proprietà e di sollecitare la ricostruzione o il ripristino degli edifici.

« La mancanza della citazione nell'atto di compravendita, imposta con l'articolo 6, non dovrebbe escludere dal beneficio quei cittadini che senza attendere lo sprone di agevolazioni fiscali, hanno acquistato stabili distrutti o danneggiati col precipuo scopo di ricostruirli al più presto o renderli presto abitabili e che possono dimostrare che tali condizioni si sono verificate.

« CORAZZIN ».

zare, anche per questi enti, il principio democratico della legittima rappresentanza, per porre fine al metodo, di squisita fattura fascista, di eleggere i commissari, non per la loro competenza ed il loro contributo alla lotta antifascista, ma per la loro iscrizione al Partito Democratico Cristiano o Comunista.

« REALE VITO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del tesoro, per conoscere se non ritenga urgente e necessario estendere a tutti i pensionati a carico degli Istituti amministrati dalla Cassa depositi e prestiti i benefici degli stessi miglioramenti economici accordati ai pensionati statali con decorrenza dal 1° ottobre 1945 mediante il decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e consistenti nell'aumento delle pensioni in una misura variabile da un massimo del 100 per cento ad un minimo del 50 per cento secondo l'ammontare delle pensioni stesse, e nella concessione di una indennità caroviveri ai titolari di pensioni dirette e a quelli di pensioni di riversibilità. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« FUSCHINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per sapere — tenuto conto della gravissima deficienza dei trasporti in Sicilia — come intenda provvedere al sollecito rientro sulla rete ferroviaria siciliana di almeno buona parte dei carri ferroviari chiusi, che — avviati carichi di prodotti dell'isola nel continente — non vengono restituiti in alcun modo al compartimento d'origine, con grave pregiudizio della economia e della ricostruzione della Sicilia. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« LOMBARDO GIUSEPPE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per sapere se non creda di potere dare sistemazione in pianta stabile a quegli impiegati avventizi che, da dieci anni ed oltre, prestano lodevole continuativo servizio nella Amministrazione statale; sempreché essi abbiano, in tale periodo,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

(*Non è approvato — Si approva l'articolo 58-bis nel testo della Commissione. — Si approvano anche gli articoli da 59 a 63*).

Rinvia il seguito della discussione a domani alle 15.30.

Interrogazioni e interpellanze.

ALLARA, *Segretario*, dà lettura delle interrogazioni ed interpellanze pervenute alla Presidenza:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle finanze, circa l'opportunità di estendere — ove occorra con speciale provvedimento legislativo — le agevolazioni di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, agli acquirenti degli immobili distrutti o danneggiati anteriormente alla data del decreto, ma che abbiano proceduto all'atto di compravendita alle condizioni dell'articolo 2 del citato decreto.

« Lo spirito evidente della legge è quello di facilitare i passaggi di proprietà e di sollecitare la ricostruzione o il ripristino degli edifici.

« La mancanza della citazione nell'atto di compravendita, imposta con l'articolo 6, non dovrebbe escludere dal beneficio quei cittadini che senza attendere lo sprone di agevolazioni fiscali, hanno acquistato stabili distrutti o danneggiati col precipuo scopo di ricostruirli al più presto o renderli presto abitabili e che possono dimostrare che tali condizioni si sono verificate.

« CORAZZIN ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri dell'industria e commercio, dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se non credano che si debba procedere alle elezioni per la costituzione delle ordinarie amministrazioni dei Consigli di amministrazione delle Camere di commercio e dei Consorzi agrari, per realizzare gli stessi miglioramenti economici accordati ai pensionati statali con decorrenza dal 1° ottobre 1945 mediante il decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e consistenti nell'aumento delle pensioni in una misura variabile da un massimo del 100 per cento ad un minimo del 50 per cento secondo l'ammontare delle pensioni stesse, e nella concessione di una indennità caroviveri ai titolari di pensioni dirette e a quelli di pensioni di riversibilità. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« FUSCHINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per sapere — tenuto conto della gravissima deficienza dei trasporti in Sicilia — come intenda provvedere al sollecito rientro sulla rete ferroviaria siciliana di almeno buona parte dei carri ferroviari chiusi, che — avviati carichi di prodotti dell'isola nel continente — non vengono restituiti in alcun modo al compartimento d'origine, con grave pregiudizio della economia e della ricostruzione della Sicilia. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« LOMBARDO GIUSEPPE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per sapere se non creda di potere dare sistemazione in pianta stabile a quegli impiegati avventizi che, da dieci anni ed oltre, prestano lodevole continuativo servizio nella Amministrazione statale: sempreché essi abbiano, in tale periodo, ricoperto posti con gli stessi incarichi e le medesime responsabilità del personale di ruolo e posseggano titoli di studio sufficienti e note di qualifica lusinghiere. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« LOMBARDO GIUSEPPE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle finanze, per conoscere se — dato

4035

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

che da alcuni anni non sono stati più indetti a Roma gli esami di Stato necessari per essere iscritti nell'albo nazionale degli esattori e collettori delle imposte dirette, istituito nel 1939 (iscrizione necessaria per usufruire del relativo titolo), e dato che, in base ai contratti integrativi economici di alcune esattorie delle imposte, detto titolo è tuttora richiesto come requisito necessario per la promozione a determinate categorie, abbia intenzione di indire gli esami suaccennati, o se invece intenda sopprimere l'albo, cessando di chiedere l'iscrizione ad esso come requisito necessario per la promozione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« TAVIANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere le ragioni del ritardo nell'applicazione del decreto che migliora la pensione di vecchiaia agli assicurati alla previdenza sociale. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« ARECCO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Ministri dell'interno e della guerra, per sapere:

a) se e quali provvedimenti abbiano adottato o intendano adottare per impedire che ufficiali dei carabinieri, dipendenti dalla Legione di Napoli, continuino ad essere sottoposti a misure e trattamenti, che rivelano un meditato disegno di persecuzione organizzato a loro danni per ragioni politiche, determinate dall'evidente volontà di colpire tutti coloro del cui zelo monarchico si dubiti e della cui fede democratica si tema;

b) se e quali provvedimenti abbiano adottato o intendano adottare, tendenti a far revocare ingiustificati trasferimenti da Napoli di ufficiali dei carabinieri;

c) se sia vero che il Comando generale dell'Arma, per i suddetti motivi, si sia rifiutato di accogliere inchieste avanzate da Ministeri, tendenti ad ottenere la temporanea de-

tendenti alla demolizione di fabbricati, e, conseguentemente, per sanare la posizione di coloro che, nella Zona Flegrea, dopo l'otto settembre e precisamente dalla occupazione tedesca al periodo (incluso) della amministrazione militare alleata, eseguirono nuove costruzioni o migliorarono fabbricati esistenti con la sola autorizzazione comunale e non anche con l'autorizzazione della Sovraintendenza all'arte antica, monumenti e scavi. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

« ARMINO, FERRI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Ministri dell'industria e commercio, dei trasporti, della marina, della guerra e delle finanze, per conoscere quali provvedimenti hanno adottato, o intendano adottare, per venire incontro alle invocate facilitazioni di lavoro per le industrie meridionali, che in conseguenza degli avvenimenti bellici si sono venute a trovare in condizioni di grave inferiorità di fronte a quelle settentrionali. E se intendano adottare provvedimenti tendenti a far preferire le dilaniate industrie meridionali nelle gare di appalto, stabilendosi, in analogia con la legge 1904, che l'Amministrazione appaltante possa preferire dette industrie fino al 20 per cento, al disopra del prezzo minimo delle offerte. Tanto, anche per non mettere nel nulla il provvedimento legislativo che assegnava il sesto del lavoro all'industria del Mezzogiorno. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

« ARMINO, FERRI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro degli affari esteri, per sapere se risponda ad esattezza la notizia che gruppi numerosi di cittadini italiani, già deportati in Germania per ragion politica o di lavoro, si trovino tuttora in campi di concentramento nella zona occupata dalle Armate Russe e, in caso affermativo, in quali località, e quali siano le pratiche esperite per ottenerne la liberazione o

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

l'iscrizione ad esso come requisito necessario per la promozione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« TAVIANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere le ragioni del ritardo nell'applicazione del decreto che migliora la pensione di vecchiaia agli assicurati alla previdenza sociale. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« ARECCO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Ministri dell'interno e della guerra, per sapere:

a) se e quali provvedimenti abbiano adottato o intendano adottare per impedire che ufficiali dei carabinieri, dipendenti dalla Legione di Napoli, continuino ad essere sottoposti a misure e trattamenti, che rivelano un meditato disegno di persecuzione organizzato ai loro danni per ragioni politiche, determinate dall'evidente volontà di colpire tutti coloro del cui zelo monarchico si dubiti e della cui fede democratica si tema;

b) se e quali provvedimenti abbiano adottato o intendano adottare, tendenti a far revocare ingiustificati trasferimenti da Napoli di ufficiali dei carabinieri;

c) se sia vero che il Comando generale dell'Arma, per i suddetti motivi, si sia rifiutato di accogliere inchieste avanzate da Ministeri, tendenti ad ottenere la temporanea destinazione presso gli stessi di ufficiali di carabinieri, dipendenti dalla Legione di Napoli. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

« ARMINO, FERRI, PALERMO, PICARDI, SANTORO, FANCELLO, SPANO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere quali provvedimenti ha adottato, o intenda adottare, per evitare gravose azioni giudiziarie

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Ministri dell'industria e commercio, dei trasporti, della marina, della guerra e delle finanze, per conoscere quali provvedimenti hanno adottato, o intendano adottare, per venire incontro alle invocate facilitazioni di lavoro per le industrie meridionali, che in conseguenza degli avvenimenti bellici si sono venute a trovare in condizioni di grave inferiorità di fronte a quelle settentrionali. E se intendano adottare provvedimenti tendenti a far preferire le dilaniate industrie meridionali nelle gare di appalto, stabilendosi, in analogia con la legge 1904, che l'Amministrazione appaltante possa preferire dette industrie fino al 20 per cento, al disopra del prezzo minimo delle offerte. Tanto, anche per non mettere nel nulla il provvedimento legislativo che assegnava il sesto del lavoro all'industria del Mezzogiorno. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

« ARMINO, FERRI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro degli affari esteri, per sapere se risponda ad esattezza la notizia che gruppi numerosi di cittadini italiani, già deportati in Germania per ragion politica o di lavoro, si trovino tuttora in campi di concentramento nella zona occupata dalle Armate Russe e, in caso affermativo, in quali località, e quali siano le pratiche esperite per ottenerne la liberazione o quanto meno per curarne la visita, all'effetto di fornire specifiche notizie a sollievo dell'ansia di tante famiglie. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

« CANEVARI, SCHIAVI, VENTAVOLI, DEL BELLO, COCEANIS, CARMAGNOLA, MARIOTTI, ZANNERINI, SOLARI, PALADIN, VOLTERRA, CAMIA, CHIARI, GIUA, DI NAPOLI, LABICCHIUTA, CAPELLARO, MOLINARI, SANTORO, MOMIGLIANO ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere:

se ritenga di proporre emendamento alle disposizioni contenute in recente provvedimento sugli infortuni in agricoltura, già approvato dal Consiglio dei Ministri, dovendo considerarsi inammissibile, in tema di diritto alle cure medico-chirurgiche da parte di un infortunato, una qualsiasi differenziazione fra le categorie dei salariati fissi e dei braccianti e le categorie dei coloni, mezzadri, proprietari ed affittuari coltivatori diretti ed essendo altresì impossibile, data l'immediatezza degli interventi sanitari, discriminare preventivamente lo stato di bisogno degli appartenenti a queste ultime categorie, allo scopo di individuare quando competa all'infortunato la prestazione diretta da parte dell'Istituto infortuni o quando gli competa soltanto il parziale rimborso delle spese sostenute fino a guarigione clinica;

se ritenga di riaffermare, con l'emendamento richiesto, il principio che nel campo della previdenza sociale per i lavoratori debbasi perseguire il sistema delle prestazioni sanitarie dirette, onde garantire agli assicurati efficace e totale protezione in rispondenza al bisogno ed impedire che siano frustrate le finalità prime delle misure previdenziali.

« Bonomi Paolo ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere:

se intenda emanare urgenti disposizioni, in conformità del parere espresso dalla Commissione centrale dei contributi unificati in agricoltura, per impedire che siano applicate a danno dei coltivatori diretti presunzioni contrarie a legge, e che nonostante ciò sono state adottate dalle Commissioni provinciali nel senso di imporre in ogni caso contributi a carico dei coltivatori diretti per prescindere in principio di legge che esige doversi sempre fare deduzione dal fabbisogno colturale, calcolato secondo le tabelle delle Commissioni provinciali, delle giornate impiegabili dalla mano d'opera familiare normalmente addetta alla coltivazione del fondo;

se ritiene di intervenire, con l'immediatezza richiesta dalla situazione, affinché i Prefetti, in attesa di discriminare le singole partite iscritte a ruolo a carico dei coltivatori diretti diffornemente ai suaccennati criteri di legge ed a quelli suggeriti dalla Commissione centrale, abbiano a sospendere la esazione dei contributi imposti a ruolo nei confronti di quanti si trovano immatricolati come coltivatori diretti, onde far cessare l'enorme malcontento che tiene in grave agitazione tutta la vasta categoria dei detti coltivatori.

« Bonomi Paolo ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri della guerra, dell'assistenza post-bellica e del tesoro, sui provvedimenti che si intendano prendere perché quei cittadini che hanno contribuito all'approvvigionamento delle formazioni partigiane della guerra di liberazione con somministrazioni in natura e finanziamenti, abbiano, ove lo richieggano e documentino le ragioni dei loro crediti, gli indennizzi loro dovuti e promessi, ciò che investe un problema di interesse politico nazionale.

« Mancini Augusto, Argenton, Martini Enrico, Mattei ».

La seduta termina alle 19.10.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 15.30:

Seguito dell'esame dello schema di prov-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

zione fra le categorie dei salariati fissi e dei braccianti e le categorie dei coloni, mezzadri, proprietari ed affittuari coltivatori diretti ed essendo altresì impossibile, data l'immediatezza degli interventi sanitari, discriminare preventivamente lo stato di bisogno degli appartenenti a queste ultime categorie, allo scopo di individuare quando competa all'infortunato la prestazione diretta da parte dell'Istituto infortuni o quando gli competa soltanto il parziale rimborso delle spese sostenute fino a guarigione clinica;

se ritenga di riaffermare, con l'emendamento richiesto, il principio che nel campo della previdenza sociale per i lavoratori debbasi perseguire il sistema delle prestazioni sanitarie dirette, onde garantire agli assicurati efficace e totale protezione in rispondenza al bisogno ed impedire che siano frustrate le finalità prime delle misure previdenziali.

« BONOMI PAOLO ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere:

se intenda emanare urgenti disposizioni, in conformità del parere espresso dalla Commissione centrale dei contributi unificati in agricoltura, per impedire che siano applicate a danno dei coltivatori diretti presunzioni contrarie a legge, e che nonostante ciò sono state adottate dalle Commissioni provinciali nel senso di imporre in ogni caso contributi a carico dei coltivatori diretti per pretese assunzioni di mano d'opera salariata in occasione di lavori di punta o stagionali, senza tener conto della effettiva disponibilità di mano d'opera familiare rispetto al fabbisogno colturale ed alla estensione dei rispettivi fondi;

se ritiene di correggere, con pari urgenza, le direttive che il proprio Ministero aveva impartito sulla scorta della medesima quanto errata presunzione e ristabilire il corretto principio

MINISTERO PER LA COSTITUENTE

LA LEGGE ELETTORALE POLITICA ALLA CONSULTA

Seduta del 19 febbraio 1945, ore 15,30

All'inizio della seduta viene respinto l'emendamento proposto da Sotgiu tendente ad assegnare 50 posti alla lista nazionale. Riguardo al secondo comma dell'art. 3 viene approvata la proposta Terracini di emendare il comma nel senso che "ogni collegio è costituito in guisa da eleggere un minimo di 7 deputati secondo le circoscrizioni che saranno stabilite con provvedimento del governo".
A questo punto prende la parola il Ministro ROMITA raccomandando la sollecitudine dei lavori giacché la legge elettorale deve essere pubblicata entro il 12 marzo p.v.

Vengono quindi approvati gli ultimi due commi dell'art. 3. Si passa all'esame dell'art. 4 in merito al quale viene presentato e poi ritirato un emendamento di ZOLI inteso a sopprimere gli articoli 4 e 5. Altro emendamento presentato dal consultore SPALLONE tendente ad estendere l'elettorato a coloro che hanno compiuto il 18° anno di età viene poi da lui stesso ritirato in seguito ad obbiezioni sulle difficoltà tecniche cui darebbe luogo tale estensione specie per quanto riguarda la formazione delle liste. Vengono quindi approvati gli artt. 4 e 5. L'art. 6 viene anche approvato integralmente ad eccezione della lettera f) in cui, su proposta AMATUCCI, vengono aggiunti i componenti dei direttorii federali, e del penultimo capoverso dell'articolo nel quale viene soppressa e' aggiunta dalla commissione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

in guisa da eleggere un minimo di 7 deputati secondo le circoscrizioni che saranno stabilite con provvedimento del governo".
A questo punto prende la parola il Ministro ROMITA raccomandando la sollecitudine dei lavori giacché la legge elettorale deve essere pubblicata entro il 12 marzo p.v.

Vengono quindi approvati gli ultimi due commi dell'art. 3. Si passa all'esame dell'art. 4 in merito al quale viene presentato e poi ritirato un emendamento di ZOLI inteso a sopprimere gli articoli 4 e 5. Altro emendamento presentato dal consultore SPALLONE tendente ad estendere l'elettorato a coloro che hanno compiuto il 18° anno di età viene poi da lui stesso ritirato in seguito ad obbiezioni sulle difficoltà tecniche cui darebbe luogo tale estensione specie per quanto riguarda la formazione delle liste. Vengono quindi approvati gli artt. 4 e 5. L'art. 6 viene anche approvato integralmente ad eccezione della lettera f) in cui, su proposta AMATUCCI, vengono aggiunti i componenti dei direttorii federali, e del penultimo capoverso dell'articolo nel quale viene soppressa aggiunta dalla commissione della Consulta.

Sull'art. 7 viene presentato dal Consultore PAIETTA un emendamento tendente a ridurre al 21° anno l'età per il diritto di elettorato passivo. L'emendamento viene respinto, e l'articolo è approvato. Sull'art. 8 vengono proposti emendamenti da SCHIAVI e TONELLO tendenti a ripristinare la lett. b) del testo ministeriale, togliendovi la limitazione dei podestà a quelli dei comuni

./. 3034

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

capoluoghi di provincia. Gli emendamenti vengono approvati.

Alla lett. c) dello stesso articolo viene approvato altresì l'emendamento con il quale alla data del 13 ottobre 1943 viene sostituita quella dell'8 settembre 1943. Con tali modifiche l'art. 8 è approvato.

L'art. 9 viene approvato alle lettere a) b) e c). Riguardo alla lettera d) non viene approvato l'emendamento di MANFREDINI tendente ad ammettere all'elettorato passivo i magistrati. L'art. 9 quindi viene approvato sostituendo alle qualifiche di Questore, Vicequestore, e Commissario di P.S., l'altra di "Funzionari di P.S."

L'art. 10 viene approvato integralmente. Anche l'art. 11 viene approvato nell'intesa che alla formula proposta dalla Commissione della Consulta siano aggiunti coloro che sono direttamente vincolati con lo Stato per concessioni o per contratti di opere o somministrazioni.

Vengono quindi approvati integralmente gli articoli 12, 13 e 14.

La seduta termina alle ore 18,45

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dente ad ammettere all'elettorato passivo i magistrati. L'art. 9 quindi viene approvato sostituendo alle qualifiche di Questore, Vicequestore, e Commissario di P.S., l'altra di "Funzionari di P.S."

L'art. 10 viene approvato integralmente. Anche l'art. 11 viene approvato nell'intesa che alla formula proposta dalla Commissione della Consulta siano aggiunti coloro che sono direttamente vincolati con lo Stato per concessioni o per contratti di opere o somministrazioni.

Vengono quindi approvati integralmente gli articoli 12, 13 e 14.

La seduta termina alle ore 18,45

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 895021

28

RESOCONTO SOMMARIO

ASSEMBLEA PLENARIA

Martedì 19 febbraio 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SFORZA

La seduta comincia alle 15.30.

ALLARA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE comunica di aver concesso congedo ai Consultori: Bianchi, Mazzoni, Pizzoni e Simonini.

Seguito della discussione sulla legge elettorale politica per l'Assemblea Costituente.

PRESIDENTE pone in discussione l'emendamento Grassi-Sotgiu all'articolo 3, già svolto nella giornata di ieri e così concepito:

Al 1° comma del testo della Commissione alle parole: 573 suddivisi in collegi, *sostituire:* 587 suddivisi in 537 per i collegi circoscrizionali e 50 per il collegio nazionale.

MICHELI, *Relatore*, per le considerazioni svolte ieri, dichiara di non poter accettare l'emendamento.

AMATUCCI dichiara che voterà favorevolmente per la seconda parte dell'emendamento.

(*L'emendamento Grassi-Sotgiu non è approvato — Si approva il primo comma dell'articolo nel testo proposto dalla Commissione*).

PRESIDENTE avverte che al secondo comma, dopo le parole: secondo le circoscrizioni che saranno stabilite con provvedimento del Governo, udita la Commissione speciale della Consulta.

SOTGIU dà ragione dell'emendamento affermando che esso non fa che seguire la prassi costante consacrata anche dalla legge del 1919.

PRESIDENTE informa che il Consultore Sbano ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma del testo della Commissione alle parole: secondo le circoscrizioni risultanti dalla tabella A. allegata alla presente legge, *sostituire le altre:* secondo le circoscrizioni che saranno stabilite con provvedimento del Governo, udita la Commissione speciale della Consulta, tenendosi conto della estensione territoriale della circoscrizione, rispetto alla popolazione ed al numero dei candidati da eleggere, nonché delle affinità d'interessi e delle possibilità dei mezzi di comunicazione.

Non essendo presente il Consultore Sbano, si intende vi abbia rinunciato.

TERRACINI propone che l'emendamento sia parzialmente modificato in modo che, soppresse le parole « udita la Commissione speciale della Consulta », risulti così concepito:

Sostituire il 2° comma dell'articolo 3 con il seguente:

« Ogni Collegio è costituito in guisa da eleggere un minimo di 7 Deputati secondo le circoscrizioni che saranno stabilite con provvedimento del Governo ».

RIZZO si associa all'emendamento Terracini.

MICHELI, *Relatore*, accetta l'emendamento illustrato dal Consultore Sotgiu.

Quanto all'emendamento Terracini, fa presente che esso sposterebbe le decisioni della Commissione, la quale per altro si rimette alle decisioni della Consulta.

ROMITA, *Ministro dell'interno*, accetta l'emendamento Terracini-Rizzo che riguarda la competenza del Governo: non potrebbe accettare le parole « udita la Commissione spe-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La seduta comincia alle 15.30.

ALLARA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE comunica di aver concesso congedo ai Consultori: Bianchi, Mazzoni, Pizzoni e Simonini.

Seguito della discussione sulla legge elettorale politica per l'Assemblea Costituente.

PRESIDENTE pone in discussione l'emendamento Grassi-Sotgiu all'articolo 3, già svolto nella giornata di ieri e così concepito:

Al 1° comma del testo della Commissione alle parole: 573 suddivisi in collegi, *sostituire:* 587 suddivisi in 537 per i collegi circoscrizionali e 50 per il collegio nazionale.

MICHELI, *Relatore*, per le considerazioni svolte ieri, dichiara di non poter accettare l'emendamento.

AMATUCCI dichiara che voterà favorevolmente per la seconda parte dell'emendamento.

(*L'emendamento Grassi-Sotgiu non è approvato — Si approva il primo comma dell'articolo nel testo proposto dalla Commissione*).

PRESIDENTE avverte che al secondo comma dell'articolo dai Consultori Grassi e Sotgiu è stato presentato il seguente emendamento firmato pure dai Consultori Della Giusta, Fioritto, Lodi, Argenton, Bonucci, Rubilli, Granello, Zuccalà, Ludovici, Preziosi, Della Torre:

Nel secondo comma del testo della Commissione alle parole: secondo le circoscrizioni risultanti dalla tabella *A* allegata alla presente legge, *sostituire le altre:* secondo le circoscrizioni che saranno stabilite con provvedimento del Governo, udita la Commissione speciale della Consulta, tenendosi conto della estensione territoriale della circoscrizione, rispetto alla popolazione ed al numero dei candidati da eleggere, nonché delle affinità d'interessi e delle possibilità dei mezzi di comunicazione.

Non essendo presente il Consultore Sbano, si intende vi abbia rinunciato.

TERRACINI propone che l'emendamento sia parzialmente modificato in modo che, sopresse le parole « udita la Commissione speciale della Consulta », risulti così concepito:

Sostituire il 2° comma dell'articolo 3 con il seguente:

« Ogni Collegio è costituito in guisa da eleggere un minimo di 7 Deputati secondo le circoscrizioni che saranno stabilite con provvedimento del Governo ».

RIZZO si associa all'emendamento Terracini.

MICHELI, *Relatore*, accetta l'emendamento illustrato dal Consultore Sotgiu.

Quanto all'emendamento Terracini, fa presente che esso sposterebbe le decisioni della Commissione, la quale per altro si rimette alle decisioni della Consulta.

ROMITA, *Ministro dell'interno*, accetta l'emendamento Terracini-Rizzo che riguarda la competenza del Governo: non potrebbe accettare le parole « udita la Commissione speciale della Consulta » perché occorre che la legge sia assolutamente pubblicata entro il 12 marzo.

SOTGIU aderisce all'emendamento Terracini-Rizzo, ritirando il proprio.

AMATUCCI voterà in favore, ma insiste perché il Governo tenga presente la legge del 1919.

GUARINO AMELLA richiama l'attenzione del Governo sull'ordine del giorno presentato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dalla maggioranza dei Consultori siciliani sulla costituzione di una circoscrizione regionale della Sicilia.

ROMITA, *Ministro dell'interno*, accetta il richiamo come raccomandazione.

PRESIDENTE mette ai voti l'emendamento Terracini-Rizzo.

(*È approvato — L'articolo 3 è approvato nel testo proposto dalla Commissione con l'emendamento Terracini-Rizzo*).

PRESIDENTE, dovendosi passare all'esame dell'articolo 4, avverte che il Consultore Zoli ha presentato il seguente emendamento sostitutivo degli articoli 4, 5 e 6.

Sopprimerli e sostituirli col seguente:

Per le elezioni dell'Assemblea Costituente sono valide le liste elettorali generali e sezionali formate in base alle disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, del decreto del Ministero dell'interno 24 ottobre 1944 e successive modificazioni ed aggiunte, nonché del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 214.

ZOLI dà ragione del suo emendamento, avvertendo che le ragioni che lo hanno consigliato a presentarlo sono principalmente di ordine pratico.

Afferma che sarà impossibile compiere la revisione e l'aggiornamento delle liste elettorali, con le aggiunte e le esclusioni contemplate dal progetto di legge, onde è necessario rimettersi puramente e semplicemente alle liste preesistenti.

MICHELI, *Relatore*, non avendo elementi per giudicare sulla possibilità pratica di attuazione della legge, si rimette al Governo.

SCHIAVI non può consentire in una proposta per cui tutte le categorie contemplate nell'articolo 6 continuerebbero ad esser comprese nelle liste.

TERRACINI dichiara a nome del gruppo comunista che voterà contro l'emendamento Zoli perché, pur tenendo conto delle ragioni d'ordine pratico addotte, ritiene che la legge, in quanto intende dare le basi di uno Stato democratico, deve dichiarare esplicitamente l'esclusione dal diritto di voto di persone indal suo emendamento. Dichiara che mantiene la proposta di soppressione dell'articolo 4 e 5 e non insiste per la soppressione dell'articolo 6, richiamando ancora le difficoltà d'ordine pratico da lui accennate.

MICHELI, *Relatore*, di fronte alla nuova proposta, si rimette al parere della Consulta.

PRESIDENTE mette ai voti l'emendamento Zoli limitato alla soppressione degli articoli 4 e 5.

(*Non è approvato*).

Avverte che all'articolo 4 il Consultore Spallone ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 4 col seguente:

Sono elettori tutti i cittadini e cittadine italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di convocazione dei comizi elettorali, eccettuati i casi d'incapacità previsti dai successivi articoli 5 e 6.

SPALLONE dà ragione del suo emendamento, affermando che anche i giovani tra i 18 ed i 21 anni, che tanto hanno contribuito alla lotta in favore della libertà, hanno meritato il riconoscimento del loro diritto a concorrere alla scelta degli uomini che dovranno far parte dell'Assemblea.

SCHIAVI dichiara che, pur riconoscendo il prezioso contributo che i giovani dai 18 ai 21 anni hanno recato alla lotta per la liberazione, poiché l'iscrizione di questi nuovi elettori nelle liste inevitabilmente procrastinerebbe le elezioni, i Consultori socialisti voteranno contro l'emendamento.

REALE ORONZO, ARANGIO RUIZ e TAVIANI, a nome dei rispettivi gruppi, si associano alle considerazioni del Consultore Schiavi.

SOTGIU, a nome dei colleghi del suo gruppo, si dichiara contrario all'emendamento Spallone pur facendo voti che nella nuova legge elettorale la sua proposta sia accetta.

MICHELI, *Relatore*, dichiara che la Commissione, pur non intendendo chiudere le porte agli elettori giovani, non può accogliere

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PRESIDENTE, dovendosi passare all'esame dell'articolo 4, avverte che il Consultore Zoli ha presentato il seguente emendamento sostitutivo degli articoli 4, 5 e 6.

Sopprimerli e sostituirli col seguente:

Per le elezioni dell'Assemblea Costituente sono valide le liste elettorali generali e sezionali formate in base alle disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, del decreto del Ministero dell'interno 24 ottobre 1944 e successive modificazioni ed aggiunte, nonché del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 213.

ZOLI dà ragione del suo emendamento, avvertendo che le ragioni che lo hanno consigliato a presentarlo sono principalmente di ordine pratico.

Afferma che sarà impossibile compiere la revisione e l'aggiornamento delle liste elettorali, con le aggiunte e le esclusioni contemplate dal progetto di legge, onde è necessario rimettersi puramente e semplicemente alle liste preesistenti.

MICHELI, *Relatore*, non avendo elementi per giudicare sulla possibilità pratica di attuazione della legge, si rimette al Governo.

SCHIAVI non può consentire in una proposta per cui tutte le categorie contemplate nell'articolo 6 continuerebbero ad esser comprese nelle liste.

TERRACINI dichiara a nome del gruppo comunista che voterà contro l'emendamento Zoli perché, pur tenendo conto delle ragioni d'ordine pratico addotte, ritiene che la legge, in quanto intende dare le basi di uno Stato democratico, deve dichiarare esplicitamente l'esclusione dal diritto di voto di persone indegne contemplate particolarmente all'articolo 6.

SOTGIU si dichiara contrario all'emendamento, perché per esso automaticamente le persone contemplate dall'articolo 6 diverrebbero eleggibili.

ZOLI al Consultore Schiavi risponde che quasi tutti gli elencati nell'articolo 5 sono già esclusi dal voto per le disposizioni richiamate

Avverte che all'articolo 4 il Consultore Spallone ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 4 col seguente:

Sono elettori tutti i cittadini e cittadine italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di convocazione dei comizi elettorali, eccettuati i casi d'incapacità previsti dai successivi articoli 5 e 6.

SPALLONE dà ragione del suo emendamento, affermando che anche i giovani fra i 18 ed i 21 anni, che tanto hanno contribuito alla lotta in favore della libertà, hanno meritato il riconoscimento del loro diritto a concorrere alla scelta degli uomini che dovranno far parte dell'Assemblea.

SCHIAVI dichiara che, pur riconoscendo il prezioso contributo che i giovani dai 18 ai 21 anni hanno recato alla lotta per la liberazione, poiché l'iscrizione di questi nuovi elettori nelle liste inevitabilmente procrastinerebbe le elezioni, i Consultori socialisti voteranno contro l'emendamento.

REALE ORONZO, ARANGIO RUIZ e TAVIANI, a nome dei rispettivi gruppi, si associano alle considerazioni del Consultore Schiavi.

SOTGIU, a nome dei colleghi del suo gruppo, si dichiara contrario all'emendamento Spallone pur facendo voti che nella nuova legge elettorale la sua proposta sia accetta.

MICHELI, *Relatore*, dichiara che la Commissione, pur non intendendo chiudere le porte agli elettori giovani, non può accogliere l'emendamento, che ritarderebbe notevolmente il completamento delle liste elettorali.

SPALLONE, lieto del riconoscimento che è stato fatto, dichiara di ritirare la sua proposta, confidando che se ne terrà conto quando si dovranno modificare le norme elettorali.

(Si approvano gli articoli 4 e 5 nel testo proposto dalla Commissione — Si approvano anche le lettere da a) *ad* e) *dell'articolo* 6).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

AMATUCCI propone il seguente emendamento:

Alla lettera f) *aggiungere prima delle parole:* ispettore e ispettrice federale, *le altre:* componenti del direttorio federale.

Rileva che per ragioni di giustizia, onestà e moralità deve essere compresa fra le esclusioni anche la carica di componente del direttorio federale che assommava in sé gran parte del potere fascista.

MICHELI, *Relatore*, dichiara che la Commissione non ha inteso allargare eccessivamente le categorie, tenuto presente che nei primi anni, nei direttorii fascisti vi erano anche persone per bene. (*Commenti*).

Ad ogni modo non si oppone all'accoglimento dell'emendamento, pur facendo presente che occorrerebbe esaminare, oltre a questo, numerosi altri casi analoghi.

PAJETTA, a nome dei Consultori comunisti, dichiara di accettare l'emendamento, avendo constatato che anche i componenti dei direttorii nei primi anni del fascismo incorsero in grandissime responsabilità. (*Applausi*).

OMODEO, pur accettando il principio del Consultore Pajetta, fa presenti le difficoltà pratiche di attuazione dell'emendamento, per il quale occorrerebbe avere un elenco completo dei componenti dei direttorii federali.

PREZIOSI è favorevole all'emendamento.

SCHIAVI si dichiara favorevole all'emendamento, perchè tutti i responsabili del fascismo debbono essere civilmente squalificati.

(*L'emendamento Amatucci è approvato — Si approva la lettera* f).

PRESIDENTE avverte che, non essendo presente il Consultore Cerabona, si intende decaduto il suo emendamento così formulato:

Alla lettera g) *sopprimere le parole:* con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

(*Si approvano le lettere* g), h) *ed* i).

REALE VITO, alla lettera *l*) dà ragione

GAZZONI dà ragione del seguente emendamento:

Al primo comma, dopo la lettera q) *aggiungere i commi seguenti:*

Tuttavia, le persone indicate nelle lettere da *a*) a *p*) compresa, potranno essere ammesse all'elettorato se avranno preso posizione ostile al fascismo prima dell'inizio dell'ultima guerra o se avranno partecipato attivamente alla lotta contro i tedeschi.

Coloro che chiedono di avvalersi di tale beneficio dovranno all'uopo presentare istanza alle Commissioni previste dall'articolo 8 della legge 27 luglio 1944, n. 159, le quali giudicheranno inappellabilmente.

Il secondo comma (*che diventerà, per effetto delle modificazioni di cui sopra, quarto comma*) *far seguire alla parola:* sono, *la parola:* altresì.

BERLINGUER dichiara che voterà contro questo emendamento, e che è contrario all'ultima parte del comma proposta dalla Commissione per cui sarebbero eccettuati dalla privazione del diritto elettorale coloro che prima del 10 giugno 1940 abbiano assunto un deciso atteggiamento contro il fascismo. Osserva che questo elemento può costituire un'attenuante, ma non una discriminante, come è appunto per quanto è disposto dalla legge per le sanzioni contro il fascismo.

Troverebbe stranissimo che si concedesse l'elettorato a chi, sia pure con un'attenuante, fosse stato condannato a pena restrittiva della libertà per la sua attività fascista.

A maggior ragione l'emendamento Gazzoni deve a suo avviso essere respinto, in quanto tende ad allargare le categorie che dovrebbero beneficiare della disposizione di eccezione.

Ritiene pertanto che si debba tornare al testo ministeriale.

PHILIPSON si associa alle osservazioni del Consultore Berlinguer.

A proposito della lettera *p*), pure già approvata, si chiede come possa essere escluso

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MICHELI, *Relatore*, dichiara che la Commissione non ha inteso allargare eccessivamente le categorie, tenuto presente che nei primi anni, nei direttorii fascisti vi erano anche persone per bene. (*Commenti*).

Ad ogni modo non si oppone all'accoglimento dell'emendamento, pur facendo presente che occorrerebbe esaminare, oltre a questo, numerosi altri casi analoghi.

PAJETTA, a nome dei Consultori comunisti, dichiara di accettare l'emendamento, avendo constatato che anche i componenti dei direttorii nei primi anni del fascismo incorsero in grandissime responsabilità. (*Applausi*).

OMODEO, pur accettando il principio del Consultore Pajetta, fa presenti le difficoltà pratiche di attuazione dell'emendamento, per il quale occorrerebbe avere un elenco completo dei componenti dei direttorii federali.

PREZIOSI è favorevole all'emendamento.

SCHIAVI si dichiara favorevole all'emendamento, perché tutti i responsabili del fascismo debbono essere civilmente squalificati.

(*L'emendamento Anantucci è approvato — Si approva la lettera f*).

PRESIDENTE avverte che, non essendo presente il Consultore Cerabona, si intende decaduto il suo emendamento così formulato:

Alla lettera g) *sopprimere le parole*: con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

(*Si approvano le lettere* g), h) *ed* i).

REALE VITO, alla lettera *l*) dà ragione del seguente emendamento:

« Ritornare al testo ministeriale, mantenendo la qualifica di fascista al Deputato da dichiararsi ineleggibile ».

MICHELI, *Relatore*, rileva che, aggiungendo la parola « fascista », si verrebbe ad una limitazione rispetto al testo proposto dalla Commissione.

REALE VITO ritira il suo emendamento.

(*Le lettere da* l) *a* p) *sono approvate*).

Coloro che intendono di avvalersi di tale beneficio dovranno all'uopo presentare istanza alle Commissioni previste dall'articolo 8 della legge 27 luglio 1944, n. 159, le quali giudicheranno inappellabilmente.

Il secondo comma (*che diventerà, per effetto delle modificazioni di cui sopra, quarto comma*) *far seguire alla parola*: sono, *la parola*: altresì.

BERLINGUER dichiara che voterà contro questo emendamento, e che è contrario all'ultima parte del comma proposta dalla Commissione per cui sarebbero eccettuati dalla privazione del diritto elettorale coloro che prima del 10 giugno 1940 abbiano assunto un deciso atteggiamento contro il fascismo. Osserva che questo elemento può costituire un'attenuante, ma non una discriminante, come è appunto per quanto è disposto dalla legge per le sanzioni contro il fascismo.

Troverebbe stranissimo che si concedesse l'elettorato a chi, sia pure con un'attenuante, fosse stato condannato a pena restrittiva della libertà per la sua attività fascista.

A maggior ragione l'emendamento Gazzoni deve a suo avviso essere respinto, in quanto tende ad allargare le categorie che dovrebbero beneficiare della disposizione di eccezione.

Ritiene pertanto che si debba tornare al testo ministeriale.

PHILIPSON si associa alle osservazioni del Consultore Berlinguer.

A proposito della lettera *p*), pure già approvata, si chiede come possa essere escluso dall'elettorato l'ufficiale in servizio permanente della milizia, quando recentemente è stato confermato nella carica di Senatore uno che fu luogotenente generale nella milizia stessa.

PRESIDENTE osserva che della osservazione terrà certamente conto il Governo.

MICHELI, *Relatore*, illustra le ragioni per le quali la Commissione ha creduto opportuno di contemplare una sanatoria per alcune persone che prima del 10 giugno 1940 abbiano saputo redimersi. Non accetta l'emendamento

4053

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Gazzoni che vorrebbe estendere la sanatoria, ma crede che debba essere mantenuto il testo proposto dalla Commissione.

GAZZONI insiste nel suo emendamento.

LUDOVICI si dichiara contrario all'ultima parte del testo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE mette ai voti la proposta Berlinguer.

La mette ai voti.

PAJETTA comunica che i Consultori comunisti voteranno a favore.

(*La proposta Berlinguer è approvata*).

GAZZONI, dopo l'esito della votazione, ritira il suo emendamento.

(*La lettera* q) *è approvata ed è approvata l'ultima parte dell'articolo 6*).

PAJETTA, sull'articolo 7, dà ragione del seguente emendamento: « sostituire al 25° il 21° anno di età ».

Esprime la speranza che l'emendamento sarà accolto, come riconoscimento delle prove di fierezza e di maturità date dai giovani negli anni della lotta contro il fascismo. (*Applausi*).

MICHELI, *Relatore*, pur associandosi al riconoscimento espresso dal collega Pajetta, rileva che nella legge per la Costituente occorre tener presente che è necessaria una maturità data anche dall'esperienza.

PAJETTA insiste nel suo emendamento.

AMATUCCI, ricordando che già nel 1921 presentò una proposta alla Camera per l'abbassamento del limite di età per i candidati, rileva che è pur sempre necessaria una maturità, per l'esercizio di certe funzioni. Dare a giovanissimi inesperti la possibilità di essere eletti deputati, specie in questo periodo difficilissimo per il Paese, potrebbe essere molto pericoloso.

ARANGIO RUIZ, a nome del gruppo liberale, si dichiara contrario all'emendamento, per le ragioni esposte dal Relatore e dal Consultore Amatucci.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento Pajetta.

(*Non è approvato — Si approva l'articolo 7 nel testo della Commissione*).

genere a tutti coloro che presero la tessera fascista. (*Commenti*).

TORRIO alla lettera *b*) osserva che sono stati esclusi dall'elettorato segretari e segretarie di fasci, e che ora si propone di concedere l'eleggibilità ai presidi delle provincie e podestà dei comuni non capoluoghi di provincia, mentre tutti i presidi e i podestà di tutti i comuni sono stati ben più colpevoli di segretari e segretarie di fasci. Propone quindi che, nel testo ministeriale, siano soppresse le parole « dei comuni capiluoghi di provincia ».

MICHELI, *Relatore*, fa presente il pericolo di eccessive esclusioni, ricordando il principio già espresso a maggioranza dalla Commissione nella sua relazione, che cioè le cariche amministrative fasciste non debbano influire sulla eleggibilità. Comunque si rimette alle decisioni della Consulta.

LUZZATTO, a nome della minoranza della Commissione, si dichiara favorevole alla proposta Torrio.

SCHIAVI si associa alla proposta Torrio.

RIZZO osserva che un decreto legislativo 7 gennaio 1946, all'articolo 13 ha già stabilito un criterio circa la eleggibilità nelle elezioni amministrative, limitando l'esclusione ai presidi e podestà dell'ultimo quinquennio 1938-43.

MALAGUGINI al Consultore Rizzo obietta che proprio stamani la Commissione affari politici ha espresso l'avviso che debba essere modificata la disposizione che egli ha richiamato, nel senso di escludere i presidi di provincia nominati durante il periodo fascista, i podestà dei comuni capiluoghi di provincia (senza alcuna limitazione) e coloro che furono podestà in qualsiasi comune nell'ultimo quinquennio, e i presidi, commissari e podestà nominati dal Governo della pseudo repubblica sociale o dall'autorità militare germanica.

Aggiunge che la Commissione si è inspirata a criteri morali quasi più che giuridici, perchè non è possibile che sia oggi sindaco proprio colui che fu podestà. (*Approvazioni*).

Si associa quindi alla proposta Torrio.

PRESIDENTE pone in votazione la proposta Torrio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

21° anno di età ».

Esprime la speranza che l'emendamento sarà accolto, come riconoscimento delle prove di fierezza e di maturità date dai giovani negli anni della lotta contro il fascismo. (*Applausi*).

MICHELI, *Relatore*, pur associandosi al riconoscimento espresso dal collega Pajetta, rileva che nella legge per la Costituente occorre tener presente che è necessaria una maturità nata anche dall'esperienza.

PAJETTA insiste nel suo emendamento.

AMATUCCI, ricordando che già nel 1921 presentò una proposta alla Camera per l'abbassamento del limite di età per i candidati, rileva che è pur sempre necessaria una maturità, per l'esercizio di certe funzioni. Dare a giovanissimi inesperti la possibilità di essere eletti deputati, specie in questo periodo difficilissimo per il Paese, potrebbe essere molto pericoloso.

ARANGIO RUIZ, a nome del gruppo liberale, si dichiara contrario all'emendamento, per le ragioni esposte dal Relatore e dal Consultore Amatucci.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento Pajetta.

(*Non è approvato — Si approva l'articolo 7 nel testo della Commissione*).

SCHIAVI, all'articolo 8, domanda perchè siano stati dichiarati eleggibili i presidi delle provincie ed i podestà dei comuni capoluoghi di provincia che esercitarono le loro funzioni in regime fascista e che egli ritiene responsabili al pari di tutti gli altri gerarchi.

AGNELLO rileva la necessità di un provvedimento ancor più restrittivo e propone che la ineleggibilità sia estesa a tutti i funzionari dello Stato che prestarono giuramento ed in

LUZZATTO, a nome della minoranza della Commissione, si dichiara favorevole alla proposta Torrio.

SCHIAVI si associa alla proposta Torrio.

RIZZO osserva che un decreto legislativo 7 gennaio 1946, all'articolo 13 ha già stabilito un criterio circa la eleggibilità nelle elezioni amministrative, limitando l'esclusione ai presidi e podestà dell'ultimo quinquennio 1938-43.

MALAGUGINI al Consultore Rizzo obietta che proprio stamani la Commissione affari politici ha espresso l'avviso che debba essere modificata la disposizione che egli ha richiamato, nel senso di escludere i presidi di provincia nominati durante il periodo fascista, i podestà dei comuni capiluoghi di provincia (senza alcuna limitazione) e coloro che furono podestà in qualsiasi comune nell'ultimo quinquennio, e i presidi, commissari e podestà nominati dal Governo della pseudo repubblica sociale o dall'autorità militare germanica.

Aggiunge che la Commissione si è inspirata a criteri morali quasi più che giuridici, perchè non è possibile che sia oggi sindaco proprio colui che fu podestà. (*Approvazioni*).

Si associa quindi alla proposta Torrio.

PRESIDENTE pone in votazione la proposta Torrio.

(*È approvata*).

Avverte che il Consultore Piacentini ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

Alla lettera a) *sopprimere le quattro ultime righe e sostituirle con le seguenti parole:* « che comunque abbiano collaborato con le forze nazi-fasciste dal 9 settembre 1943 ».

PIACENTINI dà ragione del suo emendamento, rilevando che dal 9 settembre al 31 ot-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

tobre 1943 si sono verificate le maggiori responsabilità che hanno condotto alla catastrofe, responsabilità che il testo dell'articolo sembrerebbe scusare.

MICHELI, *Relatore*, è favorevole ad accogliere l'emendamento che tende a sostituire la data 13 ottobre con l'altra 9 settembre. Proporrebbe anzi la data dell'8 settembre.

(*Si approva la sostituzione nel testo della Commissione della data 8 settembre all'altra 13 ottobre — L'intero articolo 8 è approvato — Si approvano anche le lettere* a), b), c), *dell'articolo 9*).

MANFREDINI, all'articolo 9, lettera *d*), propone il seguente emendamento:

Sopprimere le parole: i magistrati.

Dà ragione del suo emendamento facendo presente il concreto apporto che i magistrati possono dare all'Assemblea Costituente.

MICHELI, *Relatore*, spiega i motivi per cui la Commissione ha escluso i magistrati dalla eleggibilità nella circoscrizione di loro competenza rilevando che la loro autorità può influire sul corso delle elezioni. Osserva che, in ogni caso, l'esclusione non riguarda il Collegio nazionale, ed è disposto ad accettare la proposta Manfredini limitatamente ai magistrati di Cassazione.

ZOLI osserva che con l'allargamento delle circoscrizioni e l'aumento del numero degli elettori i pericoli di influenza dei magistrati sulle elezioni sono minimi, mentre ritiene ingiustificato creare un sospetto su una categoria di cui egli conosce, come professionista, tutta la correttezza.

MANFREDINI mantiene il suo emendamento.

APPONI osserva che il testo della Commissione potrebbe far apparire la volontà di offendere la Magistratura.

MICHELI protesta contro questa affermazione escludendo che nella Commissione vi sia alcuna volontà di offendere la Magistratura.

APPONI non pensa che la Commissione

MICHELI accetta l'emendamento purchè sia chiarito: funzionari di P. S.

(*L'emendamento in questi termini è approvato*).

AMATUCCI rivolge al Governo la raccomandazione che le dimissioni del funzionario che si presenta candidato debbano essere accettate affinché il funzionario stesso divenga eleggibile.

MICHELI, *Relatore*, concorda, avvertendo peraltro che sostanziale è la cessazione dalla carica.

SANTORO, alla lettera *c*) propone di aggiungere alle parole « gli ufficiali generali », le altre « gli ammiragli ».

MICHELI accetta l'emendamento.

(*È approvato — Si approva l'articolo 9 con gli emendamenti Amatucci e Santoro — Si approva anche l'articolo 10*).

MOSCATI, all'articolo 11, dà ragione del seguente emendamento:

Nel testo proposto dalla Commissione, dopo le parole: quanto all'estero, *aggiungere:* e coloro che siano vincolati con lo Stato per concessioni o contratti di opere o di somministrazioni.

MICHELI, *Relatore*, lo accetta.

(*L'articolo 11 è approvato con l'emendamento Moscati — Si approvano anche gli articoli 12 e 13*).

AMATUCCI, all'articolo 14, dà ragione del seguente emendamento:

Sostituire il primo comma col seguente:

Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate da non meno di 300 e non più di 500 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio.

MICHELI, *Relatore*, è contrario all'emendamento.

AMATUCCI converte il suo emendamento in raccomandazione.

BOERI, a nome anche di altri colleghi, pro-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

MANFREDINI, all'articolo 9, lettera *d*), propone il seguente emendamento:

Sopprimere le parole: i magistrati.

Dà ragione del suo emendamento facendo presente il concreto apporto che i magistrati possono dare all'Assemblea Costituente.

MICHELI, *Relatore*, spiega i motivi per cui la Commissione ha escluso i magistrati dalla eleggibilità nella circoscrizione di loro competenza, rilevando che la loro autorità può influire sul corso delle elezioni. Osserva che, in ogni caso, l'esclusione non riguarda il Collegio nazionale, ed è disposto ad accettare la proposta Manfredini limitatamente ai magistrati di Cassazione.

ZOLI osserva che con l'allargamento delle circoscrizioni e l'aumento del numero degli elettori i pericoli di influenza dei magistrati sulle elezioni sono minimi, mentre ritiene ingiustificato creare un sospetto su una categoria di cui egli conosce, come professionista, tutta la correttezza.

MANFREDINI mantiene il suo emendamento.

APPONI osserva che il testo della Commissione potrebbe far apparire la volontà di offendere la Magistratura.

MICHELI protesta contro questa affermazione escludendo che nella Commissione vi sia alcuna volontà di offendere la Magistratura.

APPONI non pensa che la Commissione voglia offendere la Magistratura, ma insiste nel ritenere che il fatto possa lasciarlo ritenere.

(*L'emendamento Manfredini messo ai voti non è approvato*).

AMATUCCI dà ragione del seguente emendamento presentato dal Consultore Cerabona, e che fa proprio:

Alla lettera d) *sostituire alle parole:* i questori, i vicequestori e i commissari, *le altre:* i funzionari.

aggiungere alle parole « gli ufficiali generali », le altre « gli ammiragli ».

MICHELI accetta l'emendamento.

(*È approvato — Si approva l'articolo 9 con gli emendamenti Amatucci e Santoro — Si approva anche l'articolo 10*).

MOSCATI, all'articolo 11, dà ragione del seguente emendamento:

Nel testo proposto dalla Commissione, dopo le parole: quando all'estero, *aggiungere:* e coloro che siano vincolati con lo Stato per concessioni o contratti di opere o di somministrazioni.

MICHELI, *Relatore*, lo accetta.

(*L'articolo 11 è approvato con l'emendamento Moscati — Si approvano anche gli articoli 12 e 13*).

AMATUCCI, all'articolo 14, dà ragione del seguente emendamento:

Sostituire il primo comma col seguente:

Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate da non meno di 300 e non più di 500 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio.

MICHELI, *Relatore*, è contrario all'emendamento.

AMATUCCI converte il suo emendamento in raccomandazione.

BOERI, a nome anche di altri colleghi, propone il seguente emendamento:

All'articolo 14 sostituire il 3° comma col seguente: La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da un console.

MICHELI, *Relatore*, accetta l'emendamento.

(*L'articolo 14 è approvato con l'emendamento Boeri*).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CICERONE, all'articolo 14-*bis*, propone insieme con altri Consultori il seguente emendamento:

Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente: I candidati al Collegio unico nazionale devono essere compresi in almeno una lista circoscrizionale.

MICHELI, *Relatore*, di fronte ad un emendamento nuovo, che riguarda una questione complessa, chiede che la discussione sia rinviata a domani.

PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione a domani alle 9,30.

Interrogazioni.

ALAMIA, *Segretario*, dà lettura delle seguenti interrogazioni presentate alla Presidenza:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della marina, per conoscere i motivi per i quali il piroscafo « Abbazia » di 3700 tonnellate, per merci e passeggeri sia stato tolto alla linea di Cagliari-Napoli, destinandolo alla linea Olbia-Civitavecchia;

se si sia tenuto conto che tale fatto, senza aver prima assicurato la regolarità del funzionamento della linea Cagliari-Napoli, costituisce un certo pericolo per l'approvvigionamento alimentare dell'Isola, in quanto da Napoli giungevano mensilmente in Sardegna oltre 20 mila quintali di merci alimentari, le quali non vi potranno invece giungervi per via Civitavecchia;

se si sia altresì tenuto conto che, in seguito alla lamentata sospensione, varie centinaia di portuali rimarranno senza lavoro;

se non ritenga preminente per i bisogni isolani l'immediata restituzione del piroscafo « Abbazia » alla linea di Cagliari-Napoli, essendo l'unica che possa soddisfare contemporaneamente alle esigenze dei passeggeri e dell'indispensabile urgente approvvigionamento alimentare. (1)

« MANIA ».

Il relativo onere che per i tessuti è del 6 per cento + 4 per cento + 4 per cento + 4 per cento e per le calzature è del 4 per cento + 4 per cento + 4 per cento. Per la provincia di Genova, nell'intento di gravare tali prodotti delle sole pure spese vive di distribuzione, con esclusione di qualsiasi utile, venne contemplato, dall'apposita commissione della Camera del commercio, un solo passaggio, in attesa di autorizzazione da parte del competente Ministero.

« Dovrebbe essere logico, invece, per tali merci ottenere la totale esenzione dell'imposta sull'entrata, data la finalità di queste distribuzioni di merci di prima necessità, destinate alle categorie che più hanno sofferto durante e dopo la guerra. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« TAVIANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'industria e commercio — premesso che le Autorità militari alleate prelevano da tempo, dalla Carnia (Udine), ingenti quantitativi di legname segato da lavoro, pagandolo ai proprietari lire 3800 al metro cubo pur dopo aver accettato il prezzo richiesto dagli stessi di lire 1600, affermando che la differenza (lire 2200) sarà versata al Ministero dell'industria e commercio; e premesso che le Autorità militari pretendono di prelevare dalla sola Carnia tutta o quasi l'enorme quantità di legname da lavoro ad esse occorrente (dodicimila metri cubi al mese) il che impone, all'economia naturalmente povera della regione che ha inoltre sostenuto il peso di una lunga lotta partigiana e delle bestiali rappresaglie del nemico, un onere insopportabile che grava sull'unica risorsa locale, sia dei privati, ma soprattutto dei comuni a cui appartiene la maggioranza dei boschi — per sapere:

1°) se il Governo intenda fissare sollecitamente un piano per ripartire tra varie provincie un'equa quota-parte di prelievo del legname necessario alle Forze armate alleate;

2°) se la differenza di prezzo di lire 2200

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...presa, chiede che la discussione sia rinviata a domani.

PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione a domani alle 9,30.

Interrogazioni.

ALARA, *Segretario*, dà lettura delle seguenti interrogazioni presentate alla Presidenza:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della marina, per conoscere i motivi per i quali il piroscafo « Abbazia » di 3700 tonnellate, per merci e passeggeri sia stato tolto alla linea di Cagliari-Napoli, destinandolo alla linea Olbia-Civitavecchia:

se si sia tenuto conto che tale fatto, senza aver prima assicurato la regolarità del funzionamento della linea Cagliari-Napoli, costituisce un certo pericolo per l'approvvigionamento alimentare dell'Isola, in quanto da Napoli giungevano mensilmente in Sardegna oltre 30 mila quintali di merci alimentari, le quali non vi potranno invece giungervi per via Civitavecchia;

se si sia altresì tenuto conto che, in seguito alla lamentata sospensione, varie centinaia di portuali rimarranno senza lavoro;

se non ritenga preminente per i bisogni isolani l'immediata restituzione del piroscafo « Abbazia » alla linea di Cagliari-Napoli, essendo l'unica che possa soddisfare contemporaneamente alle esigenze dei passeggeri e dell'indispensabile urgente approvvigionamento alimentare.

« MANIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle finanze, per conoscere quali agevolazioni vennero fatte al fine di poter distribuire gli articoli tessili e calzature di fabbricazione contingentate, riferentisi agli accordi conclusi dal Ministro Gronchi nell'estate scorsa d'intesa col C.L.A.I., destinati ai lavoratori, reduci, sinistrati, partigiani, ecc.

« Risulta che tali prodotti dovrebbero essere assoggettati all'imposta sull'entrata sui tre passaggi dal produttore al grossista, da questi al dettagliante e da questi al consumatore, con ...nistero.

« Dovrebbe essere logico, invece, per tali merci ottenere la totale esenzione dell'imposta sull'entrata, data la finalità di queste distribuzioni di merci di prima necessità, destinate alle categorie che più hanno sofferto durante e dopo la guerra. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« TAVIANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'industria e commercio — premesso che le Autorità militari alleate prelevano da tempo, dalla Carnia (Udine), ingenti quantitativi di legname segato da lavoro, pagandolo ai proprietari lire 2800 al metro cubo pur dopo aver accettato il prezzo richiesto dagli stessi di lire 6000, affermando che la differenza (lire 2200) sarà versata al Ministero dell'industria e commercio; e premesso che le Autorità militari pretendono di prelevare dalla sola Carnia tutta o quasi l'enorme quantità di legname da lavoro ad esse occorrente (dodicimila metri cubi al mese) il che impone, all'economia naturalmente povera della regione che ha inoltre sostenuto il peso di una lunga lotta partigiana e delle bestiali rappresaglie del nemico, un onere insopportabile che grava sull'unica risorsa locale, sia dei privati, ma soprattutto dei comuni a cui appartiene la maggioranza dei boschi — per sapere:

1°) se il Governo intenda fissare sollecitamente un piano per ripartire tra varie provincie un'equa quota-parte di prelievo del legname necessario alle Forze armate alleate;

2°) se la differenza di prezzo di lire 2200 al metro cubo sarà pagata quanto prima ai proprietari. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« LIZZERO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri dell'assistenza post-bellica e della guerra, per chiedere che venga riconosciuta la qualifica ai feriti, mutilati ed invalidi della guerra partigiana, e siano estesi i trattamenti previsti per i militari anche a coloro che non appartengono alle Forze armate e che sono

esclusi dai provvedimenti mentre sono per certi aspetti più meritevoli. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« ARGENTON ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri della guerra e dell'assistenza post-bellica, perché ai feriti mutilati ed invalidi tuttora bisognevoli di cure o in attesa di pensione, ai quali, dopo trascorsi novanta giorni anche se militari, non viene concesso alcun aiuto, sia dato un anticipo o un trattamento provvisorio che consenta loro una possibilità di vita. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« ARGENTON ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri della guerra, della marina e dell'aeronautica, per sapere:

se non ritengano di revocare le promozioni concesse ad ufficiali di complemento per meriti fascisti;

se non ritengano di ordinare la sollecita concessione delle promozioni agli ufficiali di complemento che hanno diritto e che furono esclusi dall'avanzamento perché non iscritti al partito fascista o perché antifascisti. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« PIVANO ».

La seduta termina alle 18.50.

Ordine del giorno per le sedute di domani.

Alle ore 9,30 e alle ore 16:

Seguito dell'esame dello schema di provvedimento legislativo: Legge elettorale politica per l'Assemblea Costituente (56).

Stampato alle ore 22.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sione, ai quali, dopo trascorsi novanta giorni anche se militari, non viene concesso alcun aiuto, sia dato un anticipo o un trattamento provvisorio che consenta loro una possibilità di vita. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« ARGENTON ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri della guerra, della marina e dell'aeronautica, per sapere:

se non ritengano di revocare le promozioni concesse ad ufficiali di complemento per meriti fascisti.

La seduta termina alle 18.50.

Ordine del giorno per le sedute di domani.

Alle ore 9.30 e alle ore 16:

Seguito dell'esame dello schema di provvedimento legislativo: Legge elettorale politica per l'Assemblea Costituente (56).

Stampato alle ore 22.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

4052

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1/2/7/47

MINISTERO PER LA COSTITUENTE

LA LEGGE ELETTORALE POLITICA ALLA CONSULTA

Seduta del 18.2.46, ore 15,30

Prendono la parola i consultori Della Torre ed Omodeo, ciascuno dei quali propone un emendamento all'art. 2, tendente ad introdurre nella legge l'adozione del voto aggiunto, ed illustrano le ragioni a favore di tale proposta.

MICHELI osserva che né la Commissione ministeriale né la commissione speciale della consulta ha mai fatto la proposta in parola perché evidentemente si riteneva il problema superato. Dichiara di essere personalmente contrario alla proposta, in quanto, nella designazione dei candidati, è logico oltre che necessario restare nell'ambito della lista per cui si vota.

Altri consultori si associano alle osservazioni Micheli, e i due proponenti trasformano la proposta di emendamento in raccomandazione da fare al Governo.

Posto ai voti il secondo comma dell'articolo 3, per alzata e seduta, questo è approvato.

RIZZO propone con un emendamento di sopprimere il terzo comma dell'articolo 3, in quanto è contraddittorio essere contrari alla lista rigida e favorevoli ad una lista nazionale che necessariamente è anch'essa rigida. Il sistema dell'utilizzazione dei resti non fa che favorire piccoli partiti i quali non sono riusciti nemmeno a conquistare un seggio nelle singole circoscrizioni in cui hanno presentato le loro liste.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

le della consulta ha mai fatto la proposta perché evidentemente ne riteneva il problema superato. Dichiara di essere personalmente contrario alla proposta, in quanto, nella designazione dei candidati, è logico oltre che necessario restare nell'ambito della lista per cui si vota.

Altri consultori si associano alle osservazioni Micheli, e i due proponenti trasformano la proposta di emendamento in raccomandazione da fare al Governo.

Posto ai voti il secondo comma dell'articolo 3 per alzata e seduta, questo è approvato.

RIZZO propone con un emendamento di sopprimere il terzo comma dell'articolo 3 in quanto è contraddittorio essere contrari alla lista rigida e favorevoli ad una lista nazionale che necessariamente è anch'essa rigida. Il sistema dell'utilizzazione dei resti non fa che favorire piccoli partiti i quali non sono riusciti nemmeno a conquistare un seggio nelle singole circoscrizioni in cui hanno presentato le loro liste.

FUSCHINI pone in rilievo la necessità della utilizzazione dei resti derivanti dal sistema del quoziente, in quanto il metodo d'Hondt non ha soddisfatto l'esigenza di rappresentare tutti gli elettori: dimostra questo con dati di fatto.

GRANELLI fa una raccomandazione al Governo perché emani disposizioni per assicurare alle minoranze etniche tedesche e ladina dell'Alto Adige

./.

4051

8033

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

la rappresentanza, riservando un certo numero di posti per le provin-
ce di Trento, Bolzano e Verona: gli allogeni alto-atesini non dovrebbe-
ro essere menomati nel libero esercizio del diritto elettorale col
trovarsi di fronte all'enorme massa degli elettori italiani.

AMATUCCI manifesta il desiderio che l'art. 3 resti così come l'ha compilato la Commissione ministeriale, e cioè che si aboliscano il collegio nazionale e il sistema dei quozienti e che il numero dei deputati all'Assemblea Costituente resti fissato in 537.

SOTGIU è concorde con i precedenti oratori nell'avversare ~~il~~ l'adozione della lista nazionale, in quanto, con essa, si rinnegherebbe il principio fondamentale del voto diretto. Nella deprecata ipotesi che non fosse possibile giungere a questo, propone fa suo l'emendamento Grassi che la lista nazionale non sottragga seggi alle varie circoscrizioni, ma che abbia disponibili 50 seggi. In tal modo i resti rimarrebbero egualmente utilizzati e si rispetterebbe il principio di lasciare inalterato in tutte le circoscrizioni il rapporto fra numero dei deputati e numero degli elettori.

MICHELI Dichiara che la Commissione a maggioranza non accetta l'emendamento Grassi fatto suo da Sotgiu.

A richiesta del~~x~~ numero di consultori prescritto dal Regolamento si procede all'appello nominale, per ~~xxxxx~~ decidere sull'opportunità o meno di sopprimere il 3° comma dell'art. 3. La votazione dà i seguenti risultati:

votanti	274
astenuto	1
maggioran.	137
si	85
no	188

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

della lista nazionale, in quanto, con essa, si rinuncia a priori al principio fondamentale del voto diretto. Nella deprecata ipotesi che non fosse possibile giungere a questo, propone, parlando sull'emendamento Grassi, che la lista nazionale non sottragga seggi alle varie circoscrizioni, ma che abbia disponibili 50 seggi. In tal modo i resti rimarrebbero egualmente utilizzati e si rispetterebbe il principio di lasciare inalterato in tutte le circoscrizioni il rapporto fra numero dei deputati e numero degli elettori.

MICHELI Dichiara che la Commissione a maggioranza non accetta l'emendamento Grassi fatto suo da Sotgiu.

A richiesta del numero di consultori prescritto dal Regolamento si procede all'appello nominale, per decidere sull'opportunità o meno di sopprimere il 3° comma dell'art. 3. La votazione dà i seguenti risultati:

votanti	274
astenuto	1
maggioran.	137
si	85
no	188

L'emendamento non è approvato.

La seduta termina alle ore 19,45

4050

8033

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

27

RESOCONTO SOMMARIO

ASSEMBLEA PLENARIA

Lunedì 18 febbraio 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SFORZA

La seduta comincia alle 15.30.

ALLARA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE comunica che ha concesso congedo ai Consultori: Molinelli, Grassi, Patanè, Zavataro, Coda, Biga, Filippini e Musotto.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE comunica che il Consultore Molinelli, impossibilitato a prendere parte ai lavori della Consulta perché infermo da oltre due mesi, gli ha comunicato per lettera che, se fosse stato presente nella seduta del 15 corrente alla discussione sulla legge elettorale politica, avrebbe votato contro l'emendamento per l'adozione del voto obbligatorio.

Risposte scritte a interrogazioni.

PRESIDENTE comunica che sono pervenute alla Presidenza le risposte scritte alle interrogazioni dei Consultori Cappa e Berlinguer.

Saranno inserite, a norma del Regolamento, nel resoconto stenografico della seduta

Protesta della Consulta contro un discorso del Consultore Patrissi.

LI CAUSI rileva di aver appreso dai giornali che il Consultore Patrissi, nel corso di un congresso politico, che in questi giorni si tiene a Roma, ha avuto parole che suonano offesa per alcuni dei Consultori che fanno parte dell'Assemblea. Egli ha infatti asserito che l'origine di tutti i mali presenti è dovuta ai rinnegati che per vent'anni hanno congiurato per la perdita della patria e sono tornati come tanti sciacalli, al seguito degli eserciti alleati, per accamparsi sulle rovine comuni e sulla miseria di tutti, affondando nelle carni martoriate del Paese gli strali acuminati della vendetta e dell'odio. Questa Assemblea avrebbe quindi eletto quale suo Presidente uno di quegli sciacalli!

Chiede che al Consultore Patrissi venga revocato il mandato. (*Vivi applausi*).

BAUER dichiara fatto gravissimo che si sia tentato di abbassare lo spirito con cui degnissimi membri della Consulta, prima assemblea democratica, operano per la resurrezione della Patria.

Rivolge al Presidente una richiesta firmata pure dai Consultori Cassiani Ingoni e Savoretti, per sapere se le parole pronunciate dal Patrissi non pongano questi in situazione di incompatibilità con le sue funzioni di Consultore. (*Applausi*).

ARANGIO RUIZ, in nome del gruppo liberale, si associa alle parole di deplorazione pronunciate a carico del Consultore Patrissi. Vorrebbe ancora sperare che le parole da questi pronunciate non siano quelle che sono state riferite; comunque attende di conoscere quanto egli potrà ancora dire in sua difesa. (*Rumori — Commenti*).

ZOLI, a nome del gruppo democratico cristiano, si associa alla deplorazione delle parole che il Consultore Patrissi ha pronunciato. Domanda da parte del Governo una inchiesta in proposito, aggiungendo che il Consultore Patrissi ha già in altra occasione espresso apprezzamenti calunniosi sui lavori della Consulta. (*Vivi applausi*).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La seduta comincia alle 15.30.

ALLARA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE comunica che ha concesso congedo ai Consultori: Molinelli, Grassi, Patanè, Zavataro, Coda, Biga, Filippini e Musotto.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE comunica che il Consultore Molinelli, impossibilitato a prendere parte ai lavori della Consulta perché infermo da oltre due mesi, gli ha comunicato per lettera che, se fosse stato presente nella seduta del 15 corrente alla discussione sulla legge elettorale politica, avrebbe votato contro l'emendamento per l'adozione del voto obbligatorio.

Risposte scritte a interrogazioni.

PRESIDENTE comunica che sono pervenute alla Presidenza le risposte scritte alle interrogazioni dei Consultori Cappa e Berlinguer.

Saranno inserite, a norma del Regolamento, nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Sui lavori dell'Assemblea.

AMATUCCI propone che, per affrettare la discussione sulla legge elettorale, l'Assemblea tenga sedute anche al mattino. (*Approvazioni — Commenti*).

PRESIDENTE si riserva di fare comunicazioni in proposito.

sulla nascita del fascismo, martoriate del Paese gli strali acuminati della vendetta e dell'odio. Questa Assemblea avrebbe quindi eletto quale suo Presidente uno di quegli sciacalli!

Chiede che al Consultore Patrissi venga revocato il mandato. (*Vivi applausi*).

BAUER dichiara fatto gravissimo che si sia tentato di abbassare lo spirito con cui degnissimi membri della Consulta, prima assemblea democratica, operano per la resurrezione della Patria.

Rivolge al Presidente una richiesta firmata pure dai Consultori Cassiani Ingoni e Savoretti, per sapere se le parole pronunciate dal Patrissi non pongano questi in situazione di incompatibilità con le sue funzioni di Consultore. (*Applausi*).

ARANGIO RUIZ, in nome del gruppo liberale, si associa alle parole di deplorazione pronunciate a carico del Consultore Patrissi. Vorrebbe ancora sperare che le parole da questi pronunciate non siano quelle che sono state riferite; comunque attende di conoscere quanto egli potrà ancora dire in sua difesa. (*Rumori — Commenti*).

ZOLI, a nome del gruppo democratico cristiano, si associa alla deplorazione delle parole che il Consultore Patrissi ha pronunciato. Domanda da parte del Governo una inchiesta in proposito, aggiungendo che il Consultore Patrissi ha già in altra occasione espresso apprezzamenti calunniosi sui lavori della Consulta. (*Vivi applausi*).

REALE VITO si associa a quanto ha detto il collega Arangio Ruiz, rilevando che la grave offesa all'Italia e all'Assemblea deve avere la sua giusta sanzione.

SCHIAVI si associa alla proposta che sia compiuta un'indagine; ma afferma che, sinché questa indagine non sia compiuta, il Consultore Patrissi non deve poter intervenire ai lavori dell'Assemblea.

8033

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

LUCIFERO deplora anch'egli, se sono state dette, le parole che possono suonare offesa ad un'Assemblea di cui si onora far parte. Si associa alla richiesta che la Presidenza faccia gli opportuni accertamenti e a norma di regolamento prenda i provvedimenti del caso. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE, poiché il caso vuole che egli sia uno degli « sciacalli » (*Applausi prolungati*) nominati dal signor Patrissi, dichiara con certezza assoluta di conoscere la purezza di cuore e il coraggio morale di tutti coloro che per anni all'estero servirono costantemente l'Italia e il loro amore di libertà. (*Vivi applausi*). È certo di interpretare il loro pensiero dicendo che nessuno di essi è mosso da ira o da desiderio di vendetta contro costui, ma solo da una profonda pietà. Il signor Patrissi, fino a prova contraria è un italiano, o per lo meno un cittadino italiano, il che è diverso. Ed egli sarà forse un giorno colpito da un atroce rimorso, quando capirà quale danno mortale può arrecare all'Italia il fatto che all'estero, nei consigli supremi, si possano citare parole che mostrino che vi è una porzione qualunque della opinione pubblica italiana che sappia di fascismo. Questo è peggio di un insulto ai poveri « sciacalli » che sono stati così abituati ad essere coperti di insulti durante gli anni in cui compivano il loro dovere: è una vera pugnalata nella schiena dell'Italia, mentre essa sta negoziando la sua pace. (*Vivissimi applausi*).

Questa la vergogna che perseguirà il signor Patrissi fino alla fine dei suoi giorni. Circa le richieste presentate, le rimetterà al Governo, al quale spetta di decidere. (*Vivissimi prolungati applausi*).

ROMITA, *Ministro dell'interno*, si associa alla deplorazione unanime della Consulta, rilevando che i fuorusciti debbono essere ricordati con gratitudine per quello che hanno sofferto per l'Italia. Né è lecito muovere insulto ai membri della Consulta, che debbono rappresentare la parte più eletta del nostro Paese.

Il Governo [illegible] indagini necessarie

Seguito della discussione sulla legge elettorale politica per l'Assemblea Costituente.

PRESIDENTE mette ai voti il primo comma dell'articolo 2, sul quale non sono stati presentati emendamenti.

(*È approvato*).

Avverte che al secondo comma il Consultore Della Torre ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma col seguente:

« Egli ha facoltà di attribuire preferenze per i candidati compresi nella lista votata, ed altresì, su liste incomplete, potrà segnare voti aggiuntivi di candidati d'altre liste, nei limiti, con le modalità e gli effetti stabiliti dalla presente legge ».

Fa rilevare che la prima parte dell'emendamento è superata dalla votazione della seduta precedente.

DELLA TORRE dà ragione del suo emendamento, dichiarando di rinviare alla discussione sull'articolo 54 la fissazione dei limiti, delle modalità e degli effetti contemplati dall'articolo.

È d'avviso che l'esplicazione dell'esercizio del voto aggiunto non presenterà pericoli: nella situazione politica attuale, ancora fluida, può servire a colmare alcune soluzioni di continuità, permettendo all'elettore di affermare la sua preferenza su alcuni nomi conosciuti.

OMODEO dà ragione del seguente emendamento:

Al secondo comma aggiungere le parole: e di aggiungere non più di un nome di un'altra lista.

Non si nasconde che il voto aggiunto presenta degli inconvenienti; ma esso dà ai partiti la possibilità di dare la misura del loro valore col valore dei loro rappresentanti, ed al Paese di controllare gli uomini e di classificarli secondo le loro capacità.

Insiste pertanto perché all'elettore sia data la possibilità di far valere la sua opinione, me-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di cuore e il coraggio morale di tutti coloro che per anni all'estero servirono costantemente l'Italia e il loro amore di libertà. (*Vivi applausi*). È certo di interpretare il loro pensiero dicendo che nessuno di essi è mosso da ira o da desiderio di vendetta contro costui, ma solo da una profonda pietà. Il signor Patrissi, fino a prova contraria è un italiano, o per lo meno un cittadino italiano, il che è diverso. Ed egli sarà forse un giorno colpito da un atroce rimorso, quando capirà quale danno mortale può arrecare all'Italia il fatto che all'estero, nei consigli supremi, si possano citare parole che mostrino che vi è una porzione qualunque della opinione pubblica italiana che sappia di fascismo. Questo è peggio di un insulto ai poveri « sciacalli » che sono stati così abituati ad essere coperti di insulti durante gli anni in cui compivano il loro dovere; è una vera pugnalata nella schiena dell'Italia, mentre essa sta negoziando la sua pace. (*Vivissimi applausi*).

Questa la vergogna che perseguirà il signor Patrissi fino alla fine dei suoi giorni. Circa le richieste presentate, le rimetterà al Governo, al quale spetta di decidere. (*Vivissimi prolungati applausi*).

ROMITA, *Ministro dell'interno*, si associa alla deplorazione unanime della Consulta, rilevando che i fuorusciti debbono essere ricordati con gratitudine per quello che hanno sofferto per l'Italia. Né è lecito muovere insulto ai membri della Consulta, che debbono rappresentare la parte più eletta del nostro Paese.

Il Governo compirà le indagini necessarie e prenderà rapidamente le sue decisioni. (*Applausi*).

SOGNO, quali che siano le responsabilità che saranno accertate a carico del Consultore Patrissi, dichiara che questi non dovrà più entrare nell'aula, anche se fosse in seguito eletto Deputato. (*Approvazioni*).

BENEDETTI esprime la sua solidarietà per tutti quelli che nobilmente hanno sofferto per l'Italia, sia all'interno che all'estero. (*Applausi*).

Sostituire il secondo comma col seguente:

« Egli ha facoltà di attribuire preferenze per i candidati compresi nella lista votata, ed altresì, su liste incomplete, potrà segnare voti aggiuntivi di candidati d'altre liste, nei limiti, con le modalità e gli effetti stabiliti dalla presente legge ».

Fa rilevare che la prima parte dell'emendamento è superata dalla votazione della seduta precedente.

DELLA TORRE dà ragione del suo emendamento, dichiarando di rinviare alla discussione sull'articolo 54 la fissazione dei limiti, delle modalità e degli effetti contemplati dall'articolo.

È d'avviso che l'esplicazione dell'esercizio del voto aggiunto non presenterà pericoli: nella situazione politica attuale, ancora fluida, può servire a colmare alcune soluzioni di continuità, permettendo all'elettore di affermare la sua preferenza su alcuni nomi conosciuti.

OMODEO dà ragione del seguente emendamento:

Al secondo comma aggiungere le parole: e di aggiungere non più di un nome di un'altra lista.

Non si nasconde che il voto aggiunto presenta degli inconvenienti; ma esso dà ai partiti la possibilità di dare la misura del loro valore col valore dei loro rappresentanti, ed al Paese di controllare gli uomini e di classificarli secondo le loro capacità.

Insiste pertanto perché all'elettore sia data la possibilità di far valere la sua opinione mediante il voto aggiunto.

MICHELI, *Relatore*, rilevato che la proposta del voto aggiuntivo fu ritenuta superata, tanto che nessuno ebbe ad avanzarla né presso la Commissione governativa né in quella della Consulta, afferma che non sembra più dubbio che la facoltà di scelta dell'elettore debba essere limitata nell'ambito della propria lista.

Non ritiene opportuna la nuova facoltà che ora si vorrebbe stabilire. Crede che il voto aggiunto non possa giovare alla valorizzazione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1985021

elettorale dei vari partiti, in quanto permetterebbe una vera e propria organizzazione di raccolta di voti a vantaggio di figure spesso di secondo piano. Dopo l'esperimento di due elezioni, crede che la Consulta non possa accettare gli emendamenti proposti.

LUCATELLO dichiara, a nome dei Consultori del Partito Liberale, che voterà contro gli emendamenti, concordando con le argomentazioni del Relatore, e in vista delle complicazioni che l'adozione del sistema del voto aggiunto determinerebbe per la votazione.

SCHIAVI si associa alle parole del Relatore, dichiarandosi contrario agli emendamenti.

DELLA TORRE trasforma il suo emendamento in raccomandazione per il Governo.

MICHELI, *Relatore*, non ha difficoltà a che la proposta venga accettata come raccomandazione, purché si tratti di raccomandazione personale del proponente, a cui è evidente che non può associarsi la Commissione.

OMODEO ritira il suo emendamento.

(*Si approva il secondo comma dell'articolo 2 nel testo proposto dalla Commissione*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CINGOLANI

RIZZO, all'articolo 3 propone il seguente emendamento, firmato anche dai Consultori Casati, Lucifero, Cassandro e Arangio Ruiz:

Sopprimere il terzo comma del testo della Commissione, secondo cui il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il Collegio unico nazionale ai soli fini della utilizzazione dei voti residuali.

Rileva che in questo momento, se rimanesse immutato il testo proposto dalla Commissione, nessuno potrebbe dire quanti Deputati sarebbero eletti sulle liste circoscrizionali e quanti sulla lista del collegio unico nazionale, ed accenna al fenomeno della sperequazione che verrebbe a verificarsi nelle varie circoscrizioni elettorali.

Non ritiene [illegible] il principio [illegible] una dispersione di voti e un polverizzamento nocivo della rappresentanza.

Col proposto sistema del collegio unico nazionale per l'utilizzazione dei resti, si altera, a suo avviso, la ripartizione territoriale dei seggi e si vulnera il principio della localizzazione dei suffragi, col rischio di determinare un pericoloso malcontento nelle circoscrizioni in cui si dovesse constatare che, attraverso questo meccanismo della utilizzazione dei resti, il numero dei diretti rappresentanti fosse sensibilmente ridotto in rapporto a quello che la tabella sembra garentire in base all'entità della popolazione.

Dopo aver affermato che egli ritiene preferibile per lo scrutinio il ritorno al metodo D'Hondt, esprime la speranza che la Consulta vorrà accettare l'emendamento proposto.

FUSCHINI rileva che il sistema D'Hondt, per quanto fondato su uno studio aritmetico tendente a realizzare nel miglior modo una rappresentanza proporzionale, presenta il pericolo di sorprese, come è dimostrato da un esame dei risultati di precedenti elezioni, e non dà quelle soddisfazioni che lo stesso suo autore se ne riprometteva, in quanto i resti che ne risultano hanno spesso una notevole importanza.

Se è vero che il sistema proporzionale deve dar voce a tutte le tendenze che hanno rilievo nella vita e nella opinione pubblica del Paese, è pur necessario tener conto della situazione particolare italiana e della opportunità di adattare ad essa il sistema assicurando una rappresentanza proporzionale quanto più possibile integrale.

Confuta gli argomenti di carattere procedurale e sostanziale addotti specialmente dal Consultore Rizzo contro il sistema dell'utilizzazione dei resti proposto dalla Commissione, negando ch'esso impedisca il voto diretto, favorisca la moltiplicazione dei partiti, e tolga all'elettore, in sede di collegio unico nazionale, la libertà concessagli in sede circoscrizionale.

Quanto all'obiezione che l'utilizzazione dei resti tolga alcuni eletti alle circoscrizioni ter-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SCHIAVI si associa alle parole del Relatore, dichiarandosi contrario agli emendamenti.

DELLA TORRE trasforma il suo emendamento in raccomandazione per il Governo.

MICHELI, *Relatore*, non ha difficoltà a che la proposta venga accettata come raccomandazione, purché si tratti di raccomandazione personale del proponente, a cui è evidente che non può associarsi la Commissione.

OMODEO ritira il suo emendamento.

(*Si approva il secondo comma dell'articolo 2 nel testo proposto dalla Commissione*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CINGOLANI

RIZZO, all'articolo 3 propone il seguente emendamento, firmato anche dai Consultori Casati, Lucifero, Cassandro e Arangio Ruiz:

Sopprimere il terzo comma del testo della Commissione, secondo cui il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il Collegio unico nazionale ai soli fini della utilizzazione dei voti residuali.

Rileva che in questo momento, se rimanesse immutato il testo proposto dalla Commissione, nessuno potrebbe dire quanti Deputati sarebbero eletti sulle liste circoscrizionali e quanti sulla lista del collegio unico nazionale, ed accenna al fenomeno della sperequazione che verrebbe a verificarsi nelle varie circoscrizioni elettorali.

Non rigetta in blocco il principio proporzionalistico, ma crede non debba farsene un feticcio e occorra invece trovare il sistema proporzionalistico che più si adatti alla psicologia del nostro popolo.

Non ritiene desiderabile, per una Assemblea Costituente, che le più piccole frazioni di opinioni siano rappresentate, poiché ciò determinerebbe la moltiplicazione dei partiti tendenti all'utilizzazione dei residui, e quindi sostanzialmente inutile in rapporto a quella che la tabella sembra garentire in base all'entità della popolazione.

Dopo aver affermato che egli ritiene preferibile per lo scrutinio il ritorno al metodo D'Hondt, esprime la speranza che la Consulta vorrà accettare l'emendamento proposto.

FUSCHINI rileva che il sistema D'Hondt, per quanto fondato su uno studio aritmetico tendente a realizzare nel miglior modo una rappresentanza proporzionale, presenta il pericolo di sorprese, come è dimostrato da un esame dei risultati di precedenti elezioni, e non di quelle soddisfazioni che lo stesso suo autore se ne riprometteva, in quanto i resti che ne risultano hanno spesso una notevole importanza.

Se è vero che il sistema proporzionale deve dar voce a tutte le tendenze che hanno rilievo nella vita e nella opinione pubblica del Paese, è pur necessario tener conto della situazione particolare italiana e della opportunità di adattare ad essa il sistema assicurando una rappresentanza proporzionale quanto più possibile integrale.

Confuta gli argomenti di carattere procedurale e sostanziale addotti specialmente dal Consultore Rizzo contro il sistema dell'utilizzazione dei resti proposto dalla Commissione, negando ch'esso impedisca il voto diretto, favorisca la moltiplicazione dei partiti, e tolga all'elettore, in sede di collegio unico nazionale, la libertà concessagli in sede circoscrizionale.

Quanto all'obiezione che l'utilizzazione dei resti tolga alcuni eletti alle circoscrizioni territoriali, rileva che ha un'importanza molto secondaria il fatto che gli eletti in una circoscrizione possano diminuire, quando si sa che i voti dei non riusciti andranno a vantaggio di una lista di collegio nazionale. Questo varrà anzi a cementare l'unità del Paese e tradurrà in atto la volontà di creare un'Assemblea Costituente che sia effettiva rappresentanza della Nazione. (*Applausi*).

40-43

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SFORZA

GRANELLO svolge, anche a nome del Consultore Casati, la proposta di invitare il Governo ad emanare disposizioni tendenti ad assicurare indistintamente alle minoranze etniche tedesche e ladine dell'Alto Adige la libera esplicazione del diritto di elettorato, secondo le formalità indicate da questa legge, modificando il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione avente capoluogo in Trento.

Sottolinea la delicata situazione degli allogeni allo-atesini, rilevando la necessità di liberarli dal timore di vedersi menomati nel libero esercizio del loro diritto per l'impossibilità di utilizzare i voti residui che andranno inevitabilmente dispersi.

Ai molti interrogativi che si pongono in merito alla situazione delle popolazioni alto-atesine e della Venezia Tridentina la Commissione non ha dato e, del resto, non poteva dare risposta.

Richiama l'attenzione dell'Assemblea su una lacuna dell'attuale progetto, affermando la necessità che sia colmata, venendo incontro alla esigenza immediata di ridurre nell'Alto Adige i punti di attrito e di contrasto, e di assicurare agli allogeni una esatta rappresentanza. Fa presente la possibilità di adottare nella regione liste etniche facoltative, nelle quali il numero dei mandati dovrebbe essere proporzionale al numero degli elettori.

Con questo sistema gli italiani alto atesini potrebbero partecipare in pieno alla vita della Nazione, garantiti nel loro diritto elettorale.

Auspica che il Governo accolga la sua proposta, fissandone le modalità di attuazione; nel presentarla, egli è stato mosso da considerazioni di opportunità politica, ma soprattutto dall'onesto, leale intendimento di giovare ad una causa di giustizia. (*Approvazioni*).

AMATUCCI non ha presentato un emendamento, ma desidera esprimere il suo pensiero, perché non è mosso da alcuna ambizione elettoralistica e, d'altronde, non è rimasto convinto dalle argomentazioni del Consultore Fuserizione tenendo conto della situazione dei candidati, non sempre forniti dei mezzi necessari per recarsi nei vari centri e farsi conoscere dagli elettori. Auspica che di questo il Governo tenga il debito conto. (*Approvazioni*).

SOTGIU dà ragione, in nome del Consultore Grassi, del seguente emendamento:

Al 1° comma del testo della Commissione alle parole: 573 suddivisi in collegi, *sostituire:* 587 suddivisi in 537 per i collegi circoscrizionali e 50 per il collegio nazionale.

Afferma la necessità che, pur attraverso la proporzionale, rimanga la possibilità per i cittadini elettori di sentire che veramente gli eletti sono i loro prescelti. Sottolinea il fatto che i resti, in fondo, finiscono con l'elidersi mentre il pensiero del Paese sarà fedelmente rappresentato anche se questi resti non saranno utilizzati.

Contesta che il sistema dei resti semplifichi il congegno elettorale e fa presente il pericolo che una circoscrizione rimanga senza un proprio rappresentante, data l'esistenza di circoscrizioni con solo sette seggi, e la possibilità che in essa venga presentato un numero di liste superiore a tale numero. Cita in proposito il caso avvenuto, in precedenti elezioni nelle circoscrizioni di Caserta e di Napoli.

Conclude che, ove si ritenga necessario mantenere la lista nazionale, non si tolgano seggi a circoscrizioni che hanno diritto di avere propri rappresentanti nell'Assemblea. (*Applausi*).

EINAUDI dichiara che la discussione ha rafforzato la sua contrarietà al sistema proporzionale. Afferma inoltre di non essere favorevole alla utilizzazione dei resti proposta dalla Commissione, in quanto tale sistema è — come giustamente è stato da altri oratori accennato — una forma di votazione indiretta, che non corrisponde alle esigenze della semplicità e della chiarezza. (*Approvazioni*).

MICHELI, *Relatore*, contesta l'affermazione del Consultore Einaudi che l'utilizzazione dei resti rappresenti una forma di votazione indiretta, e assicura il Consultore

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

libero esercizio del loro diritto per l'impossibilità di utilizzare i voti residui che andranno inevitabilmente dispersi.

Ai molti interrogativi che si pongono in merito alla situazione delle popolazioni altoatesine e della Venezia Tridentina la Commissione non ha dato e, del resto, non poteva dare risposta.

Richiama l'attenzione dell'Assemblea su una lacuna dell'attuale progetto, affermando la necessità che sia colmata, venendo incontro alla esigenza immediata di ridurre nell'Alto Adige i punti di attrito e di contrasto, e di assicurare agli allogeni una esatta rappresentanza. Fa presente la possibilità di adottare nella regione liste etniche facoltative, nelle quali il numero dei mandati dovrebbe essere proporzionale al numero degli elettori.

Con questo sistema gli italiani alto atesini potrebbero partecipare in pieno alla vita della Nazione, garantiti nel loro diritto elettorale.

Auspica che il Governo accolga la sua proposta, fissandone le modalità di attuazione; nel presentarla, egli è stato mosso da considerazioni di opportunità politica, ma soprattutto dall'onesto, leale intendimento di giovare ad una causa di giustizia. (*Approvazioni*).

AMATUCCI non ha presentato un emendamento, ma desidera esprimere il suo pensiero, perché non è mosso da alcuna ambizione elettoralistica e, d'altronde, non è rimasto convinto dalle argomentazioni del Consultore Fuschini. Afferma che col sistema proposto dalla Commissione si va contro la volontà degli elettori i quali intendono conoscere il candidato cui dànno il loro suffragio.

Si dichiara contrario al sistema del quoziente e ritiene che l'articolo 3 debba rimanere nella formulazione proposta dal Governo.

Quanto ai Deputati, è convinto poi che il numero di 537 sia sufficiente.

Afferma che, se si vuole mantenere il collegio pluriprovinciale, occorre fissare la circoeletti sono i loro prescelti. Sottolinea il fatto che i resti, in fondo, finiscono con l'elidersi mentre il pensiero del Paese sarà fedelmente rappresentato anche se questi resti non saranno utilizzati.

Contesta che il sistema dei resti semplifichi il congegno elettorale e fa presente il pericolo che una circoscrizione rimanga senza un proprio rappresentante, data l'esistenza di circoscrizioni con solo sette seggi, e la possibilità che in essa venga presentato un numero di liste superiore a tale numero. Cita in proposito il caso avvenuto, in precedenti elezioni nelle circoscrizioni di Caserta e di Napoli.

Conclude che, ove si ritenga necessario mantenere la lista nazionale, non si tolgano seggi a circoscrizioni che hanno diritto di avere propri rappresentanti nell'Assemblea. (*Applausi*).

EINAUDI dichiara che la discussione ha rafforzato la sua contrarietà al sistema proporzionale. Afferma inoltre di non essere favorevole alla utilizzazione dei resti proposta dalla Commissione, in quanto tale sistema è — come giustamente è stato da altri oratori accennato — una forma di votazione indiretta, che non corrisponde alle esigenze della semplicità e della chiarezza. (*Approvazioni*).

MICHELI, *Relatore*, contesta l'affermazione del Consultore Einaudi che l'utilizzazione dei resti rappresenti una forma di votazione indiretta, e assicura il Consultore Solgiu che l'eventualità dell'inconveniente da lui fatta presente per alcune provincie con un numero ridotto di seggi non avrà modo di verificarsi, in quanto i partiti saranno spinti a concentrarsi anziché a moltiplicarsi.

Al collega Amatucci osserva che la fissazione delle circoscrizioni presentava gravi difficoltà; a tutte non era possibile ovviare, e la Commissione ha cercato di fare del suo meglio.

Alle osservazioni del Consultore Rizzo, a quanto già detto dal collega Fuschini, ag-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

giunge che la Commissione non ha inteso affatto di introdurre il collegio nazionale di soppiatto, ma ha chiaramente specificato nella sua relazione che ha inteso compiere un esperimento per avviare gradualmente il Paese verso il Collegio nazionale.

Quanto all'emendamento Grassi, illustrato dal Consultore Sotgiu, avverte che la Commissione, a maggioranza, non può accettarlo, poiché esso sposterebbe le ragioni stesse della utilizzazione dei residui.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sull'articolo 3.

Annuncia che dal Consultore Reale Vito e da altri è pervenuta una richiesta di votazione a scrutinio segreto.

SCHIAVI domanda che la votazione si svolga per appello nominale.

REALE VITO insiste nella sua domanda di votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE osserva che, in base al Regolamento, la richiesta di votazione per appello nominale deve avere la precedenza.

Indice la votazione sull'emendamento Rizzo.

MANCINI AUGUSTO, anche a nome del collega di Commissione Manes Antonio, dichiara che voterà contro l'emendamento Rizzo, pur non intendendo con questo approvare il testo della Commissione, essendo egli sostanzialmente favorevole all'emendamento Sotgiu.

ZOLI, per dichiarazione di voto, anche a nome dei colleghi di gruppo, dichiara che voterà contro l'emendamento come naturale conseguenza del loro pensiero in rapporto alla proporzionale, avvertendo tuttavia che, in considerazione di talune preoccupazioni che si sono manifestate, presenterà all'articolo 54 un emendamento in virtù del quale sarà ridotto a circa la metà il numero dei seggi riservati al Collegio nazionale.

LUCIFERO, a nome del suo gruppo, dichiara che voterà a favore dell'emendamento.

MICHELI, *Relatore*, dichiara che la Commissione, a maggioranza, accetta l'emendamento annunciato dal Consultore Zoli all'articolo 54.

Caramia — Carli — Casali Carlo — Casati Alessandro — Cassandro — Chiazzese — Ciaffi — Cicerone — Cipollone.

De Grecis — Del Monte — De Pietro — Donati — Ducos.

Einaudi.

Fabbri Gustavo — Faranda — Fazio — Ferrara Mario — Finocchiaro Aprile — Fossombroni — Friggeri — Frinzi Arturo — Fusco.

Gabriele Cesare — Gazzoni — Gentile — Giovannini — Granello — Guarino Amella.

Innocenzi.

La Loggia — Laureti — La Volpe — Libonati — Lodi Melchiade — Lucifero.

Marazzini — Martini Enrico — Medici Tornaquinci — Merzagora — Minoletti Quarello — Molle — Moscati.

Nasi.

Pannunzio — Paoletti — Patrino — Pepe — Philipson — Pietriboni — Pizzoni — Preziosi.

Reale Vito — Repetto — Rizzo — Rosasco — Rubilli.

Salivetto — Savoretti — Scerni — Sciaioja — Sogno — Sotgiu — Starabba.

Tedeschi.

Vacca — Villabruna — Visconti Venosta.

Zambruno — Zappia — Zuccalà.

Rispondono no:

Abbiate — Agnello — Albasini Scrosati — Alberganti — Albergo — Alberti — Allegato — Amerio — Andreotti — Angeletti — Apponi — Arecco — Armino — Avanzini Ennio.

Bacci — Bardini — Baroncini Fernando — Barontini Ilio — Bauer — Bavaro — Bei — Bellotti — Bergmann — Bettiol — Bianchi Costante — Bianchini — Bianco Dante Livio — Bocconi — Boeri — Bonomi Paolo — Borin — Bottoni — Braschi — Brenci — Bresciani — Brusasca — Buschi.

Caligaris — Camarra — Camia — Campilli — Canevari — Capellaro — Cappa — Capra — Carignani — Cassiani Ingoni — Cavina — Chiari — Chiri — Cianca — Cingolani Mario — Cingolani Guidi — Ciufoli — Coccanis — Colombi — Colonnetti — Comandini — Conca

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

e da altri è pervenuta una richiesta di votazione a scrutinio segreto.

SCHIAVI domanda che la votazione si svolga per appello nominale.

REALE VITO insiste nella sua domanda di votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE osserva che, in base al Regolamento, la richiesta di votazione per appello nominale deve avere la precedenza.

Indice la votazione sull'emendamento Rizzo.

MANCINI AUGUSTO, anche a nome del collega di Commissione Manes Antonio, dichiara che voterà contro l'emendamento Rizzo, pur non intendendo con questo approvare il testo della Commissione, essendo egli sostanzialmente favorevole all'emendamento Sotgiu.

ZOLI, per dichiarazione di voto, anche a nome dei colleghi di gruppo, dichiara che voterà contro l'emendamento come naturale conseguenza del loro pensiero in rapporto alla proporzionale, avvertendo tuttavia che, in considerazione di talune preoccupazioni che si sono manifestate, presenterà all'articolo 54 un emendamento in virtù del quale sarà ridotto a circa la metà il numero dei seggi riservati al Collegio nazionale.

LUCIFERO, a nome del suo gruppo, dichiara che voterà a favore dell'emendamento.

MICHELI, *Relatore*, dichiara che la Commissione, a maggioranza, accetta l'emendamento annunciato dal Consultore Zoli all'articolo 54.

SCHIAVI, ORONZO REALE e PAJETTA, a nome dei rispettivi gruppi, dichiarano che voteranno contro l'emendamento.

ALLARA, *Segretario*, fa la chiama.

Rispondono sì:

Allara — Amatucci — Annunziata — Antonelli — Antoni — Arangio Ruiz — Argenton — Ariom — Avanzini Massimo.

Biga — Birondi — Bozzi — Bruni.

Marazzini — Martino Gaetano — Martuscelli — Mastrojanni — Merzagora — Minoletti Quarello — Molè — Moscati.

Nasi.

Pannunzio — Paoletti — Patrino — Pepe — Philipson — Pietriboni — Pizzoni — Preziosi.

Reale Vito — Repetto — Rizzo — Rosasco — Rubilli.

Salivetto — Savoretti — Scerni — Sciaioja — Sogno — Sotgiu — Starabba.

Tedeschi.

Vacca — Villabruna — Visconti Venosta.

Zambrano — Zappia — Zuccalà.

Rispondono no:

Abbiate — Agnello — Albasini Scrosati — Alberganti — Albergo — Alberti — Allegato — Amerio — Andreotti — Angeletti — Apponi — Arecco — Armino — Avanzini Ennio.

Bacci — Bardini — Baroncini Fernando — Barontini Ilio — Bauer — Bavaro — Bei — Bellotti — Bergmann — Bettiol — Bianchi Costante — Bianchini — Bianco Dante Livio — Bocconi — Boeri — Bonomi Paolo — Boriu — Bottoni — Braschi — Bronzi — Bresciani — Brusasca — Buschi.

Caligaris — Camarra — Camia — Campilli — Canevari — Capellaro — Cappa — Capra — Carignani — Cassiani Ingoni — Cavina — Chiari — Chiri — Cianca — Cingolani Mario — Cingolani Guidi — Ciufoli — Coccanis — Colombi — Colonnetti — Comandini — Conca — Corazzin — Cosattini — Costa Mariano — Costa Remo.

Damo — De Cataldo — Del Bello — Delitala — Della Giusta — Della Porta — De Palma — Di Clemente — Di Napoli — D'Onofrio — Dossetti.

Fabbri Luigi — Facchinetti — Fancello — Fantoni — Fedeli — Ferrari Enrico — Ferrari Oreste — Ferri — Fiore — Fioritto — Fortichiari — Frizzi Fosco — Fuschini.

40-[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789021

Gabrieli Antonio — Giavi — Giua — Gonella — Gonzales — Graziadei Antonio — Graziadei Corrado — Grieco — Guarienti — Guindani — Guglielminetti.

Jacini.

Laricchiuta — Leone — Li Causi — Lizzero — Lombardi Jole — Lombardo Giuseppe — Longo — Lo Presti — Lupis.

Maffi — Maffioli — Malagugini — Malgeri — Malintoppi — Mancini Augusto — Mancino Michele — Mancuso — Manfredini — Marchioro — Mariani — Marinelli — Mariotti — Massini — Mattarella — Mattei — Mauro — Maxia — Mazzoni — Merlin — Micheli — Molinari — Momigliano — Montagnana — Montalbano — Monteforte — Morandi — Morelli — Moscatelli.

Nobili Oro.

Pajetta — Palermo — Pallastrelli — Parodi — Pastore Giulio — Pastore Raffaele — Pecorari — Pesenti — Petrone — Petti — Picardi — Piccioni — Picolato — Polese — Pollastrini — Pratolongo.

Reale Oronzo — Repossi — Restagno — Ricci — Rossi Ernesto — Rossi Luigi.

Saccani — Santoro — Schiavi — Secchia — Sereni — Siccardi — Siglienti — Signorelli — Simonini — Solari — Spallone — Spano Velio — Stampacchia.

Tamagnini — Taviani — Terracini — Togni — Torrio — Traina.

Urbinati.

Vanoni — Ventavoli — Vicentini Rodolfo — Virdis — Volterra.

Zaccan — Zini — Zoli.

Si è astenuto:

Amoroso.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

Presenti e votanti	274
Maggioranza	138
Voti favorevoli	85
Voti contrari	188
Astenuti	1

(L'emendamento Rizzo non è approvato).

Interrogazioni e interpellanze.

ALLARA, *Segretario*, dà lettura delle seguenti interrogazioni ed interpellanze pervenute alla Presidenza:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se non ritenga pregiudizievole alla nascente democrazia, alla libertà e alla moralità politica che un giornale, che ignoro se sia in corso di pubblicazione o se stia per uscire in questa vigilia elettorale, ricorra perfino alla forma della pubblicità economica per ottenere finanziamenti, come appare dal seguente avviso pubblicato da uno dei più diffusi quotidiani della Capitale:

« Giornale politico imminenza lotta elettorale cerca finanziamento ».

« FERRARI ENRICO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Governo, per conoscere le ragioni dell'esclusione dalla Consulta dell'ex deputato aventiniano Arturo Labriola.

« ROSARIO PASQUALINO VASSALLO *Senior* ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere i motivi per i quali nel corrente anno è stata sospesa l'esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche per i figli dei profughi d'Africa e se intenda ammettere di nuovo il beneficio, che è stato più necessario in conseguenza dell'aggravarsi continuo delle difficoltà economiche di questi profughi.

« MEDICI TORNAQUINCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'assistenza post-bellica, per conoscere se intenda estendere ai profughi d'Africa disoccupati le stesse facilitazioni e precedenze già decise per i reduci nel campo del lavoro e se intenda prendere a loro favore le stesse iniziative assistenziali già in atto per i reduci, per il ricovero in asili dei bambini delle famiglie più bisognose tra i profughi e per la distribuzione di aliquote di pacchi dell'U.N.R.R.A.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1785 01 21

— Moscatelli.

Nobili Oro.

Pajetta — Palermo — Pallastrelli — Parodi — Pastore Giulio — Pastore Raffaele — Pecorari — Pesenti — Petrone — Petti — Picardi — Piccioni — Picolato — Polese — Pollastrini — Pratolongo.

Reale Oronzo — Repossi — Restagno — Ricci — Rossi Ernesto — Rossi Luigi.

Saccani — Santoro — Schiavi — Secchia — Sereni — Siccardi — Siglienti — Signorelli — Simonini — Solari — Spallone — Spano Velio — Stampacchia.

Tamagnini — Taviani — Terracini — Togni — Torrio — Traina.

Urbinati.

Vanoni — Ventavoli — Vicentini Rodolfo — Virdis — Volterra.

Zancan — Zini — Zoli.

Si è astenuto:

Amoroso.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

Presenti e votanti	274
Maggioranza	138
Voti favorevoli	85
Voti contrari	188
Astenuti	1

(*L'emendamento Rizzo non è approvato*).

Rinvia il seguito della discussione alle 15,30 di domani.

Avverte che mercoledì mattina verranno iniziate le sedute antimeridiane e che le sedute delle Commissioni, per il tempo in cui durerà la discussione della legge elettorale, resteranno sospese.

come appare dal seguente avviso pubblicato da uno dei più diffusi quotidiani della Capitale:

« Giornale politico imminenza lotta elettorale cerca finanziamento ».

« FERRARI ENRICO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Governo, per conoscere le ragioni dell'esclusione dalla Consulta dell'ex deputato aventiniano Arturo Labriola.

« ROSARIO PASQUALINO VASSALLO *Senior* ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere i motivi per i quali nel corrente anno è stata sospesa l'esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche per i figli dei profughi d'Africa e se intenda ammettere di nuovo il beneficio, che è stato più necessario in conseguenza dell'aggravarsi continuo delle difficoltà economiche di questi profughi.

« MEDICI TORNAQUINCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'assistenza post-bellica, per conoscere se intenda estendere ai profughi d'Africa disoccupati le stesse facilitazioni e precedenze già decise per i reduci nel campo del lavoro e se intenda prendere a loro favore le stesse iniziative assistenziali già in atto per i reduci, per il ricovero in asili dei bambini delle famiglie più bisognose tra i profughi e per la distribuzione di aliquote di pacchi dell'U.N.R.R.A.

« MEDICI TORNAQUINCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* dell'Africa Italiana, per conoscere se sia possibile alleviare le grandi difficoltà economiche nelle quali si dibattono i profughi d'Africa — in maggioranza donne e fan-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ciulli — i quali per la più gran parte hanno nella lunga attesa finite le loro magre risorse, portando il loro sussidio ad un livello che consenta loro di sopperire almeno alle più urgenti necessità e se sia possibile provvedere a un più rapido esame e espletamento delle pratiche per i danni di guerra, seguendo il criterio di concedere almeno un immediato anticipo alle famiglie più bisognose, che siano in condizioni di fornire dati precisi per l'accertamento dei danni subiti.

« MEDICI TORNAQUINCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri delle finanze e dell'interno, per sapere se — in vista del rinnovo degli appalti delle gestioni delle Imposte di consumo da parte dei comuni — si intendano tenere presenti le cooperative di lavoro e loro consorzi, nel senso di dettare disposizioni, affinché in nessun caso si possa procedere agli appalti delle gestioni, se non vengano prima invitate le cooperative di lavoro che hanno fatto conoscere di voler partecipare al concorso; di vietare la riconferma degli appalti alle ditte uscenti, senza una regolare gara, quando vi concorrano le cooperative; e di permettere ai comuni di concedere le gestioni alle cooperative col sistema della trattativa privata. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« COSTA MARIANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere se, tenendo conto dell'opera da essi prestata e del tirocinio felicemente compiuto in tempi particolarmente difficili, intenda provvedere all'assunzione in ruolo con le opportune garanzie degli alunni contrattisti e abolire d'ora innanzi tale forma di prestazione d'opera. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« MANCINI AUGUSTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere:

1°) Se sieno state mandate al Ministero integralmente due recenti inchieste eseguite l'una dal consigliere Pionati, l'altra dal consigliere Rotondi, specialmente per quanto riguarda il Comune di Foggia;

2°) Se, dopo averle esaminate, in omaggio ai criteri della più elementare correttezza amministrativa, che debbono imperare ovunque nei rinnovati tempi di libertà e di democrazia, ritenga che possa rimanere al suo posto l'attuale Sindaco di Rotondi, specialmente per il prossimo periodo elettorale, in cui non deve essere in alcun modo sopraffatta la volontà dei cittadini, o non sia più giusto e più opportuno sostituirlo sollecitamente con un funzionario nella qualità di Commissario prefettizio. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« RUBILLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Ministro dell'interno, intorno alle necessità che tutti i provvedimenti presi in favore dei pensionati statali siano almeno applicati per ragioni di umanità e di giustizia ai pensionati delle classi sanitarie; e soprattutto intorno alla necessità che la richiesta revisione della legge 6 luglio 1939 — che riguarda la Cassa di previdenza per le pensioni ai sanitari — sia esaminata e compiuta previa consultazione di una Commissione, della quale siano chiamati a far parte appunto i rappresentanti delle classi sanitarie stesse.

« MAZZOTTI ».

La seduta termina alle 19.45.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 15,30:

Seguito dell'esame dello schema di provvedimento legislativo: Legge elettorale politica per l'Assemblea Costituente (56).

COMUNICAZIONI DELLA SEGRETERIA

La seduta della Commissione affari politici e amministrativi, già fissata per stamane, per l'esame delle modificazioni alla legge elet-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

se — in vista del rinnovo degli appalti delle gestioni delle Imposte di consumo da parte dei comuni — si intendano tenere presenti le cooperative di lavoro e loro consorzi, nel senso di dettare disposizioni, affinché in nessun caso si possa procedere agli appalti delle gestioni, se non vengano prima invitate le cooperative di lavoro che hanno fatto conoscere di voler partecipare al concorso; di vietare la riconferma degli appalti alle ditte uscenti, senza una regolare gara, quando vi concorrano le cooperative; e di permettere ai comuni di concedere le gestioni alle cooperative col sistema della trattativa privata. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« COSTA MARIANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere se, tenendo conto dell'opera da essi prestata e del tirocinio felicemente compiuto in tempi particolarmente difficili, intenda provvedere all'assunzione in ruolo con le opportune garanzie degli alunni contrattisti e abolire d'ora innanzi tale forma di prestazione d'opera. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« MANCINI AUGUSTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere:

1°) Se sieno state mandate al Ministero integralmente due recenti inchieste eseguite l'una dal consigliere Pionati, l'altra dal consigliere Verde, in ordine al Sindaco del comune di Rotondi, in provincia di Avellino, signor De Bellis, oppure sieno state riassunte e riferite dal Prefetto di cui, come è notorio, il detto Sindaco gode di una eccessiva e non meritata benevolenza.

2°) Se, nel caso che non siano state spedite integralmente, creda di richiedere le cennate inchieste, che del resto sono ormai di

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Ministro dell'interno, intorno alle necessità che tutti i provvedimenti presi in favore dei pensionati statali siano almeno applicati per ragioni di umanità e di giustizia ai pensionati delle classi sanitarie; e soprattutto intorno alla necessità che la richiesta revisione della legge 6 luglio 1939 — che riguarda la Cassa di previdenza per le pensioni ai sanitari — sia esaminata e compiuta previa consultazione di una Commissione, della quale siano chiamati a far parte appunto i rappresentanti delle classi sanitarie stesse.

« MAZZOTTI ».

La seduta termina alle 19.45.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 15,30:

Seguito dell'esame dello schema di provvedimento legislativo: Legge elettorale politica per l'Assemblea Costituente (56).

COMUNICAZIONI DELLA SEGRETERIA

La seduta della Commissione affari politici e amministrativi, già fissata per stamane, per l'esame delle modificazioni alla legge elettorale amministrativa, è stata — per mancanza del numero legale — rinviata a domani, martedì, 19, alle ore 10.

4043

Stampato alle ore 22.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO PER LA COSTITUENTE

^^^^

LA LEGGE ELETTORALE POLITICA ALLA CONSULTA

Seduta del 15.2.46, ore 15,30

CINGOLANI presenta un ordine del giorno concernente l'estensione del diritto di voto agli italiani all'estero, riferendosi a precedenti storici e ad analoghe richieste formulate nel Congresso di Parigi dell'Associazione Italia libera e al Convegno dell'emigrazione del 3 febbraio 1946. Accenna inoltre alla posizione dei prigionieri non ancora rientrati e dei cittadini della Venezia Giulia. Afferma la necessità di ristabilire i contatti con tutti gli italiani nel mondo. Accenna alle benemerenze degli emigranti e dell'influenza dei lavoratori italiani nel mondo. Oltre che da un punto di vista morale e sociale, tratta il problema anche sotto l'aspetto giuridico, ed accenna ai mezzi pratici per consentire il voto delle suddette categorie dei cittadini.

E' favorevole al voto obbligatorio.

Si associano alle sue dichiarazioni altri consultori.

MICHELI Aderisce all'ordine del giorno Cingolani e propone che sia segnalato al Governo a titolo di raccomandazione. Suggerisce la formazione di liste aggiunte per l'iscrizione di quei prigionieri di guerra che rientreranno in Italia prima delle elezioni per la Costituente.

Il Ministro ROMITA, a nome del Governo accetta l'ordine del giorno come raccomandazione.

LUCIFERO prende la parola a sostegno del sistema da lui proposto (Hare-Ambro

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Accenna alle benemerenze degli emigranti e dall'influenza dei lavoratori italiani nel mondo. Oltre che da un punto di vista morale e sociale, tratta il problema anche sotto l'aspetto giuridico, ed accenna ai mezzi pratici per consentire il voto delle suddette categorie dei cittadini.

E' favorevole al voto obbligatorio.

Si associano alle sue dichiarazioni altri consultori.

MICHELI Aderisce all'ordine del giorno Cingolani e propone che sia segnalato al Governo a titolo di raccomandazione. Suggerisce la formazione di liste aggiunte per l'iscrizione di quei prigionieri di guerra che rientreranno in Italia prima delle elezioni per la Costituente.

Il Ministro ROMITA, a nome del Governo accetta l'ordine del giorno come raccomandazione.

LUCIFERO prende la parola a sostegno del sistera da lui proposto (Hare-Ambrosini) e confuta le obbiezioni mossegli principalmente dal consultore Donato e dal consultore Luzzatto.

Dopo di ciò si inizia la discussione dei singoli articoli del progetto.

4045

MAFFI Combatte l'obbligatorietà del voto.

SOTGIU A nome del Partito democratico del lavoro dichiara di essere contrario al primo capoverso del primo articolo concernente la rappresentanza proporzionale e ribadisce le ragioni a sostegno del colle-

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

gio uninominale.

MINOLETTI sostiene la necessità del voto obbligatorio in considerazione del fatto che se soltanto il 50% degli elettori si presenterà alle urne, si avrà una carta costituzionale che riscuote l'approvazione di una minoranza della popolazione.

GIOVANNINI E' per il collegio uninominale e per il voto obbligatorio, e confuta una pubblicazione di Battaglia contraria al voto obbligatorio.

ABBIATE Afferma di essere stato uno dei primi sostenitori del sistema proporzionale, e propugna la rappresentanza degli interessi organizzati. Propone inoltre che nella legge che il governo si è riservato di emanare sui poteri della Costituente sia inserita la norma riguardante tale specie di rappresentanza, il che non comporterebbe la necessità di modificare il progetto di legge.

IL PRESIDENTE quindi mette ai voti, per alzata e seduta, il primo e secondo comma del 1° articolo, che vengono approvati. Pone quindi ai voti per appello uninominale l'emendamento del consultore Merlin, concernente l'obbligatorietà del voto. La votazione dà i seguenti risultati: votanti 335;

si 179

no 156

La Consulta approva pertanto l'emendamento Merlin.

La seduta è terminata alle ore 19,55

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

emanare sui poteri della Costituente sia inserita la norma riguardante tale specie di rappresentanza, il che non comporterebbe la necessità di modificare il progetto di legge.

IL PRESIDENTE quindi mette ai voti, per alzata e seduta, il primo e secondo comma del 1° articolo, che vengono approvati. Pone quindi ai voti per appello uninominale l'emendamento del consultore Merlin, concernente l'obbligatorietà del voto. La votazione dà i seguenti risultati: votanti 335;

si 179

no 156

La Consulta approva pertanto l'emendamento Merlin.

La seduta è terminata alle ore 19,55

4044

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

25

RESOCONTO SOMMARIO

ASSEMBLEA PLENARIA

Venerdì 15 febbraio 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SFORZA

La seduta comincia alle 15.30.

CODA, *ff. Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

Sul processo verbale.

LUCIFERO, sul processo verbale, a proposito di alcuni apprezzamenti che, nel corso della discussione, alcuni Consultori hanno fatto sulle popolazioni del Mezzogiorno, afferma che quegli apprezzamenti non corrispondono alla realtà, e certo sono andati oltre il pensiero degli stessi oratori. Anche se l'istruzione, per ragioni ben comprensibili, non è molto diffusa in quelle terre, le popolazioni hanno data ampia prova della loro serietà e della loro maturità politica, e certamente sapranno ben compiere il loro dovere elettorale.

Ha creduto con questo di compiere un dovere verso la sua terra nativa. (*Applausi*).

(*Il processo verbale è approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE comunica di aver concesso congedo ai Consultori: Canepa, Mazzoni e Pieraccini.

Risposte scritte a interrogazioni.

PRESIDENTE comunica che sono pervenute alla Presidenza le risposte scritte alle interrogazioni dei Consultori Pivano, Lombardo, Corini e Braschi.

Saranno inserite, a norma del Regola-

zionale è legittimo siano associate anche le masse italiane all'estero che sicuramente potranno portare alla rinnovantesi democrazia italiana un prezioso contributo di allargate esperienze;

considerando che ai fini specifici di un auspicato rinsaldarsi dei rapporti internazionali si manifesta indispensabile – nella attuale situazione italiana – avvalersi dell'opera ausiliatrice di quanti per legami affettivi o di interessi hanno aderenze e contatti nei paesi stranieri;

considerando le prove di attaccamento al paese e la stima acquisita dalle collettività italiane negli Stati ospitanti per l'opera da esse svolta che si concluse nella fiera resistenza opposta sia alle blandizie come alle comminatorie fasciste nonchè l'apporto di sangue e di averi dato alla causa della liberazione;

considerando che tale prova di maturità democratica rappresenta la garanzia migliore di un proficuo e fattivo contributo da parte degli emigrati ai futuri orientamenti costitutivi dello Stato italiano;

considerando sotto più ampia visuale giuridica, che oltre che improvvido sarebbe ingiusto estromettere dalla vita politica del paese vari milioni dei suoi figli residenti oltre frontiera poichè tale esclusione verrebbe a negare la più caratteristica manifestazione dello stato di cittadinanza in virtù della quale ogni singolo cittadino ha il diritto di poter concorrere all'ordinamento politico del proprio paese;

considerando infine, che la possibilità del voto politico degli italiani all'estero può ricavarsi dai principi generali di diritto internazionale relativi alle condizioni dell'individuo rispetto allo Stato estero e a quello di appartenenza per cittadinanza;

ricordato il precedente dell'elettorato attivo nelle votazioni avvenute nei vari territori di dislocazione delle forze armate americane e britanniche rispettivamente (novembre 1944) nelle elezioni presidenziali e (luglio 1945) nelle elezioni politiche, nonché

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La seduta comincia alle 15.30.

CODA, *ff. Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

Sul processo verbale.

LUCIFERO, sul processo verbale, a proposito di alcuni apprezzamenti che, nel corso della discussione, alcuni Consultori hanno fatto sulle popolazioni del Mezzogiorno, afferma che quegli apprezzamenti non corrispondono alla realtà, e certo sono andati oltre il pensiero degli stessi oratori. Anche se l'istruzione, per ragioni ben comprensibili, non è molto diffusa in quelle terre, le popolazioni hanno data ampia prova della loro serietà e della loro maturità politica, e certamente sapranno ben compiere il loro dovere elettorale.

Ha creduto con questo di compiere un dovere verso la sua terra nativa. (*Applausi*).

(*Il processo verbale è approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE comunica di aver concesso congedo ai Consultori: Canepa, Mazzoni e Pieraccini.

Risposte scritte a interrogazioni.

PRESIDENTE comunica che sono pervenute alla Presidenza le risposte scritte alle interrogazioni dei Consultori Pivano, Lombardo, Corini e Braschi.

Saranno inserite, a norma del Regolamento, nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Seguito della discussione sulla legge elettorale politica per l'Assemblea Costituente.

CINGOLANI da ragione del seguente ordine del giorno:

« La Consulta Nazionale,

considerando che alla risoluzione dei vari problemi inerenti alla ricostruzione nazionale è necessario che partecipino tutti i cittadini, anche quelli che per ragioni di lavoro risiedono all'estero;

considerando le prove di attaccamento al paese e la stima acquisita dalle collettività italiane negli Stati ospitanti per l'opera da esse svolta che si concluse nella fiera resistenza opposta sin alle blandizie come alle comminatorie fasciste nonchè l'apporto di sangue e di averi dato alla causa della liberazione;

considerando che tale prova di maturità democratica rappresenta la garanzia migliore di un proficuo e fattivo contributo da parte degli emigrati ai futuri orientamenti costitutivi dello Stato italiano;

considerando sotto più ampia visuale giuridica, che oltre che improvvido sarebbe ingiusto estromettere dalla vita politica del paese vari milioni dei suoi figli residenti oltre frontiera poichè tale esclusione verrebbe a negare la più caratteristica manifestazione dello stato di cittadinanza in virtù della quale ogni singolo cittadino ha il diritto di poter concorrere all'ordinamento politico del proprio paese;

considerando infine, che la possibilità del voto politico degli italiani all'estero può ricavarsi dai principi generali di diritto internazionale relativi alle condizioni dell'individuo rispetto allo Stato estero e a quello di appartenenza per cittadinanza;

ricordato il precedente dell'elettorato attivo nelle votazioni avvenute nei vari territori di dislocazione delle forze armate americane e britanniche rispettivamente (novembre 1944) nelle elezioni presidenziali e (luglio 1945) nelle elezioni politiche, nonché le precedenti votazioni statunitensi svoltesi in tempo di pace;

confida che il Governo promuova l'immediato esame delle modalità tecniche per un'effettiva partecipazione elettorale degli emigrati alle prossime consultazioni in vista della Costituente, facendosene tempestivo patrocinatore in sede di discussione della legge elettorale per la Costituente nella Assemblea consultiva, e comunque studi la possibilità di far partecipare alle prossime

40-5

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

elezioni per la Costituente i militari cittadini italiani residenti all'estero nello stato di prigionieri di guerra».

Comprende le difficoltà che si oppongono alla pratica attuazione del progetto di partecipazione al voto degli italiani residenti all'estero e pertanto converte in raccomandazione la prima parte dell'ordine del giorno. Quanto al diritto di voto per i prigionieri, ritiene che esso sia attuabile seguendo le norme già applicate per la votazione dei soldati alleati. (*Applausi — Congratulazioni*).

SCHIAVI, a nome dei Consultori socialisti, si associa alla proposta del Consultore Cingolani perchè considera i fratelli lontani come presenti. Ma poichè difficoltà d'ordine tecnico potrebbero, ove si volesse attuare la proposta per la parte relativa agli emigrati, mettere in forse la data delle elezioni, suggerisce di presentarla come raccomandazione. Sarà lieto se i prigionieri potranno con la loro partecipazione al voto rientrare nella grande famiglia italiana.

TEDESCHI si associa a nome dei colleghi del suo gruppo.

GIOVANNINI si associa; ritiene che più che un voto, la proposta Cingolani per l'esercizio dell'elettorato agli emigrati, debba rappresentare un impegno per il Governo.

MICHELI, *Relatore*, afferma che la Commissione si era già preoccupata degli emigrati, senza però trovare un sistema di pratica attuazione. Rileva che le difficoltà sono soprattutto di tempo, per la formazione degli elenchi presso i Consolati all'estero. Comunque, la Commissione accetta il voto e lo presenta al Governo, che solo ha possibilità di decidere in base agli elementi in suo possesso, soprattutto per stabilire se sia possibile far partecipare alle elezioni una elevata percentuale dei nostri emigrati.

Anche la questione relativa ai prigionieri era stata esaminata dalla Commissione, e — del resto — il problema del voto per gli as-

l'Assemblea e dal Relatore e ne terrà conto in sede di redazione del testo definitivo.

CINGOLANI si dichiara soddisfatto e trasforma il suo ordine del giorno in raccomandazione.

CALOGERO si associa alle osservazioni del Consultore Schiavi a nome dei colleghi del suo gruppo, il quale è preoccupato soltanto che non siano ulteriormente procrastinate le elezioni.

LUCIFERO riferendosi alle critiche mosse alla sua relazione, osserva che la novità del suo progetto rilevata dal Consultore Donati non è un argomento sufficiente per opporsi alla sua attuazione.

Alle osservazioni del Consultore Luzzatto obietta che egli non ha inteso invalidare l'intero progetto, ma solo di sostituirne alcuni articoli, lasciandolo per ogni altra parte intatto.

Con ciò egli, di fronte a due tesi in contrasto, ha tentato di trovare una base di conciliazione, reputando necessario che i risultati della votazione per la Costituente non possano essere messi in discussione.

Quanto al trasferimento del voto, osserva che mentre l'Hare trasferiva il voto da candidato a candidato egli ha proposto di trasferirlo da candidato a lista.

Precisa che la scheda da lui proposta non presenta affatto le complicazioni denunciate dal Consultore Luzzatto, che ha voluto paragonarla ad una tavola pitagorica.

Al dilemma collegio uninominale o scrutinio di lista non si è trovata una soluzione; i due sistemi si sono dimostrati non idonei ed il suo studio ritiene possa servire come utile sforzo per realizzare nell'accordo comune il bene della Patria.

PRESIDENTE avverte che il Consultore Philipson ha trasformato il suo ordine del giorno sul voto obbligatorio in emendamento all'articolo 1.

Dà quindi lettura del seguente ordine del giorno presentato dal Consultore Amatucci:

«La Consulta Nazionale, ritenendo che per l'Assemblea Costituente, tanto più che di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

presenti. Ma potene difficoltà d'ordine tecnico potrebbero, ove si volesse attuare la proposta per la parte relativa agli emigrati, mettere in forse la data delle elezioni, suggerisce di presentarla come raccomandazione. Sarà lieto se i prigionieri potranno con la loro partecipazione al voto rientrare nella grande famiglia italiana.

TEDESCHI si associa a nome dei colleghi del suo gruppo.

GIOVANNINI si associa; ritiene che più che un voto, la proposta Cingolani per l'esercizio dell'elettorato agli emigrati, debba rappresentare un impegno per il Governo.

MICHELI, *Relatore*, afferma che la Commissione si era già preoccupata degli emigrati, senza però trovare un sistema di pratica attuazione. Rileva che le difficoltà sono soprattutto di tempo, per la formazione degli elenchi presso i Consolati all'estero. Comunque, la Commissione accetta il voto e lo presenta al Governo, che solo ha possibilità di decidere in base agli elementi in suo possesso, soprattutto per stabilire se sia possibile far partecipare alle elezioni una elevata percentuale dei nostri emigrati.

Anche la questione relativa ai prigionieri era stata esaminata dalla Commissione, e — del resto — il problema del voto per gli assenti fu già discusso in passato.

Tenendo peraltro conto del fatto che una parte notevole di prigionieri potrà giungere in Patria prima del maggio, fa presente l'opportunità che il Governo esamini la posizione di questi prigionieri, onde non si debba ad essi opporre l'impedimento della mancata residenza per l'ammissione al voto. Ciò porterà alla loro inclusione nella lista aggiunta già contemplata dalla legge.

ROMITA, *Ministro dell'interno*, accetta come raccomandazioni le proposte accolte dall'obietta che egli non ha inteso invalidare il loro progetto, ma solo di sostituirne alcuni articoli, lasciandolo per ogni altra parte intatto.

Con ciò egli, di fronte a due tesi in contrasto, ha tentato di trovare una base di conciliazione, reputando necessario che i risultati della votazione per la Costituente non possano essere messi in discussione.

Quanto al trasferimento del voto, osserva che mentre l'Hare trasferiva il voto da candidato a candidato egli ha proposto di trasferirlo da candidato a lista.

Precisa che la scheda da lui proposta non presenta affatto le complicazioni denunciate dal Consultore Luzzatto, che ha voluto paragonarla ad una tavola pitagorica.

Al dilemma collegio uninominale o scrutinio di lista non si è trovata una soluzione; i due sistemi si sono dimostrati non idonei ed il suo studio ritiene possa servire come utile sforzo per realizzare nell'accordo comune il bene della Patria.

PRESIDENTE avverte che il Consultore Philipson ha trasformato il suo ordine del giorno sul voto obbligatorio in emendamento all'articolo 1.

Dà quindi lettura del seguente ordine del giorno presentato dal Consultore Amatucci:

« La Consulta Nazionale, ritenendo che per l'Assemblea Costituente, tanto più che di questa si ignorano le funzioni ed i poteri, sia necessario un sistema elettorale che concilii le esigenze del collegio uninominale, dello scrutinio di lista e della rappresentanza proporzionale, esprime il parere che convenga adottare il sistema Hare-Ambrosini, con le modifiche precisate nell'allegato alla relazione Lucifero ».

MICHELI, *Relatore*, dichiara di non poter accettare tale ordine del giorno, richiamandosi alle considerazioni già espresse dal Consultore Luzzatto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

AMATUCCI, per quanto abbia personalmente la sicurezza che il progetto Hare, studiato senza prevenzioni, si dimostri il migliore di tutti, di fronte al convincimento contrario ormai evidente dell'Assemblea, trasforma il suo ordine del giorno in raccomandazione.

ROMITA, *Ministro dell'interno*, si dichiara contrario all'ordine del giorno Amatucci.

PRESIDENTE dà lettura del seguente ordine del giorno Giovannini, che reca anche le firme dei Consultori De Greeis, Minoletti Quarello Virginia, Lucatello, Florio, Rubilli, Fossombroni, Zappia, Artom, Philipson, De Pietro, La Volpe, Salivetto, Argenton:

« La Consulta, rivolgendo il suo pensiero ai prigionieri che ancora attendono il ritorno in patria, confida che il Governo saprà provvedere a tutelare l'esercizio del diritto elettorale da parte loro, affinché l'espressione della volontà nazionale abbia il suggello degli italiani lontani ».

Da quindi lettura di analogo ordine del giorno presentato dal Consultore Palermo:

« La Consulta, chiudendo la discussione generale sul progetto di legge elettorale per la Costituente, rivolge il suo pensiero commosso ai prigionieri di guerra che da tanto tempo attendono ansiosamente il ritorno in seno alla famiglia ed alla Patria, ed invita il Governo a svolgere la più energica azione presso i Governi delle Nazioni Unite per il sollecito rimpatrio di questi italiani, affinché essi possano partecipare alle prossime elezioni per la Costituente ».

MICHELI, *Relatore*, conferma l'assenso della Commissione per i due ordini del giorno.

ROMITA, *Ministro dell'interno*, accetta i due ordini del giorno con la speranza di poterli attuare.

PRESIDENTE dà lettura del seguente ordine del giorno presentato dal Consultore Amoroso e firmato anche dai Consultori Libonati, Medici Tornaquinci, Jacini, Zappia, Antoni, Martini Enrico, Repetto, Bonnier, Ciaffi, Fazio, Argenton, Minoletti Quarello, Bruni, De Pietro, Fusco, Salivetto, Artom, Del Monte, Villabruna, La Volpe:

voto espresso dai presentatori dell'ordine del giorno.

ROMITA, *Ministro dell'interno*, accetta l'invito a studiare il problema.

PRESIDENTE apre la discussione sugli articoli dello schema di provvedimento legislativo secondo il testo proposto dalla Commissione.

MAFFI, sull'articolo 1, rileva che nella discussione finora svoltasi sulla obbligatorietà del voto si è troppo abusato dell'affermazione che ad ogni diritto corrisponde un dovere. Contesta l'esattezza di tale affermazione nei termini in cui è stata fatta: come al diritto di proprietà non corrisponde nel titolare il dovere di essere proprietario, ma solo il dovere dei terzi di rispettare l'esercizio di quel diritto, così l'elettorato è un diritto cui corrisponde soltanto il dovere dei terzi di rispettarne l'esercizio.

Considera lesivo al diritto tutto ciò che lo coarta e rileva la fatuità del metodo coercitivo di fronte alle molteplicità delle evasioni possibili, difficilmente accertabili, ed alla difficoltà pure di accertare i giusti motivi di molte astensioni. Né è consigliabile un metodo che avrà come unico risultato la presentazione di schede bianche, che vorranno significare una protesta alla coercizione.

Rileva l'importanza che avrà invece una grande affluenza volontaria di cittadini alle urne: solo questa potrà significare maturità politica e fede in un partito; che se, invece, si avesse un'affluenza coatta, nulla potrebbe impedire che si giudicasse essersi ancora una volta fatte le elezioni in un regime fascista.

Un apporto altissimo di voti ottenuto con l'obbligatorietà sarà attribuito ad una intimidazione e resterà privo di qualunque significato. Vi è un'altra arma per convincere gli elettori ad esercitare il diritto di voto: l'arma della propaganda, che crea la convinzione, svolta così nell'ambito dei partiti come nell'ambito familiare.

Termina sostenendo la necessità di eliminare ogni ricorso alla coercizione in un atto di cui elemento determinante deve essere soltanto la coscienza. (*Applausi a Sinistra*).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

« La Consulta, rivolgendo il suo pensiero ai prigionieri che ancora attendono il ritorno in patria, confida che il Governo saprà provvedere a tutelare l'esercizio del diritto elettorale da parte loro, affinchè l'espressione della volontà nazionale abbia il suggello degli italiani lontani ».

Da quindi lettura di analogo ordine del giorno presentato dal Consultore Palermo:

« La Consulta, chiudendo la discussione generale sul progetto di legge elettorale per la Costituente, rivolge il suo pensiero commosso ai prigionieri di guerra che da tanto tempo attendono ansiosamente il ritorno in seno alla famiglia ed alla Patria, ed invita il Governo a svolgere la più energica azione presso i Governi delle Nazioni Unite per il sollecito rimpatrio di questi italiani, affinchè essi possano partecipare alle prossime elezioni per la Costituente ».

MICHELI, *Relatore*, conferma l'assenso della Commissione per i due ordini del giorno.

BOMITA, *Ministro dell'interno*, accetta i due ordini del giorno con la speranza di poterli attuare.

PRESIDENTE dà lettura del seguente ordine del giorno presentato dal Consultore Amoroso e firmato anche dai Consultori Libonati, Medici Tornaquinci, Jacini, Zappia, Antoni, Martini Enrico, Repetto, Bennicci, Ciaffi, Fazio, Argenton, Minoletti Quarello, Bruni, De Pietro, Fusco, Salivetto, Arlotti, Del Monte, Villabruna, La Volpe:

« La Consulta, riconoscendo come esigenza essenziale di validità della futura Assemblea Costituente la partecipazione ad essa di rappresentanti della Venezia Giulia, invita il Governo a studiare e risolvere il problema in concomitanza con la pubblicazione della nuova legge politica ».

MICHELI, *Relatore*, si augura che le condizioni politiche siano tali da poter attuare il dovere di essere proprietario, ma solo il dovere dei terzi di rispettare l'esercizio di quel diritto, così l'elettorato è un diritto cui corrisponde soltanto il dovere dei terzi di rispettarne l'esercizio.

Considera lesivo al diritto tutto ciò che lo coarta e rileva la fatuità del metodo coercitivo di fronte alle molteplicità delle evasioni possibili, difficilmente accertabili, ed alla difficoltà pure di accertare i giusti motivi di molte astensioni. Nè è consigliabile un metodo che avrà come unico risultato la presentazione di schede bianche, che vorranno significare una protesta alla coercizione.

Rileva l'importanza che avrà invece una grande affluenza volontaria di cittadini alle urne: solo questa potrà significare maturità politica e fede in un partito; che se, invece, si avesse un'affluenza coatta, nulla potrebbe impedire che si giudicasse essersi ancora una volta fatte le elezioni in un regime fascista.

Un apporto altissimo di voti ottenuto con l'obbligatorietà sarà attribuito ad una intimidazione e resterà privo di qualunque significato. Vi è un'altra arma per convincere gli elettori ad esercitare il diritto di voto: l'arma della propaganda, che crea la convinzione, svolta così nell'ambito dei partiti come nell'ambito familiare.

Termina sostenendo la necessità di eliminare ogni ricorso alla coercizione in un atto di cui elemento determinante deve essere soltanto la coscienza. (*Applausi a Sinistra*).

SOTGIU espone le ragioni per cui i Consultori della Democrazia del Lavoro voteranno contro il primo capoverso dell'articolo in cui si afferma che la rappresentanza è proporzionale. Anche se la maggioranza dell'Assemblea si è ormai dichiarata favorevole alla proporzionale, ritiene necessario dire su questo punto una parola netta e precisa.

Nega che il sistema del collegio uninominale possa dirsi antidemocratico, perchè le

40 [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

due maggiori democrazie del mondo vi sono da secoli fedeli, e crede che, avuto riguardo alla coscienza e alla educazione politica del nostro Paese, questo sistema sia il più adatto, come è stato recentemente affermato anche dalla Federazione provinciale di Savona del Partito Socialista italiano.

Il tono dell'Assemblea Costituente, d'altronde, non dovrà essere dato, a suo avviso, dal prevalere di correnti politiche, ma dalla partecipazione di uomini degni, la cui scelta deve essere riservata soltanto al corpo elettorale.

D'altra parte nessun sistema può dirsi più o meno democratico di un altro, e cita in proposito l'esempio della Russia che, attuando il sistema uninominale, dovrebbe sol per questo essere considerata uno Stato non democratico. (*Commenti*).

Dati i compiti della Costituente, questa dovrà avere una solida maggioranza che esprima il Governo, con una minoranza per la funzione del controllo: ma ciò non potrà ottenersi con la proporzionale.

Concepisce il Deputato come il portatore della volontà degli elettori; ma questo non si può ottenere se non con il Collegio uninominale.

Deve riconoscere che non può alla proporzionale attribuirsi la colpa della nascita del fascismo, ma ad essa va certo la colpa della mancanza di un saldo Governo, per la quale il fascismo si poté affermare.

Si augura che dalla discussione nasca uno strumento elettorale che consenta la formazione di un'Assemblea Costituente, vera espressione della volontà del popolo italiano. (*Applausi*).

MINOLETTI QUARELLO VIRGINIA si dichiara favorevole alla obbligatorietà del voto, rilevando che le attuali elezioni hanno un'importanza superiore a quella delle normali consultazioni elettorali. È questa l'ora di sospingere gli italiani a prendere parte attiva e cosciente alla vita politica del Paese, poiché in passato l'apatia di larghi strati della popolazione creò le condizioni favorevoli allo sviluppo del fascismo. Crede sia questo il momento favorevole per avviare particolarmente

bene, infatti, potrebbe infirmare la validità delle decisioni della Costituente come non rispondenti alla volontà della maggioranza del popolo.

Vede pertanto nell'istituto della obbligatorietà del voto il mezzo per attuare una solidarietà spirituale che è doverosa in questo particolare momento. (*Vivi applausi — Congratulazioni*).

GIOVANNINI premette che, di fronte all'impegno preso dal Governo di presentare una legge che fissi i limiti, i poteri e gli strumenti attraverso i quali dovrà manifestarsi la volontà popolare, la Consulta attende di poter discutere tale argomento con la profondità che esso richiede.

Afferma che la proporzionale, che, così come il suffragio universale, fu opera di legislatori eletti da Collegi uninominali, realizza maggiormente la democrazia; ma aggiunge che si deve imporre ai partiti una particolare norma, onde trovino un comune denominatore che permetta una continuità di governo. La proporzionale, cioè, dovrà essere attuata conciliando la disciplina di partito con la formazione di una classe politica.

Passando alla questione del voto obbligatorio, nega che questo possa screditare il primo esperimento di rinnovata democrazia in Italia. Vi sono varie forme di astensionismo che non si possono annullare con la coazione: ma di fronte ad una massa di elettori che per motivi vari, compreso il timore, non è disposta a votare, si domanda quale forza potrebbe avere un'assemblea straordinaria come la Costituente che non risultasse nominata dalla maggioranza degli elettori. (*Commenti*).

Afferma che l'obbligatorietà del voto — che del resto ha eccezioni numerose contemplate nella legge — non rappresenta una tirannia per l'elettore, ma è un mezzo di educazione dell'elettore, da tempo disabituato alla lotta politica. (*Commenti*). Se l'obbligatorietà del voto fosse stata sancita in passato, probabilmente il cittadino italiano, abituato a recarsi alle urne non avrebbe consentito più tardi che si screditassero le elezioni parlando di « fuli cartacei ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 859021

sto essere considerata uno Stato non democratico. (*Commenti*).

Dati i compiti della Costituente, questa dovrà avere una solida maggioranza che esprima il Governo con una minoranza per la funzione del controllo: ma ciò non potrà ottenersi con la proporzionale.

Concepisce il Deputato come il portatore della volontà degli elettori; ma questo non si può ottenere se non con il Collegio uninominale.

Deve riconoscere che non può alla proporzionale attribuirsi la colpa della nascita del fascismo, ma ad essa va certo la colpa della mancanza di un saldo Governo, per la quale il fascismo si potè affermare.

Si augura che dalla discussione nasca uno strumento elettorale che consenta la formazione di un'Assemblea Costituente, vera espressione della volontà del popolo italiano. (*Applausi*).

MINOLETTI QUARELLO VIRGINIA si dichiara favorevole alla obbligatorietà del voto rilevando che le attuali elezioni hanno un'importanza superiore a quella delle normali consultazioni elettorali. È questa l'ora di sospingere gli italiani a prendere parte attiva e cosciente alla vita politica del Paese, poichè in passato l'apatia di larghi strati della popolazione creò le condizioni favorevoli allo sviluppo del fascismo. Crede sia questo il momento favorevole per avviare particolarmente il corpo elettorale femminile, con una forma modestamente coattiva, all'esercizio del dovere di voto. La bassa percentuale di volanti di cui si è più volte parlato, sarebbe destinata a discendere ancora, se la ben nota indifferenza politica della donna non trovasse un efficace correttivo, e la formazione dell'Assemblea Costituente ne sarebbe grandemente viziata se non da un punto di vista giuridico, certo da quello morale e politico. La parte soccom-

Afferma che la proporzionale, che, così come il suffragio universale, fu opera di legislatori detti da Collegi uninominali, realizza maggiormente la democrazia; ma aggiunge che si deve imporre ai partiti una particolare norma, onde trovino un comune denominatore che permetta una continuità di governo. La proporzionale, cioè, dovrà essere attuata conciliando la disciplina di partito con la formazione di una classe politica.

Passando alla questione del voto obbligatorio, nega che questo possa screditare il primo esperimento di rinnovata democrazia in Italia. Vi sono varie forme di astensionismo che non si possono annullare con la coazione: ma di fronte ad una massa di elettori che per motivi vari, compreso il timore, non è disposta a votare, si domanda quale forza potrebbe avere un'assemblea straordinaria come la Costituente che non risultasse nominata dalla maggioranza degli elettori. (*Commenti*).

Afferma che l'obbligatorietà del voto — che del resto ha eccezioni numerose contemplate nella legge — non rappresenta una tirannia per l'elettore, ma è un mezzo di educazione dell'elettore, da tempo disabituato alla lotta politica. (*Commenti*). Se l'obbligatorietà del voto fosse stata sancita in passato, probabilmente il cittadino italiano, abituato a recarsi alle urne non avrebbe consentito più tardi che si screditassero le elezioni parlando di « bidi carlacci ».

Conclude riaffermando, a nome del gruppo liberale, la sua adesione alla proporzionale e alla obbligatorietà del voto. (*Applausi — Congratulazioni*).

ABBIATE non crede che esista una differenza fondamentale fra Assemblea legislativa costituente e Assemblea legislativa ordinaria: il potere costituente è emanazione della sovranità dello Stato e non esiste differenza di capacità fra componenti della Costituente e com-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ponenti di un'Assemblea ordinaria. Tutti gli interessi del Paese debbono, nella Costituente, essere rappresentati, e quindi anche gli interessi organizzati.

Auspica perciò un'elezione che assicuri una rappresentanza degli interessi organizzati accanto a quella derivante dal suffragio universale.

Si dichiara convinto proporzionalista e ricorda di avere, moltissimi anni or sono, presentato alla Camera, con l'onorevole Leone Caetani, un progetto di legge per l'introduzione della proporzionale che è, a suo avviso, l'unico sistema per esprimere la giusta rappresentanza del popolo.

Pone il quesito se la rappresentanza politica rappresenti la maggioranza soltanto o tutto il popolo; se il governo sia un governo di maggioranza o di tutto il popolo; e poichè una concezione democratica deve giungere alla conclusione che il governo rappresenta la risultante di tutte le forze politiche del paese, e cioè che la maggioranza gli segna le direttive, ma le altre forze debbono pure far sentire il proprio peso, la proporzionale non è che il corollario necessario della democrazia.

Ora la Consulta è chiamata a preparare lo strumento elettorale, che può essere ottimo, a condizione però che sia adoperato da un braccio capace di usarlo. Quindi, occorre preparare lo strumento; ma occorre preparare il corpo elettorale che lo deve usare. Uscito dalla dittatura e dagli orrori della guerra, l'ordine nuovo non si può instaurare che con un atto di volontà popolare creativo; e la soluzione del problema istituzionale deliberata dalla Costituente dovrà avere la sanzione del referendum. Ma la massa elettorale dovrà essere permeata di quel senso umano e dell'universale che, nel popolo italiano, latino e cristiano, è innato e che basta solo educare. (*Applausi*). Bisogna abbattere le barriere fra le classi, per giungere ad abbattere le barriere fra i popoli. Né questa è utopia. Ascoltino i giovani della Consulta e tutti i giovani italiani

Analogo emendamento è stato presentato dal Consultore Amatucci. Ne dà lettura:

Sostituire l'ultimo comma col seguente:

« L'esercizio del diritto di voto è un obbligo. Chi contravviene a tale obbligo è passibile delle penalità previste dalla presente legge ».

MERLIN rinuncia a svolgere il suo emendamento e chiede che sia messo in votazione per appello nominale.

AMATUCCI rinuncia a svolgere il suo emendamento.

PRESIDENTE comunica che il Consultore Philipson ha presentato all'articolo 1 il seguente emendamento aggiuntivo:

Aggiungere in fine:

« Per la validità delle elezioni è necessario che si presenti alle urne il 75 per cento degli elettori inscritti. Se tale percentuale non è raggiunta, l'elezione sarà dichiarata nulla di ufficio, e la votazione sarà ripetuta nel termine di trenta giorni ».

MICHELI, *Relatore*, non crede che la Commissione possa pronunciarsi collegialmente sull'emendamento Merlin, dato che essa è divisa esattamente in due parti: si rimette pertanto al voto della Consulta.

PRESIDENTE mette in votazione il primo e secondo comma dell'articolo 1.

(*Sono approvati*).

Mette in votazione l'emendamento Merlin sostitutivo del terzo comma.

TERRACINI, per dichiarazione di voto, rileva che il risultato della votazione potrebbe avere per conseguenza una umiliazione di quella parte che non raggiungesse l'esito sperato. Lamenta che l'Assemblea non abbia ritenuto di rimettersi, nella questione, alle decisioni del Governo e crede sarebbe stato più opportuno formulare una semplice raccomandazione al Governo. (*Commenti*).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

zione della proporzionale che è, a suo avviso, l'unico sistema per esprimere la giusta rappresentanza del popolo.

Pone il quesito se la rappresentanza politica rappresenti la maggioranza soltanto o tutto il popolo: se il governo sia un governo di maggioranza o di tutto il popolo; e poichè una concezione democratica deve giungere alla conclusione che il governo rappresenta la risultante di tutte le forze politiche del paese, e cioè che la maggioranza gli segna le direttive, ma le altre forze debbono pure far sentire il proprio peso, la proporzionale non è che il corollario necessario della democrazia.

Ora la Consulta è chiamata a preparare lo strumento elettorale, che può essere ottimo, a condizione però che sia adoperato da un braccio capace di usarlo. Quindi, occorre preparare lo strumento; ma occorre preparare il corpo elettorale che lo deve usare. Uscito dalla dittatura e dagli orrori della guerra, l'ordine nuovo non si può instaurare che con un atto di volontà popolare creativo; e la soluzione del problema istituzionale deliberata dalla Costituente dovrà avere la sanzione del referendum. Ma la massa elettorale dovrà essere permeata di quel senso umano e dell'universale che, nel popolo italiano, latino e cristiano, è innato e che basta solo educare. (*Applausi*). Bisogna abbattere le barriere fra le classi, per giungere ad abbattere le barriere fra i popoli. Né questa è utopia. Ascoltino i giovani della Consulta e tutti i giovani italiani la parola degli anziani che hanno rettamente vissuto ed hanno adempiuto il loro dovere. (*Vivi applausi — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE dà lettura del seguente emendamento presentato dai Consultori Merlin, Piccioni, Cappa, Giannitelli e Andreotti:

Sostituire l'ultimo comma col seguente:

« L'esercizio del voto è obbligatorio e coloro che se ne astengono senza giustificato motivo incorrono nelle sanzioni previste dalla presente legge ».

AMATUCCI rinuncia a svolgere il suo emendamento.

PRESIDENTE comunica che il Consultore Philipson ha presentato all'articolo 1 il seguente emendamento aggiuntivo:

Aggiungere in fine:

« Per la validità delle elezioni è necessario che si presenti alle urne il 75 per cento degli elettori inscritti. Se tale percentuale non è raggiunta, l'elezione sarà dichiarata nulla di ufficio, e la votazione sarà ripetuta nel termine di trenta giorni ».

MICHELI, *Relatore*, non crede che la Commissione possa pronunciarsi collegialmente sull'emendamento Merlin, dato che essa è divisa esattamente in due parti; si rimette pertanto al voto della Consulta.

PRESIDENTE mette in votazione il primo e secondo comma dell'articolo 1.

(*Sono approvati*).

Mette in votazione l'emendamento Merlin sostitutivo del terzo comma.

TERRACINI, per dichiarazione di voto, rileva che il risultato della votazione potrebbe avere per conseguenza una umiliazione di quella parte che non raggiungesse l'esito sperato. Lamenta che l'Assemblea non abbia ritenuto di rimettersi, nella questione, alle decisioni del Governo e crede sarebbe stato più opportuno formulare una semplice raccomandazione al Governo. (*Commenti*).

PRESIDENTE indice la votazione per appello nominale sull'emendamento Merlin.

(*Segue la votazione*).

CODA, *ff. Segretario*, fa la chiama.

Rispondono sì:

Agnello — Alberti — Allara — Altavilla — Amatucci — Amoroso — Andreotti — Annunziata — Antonelli — Antoni — Arangio Ruiz — Argenton — Artom — Avanzini Massimo.

4021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785821

Bacci — Benevenga — Benedetti — Bergamini — Bettiol — Bianchini — Biga — Boggiano Pico — Bonomi Ivanoe — Bonomi Paolo — Bonucci — Bosco Lucarelli — Bozzi — Braschi — Brenci — Bresciani — Bresciani Turroni — Bruni — Brusasca.

Campilli — Cappa — Capra — Caramia — Carbonari — Caligiani — Carli — Casati Alessandro — Cassandro — Catenacci — Cerabona — Chiazzese — Chiri — Ciaffi — Cicerone — Cilento — Cingolani Mario — Cingolani Guidi — Cipollone — Coccia — Coda — Colasanto — Colli — Colonnetti — Corsanego — Crispo.

De Caro — De Grecis — Delitala — Del Monte — De Palma — De Pietro — Donati — Dossetti — Ducos.

Einaudi — Eroli.

Fabbri Gustavo — Fantoni — Faranda — Fazio — Ferrara Mario — Finocchiaro Aprile — Florio — Fossombroni — Frè — Frinzi Arturo — Fuschini — Fusco.

Gabriele Cesare — Gabrieli Antonio — Germano — Giannitelli — Gilardoni — Giovannini — Gonella — Grandi — Granello — Grassi — Guarienti — Guglielminetti.

Innocenzi.

Jacini — Jervolino.

La Loggia — La Volpe — Labonati — Lodi Melchiade — Lordi — Lucatello — Lucifero — Ludovici.

Manes Antonio — Marazzini — Martini Enrico — Mattarella — Mattei — Maxia — Mazzotti — Medici Tornaquinci — Merlin — Merzagora — Micheli — Minoletti Quarello — Molle — Mondolfi — Morelli — Moscati.

Nasi.

Oxilia.

Pallastrelli — Pammunzio — Paoletti — Pasqualino-Vassallo Rosario fu Gaetano — Pastore Giulio — Patrissi — Patruno — Pestellini — Petrone — Philipson — Piccioni — Pidriboni — Piscitelli — Pizzoni — Porta.

Rapelli — Reale Vito — Repetto — Restagno — Ricci — Rizzo — Roccalagliata — Rosasco — Rosati — Rubilli — Ruini.

Salvetto — Sansoni Attilio — Savoretti — Scalcia — Scoca

Rispondono no:

Albasini Serosati — Alberganti — Albergo — Allegato — Amerio — Angeletti — Apponi — Arecco — Armino.

Baldazzi — Bardini — Baroncini Fernando — Barontini Ilio — Bauer — Bavaro — Bei — Bellotti — Bergamann — Berlinguer — Bianchi Costante — Bianco Dante Livio — Bocconi — Borin — Bracci.

Calamandrei — Caligaris — Calogero — Camarra — Camia — Canevari — Capellaro — Carmagnola — Cassiani Ingoni — Cavina — Chiari — Cianca — Coceanis — Colombi — Comandini — Conca — Cosattini — Costa Mariano — Costa Remo.

Damo — Del Bello — Della Giusta — Della Porta — Della Torre — De Ruggiero — De Stefano — Di Clemente — Di Vittorio — D'Onofrio.

Fabbri Luigi — Facchinetti — Fancello — Fedeli — Fenoaltea — Ferrari Enrico — Ferrari Oreste — Ferri — Filippini — Fiore — Fioritto — Fortichiari — Frizzi Fosco.

Garoia — Gerardi — Giavi — Gina — Gonzales — Graceeva — Grazia — Graziadei Antonio — Grieco — Guindani.

Iaricchiuta — Laureti — Leone — Li Causi — Lizzero — Lombardi Jole — Lombardo Giuseppe — Longo — Lopardi — Lo Presti — Lupis — Luzzatto.

Maffi — Maffioli — Malagugini — Malgeri — Malintoppi — Mancino Michele — Mancuso — Manfredini — Marchesi — Marchioro — Mariani — Marinelli — Mariotti — Massini — Mauro — Minio — Molinari — Monigliano — Montagnana — Montalbano — Monteforte — Morandi — Moscatelli — Musotto.

Nobili Oro.

Onofeo.

Pajetta — Paladin — Palermo — Papalia — Parodi — Parri — Pastore Raffaele — Perlini — Pesenti — Petti — Piacentini — Picardi — Pivano — Polese — Pratolongo.

Reale Oronzo — Repossi — Rossi Ernesto — Rossi Paolo — Roveda.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Dossetti — Dubois.

Einaudi — Eroli.

Fabbri Gustavo — Fantoni — Faranda — Fazio — Ferrara Mario — Finocchiaro Aprile — Florio — Fossombroni — Frè — Frinzi Arturo — Fuschini — Fusco.

Gabriele Cesare — Gabrieli Antonio — Germano — Giannitelli — Gilardoni — Giovannini — Gonella — Grandi — Granello — Grassi — Guarienti — Guglielminetti.

Innocenzi.

Jacini — Jervolino.

La Loggia — La Volpe — Libonati — Lodi Melchiade — Lordi — Lucatello — Lucifero — Ludovici.

Manes Antonio — Marazzini — Martini Enrico — Mattarella — Mattei — Maxia — Mazzotti — Medici Tornaquinci — Merlin — Merzagora — Micheli — Minoletti Quarello — Molle — Mondovi — Morelli — Moscati.

Nasi.

Oxilia.

Pallastrelli — Pannunzio — Paoletti — Pasqualino-Vassallo Rosario fu Gaetano — Pastore Giulio — Patrissi — Patruno — Pestellini — Petrone — Philipson — Piccioni — Pietriboni — Piscitelli — Pizzoni — Porta.

Rapelli — Reale Vito — Repetto — Restagno — Ricci — Rizzo — Roccatagliata — Rosasco — Rosati — Rubilli — Ruini.

Salivello — Sansoni Attilio — Savoretti — Sbano Luigi — Scerni — Scialoja — Scoca — Sogno.

Tanagnini — Taviani — Tedeschi — Togni — Tomasi della Torretta — Traina — Tupini.

Vacca — Vanoni — Vicentini Rodolfo — Villabruna — Villari — Visconti Venosta — Viviani.

Zambrano — Zaccan — Zappia — Zavataro — Zini — Zoccoli — Zoli — Zuccalà.

Damo — Del Bello — Della Giusta — Della Porta — Della Torre — De Ruggiero — De Stefano — Di Clemente — Di Vittorio — D'Onofrio.

Fabbri Luigi — Facchinetti — Fancello — Fedeli — Fenoaltea — Ferrari Enrico — Ferrari Oreste — Ferri — Filippini — Fiore — Fioritto — Fortichiari — Frizzi Fosco.

Garoia — Gerardi — Giavi — Gina — Gonzales — Gracceva — Grazia — Graziadei Antonio — Grieco — Guindani.

Laricchiuta — Laureti — Leone — Li Causi — Lizzero — Lombardi Jole — Lombardo Giuseppe — Longo — Lopardi — Lo Presti — Lupis — Luzzatto.

Maffi — Maffioli — Malagugini — Malgeri — Malintoppi — Mancino Michele — Mancuso — Manfredini — Marchesi — Marchioro — Mariani — Marinelli — Mariotti — Massini — Mauro — Minio — Molinari — Momigliano — Montagnana — Montalbano — Monteforte — Morandi — Moscatelli — Musotto.

Nobili Oro.

Omodeo.

Paietta — Paladin — Palermo — Papalia — Parodi — Parri — Pastore Raffaele — Perini — Pesenti — Petti — Piacentini — Picardi — Pivano — Polese — Pratolongo.

Reale Oronzo — Repossi — Rossi Ernesto — Rossi Doria — Roveda.

Saccani — Salvatorelli — Santoro — Schiavello — Schiavi — Secchia — Siccardi — Siglienti — Signorelli — Simonini — Solari — Solgin — Spallone — Spano Velio — Stampacchia.

Terracini — Torno.

Urbinati.

Valiani — Ventavoli — Virdis — Volterra.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PRESIDENTE comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti	335
Maggioranza	168
Hanno risposto *sì*	179
Hanno risposto *no*	156

(*L'emendamento Merlin è approvato*).

L'emendamento Amatucci, essendo con ciò assorbito, pone in votazione l'emendamento Philipson.

MICHELI, *Relatore*, a nome della Commissione, dichiara che questa, a maggioranza, ha ritenuto di non poterlo accettare.

PHILIPSON ritira l'emendamento.

PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione a domani alle 15,30.

Interrogazioni.

CODA, *ff. Segretario*, dà lettura delle seguenti interrogazioni presentate alla Presidenza:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del tesoro, per sapere se non intenda disporre, con la dovuta sollecitudine, perché venga abbandonata la iniqua ed ingiustificata interpretazione restrittiva — consacrata nella circolare 30 ottobre 1945 della Direzione generale danni di guerra, n. 80044 — secondo la quale non sono considerati come danni di guerra, e restano quindi esclusi da ogni risarcimento, i danni arrecati da militari nazifascisti, nel corso della guerra partigiana, con saccheggi, devastazioni, incendi, ecc., compiuti a titolo di rappresaglia.

« BIANCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri dell'interno e della pubblica istruzione, per conoscere — con riferimento alla notizia che in reparti clinici dell'Università di Bari, bambini affetti da malattie cutanee, donne ospitalizzate in imminenza di parto o per gravi affezioni ginecologiche, si trovino in dell'interno, per sapere se, in relazione al decreto legislativo Luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, e secondo lo spirito del medesimo, non ritengano opportuno estendere il criterio adottato nel capoverso dell'articolo 68, ai casi di dimissione degli eletti, specialmente nei comuni nei quali si adotta il sistema proporzionale. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« BRASCHI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'Alto Commissario per l'alimentazione, per sapere se non ritenga giusto intervenire, una buona volta, per l'abbandono nel quale è tenuta la Provincia di Catania, circa la distribuzione dei generi tesserati.

« Solo il pane è distribuito regolarmente, mentre la pasta e lo zucchero saltuariamente.

« Ogni altro genere, olio, grassi, etc., a differenza di quanto avviene nel Continente, non vengono mai distribuiti.

« Tale stato di cose, oltre a tenere nello stato di indigenza larghi strati del popolo, aggrava le condizioni economiche dei lavoratori e dei ceti medi.

« Tutto ciò determina la giusta esasperazione della popolazione e costituisce uno dei mezzi di propaganda reazionaria ed aumenta il numero delle bande affamate che, abilmente manovrate, contribuiscono ad aumentare il disordine delle contrade siciliane. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« LO PRESTI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Ministri dell'industria e commercio, dei trasporti e del tesoro, per conoscere se, tenuto conto delle vive istanze delle commissioni interne di tutti i principali stabilimenti industriali di Brescia, non intendano revocare la disposizione riguardante la cessione ad aste pubbliche dei materiali di preda bellica, che interessano più direttamente i lavoratori (indumenti e articoli casalinghi), per assegnarli invece, direttamente e a prezzo equo, attraverso enti ed organismi aziendali e cooperativi, intervenendo all'uopo presso l'« A.R.A.R. ». (*Gli in-*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sione, dichiara [illegible] ritenuto di non poterlo accettare.

PHILIPSON ritira l'emendamento.

PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione a domani alle 15.30.

Interrogazioni.

CODA, *ff. Segretario*, dà lettura delle seguenti interrogazioni presentate alla Presidenza:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del tesoro, per sapere se non intenda disporre, con la dovuta sollecitudine, perché venga abbandonata la iniqua ed ingiustificata interpretazione restrittiva — consacrata nella circolare 30 ottobre 1945 della Direzione generale danni di guerra, n. 80044 — secondo la quale non sono considerati come danni di guerra, e restano quindi esclusi da ogni risarcimento, i danni arrecati da militari nazifascisti, nel corso della guerra partigiana, con saccheggi, devastazioni, incendi, ecc., compiuti a titolo di rappresaglia.

« BIANCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri dell'interno e della pubblica istruzione, per conoscere — con riferimento alla notizia che in reparti clinici dell'Università di Bari, bambini affetti da malattie cutanee, donne ospitalizzate in imminenza di parto o per gravi affezioni ginecologiche, si trovino in condizioni dolorosamente contrastanti colle più elementari esigenze dell'assistenza, dell'igiene, della cultura medica — come si intenda provvedere al sollievo di tante sofferenze, alla tutela della salute pubblica, al decoro stesso dell'Istituto universitario.

« MAFFI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro generi tesserati.

« Solo il pane è distribuito regolarmente, mentre la pasta e lo zucchero saltuariamente.

« Ogni altro genere, olio, grassi, ecc., a differenza di quanto avviene nel Continente, non vengono mai distribuiti.

« Tale stato di cose, oltre a tenere nello stato di indigenza larghi strati del popolo, aggrava le condizioni economiche dei lavoratori e dei ceti medi.

« Tutto ciò determina la giusta esasperazione della popolazione e costituisce uno dei mezzi di propaganda reazionaria ed aumenta il numero delle bande affamate che, abilmente manovrate, contribuiscono ad aumentare il disordine delle contrade siciliane. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« LO PRESTI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Ministri dell'industria e commercio, dei trasporti e del tesoro, per conoscere se, tenuto conto delle vive istanze delle commissioni interne di tutti i principali stabilimenti industriali di Brescia, non intendano revocare la disposizione riguardante la cessione ad aste pubbliche dei materiali di preda bellica, che interessano più direttamente i lavoratori (indumenti e articoli casalinghi), per assegnarli invece, direttamente e a prezzo equo, attraverso enti ed organismi aziendali e cooperativi, intervenendo all'uopo presso l'A.R.A.R. ». (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

« BRESCIANI, DUCOS ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritenga, a proposito dei professori universitari nominati per chiara fama durante il ventennio fascista, che una netta distinzione debba essere fatta tra coloro che furono chiamati da voti regolari di Facoltà, ratificati poi

1040

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

dal Consiglio Superiore della pubblica istruzione, e coloro che invece furono nominati dall'insindacato arbitrio di un ministro compiacente; e che tale distinzione sia particolarmente giusta e doverosa per quei casi nei quali la chiamata di Facoltà avvenne con voto segreto ed in epoca anteriore al tesseramento ed al giuramento obbligatorio dei professori universitari. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« SAVORETTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri della marina e degli affari esteri, per conoscere quali provvedimenti sono stati presi e s'intendono prendere per affrettare il rimpatrio dei 300 marinai italiani che si trovano nel Messico dal giugno 1940, allorché le loro navi si ricoverarono in tale paese, e che, dopo d'allora, non hanno ricevuto alcuna comunicazione da parte del Governo italiano. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« MONTAGNANA ».

La seduta termina alle 19.55.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 15.30:

Seguito dell'esame dello schema di provvedimento legislativo: Legge elettorale politica per l'Assemblea Costituente (56).

Stampato alle ore 22.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1/27/A

MINISTERO PER LA COSTITUENTE

Lo schema di legge elettorale politica alla Consulta -

14 Febbraio 1946 = Ore 15,30

= = = = = = = = = = =

ALLARA = Rileva che il problema sui poteri della costituente, ora accantonato, doveva essere affrontato prima dell'esame della legge elettorale. Ritiene che il decreto n°151 del 1944 abbia carattere provvisorio, onde un referendum dovrebbe risolvere il problema della legittimità della costituente. Secondo l'oratore per le elezioni di essa bastava richiamare in vigore la legge del 1919. Esprime parere favorevole circa l'obbligatorietà del voto. -

FAZIO = Rimpiange che il disegno di legge non si fondi sul collegio uninominale, che soddisfa l'esigenza di un diretto e fruttuoso rapporto tra elettore ed eletto. Il sistema proporzionale renderebbe inattuabile un vitale governo parlamentare e l'istituzione di un collegio nazionale accanto ai collegi circoscrizionali aggrava i difetti di quel sistema.

PICCIONI = Scagiona la proporzionale delle accuse che le sono state fatte. I presupposti della proporzionale sono: i partiti, i collegi a larga base fino alle liste rigide, la valorizzazione dei resti nel collegio nazionale. Circa il voto obbligatorio, deve ritenersi la sua utilità in quanto è necessario appoggiare la vita dello Stato sul solo suffragio universale, cioé sulla volontà popolare. Reputa che il disposto dell'art.66 suoni ingiuria contro il clero e che quindi non meriti di essere approvato, in quanto l'esistenza di siffatta norma osterebbe alla ricostruzione morale del paese.

ZUCCALA' = Lamenta che il momento attuale sia gravido di incognite e rivendica le benemerenze del collegio uninominale, che merita di essere mantenuto quanto meno nell'Italia del sud. E' favorevole alla obbligatorietà del voto.

SCERNI = Afferma che la legge elettorale, pur avendo carattere strumentale tuttavia ha natura squisitamente politica ed il suo esame è connesso [illegible] dell'assemblea costituente che è

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

essa bastava richiamare in vigore la legge del [illegible] favorevole circa l'obbligatorietà del voto. -

FAZIO = Rimpiange che il disegno di legge non si fondi sul collegio uninominale, che soddisfa l'esigenza di un diretto e fruttuoso rapporto tra elettore ed eletto. Il sistema proporzionale renderebbe inattuabile un vitale governo parlamentare e l'istituzione di un collegio nazionale accanto ai collegi circoscrizionali aggrava i difetti di quel sistema.

PIC CIONI = Scagiona la proporzionale dalle accuse che le sono state fatte. I presupposti della proporzionale sono: i partiti, i collegi a larga base fino alle liste rigide. La valorizzazione dei resti nel collegio nazionale. Circa il voto obbligatorio, deve ritenersi la sua utilità in quanto è necessario appoggiare la vita dello Stato sul solo suffragio universale cioé sulla volontà popolare. Reputa che il disposto dell'art.66 suoni ingiuria contro il clero e che quindi non meriti di essere approvato, in quanto l'esistenza di siffatta norma osterebbe alla ricostruzione morale del paese.

ZUCCALA' = Lamenta che il momento attuale sia gravido di incognite e rivendica le benemerenze del collegio uninominale, che merita di essere mantenuto quanto meno nell'Italia del sud. E' favorevole alla obbligatorietà del voto.

SCERNI = Afferma che la legge elettorale, pur avendo carattere strumentale tuttavia ha natura squisitamente politica ed il suo esame è connesso al problema concernente i poteri dell'assemblea costituente che è il fine stesso della legge. E' perciò del parere che le due questioni siano esaminate contemporaneamente. Ravvisa comunque che la competenza del nuovo organo rappresentativo debba essere determinata dal popolo il quale dovrà anche fissarne i limiti nel tempo giacché occorre auspicare che l'Assemblea costituente assolva al più presto il suo compito. Ritiene che se non si vuol tornare al collegio uninominale bisogna tuttavia lasciare all'elettore la più ampia facoltà di scelta, ed è favorevole al voto obbligatorio perché trattandosi di costituire il nuovo stato italiano bisogna che tutti i cittadini concorrano alla designazione dei loro rappresentanti. Osserva che nel progetto proposto dalla Commissione vi è già la norma che considera il voto come dovere, ma

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

[illegible] dovendosi scegliere le nuove forme [illegible] l'indispensabile l'obbligatorietà del voto [illegible]. Richiama poi l'attenzione dell'As= [illegible] circa 10.000.000 di italiani emigrati [illegible] disseminati nei vari campi di concentra= [illegible] profughi dalle Colonie ed inoltre dei cittadini [illegible] provincie di Trieste, Gorizia, Fiume, Zara. Rileva che trattasi [illegible] circa 15 milioni di persone che sarebbero escluse dal voto e richia= ma al riguardo l'attenzione del Governo.

LUZZATTO = Premette che il popolo è tornato ad essere sovrano e la sovranità deve esercitare per mezzo delle elezioni e con lo strumento dell'Assemblea, i cui poteri non possono essere limitati. Il proble= ma istituzionale e quello sui poteri della Costituente non sopportano di essere risolti con il referendum, il quale sarebbe un mezzo troppo rigido e di poco pratica attuazione in quanto presuppone necessariamen= te la scelta di tesi esclusiviste. L'Assemblea rappresentativa deve trovare nell'investitura popolare la garanzia della sua piena legit= timità e dei supi sovrani poteri. Sarebbe inammissibile che da chiunque, in seguito a scarsa votazione, si ponesse in dubbio tale legittimità in quanto in regime democratico gli assenti o inattivi sono rappresen= tati da coloro che votano e agiscono nel campo politico.
Il voto obbligatorio non dà immediatamente i suoi frutti e non sarebbe quindi fruttuoso per la Costituente. Col voto obbligatorio, se parimenti vi fosse larga astensione, sussisterebbe il motivo legale per inficiare la rappresentatività dell'Assemblea. Rivendica la funzione fondamentale e di preminente utilità dei partiti nella vita democratica dello Stato. Il Collegio uninominale in Italia ha avuto il demerito di contribuire allo spezzettamento personale e incoerente dell'attività politica. Lo oratore difende la proporzionale e mette in luce i difetti del metodo Hare proposto dal consultore Lucifero, al quale metodo possono rivol= gersi alcune accuse appuntate da altri oratori alla proporzionale. Spiega i motivi che giustificano il decreto in esame (quorum, preferenze, collegio unico nazionale, utilizzazione dei resti,) suggerendo eventual= mente che nei piccoli collegi possa funzionare il sistema del quozien= te riferito al numero dei seggi più uno per abbassare il quoziente [illegible] si abbia la più estesa rap

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

occorre stabilire anche la sanzione non essendo opportuno fare una legge minus quam perfecta .

MARAZZINI = Ritiene anche lui che dovendosi scegliere le nuove forme istituzionali dello Stato sia indispensabile l'obbligatorietà del voto per la elezione della costituente. Richiama poi l'attenzione dell'Assemblea sulla situazione dei circa 10.000.000 di italiani emigrati all'estero, dei 500.000 reduci disseminati nei vari campi di concentramento, dei 300.000 profughi dalle Colonie ed inoltre dei cittadini delle provincie di Trieste, Gorizia, Fiume, Zara. Rileva che trattasi di circa 15 milioni di persone che sarebbero escluse dal voto e richiama al riguardo l'attenzione del Governo.

LUZZATTO = Premette che il popolo è tornato ad essere sovrano e la sovranità deve esercitare per mezzo delle elezioni e con lo strumento dell'Assemblea, i cui poteri non possono essere limitati. Il problema istituzionale e quello sui poteri della Costituente non sopportano di essere risolti con il referendum, il quale sarebbe un mezzo troppo rigido e di poco pratica attuazione in quanto presuppone necessariamente la scelta di tesi esclusiviste. L'Assemblea rappresentativa deve trovare nell'investitura popolare la garanzia della sua piena legittimità e dei supi sovrani poteri. Sarebbe inammissibile che da chiunque, in seguito a scarsa votazione, si ponesse in dubbio tale legittimità in quanto in regime democratico gli assenti o inattivi sono rappresentati da coloro che votano e agiscono nel campo politico.
Il voto obbligatorio non dà immediatamente i suoi frutti e non sarebbe quindi fruttuoso per la Costituente. Col voto obbligatorio, se parimenti vi fosse larga astensione, sussisterebbe il motivo legale per inficiare la rappresentatività dell'Assemblea. Rivendica la funzione fondamentale e di preminente utilità dei partiti nella vita democratica dello Stato. Il Collegio uninominale in Italia ha avuto il demerito di contribuire allo spezzettamento personale e incoerente dell'attività politica. Lo oratore difende la proporzionale e mette in luce i difetti del metodo Hare proposto dal consultore Lucifero, al quale metodo possono rivolgersi alcune accuse appuntate da altri oratori alla proporzionale. Spiega i motivi che giustificano il decreto in esame (quorum, preferenze, collegio unico nazionale, utilizzazione dei resti,) suggerendo eventualmente che nei piccoli collegi possa funzionare il sistema del quoziente riferito al numero dei seggi più uno per abbassare il quoziente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789021

LUZZATTO = Premette che il popolo è tornato ad essere sovrano e la sovranità deve esercitare per mezzo delle elezioni e con lo strumento dell'Assemblea, i cui poteri non possono essere limitati. Il problema istituzionale e quello sui poteri della Costituente non sopportano di essere risolti con il referendum, il quale sarebbe un mezzo troppo rigido e di poco pratica attuazione in quanto presuppone necessariamente la scelta di tesi esclusiviste. L'Assemblea rappresentativa deve trovare nell'investitura popolare la garanzia della sua piena legittimità e dei supi sovrani poteri. Sarebbe inammissibile che da chiunque, in seguito a scarsa votazione, si ponesse in dubbio tale legittimità in quanto in regime democratico gli assenti o inattivi sono rappresentati da coloro che votano e agiscono nel campo politico.
Il voto obbligatorio non dà immediatamente i suoi frutti e non sarebbe quindi fruttuoso per la Costituente. Vol voto obbligatorio, se parimenti vi fosse larga astensione, sussisterebbe il motivo legale per inficiare la rappresentatività dell'Assemblea. Rivendica la funzione fondamentale e di preminente utilità dei partiti nella vita democratica dello Stato.
Il Collegio uninominale in Italia ha avuto il demerito di contribuire allo spezzettamento personale e incoerente dell'attività politica. Lo oratore difende la proporzionale e mette in luce i difetti del metodo Hare proposto dal consultore Lucifero, al quale metodo possono rivolgersi alcune accuse appuntate da altri oratori alla proporzionale. Spiega i motivi che giustificano il decreto in esame (quorum, preferenze, collegio unico nazionale, utilizzazione dei resti,) suggerendo eventualmente che nei piccoli collegi possa funzionare il sistema del quoziente riferito al numero dei seggi più uno per abbassare il quoziente stesso e consentire che nei collegi stessi si abbia la più estesa rappresentanza. E' d'opinione che non sia il caso di discutere in Assemblea la ripartizione dei collegi e di affidare tale compito al Governo.

AMOROSO = Si riferisce alla situazione nella Venezia Giulia nel cui territorio non si sono potute, in certe zone, preparare le liste elettorali per divieto delle Autorità alleate. Propone che candidati della Venezia Giulia siano inclusi nelle liste degli altri collegi ovvero i resti vengano attribuiti in parte a tali candidati nel collegio nazionale. Si riserva di presentare in proposito un ordine del giorno.
La seduta è tolta alle ore 19,50

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

24

RESOCONTO SOMMARIO

ASSEMBLEA PLENARIA

Giovedì 14 febbraio 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SFORZA

La seduta comincia alle 15.30.

ZAVATARO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE comunica che ha concesso congedo ai Consultori: Rossi Luigi, Amedeo, Cavinato, Terranova.

Seguito della discussione sulla legge elettorale politica per l'Assemblea Costituente.

ALLARA esaminerà due punti: referendum e voto obbligatorio.

Dopo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, il problema dei poteri della Costituente potrebbe sembrare accantonato; ed egli manifesta la sua meraviglia per la strana inversione dell'ordine con il quale vengono presentati alla Consulta i problemi più importanti. Sulla Costituente finora non si ha che il decreto-legge del giugno 1944, emanato da un Governo non rappresentativo, di carattere provvisorio, come è indicato nell'articolo 6 dello stesso decreto.

È vero che la situazione politica non può far rimandare a lunga scadenza la convocazione della Costituente; ma il nuovo atto normativo preannunciato non potrebbe avere a suo avviso carattere legale.

Occorre pertanto creare di nuovo una base legale alla Costituente, e questa non può essere trovata altro che nel referendum, attraverso

Venendo a parlare della questione del voto obbligatorio, confuta le critiche che ne sono state fatte ed afferma che esso non annulla né influenza la volontà specifica dell'elettore. Quanto al dubbio espresso sulla efficacia pratica delle sanzioni, fa presenti i risultati conseguiti nel Belgio, ove il voto obbligatorio è stato applicato. Tale principio, a suo avviso, risponde alle esigenze di una sana democrazia e della situazione del Paese, il quale attende una Costituente che sia la vera espressione di tutto il popolo.

Al cittadino compete come diritto soggettivo la qualità di elettore, ma a questa qualità si innesta il dovere di partecipare, secondo le disposizioni del diritto, alle manifestazioni di volontà del corpo elettorale.

Ricorda l'esempio della Francia, in cui la Commissione della Costituente ha recentemente approvato l'obbligatorietà del voto e conclude augurandosi che l'Assemblea approvi questo principio e che il Governo vi dia pratica attuazione. (*Applausi*).

FAZIO osserva che potrebbe sembrare inopportuna ogni discussione sul principio della rappresentanza proporzionale, poiché questo è fissato nel primo articolo di un progetto di legge presentato dal Governo che è espressione dei partiti coalizzati, e da cui in gran parte anche la Consulta deriva. Ritiene tuttavia di doversi fare eco delle esigenze e dell'interesse stesso del popolo, affermando che questo, di fronte ad una legge di tanta importanza, che deve preparare la Costituente, vuole esercitare effettivamente la propria sovranità e sentirsi realmente rappresentato.

Si domanda perché si muovano tante critiche contro il collegio uninominale, che pure ha accompagnato quasi ininterrottamente il Parlamento italiano dalla formazione dell'Italia fino alle elezioni del 1921, rilevando come la proporzionale portò ad una moltiplicazione di partiti, di cui nessuno costituiva, isolato, la maggioranza, e quindi alla formazione di Governi privi della necessaria autorità.

Afferma la necessità di tener conto dello stato d'animo delle masse, le cui aspirazioni non ritiene saranno soddisfatte con questa

4037

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE comunica che ha concesso congedo ai Consultori: Rossi Luigi, Amedeo, Cavinato, Terranova.

Seguito della discussione sulla legge elettorale politica per l'Assemblea Costituente.

ALLARA esaminerà due punti: referendum e voto obbligatorio.

Dopo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, il problema dei poteri della Costituente potrebbe sembrare accantonato; ed egli manifesta la sua meraviglia per la strana inversione dell'ordine con il quale vengono presentati alla Consulta i problemi più importanti. Sulla Costituente finora non si ha che il decreto-legge del giugno 1944, emanato da un Governo non rappresentativo, di carattere provvisorio, come è indicato nell'articolo 6 dello stesso decreto.

È vero che la situazione politica non può far rimandare a lunga scadenza la convocazione della Costituente; ma il nuovo atto normativo preannunciato non potrebbe avere a suo avviso carattere legale.

Occorre pertanto creare di nuovo una base legale alla Costituente, e questa non può essere trovata altro che nel referendum, attraverso il quale il popolo conferisca il proprio potere ad un'assemblea rappresentativa e, nello stesso tempo, stabilisca i poteri di tale assemblea e risolva la questione istituzionale.

Afferma che la legge elettorale del 1919, ultima espressione di un parlamento libero, avrebbe dovuto essere richiamata puramente e semplicemente a fondamento delle prossime elezioni.

Ricorda l'esempio della Francia, in cui la Commissione della Costituente ha recentemente approvato l'obbligatorietà del voto e conclude augurandosi che l'Assemblea approvi questo principio e che il Governo vi dia pratica attuazione. (*Applausi*).

FAZIO osserva che potrebbe sembrare inopportuna ogni discussione sul principio della rappresentanza proporzionale, poiché questo è fissato nel primo articolo di un progetto di legge presentato dal Governo che è espressione dei partiti coalizzati, e da cui in gran parte anche la Consulta deriva. Ritiene tuttavia di doversi fare eco delle esigenze e dell'interesse stesso del popolo, affermando che questo, di fronte ad una legge di tanta importanza, che deve preparare la Costituente, vuole esercitare effettivamente la propria sovranità e sentirsi realmente rappresentato.

Si domanda perché si muovano tante critiche contro il collegio uninominale, che pure ha accompagnato quasi ininterrottamente il Parlamento italiano dalla formazione dell'Italia fino alle elezioni del 1921, rilevando come la proporzionale portò ad una moltiplicazione di partiti, di cui nessuno costituiva, isolato, la maggioranza, e quindi alla formazione di Governi privi della necessaria autorità.

Afferma la necessità di tener conto dello stato d'animo delle masse, le cui aspirazioni non ritiene saranno soddisfatte con questa legge elettorale.

Nega che il Collegio uninominale possa essere accusato di non tutelare a sufficienza gli interessi delle minoranze, poiché minoranze si sono sempre avute pur con quel sistema; e al rilievo che questo favorirebbe le camarille, risponde che le Direzioni dei partiti, cui è commesso il compito di formare le liste

4037

8024

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

nel sistema proporzionale, sono pur esse delle camarille.

Esprime la convinzione che un giorno si dovrà pur tornare al Collegio uninominale, perché più rispondente all'essenza del sistema rappresentativo ed ai sentimenti del nostro popolo, che desidera scegliere liberamente i suoi rappresentanti, e si augura che, se si vuole mantenere la proporzionale, se ne riducano almeno i difetti permettendo un maggiore contatto tra la massa degli elettori e gli eletti con una migliore delimitazione delle circoscrizioni e l'abbandono dell'utilizzazione dei residui su scala nazionale.

In particolare, raccomanda il Collegio a base provinciale.

Conclude rievocando la difesa della libertà fatta da Giolitti nel Parlamento fascista ed esprime la certezza che questa libertà non sarà oggi da nessuno contesa al popolo italiano. (*Vivi applausi — Congratulazioni*).

PICCIONI dichiara di ritenere provata la piena legittimità del ritorno al sistema proporzionale; ma di fronte alle affermazioni del Consultore Fazio, vuole confermare che ogni reviviscenza delle tradizioni uninominaliste deve ritenersi impossibile, perché l'instaurazione e l'organizzazione integrale della democrazia postula il sistema elettorale proporzionale, come dimostrano tutte le nascenti o rinascenti democrazie di altri paesi.

Ritiene che l'accusa mossa alla proporzionale di aver nutrito nel suo seno il fascismo non abbia alcun fondamento; ché anzi, solo dopo aver strangolato la proporzionale il fascismo poté avere via libera (*Commenti — Approvazioni*), e se, dopo l'applicazione della proporzionale, i socialisti avessero compreso che questa postulava la necessità delle coalizioni, la sorte dei Governi in quel particolare periodo sarebbe stata notevolmente diversa. (*Approvazioni — Commenti*).

Per giudicare la proporzionale occorre conoscerne i presupposti fondamentali; e questi sono i Partiti, che debbono essere i protagonisti veri ed unici della lotta politica. La pro- [illegible] forma di controllo perma-

Quanto al voto obbligatorio, afferma che esso risponde ad una profonda esigenza democratica, al di fuori di ogni speculazione elettoralistica. Oggi vi è un'unica forza operante alla quale si può fare appello, la volontà popolare, che rappresenta l'unica fonte del potere statale e che non può essere indebolita, ma deve essere resa sempre più operante ed effettiva. (*Applausi — Commenti*).

A questa esigenza risponde l'obbligatorietà del voto, con la quale non si costringono determinate categorie di cittadini a votare unicamente sotto l'influenza di motivi extrapolitici.

Occorre ricordare che la legge ha pure una funzione pedagogica, funzione che dovrà avere la norma per l'obbligatorietà del voto che egli considera come il richiamo all'adempimento di un dovere. (*Interruzione del Consultore Leone — Commenti*). Il concetto che l'esercizio del diritto di voto sia un dovere, espresso nel primo articolo della legge, è generalmente accettato; ma, quando è accettato questo concetto, non vede perché ci si debba rifiutare di sancire tale dovere con una sanzione. (*Commenti*).

Di fronte all'affermazione del Consultore Terracini che il problema non sia sufficientemente maturo nella coscienza dei cittadini perché possa imporsi una sanzione, constata la risonanza grandissima che ha avuto nell'opinione pubblica l'impostazione del problema, risonanza che ne dimostra l'ormai raggiunta piena maturazione. (*Approvazioni*).

Quanto alla disposizione dell'articolo 66, afferma che essa significa una interferenza nel campo dell'attività religiosa non giustificabile oggi in cui i rapporti tra Stato e Chiesa si pongono su basi diverse che non per il passato, di fronte alle prove dello spirito di civismo e di solidarietà nazionale offerte da tutto il clero italiano. (*Applausi al Centro*).

Trova la disposizione profondamente ingiusta e tale che può essere fonte di pericolosi dissensi (*Approvazioni*) perché la religione è magistero di vita, e non potrà quindi mai disinteressarsi della politica.

[illegible] d'avviso perciò che l'articolo debba es-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

fatta da Giolitti nel Parlamento fascista ed esprime la certezza che questa libertà non sarà oggi da nessuno contesa al popolo italiano. (*Vivi applausi — Congratulazioni*).

PICCIONI dichiara di ritenere provata la piena legittimità del ritorno al sistema proporzionale; ma di fronte alle affermazioni del Consultore Fazio, vuole confermare che ogni reviviscenza delle tradizioni uninominaliste deve ritenersi impossibile, perché l'instaurazione e l'organizzazione integrale della democrazia postula il sistema elettorale proporzionale, come dimostrano tutte le nascenti o rinascenti democrazie di altri paesi.

Ritiene che l'accusa mossa alla proporzionale di aver nutrito nel suo seno il fascismo non abbia alcun fondamento; ché anzi, solo dopo aver strangolato la proporzionale il fascismo poté avere via libera (*Commenti — Approvazioni*), e se, dopo l'applicazione della proporzionale, i socialisti avessero compreso che questa postulava la necessità delle coalizioni, la sorte dei Governi in quel particolare periodo sarebbe stata notevolmente diversa. (*Approvazioni — Commenti*).

Per giudicare la proporzionale occorre conoscerne i presupposti fondamentali: e questi sono i Partiti, che debbono essere i protagonisti veri ed unici della lotta politica. La proporzionale è una forma di controllo permanente, che indica con esattezza le oscillazioni della opinione pubblica.

Talune critiche mosse contro l'utilizzazione dei resti nel collegio nazionale sono dettate in sostanza da considerazioni puramente locali; ma soprattutto derivano dalla mancata considerazione del rapporto di interdipendenza che deve esistere tra elettore e partito, interdipendenza che, peraltro, non limita né diminuisce la libertà dell'elettore.

di un dovere. (*Interruzione del Consultore Leone — Commenti*). Il concetto che l'esercizio del diritto di voto sia un dovere, espresso nel primo articolo della legge, è generalmente accettato; ma, quando è accettato questo concetto, non vede perché ci si debba rifiutare di sancire tale dovere con una sanzione. (*Commenti*).

Di fronte all'affermazione del Consultore Terracini che il problema non sia sufficientemente maturo nella coscienza dei cittadini perché possa imporsi una sanzione, constata la risonanza grandissima che ha avuto nell'opinione pubblica l'impostazione del problema, risonanza che ne dimostra l'ormai raggiunta piena maturazione. (*Approvazioni*).

Quanto alla disposizione dell'articolo 66, afferma che essa significa una interferenza nel campo dell'attività religiosa non giustificabile oggi in cui i rapporti tra Stato e Chiesa si pongono su basi diverse che non per il passato, di fronte alle prove dello spirito di civismo e di solidarietà nazionale offerte da tutto il clero italiano. (*Applausi al Centro*).

Trova la disposizione profondamente ingiusta e tale che può essere fonte di pericolosi dissensi (*Approvazioni*) perché la religione è magistero di vita, e non potrà quindi mai disinteressarsi della politica.

È d'avviso perciò che l'articolo debba essere abolito, anche per non gettare sul clero un'ombra immeritata di faziosità.

Nella ricostruzione morale che dovrà compiersi nel Paese, non bisogna dimenticare che ad essa un apporto profondo sarà dato dai valori religiosi ed un contributo notevole dal clero italiano. (*Vivi applausi — Molte congratulazioni*).

ZUCCALÀ afferma che il popolo, chiamato alla nobile fatica di costruire lo Stato, in un

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

momento tanto difficile per il Paese, deve essere messo in condizioni di esprimere il più direttamente possibile il suo pensiero attraverso il voto, ed a questa esigenza, particolarmente nel Mezzogiorno, non può rispondere se non il collegio uninominale.

Rileva che l'Assemblea Costituente, uscita dalle elezioni, dovrà veramente sentire di rappresentare la maggioranza del Paese, e per raggiungere questo risultato auspica che il popolo riesca veramente a formarsi la coscienza dell'alto compito che è chiamato ad assolvere.

Obbligare il cittadino ad assolvere il dovere del voto, non costituisce a suo avviso un vincolo, ma un eccitamento a compiere un atto di vera democrazia.

Rileva l'importanza che una partecipazione quanto più ampia possibile alla votazione avrà anche nei confronti con l'estero, che vedrà in essa la prova della maturità del nostro Paese.

Di fronte al bisogno profondamente sentito della resurrezione della Patria, occorre il concorso e la collaborazione di tutti. Giustizia e libertà: in nome di esse la Patria non morirà. (*Applausi*).

LAURETI rinuncia a parlare.

SCERNI, di fronte al grande atto storico che il popolo italiano è chiamato a compiere con le elezioni dell'Assemblea Costituente, nota uno stato di incertezza, determinato dal fatto che non sono ancora definitivi i compiti dell'Assemblea da eleggere.

La legge elettorale non è, come si è detto, una legge puramente strumentale, perché ogni strumento vale in rapporto al fine cui deve tendere: onde una maggior chiarezza e concretezza sarebbe stata desiderabile nelle dichiarazioni fatte dal Presidente del Consiglio.

La Costituente non dovrà, a suo avviso, essere una fonte incontrollabile di un nuovo ordine staccato dal precedente, ma un organo eccezionale, con funzioni eccezionali i cui poteri dovranno essere chiaramente e nettamente delimitati nella portata e nel tempo.

Quanto alla legge elettorale, dopo le osservazioni dei precedenti oratori, insisterà soltanto su due punti: proporzionale e voto obbligatorio.

voli del dovere di partecipare alla grande opera di ricostruzione dell'Italia, dovere a cui nessuno deve sottrarsi, ed al quale, affinché la norma non sia svuotata di ogni importanza, deve corrispondere una sanzione di cui si discuteranno poi le modalità d'applicazione.

Perfezionata e applicata la legge, allora veramente il popolo italiano avrà l'impressione che il regime politico non gli viene concesso dall'alto, ma è costruito dalla sua stessa volontà. (*Applausi*).

SBANO rinunzia a parlare.

MARAZZINI, premessa la necessità di dare al popolo l'esercizio della sovranità diretta, e quale corollario di essa sancire l'obbligatorietà di voto, fa presente l'opportunità di ricordare che dieci milioni di lavoratori italiani, disseminati in tutte le parti del mondo, e 500 mila reduci ancora chiusi nei campi di concentramento di vari paesi, sono assenti e nell'impossibilità di partecipare all'elezione. A questi italiani privi del diritto di voto sono da aggiungersi 300 mila profughi provenienti dalle Colonie che fecondarono con il loro sudore e la loro fatica, e i molti che per decreto prefettizio sono rientrati nei loro paesi, ma vi hanno trovato i focolari ancora devastati.

Né si deve dimenticare la situazione delle provincie della Venezia Giulia. Finché i problemi riferentisi a tutte queste masse di italiani non abbiano trovata una soluzione, circa 15 milioni di cittadini saranno privati del diritto di voto.

Si augura che il Governo voglia prendere in esame questi problemi, intendendo con ciò adempiere ad un imperativo categorico della sua coscienza. (*Applausi*).

LODI rinunzia a parlare.

LUZZATTO, a nome del gruppo socialista, farà alcune considerazioni sulla legge elettorale, rilevando che da questa dipende la formazione di una assemblea attraverso la quale il popolo eserciterà pienamente la sua sovranità.

Dopo aver accennato alla necessità che non sia limitata la estrinsecazione dei poteri della Costituente, rileva che, di fronte alle proposte di un referendum, ritiene più opportuno che le decisioni siano prese da una assemblea rap-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

atto di vera democrazia.

Rileva l'importanza che una partecipazione quanto più ampia possibile alla votazione avrà anche nei confronti con l'estero, che vedrà in essa la prova della maturità del nostro Paese.

Di fronte al bisogno profondamente sentito della resurrezione della Patria, occorre il concorso e la collaborazione di tutti. Giustizia e libertà: in nome di esse la Patria non morirà. (*Applausi*).

LAURETI rinuncia a parlare.

SCERNI, di fronte al grande atto storico che il popolo italiano è chiamato a compiere con le elezioni dell'Assemblea Costituente, nota uno stato di incertezza, determinato dal fatto che non sono ancora definitivi i compiti dell'Assemblea da eleggere.

La legge elettorale non è, come si è detto, una legge puramente strumentale, perché ogni strumento vale in rapporto al fine cui deve tendere: onde una maggior chiarezza e concretezza sarebbe stata desiderabile nelle dichiarazioni fatte dal Presidente del Consiglio.

La Costituente non dovrà, a suo avviso, essere una fonte incontrollabile di un nuovo ordine staccato dal precedente, ma un organo eccezionale, con funzioni eccezionali i cui poteri dovranno essere chiaramente e nettamente delimitati nella portata e nel tempo.

Quanto alla legge elettorale, dopo le osservazioni dei precedenti oratori, insisterà soltanto su due punti: proporzionale e voto obbligatorio.

Circa la proporzionale, se non si vuole tornare al Collegio uninominale, si deve lasciare almeno all'elettore la più ampia libertà possibile di manifestare la sua volontà: occorre quindi abbandonare il sistema della scheda rigida.

Quanto poi al voto obbligatorio, afferma che tutti gli italiani debbono essere consapevoli che dieci milioni di lavoratori italiani, disseminati in tutte le parti del mondo, e 500 mila reduci ancora chiusi nei campi di concentramento di vari paesi, sono assenti e nell'impossibilità di partecipare all'elezione. A questi italiani privi del diritto di voto sono da aggiungersi 300 mila profughi provenienti dalle Colonie che fecondarono con il loro sudore e la loro fatica, e i molti che per decreto prefettizio sono rientrati nei loro paesi, ma vi hanno trovato i focolari ancora devastati.

Né si deve dimenticare la situazione delle provincie della Venezia Giulia. Finché i problemi riferentisi a tutte queste masse di italiani non abbiano trovata una soluzione, circa 15 milioni di cittadini saranno privati del diritto di voto.

Si augura che il Governo voglia prendere in esame questi problemi, intendendo con ciò adempiere ad un imperativo categorico della sua coscienza. (*Applausi*).

LODI rinunzia a parlare.

LUZZATTO, a nome del gruppo socialista, farà alcune considerazioni sulla legge elettorale, rilevando che da questa dipende la formazione di una assemblea attraverso la quale il popolo eserciterà pienamente la sua sovranità.

Dopo aver accennato alla necessità che non sia limitata la estrinsecazione dei poteri della Costituente, rileva che, di fronte alle proposte di un referendum, ritiene più opportuno che le decisioni siano prese da una assemblea rappresentativa, senza costringere il corpo elettorale ad una consultazione più complessa e soltanto apparentemente più democratica.

Sottolinea l'accordo recentemente raggiunto a Milano fra i partiti perché la campagna elettorale si svolga ordinata; accordo a cui il partito socialista terrà lealmente fede.

Si dichiara contrario alla proposta del Consultore Philipson di fissare un minimo di vo-

4036

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

tanti per la validità delle elezioni, come quella che imporrebbe una ripetizione delle elezioni, non certo giovevole alla loro serietà.

Alla osservazione del Consultore Cassandro circa la scarsa efficacia di una elezione cui non partecipi un'elevata percentuale di votanti, risponde che alle urne andranno, senza bisogno di costrizione, tutti coloro che veramente avranno una parola da dire.

Sui dati statistici portati a sostegno del voto obbligatorio, rileva che essi si riferiscono a Paesi che applicano già da tempo tale principio, e nei quali — del resto — le astensioni erano un fenomeno di scarsa importanza. Avverte poi che fra quei dati statistici sono quelli del Cantone di Zurigo, nel quale però l'alta percentuale dei votanti è stata raggiunta attraverso il voto per procura, che è augurabile nessuno pensi di introdurre anche in Italia.

Denuncia il pericolo che dopo le elezioni, in nome del voto obbligatorio, si possa compiere il tentativo di invalidare la Costituente col pretesto che troppo pochi sono stati i votanti e troppi gli astenuti in violazione della disposizione della obbligatorietà.

Si dichiara favorevole allo scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale, rilevando come il sistema uninominale abbia tra l'altro contribuito a quella non formazione politica che fu caratteristica nel nostro Paese fino alla passata guerra mondiale, e che costituì il terreno su cui poté attecchire il fascismo.

All'osservazione che sia necessario permettere l'ingresso alla Costituente ai combattenti della campagna elettorale, rileva che questo non può costituire un titolo sufficiente per rappresentare il popolo. (*Approvazioni*).

Né può essere raccolto l'accenno ad un sistema maggioritario di lista con collegio provinciale.

Alle proposte fatte dal Consultore Lucifero nella sua relazione, osserva che quanto egli ha detto contro il sistema accolto dalla Commissione poteva essere detto, e ben più a ragione, anche contro il metodo Hare, di cui elenca i difetti.

Constata che nessun metodo è stato possibile trovare per giungere ad una unione delle [illegible] elezione personale degli eletti con

Anche con il metodo d'Hondt, d'altra parte, esistono resti reali pur se non apparenti.

Non ritiene probabile che l'utilizzazione dei resti assicurerà un guadagno di seggi al Partito Socialista; ma questo la sostiene non perché faccia oroscopi sull'avvenire, bensì perché vuole una legge quanto più possibile democratica.

Riconosce che la legge proposta non è perfetta: essa, tuttavia, soddisfa alle necessità di dare un'Assemblea veramente rappresentativa a cui possa commettersi di adottare quelle decisioni che tutto il popolo attende e che non possono essere procrastinate. (*Applausi — Congratulazioni*).

AMOROSO pone in luce la situazione particolare, nella imminenza della consultazione elettorale, della Venezia Giulia, in cui, mentre è impossibile pensare che gli abitanti della Zona *B* possano essere chiamati a votare, lo stesso avverrà anche nella Zona *A*, ove gli Alleati non hanno finora permesso le operazioni per la compilazione delle liste elettorali.

Prospetta le soluzioni possibili per ovviare ad un tale inconveniente, affermando la necessità che gli italiani della Venezia Giulia non siano assenti in un momento veramente storico per la nostra Patria. (*Vivi applausi*).

Presenta in proposito il seguente ordine del giorno firmato anche dai Consultori Libonati, Medici Tornaquinci, Jacini, Zappia, Antoni, Martini Enrico, Repetto, Bonucci, Ciaffi, Fazio, Argenton, Minoletti Quarello, Bruni, De Pietro, Fusco, Salivetto, Artom, Del Monte, Villabruna:

« La Consulta, riconoscendo come esigenza essenziale di validità della futura Assemblea Costituente la partecipazione ad essa di rappresentanti della Venezia Giulia, invita il Governo a studiare e risolvere il problema in concomitanza con la pubblicazione della nuova legge elettorale politica ».

PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione a domani.

Interrogazioni.

ZAVATARO, *Segretario*, dà lettura delle [illegible] interrogazioni pervenute alla Pre-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

del Cantone di Zurigo, nel quale però [illegible] percentuale dei votanti è stata raggiunta attraverso il voto per procura, che è augurabile nessuno pensi di introdurre anche in Italia.

Denuncia il pericolo che dopo le elezioni, in nome del voto obbligatorio, si possa compiere il tentativo di invalidare la Costituente col pretesto che troppo pochi sono stati i votanti e troppi gli astenuti in violazione della disposizione della obbligatorietà.

Si dichiara favorevole allo scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale, rilevando come il sistema uninominale abbia tra l'altro contribuito a quella non formazione politica che fu caratteristica nel nostro Paese fino alla passata guerra mondiale, e che costituì il terreno su cui poté attecchire il fascismo.

All'osservazione che sia necessario permettere l'ingresso alla Costituente ai combattenti della campagna elettorale, rileva che questo non può costituire un titolo sufficiente per rappresentare il popolo. (*Approvazioni*).

Né può essere raccolto l'accenno ad un sistema maggioritario di lista con collegio provinciale.

Alle proposte fatte dal Consultore Lucifero nella sua relazione, osserva che quanto egli ha detto contro il sistema accolto dalla Commissione poteva essere detto, e ben più a ragione, anche contro il metodo Hare, di cui elenca i difetti.

Constata che nessun metodo è stato possibile trovare per giungere ad una unione della determinazione personale degli eletti con la rappresentanza proporzionale, e ritiene che a questo scopo meglio si avvicini il sistema proposto, attraverso il *quorum* degli eletti.

Il metodo delle preferenze è apparso a taluno meno vantaggioso; ma egli lo ritiene preferibile a quello di una lista rigida.

Quanto al collegio nazionale per l'utilizzazione dei resti, afferma che esso costituisce il logico corollario del sistema proporzionale.

[illegible] ticolare, nella imminenza della consultazione elettorale, della Venezia Giulia, in cui, mentre è impossibile pensare che gli abitanti della Zona *B* possano essere chiamati a votare, lo stesso avverrà anche nella Zona *A*, ove gli Alleati non hanno finora permesso le operazioni per la compilazione delle liste elettorali.

Prospetta le soluzioni possibili per ovviare ad un tale inconveniente, affermando la necessità che gli italiani della Venezia Giulia non siano assenti in un momento veramente storico per la nostra Patria. (*Vivi applausi*).

Presenta in proposito il seguente ordine del giorno firmato anche dai Consultori Libonati, Medici Tornaquinci, Jacini, Zappia, Antoni, Martini Enrico, Repetto, Bonucci, Ciaffi, Fazio, Argenton, Minoletti Quarello, Bruni, De Pietro, Fusco, Salivetto, Artom, Del Monte, Villabruna:

« La Consulta, riconoscendo come esigenza essenziale di validità della futura Assemblea Costituente la partecipazione ad essa di rappresentanti della Venezia Giulia, invita il Governo a studiare e risolvere il problema in concomitanza con la pubblicazione della nuova legge elettorale politica ».

PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione a domani.

Interrogazioni.

ZAVATARO, *Segretario*, dà lettura delle seguenti interrogazioni pervenute alla Presidenza.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per sapere se intenda adottare i necessari provvedimenti atti a migliorare lo scadente funzionamento del Compartimento ferroviario di Reggio Calabria, sollecitando — fra l'altro — le riparazioni degli scompartimenti, nei quali viaggiano tormen-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

tosamente tutti coloro che vi son costretti e che sono giustamente indignati, anche perché han modo di osservare i privilegiati delle carrozze con letti e delle frequenti automotrici ministeriali.

« TRIPEPI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, perché si provveda alla ricostruzione dell'antica Cattedrale di Rapolla, lesionata durante il terremoto del Vulture del luglio 1930 e fatta demolire nel 1937 per ordine della Sopraintendenza ai Monumenti di Lucania e di Calabria.

« Il monumento romanico-bizantino è una delle non molte opere di arte di cui si onora la Lucania, ed è venuto il momento di provvedere alla ricostruzione, ora che in quella Regione vi è tanta disoccupazione.

« CATENACCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, per conoscere se possano corrispondere ai fini istitutivi dell'I.N.C.I.S. i criteri da quella amministrazione seguiti nell'aumentare le pigioni, e se il Governo intenda intervenire per il ristabilimento di equi fitti presso l'I.N.C.I.S. medesimo, in concordanza con i provvedimenti adottati per la generalità degli inquilini e per speciali categorie di essi.

« GIANNITELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per apprendere se intenda emanare o, occorrendo, promuovere gli urgentissimi provvedimenti che s'impongono, per evitare che nelle immediate prossimità, del centro abitato di Reggio Calabria, e precisamente nel rione Catona, vengano ammassate ingentissime quantità di proiettili e di esplosivi, che espongono a gravissimo pericolo la popolazione della città, che ha già riportato, per uno scoppio verificatosi in altra località, rilevanti danni con numerose vittime. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se non ritenga opportuno disporre che il prezzo del concime chimico distribuito agli agricoltori di Chiasso sia ridotto a lire 500 al quintale, in modo da rendere meno sperequato il rapporto tra il costo del concime e il prezzo del grano, che è stato fissato a lire 750 al quintale, prezzo che non è certamente compensativo delle spese e delle fatiche sostenute dai coltivatori, e che è contento della generalità degli interessati — il prezzo applicato dal Consorzio agrario di Chiasso al concime chimico distribuito agli agricoltori di quella zona, i quali trovano per ciò ancora meno compensativo delle loro spese e delle loro fatiche il prezzo di lire 750 al quintale per il grano portato all'ammasso. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

« CANEVARI, CAPELLARO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se non creda troppo sproporzionata agli attuali stipendi e salari dei lavoratori la misura dei nuovi contributi della previdenza sociale, e se non sia opportuno dar mano alla riorganizzazione dell'Istituto medesimo, che sembra ai lavoratori stessi eccessivamente macchinosa e costosa. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« CAPELLARO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere i provvedimenti che intende adottare e le istruzioni da impartire alle Autorità e agli Uffici competenti di Brescia, in relazione alla esclusione della Cooperativa per lavori edili, stradali e affini di Brescia, dall'appalto dei lavori di costruzione della strada di circonvallazione di Brescia, dell'importo presunto di 20 milioni. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

« CANEVARI, BIANCHI ».

La seduta termina alle 19.50.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 15,30:

Seguito dell'esame dello schema di provvedimento legislativo: Legge elettorale politica per l'Assemblea Costituente (56).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

della Sopraintendenza ai Monumenti di Lucania e di Calabria.

« Il monumento romanico-bizantino è una delle non molte opere di arte di cui si onora la Lucania, ed è venuto il momento di provvedere alla ricostruzione, ora che in quella Regione vi è tanta disoccupazione.

« CATENACCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, per conoscere se possano corrispondere ai fini istitutivi dell'I.N.C.I.S. i criteri da quella amministrazione seguiti nell'aumentare le pigioni, e se il Governo intenda intervenire per il ristabilimento di equi fitti presso l'I.N.C.I.S. medesimo, in concordanza con i provvedimenti adottati per la generalità degli inquilini e per speciali categorie di essi.

« GIANNITELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per apprendere se intenda emanare o, occorrendo, promuovere gli urgentissimi provvedimenti che s'impongono, per evitare che nelle immediate prossimità, del centro abitato di Reggio Calabria, e precisamente nel rione Catona, vengano ammassate ingentissime quantità di proiettili e di esplosivi, che espongono a gravissimo pericolo la popolazione della città, che ha già riportato, per uno scoppio verificatosi in altra località, rilevanti danni con numerose vittime. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« TRIPEPI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro dell'agricoltura e foreste, per sapere come giustificare — in considerazione del maggi attuali stipendi e salari dei lavoratori la misura dei nuovi contributi della previdenza sociale, e se non sia opportuno dar mano alla riorganizzazione dell'Istituto medesimo, che sembra ai lavoratori stessi eccessivamente macchinosa e costosa. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« CAPELLARO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere i provvedimenti che intende adottare e le istruzioni da impartire alle Autorità e agli Uffici competenti di Brescia, in relazione alla esclusione della Cooperativa per lavori edili, stradali e affini di Brescia, dall'appalto dei lavori di costruzione della strada di circonvallazione di Brescia, dell'importo presunto di 20 milioni. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

« CANEVARI, BIANCHI ».

La seduta termina alle 19.50.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 15,30:

Seguito dell'esame dello schema di provvedimento legislativo: Legge elettorale politica per l'Assemblea Costituente (56).

Stampato alle ore 22.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

4035

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

23

RESOCONTO SOMMARIO

ASSEMBLEA PLENARIA

Mercoledì 13 febbraio 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SFORZA

La seduta comincia alle 15.30.

ZAVATARO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE comunica di aver concesso congedo ai Consultori Bottoni e Mancini Augusto.

Risposte scritte a interrogazioni.

PRESIDENTE comunica che sono pervenute alla Presidenza le risposte scritte alle interrogazioni dei Consultori: Eroli, Coccia, Sotgiu, Villarà e Montalbano.

Saranno inserite, a norma del Regolamento, nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Seguito della discussione sulla legge elettorale politica per l'Assemblea Costituente.

DONATI si domanda quale democrazia si intenda servire con l'attuale legge elettorale, rilevando che, secondo la tesi espressa da oratori dell'Estrema sinistra, si dovrebbero trascurare le masse amorfe che si disinteressano della vita politica. A suo avviso, invece, si deve assolvere un compito di elevazione poli-

guata e proporzionata di tutte le correnti vive del Paese; interessare alle elezioni la massima parte dei cittadini e dare agli elettori la facoltà di scegliere, non solo la corrente cui aderire, ma anche gli uomini che questa corrente devono rappresentare.

Alcuni problemi fondamentali si pongono in rapporto alla Costituente e innanzi tutto quello dei suoi poteri. Se la Costituente non dovesse avere tutti i poteri, soltanto il popolo direttamente, attraverso un referendum, preventivo o successivo, potrebbe definirli.

Quanto al problema se il Governo, sia pure espresso dalla Costituente, debba avere facoltà di formare la Costituzione, non può rispondere se non in senso negativo, perché questo costituirebbe un regresso nella democrazia. Il potere legislativo e quello di controllo sul potere esecutivo non possono, mentre siede la Costituente, essere ad essa sottratti.

Ma l'Assemblea Costituente non potrà sedere in permanenza, né trasformarsi in Assemblea legislativa ordinaria: assolto il suo compito, essa dovrà cedere il campo ad una nuova Assemblea eletta dal popolo.

A fissare la durata della Costituente non sarà sufficiente una legge; e solo il sistema francese, che sottopone il quesito all'elettore, può, a suo avviso, essere accettato.

Afferma che alla necessità che la maggior parte possibile degli elettori partecipi alla votazione occorre provvedere seguendo l'esempio adottato da un certo numero di Stati che hanno stabilito l'obbligatorietà del voto, pur non trascurando i partiti di svolgere una funzione di educazione politica delle masse.

Contesta la validità di tutti gli argomenti che si sono addotti contro l'obbligatorietà del voto, sia dal punto di vista astratto, giuridico e morale, sia da quello pratico, come pure da quello della convenienza dei singoli partiti. Può soltanto discutersi sulla opportunità, nel particolare momento attuale, di stimolare la massa amorfa della popolazione a partecipare alle elezioni, ed a questo proposito egli ritiene

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La seduta comincia alle 15.30.

ZAVATARO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE comunica di aver concesso congedo ai Consultori Bottoni e Mancini Augusto.

Risposte scritte a interrogazioni.

PRESIDENTE comunica che sono pervenute alla Presidenza le risposte scritte alle interrogazioni dei Consultori: Eroli, Coccia, Sotgiu, Villarà e Montalbano.

Saranno inserite, a norma del Regolamento, nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Seguito della discussione sulla legge elettorale politica per l'Assemblea Costituente.

DONATI si domanda quale democrazia si intenda servire con l'attuale legge elettorale, rilevando che, secondo la tesi espressa da oratori dell'Estrema sinistra, si dovrebbero trascurare le masse amorfe che si disinteressano della vita politica. A suo avviso, invece, si deve assolvere un compito di elevazione politica e sociale: quello di appassionare alla cosa pubblica anche queste masse.

Ciò premesso, afferma che la legge elettorale dovrà essere congegnata in modo da portare le masse alla ribalta della vita pubblica, particolarmente in un momento in cui occorre formare un'assemblea che ha per suo compito preminente la formazione dello statuto fondamentale dello Stato.

A quattro principî fondamentali la legge elettorale dovrà rispondere: conoscere quali organi si vogliono costruire con la legge elettorale; assicurare una rappresentanza adedere se non in senso negativo, perché questo costituirebbe un regresso nella democrazia. Il potere legislativo e quello di controllo sul potere esecutivo non possono, mentre siede la Costituente, essere ad essa sottratti.

Ma l'Assemblea Costituente non potrà sedere in permanenza, né trasformarsi in Assemblea legislativa ordinaria: assolto il suo compito, essa dovrà cedere il campo ad una nuova Assemblea eletta dal popolo.

A fissare la durata della Costituente non sarà sufficiente una legge; e solo il sistema francese, che sottopone il quesito all'elettore, può, a suo avviso, essere accettato.

Afferma che alla necessità che la maggior parte possibile degli elettori partecipi alla votazione occorre provvedere seguendo l'esempio adottato da un certo numero di Stati che hanno stabilito l'obbligatorietà del voto, pur non trascurando i partiti di svolgere una funzione di educazione politica delle masse.

Contesta la validità di tutti gli argomenti che si sono addotti contro l'obbligatorietà del voto, sia dal punto di vista astratto, giuridico e morale, sia da quello pratico, come pure da quello della convenienza dei singoli partiti. Può soltanto discutersi sulla opportunità, nel particolare momento attuale, di stimolare la massa amorfa della popolazione a partecipare alle elezioni, ed a questo proposito egli ritiene che la nuova Costituzione debba avere la sua base stabile sulla massa dei cittadini, la quale perciò deve essere coinvolta nella responsabilità della formazione di quest'organo, che tanta importanza è destinato ad avere nella vita del Paese.

Non è l'astensione il metodo di lotta che più convenga ai Partiti che, tutti, dovrebbero avere interesse alla più vasta partecipazione del popolo alla vita politica.

Quanto alla scelta tra il sistema maggioritario e quello proporzionale, osserva che, in vista delle ampie funzioni che la Costituente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sarà chiamata ad assolvere, è opportuna la scelta del sistema proporzionale, che meglio consente la rappresentanza delle correnti vive del Paese.

Ma non si deve fare un mito della proporzionale: occorre attuare un sistema il quale contemperi le esigenze delle correnti con le esigenze dell'uomo. Ritiene degno di considerazione il sistema Hare-Ambrosini ma, non potendosi nascondere i pericoli che può ora presentare l'attuazione di una nuova esperienza, consiglia il ricorso al sistema tradizionale, tenendo conto peraltro delle esigenze locali nella determinazione delle circoscrizioni ed eliminando ogni rigidità della lista.

Quanto alla utilizzazione dei resti in seno ad un collegio nazionale, rileva che tale sistema presenta il pericolo di far rimanere qualche circoscrizione senza alcun rappresentante e chiede che la legge venga riveduta lasciando il massimo gioco alla volontà degli elettori.

Conclude affermando la necessità di dare al popolo una legge elettorale veramente democratica, affinchè possa aversi una Costituente che goda di una vera autorità ed il Paese possa avviarsi tranquillamente alla sua ricostruzione. Se questo sarà, rimarrà dimostrato che quello del C.L.N. è stato un necessario periodo di preparazione della nuova democrazia e che il popolo italiano ha raggiunto la sua maturità democratica. (*Applausi — Molte congratulazioni*).

SCHIAVI chiede che sia messa ai voti la proposta, già da lui presentata, di chiusura delle iscrizioni, intendendosi con questo che i già iscritti potranno, a termini del Regolamento, parlare per trenta minuti ciascuno.

CASATI si associa alla proposta a nome dei Consultori di parte liberale.

PICCIONI si associa a nome del suo gruppo.

AMATUCCI si associa a nome della Democrazia del Lavoro.

LI CAUSI si associa a nome dei comunisti.

PRESIDENTE mette ai voti la proposta di chiusura delle iscrizioni.

ciò costituirebbe un assurdo giuridico e politico, ed afferma che il mezzo per limitare i poteri della Costituente, nel tempo e nella materia, può trovarsi in un accordo tra i partiti e nel programma che i partiti stessi presenteranno agli elettori prima della votazione.

Esprime la sua meraviglia nel constatare che la proposta di un referendum per la soluzione del problema istituzionale provenga proprio da quei partiti i quali affermano che essa ha una importanza del tutto secondaria e deve anzi seguire a tutte le altre deliberazioni della Costituente sulla nuova costituzione dello Stato.

Sul problema del voto obbligatorio, osserva che è un errore impostarlo su argomenti giuridici e, dopo aver criticato l'analogia che si è voluta stabilire fra esercizio dell'elettorato e adempimento della funzione di giurato, afferma che la necessità di creare uno stato saldamente costituito impone di portare alle urne elettori che si siano formati una convinzione in base a motivi politici; mentre con la obbligatorietà del voto si corre il pericolo di avere una massa amorfa che darà il suo voto per motivi del tutto estranei alla politica e non si sentirà comunque legata al sistema che avrà coattivamente contribuito a creare.

Ritiene infine di importanza tutt'altro che secondaria la questione della utilizzazione dei resti, e afferma in proposito l'opportunità di non far disperdere i voti degli elettori, affinchè il risultato della votazione rispecchi fedelmente la volontà del Paese. Si meraviglia che contro l'utilizzazione dei resti siano proprio dei partiti che sostengono la tesi del voto obbligatorio.

Conclude dichiarando che tutti i cittadini debbono essere messi in grado di fare la loro scelta e di far sentire il loro peso nelle elezioni, senza alcuna limitazione. (*Applausi*).

PREZIOSI tratterà specificatamente due argomenti, ma desidera premettere alcune considerazioni sulla questione del voto obbligatorio.

Ritiene che il voto obbligatorio costituisca una pedina nel gioco dei Partiti di massa; ma su di esso prenderà una definitiva decisione [illegible] in relazione alla so-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Quanto alla utilizzazione dei resti in seno ad un collegio nazionale, rileva che tale sistema presenta il pericolo di far rimanere qualche circoscrizione senza alcun rappresentante e chiede che la legge venga riveduta lasciando il massimo gioco alla volontà degli elettori.

Conclude affermando la necessità di dare al popolo una legge elettorale veramente democratica, affinché possa aversi una Costituente che goda di una vera autorità ed il Paese possa avviarsi tranquillamente alla sua ricostruzione. Se questo sarà, rimarrà dimostrato che quello del C.L.N. è stato un necessario periodo di preparazione della nuova democrazia e che il popolo italiano ha raggiunto la sua maturità democratica. (*Applausi — Molte congratulazioni*).

SCHIAVI chiede che sia messa ai voti la proposta, già da lui presentata, di chiusura delle iscrizioni, intendendosi con questo che i già iscritti potranno, a termini del Regolamento, parlare per trenta minuti ciascuno.

CASATI si associa alla proposta a nome dei Consultori di parte liberale.

PICCIONI si associa a nome del suo gruppo.

AMATUCCI si associa a nome della Democrazia del Lavoro.

LI CAUSI si associa a nome dei comunisti.

PRESIDENTE mette ai voti la proposta di chiusura delle iscrizioni.

(*È approvata*).

Invita quindi gli oratori iscritti a volersi attenere ai limiti prescritti, secondo la deliberazione presa.

REALE ORONZO rileva che la questione dei limiti che debbono essere fissati alla Costituente è collegata con quella di trovare un potere che garantisca l'osservanza di questi limiti. Osserva che tale potere non potrebbe essere quello luogotenenziale, perchè è un errore impostarlo su argomenti giuridici e, dopo aver criticato l'analogia che si è voluta stabilire fra esercizio dell'elettorato e adempimento della funzione di giurato, afferma che la necessità di creare uno statuto saldamente costituito impone di portare alle urne elettori che si siano formati una convinzione in base a motivi politici; mentre con la obbligatorietà del voto si corre il pericolo di avere una massa amorfa che darà il suo voto per motivi del tutto estranei alla politica e non si sentirà comunque legata al sistema che avrà coattivamente contribuito a creare.

Ritiene infine di importanza tutt'altro che secondaria la questione della utilizzazione dei resti, e afferma in proposito l'opportunità di non far disperdere i voti degli elettori, affinchè il risultato della votazione rispecchi fedelmente la volontà del Paese. Si meraviglia che contro l'utilizzazione dei resti siano proprio dei partiti che sostengono la tesi del voto obbligatorio.

Conclude dichiarando che tutti i cittadini debbono essere messi in grado di fare la loro scelta e di far sentire il loro peso nelle elezioni, senza alcuna limitazione. (*Applausi*).

PREZIOSI tratterà specificatamente due argomenti, ma desidera premettere alcune considerazioni sulla questione del voto obbligatorio.

Ritiene che il voto obbligatorio costituisca una pedina nel gioco dei Partiti di massa; ma su di esso prenderà una definitiva decisione il Consiglio di Gabinetto in relazione alla soluzione di altri problemi, quali, ad esempio, quello del referendum, che, a suo avviso, è necessario affinché il problema istituzionale abbia una precisa soluzione, conforme alla volontà del popolo sovrano.

Esaminando il problema del sistema elettorale, afferma che, anche se da un punto di vista ideale potrebbe sentirsi incline all'adozione del collegio uninominale, riconosce ne-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

cessario giungere, sul terreno pratico, ad una soluzione intermedia, tra sistema maggioritario e sistema della rappresentanza proporzionale.

Critica la suddivisione delle circoscrizioni proposta dalla Commissione che ha esaminato il progetto e sostiene la necessità di assicurare parità di trattamento tra i collegi che hanno il minimo di sette Deputati, raccomandando pertanto l'adozione del collegio provinciale.

Parla quindi della utilizzazione dei resti, dichiarandosi del tutto contrario ad un sistema che in sostanza demanderebbe alle Direzioni dei partiti l'inclusione dei candidati nella lista nazionale: tali resti debbono andare a beneficio di coloro che hanno combattuto la lotta elettorale, onde egli propone una graduatoria tra tutti coloro che hanno avuto resti nelle varie circoscrizioni provinciali. (*Approvazioni*).

Conclude affermando la necessità che le elezioni avvengano il più rapidamente possibile, perché il popolo italiano vuole finalmente designare gli uomini che dovranno decidere dei destini della Patria. (*Applausi*).

PHILIPSON, riprendendo, non senza commozione, dopo oltre venti anni la parola in quest'aula, si occuperà della questione del voto obbligatorio, per il quale la Commissione Affari politici e amministrativi, esaminando lo schema di decreto per le elezioni comunali, ha espresso parere favorevole.

Afferma che la obbligatorietà del voto è imposta dalla necessità di dare forza e autorità politica all'organo costituzionale che dovrà nascere dalle elezioni.

Osserva che la sovranità popolare diviene una frase senza significato, se alle elezioni non partecipi una larga maggioranza degli elettori, onde il voto politico deve essere dichiarato un dovere cui nessuno possa sottrarsi.

Propone inoltre che l'obbligatorietà del voto sia integrata con la fissazione di un minimo di votanti necessario affinché le elezioni siano valide. Con ciò diverrà interesse dei partiti provvedere a che le elezioni si svolgano senza violenze.

Si dichiara favorevole al referendum per

in ciascun collegio per la validità delle relative elezioni.

« Se tale numero non è raggiunto, l'elezione sarà dichiarata nulla di ufficio e la votazione sarà ripetuta nel termine di 30 giorni ».

CILENTO avrebbe voluto che al momento della discussione della legge elettorale fossero state già determinate le funzioni ed i limiti della Costituente e la forma del Governo provvisorio che l'Italia avrebbe durante le funzioni della Costituente; ed in questo concorda con le osservazioni fatte in seno alla Commissione dal Senatore Casati.

L'esame della legge elettorale cui la Consulta è chiamata nell'attuale situazione non può, quindi, essere completo.

Critica il sistema proposto per l'utilizzazione dei resti, affermando la necessità di rispettare la volontà degli elettori evitando spostamenti di candidati da una regione all'altra, che favorirebbero i prescelti dai partiti, senza tener conto dei risultati della elezione.

Chiede che sia consentito all'elettore di dare, oltre al voto di preferenza, anche il voto aggiunto di cui mette in luce il valore, come quello che deriva da una valutazione delle qualità intellettuali e morali del candidato.

Esamina quindi le ragioni avanzate a favore e contro l'obbligatorietà del voto, ed afferma che tutti i cittadini hanno il dovere di concorrere con il loro voto alla formazione della Costituente, che dovrà rispecchiare la volontà dell'intera Nazione. Non ritiene peraltro che la sanzione contro gli astensionisti escogitata dalla Commissione possa avere pratica attuazione e chiede che sia sostituita con altra, sia pure più mite, ma suscettibile di reale efficacia.

Non potendo consentire privilegi in materia di norme penali, si pronuncia per il mantenimento della sanzione contemplata dall'articolo 66 nei confronti dei ministri di culto che nell'esercizio delle loro funzioni spirituali vincolino i voti degli elettori.

Termina, esprimendo l'augurio che la legge, spogliata delle inevitabili imperfezioni, possa dare veramente al Paese quella rappresentanza che lo riconduca alle tradizioni glo-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

4033

tato la lotta elettorale, onde egli propone una graduatoria tra tutti coloro che hanno avuto resti nelle varie circoscrizioni provinciali. (*Approvazioni*).

Conclude affermando la necessità che le elezioni avvengano il più rapidamente possibile, perché il popolo italiano vuole finalmente designare gli uomini che dovranno decidere dei destini della Patria. (*Applausi*).

PHILIPSON, riprendendo, non senza commozione, dopo oltre venti anni la parola in quest'aula, si occuperà della questione del voto obbligatorio, per il quale la Commissione Affari politici e amministrativi, esaminando lo schema di decreto per le elezioni comunali, ha espresso parere favorevole.

Afferma che la obbligatorietà del voto è imposta dalla necessità di dare forza e autorità politica all'organo costituzionale che dovrà nascere dalle elezioni.

Osserva che la sovranità popolare diviene una frase senza significato, se alle elezioni non partecipi una larga maggioranza degli elettori, onde il voto politico deve essere dichiarato un dovere cui nessuno possa sottrarsi.

Propone inoltre che l'obbligatorietà del voto sia integrata con la fissazione di un minimo di votanti necessario affinché le elezioni siano valide. Con ciò diverrà interesse dei partiti provvedere a che le elezioni si svolgano senza violenze.

Si dichiara favorevole al referendum per la soluzione della questione istituzionale e presenta il seguente ordine del giorno firmato anche dai Consultori Artom, Medici Tornaquinci, Giovannini, Antonelli, Fazio, La Volpe, Sogno, Reale Vito e Amatucci:

« La Consulta dà parere favorevole all'adozione del voto obbligatorio nelle elezioni politiche e amministrative e propone di integrarla con la fissazione di una percentuale di votanti

Critica il sistema proposto per l'utilizzazione dei resti, affermando la necessità di rispettare la volontà degli elettori evitando spostamenti di candidati da una regione all'altra, che favorirebbero i prescelti dai partiti, senza tener conto dei risultati della elezione.

Chiede che sia consentito all'elettore di dare, oltre al voto di preferenza, anche il voto aggiunto di cui mette in luce il valore, come quello che deriva da una valutazione delle qualità intellettuali e morali del candidato.

Esamina quindi le ragioni avanzate a favore e contro l'obbligatorietà del voto, ed afferma che tutti i cittadini hanno il dovere di concorrere con il loro voto alla formazione della Costituente, che dovrà rispecchiare la volontà dell'intera Nazione. Non ritiene peraltro che la sanzione contro gli astensionisti escogitata dalla Commissione possa avere pratica attuazione e chiede che sia sostituita con altra, sia pure più mite, ma suscettibile di reale efficacia.

Non potendo consentire privilegi in materia di norme penali, si pronuncia per il mantenimento della sanzione contemplata dall'articolo 66 nei confronti dei ministri di culto che nell'esercizio delle loro funzioni spirituali vincolino i voti degli elettori.

Termina, esprimendo l'augurio che la legge, spogliata delle inevitabili imperfezioni, possa dare veramente al Paese quella rappresentanza che lo riconduca alle tradizioni gloriose del passato e lo guidi verso la conquista della libertà e della prosperità. (*Applausi*).

TERRACINI ritiene che il progetto redatto dalla Commissione raggiunga in sostanza lo scopo che si prefigge: la formazione di una assemblea rappresentativa che possa soddisfare l'attesa delle masse popolari.

Accetta pertanto le decisioni della Commissione in merito all'adozione della proporzio-

4033

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

nale, della utilizzazione dei resti e della rinuncia al voto obbligatorio, cui in sostanza la Commissione è giunta.

Esprime il rammarico che si sia sacrificato il principio della circoscrizione regionale, al quale si augura possa farsi ritorno e sostiene l'opportunità di deferire al Governo la fissazione delle tabelle delle circoscrizioni.

Per dare la possibilità alle minoranze di essere sempre attive nella vita del Paese, riafferma l'opportunità di adottare il sistema della rappresentanza proporzionale, ripudiando il collegio uninominale, attraverso il quale si vorrebbero far permanere al potere classi dirigenti che si sono dimostrate sorde alle esigenze dei tempi nuovi.

Quanto al voto obbligatorio, ritiene si tratti di una questione sostanziale, di una innovazione decisa nel sistema della vita politica del Paese. Esamina i motivi che hanno determinato l'astensionismo politico in Italia, individuando tra questi l'atteggiamento assunto dalla Chiesa nel tenere a lungo lontane dalle urne le masse cattoliche (*Commenti*) ed afferma che per combattere l'astensionismo, che è una triste eredità del passato, occorre soprattutto influire sulla coscienza del popolo. Trova nel sistema del voto obbligatorio un residuo mentale lasciato dal regime fascista, che imponeva l'iscrizione al partito dei funzionari che dovevano servire lo Stato, senza che ciò significasse adesione sostanziale degli iscritti al regime. Quando anche si ottenesse, con l'obbligatorietà, il concorso dell'80 per cento degli elettori alle urne, con ciò non si conoscerebbe il pensiero dei cittadini, e si finirebbe per lavorare su una finzione. (*Commenti*). Meglio una base più ristretta, ma più fondata ed accertata. (*Applausi all'Estrema sinistra*).

Ed egli non pensa che sia possibile esercitare una coazione su alcune correnti, ancora esistenti in Italia, contrarie per principio al voto. Né vale il correttivo della votazione mediante scheda bianca, la quale sempre implicherebbe un riconoscimento del fatto elettorale. Tanto meno pensa che si possa giungere a considerare fuori legge un certo numero di [illegible] che [illegible] dimostrato sito, che il voto obbligatorio ha trovato attuazione unicamente in piccoli Paesi, ove più facilmente può attuarsi il controllo sulle astensioni. Le sanzioni, d'altra parte, maturano nella coscienza dei popoli e, se pur non vi sia ragione di compiacersene, si deve constatare che in Italia, oggi, l'astensionismo non è dalla pubblica opinione considerato come una colpa passibile di sanzione. Questa pertanto creerebbe ancora dell'astio e un ulteriore allontanamento dalle urne.

D'altronde, per ragioni di coerenza, i sostenitori dell'obbligatorietà, i quali considerano il corpo elettorale come un corpo giuridico, dovrebbero domandarsi se non vi siano altri corpi giuridici, come ad esempio questa Assemblea, o un Parlamento, per i quali si dovrebbe sancire l'obbligatorietà della presenza alle sedute e della partecipazione alle votazioni.

Ritiene di esprimere così il pensiero di larghe masse popolari e si rammarica che un altro grande partito di massa abbia manifestato parere contrario. (*Commenti*). E poiché sono state fatte da alcuni organi della stampa affermazioni erronee circa l'atteggiamento assunto dal Partito Comunista francese di fronte a questo problema, fa rilevare che nella Commissione della Assemblea Costituente che adottò l'obbligatorietà del voto con 27 voti favorevoli e 14 contrari, tra questi ultimi erano i voti dei comunisti e dei radicali.

Accennando al problema della utilizzazione dei resti, ritiene che questa si presentava come assolutamente necessaria in seguito all'adozione delle circoscrizioni interprovinciali.

Trova ingiustificata la protesta del Consultore Merlin contro le sanzioni previste per i ministri del culto, che vincolino il voto dei fedeli nell'esercizio delle loro funzioni religiose (*Commenti*), sanzioni non proposte, del resto, dai rappresentanti comunisti: né le chiese, né i tribunali, né le caserme debbono diventare luoghi di propaganda politica.

Termina rilevando che la legge elettorale è pronta: spetta ai cittadini sapersene valere; ai partiti non stroncarne l'efficienza. (*Applausi — Congratulazioni*).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

genze dei tempi nuovi.

Quanto al voto obbligatorio, ritiene si tratti di una questione sostanziale, di una innovazione decisa nel sistema della vita politica del Paese. Esamina i motivi che hanno determinato l'astensionismo politico in Italia, individuando tra questi l'atteggiamento assunto dalla Chiesa nel tenere a lungo lontane dalle urne le masse cattoliche (*Commenti*) ed afferma che per combattere l'astensionismo, che è una triste eredità del passato, occorre soprattutto influire sulla coscienza del popolo. Trova nel sistema del voto obbligatorio un residuo mentale lasciato dal regime fascista, che imponeva l'iscrizione al partito dei funzionari che dovevano servire lo Stato, senza che ciò significasse adesione sostanziale degli iscritti al regime. Quando anche si ottenesse, con l'obbligatorietà, il concorso dell'80 per cento degli elettori alle urne, con ciò non si conoscerebbe il pensiero dei cittadini, e si finirebbe per lavorare su una finzione. (*Commenti*). Meglio una base più ristretta, ma più fondata ed accertata. (*Applausi all'Estrema sinistra*).

Ed egli non pensa che sia possibile esercitare una coazione su alcune correnti, ancora esistenti in Italia, contrarie per principio al voto. Né vale il correttivo della votazione mediante scheda bianca, la quale sempre implicherebbe un riconoscimento del fatto elettorale. Tanto meno pensa che si possa giungere a considerare fuori legge un certo numero di cittadini italiani, che pure hanno mostrato nella recente lotta partigiana di volere il bene della Patria. (*Applausi*).

Quanto alla sanzione proposta per gli astensionisti, rileva l'inopportunità di fare dell'ufficio delle imposte un piccolo tribunale giudicante, ciò che è contro ogni principio di finanza e di legalità (*Approvazioni*), e sostiene l'impossibilità di trovare un qualsiasi sistema di sanzioni efficace, rilevando, a questo proposito, come esse non esistano neppure per altri corpi giuridici, come ad esempio questa Assemblea, o un Parlamento, per i quali si dovrebbe sancire l'obbligatorietà della presenza alle sedute e della partecipazione alle votazioni.

Ritiene di esprimere così il pensiero di larghe masse popolari e si rammarica che un altro grande partito di massa abbia manifestato parere contrario. (*Commenti*). E poiché sono state fatte da alcuni organi della stampa affermazioni erronee circa l'atteggiamento assunto dal Partito Comunista francese di fronte a questo problema, fa rilevare che nella Commissione della Assemblea Costituente che adottò l'obbligatorietà del voto con 27 voti favorevoli e 14 contrari, tra questi ultimi erano i voti dei comunisti e dei radicali.

Accennando al problema della utilizzazione dei resti, ritiene che questa si presentava come assolutamente necessaria in seguito all'adozione delle circoscrizioni interprovinciali.

Trova ingiustificata la protesta del Consultore Merlin contro le sanzioni previste per i ministri del culto, che vincolino il voto dei fedeli nell'esercizio delle loro funzioni religiose (*Commenti*), sanzioni non proposte, del resto, dai rappresentanti comunisti: né le chiese, né i tribunali, né le caserme debbono diventare luoghi di propaganda politica.

Termina rilevando che la legge elettorale è pronta: spetta ai cittadini sapersene valere; ai partiti non stroncarne l'efficienza. (*Applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CINGOLANI

OMODEO rileva che la proporzionale paralizza il funzionamento delle assemblee, e richiama l'esempio delle recenti elezioni inglesi, in cui, col sistema maggioritario, i laburisti hanno potuto, con 11 milioni contro otto milioni di voti, assicurarsi una solida maggio-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ranza, mentre con la rappresentanza proporzionale la Camera dei Comuni avrebbe oggi una tale configurazione da non poter funzionare. Ricorda pure quello che, con la proporzionale, avvenne nella vita politica italiana dopo il 1919.

Se non che, occorre interessare la moltitudine degli elettori alla vita politica del Paese, e questo si può ottenere dando all'elettore la possibilità di interessarsi al gioco politico e quindi la coscienza della sua partecipazione alla vita politica come forza viva. Perciò non crede opportuno il ritorno al Collegio uninominale, che presenterebbe anche il pericolo di creare dei centri di fascismo velato.

Rileva tuttavia la necessità di evitare la formazione di oligarchie di partito, concedendo all'elettore la maggiore indipendenza possibile per evitare la svalutazione, nella opinione pubblica, dell'Assemblea politica.

Ritiene che lo scrutinio di lista provinciale sarebbe il sistema ideale, come quello che darebbe una vera personalità ai rappresentanti della Nazione; e non è favorevole al Collegio regionale, anche perché l'ente regione si può dire oggi inesistente.

In merito al problema dell'obbligatorietà del voto, si richiama alla concezione che del diritto di suffragio avevano i vecchi liberali — come il Cavour — che affermarono sorgere quel diritto da una maturità di coscienza. Contro la diversa concezione che mostrano avere i liberali odierni, afferma che il voto obbligatorio trasformerebbe i comizi elettorali in adunate stile fascista, togliendo ogni valore al suffragio, e attribuirebbe un'efficacia forse determinante proprio all'incoscienza politica.

Fa presente la difficoltà di stabilire con un referendum preventivo poteri e limiti dell'Assemblea Costituente, nonché di risolvere il problema istituzionale con lo stesso mezzo: è questo un compito che dovrà essere riservato all'Assemblea, i cui rappresentanti dovranno assumersi le relative responsabilità.

Ogni partito deve sacrificare qualcosa se vuol veramente continuare a partecipare alla progetto, affermando che esse in definitiva peggiorano più che migliorare la legge del 1919, che fu votata in una situazione per molti aspetti simile a quella attuale e dopo lunghe discussioni degli stessi problemi che sono stati discussi in questi giorni.

Fra le innovazioni che hanno dato luogo a questo peggioramento, nota l'adozione di un sistema ibrido di lista nazionale e di lista provinciale, che vizia la legge di un'intima contraddizione in termini.

Si dichiara contrario alla scheda di Stato; pone in luce le difficoltà che incontreranno nella votazione, e specialmente nell'espressione del voto aggiunto, i molti analfabeti purtroppo esistenti ancora in Italia, e sostiene la necessità di adottare il sistema d'Hondt e la busta Bertolini con le schede fornite dai singoli partiti.

Richiama in proposito le osservazioni fatte dal Relatore Micheli nelle sue relazioni alla legge elettorale del 1919 ed a quella del 1923, specie relativamente alla scheda di Stato.

Propone che l'analfabeta possa delegare persona idonea ad esprimere il voto in sua vece, così come è ammesso per i minorati fisicamente.

Ha voluto prospettare queste osservazioni ai Consultori e si augura che gli autorevoli membri della Commissione vogliano tenerne conto. (*Applausi — Molte congratulazioni*).

MICHELI, *Relatore*, per fatto personale, rilevando gli accenni del Consultore Cerabona alle relazioni da lui formulate a precedenti leggi elettorali, rileva che, a volte, dovette rinunciare a qualche suo personale pensiero per esprimere il parere prevalente della Commissione.

In merito alla scheda di Stato, dichiara di averla accettata per le elezioni del 1923, perché dava garanzia di assoluta segretezza del voto; essa infatti permise l'ingresso alla Camera di 127 deputati di opposizione, e non vede ragione per tornare a un sistema antiquato quando se ne ha uno che ha dato così buona prova.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

crede opportuno il ritorno al Collegio uninominale, che presenterebbe anche il pericolo di creare dei centri di fascismo velato.

Rileva tuttavia la necessità di evitare la formazione di oligarchie di partito, concedendo all'elettore la maggiore indipendenza possibile per evitare la svalutazione, nella opinione pubblica, dell'Assemblea politica.

Ritiene che lo scrutinio di lista provinciale sarebbe il sistema ideale, come quello che darebbe una vera personalità ai rappresentanti della Nazione; e non è favorevole al Collegio regionale, anche perché l'ente regione si può dire oggi inesistente.

In merito al problema dell'obbligatorietà del voto, si richiama alla concezione che del diritto di suffragio avevano i vecchi liberali — come il Cavour — che affermarono sorgere quel diritto da una maturità di coscienza. Contro la diversa concezione che mostrano avere i liberali odierni, afferma che il voto obbligatorio trasformerebbe i comizi elettorali in adunate stile fascista, togliendo ogni valore al suffragio, e attribuirebbe un'efficacia forse determinante proprio all'incoscienza politica.

Fa presente la difficoltà di stabilire con un referendum preventivo poteri e limiti dell'Assemblea Costituente, nonché di risolvere il problema istituzionale con lo stesso mezzo: è questo un compito che dovrà essere riservato all'Assemblea, i cui rappresentanti dovranno assumersi le relative responsabilità.

Ogni partito deve sacrificare qualcosa se vuole veramente continuare a partecipare alla libertà e se vuole contribuire alla rinascita del Paese. (*Applausi*).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SFORZA

MAFFI rinunzia a parlare.

CERABONA si chiede se non sarebbe stato preferibile richiamarsi alla legge elettorale del 1919, che diede buoni risultati, ed esamina le innovazioni apportatevi con l'attuale legge elettorale del 1923.

Si dichiara contrario alla scheda di Stato; pone in luce le difficoltà che incontreranno nella votazione, e specialmente nell'espressione del voto aggiunto, i molti analfabeti purtroppo esistenti ancora in Italia, e sostiene la necessità di adottare il sistema d'Hondt e la busta Bertolini con le schede fornite dai singoli partiti.

Richiama in proposito le osservazioni fatte dal Relatore Micheli nelle sue relazioni alla legge elettorale del 1919 ed a quella del 1923, specie relativamente alla scheda di Stato.

Propone che l'analfabeta possa delegare persona idonea ad esprimere il voto in sua vece, così come è ammesso per i minorati fisicamente.

Ha voluto prospettare queste osservazioni ai Consultori e si augura che gli autorevoli membri della Commissione vogliano tenerne conto. (*Applausi — Molte congratulazioni*).

MICHELI, *Relatore*, per fatto personale, rilevando gli accenni del Consultore Cerabona alle relazioni da lui formulate a precedenti leggi elettorali, rileva che, a volte, dovette rinunciare a qualche suo personale pensiero per esprimere il parere prevalente della Commissione.

In merito alla scheda di Stato, dichiara di averla accettata per le elezioni del 1923, perché dava garanzia di assoluta segretezza del voto; essa infatti permise l'ingresso alla Camera di 127 deputati di opposizione, e non vede ragione per tornare a un sistema antiquato quando se ne ha uno che ha dato così buona prova.

Ritiene infine che oggi molti analfabeti abbiano fatto sufficiente esperienza per essere in grado di votare.

PRESIDENTE in vista della prossima discussione degli articoli, ricorda ai colleghi Consultori che, a norma dell'articolo 49 del Regolamento, gli eventuali emendamenti debbono essere presentati per iscritto alla Presidenza almeno 24 ore prima dell'esame degli articoli a cui si riferiscono, in modo che possano essere stampati e distribuiti in tempo.

4031

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Interrogazioni e interpellanze.

ALLARA, *Segretario*, dà lettura delle seguenti interrogazioni e interpellanze presentate alla Presidenza.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della marina, per sapere in che modo intenda provvedere per rendere possibile che nelle zone del porto di Napoli, attualmente non utilizzate dalle forze alleate, si possano iniziare subito i recuperi delle molte navi ivi affondate, per accelerare la ricostruzione del Paese e dar lavoro alle numerose maestranze locali che sono in gran parte disoccupate ed in altra parte minacciate dalla disoccupazione e dalla fame.

« COLASANTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, perché provveda — e per necessità e per venire incontro alla disoccupazione — alle opere portuarie e delle strade di accesso del piccolo porto di Maratea, l'unico approdo sul Tirreno della regione lucana. Esse opere sono in parte state distrutte dalle mareggiate e dalle frane e richiedono urgenti riparazioni.

« CATENACCI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici, per sapere come intendano finalmente provvedere a ristabilire, con la urgenza che si impone, le comunicazioni ferroviarie del porto di Savona col Piemonte, interrotte da più di un anno pel che è necessario sollecitare con tutti i mezzi possibili la ricostruzione dei ponti distrutti sul tratto Savona-San Giuseppe di Cairo; e se non ritengano opportuno, per assicurare e rendere comunque più efficienti le comunicazioni ferroviarie di Savona e della Riviera Ligure di Ponente col Piemonte, compiere una buona volta l'armamento della già costruita linea Savona-Altare, da oltre un ventennio al tutto inutilizzata.

« CAPPA, AMEGLIO, FAZIO, BOGGIANO PICO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere su quali criteri per la ricostituzione dei molti ex Comuni che furono faziosamente privati della loro autonomia dal governo fascista, o quanto meno se non intenda promuoverne dagli organi competenti un più rapido svolgimento, in armonia con l'adottata politica di decentramento e al fine di dare soddisfazione al legittimo desiderio di popolazioni che aspirano a conseguire senza indugi la loro autonomia amministrativa. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« BRESCIANI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Ministri del tesoro e dell'assistenza post-bellica, per sapere se non ravvisino rispondente a un principio inderogabile di giustizia assicurare ai cittadini, che subirono infortuni nella guerra del 1915-18, il medesimo trattamento economico corrisposto a quelli infortunati nell'ultima guerra, eliminando la iniqua sperequazione attuale, per cui i primi percepiscono assegni inferiori di un decimo per le pensioni e di un terzo per la superinvalidità rispetto agli altri. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

« COSATTINI, FANTONI, SOLARI, LIZZERO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, perché provveda ad una disposizione di legge — identica a quella che si ebbe nel 1938 — con la quale sia stabilito che i professori, con non meno di due abilitazioni e con un minimo di otto anni di insegnamento da incaricato presso i Regi Istituti medi, vengano nominati titolari in prova. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« CATENACCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro della guerra, per sapere quali provvedimenti intendano adottare per assicurare il regolare funzionamento del Tribunale militare di Firenze, davanti al quale sono tuttora pendenti molte migliaia di processi, in gran parte riguardanti detenuti e di cui solo un terzo potrà essere rapidamente eliminato dalla preannunciata amnistia, ecc., tenendo conto delle at-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, perché provveda — e per necessità e per venire incontro alla disoccupazione — alle opere portuarie e delle strade di accesso del piccolo porto di Maratea, l'unico approdo sul Tirreno della regione lucana. Esse opere sono in parte state distrutte dalle mareggiate e dalle frane e richiedono urgenti riparazioni.

« CATENACCI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici, per sapere come intendano finalmente provvedere a ristabilire, con la urgenza che si impone, le comunicazioni ferroviarie del porto di Savona col Piemonte, interrotte da più di un anno pel che è necessario sollecitare con tutti i mezzi possibili la ricostruzione dei ponti distrutti sul tratto Savona-San Giuseppe di Cairo; e se non ritengano opportuno, per assicurare e rendere comunque più efficienti le comunicazioni ferroviarie di Savona e della Riviera Ligure di Ponente col Piemonte, compiere una buona volta l'armamento della già costruita linea Savona-Altare, da oltre un ventennio al tutto inutilizzata.

« CAPPA, AMERIO, FAZIO, BOGGIANO PICO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere su quali criteri sarà basato il preannunciato nuovo ordinamento del Commissariato per gli alloggi.

« FERRARI ENRICO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se il Governo non intenda rendere più spedite le pratiche economico corrisposto a quelli infortunati nell'ultima guerra, eliminando la iniqua sperequazione attuale, per cui i primi percepiscono assegni inferiori di un decimo per le pensioni e di un terzo per la superinvalidità rispetto agli altri. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

« COSATTINI, FANTONI, SOLARI, LIZZERO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, perché provveda ad una disposizione di legge — identica a quella che si ebbe nel 1938 — con la quale sia stabilito che i professori, con non meno di due abilitazioni e con un minimo di otto anni di insegnamento da incaricato presso i Regi Istituti medi, vengano nominati titolari in prova. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« CATENACCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro della guerra, per sapere quali provvedimenti intendano adottare per assicurare il regolare funzionamento del Tribunale militare di Firenze, davanti al quale sono tuttora pendenti molte migliaia di processi, in gran parte riguardanti detenuti e di cui solo un terzo potrà essere rapidamente eliminato dalla preannunciata amnistia; e se, tenendo conto delle attuali deficienze dei mezzi di trasporto, non ritengano opportuno, almeno fino all'espletamento dei processi in corso, la costituzione di sezioni distaccate dello stesso Tribunale a Perugia e ad Ancona. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« VISCHIA ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

« Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri del tesoro, dell'agricoltura e foreste, delle finanze, del lavoro e previdenza sociale, per conoscere quali provvedimenti legislativi intendano prontamente adottare intorno al problema dei contributi unificati per l'agricoltura, onde attenuarne l'esagerato aumento, adeguandoli alla capacità contributiva degli agricoltori nel quadro di tutti gli altri oneri tributari, nonché alla sperequazione che esiste tra la imposizione globale di essi e la reale ed effettiva erogazione delle prestazioni corrisposte ai lavoratori.

« CARAMIA ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro degli affari esteri, per conoscere per quali motivi la Nazione è stata tenuta all'oscuro della risposta dell'Unione Sovietica alla Nota italiana richiedente assicurazioni sulle condizioni previste dalla Conferenza di Berlino.

« Gli interpellanti chiedono al Presidente del Consiglio perché non sia intervenuta una parola chiarificatrice del Governo, quando, sulla base di false supposizioni e di menzogne, una parte della stampa ha iniziato contro l'Unione Sovietica una campagna di calunnie tendente a turbare le nostre relazioni internazionali e a suscitare inquietudini nel Paese.

« PAJETTA, SPANO VELIO, DI VITTORIO, MARCHESI, MONTAGNANA, D'ONOFRIO, FEDELI ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* dell'Africa Italiana, per conoscere se sia vero o no, e se vero quale è il motivo che ha ispirato il provvedimento, che il sussidio integrativo agli impiegati dello Stato profughi delle Colonie, stabilito in base alla ordinanza 560279 del 27 dicembre 1941, Ministero Africa Italiana, Direzione generale AA. CC., Ufficio assistenza, venga corrisposto soltanto agli impiegati che prestano servizio nella Capitale.

« In via subordinata chiede di sapere se il Governo sta per prendere provvedimenti intesi ad estendere la provvidenza a coloro che prestano servizio in altre città.

« MEDICI TORNAQUINCI ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* dell'Africa Italiana, per conoscere se è vero che in Somalia, in Eritrea e in Tripolitania sono stati bloccati e quindi passati alla Amministrazione alleata beni nemici, i depositi e conti bancari dei cittadini italiani, e, se è vero, quali provvedimenti il Governo intende adottare per permettere ai profughi delle Colonie, che sono in possesso dei documenti probatori dei loro conti e depositi, la riscossione dei loro crediti.

« MEDICI TORNAQUINCI ».

La seduta termina alle 20.10.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 15,30:

Seguito dell'esame dello schema di provvedimento legislativo: Legge elettorale politica per l'Assemblea Costituente (56).

Stampato alle ore 22.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789021

risposte ai lavoratori.

« CARAMIA ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro degli affari esteri, per conoscere per quali motivi la Nazione è stata tenuta all'oscuro della risposta dell'Unione Sovietica alla Nota italiana richiedente assicurazioni sulle condizioni previste dalla Conferenza di Berlino.

« Gli interpellanti chiedono al Presidente del Consiglio perché non sia intervenuta una parola chiarificatrice del Governo, quando, sulla base di false supposizioni e di menzogne, una parte della stampa ha iniziato contro l'Unione Sovietica una campagna di calunnie tendente a turbare le nostre relazioni internazionali e a suscitare inquietudini nel Paese.

« PAJETTA, SPANO VELIO, DI VITTORIO, MARCHESI, MONTAGNANA, D'ONOFRIO, FEDELI ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* dell'Africa Italiana, per conoscere se sia vero o no, e se vero quale è il motivo che ha ispirato il provvedimento, che il sussidio integrativo agli impiegati dello Stato profughi delle Colonie, stabilito in base alla ordinanza 560279 del 27 dicembre 1941, Ministero Vice Consigliere dei Ministri, Ministro *ad interim* dell'Africa Italiana, per conoscere se è vero che in Somalia, in Eritrea e in Tripolitania sono stati bloccati e quindi passati alla Amministrazione alleata beni nemici, i depositi e conti bancari dei cittadini italiani, e, se è vero, quali provvedimenti il Governo intende adottare per permettere ai profughi delle Colonie, che sono in possesso dei documenti probatori dei loro conti e depositi, la riscossione dei loro crediti.

« MEDICI TORNAQUINCI ».

La seduta termina alle 20.10.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 15,30:

Seguito dell'esame dello schema di provvedimento legislativo: Legge elettorale politica per l'Assemblea Costituente (56).

Stampato alle ore 22.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

4080

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTRY OF THE CONSTITUENCY

Tuesday, 12 February 1946 - 15,35 hrs.

MERLIN On behalf of the Christian Democratic Group he supports the project of the Special Commission, also as regards the system of the rproportional voting, which is fit for the Constituency, and the criterion for the utilization of the remainder. He is against provisions of art.66 on the project concerning sanctons against priests availing themselves of the spiritual arm for electoral propaganda. Outlines the usual reasons in support of compulsory voting.

BENCIVENGA Calls decree of 25 June 1944 n.151 and 31 July 1945 n.435 ~~illegal~~ on the institution of the Ministry for the Constituency illegal, since they deal with provisions which do not originate/nor have been ratified by the people. Stats that the CLN and the Government represent organs of dictatorship. Since there hasn't been any revolution, he believes that the electoral law cannot be passed neither from by the Consulta neither by the Government and should instead be sanctioned by the electorate, eventually through a referendum. He thinks the best way to follow is that to elect an ordinary legislative assmbly on the basis of the electoral law of 1912, by the system of uninominal colleges. He is strongly against the Government's project.

LUCIFERO He says that Decree n.151 of 1 944 is not sufficient to outline the character and the functions of the Constituency. As.regards this side every prospective is uncertain and unknown, and therefore it is not possible to discuss the electoral instrument that must conform to the functions of the Constintuent Assembley. The functions of the latter must be established by a sovereign organ, that is by the people through a referendum. A referendum is also necessary to solve the institutional problem: monarchy or republic. The new assembly should serve as a Constituency and to cases of ordinary legislation. For that purpose no new law is necessary. He makes a distinction between the problem of vote of list from the one concerning the proportional system. He thinks the 1919 electoral law is bad, therefore the opportunity of falling back on the 1912 law so much so that the project under examination but reproduces the scheme of 1919 rendering worse with the defects of the quorum and of the national list. He maintains that unless it is desired to reintroduce the 1912 law, the best system would be that Hare-Ambrosini which lend itself to a mechanical voting taken on the basis of numerical indications of the lists. Beleive quorum of project under discussion excessive and supports arguments against provisions of article 66.

CRASSI Points out that the proportional system is not suitable for Cabinet Governments, however, as a whole, approves the criteria of the law project, except as regards the national college. For this purpose he cites the example of a

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

best way to [illegible] of the electoral law of 1912, by the system of [illegible] strongly against the Government's project.

LUCIFERO He says that Decree n.151 of 1 944 is not sufficient to outline the character and the functions of the Constituency. As.regards this side every prospective is uncertain and unknown, and therefore it is not possible to discuss the electoral instrument that must conform to the functions of the Constintuent Assembley. The functions of the latter must be established by a sovereign organ, that is by the people through a referendum. A referendum is also necessary to solve the institutional problem: monarchy or republic. The new assembly should serve as a Constituency and to cases of ordinary legislation. For that purpose no new law is necessary. He makes a distinction between the problem of vote of list from the one concerning the proportional system. He thinks the 1919 electoral law is bad, therefore the opportunity of falling back on the 1912 law so much so that the project under examination but reproduces the scheme of 1919 rendering worse with the defects of the quorum and of the national list. He maintains that unless it is desired to reintroduce the 1912 law, the best system would be that Hare-Ambrosini which lend itself to a mechanical voting taken on the basis of numerical indications of the lists. Beleive quorum of project under discussion excessive and supports arguments against provisions of article 66.

GRASSI Points out that the proportional system is not suitable for Cabinet Governments, however, as a whole, approves the criteria of the law project, except as regards the national college. For this purpose he cites the example of a small college of seven seats, where there are 12 different competing lists: it may happen that, having divided the votes among these lists, no candidate of the circumscription attains the quotient and therefore that college would remain without representatives. He believes that in determining the powers of the Constituency it should be established that same may be transformed into a [illegible] legislature. Admits that the resolutions adopted by the Constituency be convalidated by subsequent referendums. He is opposed to the State Ballot paper which would limit the freedom of parties and of the electors.

SCHIAVI Makes some preliminary considerations of economic social character and recalls the long activity with Filippo Turati in favor of the proportional system, whose worth he outlines. In agrees in principle with the project under examination and manifest strong opposition to the compulsory voting, which, if ever, should be taken up by the Constituency for the subsequent elections.

MARCHESI Speaks strongly against compulsory voting metting with protests from the center benches. At a certain point of his speach he addresses his adversaries with the following words: "Wait, neo-liberals and neo-antifascists friends. ..." This raises pandemonium, and therefore the meeting is adjourned at 19,40.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DELLA COSTITUENTE

LA LEGGE ELETTORALE POLITICA ALLA CONSULTA =

Martedì 12 Febbraio 1946. = ore 15,35

= = = = = = = = =

MERLIN = A nome del gruppo Democratico Cristiano appoggia il progetto della Commissione speciale, anche per quanto concerne il sistema della proporzionale, adatto alla Costituente, e il criterio per il ricupero dei resti. E' fieramente avverso al disposto dell'art.66 del progetto che concerne sanzioni contro i ministri di culto che si servono dell'arma spirituale per la propria propaganda elettorale. Espone i soliti motivi a sostegno del voto obbligatorio.

BENCIVENGA = Taccia di illegalità i decreti del 25 Giugno 1944 n° 151 e 31 Luglio 1945 n° 435 sulla istituzione del Ministero per la Costituente, trattandosi di provvedimenti che non promanano né sono stati ratificati dal popolo. Afferma che i C.L.N. ed il Governo rappresentano organi di dittatura. Poiché non vi è stata rivoluzione ritiene che la legge elettorale non possa essere imposta né dalla Consulta né dal Governo e dovrebbe invece essere sanzionata dal Corpo elettorale, eventualmente per mezzo di referendum. Ritiene che la via giusta da seguire sia quella di eleggere un'ordinaria assemblea legislativa in base alla legge elettorale del 1912, col sistema dei collegi uninominali. Si pronuncia fieramente contro il progetto governativo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MERLIN = A nome del gruppo Democratico Cristiano appoggia il pro_ getto della Commissione speciale, anche per quanto concerne il sistema della proporzionale, adatto alla Costituente, e il criterio per il ri_ cupero dei resti. E' fieramente avverso al disposto dell'art.66 del progetto che concerne sanzioni contro i ministri di culto che si servono dell'arma spirituale per la propria propaganda elettorale. Espone i soliti motivi a sostegno del voto obbligatorio.

BENCIVENGA = Taccia di illegalità i decreti del 25 Giugno 1944 n° 151 e 31 Luglio 1945 n° 435 sulla istituzione del Ministero per la Costituente, trattandosi di provvedimenti che non promanano né sono stati ratificati dal popolo. Afferma che i C.L.N. ed il Governo rappresentano organi di dittatura. Poiché non vi è stata rivoluzio_ ne, ritiene che la legge elettorale non possa essere imposta né dal_ la Consulta né dal Governo e dovrebbe invece essere sanzionata dal Corpo elettorale, eventualmente per mezzo di referendum. Ritiene che la via giusta da seguire sia quella di eleggere un'ordinaria as= semblea legislativa in basa alla legge elettorale del 1912, col sistema dei collegi uninominali. Si pronuncia fieramente contro il progetto governativo.

LUCIFERO = Dice che il decreto n°151 del 1944 non è sufficiente a delineare il carattere e le funzioni della Costituente? Per que_ sta parte ogni prospettiva è incerta ed ignota, e pertanto non è possibile discutere lo strumento elettorale che deve adeguarsi alle funzioni dell'assemblea costituente. Le stesse funzioni di questa debbono essere stabilite dall'organo sovrano, cioé dal po_

8011

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MERLIN = A nome del gruppo Democratico Cristiano appoggia il pro_ getto della Commissione speciale, anche per quanto concerne il sistema della proporzionale, adatto alla Costituente, e il criterio per il ri_ cupero dei resti. E' fieramente avverso al disposto dell'art.66 del progetto che concerne sanzioni contro i ministri di culto che si servono dell'arma spirituale per la propria propaganda elettorale. Espone i soliti motivi a sostegno del voto obbligatorio.

BENCIVENGA = Taccia di illegalità i decreti del 25 Giugno 1944 n° 151 e 31 Luglio 1945 n° 435 sulla istituzione del Ministero per la Costituente, trattandosi di provvedimenti che non promanano né sono stati ratificati dal popolo. Afferma che i C.L.N. ed il Governo rappresentano organi di dittatura. Poiché non vi è stata rivoluzio_ ne ritiene che la legge elettorale non possa essere imposta né dal_ la Consulta né dal Governo e dovrebbe invece essere sanzionata dal Corpo elettorale, eventualmente per mezzo di referendum. Ritiene che la via giusta da seguire sia quella di eleggere un'ordinaria as= semblea legislativa in basa alla legge elettorale del 1912, col sistema dei collegi uninominali. Si pronuncia fieramente contro il progetto governativo.

LUCIFERO = Dice che il decreto n°151 del 1944 non è sufficiente a delineare il carattere e le funzioni della Costituente? Per que_ sta parte ogni prospettiva è incerta ed ignota, e pertanto non è possibile discutere lo strumento elettorale che deve adeguarsi alle funzioni dell'assemblea costituente. Le stesse funzioni di questa debbono essere stabilite dall'organo sovrano, cioé dal po_

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

polo per mezzo di referendum . Il quale necessita pure per risolvere il problema istituzionale: monarchia o repubblica. La stessa costituzione dovrà essere sanzionata e convalidata dal Corpo elettorale . La nuova assemblea dovrebbe servire sia all'attività costituente che ai casi di legislazione ordinaria. A tal fine non occorre una legge nuova. Distingue il problema del voto di lista da quello della proporzionale. Giudica che la legge elettorale del 1919 sia cattiva, onde l'opportunità di ripiegare sulla legge del 1912 tanto più che il progetto in esame non fa altro che riprodurre le disposizioni del 1919 aggravandole coi difetti del quorum e della lista nazionale. Sostiene, ove non si voglia accedere al proposito di reintegrare la legge del 1912, il sistema Hare - Ambrosini,che si presta ad una votazione quasi meccanica, eseguita in base a indicazioni numeriche delle liste.Ritiene eccessivo il quorum del progetto in discussione e spezza una freccia contro il disposto dell'articolo 66.

GRASSI = Rileva che la proporzionale non è adatta alla costituzione dei Governi di gabinetto , ma, in complesso, approva i criteri del progetto di legge, salvo per quanto concerne il collegio nazionale. A questo proposito prospetta il caso di un piccolo collegio di sette seggi, nel quale siano concorrenti 12 liste diverse: potrà succedere che, divisi i voti fra queste liste, nessun candidato della circoscrizione raggiunga il quoziente e che quindi quel collegio rimanga senza rappresentanti. Chiede che le circoscrizioni del Lazio siano rimaneggiate e che in proposito ogni facoltà sia conferita al Governo. E' propenso a che l'esercizio obbligatorio del voto abbia la sua sanzione. Ritiene che nello stabilire i poteri della Costituente si

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 455021

1919 aggravandole coi diretti dei q
stiene, ove non si voglia accedere al proposito di reintegrare la legge del 1912, il sistema Hare - Ambrosini, che si presta ad una votazione quasi meccanica, eseguita in base a indicazioni numeriche delle liste. Ritiene eccessivo il quorum del progetto in discussione e spezza una freccia contro il disposto dell'articolo 66.

GRASSI = Rileva che la proporzionale non è adatta alla costituzione dei Governi di gabinetto, ma, in complesso, approva i criteri del progetto di legge, salvo per quanto concerne il collegio nazionale. A questo proposito prospetta il caso di un piccolo collegio di sette seggi, nel quale siano concorrenti 12 liste diverse: potrà succedere che, divisi i voti fra queste liste, nessun candidato della circoscrizione raggiunga il quoziente e che quindi quel collegio rimanga senza rappresentanti. Chiede che le circoscrizioni del Lazio siano rimaneggiate e che in proposito ogni facoltà sia conferita al Governo. E' propenso a che l'esercizio obbligatorio del voto abbia la sua sanzione. Ritiene che nello stabilire i poteri della Costituente si determinino che questa possa trasformarsi in legislatura ordinaria. Ammette che le risoluzioni adottate dalla Costituente vengano convalidate da referendum successivi. E' avverso alla scheda di stato che limiterebbe la libertà dei partiti e degli elettori. 4021

SCHIAVI = Premette alcune considerazioni di carattere economico-sociale e ricorda la lunga attività spesa con Filippo Turati a pro del sistema proporzionale, di cui illustra gli innumerevoli pregi. Consente in linea di massima sullo schema di progetto in esame e manifesta

8011

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

decisa avversione contro il voto obbligatorio, il quale, se mai, dovrebbe essere imposto in sede di Costituente per le successive elezioni.

MARCHESI = Espone una spietata requisitoria contro il voto obbligatorio sollevando le proteste del centro. Ad un certo punto apostrofa gli avversari con queste parole: "Aspettate, amici neoliberali e neo antifascisti....." Si scatena una tempesta di invettive con lo scambio di ingiurie. Per fatto personale parlano due consultori e nel disordine dell'Assemblea la seduta è tolta alle ore 19,40

- - - - - - - -

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

e nel disordine dell'Assemblea la seduta è tolta alle ...

- - - - - - - -

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

4023

8011

22 **RESOCONTO SOMMARIO**

ASSEMBLEA PLENARIA

Martedì 12 febbraio 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SFORZA

La seduta comincia alle 15.30.

ZAVATARO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Condoglianze.

AMATUCCI prega il Presidente di manifestare al collega Parri le condoglianze dell'Assemblea per il grave lutto che lo ha colpito per la morte del padre.

PRESIDENTE si renderà interprete presso il collega Parri della commossa partecipazione dei Consultori al suo lutto.

Congedi.

PRESIDENTE comunica di aver concesso congedo al Consultore Mancuso.

Risposte scritte a interrogazioni.

PRESIDENTE comunica che sono pervenute alla Presidenza le risposte scritte alle interrogazioni dei Consultori: Palermo, Carbonari e Andreotti, Cosattini, Albergo, Carbonari, Florio, Braschi.

Saranno inserite, a norma del Regolamento, nel resoconto stenografico della seduta odierna.

... alla legge elettorale

A nome del suo gruppo difende tale sistema che nessuno potrebbe respingere in teoria e dichiara di approvare anche la proposta fatta dalla Commissione per l'utilizzazione dei resti, che permette di rispettare in pieno la volontà degli elettori.

Ricorda che il 31 luglio 1919 la Camera dei Deputati, eletta a collegio uninominale, con 277 voti favorevoli e 38 contrari, approvò l'adozione del sistema proporzionale ascoltando la voce del Paese, il quale reclamava un Parlamento che rappresentasse veramente la volontà del popolo.

Il fascismo fu nemico della proporzionale e la volle abolire per abbattere i Partiti. (*Interruzioni — Commenti*).

Se dalle elezioni fatte con la proporzionale non potrà uscire un Governo di maggioranza, poco male: si verrà ad un Governo di collaborazione: ma in ogni modo si impedirà che, costringendo l'elettore ad una transazione nel momento di deporre la scheda, si mortifichi nel modo peggiore la dignità e la personalità umana.

Contesta che la proporzionale sia l'anticamera del fascismo, come da qualche parte si afferma: il fascismo fu creato dalla miopia della borghesia agraria ed industriale che, per evitare un pericolo remoto, non esitò ad armare le squadre d'azione. (*Approvazioni — Commenti*).

Critica la disposizione dell'articolo 66 che commina pene per i ministri del culto che con la loro azione vincolino i voti degli elettori, ed afferma non essere saggio né politico colpire di un sospetto ingiusto le simpatie del clero verso la nuova democrazia (*Commenti — Rumori — Applausi al centro e a destra*), specie dopo le prove che esso ne ha dato assistendo tutti i perseguitati dal fascismo. (*Applausi*).

Passando alla questione del voto obbligatorio, dichiara che il suo gruppo, pur lasciando piena libertà al Governo, insisterà per questa riforma, che considera un sano accorgimento tattico e tecnico per assicurare forza ... all'Assemblea Costituente, dato an-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

4023

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SFORZA

La seduta comincia alle 15.30.

ZAVATARO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Condoglianze.

AMATUCCI prega il Presidente di manifestare al collega Parri le condoglianze dell'Assemblea per il grave lutto che lo ha colpito per la morte del padre.

PRESIDENTE si renderà interprete presso il collega Parri della commossa partecipazione dei Consultori al suo lutto.

Congedi.

PRESIDENTE comunica di aver concesso congedo al Consultore Mancuso.

Risposte scritte a interrogazioni.

PRESIDENTE comunica che sono pervenute alla Presidenza le risposte scritte alle interrogazioni dei Consultori: Palermo, Carbonari e Andreotti, Cosattini, Albergo, Carbonari, Florio, Braschi.

Saranno inserite, a norma del Regolamento, nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Seguito della discussione sulla legge elettorale politica per l'Assemblea Costituente.

MERLIN ringrazia la Commissione per l'intelligente studio con cui ha esaminato il progetto di legge che egli approva.

Di fronte alle critiche mosse da alcuni oratori e particolarmente dal Consultore Einaudi alla proporzionale, si dichiara favorevole a tale sistema, come quello che appare meno difettoso quando deve eleggersi un organismo che dovrà dare la nuova Costituzione dello Stato.

un Parlamento che rappresentasse veramente la volontà del popolo.

Il fascismo fu nemico della proporzionale e la volle abolire per abbattere i Partiti. (*Interruzioni — Commenti*).

Se dalle elezioni fatte con la proporzionale non potrà uscire un Governo di maggioranza, poco male: si verrà ad un Governo di collaborazione; ma in ogni modo si impedirà che, costringendo l'elettore ad una transazione nel momento di deporre la scheda, si mortifichi nel modo peggiore la dignità e la personalità umana.

Contesta che la proporzionale sia l'anticamera del fascismo, come da qualche parte si afferma; il fascismo fu creato dalla miopia della borghesia agraria ed industriale che, per evitare un pericolo remoto, non esitò ad armare le squadre d'azione. (*Approvazioni — Commenti*).

Critica la disposizione dell'articolo 66 che commina pene per i ministri del culto che con la loro azione vincolino i voti degli elettori, ed afferma non essere saggio nè politico colpire di un sospetto ingiusto le simpatie del clero verso la nuova democrazia (*Commenti — Rumori — Applausi al centro e a destra*), specie dopo le prove che esso ne ha dato assistendo tutti i perseguitati dal fascismo. (*Applausi*).

Passando alla questione del voto obbligatorio, dichiara che il suo gruppo, pur lasciando piena libertà al Governo, insisterà per questa riforma, che considera un sano accorgimento tattico e tecnico per assicurare forza e prestigio all'Assemblea Costituente, dato anche che dovrà prendere decisioni fondamentali per lo Stato; forza e prestigio che certo non potrebbe avere, se il concorso alle urne dovesse, come in passato, ridursi al 45-52 per cento degli iscritti nelle liste elettorali.

Un raffronto con le percentuali di votanti raggiunte da nazioni vicine dimostra che in quelle ove il voto è obbligatorio le astensioni sono minime.

Ora, in Italia è necessario compiere ogni sforzo affinchè l'elettore giunga a comprendere

-4025

8011

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

il dovere morale e di coscienza di votare, e questa congiunzione tra diritto e dovere corrisponde anche ad un principio di vera democrazia.

Né può dirsi antiliberale una riforma che imponga ad un cittadino che gode di tutti i vantaggi della democrazia il piccolo disturbo di deporre il suo voto nell'urna, mentre vi è sempre la possibilità di votare scheda bianca per coloro che non credono di trovare nei vari Partiti quello che risponda ai loro convincimenti.

Agli oppositori dell'obbligatorietà del voto fa presente l'opportunità di effettuare almeno la prova, di fronte all'esempio di altre Nazioni, come la Francia, in cui democratici cristiani, socialisti e comunisti l'hanno approvata (*Commenti*), ciò che dimostra non trattarsi di una riforma ovunque avversata dalle sinistre. (*Commenti*).

A coloro che affermano che quel principio sia sostenuto da alcuni partiti per vantaggi che se ne attendono, fa presente che anche la loro opposizione può derivare dal timore di esserne danneggiati, dalla preoccupazione, cioè, che i ceti medi, con il loro intervento, decidano contro di essi l'esito delle elezioni.

Chiede comunque che la Consulta si pronunci sul quesito se questa riforma giovi o meno al Paese, ed afferma che la Democrazia cristiana, lontana da tutti gli estremismi, non si preoccupa del risultato delle elezioni. Se essa vincerà, come ne ha ferma fiducia, sarà perché essa avrà dimostrato di saper meglio soddisfare alle aspirazioni, ai bisogni, all'anima e alla fede del popolo italiano. (*Vivi applausi — Molte congratulazioni*).

BENCIVENGA esprime il suo pensiero circa la legalità e l'opportunità della legge elettorale in esame. È ben vero che il Governo ha presentato il suo progetto in base ai decreti del 25 giugno 1944 e del 31 luglio 1945; ma questi non hanno avuto alcuna legittimazione da parte del popolo. (*Commenti*). Né si può presumere che la presa di possesso del

e le forze su cui si deve contare per far rispettare le leggi. (*Commenti*).

Ritiene, per altro, che la presentazione della legge elettorale costituisca un vero atto rivoluzionario e ricorda, in proposito, che durante la discussione della legge elettorale del 1919, fu proposto che questa, dopo l'approvazione, fosse sottoposta a referendum, in quanto costituiva una modificazione della Costituzione. Ora, il Governo presenta una legge che non solo introduce un sistema elettorale discutibile, ma modifica la Costituzione concedendo il voto alle donne e stabilendo esclusioni dall'elettorato che solo il popolo ha il diritto di stabilire.

Questa legge, di più, nasconde un'insidia, in quanto pone la scelta fra repubblica e monarchia, col pericolo di creare un'agitazione permanente, a tutto danno della ricostruzione nazionale.

Ricorda che tutte le rivoluzioni intese a instaurare un regime di libertà e di democrazia hanno sempre avuto come punto di partenza una legge già accettata dal popolo, ed afferma che la legge più adatta per l'elezione di una Assemblea legislativa nelle attuali circostanze sarebbe quella del 1912.

Conclude chiedendo che il progetto in esame sia rigettato perché mancante del consenso diretto e indiretto del popolo. Accettandolo ci si avvierebbe a costruire un edificio senza alcun fondamento. (*Applausi — Commenti*).

LUCIFERO, rilevando come, con l'approvazione della legge elettorale per la Costituente, la Consulta segna il momento della sua auspicata fine, fa presente il dovere della Consulta stessa di compiere il suo lavoro finale nel modo più scrupoloso ed elevato.

Di fronte alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, il quale ha riconosciuto che il decreto del 25 giugno 1944 da solo non è sufficiente a stabilire le funzioni, le attribuzioni ed i caratteri della futura Costituente, afferma la necessità di chiarire alcuni punti fondamentali.

Alla Costituente si deve giungere; ma le

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Partiti quello [illegible]
cimenti.

Agli oppositori dell'obbligatorietà del voto fa presente l'opportunità di effettuare almeno la prova, di fronte all'esempio di altre Nazioni, come la Francia, in cui democratici cristiani, socialisti e comunisti l'hanno approvata (*Commenti*), ciò che dimostra non trattarsi di una riforma ovunque avversata dalle sinistre. (*Commenti*).

A coloro che affermano che quel principio sia sostenuto da alcuni partiti per vantaggi che se ne attendono, fa presente che anche la loro opposizione può derivare dal timore di essarne danneggiati, dalla preoccupazione, cioè, che i ceti medi, con il loro intervento, decidano contro di essi l'esito delle elezioni.

Chiede comunque che la Consulta si pronunci sul quesito se questa riforma giovi o meno al Paese, ed afferma che la Democrazia cristiana, lontana da tutti gli estremismi, non si preoccupa del risultato delle elezioni. Se essa vincerà, come ne ha ferma fiducia, sarà perché essa avrà dimostrato di saper meglio soddisfare alle aspirazioni, ai bisogni, all'anima e alla fede del popolo italiano. (*Vivi applausi — Molte congratulazioni*).

BENCIVENGA esprime il suo pensiero circa la legalità e l'opportunità della legge elettorale in esame. È ben vero che il Governo ha presentato il suo progetto in base ai decreti del 25 giugno 1944 e del 31 luglio 1945; ma questi non hanno avuto alcuna legittimazione da parte del popolo. (*Commenti*). Né si può presumere che la presa di possesso del potere da parte del C. L. N. a liberazione avvenuta derivi dal consenso del popolo.

Comunque, se il decreto del 25 luglio stabiliva che sarebbe stata convocata un'assemblea eletta a suffragio universale diretto e segreto per deliberare la nuova costituzione dello Stato, non sono state create le condizioni di libertà necessarie per una consultazione serena del popolo italiano. (*Interruzioni — Commenti*).

Fra l'altro l'epurazione ha scompaginato l'amministrazione statale, minando gli organi [illegible] concedendo il voto alle donne e stabilendo esclusioni dall'elettorato che solo il popolo ha il diritto di stabilire.

Questa legge, di più, nasconde un'insidia, in quanto pone la scelta fra repubblica e monarchia, col pericolo di creare un'agitazione permanente, a tutto danno della ricostruzione nazionale.

Ricorda che tutte le rivoluzioni intese a instaurare un regime di libertà e di democrazia hanno sempre avuto come punto di partenza una legge già accettata dal popolo, ed afferma che la legge più adatta per l'elezione di una Assemblea legislativa nelle attuali circostanze sarebbe quella del 1912.

Conclude chiedendo che il progetto in esame sia rigettato perché mancante del consenso diretto e indiretto del popolo. Accettandolo ci si avvierebbe a costruire un edificio senza alcun fondamento. (*Applausi — Commenti*).

LUCIFERO, rilevando come, con l'approvazione della legge elettorale per la Costituente, la Consulta segna il momento della sua auspicata fine, fa presente il dovere della Consulta stessa di compiere il suo lavoro finale nel modo più scrupoloso ed elevato.

Di fronte alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, il quale ha riconosciuto che il decreto del 25 giugno 1944 da solo non è sufficiente a stabilire le funzioni, le attribuzioni ed i caratteri della futura Costituente, afferma la necessità di chiarire alcuni punti fondamentali.

Alla Costituente si deve giungere; ma le sue funzioni, la sua durata, i suoi poteri debbono essere stabiliti dal popolo.

Come monarchico, confessa di avere qualche perplessità circa l'opportunità di un referendum; perché non sa quale sarebbe la situazione della Monarchia se ottenesse in questo solo un'esigua maggioranza; ma non ha perplessità come italiano, perché è convinto che è proprio la questione istituzionale quella che impedisce una completa chiarificazione delle idee e dei propositi dei varî Partiti. Eliminata la questione istituzionale, la

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

fisionomia politica del Paese potrebbe essere facilmente definita.

Si domanda chi dovrà sanzionare l'opera della Costituente e risponde che la sanzione potrà venire o da un referendum o da una nuova assemblea eletta.

Di fronte a quesiti cui non ha esaurientemente risposto nella sua dichiarazione il Presidente del Consiglio, afferma la necessità di fare una legge elettorale polivalente che possa servire per qualunque assemblea, qualunque siano i poteri ad essa affidati, poteri che ritiene debbano essere quanto più possibile vasti.

Crede che la legge elettorale del 1919 non abbia fatto buona prova, soprattutto per la confusione in essa fatta tra voto di lista e rappresentanza proporzionale, mentre altri difetti presentava la legge del 1912 a collegio uninominale. Questo poteva giustificare la formazione di una nuova legge, ma il progetto oggi in esame non corregge, bensì esaspera i difetti della legge del 1919, diventando un atto di arbitrio ai danni del popolo sovrano che dovrebbe decidere delle proprie sorti.

Espone le esigenze fondamentali cui dovrebbe rispondere una legge elettorale, dichiarandosi favorevole al sistema di Hare cui fosse impresso un carattere ideologico mediante il voto di lista.

Propone pertanto l'introduzione del sistema Hare, con i correttivi proposti dal Professor Ambrosini, per conciliare le esigenze del collegio uninominale con quelle dello scrutinio di lista, il sistema cioè per cui l'elettore vota per un candidato di sua fiducia (voto personale) ma quando costui abbia raggiunto il quoziente, il suo voto viene attribuito al candidato che gli succede nella stessa lista (voto ideologico ed automatica utilizzazione dei resti). Tale sistema assicurerebbe la proporzionalità della rappresentanza fra le tendenze che concorrono all'elezione.

Conclude affermando la necessità di fare una legge che risponda alle nostre tradizioni del diritto e poiché non crede che il progetto in esame corrisponda a queste esigenze dichiara di non poterlo approvare. (*Applausi a destra*).

Passando ad esaminare il progetto in discussione, ritiene superata la questione delle linee fondamentali della riforma, sulle quali Commissione ministeriale e Commissione della Consulta si sono trovate d'accordo. Tutti i sistemi sono buoni per giungere a costituire una rappresentanza, ed egli non si fermerà a discutere quello proposto, pur rilevando come la legge sulla proporzionale del 1919 presenti i maggiori vantaggi ed i minori inconvenienti.

Ritiene che la Commissione abbia giustamente modificato il progetto ministeriale per quanto concerne la suddivisione delle circoscrizioni; non è d'accordo, invece, con le sue proposte in merito all'utilizzazione dei resti e alla loro attribuzione al collegio unico nazionale, perché con questo sistema potrebbe verificarsi il caso che in piccole circoscrizioni nessun candidato raggiungesse il quoziente e tutti i voti finissero per confluire, come resti, nel collegio nazionale, con aperta violazione della volontà di tutti gli elettori.

Altro punto sul quale richiama l'attenzione della Consulta è la sostituzione della scheda di Stato alla scheda di partito prevista dalla legge del 1919, che aveva il vantaggio di una maggiore semplicità e di minori possibilità di confusione. Ritenendo che la sola ragione per cui si è adottata la scheda di Stato sia quella di sollevare i partiti dalla spesa per la fornitura delle schede, trova che tale fine si sarebbe potuto egualmente raggiungere fornendo ai partiti la carta per la confezione delle relative schede.

Passando alla suddivisione delle circoscrizioni, afferma che sarebbe opportuno tornare al sistema del 1919, affidandone la fissazione al Governo. Rileva, ad esempio, l'errore in cui, a suo avviso, è incorsa la Commissione, dividendo il Lazio in due collegi di cui uno non ha nemmeno la continuità territoriale.

Quanto alla questione dell'esercizio obbligatorio del voto, ritiene che essa vada ridotta a proporzioni modeste, in quanto che nessun partito può oggi stabilire *a priori* a beneficio di chi potrebbe andare tale obbligatorietà.

Da un punto di vista teorico non si può disconoscere che un cittadino, in quanto portatore di un diritto, è anche suscettibile di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Crede che la legge elettorale del 1919 non abbia fatto buona prova, soprattutto per la confusione in essa fatta tra voto di lista e rappresentanza proporzionale, mentre altri difetti presentava la legge del 1912 a collegio uninominale. Questo poteva giustificare la formazione di una nuova legge, ma il progetto oggi in esame non corregge, bensì esaspera i difetti della legge del 1919, diventando un atto di arbitrio ai danni del popolo sovrano che dovrebbe decidere delle proprie sorti.

Espone le esigenze fondamentali cui dovrebbe rispondere una legge elettorale, dichiarandosi favorevole al sistema di Hare cui fosse impresso un carattere ideologico mediante il voto di lista.

Propone pertanto l'introduzione del sistema Hare, con i correttivi proposti dal Professor Ambrosini, per conciliare le esigenze del collegio uninominale con quelle dello scrutinio di lista, il sistema cioè per cui l'elettore vota per un candidato di sua fiducia (voto personale) ma quando costui abbia raggiunto il quoziente, il suo voto viene attribuito al candidato che gli succede nella stessa lista (voto ideologico ed automatica utilizzazione dei resti). Tale sistema assicurerebbe la proporzionalità della rappresentanza fra le tendenze che concorrono all'elezione.

Conclude affermando la necessità di fare una legge che risponda alle nostre tradizioni del diritto e poiché non crede che il progetto in esame corrisponda a queste esigenze dichiara di non poterlo approvare. (*Applausi a destra*).

GRASSI afferma che occorre ormai uscire dall'ordinamento provvisorio attuato nel 1944, basato sull'impegno della rapida convocazione dei comizi elettorali, sulla tregua istituzionale e sul trasferimento di tutti i poteri dello Stato nel Governo, e che si deve dare al popolo la possibilità di contribuire con il suo voto a gettare le basi del nuovo ordinamento dello Stato.

proposte in merito all'utilizzazione dei resti e alla loro attribuzione al collegio unico nazionale, perché con questo sistema potrebbe verificarsi il caso che in piccole circoscrizioni nessun candidato raggiungesse il quoziente e tutti i voti finissero per confluire, come resti, nel collegio nazionale, con aperta violazione della volontà di tutti gli elettori.

Altro punto sul quale richiama l'attenzione della Consulta è la sostituzione della scheda di Stato alla scheda di partito prevista dalla legge del 1919, che aveva il vantaggio di una maggiore semplicità e di minori possibilità di confusione. Ritenendo che la sola ragione per cui si è adottata la scheda di Stato sia quella di sollevare i partiti dalla spesa per la fornitura delle schede, trova che tale fine si sarebbe potuto egualmente raggiungere fornendo ai partiti la carta per la confezione delle relative schede.

Passando alla suddivisione delle circoscrizioni, afferma che sarebbe opportuno tornare al sistema del 1919, affidandone la fissazione al Governo. Rileva, ad esempio, l'errore in cui, a suo avviso, è incorsa la Commissione, dividendo il Lazio in due collegi di cui uno non ha nemmeno la continuità territoriale.

Quanto alla questione dell'esercizio obbligatorio del voto, ritiene che essa vada ridotta a proporzioni modeste, in quanto che nessun partito può oggi stabilire *a priori* a beneficio di chi potrebbe andare tale obbligatorietà.

Da un punto di vista teorico non si può disconoscere che un cittadino, in quanto portatore di un diritto, è anche suscettibile di vedersi imposto un dovere. Crede pertanto opportuno che questo esperimento del voto obbligatorio si compia, rilevando come esso, non costituisca una riforma di carattere antidemocratico o antiliberale, ma sanzioni un imperativo d'ordine morale.

Nell'attesa del preannunciato provvedimento sui poteri della Costituente, afferma che essa dovrà essere sovrana e indipendente per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

la formazione della legge costituzionale; ma occorre fissare per questa un limite di tempo.

Non si pronuncia sulla questione se i deliberati della Costituente possano avere carattere definitivo oppure debbano essere sottoposti ad un referendum, ma afferma in ogni caso la necessità che questi deliberati siano chiaramente e precisamente espressi.

Altro punto da risolvere è quello dell'esercizio della funzione governativa nell'intervallo tra la Costituente e la nuova Assemblea, che ad essa dovrà succedere. Su questo attende di conoscere l'opinione del Governo.

Conclude affermando che se la Consulta potrà portare un contributo concreto alla formazione di una legge semplice e chiara, essa avrà degnamente assolto al suo compito. (*Applausi — Molte congratulazioni*).

DE PIETRO rinunzia a parlare.

SOTGIU rinunzia a parlare.

SCHIAVI rileva che la Consulta deve contribuire a creare lo strumento col quale il Paese dovrà creare il nuovo Stato italiano.

Osserva che la situazione attuale presenta notevoli analogie con quella in cui il regime liberista si sostituì al vincolistico *ancien régime*. Anche oggi una classe dirigente nuova si affaccia sulla scena della vita politica, in un Paese che non può conservare l'antica struttura economica basata sui privilegi della ricchezza, condannata dalla storia e da un principio universale di giustizia che tutti i partiti ormai dichiarano di accettare. Di qui la necessità di istituire un regime di democrazia i cui principi ed i cui metodi siano nettamente formulati, ciò che sarà possibile con la convocazione dei comizi elettorali.

Riafferma la necessità di giungere rapidamente alla consultazione elettorale ed assicura che il gruppo cui appartiene si atterrà strettamente al criterio di una rapida discussione del progetto attuale.

Si soffermerà su due punti fondamentali: proporzionale e voto obbligatorio.

Si dichiara favorevole al sistema della rappresentanza proporzionale in quanto esso assicura ad ogni partito il diritto di scegliere ed

Quanto alla obbligatorietà del voto, si dichiara contrario a che tale disposizione sia stabilita nella legge, rilevando come un dovere morale non possa essere mutato in dovere giuridico.

L'affermazione che la Costituente abbia tanto maggior valore quanto minore sia il numero degli elettori che si astengono, cade a suo avviso quando la partecipazione alle urne derivi da una sanzione. (*Commenti*). Osserva comunque che l'obbligatorietà del voto non potrebbe essere decisa da questa Assemblea, ma solamente dalla Costituente che dovrà emanare le norme sui diritti e i doveri dei cittadini. (*Applausi a sinistra*).

MARCHESI si soffermerà sulla questione del voto obbligatorio. Afferma che è principio fondamentale di ogni democrazia che tutti i cittadini abbiano parte nella vita dello Stato. Ma l'esercizio del diritto di voto è un atto progressivo e determinato di una coscienza politica, e la sua obbligatorietà annullerebbe la volontà. (*Applausi a sinistra*).

All'esempio della Francia invocato dal Consultore Merlin risponde che circostanze diverse suggeriscono e impongono soluzioni diverse. Questo egli vuole dire a certi neoliberali e neo-antifascisti della Consulta. (*Rumori vivissimi prolungati — Scambio di vivaci apostrofi fra il Centro e l'Estrema sinistra*).

PRESIDENTE invita l'Assemblea a mantenersi calma, sicuro com'è che il collega Marchesi chiarirà subito il suo pensiero, che certo non ha voluto essere offensivo per alcuno. (*Commenti animati — Interruzioni del Consultore Zoli*).

MARCHESI ricorda di aver conosciuto, durante gli anni scorsi, giovani e vecchi liberali e democristiani affratellati nella lotta contro l'oppressore; e non certo a questi Consultori intendeva egli accennare. (*Rumori prolungati*). A coloro che mostrano di non tollerare che egli chiarisca il suo pensiero, dichiara di non dare alcuna spiegazione. (*Rumori vivissimi al Centro*).

Riprendendo la sua esposizione, afferma che il Governo non può sostituirsi ai Partiti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788518

Afferma che i sostenitori del voto obbligatorio tentano la mobilitazione di quelle forze politiche che la loro propaganda non riuscisse a chiamare alle urne, per averne un consenso, che sarebbe tuttavia del tutto svalutato dalla coazione. (*Commenti*).

Auspica che tutti i partiti vogliano contare unicamente sulle proprie forze politiche consapevoli, sì che le elezioni rappresentino la libera e spontanea espressione del martoriato popolo italiano. (*Applausi a Sinistra — Commenti*).

Termina con una invocazione alla unità nazionale, dichiarando che tutti i suoi compagni aspirano ardentemente all'unità del Paese; ma nessuno di essi consentirà che l'Italia sia formata sulla via del suo luminoso avvenire. (*Applausi all'Estrema sinistra — Commenti*).

ZOLI, per fatto personale, riferendosi ad una frase pronunciata dal Consultore Marchesi, dichiara che è offensivo parlare di neoantifascismo nei riguardi del settore della Consulta a cui egli appartiene. (*Commenti*).

Domanda la nomina di una Commissione la quale sia chiamata a giudicare sul suo passato e su quello del Consultore Marchesi. (*Applausi al Centro — Rumori all'Estrema sinistra*).

PRESIDENTE ritiene che nessun dubbio si possa muovere sul passato dei membri dell'Assemblea e crede di interpretare esattamente in tal senso il pensiero dello stesso Consultore Marchesi, onde non trova necessaria la nomina di alcuna Commissione. Invita l'Assemblea a rispondere all'attesa del Paese adempiendo ai suoi compiti senza recriminazioni che si riferiscano al passato. (*Approvazioni*).

DI PIETRO, per fatto personale, lamenta che da parte del Consultore Marchesi si sia potuto dubitare sull'antifascismo dei componenti l'Assemblea. (*Commenti — Rumori all'Estrema sinistra*).

L'offesa contro chi ha affrontato i rischi della lotta si ritorce contro lo stesso che l'ha pronunciata. (*Commenti — Applausi*).

PRESIDENTE rinvia la continuazione della discussione a domani alle 15.30.

dimenti il piano della trasformazione culturale silana, lì dov'è possibile, e della maggiore industrializzazione dei bacini montani e della ricchezza boschiva della Sila e dei boschi di Calabria.

« LOMBARDI NICOLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere per quali accordi e a quali condizioni sia stato concesso, autorizzato o consentito il disboscamento dei boschi di Calabria; e se non creda necessario impedire o limitare la continuazione del taglio irrazionale, che tanto danno ha finora apportato e apporta, sotto vari aspetti, alla ricchezza e alla bellezza di uno dei più meravigliosi boschi d'Italia, quale è la Sila.

« LOMBARDI NICOLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere, di fronte al caso inaudito dell'interdizione in Napoli della rappresentazione di un dramma di Guglielmo Shakespeare, se non ritenga, per il decoro del Governo, abolire completamente ogni censura preventiva sugli spettacoli teatrali.

« OMODEO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per evitare che, verificandosi le elezioni amministrative nel prossimo mese di marzo, sia impedita, ostacolata o ritardata la concessione della autonomia ai comuni che il fascismo soppresse.

« PASTORE GIULIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se intenda predisporre la completa revisione del sistema dei contributi sociali in agricoltura e dell'accertamento dei lavoratori agli effetti delle assicurazioni sociali, rilevati i gravissimi inconvenienti che derivano dagli attuali congegni e norme sia nella distribuzione degli oneri, sia nel funzionamento della previdenza per gli agricoli, i quali, allo stato delle cose, non possono liqui-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

una frase pronunciata dal Consultore Marchesi, dichiara che è offensivo parlare di neo-antifascismo nei riguardi del settore della Consulta a cui egli appartiene. (*Commenti*).

Domanda la nomina di una Commissione la quale sia chiamata a giudicare sul suo passato e su quello del Consultore Marchesi. (*Applausi al Centro — Rumori all'Estrema sinistra*).

PRESIDENTE ritiene che nessun dubbio si possa muovere sul passato dei membri dell'Assemblea e crede di interpretare esattamente in tal senso il pensiero dello stesso Consultore Marchesi, onde non trova necessaria la nomina di alcuna Commissione. Invita l'Assemblea a rispondere all'attesa del Paese adempiendo ai suoi compiti senza recriminazioni che si riferiscano al passato. (*Approvazioni*).

DI PIETRO, per fatto personale, lamenta che da parte del Consultore Marchesi si sia potuto dubitare sull'antifascismo dei componenti l'Assemblea. (*Commenti — Rumori all'Estrema sinistra*).

L'offesa contro chi ha affrontato i rischi della lotta si ritorce contro lo stesso che l'ha pronunciata. (*Commenti — Applausi*).

PRESIDENTE rinvia la continuazione della discussione a domani alle 15.30.

Interrogazioni.

ZAVATARO, *Segretario*, dà lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se sia già allo studio e con quali intenzioni intenda provvedere alla ricostituzione del patrimonio boschivo, specialmente nelle zone più colpite dalla guerra, e per conoscere se non ritenga opportuno, per la difesa del suolo, per la regolazione delle acque e per la ripresa economica, di provvedere alla ricostituzione del patrimonio boschivo, specialmente nelle zone più colpite dalla guerra.

« Bellavista ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere, di fronte al caso inaudito dell'interdizione in Napoli della rappresentazione di un dramma di Guglielmo Shakespeare, se non ritenga, per il decoro del Governo, abolire completamente ogni censura preventiva sugli spettacoli teatrali.

« Omodeo ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per evitare che, verificandosi le elezioni amministrative nel prossimo mese di marzo, sia impedita, ostacolata o ritardata la concessione della autonomia ai comuni che il fascismo soppresse.

« Pastore Giulio ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se intenda predisporre la completa revisione del sistema dei contributi sociali in agricoltura e dell'accertamento dei lavoratori agli effetti delle assicurazioni sociali, rilevati i gravissimi inconvenienti che derivano dagli attuali congegni e norme sia nella distribuzione degli oneri, sia nel funzionamento della previdenza per gli agricoli, i quali, allo stato delle cose, non possono liquidare la pensione o per invalidità o per vecchiaia, né realizzare adeguati assegni familiari ed in moltissimi casi rimangono privi di assistenza negli eventi di malattia, a causa della irregolare compilazione degli elenchi nominativi comunali e di una altrettanto irregolare riscossione dei contributi.

« Pastore Giulio ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere i motivi che inducono l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni ad applicare norme che si riferiscono alle disciolte Confederazioni fasciste (articolo 66 Regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e articolo 89 del Regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200) e a considerare tuttora in vigore la legge sindacale fascista, in base alle quali l'Istituto stesso effettua ad uffici estranei comunicazioni di dati e notizie sugli infortuni occorsi agli operai ed agli agricoltori, coadiuvando con ciò al risorgere di un monopolio dell'assistenza sociale che si dovrebbe ritenere abolito.

« PASTORE GIULIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se e quali provvedimenti intenda predisporre per andare incontro alla triste situazione in cui sono venuti a trovarsi tutti i lavoratori emigrati o deportati in Germania, per effetto della sospensione o violazione di tutti i diritti derivanti da convenzioni di lavoro e sociali a suo tempo stipulate dallo Stato italiano con la Germania, dovendo specialmente considerare che agli infortunati o ai superstiti di infortunati non si corrispondono più le rendite liquidate dagli istituti assicuratori tedeschi e che ai rimpatriati in stato di malattia sono venute meno le regolari prestazioni contemplate per tale evento, come pure insoluta trovasi la posizione di diritto per la disoccupazione.

« PASTORE GIULIO ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non creda di adottare un giusto provvedimento nei riguardi dei 250 ispettori che, dopo di aver sostenuto lodevolmente l'esame scritto nel concorso indetto nel maggio 1939 e di cui le prove scritte si svolsero nel 1941, si sono visti ridiventare nuovamente direttori, poiché non si svolsero più gli esami orali, ma vennero in loro vece ai titoli meriti fascisti e

« La sottoscritta chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritenga necessario, per assicurare un proficuo funzionamento delle scuole elementari nell'anno scolastico prossimo, indire con sollecitudine un concorso interno per titoli fra i maestri della provincia residenti a Roma da lungo tempo, al fine di dare ad essi una sistemazione definitiva e non essere più costretti di servirsi « dei comandi » che, dati all'inizio dell'anno scolastico, ritardano il buon funzionamento della scuola e portano un aggravio al bilancio dello Stato.

« E ciò in considerazione che non sono stati più banditi concorsi per le grandi sedi da lungo tempo e che perciò non deve ascriversi a colpa degli insegnanti lo stato di disordine in cui versa attualmente la loro sistemazione.

« CALIGARIS CLEMENTINA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri dell'interno e del tesoro, per sapere se negli aumenti di legge, di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, si comprendano tutti i pensionati, specie quelli degli enti locali, che erano iscritti alle Casse pensioni degli enti stessi.

« AMATUCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere se e quando intenda ripristinare le Preture di Palena, Bomba, Paglieta e San Buono, che il passato regime abolì con grave disagio delle popolazioni di quei mandamenti e con grave danno della giustizia.

« CIPOLLONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se ritiene oramai cessate le ragioni (seppure siano mai esistite) che ebbero a determinare la istituzione in Vasto di una Sezione provvisoria del Tribunale di Lanciano, ora che da molti mesi è stata riattivata anche la linea ferroviaria dello Stato e funziona il servizio della Società Sangritana, oltre i diversi ser-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

vano con... dell'assistenza sociale che si dovrebbe ritenere abolito.

« PASTORE GIULIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se e quali provvedimenti intenda predisporre per andare incontro alla triste situazione in cui sono venuti a trovarsi tutti i lavoratori emigrati o deportati in Germania, per effetto della sospensione o violazione di tutti i diritti derivanti da convenzioni di lavoro e sociali a suo tempo stipulate dallo Stato italiano con la Germania, dovendo specialmente considerare che agli infortunati o ai superstiti di infortunati non si corrispondono più le rendite liquidate dagli istituti assicuratori tedeschi e che ai rimpatriati in stato di malattia sono venute meno le regolari prestazioni contemplate per tale evento, come pure insoluta trovasi la posizione di diritto per la disoccupazione.

« PASTORE GIULIO ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non creda di adottare un giusto provvedimento nei riguardi dei 250 ispettori che, dopo di aver sostenuto lodevolmente l'esame scritto nel concorso indetto nel maggio 1939 e di cui le prove scritte si svolsero nel 1941, si sono visti ridiventare nuovamente direttori, poiché non si svolsero più gli esami orali, ma vennero in loro vece applicati meriti fascisti e demografici.

« L'interrogante chiede pertanto, per la conclusione di tale concorso, che essi vengano sottoposti agli esami orali, oppure che questo avvenga sulla base della prova scritta. Si richiama a tale proposito il trattamento assai favorevole fatto agli idonei del precedente concorso per merito distinto, del 1936.

« CALIGARIS CLEMENTINA ».

... lungo tempo e che perciò non deve ascrivere a colpa degli insegnanti lo stato di disordine in cui versa attualmente la loro sistemazione.

« CALIGARIS CLEMENTINA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri dell'interno e del tesoro, per sapere se negli aumenti di legge, di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, si comprendano tutti i pensionati, specie quelli degli enti locali, che erano iscritti alle Casse pensioni degli enti stessi.

« AMATUCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere se e quando intenda ripristinare le Preture di Palena, Bomba, Paglieta e San Buono, che il passato regime aboli con grave disagio delle popolazioni di quei mandamenti e con grave danno della giustizia.

« CIPOLLONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se ritiene oramai cessate le ragioni (seppure siano mai esistite) che ebbero a determinare la istituzione in Vasto di una Sezione provvisoria del Tribunale di Lanciano, ora che da molti mesi è stata riattivata anche la linea ferroviaria dello Stato e funziona il servizio della Società Sangritana, oltre i diversi servizi automobilistici interni.

« Tale istituzione costituisce l'aggravio di alcune centinaia di migliaia di lire mensili per l'Erario dello Stato perché, mentre il Tribunale di Lanciano è rimasto con lo stesso personale che era sufficiente per tutto, alla Sezione si è dovuto destinare altrettanto personale, che costa anche il doppio per le indennità di disagiata residenza data la difficoltà degli alloggi nella nuova sede.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

« Essa costituisce poi danno grave per la classe dei professionisti (che risiedono quasi per l'intiero in Lanciano), e per questa città, gravemente danneggiata, dove l'agitazione è sempre vivissima.

« Lanciano, la città sempre antifascista, martire ed eroica, che ha l'orgoglio di avere da sola scacciato i tedeschi, contrastandone il rientro, immolando il fiore dei suoi giovani figli; già ebbe purtroppo nel 1926 grave mutilazione del suo Tribunale ad opera del governo fascista!

« CIPOLLONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere quale sia il motivo per cui non si è ancora pubblicato l'elenco completo dei collaboratori dell'Ovra ed i documenti relativi.

« SCHIAVELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e l'Alto Commissario per la sanità, per conoscere se e come intendano rivedere, al fine di una più equa distribuzione, la posizione dei sanitari, che avendo accumulato durante il regime molti posti retribuiti, li mantengono stabilmente anche oggi.

« ROSATI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere quali provvedimenti possa e intenda prendere pel completamento dell'organico dei magistrati e per la retta sollecita funzionalità della Corte di appello di Catanzaro e dei tribunali del Distretto medesimo, in modo che le giuste richieste dei Capi di Corte e dei ceti forensi abbiano effettivo accoglimento e non provochino più, come in continuazione nella sede della Corte, e di recente nelle manifestazioni dell'assemblea degli avvocati e procuratori iscritti presso il Tribunale di Vibo Valentia, agitazioni e propositi, che rivelino la defi-

nei relativi albi, tenuto conto di una congrua anzianità professionale.

« L'interrogante chiede quali provvedimenti si intenda intanto di adottare per rimediare alla patente ingiustizia che ha colpito coloro che, per non avere il titolo di iscrizione al partito fascista, non hanno potuto partecipare ai concorsi per la iscrizione nei ruoli di amministratore giudiziario e di revisore dei conti o ne sono stati radiati per motivi politici o razziali. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« CODA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle finanze, per conoscere quali siano i provvedimenti fiscali che intende adottare al fine che cessi la disparità di criterio sulla imposizione di tributi che decurtano i salari dei lavoratori facilmente reperibili, mentre altri contribuenti (industriali, borsari neri, ecc.) riescono a sottrarsi con evasioni agli accertamenti, in particolare quelli che godono di patrimoni illecitamente accumulati. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« CAPELLARO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere quali provvedimenti il Governo intenda prendere per sistemare la posizione degli insegnanti, che fino al settembre 1943 prestarono servizio nei territori jugoslavi temporaneamente annessi e così nelle Isole dell'Egeo. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« COSATTINI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro della guerra, per sapere come giustifichi con le direttive generali del Governo e se intenda mantenere in vigore la circolare, con la quale fu ordinata la corresponsione degli assegni arretrati agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate della pseudo repubblica sociale, mentre non si è trovato ancora

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere quale sia il motivo per cui non si è ancora pubblicato l'elenco completo dei collaboratori dell'Ovra ed i documenti relativi.

« SCHIAVELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e l'Alto Commissario per la sanità, per conoscere se e come intendano rivedere, al fine di una più equa distribuzione, la posizione dei sanitari, che avendo accumulato durante il regime molti posti retribuiti, li mantengono stabilmente anche oggi.

« ROSATI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere quali provvedimenti possa e intenda prendere pel completamento dell'organico dei magistrati e per la retta sollecita funzionalità della Corte di appello di Catanzaro e dei tribunali del Distretto medesimo, in modo che le giuste richieste dei Capi di Corte e dei ceti forensi abbiano effettivo accoglimento e non provochino più, come in continuazione nella sede della Corte, e di recente nelle manifestazioni dell'assemblea degli avvocati e procuratori iscritti presso il Tribunale di Vibo Valentia, agitazioni e propositi, che rivelino la deficienza dell'alta funzione della giustizia. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« LOMBARDI NICOLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se non ritenga indispensabile promuovere la abolizione di tutti gli albi speciali (amministratori giudiziali, revisori dei conti, ecc.), nella considerazione che l'esercizio di tutte le funzioni professionali deve logicamente riservarsi senza discriminazione a coloro che sono iscritti

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle finanze, per conoscere quali siano i provvedimenti fiscali che intende adottare al fine che cessi la disparità di criterio sulla imposizione di tributi che decurtano i salari dei lavoratori facilmente reperibili, mentre altri contribuenti (industriali, borsari neri, ecc.) riescono a sottrarsi con evasioni agli accertamenti, in particolare quelli che godono di patrimoni illecitamente accumulati. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« CAPELLARO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere quali provvedimenti il Governo intenda prendere per sistemare la posizione degli insegnanti, che fino al settembre 1943 prestarono servizio nei territori jugoslavi temporaneamente annessi e così nelle Isole dell'Egeo. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« COSATTINI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro della guerra, per sapere come giustifichi con le direttive generali del Governo e se intenda mantenere in vigore la circolare, con la quale fu ordinata la corresponsione degli assegni arretrati agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate della pseudo repubblica sociale, mentre non si è trovato ancora il modo di liquidare alcun compenso ai volontari della libertà. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

« COSATTINI, LIZZERO, SOLARI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per sapere con quali criteri sia stata disposta la liquidazione dell'azienda tipografico-editrice del giornale il *Popolo del Friuli* già appartenente al cessato Ente stampa e quale la ragione per cui non è stata data preferenza alla

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

richiesta del C.L.N.A.I. di Udine (che si era dato cura di ricuperare e di rimettere in efficienza il materiale relativo) di assumerla in gestione — come è stato fatto con brillante risultato finanziario fino ad ora — per la pubblicazione di tutti i partiti aderenti al C.L.N.A.I. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

« COSSUTTINI, LIZZERO, SOLARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del tesoro, per sapere se non creda urgente migliorare la situazione degli impiegati e specialmente dei pensionati ex regime delle nuove provincie, che si trovano in condizioni di vera fame e di inferiorità di fronte agli impiegati delle vecchie provincie. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« CARBONARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del commercio coll'estero, per sapere quali misure abbiano adottato e intendono adottare per provvedere, nella maggior misura possibile, l'agricoltura nazionale di concimi chimici e di anticrittogamici. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« CARBONARI ».

La seduta termina alle 19.40.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 15,30:

Seguito dell'esame dello schema di provvedimento legislativo: Legge elettorale politica per l'Assemblea Costituente (56).

COMUNICAZIONI DELLA SEGRETERIA

La seduta delle Commissioni riunite Difesa nazionale, Agricoltura e Alimentazione, già fissata per domani alle ore 10 è rinviata al giorno 18 e ad essa parteciperà anche la Commissione Ricostruzione, Lavori pubblici e Comunicazioni.

Stampato alle ore 22.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785028

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Notes on the speech held by On. BOERI at the Consulta
on 11 Feb 46:

After having said that only one third of the electoral lists had been approved, On. BOERI turned to the particular situation in ALTO ADIGE and other border areas, which if not timely dealt with would cause the postponment of the general elections in Italy. On. Boeri stated that in Alto Adige not one list had been approved so far. This, said Boeri was due to the tragic consequences resulting out of the stupid agreement entered into by Hitler and Mussolini whereby it is hard to determine the nationality of the inhabitants of that region.

Before holding the elections in ALTO ADIGE, continue On. Boeri, it will first of all be necessary to find out who is Italian and who is German. A project of law is to settle this question has been elaborated by the Italian Government. This law will have to be approved by the Consulta. The electoral lists which are being compiled at Bolzano and at Trento are only provisional lists. They will have to be changed altogether in accordance with the above mentioned law when it will be enacted.

For these reason it won't be possible to hold elections in Alto Adige at the time when it is anticipated that elections could be held in the rest of Italy. A similar situation as in Alto Adige exists also in the province of UDINE. As the Allies have consented that, as regards electoral matters, the Italian Government was the one to give orders, it was imperative that the Italian Government should come to a decision.

Incidentally there is also the question of Venezia Giulia, and a postponement of the elections herein would assume a political character as a manifestation of renonciation.

If in the political election are to be held at the same time in all Italy the problem of the holding of the elections in the border zones must be tacled immediately. The other alternative would be to implement in the law an amendment whereby it would be stated that the Italian Government is empowered to set aside another date for the holdin of the elections in the above territories, if technical difficulties would require it. '

But, concluded On. BOERI, the Government who is directly responsible on this matter is silent.

402

A.Nice

(15)

MINISTRY FOR THE CONSTITUENCY

THE POLITICAL ELECTORAL LAW AT THE CONSULTA.

11 February 1946 1535 hrs.

President SFORZA announces that there are 40 consultori who registered to speak and recommends brevity in order to complete the examination of the law as soon as possible.

RUBILLI = former deputy of Parliament — He said he would be in favor of the compulsory voting, though the question is not very important. He is against a referendum on the powers of the Constituency and this on practical grounds. He would like that the circumscriptions would be established on the basis of a referendum. He is against the proportional system, which among others things would have given rise to fascism. He believes that the competency to define the circumscriptions falls on the Government and not on the Consulta. Is opposed to the national college for the recovery of the remainder votes.

DE GASPERI = — states that the Government will communicate to the Consulta its own determination about the power of the Constituency and this in order that the present discussion be limited only to the electoral problem.

CASATI (liberal) — Concurs to the above suggesting that the task to be entrusted to the electoral body should be determined.

MAURO (com) — Advocates and institutional reform republican in character and beleives that if it is not possible to go back to the circumscriptions of 1912, those of 1919 should be adopted.

BOERI (action party) — Speaks about the status of preparation of the lists, pointing out that very many have not been published yet. He make special mention of the frontier regions like Alto Adige, Udine and Venezia Giulia. Suggests that whereas elections could not be held in said localities, at the same time than elsewere, provision should be made to hold the elections at a later date, He appealed for a speedy solution of the question of citizenship for the

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

system, [illegible] scism. He believes that the competency to [illegible] scriptions falls on the Government and not on the Consulta. Is opposed to the national college for the recovery of the remainder votes.

DE GASPERI = states that the Government will communicate to the Consulta its own determination about the power of the Constituency and this in order that the present discussion be limited only to the electoral problem.

CASATI (liberal) Concurs to the above suggesting that the task to be entrusted to the electoral body should be determined.

MAURO (com) Advocates and institutional reform republican in character and beleives that if it is not possible to go back to the circumscriptions of 1912, those of 1919 should be adopted.

BOERI (action party) Speaks about the status of preparation of the lists, pointing out that very many have not been published yet. He make special mention of the frontier regions like Alto Adige, Udine and Venezia Giulia. Suggests that whereas elections could not be held in said localities, at the same time than elsewere, provision should be made to hold the elections at a later date. He appealed for an early solution of the question of citizenship for the AltoAtesini.

He asked the Government to declare its own views on the electoral system proposed by the Ministerial Commission which has been ri-elaborated by the Commission of the Consulta. Is of the opinion that, as regards exclusion from the right of voting, it would be opportune to leave the present legislation in force, without variations which would affect the formation of the lists. He believes the number of seats excessive and thinks it would be opportune to keep to the 537 seats indicated by the Ministerial Commission.

Finally Boeri outlines at lenghth the reasons against the compulsory voting and says he is in favor of the roportional system whose lists should be chosen by the electoral body.

CASSANDRO (liberal) Notwithstanding the declaration by the Government, he spends some time to demonstrate the necessity that through a referendum the electorate should be called upon to decide on the power of the Constituency and on the problem institutional problem. He is in favor of the proportinal system only as far as the election of the Constituency in concerned.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

EINAUDI - Gov. Bk of Italy

Since the Constituency shall, among others, proceed to ~~the~~ appoint the Government, it is opportune that the election take place on the basis of the uninominal colleges, so as to insure an omogeneous majority to support it. The proportional system, both in Italy as in Germany, ~~ended~~ resulted in overpower by a totalitarian minority in consequece of the weakeness of coalition governments.

S FORZA -

Annouces that 10 Consultori have asked the closing of the registration to speak. He let speak one Consultore who is against the closing of the registration and then ~~he~~ consultore SCELBA, who denounces in the opposition to close a delaying move to retar the elections for the Constituency, Consultore RODINO proposes to postpone a decision for the following day. President SFORZA takes up the proposal and states that tomorrow this question will again debated and solved.

The attitude of most of the Consultori present at the meeting, especially those of the center and of the right, give the impressione they are looking for any pretext to delay the discussion as long as possible, with the usual arguments of the importance of the question at issue and of the necessity to insure the greatest freedom of speech in the circumstances.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

move to retar the elections for the Constituency, Consultore RODINO proposes to postpone a decision for the following day. President SFORZA takes up the proposal and states that tomorrow this question will again debated and solved.

The attitude of most of the Consultori present at the meeting, espec ally those of the center and of the right, give the impressione they are looking for any pretext to delay the discussion as long as possible, with the usual arguments of the importance of the question at issue and of the necessity to insure the greatest freedom of speech in the circumstances.

1022

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO PER LA COSTITUENTE

LA LEGGE ELETTORALE P LITICA ALLA CONSULTA =

11 Febbraio 1947 = ore 15,35

Il Presidente SFORZA annuncia che vi sono 40 iscritti e raccomanda la brevità per il più rapido esame della legge.

RUBINI = Sarebbe favorevole al voto obbligatorio, pur non avendo la questione importanza sostanziale. E' contrario al referendum preventivo sui poteri della Costituente e ciò per motivi d'ordine pratico. Vorrebbe che le circoscrizioni fossero stabilite in seguito a referendum. E' contrario al sistema della proporzionale, da cui sarebbe scaturito tra l'altro il regime fascista. Ritiene che in definitiva la competenza a stabilire le circoscrizioni spetti al Governo e non alla Consulta. Si oppone al collegio nazionale per il recupero dei voti residuati.

DE GASPERI = Espone che il Governo comunicherà alla Consulta le proprie determinazioni in ordine ai poteri della Costituente e ciò perché la presente discussione sia limitata al solo problema elettorale.

CASATI = Aderisce suggerendo che si debba stabilire il compito preciso da affidare al corpo elettorale.

MAURO = Propugna una riforma istituzionale a carattere repubblicano e ritiene che se non si possa tornare alle circoscrizioni del 1912 si adottino quelle del 1919.

BOERI = Si occupa dello stato di preparazione delle liste notando che moltissime ancora non sono state pubblicate. Menziona specialmente le regioni di frontiera tra cui l'Alto Adige, Udine e la Venezia Giulia. Suggerisce che ove le elezioni non possano tenersi in dette località, contemporaneamente alle altre, si faccia riserva di effettuarle in un secondo tempo. Sollecita la risoluzione della questione della cittadinanza per gli Alto Atesini. Incita il Governo a dichiarare le proprie vedute sul sistema elettorale proposto dalla Commissione Ministeriale e rimaneggiato dalla Commissione della Consulta. E' d'opinione che, quanto alla esclusione dal diritto di voto, convenga lasciare in vigore la legislazione vigente,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

che le circoscrizioni fossero stabilite in seguito a referendum. E' contrario al sistema della proporzionale, da cui sarebbe scaturito tra l'altro il regime fascista. Ritiene che in definitiva la competenza a stabilire le circoscrizioni spetti al Governo e non alla Consulta. Si oppone al collegio nazionale per il recupero dei voti residuati.

DE GASPERI = Espone che il Governo comunicherà alla Consulta le proprie determinazioni in ordine ai poteri della Costituente e ciò perché la presente discussione sia limitata al solo problema elettorale.

CASATI = Aderisce suggerendo che si debba stabilire il compito preciso da affidare al corpo elettorale.

MAURO = Propugna una riforma istituzionale a carattere repubblicano e ritiene che se non si possa tornare alle circoscrizioni del 1912 si adottino quelle del 1919.

BOERI = Si occupa dello stato di preparazione delle liste notando che moltissime ancora non sono state pubblicate. Menziona specialmente le regioni di frontiera tra cui l'Alto Adige, Udine e la Venezia Giulia. Suggerisce che ove le elezioni non possano tenersi in dette località, contemporaneamente alle altre, si faccia riserva di effettuarle in un secondo tempo. Sollecita la risoluzione della questione della cittadinanza per gli Alto Atesini. Incita il Governo a dichiarare le proprie vedute sul sistema elettorale proposto dalla Commissione Ministeriale e rimaneggiato dalla Commissione della Consulta. E' d'opinione che, quanto alla esclusione dal diritto di voto, convenga lasciare in vigore la legislazione vigente, senza variazioni che inciderebbero sulla formazione delle liste. Ritiene eccessivo il numero dei seggi e che convenga attenersi ai 537 indicati dalla Commissione Ministeriale. Diffusamente si intrattiene a lumeggiare i motivi contro l'obbligatorietà del voto. e si dichiara favorevole al sistema proporzionale, le cui liste dovrebbero essere temperate dalla scelta da parte del Corpo Elettorale.

CASSANDRO = Nonostante le dichiarazioni del Governo, si intrattiene a dimostrare la necessità che per mezzo di referendum preventivo il corpo elettorale sia chiamato a decidere sui poteri della Costituente e sul problema istituzionale . E' favorevole alla proporzionale limitatamente alla Assemblea Costituente. -

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

EINAUDI = Poiché la Costituente dovrà, fra l'altro, procedere alla nomina di un Governo, è opportuno che le elezioni avvengano in base a collegi uninominali, in modo da assicurare una maggioranza omogenea che lo sostenga. La proporzionale anche in Italia quanto in Germania sfociò nel prepotere si una minoranza totalitaria, in conseguenza della debolezza dei Governi di coalizione.

SFORZA = Annuncia che 10 Consultori hanno chiesto la chiusura delle iscrizioni. Dà la parola ad un Consultore contrario alla chiusura e poi al Consultore SCHIAVI, il quale denuncia nell'opposizione alla chiusura una manovra dilazionatrice delle elezioni per la Costituente. Interviene il Consultore RODINO che propone di rinviare la votazione al giorno seguente. Il Presidente SFORZA fa sua questa proposta ed avverte che per domani la questione sarà ex novo dibattuta e risoluta.

L'atteggiamento di grandissima parte dei Consultori presenti, specie nei settori del centro e della destra, dà l'impressione della ricerca di ogni pretesto per protrarre la discussione il più a lungo possibile, coi soliti motivi dell'importanza dell'argomento e della necessità di assicurare al riguardo la più ampia libertà di parola.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

tuente. Interviene il Consultore RODINO che propone di rinviare la votazione al giorno seguente. Il Presidente SFORZA fa sua questa proposta ed avverte che per domani la questione sarà ex novo di battuta e risoluta.

L'atteggiamento di grandissima parte dei Consultori presenti, specie nei settori del centro e della destra, dà l'impressione della ricerca di ogni pretesto per protrarre la discussione il più a lungo possibile, coi soliti motivi dell'importanza dell'argomento e della necessità di assicurare al riguardo la più ampia libertà di parola.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

21

RESOCONTO SOMMARIO

ASSEMBLEA PLENARIA

Lunedì 11 febbraio 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SFORZA

La seduta comincia alle 15.30.

FENOALTEA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del giorno 22 gennaio, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE comunica di aver concesso congedo ai Consultori: Corazzin, Saitta, Tamagnini, Ronco, Ricci.

Risposte scritte a interrogazioni.

PRESIDENTE comunica che sono pervenute alla Presidenza le risposte scritte alle interrogazioni: della Consultrice Bianchini Laura e dei Consultori Florio, Fiore, Carbonari, Cappa, Sechini, Micheli, Cilento, Sotgiu, Rossi Francesco, Montalbano, Cosattini e Zoccoli.

Saranno inserite nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Discussione della legge elettorale politica per l'Assemblea Costituente.

PRESIDENTE, prima di iniziare la discussione dell'importante provvedimento, fa appello ai Consultori affinchè vogliano rapidamente procedere, tanto più che anche per la pace può avere importanza la convocazione della Costituente.

RUBILLI richiama l'attenzione su tre punti principali del provvedimento: voto obbligatorio, diritto di voto alle donne, sistema elettorale. Per quanto riguarda il primo punto, ritiene che, se la legge dichiarerà che l'esercizio del voto è un dovere, non vi sarà alcun bisogno di sancire l'obbligatorietà del voto.

Ritiene tuttavia opportuno che la legge dichiari essere l'esercizio dell'elettorato un dovere (*Commenti*) e richiama in proposito l'affermazione fatta nel recente congresso comunista, secondo cui l'elettorato stesso costituirebbe, invece, solo un diritto. Contro tale asserzione egli non esita ad affermare il dovere dei cittadini di esprimere il loro voto, specie nel momento attuale in cui il popolo italiano deve tendere con ogni sforzo a superare un grave periodo di crisi.

Dal punto di vista giuridico, morale e sociale, quindi, si dichiara favorevole ad una disposizione di legge che stabilisca il dovere del cittadino di dare il suo voto.

Quanto alla questione della Costituente, egli ritiene che sia in gran parte assorbita o almeno sospesa, a seguito di una decisione oggi adottata dal Consiglio di Gabinetto, il quale annunzia prossima una dichiarazione del Governo al riguardo.

Ciò che ha detto il Senatore Casati risponde certamente al desiderio dell'intera Consulta di avere una legge precisa che determini i poteri, la portata e anche la durata della Costituente. Questa legge, anzi, a suo avviso, avrebbe dovuto precedere la stessa legge elettorale.

A tale problema si connette quello del referendum, col quale egli non comprende come si potrebbe decidere circa i poteri e la portata della Costituente, dato l'attuale livello culturale degli elettori. Uno è il vero problema che deve essere risolto dalla Costituente, quello istituzionale: e per questo soltanto il referendum è possibile, ed egli ritiene che su un argomento di tanta importanza l'elettore debba esprimere direttamente il suo pensiero, senza intermediari.

Circa la questione della proporzionale, rileva quanto sia difficile esprimere obiettivamente un pensiero al riguardo. (*Commenti*).

Ricorda i precedenti della riforma elettorale del 1919 che portò all'adozione del sistema della proporzionale, verso il quale egli manifestò subito alla Camera la sua diffidenza, di-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La seduta comincia alle 15.30.

FENOALTEA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del giorno 22 gennaio, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE comunica di aver concesso congedo ai Consultori: Corazzin, Saitta, Tamagnini, Ronco, Ricci.

Risposte scritte a interrogazioni.

PRESIDENTE comunica che sono pervenute alla Presidenza le risposte scritte alle interrogazioni: della Consultrice Bianchini Laura e dei Consultori Florio, Fiore, Carbonari, Cappa, Sechini, Micheli, Cilento, Sotgiu, Rossi Francesco, Montalbano, Cosattini e Zoccoli.

Saranno inserite nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Discussione della legge elettorale politica per l'Assemblea Costituente.

PRESIDENTE, prima di iniziare la discussione dell'importante provvedimento, fa appello ai Consultori affinchè vogliano rapidamente procedere, tanto più che anche per la pace può avere importanza la convocazione della Costituente.

RUBILLI richiama l'attenzione su tre punti principali del provvedimento: voto obbligatorio, Costituente e proporzionale.

Circa il voto obbligatorio, non crede si tratti di una questione di grande importanza, che giustifichi il sorgere di una battaglia, perchè in realtà il popolo aspetta con ansia di poter esprimere il suo pensiero e non si notano nel Paese correnti astensioniste.

Crede piuttosto si tratti di una questione di ordine pubblico: se il Governo saprà garantire l'ordine pubblico e tutelare la libertà

Dal punto di vista [illegible] ciale, quindi, si dichiara favorevole ad una disposizione di legge che stabilisca il dovere del cittadino di dare il suo voto.

Quanto alla questione della Costituente, egli ritiene che sia in gran parte assorbita o almeno sospesa, a seguito di una decisione oggi adottata dal Consiglio di Gabinetto, il quale annunzia prossima una dichiarazione del Governo al riguardo.

Ciò che ha detto il Senatore Casati risponde certamente al desiderio dell'intera Consulta di avere una legge precisa che determini i poteri, la portata e anche la durata della Costituente. Questa legge, anzi, a suo avviso, avrebbe dovuto precedere la stessa legge elettorale.

A tale problema si connette quello del referendum, col quale egli non comprende come si potrebbe decidere circa i poteri e la portata della Costituente, dato l'attuale livello culturale degli elettori. Uno è il vero problema che deve essere risolto dalla Costituente, quello istituzionale; e per questo soltanto il referendum è possibile, ed egli ritiene che su un argomento di tanta importanza l'elettore debba esprimere direttamente il suo pensiero, senza intermediari.

Circa la questione della proporzionale, rileva quanto sia difficile esprimere obiettivamente un pensiero al riguardo. (*Commenti*).

Ricorda i precedenti della riforma elettorale del 1919 che portò all'adozione del sistema della proporzionale, verso il quale egli manifestò subito alla Camera la sua diffidenza, dichiarandosi favorevole ad uno scrutinio di lista maggioritario, che avrebbe permesso la rappresentanza delle minoranze di maggiore entità.

Sottolinea quelli che a suo avviso sono i difetti della proporzionale, fatti manifesti dalla esperienza del passato, e dichiara di mantenere ferma la sua opinione contraria a tale sistema. Ove non si voglia accogliere il sistema dello scrutinio di lista maggioritario, crede

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

che il collegio uninominale meglio risponderebbe alle esigenze della Nazione, ed a questo proposito afferma che la proporzionale adottata nel 1919 costituì una delle cause fondamentali dell'affermazione del fascismo. (*Commenti*). Deve tuttavia riconoscere che, allo stato attuale, una discussione di questo argomento è divenuta inutile, perché l'Assemblea si trova di fronte al fatto compiuto della proporzionale già adottata per le elezioni amministrative. (*Commenti*).

A proposito di tali elezioni, ove la Consulta approvi l'obbligatorietà del voto per le elezioni politiche, prega il Governo di esaminare l'opportunità di sancire l'obbligatorietà anche per le elezioni amministrative. (*Commenti*).

Manifesta il suo compiacimento per l'opera svolta dalla Commissione speciale che ha esaminato il progetto della legge elettorale, esprimendo per altro qualche riserva circa i criteri seguiti per la formazione delle circoscrizioni. Queste, a suo avviso, dovrebbero ridursi alla provincia; comunque egli ritiene che sia arbitrario da parte della Consulta voler stabilire le circoscrizioni, mentre questo compito meglio potrà essere assolto dal Governo. (*Commenti*).

Per evitare un susseguirsi di elezioni che non gioverebbe al Paese, fa presente l'opportunità di creare una Camera legislativa che, all'inizio, dovrebbe funzionare da Costituente.

Passando ad alcuni problemi particolari, dichiara che sarebbe favorevole all'ammissione di tre voti preferenziali nelle circoscrizioni che abbiano fino a 15 Deputati e di 5 in quelle con oltre 15 Deputati.

Sulla questione dei resti si dichiara contrario al sistema del collegio nazionale, affermando che i resti debbono rimanere nella singola circoscrizione a favore delle liste che si sono guadagnati i suffragi.

Come cittadino e come italiano conclude augurando che — anche uscita da una votazione col sistema della proporzionale — la nuova Costituente risollevi le sorti del Paese,

sione, riguardante i poteri dell'Assemblea Costituente e, con riferimento ad essi, l'interpretazione del decreto-legge n. 151 del 25 giugno 1944.

Ora io debbo dichiarare in proposito quanto segue.

Il Governo si preoccupa della questione sollevata ed intende risolverla a tempo. Già nel Consiglio dei Ministri del 30 ottobre, dovendosi stabilire le date delle elezioni amministrative e politiche, vari Ministri hanno espresso il loro parere in proposito. La discussione non venne condotta a fondo, ma si constatò concordemente che esiste la necessità di un nuovo atto normativo ad integrazione del decreto 151 e che nel comunicato ufficiale fu ritenuto che « correlativamente alla convocazione dei comizi elettorali verranno precisati i modi di soluzione dei problemi politici connessi alla Costituente ».

È ovvio che il presente Governo — il quale ereditò e fece suo anche tale impegno del Ministero Parri — dovrà affrontare e risolvere tali problemi prima della indizione dei comizi elettorali politici e che inviterà la Consulta a concorrere col suo parere alla loro soluzione.

Pertanto il Governo, pur proponendosi di seguire con interesse ogni suggerimento che venisse dato dai Consultori anche durante il presente dibattito, insiste perché essi concentrino la loro attenzione sulla legge elettorale, essendo urgente che si prepari anzitutto lo strumento indispensabile per l'elezione dell'Assemblea.

Impellenti ragioni di politica interna ed estera incalzano perché le elezioni politiche si facciano entro il termine più breve consentito dalla preparazione tecnica e morale del Paese (*Applausi*) e noi confidiamo fermamente di non oltrepassare i termini utili già previsti e di riuscire a garantire a tali elezioni il carattere incontestato di una libera consultazione di tutto il Popolo italiano. (*Vivi applausi*).

CASATI dichiara che l'avere egli posto la questione preliminare dei poteri della Costi[illegible] abbia a prendere atto delle espli-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

elezioni politiche, prega il Governo di esaminare l'opportunità di sancire l'obbligatorietà anche per le elezioni amministrative. (*Commenti*).

Manifesta il suo compiacimento per l'opera svolta dalla Commissione speciale che ha esaminato il progetto della legge elettorale, esprimendo per altro qualche riserva circa i criteri seguiti per la formazione delle circoscrizioni. Queste, a suo avviso, dovrebbero ridursi alla provincia: comunque egli ritiene che sia arbitrario da parte della Consulta voler stabilire le circoscrizioni, mentre questo compito meglio potrà essere assolto dal Governo. (*Commenti*).

Per evitare un susseguirsi di elezioni che non gioverebbe al Paese, fa presente l'opportunità di creare una Camera legislativa che, all'inizio, dovrebbe funzionare da Costituente.

Passando ad alcuni problemi particolari, dichiara che sarebbe favorevole all'ammissione di tre voti preferenziali nelle circoscrizioni che abbiano fino a 15 Deputati e di 5 in quelle con oltre 15 Deputati.

Sulla questione dei resti si dichiara contrario al sistema del collegio nazionale, affermando che i resti debbono rimanere nella singola circoscrizione a favore delle liste che si sono guadagnati i suffragi.

Come cittadino e come italiano conclude augurando che — anche uscita da una votazione col sistema della proporzionale — la nuova Costituente risollevi le sorti del Paese, di cui la maggiore e più alta espressione politica è la vita parlamentare. (*Applausi*).

DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro degli affari esteri*. Un accenno dell'onorevole Rubilli mi pare renda opportuna una breve dichiarazione, di carattere diremo pregiudiziale. Nella relazione dell'onorevole Presidente della Commissione e più estesamente in quella del Consultore Lucifero si fa cenno ad una « riserva Casati », alla quale si associarono altri membri della Commissione, che esige la necessità di un nuovo atto normativo ad integrazione del decreto 151 e che nel comunicato ufficiale fu ritenuto che « correlativamente alla convocazione dei comizi elettorali verranno precisati i modi di soluzione dei problemi politici connessi alla Costituente ».

È ovvio che il presente Governo — il quale ereditò e fece suo anche tale impegno del Ministero Parri — dovrà affrontare e risolvere tali problemi prima della indizione dei comizi elettorali politici e che inviterà la Consulta a concorrere col suo parere alla loro soluzione.

Pertanto il Governo, pur proponendosi di seguire con interesse ogni suggerimento che venisse dato dai Consultori anche durante il presente dibattito, insiste perché essi concentrino la loro attenzione sulla legge elettorale, essendo urgente che si prepari anzitutto lo strumento indispensabile per l'elezione dell'Assemblea.

Impellenti ragioni di politica interna ed estera incalzano perché le elezioni politiche si facciano entro il termine più breve consentito dalla preparazione tecnica e morale del Paese (*Applausi*) e noi confidiamo fermamente di non oltrepassare i termini utili già previsti e di riuscire a garantire a tali elezioni il carattere incontestato di una libera consultazione di tutto il Popolo italiano. (*Vivi applausi*).

CASATI dichiara che l'avere egli posto la questione preliminare dei poteri della Costituente lo obbliga a prendere atto delle esplicite dichiarazioni del Presidente del Consiglio. Rinunzia a trattare l'arduo argomento; e si augura che gli eventuali suggerimenti che affioreranno dal dibattito diano efficacia e concretezza all'annunziato provvedimento legislativo, si che il corpo elettorale sappia quali compiti siano affidati ai suoi rappresentanti. (*Applausi*).

NASI rileva come nella situazione attuale, in molti punti simile a quella che precedette

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

immediatamente il sorgere del fascismo, occorra evitare in tutti i modi il ripetersi degli errori del passato.

In presenza di manifestazioni contrarie al rinnovamento delle istituzioni, afferma la necessità di sostenere la forma istituzionale repubblicana, che nel corso dei secoli si è dimostrata la migliore e si dichiara contrario alle proposte di referendum e di plebisciti, che lascerebbero la porta socchiusa alla monarchia.

Quanto al sistema della rappresentanza proporzionale proposto dal Governo per le elezioni dell'Assemblea Costituente, rileva che esso non risponde alle tendenze, al carattere e alla volontà della grande maggioranza del popolo italiano; il quale, specialmente nell'Italia meridionale, è quasi all'unanimità favorevole al Collegio uninominale. Più particolarmente, dalla Sicilia giunge il voto che le elezioni si svolgano con questo sistema.

Nel caso in cui la proporzionale fosse mantenuta, vorrebbe che fossero esclusi dalle liste tutti i componenti delle Direzioni dei Partiti. (*Commenti*).

Il popolo italiano, specie se chiamato alle elezioni con il voto obbligatorio, deve avere la certezza che la sua volontà sarà rispettata: ed esso compirà il suo dovere. (*Applausi*).

BOERI rileva che fino a pochi giorni fa soltanto un terzo dei comuni italiani avevano pronte le liste elettorali; e teme che, di fronte a questa situazione, sia una illusione pensare alla possibilità pratica di una rapida convocazione dei comizi elettorali. Chiede al Governo di dare precise assicurazioni al riguardo, in considerazione anche del fatto che alla Conferenza della pace dovrà difendere i diritti dell'Italia un Governo che sia veramente l'espressione della volontà di tutta la Nazione.

Esamina le difficoltà che potrebbero ritardare le elezioni per la Costituente e fa presente che nell'Alto Adige, come pure nella Venezia Giulia, non esiste ancora alcuna lista elettorale approvata; onde la necessità di sistemare la situazione locale per rendere pos-

Quanto alla obbligatorietà del voto rileva che, di fronte alla indifferenza di alcune categorie sociali, non potrà giovare al prestigio degli eletti un'affluenza alle urne che sia il risultato di una coazione. (*Applausi a sinistra*). Ed egli trova pericoloso indulgere alla tendenza di trasformare il diritto in un dovere: il voto è espressione di una libera volontà e, vincolando questa volontà, si abbassa il livello dell'eletto e la significazione della elezione.

Denuncia inoltre il pericolo che, di fronte ad una obbligatorietà del voto, l'astensionismo possa diventare un motivo politico. (*Applausi*). D'altra parte non ritiene che l'applicazione della tassa, proposta dalla Commissione, per gli elettori che si astengono dal voto sia sanzione sufficiente per costringere gli elettori a recarsi alle urne.

Di fronte alla situazione attuale dei partiti, non vede la necessità di formalizzarsi eccessivamente sul feticcio della proporzionale, con un sistema che annulli completamente nell'elettore la facoltà di scelta della persona, ed esprime il voto che sia dato al cittadino, chiamato ad esercitare l'alta funzione di elettore, la possibilità di scegliere ad un tempo le direttive politiche e gli uomini chiamati ad applicarle. (*Vivi applausi — congratulazioni*).

CAPPA, per fatto personale, rilevando un accenno fatto dal precedente oratore ad una sua lontana manifestazione contraria all'obbligatorietà del voto, tiene a precisare in quali condizioni avvenne allora che, in tema di elezioni amministrative e non politiche, fra Deputati socialisti e Deputati popolari si addivenisse ad un accordo per cui da un lato si accedeva all'adozione della proporzionale e dall'altro si rinunciava ad insistere per il voto obbligatorio. Deve del resto dichiarare che egli non ha mai modificato avviso in questa materia.

CASSANDRO prende atto con soddisfazione delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio ed a nome del gruppo dei Consultori liberali intende esprimere la propria

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

zioni dell'Assemblea Costituente, rileva che esso non risponde alle tendenze, al carattere e alla volontà della grande maggioranza del popolo italiano; il quale, specialmente nell'Italia meridionale, è quasi all'unanimità favorevole al Collegio uninominale. Più particolarmente, dalla Sicilia giunge il voto che le elezioni si svolgano con questo sistema.

Nel caso in cui la proporzionale fosse mantenuta, vorrebbe che fossero esclusi dalle liste tutti i componenti delle Direzioni dei Partiti. (*Commenti*).

Il popolo italiano, specie se chiamato alle elezioni con il voto obbligatorio, deve avere la certezza che la sua volontà sarà rispettata: ed esso compirà il suo dovere. (*Applausi*).

BOERI rileva che fino a pochi giorni fa soltanto un terzo dei comuni italiani avevano pronte le liste elettorali; e teme che, di fronte a questa situazione, sia una illusione pensare alla possibilità pratica di una rapida convocazione dei comizi elettorali. Chiede al Governo di dare precise assicurazioni al riguardo, in considerazione anche del fatto che alla Conferenza della pace dovrà difendere i diritti dell'Italia un Governo che sia veramente l'espressione della volontà di tutta la Nazione.

Esamina le difficoltà che potrebbero ritardare le elezioni per la Costituente e fa presente che nell'Alto Adige, come pure nella Venezia Giulia, non esiste ancora alcuna lista elettorale approvata: onde la necessità di sistemare la situazione locale per rendere possibile la compilazione delle liste.

Una decisione ritiene debba adottare la Consulta sulla questione della esclusione dal diritto di voto.

Trova esagerato il numero di 573 componenti della Assemblea Costituente, la quale dovrebbe essere un qualche cosa di molto diverso dalla Camera legislativa ordinaria, per le cui importanti decisioni un numero troppo elevato di membri costituirebbe un danno più che un giovamento.

simo possa diventare un motivo politico. (*Applausi*). D'altra parte non ritiene che l'applicazione della bassa, proposta dalla Commissione, per gli elettori che si astengono dal voto sia sanzione sufficiente per costringere gli elettori a recarsi alle urne.

Di fronte alla situazione attuale dei partiti, non vede la necessità di formalizzarsi eccessivamente sul feticcio della proporzionale, con un sistema che annulli completamente nell'elettore la facoltà di scelta della persona, ed esprime il voto che sia dato al cittadino, chiamato ad esercitare l'alta funzione di elettore, la possibilità di scegliere ad un tempo le direttive politiche e gli uomini chiamati ad applicarle. (*Vivi applausi — Congratulazioni*).

CAPPA, per fatto personale, rilevando un accenno fatto dal precedente oratore ad una sua lontana manifestazione contraria all'obbligatorietà del voto, tiene a precisare in quali condizioni avvenne allora che, in tema di elezioni amministrative e non politiche, fra Deputati socialisti e Deputati popolari si addivenisse ad un accordo per cui da un lato si accedeva all'adozione della proporzionale e dall'altro si rinunciava ad insistere per il voto obbligatorio. Deve del resto dichiarare che egli non ha mai modificato avviso in questa materia.

CASSANDRO prende atto con soddisfazione delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio ed a nome del gruppo dei Consultori liberali intende esprimere brevemente il suo pensiero sul problema dei poteri della Costituente e su quello del referendum per la questione istituzionale.

Afferma che, in un paese democratico, il potere della Costituente appartiene al popolo, il quale lo delega ai suoi rappresentanti, definendone i limiti. (*Applausi*). Né il Governo, né la Consulta possono dunque stabilire i poteri della Costituente: onde la necessità del referendum, necessità già avvertita nella stessa Francia in cui pure la frattura tra vecchio

4013

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

e nuovo regime è stata molto meno profonda che non in Italia.

Allo stesso modo il problema istituzionale deve essere direttamente risolto dal popolo senza l'intermediario di suoi delegati.

Contesta che l'obbligatorietà del voto sia una misura antidemocratica e antiliberale: cita l'opinione espressa al riguardo dal Capo del partito laburista Lasky, (*Applausi al centro e a destra — Commenti*) e afferma che la libertà non può difendersi se non con la partecipazione di tutto il popolo alle elezioni politiche. Occorre evitare il pericolo di sentirsi accusare di aver costituito il nuovo Stato con una minoranza del popolo.

Venendo ad esaminare i varî problemi presentati dalla legge elettorale, rileva che ufficialmente il partito liberale ritiene che per la elezione della Costituente il sistema proporzionale sia da preferirsi. Ritiene inoltre che la legge proposta dalla Commissione, purchè riporti al metodo d'Hondt e con l'obbligatorietà del voto, possa approvarsi e sia suscettibile di dare utili risultati.

Termina ricordando che Governo e Consulta, giunti ormai alla fine del loro compito, hanno esercitato il potere di fatto in nome del popolo e al popolo dovranno restituirlo. Tanto meglio avranno compiuto il loro dovere quanto più esplicitamente avranno fatto parlare il popolo. (*Vivi applausi — Molte congratulazioni*).

EINAUDI esprime la sua profonda avversione per il sistema della proporzionale, sia che l'Assemblea Costituente debba avere ampi poteri, sia che debba avere poteri più ristretti.

Denunzia il pericolo presentato dalla proporzionale di non consentire la formazione di una solida maggioranza, ma anzi di favorire la moltiplicazione dei partiti, portando al prevalere delle minoranze, senza fornire una valvola di sicurezza contro eventuali colpi di mano.

Istituisce un raffronto tra il sistema proporzionale instaurato in Svizzera e quello proposto per le elezioni in Italia, rilevando che in Svizzera i collegi elettorali comprendono un numero molto inferiore di abitanti, mentre

Non ritiene che gli eletti alla Costituente debbano avere un mandato imperativo, che contraddirebbe all'esercizio del mandato parlamentare, soprattutto quando si deve approvare una legge costituzionale.

Nega l'esattezza dell'affermazione fondamentale dei fautori della proporzionale, secondo cui tutte le correnti hanno diritto di essere rappresentate nella Costituente. Questa non è un'accademia, e solamente le idee che hanno veramente un valore permanente hanno diritto di esservi rappresentate. (*Applausi*). La scelta di queste idee dovrà essere fatta, non dagli aderenti ai partiti, ma dagli osservatori che sono al difuori dei partiti, e che giudicano secondo i risultati dell'azione

Afferma la necessità che nella Costituzione funzioni un meccanismo che permetta continuamente di migliorarne la struttura: questo avviene nella Costituzione inglese e in quella degli Stati Uniti ed egli si augura che lo stesso possa attuarsi in Italia.

Conclude dichiarando che occorre inviare al Parlamento uomini che siano portatori di idee, uomini veri e non numeri di una lista. L'elettore deve pertanto scegliere persone di fiducia: uomini liberi, atti a persuadere e ad essere persuasi. (*Vivi applausi — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE avverte di aver ricevuto una domanda di oltre dieci Consultori, i quali chiedono la chiusura della discussione e l'applicazione dell'articolo 45 del Regolamento. Primo firmatario è il Consultore Laricchiuta (*Rumori — Commenti*).

Poichè è evidente che vi sono opposizioni, darà la parola a due oratori: uno a favore e l'altro contro la proposta. Avverte, per altro, che si tratta di chiusura non della discussione, ma delle iscrizioni.

BENCIVENGA rileva che il problema della legge elettorale è così grave che è necessario discuterne e chiarirne ogni punto. Ritiene contraria ad ogni principio di democrazia la proposta di chiusura della discussione (*Commenti*).

SCHIAVI sarebbe favorevole ad una ampia discussione, se non vi fossero termini pre-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Vedendo ad esaminare i vari problemi presentati dalla legge elettorale, rileva che ufficialmente il partito liberale ritiene che per la elezione della Costituente il sistema proporzionale sia da preferirsi. Ritiene inoltre che la legge proposta dalla Commissione, purché ritorni al metodo d'Hondt e con l'obbligatorietà del voto, possa approvarsi e sia suscettibile di dare utili risultati.

Termina ricordando che Governo e Consulta, giunti ormai alla fine del loro compito, hanno esercitato il potere di fatto in nome del popolo e al popolo dovranno restituirlo. Tanto meglio avranno compiuto il loro dovere quanto più esplicitamente avranno fatto parlare il popolo. (*Vivi applausi — Molte congratulazioni*).

EINAUDI esprime la sua profonda avversione per il sistema della proporzionale, sia che l'Assemblea Costituente debba avere ampi poteri, sia che debba avere poteri più ristretti.

Denunzia il pericolo presentato dalla proporzionale di non consentire la formazione di una solida maggioranza, ma anzi di favorire la moltiplicazione dei partiti, portando al prevalere delle minoranze, senza fornire una valvola di sicurezza contro eventuali colpi di mano.

Istituisce un raffronto tra il sistema proporzionale instaurato in Svizzera e quello proposto per le elezioni in Italia, rilevando che in Svizzera i collegi elettorali comprendono un numero molto inferiore di abitanti, mentre non vi è limite alla libera scelta degli elettori.

Confermando la sua netta preferenza per il sistema uninominale maggioritario, afferma che l'oscillazione dei partiti al potere, determinata dallo spostamento di un numero relativamente non rilevante di voti, ne costituisce uno dei più grandi pregi, in quanto evita il pericolo di una manomissione del potere e della libertà.

Afferma la necessità che nella Costituzione funzioni un meccanismo che permetta continuamente di migliorarne la struttura: questo avviene nella Costituzione inglese e in quella degli Stati Uniti ed egli si augura che lo stesso possa attuarsi in Italia.

Conclude dichiarando che occorre inviare al Parlamento uomini che siano portatori di idee, uomini veri e non numeri di una lista. L'elettore deve pertanto scegliere persone di fiducia: uomini liberi, atti a persuadere e ad essere persuasi. (*Vivi applausi — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE avverte di aver ricevuto una domanda di oltre dieci Consultori, i quali chiedono la chiusura della discussione e l'applicazione dell'articolo 45 del Regolamento. Primo firmatario è il Consultore Laricchiuta. (*Rumori — Commenti*).

Poiché è evidente che vi sono opposizioni, darà la parola a due oratori: uno a favore e l'altro contro la proposta. Avverte, per altro, che si tratta di chiusura non della discussione, ma delle iscrizioni.

BENCIVENGA rileva che il problema della legge elettorale è così grave che è necessario discuterne e chiarirne ogni punto. Ritiene contraria ad ogni principio di democrazia la proposta di chiusura della discussione (*Commenti*).

SCHIAVI sarebbe favorevole ad una ampia discussione, se non vi fossero termini precisi che non possono essere superati. Le elezioni dovranno essere effettuate entro il 26 maggio, onde occorre affrettare la discussione di questa legge per evitare un ritardo nella consultazione del popolo. (*Commenti*).

Osserva d'altronde che la proposta avanzata lascia, a termini dell'articolo 45 del Regolamento, la possibilità di parlare per mezz'ora agli iscritti, che sono oltre quaranta

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Non può quindi affermarsi che si intenda strozzare questa discussione.

PRESIDENTE metterà in votazione la proposta Laricchiuta.

RODINO', per dichiarazione di voto, dovrebbe votare contro la proposta, ove fosse mantenuta.

Prega pertanto i presentatori di volerla presentare nella seduta di domani.

SCHIAVI, a nome anche degli altri firmatari, aderisce.

PRESIDENTE rinvia la continuazione della discussione a domani.

Interrogazioni e interpellanze.

ALLARA, *Segretario*, dà lettura delle seguenti interrogazioni ed interpellanze pervenute alla Presidenza durante la sospensione dei lavori dell'Assemblea e di quelle presentate oggi.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Governo, per sapere se — sulla vertenza agraria mezzadrile per le cosiddette rivendicazioni di guerra, che da tanti mesi tiene in istato di agitazione le popolazioni rurali di tanta parte d'Italia con grave danno della pace sociale e della produzione — non ritenga opportuno e urgente intervenire per indurre le parti ad accettare una soluzione arbitrale che, superando viziose e viete pregiudiziali di principio, assicuri ai mezzadri un più adeguato riconoscimento del loro diritto e ponga fine ad una situazione quanto mai dannosa e pericolosa.

« BRASCHI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere come e perché, innovando il progetto di legge sulle elezioni amministrative, che prevedeva la eleggibilità in qualunque comune degli inscritti nelle liste senza alcuna limitazione, siasi disposto all'articolo 20 che nessuno può essere eletto amministratore e mantenere l'ufficio in più di un comune.

« AVANZINI, DUCOS, BRESCIANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere se e perchè non ritenga di istituire nei capoluoghi delle provincie maggiormente sinistrate — com'è particolarmente per la città di Foggia — degli Uffici provvisori di Provveditorati alle opere pubbliche od assimilati, che comunque dipendano direttamente dal Ministero, e ciò per evitare inutili e dannose lungaggini, dato specialmente che, come si è verificato per la detta provincia, i fondi destinati ad opere di ricostruzione abbiano diverso impiego in zone non danneggiate per determinazione dei Provveditorati regionali, che vivono lontani dai centri abbisognevoli di particolare intervento.

« SBANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere per quali ragioni è stata ordinata la sospensione dell'esecuzione della deliberazione 4 gennaio 1945 della Giunta comunale di Foggia, con la quale era stata decisa la rescissione del contratto di appalto con l'Istituto nazionale imposte di consumo, a causa di numerose e gravi inadempienze, deliberazione che la Prefettura aveva resa esecutiva — dopo vive reiterate pressioni — solo il 22 dicembre 1945, e su cui aveva dovuto sospendere di provvedere su richiesta del Ministero dell'interno. Se peraltro non ritenga di revocare l'illegittimo ordine di sospensione.

« SBANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere se, di concerto col Ministro del tesoro, allo scopo di non far ritardare l'opera di ricostruzione e creare perturbamenti nella ripresa del paese, non ritenga opportuno che i dipendenti uffici sollecitino, quanto più possibile, le liquidazioni ed i pagamenti a favore delle imprese di costruzione di opere parzialmente o totalmente a carico dello Stato, in relazione con i finanziamenti disposti.

« SBANO ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

della discussione a domani.

Interrogazioni e interpellanze.

ALLARA, *Segretario*, dà lettura delle seguenti interrogazioni ed interpellanze pervenute alla Presidenza durante la sospensione dei lavori dell'Assemblea e di quelle presentate oggi.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Governo, per sapere se — sulla vertenza agraria mezzadrile per le cosiddette rivendicazioni di guerra, che da tanti mesi tiene in istato di agitazione le popolazioni rurali di tanta parte d'Italia con grave danno della pace sociale e della produzione — non ritenga opportuno e urgente intervenire per indurre le parti ad accettare una soluzione arbitrale che, superando viziose e viete pregiudiziali di principio, assicuri ai mezzadri un più adeguato riconoscimento del loro diritto e ponga fine ad una situazione quanto mai dannosa e pericolosa.

« BRASCHI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere come e perché, innovando il progetto di legge sulle elezioni amministrative, che prevedeva la eleggibilità in qualunque comune degli inscritti nelle liste senza alcuna limitazione, siasi disposto all'articolo 20 che nessuno può essere eletto amministratore e mantenere l'ufficio in più di un comune.

« AVANZINI, DUCOS, BRESCIANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere quali provvedimenti intenda prendere per la repressione della delinquenza minorile, specie nelle grandi città, e se non creda opportuno far chiudere sale da bigliardo, di tiro con la freccia e simili, dove si esercita il giuoco di azzardo e si danno convegno giovani criminali per la preparazione delle loro imprese.

« COCCIA ».

verso impiego in zone non danneggiate per determinazione dei Provveditorati regionali, che vivono lontani dai centri abbisognevoli di particolare intervento.

« SBANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere per quali ragioni è stata ordinata la sospensione dell'esecuzione della deliberazione 4 gennaio 1945 della Giunta comunale di Foggia, con la quale era stata decisa la rescissione del contratto di appalto con l'Istituto nazionale imposte di consumo, a causa di numerose e gravi inadempienze, deliberazione che la Prefettura aveva resa esecutiva — dopo vive reiterate pressioni — solo il 22 dicembre 1945, e su cui aveva dovuto sospendere di provvedere su richiesta del Ministero dell'interno. Se peraltro non ritenga di revocare l'illegittimo ordine di sospensione.

« SBANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere se, di concerto col Ministro del tesoro, allo scopo di non far ritardare l'opera di ricostruzione e creare perturbamenti nella ripresa del paese, non ritenga opportuno che i dipendenti uffici sollecitino, quanto più possibile, le liquidazioni ed i pagamenti a favore delle imprese di costruzione di opere parzialmente o totalmente a carico dello Stato, in relazione con i finanziamenti disposti.

« SBANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle finanze, per sapere se non ritenga opportuno abolire il contributo di lire cinque per ettaro per il fondo di solidarietà nazionale limitatamente ai terreni di quei comuni della Sardegna il cui imponibile dominicale medio risultante dal catasto sia inferiore a lire duecento per ettaro.

« SOTGIU ».

4913

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro degli affari esteri, per sapere se e quali pratiche siano in corso per conoscere la sorte delle molte migliaia di ebrei italiani inviati nei campi di concentramento tedeschi e dei quali si è persa ogni traccia dal giorno della loro deportazione e se consti al Governo che alcuni di essi siano tuttora in vita nella zona di occupazione russa.

« MEDICI TORNAQUINCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici sulla perdurante interruzione della Statale n. 28 al ponte di Nucetto, sugli affidamenti reiterati e mai realizzati, sulle incertezze e sulla inefficienza pratica degli organi competenti per modo che, dopo nove mesi dalla liberazione, l'alta valle del Tanaro con ventimila abitanti e notevoli centri industriali, commerciali e culturali continua ad essere segregata, con difficoltà e sacrifici enormi per l'alimentazione e le altre esigenze della vita, e colla generalizzata depressione morale.

« FAZIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della guerra, per conoscere i criteri che hanno suggerito il dispaccio n. 12058 AIE del 31 dicembre 1945, che estende il trattamento economico di favore agli ufficiali in servizio permanente effettivo ed ai sottufficiali in congedo assoluto compromessi per aver servito nell'esercito repubblicano fascista.

« PIVANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere:

se non intenda disporre la revisione delle concessioni di linee autotrasporti pubblici, sia per annullare privilegi e condizioni monopolistiche di origine fascista, sia per consentire la immissione nei servizi delle organizzazioni economiche di partigiani e reduci adeguatamente attrezzate;

per conoscere altresì se non ritenga opportuno di annullare l'attuale criterio vincolistico per consentire la libertà di esercizio che, attraverso la concorrenza, può meglio ga-

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se non intenda aderire alla richiesta legittima delle popolazioni partigiane di Acqui, Novi e Tortona che chiedono il ripristino del loro tribunale soppresso dal Governo fascista con Regio decreto 24 marzo 1923, n. 601.

« PIVANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della guerra, per conoscere quanto ci sia di vero nella notizia che circola circa il trasloco della Legione dei carabinieri dalla sede di Chieti, dove è sempre esistita anche per centralità. Chieti non può continuare ad essere vittima di mutilazioni di pubblici uffici, che hanno costituito la sua tradizione e la sua vita, e dove hanno trovato locali magnifici, ospitalità, ed hanno avuto funzionamento comodo ed encomiabile.

« CIPOLLONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della guerra, per conoscere se sia vera la notizia apparsa sulla stampa della soppressione dell'ospedale militare territoriale di Chieti, dove fu istituito sin dagli albori della costituzione dell'unità nazionale. Detta città è stata già gravemente colpita durante il ventennio fascista con molteplici soppressioni di importanti uffici; la regione abruzzese-molisana come la provincia di Ascoli Piceno (aggregata a tale ospedale), ossia sei provincie, sarebbero costrette a far capo ad altre regioni con grave disagio, tanto più ora che difettano i mezzi di comunicazione; il provvedimento verrebbe a colpire, non solo i militari, ma anche il gran numero delle persone, che — per le necessità delle pratiche delle pensioni — sono costrette ad accedere alla sede dell'ospedale militare; e la soppressione verrebbe a pregiudicare la prossima sistemazione dei Comandi militari, che — per le provincie centro orientali — hanno fatto capo sempre a Chieti.

« CIPOLLONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Nuccio, sugli affidamenti reiterati e mai realizzati, sulle incertezze e sulla inefficienza pratica degli organi competenti per modo che, dopo nove mesi dalla liberazione, l'alta valle del Tanaro con ventimila abitanti e notevoli centri industriali, commerciali e culturali continua ad essere segregata, con difficoltà e sacrifici enormi per l'alimentazione e le altre esigenze della vita, e colla generalizzata depressione morale.

« Fazio ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della guerra, per conoscere i criteri che hanno suggerito il dispaccio n. 12058 AIE del 31 dicembre 1945, che estende il trattamento economico di favore agli ufficiali in servizio permanente effettivo ed ai sottufficiali in congedo assoluto compromessi per aver servito nell'esercito repubblicano fascista.

« Pivano ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere:

se non intenda disporre la revisione delle concessioni di linee autotrasporti pubblici, sia per annullare privilegi e condizioni monopolistiche di origine fascista, sia per consentire la immissione nei servizi delle organizzazioni economiche di partigiani e reduci adeguatamente attrezzate;

per conoscere altresì se non ritenga opportuno di annullare l'attuale criterio vincolistico per consentire la libertà di esercizio che, attraverso la concorrenza, può meglio garantire il pubblico interesse, sia per il servizio che per le tariffe.

« Pivano ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se non ritenga di porre un freno al dilagare delle case da gioco che sono centro di immoralità e manifestazione patologica della ingiustizia sociale.

« Pivano ».

sede di Chieti, dove è sempre esistita anche per centralità. Chieti non può continuare ad essere vittima di mutilazioni di pubblici uffici, che hanno costituito la sua tradizione e la sua vita, e dove hanno trovato locali magnifici, ospitalità, ed hanno avuto funzionamento comodo ed encomiabile.

« Cipollone ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della guerra, per conoscere se sia vera la notizia apparsa sulla stampa della soppressione dell'ospedale militare territoriale di Chieti, dove fu istituito sin dagli albori della costituzione dell'unità nazionale. Detta città è stata già gravemente colpita durante il ventennio fascista con molteplici soppressioni di importanti uffici; la regione abruzzese-molisana come la provincia di Ascoli Piceno (aggregata a tale ospedale), ossia sei provincie, sarebbero costrette a far capo ad altre regioni con grave disagio, tanto più ora che difettano i mezzi di comunicazione; il provvedimento verrebbe a colpire, non solo i militari, ma anche il gran numero delle persone, che — per le necessità delle pratiche delle pensioni — sono costrette ad accedere alla sede dell'ospedale militare; e la soppressione verrebbe a pregiudicare la prossima sistemazione dei Comandi militari, che — per le provincie centro orientali — hanno fatto capo sempre a Chieti.

« Cipollone ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere:

a quale punto sia la liquidazione del Sottosegretariato della stampa e informazioni;

quali criteri si seguano nell'autorizzare la pubblicazione di nuovi periodici;

e quale sistemazione si intenda dare ai servizi dello spettacolo e del turismo, che sarebbe opportuno attribuire al Sottosegretariato per le antichità e belle arti.

« Sotgiu ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere i motivi pei quali, le cooperative, per quanto bene dirette ed economicamente attrezzate, non vengano preferite nelle concessioni dei pubblici servizi automobilistici.

« CORAZZIN ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere quale azione abbia svolto e stia svolgendo per la difesa del patrimonio boschivo nazionale, che è minacciato di totale distruzione, con particolare riguardo ai boschi della Sila, della zona di Serra San Bruno e della Liguria.

« LUCIFERO, CAPPA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro delle finanze, per sapere:

1°) se non creda utile ed opportuno esentare le cooperative dalla tassa sulle entrate;

2°) se non creda giusto elevare il capitale effettivo massimo, per le cooperative e per i consorzi delle stesse, che intendono usufruire della esenzione delle tasse di registro e bollo, adeguando il valore attuale della moneta a quello fissato dalle leggi 20 maggio 1897, 4 luglio 1897, n. 414, e 5 gennaio 1910, n. 135.

« PASTORE RAFFAELE ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro del tesoro, per sapere se non creda giunto il tempo di restituire alla Cooperazione italiana il suo Istituto di credito (Istituto nazionale di credito per la cooperazione) che le venne tolto dal governo fascista.

« PASTORE RAFFAELE ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere:

1°) perché da parte degli Uffici del Genio civile negli appalti di lavori a Società cooperative non si tiene conto delle tassative disposizioni degli articoli 40 e 42 del Regolamento 12 febbraio 1911, n. 278;

2°) se non crede necessario elevare l'importo massimo dei lavori che possono essere assunti in economia dalle cooperative, portandolo a lire 1.000.000, in considerazione della svalutazione della moneta.

« PASTORE RAFFAELE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non creda opportuno e urgente provvedere, con il proprio intervento diretto, come già per l'Italia centro-meridionale e insulare, in favore delle chiese e degli edifici del culto danneggiati e distrutti dalla guerra nell'Italia settentrionale. In particolare chiede se per le zone della Romagna dove la guerra, sostando tanti mesi, accumulava rovine tanto spaventose, siano predisposti lavori e stanziati fondi e quali (per gli edifici del culto distrutti) nel corrente esercizio finanziario. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« BRASCHI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro dell'interno, per sapere come sia ora disciplinato il mercato dei medicinali e quali provvedimenti intendano prendere perché detto mercato sia sottratto a manovre e a speculazioni illegittime. Chiede quali prospettive si abbiano intorno alla efficienza e sufficienza della nostra produzione e delle nostre forniture farmaceutiche. In particolare come sia regolata la distribuzione e assegnazione della penicillina, e se non si intenda provvedere perché almeno gli ospedali e le case di cura ne siano provvisti a sufficienza. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« BRASCHI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della marina, per conoscere se non creda doveroso per la giusta tutela degli interessi dei reduci disporre:

1°) che venga nominato un reduce, designato dalle locali Sezioni Combattenti, a far parte dell'Ufficio di collocamento della gente di mare, onde tutelare i diritti dei marittimi reduci e così pure quale membro della Commissione istituita dalla circolare n. 16522/C., Divisione 2ª, Sezione 2ª, del 3 novembre 1945;

2°) che venga revisionata la circolare sopra menzionata al fine di venire ammesso, come utile per la corrisponsione dell'indennità di disoccupazione, il servizio militare comunque prestato in guerra dai marittimi reduci nelle Forze armate dello Stato. Ciò anche per-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

zione, con particolare riguardo ai boschi della Sila, della zona di Serra San Bruno e della Liguria.

« LUCIFERO, CAPPA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro delle finanze, per sapere:

1°) se non creda utile ed opportuno esentare le cooperative dalla tassa sulle entrate;

2°) se non creda giusto elevare il capitale effettivo massimo, per le cooperative e per i consorzi delle stesse, che intendono usufruire della esenzione delle tasse di registro e bollo, adeguando il valore attuale della moneta a quello fissato dalle leggi 20 maggio 1897, 4 luglio 1897, n. 414, e 5 gennaio 1910, n. 135.

« PASTORE RAFFAELE ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro del tesoro, per sapere se non creda giunto il tempo di restituire alla Cooperazione italiana il suo Istituto di credito (Istituto nazionale di credito per la cooperazione) che le venne tolto dal governo fascista.

« PASTORE RAFFAELE ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere:

1°) perché da parte degli Uffici del Genio civile negli appalti di lavori a Società cooperative non si tiene conto delle tassative disposizioni degli articoli 40 e 42 del Regolamento 12 febbraio 1911, n. 278;

2°) se non crede necessario elevare l'importo massimo dei lavori assumibili dalle cooperative e dai consorzi delle stesse adeguandolo alle cifre stabilite dalle leggi 12 maggio 1904, n. 178 e 25 giugno 1909, n. 422.

« PASTORE RAFFAELE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, per sapere se in relazione a quanto disposto con la legge 26 ottobre 1940, n. 1543, abbia disposto

sidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro dell'interno, per sapere come sia ora disciplinato il mercato dei medicinali e quali provvedimenti intendano prendere perché detto mercato sia sottratto a manovre e a speculazioni illegittime. Chiede quali prospettive si abbiano intorno alla efficienza e sufficienza della nostra produzione e delle nostre forniture farmaceutiche. In particolare come sia regolata la distribuzione e assegnazione della penicillina, e se non si intenda provvedere perché almeno gli ospedali e le case di cura ne siano provvisti a sufficienza. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« BRASCHI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della marina, per conoscere se non creda doveroso per la giusta tutela degli interessi dei reduci disporre:

1°) che venga nominato un reduce, designato dalle locali Sezioni Combattenti, a far parte dell'Ufficio di collocamento della gente di mare, onde tutelare i diritti dei marittimi reduci e così pure quale membro della Commissione istituita dalla circolare n. 16522/C., Divisione 2ª, Sezione 2ª, del 3 novembre 1945;

2°) che venga revisionata la circolare sopra menzionata al fine di venire ammesso, come utile per la corrispensione dell'indennità di disoccupazione, il servizio militare comunque prestato in guerra dai marittimi reduci nelle Forze armate dello Stato. Ciò anche perché il sacrificio di fatiche, di sofferenze e di sangue dei marittimi reduci abbia il suo giusto riconoscimento. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« VILLABÀ ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere se e come intenda provvedere per fornire alle ferrovie siciliane la quantità di carbone sufficiente ad un regolare servizio e, per eliminare, in con-

4033

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

seguenza, quell'arresto di traffico di merci e passeggeri, che si è prodotto specificatamente in provincia di Catania con il fermo della Circum-Etnea, indispensabile alla economia della provincia di Catania; fermo che ha minacciato l'ordine pubblico. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« VILLABÀ ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro Guardasigilli, per chiedere se ritenga opportuno provvedere a nominare un titolare alla pretura di Borgocollefegato rimasta inattiva dall'ottobre del 1940. Vi sono oltre 700 cause pendenti e la impunità dei reati facilita l'attività dei trasgressori della legge. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« COCCIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle finanze, per sapere se e perché non venga esteso il diritto di risarcimento di danni a carico dello Stato in favore di coloro che sono stati vittime di saccheggi da parte di militari in occasione ed in conseguenza comunque di fatti bellici, rettificando la interpretazione secondo cui i danni provocati da saccheggi non sono indennizzabili, perché non costituenti « fatti di guerra ». In particolare si noti che in alcune città, fra cui Foggia, lo sfollamento fu obbligato e persino le autorità politiche, amministrative e di polizia abbandonarono la loro sede, sicché nessuna protezione fu riservata a favore dei privati. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« SBANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere le ragioni per le quali da nove anni non funziona in Nule (pretura di Bono) l'ufficio di conciliatura. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« SOTGIU ».

le condizioni di grave disagio nelle quali si trovano le loro famiglie. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

« PALLASTRELLI, MICHELI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro degli affari esteri, per sapere se esistano accordi o si svolgano trattative per agevolare il ritorno in patria dei numerosissimi che, per sfuggire alla persecuzione fascista spesso risolventesi nell'impedimento di ogni lavoro redditizio, furono dal 1922 al 1939 obbligati ad espatriare, e che non ebbero mai più modo di rientrare, sia pure brevemente, in Italia allo scopo di abbracciare i familiari, dai quali, in molti casi, sono separati da decine di anni. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« TERRACINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri dell'assistenza post-bellica e degli affari esteri, per sapere quali uffici siano specificatamente designati a svolgere le ricerche dei cittadini italiani trascinati in prigionia e lavoro forzato in Germania dall'8 settembre 1943 alla fine dell'aprile 1945; quali iniziative specifiche siano state da essi prese allo scopo; quali procedure occorre svolgere per ottenerne l'assistenza; quali risultati abbiano fino ad oggi ottenuti nella loro attività. E se non ritengano necessario potenziare questa azione di sacra, imperiosa solidarietà a beneficio delle famiglie dei deportati, in tanto numero ancora abbandonate in un'angosciosa ignoranza sulla sorte dei loro cari. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« TERRACINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, in merito alla seconda mostra di Palazzo Venezia, in occasione della quale — a parte il caso di una ipotetica stele greca giudicata un falso dei giorni nostri dallo stesso Ministero — sono ormai emerse dalla lunga polemica, che si è dibat-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro Guardasigilli, per chiedere se ritenga opportuno provvedere a nominare un titolare alla pretura di Borgocollefegato rimasta inattiva dall'ottobre del 1940. Vi sono oltre 700 cause pendenti e la impunità dei reati facilita l'attività dei trasgressori della legge. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« COCCIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle finanze, per sapere se e perché non venga esteso il diritto di risarcimento di danni a carico dello Stato in favore di coloro che sono stati vittime di saccheggi da parte di militari in occasione ed in conseguenza comunque di fatti bellici, rettificando la interpretazione secondo cui i danni provocati da saccheggi non sono indennizzabili, perché non costituenti « fatti di guerra ». In particolare si noti che in alcune città, fra cui Foggia, lo sfollamento fu obbligato e persino le autorità politiche, amministrative e di polizia abbandonarono la loro sede, sicché nessuna protezione fu riservata a favore dei privati. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« SBANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere le ragioni per le quali da nove anni non funziona in Nule (pretura di Bono) l'ufficio di conciliatura. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« SOTGIU ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro dell'assistenza post-bellica, per sapere se non possa essere sollecitata l'operazione di rimpatrio dei prigionieri italiani in India, ove si trovano ancora in numero notevole, e nei riguardi dei quali si è determinato, negli ultimi mesi, una sospensione della corrispondenza che tiene in ansia le famiglie. Queste inoltre reclamano una più equa soluzione nei riguardi del cambio delle rimesse che molti dei prigionieri stessi, con loro grave sacrificio, mandano in patria per alleggerire [illegible] in genere dei numerosissimi che, per sfuggire alla persecuzione fascista spesso risolventesi nell'impedimento di ogni lavoro redditizio, furono dal 1922 al 1939 obbligati ad espatriare, e che non ebbero mai più modo di rientrare, sia pure brevemente, in Italia allo scopo di abbracciare i familiari, dai quali, in molti casi, sono separati da decine di anni. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« TERRACINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri dell'assistenza post-bellica e degli affari esteri, per sapere quali uffici siano specificatamente designati a svolgere le ricerche dei cittadini italiani trascinati in prigionia e lavoro forzato in Germania dall'8 settembre 1943 alla fine dell'aprile 1945; quali iniziative specifiche siano state da essi prese allo scopo; quali procedure occorre svolgere per ottenerne l'assistenza; quali risultati abbiano fino ad oggi ottenuti nella loro attività. E se non ritengano necessario potenziare questa azione di sacra, imperiosa solidarietà a beneficio delle famiglie dei deportati, in tanto numero ancora abbandonate in un'angosciosa ignoranza sulla sorte dei loro cari. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« TERRACINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, in merito alla seconda mostra di Palazzo Venezia, in occasione della quale — a parte il caso di una ipotetica stele greca giudicata un falso dei giorni nostri dallo stesso Ministero — sono ormai emerse dalla lunga polemica, che si è dibattuta sulla pubblica stampa fino a poco tempo fa, gravi responsabilità nei riguardi di alcune opere facilmente riconoscibili per false o mediocrissime e affiancate alle altre, in modo da profittare di una assolutamente immeritata valorizzazione attraverso la mostra. Poiché è in giuoco il prestigio del Ministero, dato che la mostra era posta sotto la presidenza onoraria del Ministro ed era allestita in un palazzo dello Stato col concorso di funzionari dello Stato e — per metà — con opere d'arte appartenenti allo Stato, l'interrogante chiede

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di conoscere quale posizione il Ministero intenda assumere specialmente dopo quanto è stato pubblicato ne *La Voce Repubblicana* del 15 novembre e nel *Cosmopolita* del 27 dicembre 1945. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« EROLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle finanze, per conoscere se non intenda disporre la restituzione delle « quote indisponibili » sui profitti di guerra almeno ai perseguitati politici e alle vittime delle leggi razziali e di rappresaglie nazi-fasciste. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« PIVANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della guerra, per conoscere quando riterrà disporre la concessione e conseguente iscrizione a matricola degli interessati e aventi diritto delle campagne di guerra. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« PIVANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per sapere:

1°) se e come venga utilizzato il patrimonio della soppressa Gil, che ha una attrezzatura valutabile a miliardi, già costituita da centinaia di moderne colonie climatiche, da ottimi collegi ed educatori, da migliaia di « case della Gil » dotate di poliambulatori e di campi sportivi nonché da notevoli quantità di materiale vario;

2°) se non creda di dover promuovere l'unificazione delle molte benemerite iniziative private che tendono a sollevare bambini e giovani del popolo dalle deplorevoli condizioni fisiche e morali nelle quali versano, riunendo in unico Ente l'Opera maternità ed infanzia, l'Opera nazionale orfani di guerra ed il Commissariato nazionale della gioventù italiana. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« GAZZONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle finanze, per sapere se, di fronte al moltiplicarsi dei commercianti in preziosi, fine di aumentarne il gettito e facilitarne ed assicurarne l'esazione, al solo primo scambio, triplicando l'aliquota, nel presupposto che nella migliore delle ipotesi la merce viene generalmente assoggettata all'imposta non più di tre volte. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« GAZZONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se — riferendosi alla dichiarazione di nullità del decreto del Ministero dell'educazione nazionale della sedicente repubblica sociale, col quale le diplomate della civica scuola Regina Margherita di Genova erano ammesse all'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia — non voglia considerare la posizione di quelle giovani, così diplomate, che all'inizio del corrente anno accademico presentarono domanda di iscrizione a detto Istituto, in un primo tempo accettata, e che ora, con nota n. 13899 dell'8 gennaio 1946 se la videro respinta; e se cioè non ritenga in via eccezionale disporre per la convalida delle domande presentate e trattenute antecedentemente alla data della nota di codesto Ministero; ovvero in via subordinata, se non creda indicare a quale altro Istituto superiore possano accedere, prorogando opportunamente, per detti casi, i termini per le domande di iscrizione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« CAPPA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della guerra, per conoscere i motivi pei quali non vengono concessi i relitti di autobus alle cooperative esercenti pubblici servizi automobilistici, come è stato fatto per le cooperative di reduci e di partigiani, per le quali sono state indette speciali gare fra le stesse, agli effetti della concessione di relitti di autocarri e di altro materiale. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« CORAZZIN ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per sapere se ritenga ammissibile lo stato di abbandono in cui è la-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

interrogante chiede la risposta scritta).

« PIVANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della guerra, per conoscere quando riterrà disporre la concessione e conseguente iscrizione a matricola degli interessati e aventi diritto delle campagne di guerra. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« PIVANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per sapere:

1°) se e come venga utilizzato il patrimonio della soppressa Gil, che ha una attrezzatura valutabile a miliardi, già costituita da centinaia di moderne colonie climatiche, da ottimi collegi ed educatori, da migliaia di « case della Gil » dotate di poliambulatori e di campi sportivi nonché da notevoli quantità di materiale vario;

2°) se non creda di dover promuovere l'unificazione delle molte benemerite iniziative private che tendono a sollevare bambini e giovani del popolo dalle deplorevoli condizioni fisiche e morali nelle quali versano, riunendo in unico Ente l'Opera maternità ed infanzia, l'Opera nazionale orfani di guerra ed il Commissariato nazionale della gioventù italiana. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« GAZZONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle finanze, per sapere se, di fronte al moltiplicarsi dei commercianti improvvisati non soggetti ad alcun controllo e delle evasioni fiscali che ne conseguono, non creda sia il caso, in accoglimento dei voti di Enti ed organizzazioni commerciali, di riprendere in esame il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 318, relativo all'imposta sull'entrata, applicando l'imposta stessa, al

Margherita di Genova erano ammesse all'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia — non voglia considerare la posizione di quelle giovani, così diplomate, che all'inizio del corrente anno accademico presentarono domanda di iscrizione a detto Istituto, in un primo tempo accettata, e che ora, con nota n. 13892 dell'8 gennaio 1946 se la videro respinta; e se cioè non ritenga in via eccezionale disporre per la convalida delle domande presentate e trattenute antecedentemente alla data della nota di codesto Ministero; ovvero in via subordinata, se non creda indicare a quale altro Istituto superiore possano accedere, prorogando opportunamente, per detti casi, i termini per le domande di iscrizione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« CAPPA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della guerra, per conoscere i motivi pei quali non vengono concessi i relitti di autobus alle cooperative esercenti pubblici servizi automobilistici, come è stato fatto per le cooperative di reduci e di partigiani, per le quali sono state indette speciali gare fra le stesse, agli effetti della concessione di relitti di autocarri e di altro materiale. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« CORAZZIN ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per sapere se ritenga ammissibile lo stato di abbandono in cui è lasciata la linea Parma-Suzzara, per la quale nessun provvedimento è stato adottato per la sua riattivazione o se invece non ritenga indispensabile il suo urgente intervento, per la riattivazione della linea con la ricostruzione del ponte sull'Enza e se, di fronte alla dichiarata impossibilità di riprendere l'esercizio da parte della società concessionaria, non debba

4013

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

provvedersi alla decadenza della concessione e alla avocazione dell'esercizio allo Stato, tenuto conto dell'importanza attuale della linea e della sua futura funzione nella realizzazione della comunicazione Genova-Brennero, vivamente auspicata dalle Amministrazioni di Genova e dell'Emilia. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« CORINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per sapere quali motivi hanno suggerito la sospensione dell'unica coppia di treni esistente sulla linea ionica, mentre contemporaneamente in Puglia si istituivano nuovi treni (Barletta-Spinazzola). Il che dimostra che il carbone c'era. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« LUCIFERO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della giustizia, per conoscere a quale punto siano i lavori preparatori per il nuovo ordinamento delle Corti d'assise e se intenda sottoporre il relativo progetto al parere della Consulta. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« BERLINGUER ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se e quali provvedimenti disciplinari intenda di adottare nei riguardi dei funzionari del Genio civile e di altri uffici dipendenti in Sicilia che, malgrado le istruzioni del Ministero e nonostante l'ordine del Provveditorato alle opere pubbliche della regione di espletare entro il 30 novembre 1945 tutte le pratiche di revisione dei prezzi, non vi hanno provveduto né in detto termine né a tutt'oggi, causando conseguentemente giustificato malumore nelle imprese di costruzione e pericolose agitazioni da parte degli operai, culminate nella dichiarazione di sciopero generale a Messina per il 5 gennaio 1946 faticosamente evitato, come da comunicazione del Prefetto di quella provincia al Ministero dei lavori pubblici. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« ZHNO ».

nazi-fascismo e alla liberazione della Jugoslavia dalla invasione tedesca, hanno la dolorosa impressione che i loro cari siano dimenticati e che da parte del Governo vi sia uno scarso interessamento nei loro riguardi; che qualsiasi richiesta rivolta sia ai Ministeri che alle Istituzioni vigenti trova risposte inadeguate e inesplicabili, l'interrogante chiede di conoscere:

1°) per quale motivo non è stato trasmesso un elenco nominativo di tutti i prigionieri in Balcania siano essi prigionieri, internati o incorporati nell'esercito del Maresciallo Tito;

2°) per quale motivo viene negata ai familiari italiani la possibilità di corrispondere con i loro congiunti in Jugoslavia e a questi di ricevere a loro volta notizie;

3°) se sia stata tentata ogni via affinchè i militari italiani in Balcania siano al più presto rimpatriati. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« TAVIANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per conoscere se il Governo, pur continuando e potenziando, ove occorra, la sua azione per debellare il banditismo in Sicilia, non ritenga opportuno un contemporaneo atto di clemenza che dia possibilità a tutti i disorientati da un triste periodo di crisi nazionale, di riprendere la loro vita normale di cittadini; ciò che senza costituire prova di debolezza della pubblica autorità, determinerebbe, da un canto, una sicura distensione degli animi a tutto vantaggio della situazione politica dell'Isola, e giustificherebbe, dall'altro, una più energica e immediata azione nei confronti di coloro che non volessero per l'avvenire rientrare nell'ordine dello Stato.

« TEDESCHI ».

Il sottoscritto chiede d'interpellare il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, perché voglia precisare quale sia l'attuale posizione giuridica dell'ex maresciallo Rodolfo Graziani e degli altri capi militari collaboratori dei tedeschi e quali motivi si oppongano al riconoscimento della competenza dell'autorità giudiziaria italiana nei loro con-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

« LUCIFERO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della giustizia, per conoscere a quale punto siano i lavori preparatori per il nuovo ordinamento delle Corti d'assise e se intenda sottoporre il relativo progetto al parere della Consulta. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« BERLINGUER ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se e quali provvedimenti disciplinari intenda di adottare nei riguardi dei funzionari del Genio civile e di altri uffici dipendenti in Sicilia che, malgrado le istruzioni del Ministero e nonostante l'ordine del Provveditorato alle opere pubbliche della regione di espletare entro il 30 novembre 1945 tutte le pratiche di revisione dei prezzi, non vi hanno provveduto né in detto termine né a tutt'oggi, causando conseguentemente giustificato malumore nelle imprese di costruzione e pericolose agitazioni da parte degli operai, culminate nella dichiarazione di sciopero generale a Messina per il 5 gennaio 1946 faticosamente evitato, come da comunicazione del Prefetto di quella provincia al Ministero dei lavori pubblici. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« ZERBO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro degli affari esteri, premesso che i familiari dei militari italiani prigionieri od internati nei Balcani, che da lunghi anni sono privi di notizie dei loro congiunti, nonostante molti di essi abbiano combattuto a fianco delle forze jugoslave, cooperando alla caduta del

i militari italiani in Balcania siano al più presto rimpatriati. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« TAVIANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per conoscere se il Governo, pur continuando e potenziando, ove occorra, la sua azione per debellare il banditismo in Sicilia, non ritenga opportuno un contemporaneo atto di clemenza che dia possibilità a tutti i disorientati da un triste periodo di crisi nazionale, di riprendere la loro vita normale di cittadini; ciò che senza costituire prova di debolezza della pubblica autorità, determinerebbe, da un canto, una sicura distensione degli animi a tutto vantaggio della situazione politica dell'Isola, e giustificherebbe, dall'altro, una più energica e immediata azione nei confronti di coloro che non volessero per l'avvenire rientrare nell'ordine dello Stato.

« TEDESCHI ».

Il sottoscritto chiede d'interpellare il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, perché voglia precisare quale sia l'attuale posizione giuridica dell'ex maresciallo Rodolfo Graziani e degli altri capi militari collaboratori dei tedeschi e quali motivi si oppongano al riconoscimento della competenza dell'autorità giudiziaria italiana nei loro confronti.

« BERLINGUER ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro degli affari esteri, per conoscere:

a) se, nei diritti riservati alle Nazioni Unite, di cui al proclama del Presidente dei

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Consiglio dei Ministri del giorno 31 dicembre 1945, è fatto salvo alla Polizia alleata il diritto di fermare tutte le automobili sul territorio passato all'amministrazione del Governo italiano, di perquisire le persone che viaggiano sulle stesse e di pretendere che si spoglino degli indumenti personali per verificarne la provenienza;

b) nel caso affermativo, di cui al capo precedente, se non ritenga opportuno svolgere pratiche efficaci ed urgenti presso le competenti Autorità alleate perché cessi un così grave inconveniente, che si verifica specie al blocco presso Fornia, inconveniente che umilia la dignità dei cittadini italiani e ne provoca una sdegnosa reazione con possibili gravi conseguenze;

c) subordinatamente, e sempre quando l'inconveniente denunziato non possa eliminarsi, se non ritenga opportuno ottenere che la verifica delle automobili e la perquisizione delle persone, da eseguirsi con le dovute forme, sia effettuata solo quando le une e le altre siano sprovviste di validi documenti di legittimazione.

« JERVOLINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Governo e particolarmente i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno (Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica), del tesoro, dell'assistenza post-bellica, per conoscere:

a) quale attuazione e quali sviluppi abbia avuto la riforma della previdenza sociale prevista dal Regio decreto 15 marzo 1944, e se la Commissione istituita dal decreto stesso ha, a norma dell'articolo 4, presentato al competente Ministro le sue proposte per l'auspicata riforma legislativa;

b) quali indugi si frappongono alla promulgazione dei provvedimenti di legge, da tempo predisposti, relativi all'adeguamento dei contributi mutualistici dovuti all'Istituto nazionale per l'assistenza di malattia ai lavoratori, rispettivamente per i lavoratori dell'industria, nonché per i salariati dell'agricoltura e per i mezzadri e coloni;

c) quali siano le intenzioni del Governo circa la necessità di porre l'Istituto nazionale

d) quali decisioni ha adottato il Ministero dell'assistenza post-bellica circa le convenzioni da stipulare con l'Istituto nazionale per l'assistenza di malattia ai lavoratori per quanto si riferisce alla assistenza a favore dei reduci dalla prigionia e dalla deportazione;

e) quali sono i propositi e gli orientamenti del Governo circa l'estensione a tutto il territorio del Regno del sistema dei contributi unificati nell'industria, criterio già adottato nell'Italia del Nord, la cui sospensione ha determinato un arresto nel versamento dei contributi, sommamente nocivo alla necessaria continuità dell'assistenza di malattia a favore dei lavoratori ed in genere alla attuazione delle assicurazioni sociali;

f) quali provvedimenti concreti abbia il Governo posto in atto per la democratizzazione dei Consigli direttivi degli Enti assistenziali, in sostituzione delle attuali gestioni commissariali straordinarie.

« GRANDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i Ministri delle finanze e del tesoro, per sapere se e quali provvedimenti intendano adottare per favorire l'iniziativa privata nel campo della ricostruzione particolarmente edilizia, come quella industriale. Se non ritengano opportuno di sopprimere ogni vincolo — sotto forma o di autorizzazioni o di nominatività dei titoli, ecc. — concernente la costituzione di Società per azioni aventi per obbietto la costruzione di case o l'istituzione di industrie rispondenti a necessità ambientali e nazionali, in questo momento di grave crisi, nel quale i possessori di capitali sono molto incerti nelle forme d'impiego del loro danaro, e tenuto conto che esso, convergendo ai fini di ricostruzione, renderebbe utili servigi al paese e non si sottrarrebbe agli obblighi fiscali al momento opportuno.

« SBANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Ministro incaricato delle relazioni con la Consulta, su alcune affermazioni fatte dal Consultore Sansoni, nel discorso da lui pronunciato nell'ultima seduta dell'Assemblea plenaria, il 23 gennaio 1946. Secondo tali af-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

c) successivamente, e sempre quando l'inconveniente denunziato non possa eliminarsi, se non ritenga opportuno ottenere che la verifica delle automobili e la perquisizione delle persone, da eseguirsi con le dovute forme, sia effettuata solo quando le une e le altre siano sprovviste di validi documenti di legittimazione.

« JERVOLINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Governo e particolarmente i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno (Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica), del tesoro, dell'assistenza post-bellica, per conoscere:

a) quale attuazione e quali sviluppi abbia avuto la riforma della previdenza sociale prevista dal Regio decreto 15 marzo 1944, e se la Commissione istituita dal decreto stesso ha, a norma dell'articolo 4, presentato al competente Ministro le sue proposte per l'auspicata riforma legislativa;

b) quali indugi si frappongono alla promulgazione dei provvedimenti di legge, da tempo predisposti, relativi all'adeguamento dei contributi mutualistici dovuti all'Istituto nazionale per l'assistenza di malattia ai lavoratori, rispettivamente per i lavoratori dell'industria, nonché per i salariati dell'agricoltura e per i mezzadri e coloni;

c) quali siano le intenzioni del Governo circa la necessità di porre l'Istituto nazionale per l'assistenza di malattia ai lavoratori in condizioni di rispondere alle legittime esigenze dei lavoratori assicurati; dei lavoratori dipendenti dalle Forze alleate, per i quali l'Istituto eroga da lungo onerosissime prestazioni senza riuscire a riscuotere il contributo corrispettivo, il cui onere grava a carico dello Stato;

d) quali siano le intenzioni del Governo circa la sollecita attuazione dei Consigli direttivi degli Enti assistenziali, in sostituzione delle attuali gestioni commissariali straordinarie.

« GRANDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i Ministri delle finanze e del tesoro, per sapere se e quali provvedimenti intendano adottare per favorire l'iniziativa privata nel campo della ricostruzione particolarmente edilizia, come quella industriale. Se non ritengano opportuno di sopprimere ogni vincolo — sotto forma o di autorizzazioni o di nominatività dei titoli, ecc. — concernente la costituzione di Società per azioni aventi per obbietto la costruzione di case o l'istituzione di industrie rispondenti a necessità ambientali e nazionali, in questo momento di grave crisi, nel quale i possessori di capitali sono molto incerti nelle forme d'impiego del loro danaro, e tenuto conto che esso, convergendo ai fini di ricostruzione, renderebbe utili servigi al paese e non si sottrarrebbe agli obblighi fiscali al momento opportuno.

« SBANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Ministro incaricato delle relazioni con la Consulta, su alcune affermazioni fatte dal Consultore Sansoni, nel discorso da lui pronunciato nell'ultima seduta dell'Assemblea plenaria, il 23 gennaio 1946. Secondo tali affermazioni, ben 27 agricoltori sarebbero stati uccisi dai contadini nell'Emilia e nella Romagna, nel corso di disordini sociali, mentre circa 1000 vacche sarebbero morte di mastite nella provincia di Brescia, a causa d'uno sciopero di contadini o braccianti agricoli.

« Poiché risulta alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro ed alla Federterra che

4013

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

tali notizie sono assolutamente false, e dato ch'esse sono di natura tale da suscitare ingiustificati allarmi nell'opinione pubblica e da discreditare l'Italia ed i contadini italiani all'estero, l'interpellante chiede di conoscere quali misure intenda prendere il Ministro per assodare la verità sui fatti accennati e per preservare il buon nome dell'Italia e dei lavoratori italiani, come l'onore della Consulta Nazionale, nei confronti di coloro che approfittano dei suoi dibattiti per propalare false notizie.

« DI VITTORIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Ministro degli affari esteri, sui provvedimenti che il Governo intenda adottare per evitare la grave crisi che si determinerà in Sardegna, ove riceva applicazione il trattato commerciale con la Spagna nella parte che riguarda l'importazione di sughero greggio e lavorato.

« SOTGIU ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere gli intendimenti del Governo in ordine alla riforma della Corte di assise.

« SOTGIU ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri, circa le gravi violenze che si sono compiute e tuttora si compiono in occasioni di agitazioni agrarie nella Toscana, nell'Emilia e, per quanto riguarda la Lombardia, con particolare riferimento allo sciopero avvenuto a Brescia per la revisione dei patti salariali. L'interpellante fa speciale richiamo alle numerose uccisioni di agricoltori verificatesi nelle provincie di Bologna, di Modena e di Ravenna.

« Chiede quale sia il pensiero del Governo in merito alle agitazioni tuttora in corso nelle suddette zone ed anche nella regione pugliese, ove pure si sono riscontrati deplorevoli episodi di violenza, e le sue intenzioni circa i provvedimenti indispensabili a ristabilire condizioni di civile convivenza.

« SANSONI ».

impedire in tal modo la civile competizione delle idee e il diritto di vita alle singole correnti politiche e sociali.

« BENCIVENGA ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Ministro della guerra, se non creda opportuno sospendere la chiamata alle armi dei due quadrimestri della classe 1924, in attesa che la Costituente stabilisca una nuova organizzazione dell'esercito, adeguata alle condizioni economiche e politiche dell'Italia.

« GIUA ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Ministro dell'interno, per conoscere se non ritenga opportuno di revocare i decreti di aggregazioni comunali emanati dal Governo fascista in forza del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383. Particolarmente se non ritiene di adottare — prima delle elezioni amministrative — un provvedimento globale per i comuni di ogni provincia che a parere dei Prefetti, e con procedura semplificata, dimostrino di aver subito il provvedimento fascista perturbatore della vita e della autonomia comunale, e per i comuni coercitivamente staccati a favore delle provincie di nuova formazione che, per la gravitazione dei loro interessi, intendano ritornare alle vecchie provincie.

« PIVANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere se non ritenga opportuno proporre al Commissario per l'alimentazione: l'abolizione delle Sepral e delle U.N.S.E.A.; la restituzione dei Consorzi agrari alle loro funzioni originarie sfrondate di ogni compito monopolistico, allo scopo di facilitare la soppressione del regime vincolistico che alimenta la borsa nera e reca perturbamento alla normalità economica.

« PIVANO ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, sulle ragioni per le quali ai professori ed ai

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ove riceva applicazione il trattato commerciale con la Spagna nella parte che riguarda l'importazione di sughero greggio e lavorato.

« SOTGIU ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere gli intendimenti del Governo in ordine alla riforma della Corte di assise.

« SOTGIU ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri, circa le gravi violenze che si sono compiute e tuttora si compiono in occasioni di agitazioni agrarie nella Toscana, nell'Emilia e, per quanto riguarda la Lombardia, con particolare riferimento allo sciopero avvenuto a Brescia per la revisione dei patti salariali. L'interpellante fa speciale richiamo alle numerose uccisioni di agricoltori verificatesi nelle provincie di Bologna, di Modena e di Ravenna.

« Chiede quale sia il pensiero del Governo in merito alle agitazioni tuttora in corso nelle suddette zone ed anche nella regione pugliese, ove pure si sono riscontrati deplorevoli episodi di violenza, e le sue intenzioni circa i provvedimenti indispensabili a ristabilire condizioni di civile convivenza.

« SANSONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Governo, per conoscere come intenda garentire la libertà di stampa violentata dai continui episodi faziosi, di cui ultimo la sopraffazione dei tipografi di Ferrara contro il *Corriere del Mattino*, che tendono a sostituire la dittatura dell'arbitrio privato e la volontà di parte di organi irresponsabili alle leggi dello Stato e fascista in forza del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383. Particolarmente se non ritiene di adottare — prima delle elezioni amministrative — un provvedimento globale per i comuni di ogni provincia che a parere dei Prefetti, e con procedura semplificata, dimostrino di aver subito il provvedimento fascista perturbatore della vita e della autonomia comunale, e per i comuni coercitivamente staccati a favore delle provincie di nuova formazione che, per la gravitazione dei loro interessi, intendano ritornare alle vecchie provincie.

« PIVANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere se non ritenga opportuno proporre al Commissario per l'alimentazione: l'abolizione delle Sepral e delle U.N.S.E.A.; la restituzione dei Consorzi agrari alle loro funzioni originarie sfrondate di ogni compito monopolistico, allo scopo di facilitare la soppressione del regime vincolistico che alimenta la borsa nera e reca perturbamento alla normalità economica.

« PIVANO ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, sulle ragioni per le quali ai professori ed ai presidi delle scuole e degli istituti di istruzione media non è stata ancora assicurata la *inamovibilità* mediante l'abrogazione della legge De Vecchi del 20 settembre 1935, n. 1845, e di quelle parti della legge Gentile del 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, che sono in assoluto contrasto con lo spirito democratico che anima la nuova scuola ita-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

liana. In particolare chiedono di conoscere le ragioni per le quali:

1°) non si ritenga di abolire i rapporti informativi segreti che ogni anno i capi di istituto devono compilare sull'opera e sulla condotta dei professori senza che questi abbiano il diritto di confutare le inesattezze che potrebbero essere ascritte sul loro conto, il che è incompatibile con la loro qualità di educatori e di giudici;

2°) non si ritenga di subordinare al parere favorevole di una Commissione consultiva i provvedimenti che riguardano i trasferimenti, la dispensa dal servizio e le punizioni disciplinari dei presidi e dei professori medi;

3°) non si ritenga di abolire la facoltà del Ministero della pubblica istruzione, introdotta con la legislazione fascista, di dispensare dal servizio i professori e i presidi per motivi morali e politici, senza un preventivo giudizio disciplinare che tuteli e garantisca i diritti degli interessati.

« DELLA PORTA GISELLA, MARCHESI ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per sapere se non creda opportuno, di fronte alle ripetute prove di attaccamento all'Italia democratica date dagli Italiani residenti all'estero, di chiamare a far parte della Consulta Nazionale cittadini italiani residenti oltre confine, qualificati a rappresentare la nostra numerosa emigrazione assertrice nel mondo della riconquistata dignità nazionale.

« CINGOLANI MARIO ».

La seduta termina alle 19,50.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 15,30:

Seguito dell'esame dello schema di provvedimento legislativo: Legge elettorale politica per l'Assemblea Costituente (56).

Stampato alle ore 23.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 478021

tiva i provvedimenti che riguardano i trasferimenti, la dispensa dal servizio e le punizioni disciplinari dei presidi e dei professori medi;

3°) non si ritenga di abolire la facoltà del Ministero della pubblica istruzione, introdotta con la legislazione fascista, di dispensare dal servizio i professori e i presidi per motivi morali e politici, senza un preventivo giudizio disciplinare che tuteli e garantisca i diritti degli interessati.

« DELLA PORTA GISELLA, MARCHESI ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per sapere se non creda opportuno, di fronte alle

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 15,30:

Seguito dell'esame dello schema di provvedimento legislativo: Legge elettorale politica per l'Assemblea Costituente (56).

Stampato alle ore 23.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

10-30-07

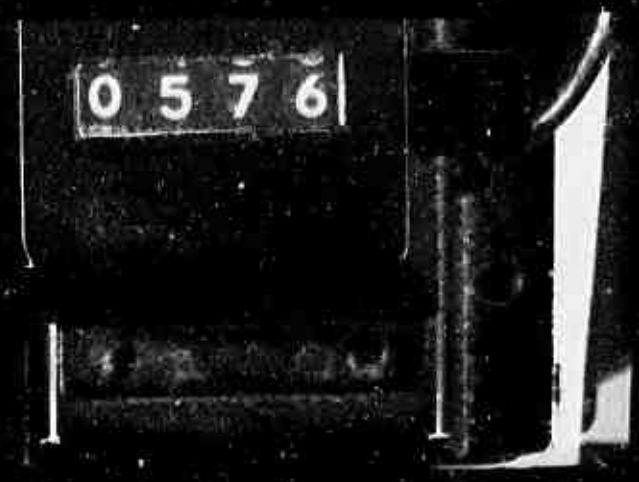
0576